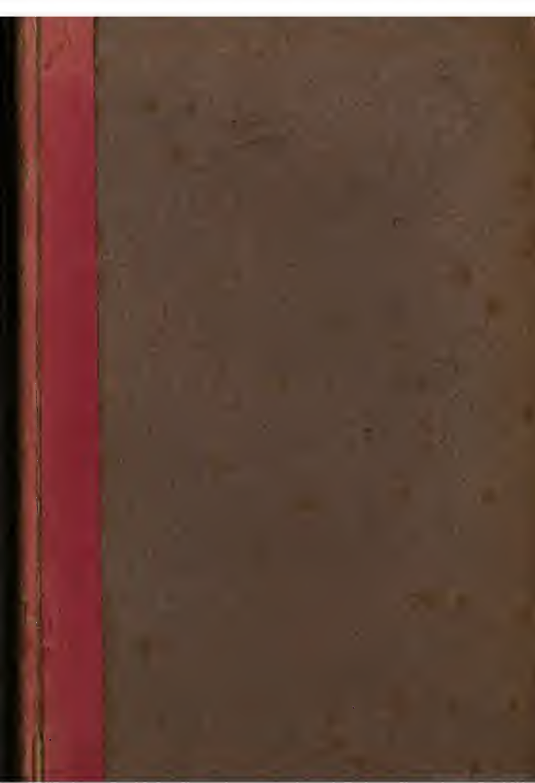






Google

Palat LII 51/1

Google

5 90903

LA LUCE

FRA

LE TENEBRE

OPERA DELL' AUTORE

DEL BATTESIMO LABORIOSO

VI SI TRATTA DI TUTTO QUANTO APPARTIENE ALLA GIURISDIZIONE DEL CONFESSORE, AI RISERVATI, ALLE FACOLTA' DI ASSOLVERE, DISPENSARE, EC. EC.

SI AGGIUNGONO

MOLTE DISSERTAZIONI SOPRA L' USURA, LA NEGOZIAZIONE DEI SACERDOTI, LA BOLLA DELLA CROCIATA, ED ALTRE UTILISSIME MATERIE.

NAPOLI
DALLA TIPOGRAFIA DELLA SIRENA
Strada S. Nicola dei Caserti N.° 46.

1836.

Trovasi vendibile presso il Signor Castellano
Strada S. Biagio de' Librari N.° 44.



Domini sunt mandata. Si quis autem ignorat, ignorabitur.

1. Cor. 14. 37. et 38.

Scilicet per reprobationem.

S. Thomas de malo q. 3. art. 7. c.

Hi libri sunt magistri, qui nos instruunt sine virgis, et ferula: sine verbis, et cholera: sine pennis, et pecunia. Si accedis, non dormiunt; si inquirens interrogas, non se abscondunt. Non murmurant, si abhorres; cachinnos nesciunt, si ignoras.

Riccardus Buri in Philobiblico.

Digitized by Google



LUCE
FRA LE TENEBRE.

DISSERTAZIONE I.

Sulla giurisdizione necessaria al Confessore per amministrare il Sacramento della penitenza.

1. È assolutamente necessario, che sappia il Sacerdote di quale giurisdizione abbia egli bisogno per amministrare il Sacramento della penitenza, e per isciogliere i penitenti da tutt' i loro legami. Varie sorte di penitenti possono a lui presentarsi; come uomini, donne, diocesani, forestieri, Religiosi, Monache claustrali, e di Conservatorio, soldati, ec. e varii sono i legami, che possono i medesimi avere; come peccati, e censure; e gli uni, e le altre riservati, o non riservati; irregolarità, impedimenti, inabilità, voti, e giuramenti colla riserva, o senza la riserva, ec. de' quali legami altri si assolvono, altri si dispensano. La giurisdizione, che la Chiesa dona a' Confessori, quanto li deputa a quest' officio, come alle volte è più ampia, alle volte più ristretta; così non sempre è permesso ai medesimi l'udir le confessioni di ogni sorta di penitenti. E quelle persone medesime, delle quali è data loro la facoltà di ascoltar le confes-

Digitized by Google

sioni, non sempre viene ad essi conceduto di scioglierle da ogni sorta di legame. Ecco donde nasce la grave, e indispensabile obbligazione, che à ciascun Confessore d'instruirsi appieno circa tutt' i menzionati punti. E chi privo di tale istruzione esercita il suo impiego, si rende sempre avanti a Dio *gravemente* colpevole; perchè sempre l'esercita coll'evidente pericolo di commettere errori notabili. I Confessori, che vogliono leggere, (quanti ve ne sono che nol vogliono!) troveranno esposto in questa Dissertazione colla possibile brevità, e chiarezza quanto è necessario sapere sulla presente materia.

CAPO I.

Principii, sopra cui si fonda la sana dottrina circa la giurisdizione del Confessore secolare.

2. A tutti è notissimo, che un Sacerdote non può nè lecitamente, nè validamente amministrare il Sacramento della penitenza, (fuorchè in pericolo di morte) se prima non gli vien data la giurisdizione. Questa da due fonti può derivare, cioè o dal conferirsegli una Parrocchia, o dall'essere approvato dal Vescovo; o da altro Ordinario, ed ottener da lui la facoltà di udir le confessioni. *Quamvis Presbyteri in sua ordinatione a peccatis absolvendi potestatem accipiant, decernit tamen Sancta Synodus, nullum etiam Regularem posse confessiones secularium, etiam Sacerdotum audire, nec ad id idoneum reputari, nisi aut Parochiale beneficium, aut ab Episcopis per examen, si illis videbitur esse necessarium, aut alias idoneus judicetur, et approbationem, quae gratis detur, obtineat: privilegiis, et consuetudine quacumque, etiam*

immemorabili, *non obstantibus* (*a*). La giurisdizione de' Parrochi si dice *ordinaria*, perchè va annessa all'officio; quella degli altri Confessori dicesi *delegata*, perchè loro vien conceduta dall'Ordinario.

3. Quel *nullum posse* vuol dinotare, che assolvendosi un penitente dal Sacerdote, a cui manca l'una, e l'altra delle prefate giurisdizioni, l'assoluzione sarebbe gravemente illecita, e totalmente invalida. *Persuasum semper in Ecclesia Dei fuit*, *et verissimum esse Synodus haec confirmat*, *nullius momenti absolutionem eam esse debere*, *quam Sacerdos in eum profert*, *in quem ordinariam*, *aut subdelegatam non habet jurisdictionem* (*b*). Dunque un Sacerdote, che privo di tal giurisdizione assolvesse, si farebbe reo di tante colpe mortali, quante sarebbero le assoluzioni, che donasse. Anzi un tal Sacerdote si fa tante volte reo di peccato mortale, quante volte comincia ad ascoltare qualche confessione, ancorchè nè assolva, nè abbia volontà di assolvere. Nasce la sua reità in questo secondo caso, perchè in cosa di tanto momento si arroga quell'autorità, che non ha ricevuta; inganna il penitente in una materia sì grave, e si fa scovrire i peccati, che non à veruno dritto di sapere. E nel primo, perchè inoltre proferisce invalidamente la forma del Sacramento, e fa credere al penitente, che in virtù di quell'assoluzione resti sciolto, quando realmente non è così.

4. Colla legge di sopra riferita, che l'approvazione dee ottenersi *ab Episcopis*, si volle dire, ch'era necessario ottenerla da quel Vescovo, ch'è ordinario nella Diocesi, dove si vogliono udir le confessioni. Ma essendo uscita in campo l'opinione, che godendosi da taluno il privilegio della

(a) *Trid. Sess. 23. de ref. c. 15.*
(b) *Trid. Sess. 14. c. 7.*

Bolla della Crociata, o altro simile di eleggersi un Confessore approvato dall' Ordinario, potevasi fare l'elezione di un Confessore approvato da qualunque Ordinario, quattro sommi Pontefici condannarono sì fatta opinione: proibirono sotto pena di scomunica *ipso facto* riservata al Pontefice l'insegnarla, o il difenderla, o il ridurla in pratica: dichiararono invalide le confessioni udite secondo la descritta opinione; e finalmente imposero la pena della sospensione *ipso facto* contra quei Sacerdoti, che presumessero di udirle. E per evitarsi cotali pene, determinarono, che i Confessori eletti in vigore di qualunque Indulto, o privilegio, *nullatenus confessiones hujusmodi audire valeant sine approbatione Ordinarii, et Episcopi Dioecesani loci, in quo ipsi poenitentes degunt, et Confessarios eligunt, vel ad excipiendas confessiones requirunt: nec ad hoc suffragari opprobationem semel, vel plures ab Ordinariis aliorum locorum, et Dioecesum obtentam, etiamsi poenitentes illorum Ordinariorum, qui Confessarios electos approbassent, subditi forent.* Inoltre *minime suffragari quod approbati alias fuerint ab Episcopo, qui aliquando loci, in quo confessiones audiendæ sunt, Ordinarius fuerit, sed talis non amplius existat . . sed necessariam omnino esse illius, qui actualiter, et pro tempore ordinariam jurisdictionem in ea Dioecesi exerceat.* I quattro Pontefici, che nelle loro Costituzioni ànno così determinato, sono Innoc. XII. Innoc. XIII. Bened. XIII. e Bened. XIV. (*a*).

5. Dunque se un penitente si confessa a chi è Confessore approvato in altra Diocesi, e non in quella, dove egli si confessa; o pure fu approvato nella Diocesi, dov' è il penitente, ma finì quell'approvazione, ed ora non è ivi approvato dal Ve-

(a) *Ben. XIV. to. 1. Const. 100. Apostolica 5. Aug. 1744.*

scovo attuale; ovvero il penitente essendo della Diocesi di Napoli, si confessa ad un Confessore approvato per detta Diocesi, ma nel confessarsi, sono ambedue nella Diocesi di Capua, dove quel Confessore non è attualmente approvato: in tutti questi casi, tanto il penitente, quanto il Confessore incorrono nelle mentovate pene, e la confessione è nulla.

6. La giurisdizione delegata si può concedere espressamente, e tacitamente. Quando si concede a voce, o in iscritto, è quella una concessione espressa. Quando poi non si concede nè a voce, nè in iscritto; ma per una lunga consuetudine si ascoltano le confessioni di qualche sorta di penitenti, o si assolve da alcuni peccati, che avrebbero la riserva, e i Vescovi non riclamano: è quella una concessione tacita. *Est enim non reclamatio haec indicium et formalis, qui olim praecesserit, consensus, et ejusdem tacite et virtualiter a variis Episcopis confirmati;* son parole del Collet; il quale dopo il Suarez avverte, non esser la consuetudine che in tal caso doni la giurisdizione, non avendo ella questa virtù; ma essere i Vescovi, che tacitamente la donano; e la consuetudine altro non farà, che assicurarci del consenso de' Vescovi suddetti. *Ipsa consuetudo indicium est ejusdem consensus.* Quindi, siegue a dire, se un Vescovo si dichiara in contrario, ecco cessata in quella Diocesi la passata consuetudine, ancorchè vi sia stata da tempo immemorabile, mentre il dissenso *espresso* à distrutto il consenso *tacito*: *isque tamdiu durat, donec revocetur a superiore* (a). E se i Vescovi passati diedero il consenso espresso? Pure viene rivocato dal dissenso espresso del presente; mentre come ben riflette Amort, *praxis circa ea, quæ de-*

(a) *Th. Mor. de Min. poen. n. 133. 107, et 127.*

pendent a liberrimo arbitrio Episcoporum, *non ponat successoribus legem* (a). E prima di lui lo notò Alfonso di Leone: *Non potest tali consuetudine induci concessio istius facultatis*, *ita ut non possit revocari a superiore*, *si velit*; *sed semper dicta consuetudo pendet a voluntate superioris* (b). Il Vescovo può rivocarla *ad sui libitum*, scrive il Duardo, giacchè sempre da lui dipende (c). Laonde spiegando Habert, qual sia la giurisdizione tacita, dice ch'ella è *cum Episcopus non contradicit consuetudini* (d). Questa consuetudine poi si conosce, o perchè è nota la comune pratica, o perchè viene attestata da Autori accreditati; o finalmente perchè essendo comune la dottrina, anche presso i Teologi di sana Morale, che sia permesso nelle tali circostanze ascoltar le confessioni, o assolvere da quel peccato, si argomenta con ragione, che come il sentimento è comune, così ne sia comune altresì la pratica.

7. Non si acquista la giurisdizione delegata nè per la volontà interpretativa del Vescovo, nè per la ratiabizione, che sicuramente si avrà dal medesimo. *Se io domando la facoltà*, *certamente l'ottengo*. Ecco la volontà interpretativa. *Se io ascolto le confessioni*, *quando lo saprà il Vescovo*, *ne sarà senza dubbio contento*. Ecco l'aspettata ratiabizione. Nè coll'una, nè coll'altra si ottiene giurisdizione; perchè sono presunzioni del consenso che si darà, non del consenso che si è dato, e mancandovi il consenso del Vescovo, quando si dà l'

(a) *Th. Mor. to. 3. disp. 8. q. 13.*
(b) *P. 2. Recol. 6. n. 153.*
(c) *Comment. in c. omnis utriusque sex. to. 1. §. 1. disp. 8. sect. 6. n. 13.*
(d) *De Sacr. poen. c. 6.*

assoluzione, sarebbe invalida. Nè poi diverrebbe valida, quando il medesimo acconsentirà, sì perchè non può sospendersi l'effetto dell'assoluzione, e dipendere dal consenso futuro; sì perchè *non firmatur tractu temporis quod ab initio non subsistit*, secondo la regola 18. *juris in 6.*

8. Alle volte si ha dal Confessore, in vigore di un privilegio conceduto al penitente, quella facoltà, che non avrebbe per la legge comune. Godono tal privilegio i Cardinali, e i Vescovi. I primi dentro Roma possono confessarsi ad ogni Parroco, o Confessore forastiero, di qualunque Diocesi essi sieno: fuori Roma, ad ogni Parroco, ed a quei Confessori, che sono approvati in Roma. I secondi in Diocesi possono confessarsi ad ogni Sacerdote anche forastiere, fuori Diocesi ad un Sacerdote Diocesano. S'intende già, che oltre questo che possono per privilegio, è loro anche permesso quel che la legge permette a tutti. Non possono i Parrochi eleggersi per Confessore un Sacerdote non approvato dal Vescovo: *Qui beneficium Curatum habent, possunt sibi eligere in Confessarium simplicem Sacerdotem non approbatum ab Ordinario*, è proposizione condannata da Ales. VII. Di più i Parrochi poteano anticamente deputare pei loro sudditi i Confessori, scegliendo qualunque Sacerdote, perchè questo era loro permesso da' Vescovi; *at id jam revocata hac facultate, non possunt, uti declaravit Congregatio Tridentini interpres, et probat unanimis Ecclesiae filiorum consuetudo;* come scrive il Collet (*a*).

9. Chi è esaminato, ed ingiustamente gli viene negata la facoltà di udir le confessioni, non acquista giurisdizione; e se ciò non ostante ardisse udirle, invalidamente le udirebbe, e si aggraverebbe

(*a*) *De Min. poen. n. 106.*

la coscienza di colpe mortali (*n. 3.*). La sola volontà del Vescovo dona la giurisdizione. Questa volontà tanto manca, se è giusta la negativa, quanto se è ingiusta. Dunque come è certo, che nel primo caso non à giurisdizione, così è certo che non ne à nel secondo. Il che vien confermato dalla condanna, che fece Ales. VII. della seguente proposizione ch'è la 13. *Satisfacit praecepto annuae confessionis, qui confitetur Regulari ad Episcopum praesentato, sed ab eo injuste condemnato.*

10. Siccome il Parroco non ha bisogno di ottenere dal Vescovo la facoltà di amministrare il Sacramento della penitenza a' suoi Parrocchiani, perchè va unita al suo officio; (*n. 2.*) così nè tampoco ne à bisogno il Penitenziere, dove la Penitenzieria è stata eretta in titolo; perchè in virtù della sua Dignità può amministrarlo in tutta la Diocesi. Il Tridentino dopo avere ordinato, che in tutte le Chiese Cattedrali, dove comodamente si può, s'istituisca un Penitenziere, soggiunge: *qui dum confessiones in Ecclesia audiet, interim praesens in choro censeatur* (*a*); volendo con ciò il santo Concilio dinotare, che ad una tale Dignità va unita inseparabilmente la facoltà di udir le confessioni. Che perciò prima il Fagnano, e poi Ben. XIV. scrissero parlando del Penitenziere: *Est quasi Parochus totius Dioecesis, et jus habet excipiendi Sacramentales Dioecesanorum confessiones, non ex speciali commissione Episcopi, sed a lege; a Concilio scilicet Tridentino; ita ut in iis quae spectant ad forum internum* (cioè Sacramentale) *censendus est Ordinarius.* Il Vicario generale del Vescovo, perchè fa con lui un sol Tribunale; e non dal Vescovo, ma dalla legge à quella stessa giurisdizione ordinaria, che à il Vescovo; perciò

(a) *Sess. de ref. 24. c. 8.*

può senza il permesso del medesimo udir le confessioni in tutta la Diocesi.

11. La giurisdizione per amministrare il Sacramento della penitenza può darla ogni Ordinario. Nelle Diocesi, dov'è il Vescovo, la dona o il Vescovo, o il suo Vicario generale, o il Vicario Capitolare *Sede vacante*. Dove non è il Vescovo, ma sono Ordinarii i Prelati inferiori detti *Nullius* col nome di Prepositi, o Arcipreti, o Abati ec. possono dare detta giurisdizione, se ànno territorio separato. E per l'intelligenza di questo punto fa d'uopo distinguere tre specie di Prelati inferiori, secondo la comune dottrina de' Canonisti, fondata su i canoni. I primi presiedono ad un certo genere di persone o di una Chiesa, o di un Monastero, ed ànno l'esenzione passiva dal Vescovo col di loro Monastero, o Chiesa. Altri, cioè i secondi ànno anche la giurisdizione attiva nel Clero, e nel popolo di un certo luogo, il quale però è dentro il territorio del Vescovo. I terzi finalmente oltre l'avere la piena giurisdizione sopra tutti del Clero, e popolo di uno, o più paesi, ànno altresì il territorio separato, avendo il Pontefice disgiunti i paesi suddetti dalla Diocesi, a cui erano uniti. I primi, e i secondi *improprie tantum*, *et lato quodam loquendi modo dicuntur esse Nullius*, come scrive Bened. XIV. (*a*) dopo il Card. Petra (*b*); onde non possono conferire la giurisdizione, di cui parliamo in riguardo a' secolari, ma dee conferirla il Vescovo della Diocesi, dentro cui cotali luoghi sono situati. I veri Prelati *Nullius* sono i terzi, e questi soli godono la giurisdizione ordinaria quasi Vescovile; questi soli si ànno, come Vescovi, e sono veri Ordinarii, e danno la facoltà di udir le

(a) *De Syn. l. 2. c. 11.*
(b) *To. 4. comment. ad Const. 4. Callisti III. sect. 2. n. 56.*

confessioni. *Quapropter dicuntur constituere quamdam quasi Dioecesim, ubi Praelatus iis exceptis, quae Ordinis Episcopalis sunt, omnia exercet, quae ceteroquin ad Episcopalem jurisdictionem pertinerent . . Veris annumerantur Ordinariis locorum;* sono parole del lodato Pontefice. Di questi veri Prelati *Nullius* moltissimi ve ne sono nel nostro Regno; come gli Arcipreti di Altamura, e di Cirignola; il Preposito di Canosa ec.

CAPO II.

Principii per conoscere la giurisdizione del Confessore Regolare.

12. Che che ne fosse ne' tempi antichi, oggidì è indubitato, che non possono i Regolari ascoltar le confessioni de' secolari senza l' approvazione del Vescovo di quella Diocesi, dove vogliono udirla. La legge del Tridentino nomina anche i Regolari: *nullum etiam Regularem posse etc.* (*n.* 2.) Li nominano pure le citate Costituzioni Pontificie: (*n.* 4.) *Confessarii tam seculares, quam Regulares . . . nullatenus confessiones etc.* Sicchè senza ripetere il già detto, basta aggiungere, che tutto quanto si è dichiarato circa il Confessore secolare nel capo antecedente, va detto similmente per un Confessore Regolare circa le confessioni de' secolari. Soggiungendo di più, che della stessa approvazione del Vescovo del luogo ànno essi bisogno per udir le confessioni delle Monache, che sono pienamente ad essi Regolari sottoposte, e sono esenti dalla giurisdizione ordinaria del Vescovo, come fra gli altri prescrisse il Pontefice Gregorio XV. nella sua Costituzione *Inscrutabili* colle seguenti parole: *Confessores vero, sive Regulares, sive seculares; quomodocumque exempti, tam ordi-*

narii, quam extraordinarii ad confessiones Monialium etiam Regularibus subjectarum audiendas nullatenus deputari valeant, nisi prius ab Episcopo Dioecesano idonei judicentur, et approbationem, quae gratis concedatur, obtineant (*a*). Ne' Regni della Spagna, per un privilegio conceduto da Benedetto XIII., i Generali, ed i Provinciali possono udir le confessioni delle Monache al loro Ordine sottoposte senza l'approvazione de' Vescovi. Non si estende però un tal privilegio agli altri Regni (*b*).

13. Per udir poi le confessioni de' Religiosi, non può il Vescovo dar la facoltà nè a' Sacerdoti secolari, nè a' Regolari; ma dee darla agli uni, ed agli altri il loro superiore. Questo è il Prelato dei Religiosi, ed à sopra di essi la giurisdizione quasi Vescovile, come si deduce da' sacri Canoni (*c*) e come espressamente loro si concede dal Pontefice S. Pio V. in un privilegio dato a' Padri Domenicani, di cui per comunicazione godono tutti gli altri Regolari; e le parole sono le seguenti: *Eisdem Priori Conventuali, et Superioribus Praelatis, ut ipsi per se ipsos idem omnino possint in Fratres, et Moniales dicti Ordinis sibi subditas, quod possunt Episcopi in laicos, et Clericos sibi subjectos, tam quoad absolvendi, et dispensandi hujusmodi potestatem etc.* (*d*). Dunque come il Vescovo può deputare per Confessore de' suoi sudditi, anche i Sacerdoti di aliena Diocesi, che non sono approvati dal loro Ordinario; così i superiori Regolari possono deputare per Confessori de' loro Religiosi

(a) *Const. 18. 5. Febr. 1622.*

(b) *Ferraris in Bibl. V. Approbatio a. 3. in suppl. nota censor.*

(c) *C. Abbates de priv. in 6. et Clem. I. de reb. Eccl. non al.*

(d) *Const. 132. Romanus 21. Jul. 1571. §. 3.*

qualunque Sacerdote, ancorchè non approvato per tale impiego. E dovechè i Vescovi lo possono soltanto dentro la loro Diocesi, i Prelati Regolari lo possono in ogni luogo, e non già ne' soli Conventi; mentre come ben riflette il Suarez, le Religioni non sono ristrette da verun termine locale, come sono le Diocesi de' Vescovi, e perciò il Religioso non è mai fuori Diocesi, onde i Sacerdoti *jure Religiosorum* possono in ogni luogo ascoltarne le confessioni, purchè vi sia il permesso del Superiore. I Vescovi non possono dar la facoltà ad un Confessore che dimora in aliena Diocesi, acciò amministri questo Sacramento ad un loro suddito, quando vi manchi la facoltà del Vescovo di quella Diocesi. Il Prelato Regolare può far che si confessino i suoi Religiosi in ogni Diocesi, e da ogni Sacerdote, perchè non sono da questo assoluti colla giurisdizione del Vescovo, ma del suddetto Prelato.

14. Nella deputazione, che fa il medesimo dei Confessori pei suoi Religiosi, se deputa un semplice Sacerdote, giacchè lo può fare, come abbiamo ora detto, vogliono alcuni, che debba egli specificarlo, e non dar la libertà al Religioso di confessarsi a qualunque Sacerdote egli voglia; ed aggiungono, che facendo altrimenti, la deputazione è illecita, ed invalida. Che possa essere illecita secondo le circostanze, non lo neghiamo: ma ci sembra tanto stravagante il dire, che sia invalida, che giudichiamo tali assertive non produrre altro frutto, se non se d'infastidire chi legge, se è dotto; d'imbrogliarlo, se è ignorante; e di far crescer di mole i libri di chi le difende, e di chi le confuta. Le ragioni, che adducono sono 1. che ne' giubbilei si dà la facoltà a' Religiosi di confessarsi a chi vogliono, ma si dice espressamente, che debba essere Confessore approvato in quella Dio-

cesi: 2. che Innocenzo VII. nella concessione fatta a' Domenicani di confessarsi in viaggio a' Sacerdoti secolari, quando manchi loro il compagno Religioso, vuole, che il Sacerdote sia Confessore, servendosi di queste parole: *quemcumque alium idoneum, et disceretum Religiosum, vel secularem in eorum Confessorem eligere valeant*. Or chi non è Confessore approvato non può essere idoneo; oltrechè tanti Religiosi non conoscono tale idoneità. 3. Il Tridentino pure vuole l'idoneità, e l'approvazione del Confessore. 4. I Vescovi dopo il detto Concilio, trovandosi fuori Diocesi, non possono confessarsi a qualunque Sacerdote; e lo potranno i Religiosi?

15. Si risponde al 1. che volendosi il Religioso servire in tempo di giubbileo della facoltà nel medesimo conceduttagli, dee scegliere un Confessore approvato, e lo può fare senza il permesso del Superiore. Volendo poi o in detto, o in altri tempi servirsi della facoltà, che gli dà il Superiore, può scegliere un Sacerdote non approvato. Un privilegio non distrugge l'altro. Non è lo stesso pei sudditi di un Vescovo? Fuori del giubbileo, e in tempo di giubbileo non può dire ad una persona dentro la sua Diocesi: *confessatevi a qualunque Sacerdote?* E pure se quella persona vuol servirsi del privilegio del giubbileo, non può confessarsi a chi non è ivi approvato. Lo stesso si verifica ne' Religiosi, co' quali il Superiore fa le veci di Vescovo. E qual maniera di argomentare è mai questa, il voler negare, che in virtù di un privilegio possa farsi una cosa per la ragione, che la cosa suddetta non è conceduta da un altro privilegio? Al 2. sono a proposito due risposte. Una, che colle parole d'Innocenzo si accorda di scegliere anche un Sacerdote non approvato, e perciò si vuole, che tal Sacerdote sia idoneo, e discreto. O

forse tanto fosse il dire Sacerdote idoneo, e discreto, quanto il dire un Confessore? Questi termini non sono mai passati per sinonimi. Vi sono de' Sacerdoti idonei, e discreti, che non sono Confessori; e vi sono de' Confessori non idonei, nè discreti. L'altra risposta è, che fingendo intendersi per quelle parole un Confessore, come può trarsene la conseguenza; dunque il Superiore non può validamente permettere al Religioso di confessarsi ad ogni Sacerdote? Quì si parla dell'elezione, che fa da se il Religioso, non di quella, che fa colla facoltà del Superiore. Non dee confondersi un privilegio coll' altro, come si è detto nella risposta al primo.

16. Ma il Religioso non conoscerà l'idoneità, Così è: può sortire; ed acciò non sortisca, il Superiore non dee concedere tale libera elezione a chiunque. Ma concedendola, e scegliendosi dal Religioso un Sacerdote non idoneo, farà nondimeno valida l'assoluzione, purchè altro non osti. E questa è anche la risposta al 3. Il Tridentino vuole, che il Vescovo doni la facoltà di udire le confessioni a chi è idoneo; ma se per sorte all'eletto manchi l'idoneità, non per questo l'assoluzione sarà invalida, purchè, ripetiamo, altro non osti. Il medesimo dir si dee del Sacerdote eletto per Confessore dall'arbitrio del Religioso colla facoltà del Superiore. *Ma l'approvazione dov' è?* Eccola. Quando il detto Superiore dona al Religioso la facoltà di eleggersi per Confessore un Sacerdote, con ciò nel tempo stesso viene a dare l'approvazione a chiunque da lui sarà eletto. Al 5. finalmente si risponde, che non è mai prova di non godersi un privilegio da chi l'à ottenuto, il dire, che tal privilegio non si gode da altri, che non l'ànno ottenuto. E poi non si è detto già, che la giurisdizione del Vescovo è ristretta nella sua Diocesi,

e quella de' Prelati Regolari rispetto a' suoi Religiosi è per ogni luogo? Ecco quanto insussistenti sono le opposizioni, che si fanno alla dottrina da noi insegnata, la quale perciò meritamente *amplectuntur Doctores prope innumeri*, come confessa il Clericato, sebbene egli vi contraddica prevenuto dall' apparenza delle ragioni da noi confutate (*a*).

17. Ma che farà un Religioso, il quale si trova in viaggio col permesso del Superiore, e non à ottenuta la facoltà di confessarsi a qualunque Sacerdote egli vuole? O egli à avuto un altro Religioso per compagno, o non l'à avuto. Nel primo caso dee a lui confessarsi, se è Confessore; ed anche se non lo è, purchè così si pratichi nel suo Convento *scientibus Superioribus;* mentre si presume, che il Superiore dandolo a lui per compagno, tacitamente lo destini per suo Confessore. Nel secondo caso quando non trovi per istrada alcun Religioso, ch'è Confessore nel suo Convento, può confessarsi a qualunque Confessore approvato, giacchè al permesso di viaggiare è unito implicitamente il permesso di confessarsi a chiunque Confessore. Così saviamente risolve il Brencola, estendendo ciò anche a quel Religioso, che non è in viaggio, ma trovasi in altra Chiesa per celebrare, e ricordandosi di colpa mortale commessa dopo l'ultima assoluzione, vi sarebbe lo scandalo, se andasse a confessarsi nel Convento (*b*). Oltrechè il potersi confessare in viaggio ad ogni Confessore in mancanza di uno del loro Ordine, è anche conceduto a' Religiosi da' privilegii della Sede Apostolica. La deputazione de' Confessori fra i medesimi si fa, o dal Provinciale, o dal Superiore del Convento, secondo le regole di ciascun Istituto; e con

(a) *Decis. 30. de Sacr. poen. n. 7.*
(b) *Miscel. Resol. c. 1.*

tal facoltà possono ascoltar le confessioni eziandio de' Novizii, e di quei, che servendo al Convento, ivi fanno la loro dimora, non già degli altri servi; nè di quei Religiosi, che sono di altro Convento, quando non vi sia la facoltà di quel Superiore. Se poi sono assegnati di stanza altrove, prima che partano, possono ivi confessarsi non ostante il detto assegnamento.

18. Si è detto al (*n. 12.*) che non possono i Religiosi udir le confessioni de' secolari senza l'approvazione del Vescovo. Aggiungiamo che coll'approvazione suddetta dee unirsi il permesso de' loro Superiori, da'quali debbono in ogni cosa dipendere specialmente in cosa di tanto momento, qual'è l'esercitare il detto impiego. Quindi se l'esercitano col solo permesso del Vescovo, e senza il permesso, o anche col divieto del Superiore, niuno pose in dubbio, che ciò sia gravemente illecito; ma è cosa certissima nondimeno, che sieno valide le confessioni. Alcuni ciò negano: il Continuatore del Patuzzi lo stima cosa dubbiosa (*a*); ma quasi tutt' i Dottori le giudicano valide. *Primo*, perchè vi concorre tutto quanto è neccessario per la valida amministrazione di questo Sacramento; cioè l'ordine Sacerdotale, e l'approvazione del Vescovo colla giurisdizione. *Secondo*, perchè il Tridentino richiede ne'Regolari, che àn d' ascoltare le confessioni de'secolari, l'approvazione del Vescovo, ma non fa menzione della deputazione de' loro Superiori.

19. Oppongono, che i Pontefici àn dichiarati inabili ad ascoltar le confessioni de'secolari i Religiosi, quante volte non vi acconsentano i loro Superiori, e dicono, che questo si rileva 1. dall' Estravagante seconda *de sepulturis* di Bonifacio

(a) *Th. Mor. de Sacr. pœn. diss. 5. c. 4. n. 4.*

VIII., *Super Cathedram*, 2. dalla Clementina seconda *de sepulturis*, *Dudum*; 3. dal capo *Inter cunctas 1. de privilegiis in 6.*, e 4. da un Breve di Giulio III. Ma se avessero letti i Testi che citano, si sarebbero avveduti, che affatto non dicono quel che essi àn creduto.

20. Ne' primi tre altro non si dice, che doversi presentare a' Vescovi i Religiosi, che i Superiori vogliono impiegare nell' udir le confessioni; col presentare gli altri, se i primi vengono esclusi; e che se vengono esclusi eziandio i secondi, possano ciò non ostante far l'officio di Confessori coll' autorità Pontificia. Or da ciò che cosa si deduce? Che in quel tempo, e prima che quelle leggi fossero rivocate, i Religiosi nel modo esposto presentati, e non approvati, poteano udir le confessioni de' secolari colla sola deputazione de' loro Superiori. Ma se ne deduce forse, che coll'approvazione del Vescovo nol poteano fare validamente, qualora vi mancasse la deputazione de' Superiori? Anzi piuttosto se ne può dedurre l' opposto. Intanto allora facevasi menzione del consenso de' Superiori, perchè si concedea, che con questo solo potessero far da Confessori, quando il Vescovo non volesse approvarli. Ma oggidì, che vi è assolutamente necessaria l'approvazione del Vescovo, e di questa sola fan parola le leggi, cessa la necessità del consenso de' Superiori per la validità delle confessioni; e solo vi rimane il bisogno di tal consenso perchè sia lecito a' Religiosi l' impiegarsi in tale officio, a cagione della dipendenza, colla quale debbono in ogni cosa vivere da' loro Superiori. Circa poi il Breve di Giulio III., in esso non si parla della facoltà, che danno i Vescovi, onde non à che fare col nostro caso; tantochè lo stesso Cont. del Patuzzi, che riferisce questa opposizione, riportando poi la risposta ora data, non

vi aggiunge pur una parola di replica. Ognuno dunque può conoscere quanto è certa la nostra sentenza, ch'è ancora di S. Antonino, di Natale Alessandro, e di altri presso il citato Teologo, e il Ferraris (*a*). Soltanto deesi avvertire, che ascoltando il Religioso le confessioni de' secolari col solo permesso del Vescovo, oltrechè opera illecitamente, come fu detto, di più non può servirsi de' privilegii di sua Religione circa l'assolvere, dispensare etc., mentre i medesimi si godono da quei soli, che operano col consenso dei Superiori.

CAPO III.

Principii che riguardano l'ampiezza della giurisdizione de' Confessori secolari, e Regolari.

21. Siccome un Sacerdote niuna giurisdizione à, se il Vescovo non l'approva; così quando l'approva, egli gode quella sola giurisdizione, che dal medesimo Vescovo gli viene accordata e riguardo alle persone, e riguardo al luogo, ed al tempo, e finalmente rispetto a' legami da sciogliere. E se un Confessore oltrepassa i limiti prefissigli, quello, che egli fa di più, è tutto invalido, ed incorre in quelle stesse pene, nelle quali incorre chi ode le confessioni senza la giurisdizione, come al (*n. 4.*) abbiamo esposto. Imperciocchè nelle Costituzioni Pontificie ivi allegate, anche questo si prescrive a chi vuole evitare le pene suddette. Le parole sono le seguenti: *Sacerdotes tam seculares, quam Regulares, qui ab Episcopis obtinuerint licentiam audiendi confessiones, limitatam quoad locum, vel quoad tempus, vel quoad genus personarum,*

(a) *v. Approbatio a. 2. n. 18.*

non posse Sacramentum poenitentiae administrare extra tempus, vel locum, vel genus personarum ab ipsis Episcopis praescriptum, quocumque privilegio, etiam in vim Bullae, quae appellatur Cruciatae Sanctae, competente, nullatenus suffragante. Le pene di chi scioglie i legami, che non può, si riporteranno al *n. 128.*

22. Era sufficiente questa legge generale; ma per meglio chiuder la via ad ogni capricciosa interpretazione, è venuto più al particolare il Pontefice Clemente X. nella sua Costituzione *Superna*, ch' è la settima: *Et generaliter approbati*, egli dice, *ab Episcopo ad personarum secularium confessiones audiendas, nequaquam censeri approbatos ad audiendas confessiones Monialium sibi subjectarum;* (parla de' Religiosi) *sed egere quoad hoc speciali Episcopi approbatione.* E sempre più discendendo a' casi pratici, aggiunge: *Approbatos pro audiendis confessionibus Monialium unius Monasterii, minime posse audire confessiones Monialium alterius Monasterii. Itidemque Confessores extraordinarios semel deputatos, atque approbatos ab Episcopo ad Monialium confessiones pro una vice audiendas, haud posse expleta deputatione in vim approbationis hujusmodi illarum confessiones audire, sed toties ab Episcopo esse approbandos, quoties casus deputationis contigerit.*

23. Questa facoltà di udir le confessioni delle Monache che nè a' Confessori secolari, nè a' Regolari s' intende mai data, se non si esprime, è necessaria per tutt' i Monasterii di Claustrali, ed anche pei Conservatorii. Tre sorte di Monasterii vi sono; i primi sottoposti al Vescovo, i secondi immediatamente al Papa, i terzi a' Regolari. Pei primi, e secondi dee dare il Vescovo la facoltà di ascoltar le confessioni, mentre i secondi sono da lui governati, come Delegato della Sede Apostolica. Pei terzi, vi bisogna la facoltà del

Vescovo, e del Prelato Regolare. In alcuni casi però basta quella del solo Vescovo; cioè 1. quando la Religiosa vuole un Confessore straordinario in pericolo di morte, e il Prelato ricusa darglielo. 2. quando lo vuole in caso di grave infermità, e il Prelato gliel nega. 3. quando in altri tempi sta ferma nel non volersi confessare all' ordinario, e il Prelato non vuol concedere lo straordinario, ancorchè sia più di tre volte l' anno. 4. quando il Prelato trascura di dare alle Monache almeno una volta l' anno uno straordinario, che o sia Sacerdote secolare, o Religioso di Ordine diverso. In tutt' i suddetti casi può il Vescovo dare egli il Confessore o Regolare, o secolare; così avendo prescritto Bened. XIV. (*a*).

24. Circa poi i Conservatorii di Monache senza clausura, per ascoltarvi le confessioni vi bisogna la facoltà speciale del Vescovo, nè basta, che il medesimo doni tal facoltà per le donne. Secondo la pratica universale in tal facoltà non vanno comprese le suddette Monache. Ma si domanda, se il Parroco possa amministrar loro il Sacramento delle penitenza? È cosa certa, che stanno a lui sottoposte per legge, come gli sono sottoposte tutte le altre persone di sua Parrocchia; onde domandata la S. C. del Concilio nel 1702. per lo Conservatorio della Terra della Penta in Diocesi di Salerno: *An omnia jura Parochialia sint exercenda per proprium Parochum Sanctae Mariae, intra cujus limites degunt*, rispose, *Affirmative*, come riferisce il Card. Petra (*b*). Potrebbero nondimeno essere esenti dalla giurisdizione del Parroco, ancorchè sieno sottoposte al Vescovo; e per-

(a) *Const. 56. Pastoralis curae to. 2.*
(b) *To. 2. com. ad Const. 1. Urb. IV. sect. un. n. 21.*

ciò scrive su tal proposito Ben. XIV. *Vale questo argomento. Le Terziarie, che vivono collegialmente, sono esenti dalla giurisdizione dell' Ordinario; dunque sono esenti dalla giurisdizione del Parroco. Non vale quest' argomento: Le Terziarie, che vivono collegialmente, sono sottoposte alla giurisdizione dell' Ordinario; dunque sono sottoposte alli jus, e dritti Parrocchiali.* Volle con ciò dire, che vi possono essere Conservatorii esenti dalla giurisdizione del Parroco. Quindi a' Parrochi di Bologna, di cui era Arcivescovo, i quali si lamentavano, che le Monache de' Conservatorii non voleano viver loro sottoposte, rispose, che insieme colle Monache producessero i documenti, acciò potesse decidere da qual parte stesse la ragione (*a*).

25. Ma donde potrebbe derivare una tale esenzione, se per legge sono sotto la giurisdizione del Parroco? Primo da una vera consuetudine. Secondo da privilegio del Pontefice, che gli abbia esentati. Che la consuetudine abbia questa virtù non vi è chi ne dubiti. Neppure può dubitarsi, se abbia il Pontefice la potestà di dare una sì fatta esenzione. Ma tanto è lontano dal servirsi di una potestà, che anzi cotali Conservatorii non sono mai approvati dalla Sede Apostolica, ma sono soltanto tollerati. Quindi allorchè è domandata la S. C. sopra qualche punto a' medesimi spettante, dopo avervi risposto, soggiunge, *citra tamen approbationem Conservatorii.* Così ci avvisa il Card. Petra, e ne adduce l'esempio (*b*). Si conchiuda dunque che quante volte manca una vera consuetudine che abbia renduti esenti i prefati Conservatorii dalla giurisdizione del Parroco, sempra a luì sono sotto-

---

(a) *Notif.* 105.
(b) *Loc. cit.*

posti, e per conseguenza può amministrar loro il Sacramento della penitenza (*).

26. Circa l'ampiezza della giurisdizione de' Confessori Regolari prescrive Clem. X. nella sopra lodata Bolla *Superna*, che se nell'essere esaminati dal Vescovo *idonei generaliter reperti fuerint*, in tal caso *ab Episcopis generaliter quoque, et indistincte absque aliqua limitatione temporis, certorumque locorum, aut generis personarum in Dioecesi propria admittendos. Quoad ceteros vero; qui non adeo idonei reperiuntur, si petierint se admitti, arbitrio Ordinariorum relinqui, ipsos cum limitata facultate, prout iisdem Ordinariis magis expedire videbitur, probare, et admittere.* Contuttociò, come attesta il Clericato, *invaluit praxis Urbis et Orbis in omnibus Episcopatibus, quamtumcumque Confessarii tam seculares quam Regulares reperiantur idonei, et virtuosi, non admittantur ad excipiendas laicorum confessiones, nisi ad annum.* E la ragione potrebbe essere, soggiunge, per non soggiacere ad un esame rigorosissimo nella dottrina, nella prudenza e nella bontà (*a*). Questa è la vera ragione, scrive Bened. XIV. (*b*) » Per giudicare di quella maggiore,

(*) La S. C. del Conc. nel decreto riferito dal C. Petra, e da noi riportato al *n.* 23. rispondendo ad un'altra domanda disse, che spettava al Cappellano del Conservatorio il far la benedizione delle candele, delle ceneri, e delle palme. E ciò per la ragione, che cotali benedizioni non sono del dritto del Parroco, ma possono farsi da ogni Sacerdote nelle dette Chiese de' Conservatorii; ed anche delle Confraternite pei fratelli, e sorelle, *An benedictiones, et distributiones candelarum, cinerum, et palmarum sint de juribus mere Parochialibus*, fu fatta questa domanda alla S. C. de' Riti nel 1703., e rispose: *Negative*; e Clem. XI. nel 1704. approvò questo decreto. Cavalieri *Op. liturg. to. 3. c. 12. Decr. 1.*

(a) *To. 4. dec. 38. de Sacr. poen. n. 17. et dec. 46. n. 11.*
(b) *Notif. 86. n. 9.*

» ed eccedente abilità, essendo necessario un esa-
» me comprensivo di tutte le materie morali; di
» quì è provenuta la pratica di concedere ai
» Regolari, come a' secolari le licenze limitate,
» per un anno a' più abili, e per minor tempo ai
» meno abili ».

27. Al Penitenziere, perchè la sua giurisdizione è ordinaria per tutta la Diocesi; (*n. 10.*) non può limitarla il Vescovo riguardo al luogo, o riguardo al tempo: può solo limitarla riguardo ai peccati, mentre secondo la vera dottrina confermata da più decreti della S. C., la di lui giurisdizione in ciò è delegata (*a*). Al Parroco, mentre dura ad esser Parroco, neppure può farsi restrizione circa il tempo o luogo, purchè non esca dai limiti di sua Parrocchia. Anzi circa i suoi Parrocchiani può udirne le confessioni in ogni luogo, anche fuori la Parrocchia, e fuori la Diocesi; perchè la sua giurisdizione *magis afficit personas loci, quam locum*, come parla il Collet (*b*). Quindi è ciò ammesso comunemente da' migliori Teologi, e Canonisti, ed è affermato, come cosa certa da Bened. XIV. in una Bolla (*c*). Fu anche sopra questo domandata nel 1707. la S. C. del Concilio, e rispose lo stesso, come trovasi registrato presso il lodato Pontefice nell' Opera delle sue Notificazioni. La domanda fu: *An Curati unius Dioecesis vocati a Parochis alienae Dioecesis possint in ista audire confessiones, tam suorum subditorum, quam alienorum absque licentia Episcopi.* La risposta fu la seguente. *Affirmative quoad subditos, negative quoad*

(a) *Pignat. to. 9. Const. 135. n. 29. Pontas in Dict. v. Poenitentiarius Cas. 1.*
(b) *De Min. poen. n. 181.*
(c) *Const. Apostolicum 30. Maji 1753. n. 22.*

alios (*a*). I sudditi può udirli in confessione senza il permesso del Parroco, gli altri neppure col detto permesso. Rispetto a' forastieri, che non sono della Parrocchia, può il Vescovo limitar la giurisdizione del Parroco; e riguardo a quelli, che non sono della Diocesi, può limitarla al Penitenziere, come si proverà al *n. 43.*; come ancora può riservare al Parroco i peccati, e le censure; ma di ciò nel Capo seguente per non rendere soverchio lungo questo Capitolo. Ricordiamo per ultimo, che se il Parroco cessa di esser Parroco, è simile ad ogni semplice Sacerdote, e non più à facoltà per amministrare il Sacramento della penitenza (*b*).

CAPO IV.

Si prosiegue la stessa materia. Limitazioni che può mettere il Vescovo alla giurisdizione de' Parrochi, e de' Regolari. Altri principii circa l' ampiezza della giurisdizione in generale.

28. Domanda il Collet: *An Episcopi sibi relative ad ipsos etiam Parochos reservare possint?* E soggiunge: *Respondeo id a nemine vere, et catholice Theologo in dubium vocari.* In fatti se consultiamo i morti, non troveremo chi neghi aversi dal Vescovo una tal potestà; il che ci vien confermato dalla pratica di tutt' i Vescovi. Quindi confessiamo il vero, noi non credevamo, che vi fosse tra' vivi chi discordasse da' morti. Ma pochi anni sono restammo sorpresi nell' essere assicurati da un Parroco, che un personaggio in apparenza di molto grido insegnava essere invalida la

(a) *Instit. 86. n. 7.*
(b) *Bened. XIV. Instit. cit.*

riserva, che i Vescovi fanno a' Parrochi di qualunque caso. Perchè quel Parroco *jurans in verbo Magistri* avea già adottata in ispecolativa la detta erronea opinione, e per timidezza di coscienza non l'avea per anche ridotta in pratica; ma stava in questo gran pericolo con tanti altri, che aveano succhiato lo stesso veleno; si procurò da noi d'illuminarlo con una Dissertazione, che formammo su tal materia, la quale potea servire eziandio pei socii. Replichiamo quì in succinto quanto in essa diffusamente fu detto, acciò chi non è *vere, et catholice Theologus* abbia sufficiente ajuto a divenire tale.

29. È in controversia, se l'ordinaria potestà, e giurisdizione de' Parrochi derivi immediatamente da Dio, o pure dal Pontefice, o dal Vescovo; ma non è poi in controversia, se posto che abbia l'immediata origine da Dio, non sia subordinata al Vescovo, ed al Papa onde possano limitarla. In questo son tutti di accordo. Giacomo de Graffiis è di parere, che derivi dal dritto Divino, ma da ciò altra conseguenza non deduce, se non se potere i Parrochi assolvere da ogni peccato; quando non sieno ristretti dal Vescovo. *Cum jurisdictionem habeant ordinariam, non ab Episcopis, sed a jure Divino; nisi impediantur, ab omnibus possunt peccatis absolvere: possunt quidem Episcopi casus reservare ad libitum* (a). Da Dio immediatamente vuole anche Natale Alessandro, che abbiano i Parrochi la loro giurisdizione, ma non accenna neppure, che non possano limitarla i Vescovi; che anzi riporta con approvazione alcuni Sinodi, nei quali si dava a' Parrochi la facoltà di assolvere da alcuni casi riservati in quelle Diocesi (*b*). Il Van-

(a) *De arbitr. Conf. l. 1. c. 11.*
(b) *Hist. Eccl. sec. 3. c. 2. Schol. et sec. 4. c. 5. a. 7.*

Espen pur difende, che sia da Dio, ma aggiunge, che il Vescovo può restringere la giurisdizione de' Confessori, *praesertim Parochiale beneficium non habentium* (a). Dicendo *praesertim* v' include anche i Parrochi. Nella potestà di giurisdizione, scrive il Suarez (b), anche fra' Pastori, che l'ànno ordinaria, vi è la subordinazione necessaria pel buon governo. Quindi ogni Superiore può restringere la potestà dell' inferiore, e riservare a se alcuni casi. Da ciò siegue, aggiunge, *posse Episcopum reservare casus respectu Parochorum sibi subditorum. Hoc constat ex usu Ecclesiae, ex Concilio Tridentino, et aliis decretis; et ratio etiam, et congruentia hoc postulat.*

30. Una delle ragioni, che ne assegna, è questa. È indubitato, dice, che a' Vescovi appartiene principalmente la cura di sua Diocesi. Ora per meglio poter procurare il vantaggio delle anime, fu necessario, che avessero la potestà di riservare ai Parrochi alcuni casi. E sebbene la loro giurisdizione derivi da' Pontefici, *tamen ex eadem institutione manavit, ut Parochi in hoc essent quasi dependentes ab Episcopis, et illis subordinati, quia ad conveniens Ecclesiae regimen sic expediebat.* Questa facoltà, che ànno i Vescovi di riservare i casi anche pei Parrochi, si fonda, dice il Card. de Lugo, direttamente nel *jus* Divino; mentre è per istituzione Divina, che i Vescovi pascano i sudditi, o per se, o per mezzo de' Parrochi, a' quali comunichino più, o meno della loro potestà, riserbandosi una parte della giurisdizione senza loro comunicarla, siccome fa il Pontefice co' Vescovi. Onde da lui son chiamati i Parrochi *meri Vicarii*

(a) *De cura Episc. c. 7.*
(b) *De Sacr. poen. disp. 29. sect. 1. concl. 2.*

ab Episcopo constituti. Soggiungendo, che eziandio per quei Parrochi, che si fanno a dirittura dal Pontefice, *adhuc voluerit Papa, quod subessent Episcopo . . Stat ergo bene quod Episcopus possit reservare aliqua peccata, et limitare potestatem Parochi.* Poi conchiude: *Denique ipse Episcopus, licet non possit auferre officium Parochi, potest aliquem Parochianum eximere ab ejus cura, et facere sibi immediatum; ergo poterit etiam eximere aliqua peccata a Parochi jurisdictione* (a).

31. La giurisdizione non la riceve il Parroco dal Vescovo, dunque come potrà da questo essergli ristretta? Così ragiona il Becano, e risponde, che ciò può il Vescovo *ex concessione Pontificis; quae concessio facta est ex antiqua consuetudine, et postea in Tridentino confirmatur* (b). Questa conferma è nella *sess. 14. al c. 7.*, dove si dice, che i Vescovi possono riservare i peccati agli altri Sacerdoti inferiori, fra quali si comprendono anche i Parrochi. L' antica consuetudine si rileva dall' antica disciplina della Chiesa, secondo la quale in tanti Concilii nominati dal Tommasino, anche a' Parrochi era proibito l' assolvere da alcuni peccati. E l'Autor suddetto confutando le querele de' Parrochi di aver perduta parte dell' antica loro potestà a cagione della riserva de' Vescovi, dimostra, che i Parrochi non ebbero mai la potestà di assolvere da qualunque colpa. Ne' primi secoli, dice, i soli Vescovi udivano le confessioni, nè ciò si faceva dai Parrochi, che o in assenza de' Vescovi, o col di loro comando. Cresciuto poi il numero de' Fedeli, e le occupazioni de' Vescovi, questi si videro nella necessità di far amministrare il Sacramento della penitenza a' Parrochi; ma nel tempo stesso

(a) *De Sacr. poen. disp. 20. sect. 1. ex n. 3.*
(b) *Sum. Th. c. 11. q. 2. n. 2.*

ritennero parte di quella potestà, che fino allora aveano esercitata essi soli, col riservare a se le colpe più gravi (a). Dunque a' Parrochi colla riserva non è stata scemata la potestà, ma accresciuta.

32. Ma a che più dilungarci in un punto, intorno a cui tutti parlano di un modo, e solo vi fanno opposizione coloro, che dallo spacciar novità inventate dal loro capriccio si lusingano di acquistar fama di eruditi? Basti dunque l'accennare che tra gli Autori da noi osservati, provano la stessa dottrina il Laiman (b) il Roncaglia (c) il Cabrino (d) il Pignatelli (e) il Pontas (f) i Salmaticesi (g) e finalmente Bened. XIV. (h) il quale pianta per assioma indubitato, che la giurisdizione dei Parrochi è sottoposta all'impero del Vescovo; *cujus imperio tota Parochorum jurisdictio subest.* Avverte nondimeno non doversi riservare al Parroco tanti casi, quanti agli altri, acciò la sua giurisdizione non resti tanto diminuita, che *fere inanis appareat.* E se la riserva a' Parrochi troppo si estendesse, sarebbe ella valida? Se estendesi tanto, che la loro potestà diventi inutile, sarebbe invalida; ma difficilmente può questo servire per la pratica: perchè non essendo stabilito, come considera il Pontas, il numero de' casi, che può riservare il Vescovo a' Parrochi senza rendere inutile la loro potestà; e di più non essendo noti i motivi, per cui così opera il Vescovo, troppo facile sarebbe il giudicare eccessiva nel detto gra-

(a) *De vet. et nov. disc. to. 1. l. 2. c. 14.*
(b) *De Sacr. poen. c. 12. n. 1.*
(c) *Th. Mor. to. 19. q. 7. c. 1.*
(d) *Elucid. cas. res. part. 1. Resol. 8.*
(e) *To. 10. cons. 163.*
(f) *In Dict. cas. consc. v. Casus reservati cas. 18.*
(g) *Th. Mor. de Sacr. poen. cap. 1. sect. 6.*
(h) *De Syn. lib. 5. c. 4.*

do quella riserva, che tale non è. Tanto più che i Teologi, i quali ammettono, che sia invalida la detta riserva, che rende inutile la potestà del Parroco, tutti aggiungono, che ciò s' intende quando il Vescovo *pro suo libito*, e senza giusta causa vuol riservare tanti casi; come dopo il Card. de Lugo (*a*) dichiara Bened. XIV. (*b*). Del resto non può mettersi in dubbio, che potendo il Vescovo colla giusta causa rimuovere il Parroco dal suo officio, *propter ineptitudinem*, *vel in poenam*, secondo parla il citato de Lugo, non possa similmente togliergli quasi tutta la giurisdizione. Ed in tal caso nessuno nega esser validissima la riserva. Oh quanti Parrochi per cause legittime, legittimissime, meriterebbero questa pena!

33. Passiamo a vedere, se a' Regolari possa il Vescovo limitare la facoltà circa i peccati, e le censure da assolvere. Se parlasi delle confessioni de' secolari, già si disse, che in ciò sono simili ai Confessori secolari; onde come a questi, così ai Regolari suddetti può validamente il Vescovo riservare quanti casi gli piaccia. Al contrario parlandosi della confessione de' loro Religiosi, il Vescovo, come Vescovo, non può in ciò porre minima limitazione; mentre per tali confessioni non àn bisogno (nè loro gioverebbe) dell' approvazione del Vescovo, avendo il solo loro Superiore l' autorità di approvarli. Ma il Vescovo, come Delegato Apostolico può anche pei Religiosi riservare i casi; soltanto però riguardo alle materie appartenenti alla sua delegata giurisdizione. E da questi casi non possono i Confessori Regolari assolvere i Religiosi, nè anche colla facoltà de' loro

(a) *Lugo de Sacr. poen. disp. 20. sect. 3. n. 37.*
(b) *Bened. XIV. loc. cit. n. 3.*

Superiori, ma vi è necessaria la facoltà del Vescovo, come avvisa il Clericato (*a*). Lo stesso si verifica per le Monache esenti dalla giurisdizione del Vescovo, e sottoposte a' Regolari. Il medesimo secondo le Pontificie determinazioni (*n. 12.*) dee dare a' Religiosi la facoltà di udirne le confessioni; ma riguardo alla riserva de' casi, può soltanto metterla in ciò che alla detta giurisdizione delegata appartiene. Fu domandata la S. C. del Concilio: *An Confessarii Monialium exemptarum, et Praelatis Regularibus subjectarum, possint easdem etiam extra mortis articulum absolvere a casibus Episcopo reservatis.* Ecco la risposta de' 16. Novembre 1720. registrata nel tomo 1. del Tesoro delle Risoluzioni della prefata Congregazione: *Affirmative, praeterquam quoad casus, quos Episcopus sibi reservaverit in materia clare spectante ad jurisdictionem delegatam.*

34. Quali poi sieno le materie, che appartengono chiaramente alla predetta delegata giurisdizione, relativamente a' Religiosi, e alle Religiose, trovasi notato presso Bened. XIV. (*b*) e più diffusamente presso il Fagnano (*c*). Qui ne riferiremo alcune, che più facilmente possono occorrere nella pratica. 1. Fare la pubblica esposizione del Venerabile. 2. Celebrare le Messe. 3. Ammettere altri a celebrarle nelle loro Chiese. 4. Tener la lampada accesa avanti al Sacramento, intorno a che prescrive la S. C. de' Riti, che non possa collocarsi nel Coro, ma debba tenersi vicino l'Altare. 5. Esporre immagini, o reliquie di Santi. 6. Pubblicare indulgenze. 7. Parlare i Religiosi colle

(a) *To. 4. decis. 38. de Sacr. poen. n. 17. et dec. 46. n. 11.*
(b) *De Syn. l. 9. c. 15.*
(c) *In c. Grave de off. Ord. ex n. 37.*

Monache, o queste con chiunque. 8. Violare, o far violare la clausura. 9. Udir le confessioni. 10. Il dare i Regolari il Confessore straordinario alle Monache a se sottoposte. 11. Predicare nelle Chiese proprie, o di altri. 12. Impedire al Vescovo l' uso di sua giurisdizione. 13. Intervenire alla conferenza de' casi morali i Religiosi, quando non si fa nel Convento (*). 14. Fondare nel Convento, o governare le Confraternite. 15. Portare armi pubblicamente. 16. Camminare di notte. 17. La rinunzia che fanno i Novizii de' Regolari prima della professione. 18. L' indecenza nel vestire. 19. L' amministrare i beni delle Monache di loro giurisdizione. 20. Far le sepolture sotto gli Altari, o sotto le predelle di essi. 21. L' eseguire le volontà de' testatori. 22. Intervenire alle processioni, o al Sinodo etc.

35. Dunque se per es. il Vescovo fra' casi riservati della Diocesi v' inserisse questi: *Colloquentas cum Monialibus* = *Publice Eucharistiam exponentes sine licentia*; un Religioso, che avesse parlato colle Monache, quantunque al suo Ordine soggette (**), sarebbe incorso nella riserva, e senza la facoltà del Vescovo non potrebbe dal suo Prelato riceverne l' assoluzione. E se una Religiosa sottoposta a' Re-

(*) Quando si fa nel Convento, non può il Vescovo obbligare i Religiosi ad intervenirvi, ancorchè per esser pochi di famiglia in tutto il resto stessero al medesimo soggetti, come decise la S. C., e lo riferisce Bened. XIV. nel fine del *to. 4.* del suo Bollario.

(**) Per potere i Religiosi parlare con dette Monache, oltre il permesso del Superiore, vi bisogna quello del Vescovo per decreto della S. C. la quale decise ancora, che tali licenze per gli altri si debbano dare e dal Superiore Regolare, e dal Vescovo; e dal Vescovo solo, dov' è tal consuetudine. *Ferraris v. Moniales art. 3. ex n. 90. et art. 4. ex n. 12.*

golari, essendo Superiora, facesse far l'esposizione del Sacramento nella Chiesa del Monastero senza il permesso del Vescovo, incorrerebbe nella riserva, da cui non potrebbe essere assoluta senza la facoltà Vescovile, neppure dal proprio Prelato. E così avviene in tutti gli altri riservati, che riguardano i descritti punti.

36. Resta da soggiungere varii altri principii, che riguardano l'ampiezza della giurisdizione per tutti i Confessori secolari, e Regolari. *Primo.* Chi ottiene dal Vescovo la facoltà di udir le confessioni, e non altro; o pure gode questa giurisdizione, per esser Parroco; egli altro non può fare, che assolvere da' peccati, e dalle censure non riservate; ma non può nè dispensare, nè abilitare, nè togliere impedimenti, nè commutar voti, quando non sia *in melius etc.* Questa è l'intenzione de' Vescovi nel fare un Confessore; onde per tutto il resto vi bisogna facoltà a parte o del Vescovo, o del Pontefice, secondo si dirà nelle seguenti Dissertazioni. *Secondo.* Quando muore, o rinunzia il Vescovo, che à data la facoltà di udir le confessioni, se l'à conceduta *in perpetuum*, o per un tempo limitato, per es. *ad annum ad sex menses;* la facoltà non cessa, finchè o sia rivocata dal successore, o spirino i sei mesi, o l'anno. Se la concessione fu fatta senza nominarsi tempo, ma disse il Vescovo *ad nostrum beneplacitum*; in tal caso se il Vescovo muore, cessa la facoltà, giacchè colla morte si estingue la volontà dell'uomo; e vi è il testo chiaro circa un'altra grazia, di cui si dice, *hujusmodi gratia per ejus obitum, per quem ipsius beneplacitum omnino extinguitur, eo ipso expirat* (a). Cessa similmente, se il Vescovo rinunzia, mentre

---

(a) *C. si gratiose de rescriptis in 6. Matthaeuc. offic. Cur. Eccl. c. 6. n. 13.*

non avendo più giurisdizione in quella Diocesi, non può darla, ancorchè seguiti a volere. Si dirà. Perchè dura la facoltà *ad sex menses* anche dopo la morte, o la rinunzia, e quella *ad nostrum beneplacitum* no? Eccone la ragione evidente. Ciò, che il Vescovo à voluto, che duri quando avea la giurisdizione, dura finchè non sia rivocato dal successore, e dura ancorchè il Vescovo colla morte non abbia più volontà, o colla rinunzia non possa più validamente volere; mentre non vi era bisogno di nuovi atti di sua volontà, acciò durasse; onde anche quando non può volere, siegue a durare quell' effetto, che volle la sua volontà. Ma quando il Vescovo non à voluto, che duri la facoltà per un tempo da lui determinato, ma à detto, *finchè vogliamo;* tanto dura, quanto seguita a volere validamente. Se muore, non può più volere: se rinunzia, non può più volere validamente per mancanza di giurisdizione. Ecco perchè spira la facoltà. Sarebbe tutto diverso il caso, se poi il Vescovo dicesse: *vi do la facoltà di udir le confessioni;* o pure *udite le confessioni;* come alle volte dicono *oretenus*. Allora non significa lo stesso, che *ad nostrum beneplacitum;* ma significa *donec revocavero*. Quindi finchè o egli, o il successore la rivochi, siegue a durare la facoltà, sebbene il Vescovo muoja, o rinunzii, e ciò per l'anzidetta ragione. E lo stesso è, se dice: *ad sex menses, et interim ad nostrum beneplacitum*. Il beneplacito riguarda la sola rivocazione, non già la durata della facoltà; onde non vi bisogna che siegua a volere per durare; ma solo, che non ritratti la volontà. *Terzo*. Chi ottenne la facoltà di udire una volta la confessione di taluno, e di assolverlo, se riesce sacrilega, può di nuovo assolverlo, giacchè la facoltà si ottenne per dare l'assoluzione valida, la quale non ancora si è data; onde detta facoltà du-

ra, finchè gode il penitente l'effetto della grazia impetrata (*a*).

37. *Quarto*. Chi ottenne la facoltà di udire le confessioni per un giorno, o per pochi giorni, finito detto tempo può nondimeno assolvere quei penitenti, che a lui in quei giorni si confessarono, ma essendo indisposti non potè assolvere. ***Ex eo quia coeptum est negotium confessionis, radicem in delegato fixit jurisdictio**, ut jura loquuntur*, sono parole del Brencola (*b*). E questa è detta dal Card. de Lugo, *doctrina communis Theologorum, et Juristarum* (*c*). Nè la cosa cammina diversamente, ancorchè nel confessarsi la prima volta il penitente, il Confessore era in una Diocesi, e nel confessarsi la seconda, è in Diocesi diversa, dove non è Confessore. Imperiocchè siccome non essendo più Confessore nella stessa Diocesi, dove ne udì la prima volta la confessione, per l'allegata ragione può assolverlo, così può fare in quell'altra: la giurisdizione in lui già radicata circa quel penitente per aver cominciato il giudizio, è un privilegio, diciam così, non locale, ma personale, che l'accompagna dovunque si trova. *Quinto*. Nel detto caso, che la facoltà si dà per giorni determinati, se qualche confessione è sacrilega, o il penitente si dimenticò qualche peccato, finiti detti giorni, non può il Confessore di nuovo assolverlo. La ragione pel secondo caso è perchè coll'assoluzione terminò il giudizio; del primo, perchè la grazia non fu conceduta *intuitu poenitentis*, come accadde nell'ultimo caso del numero precedente, ma fu annessa a quei giorni, i quali essendo spira-

(a) *De Lugo, Sanchez, Brencola etc.*
(b) *Miscel. Res. c. 1. n. 38.*
(c) *Resp. Mor. dub. 25.*

ti, non si gode più la grazia, quantunque non abbia ancora avuto il suo effetto.

38. *Sesto*. La clausola, *de consensu Parochorum*, che alle volte s' inserisce nella facoltà di udir le confessioni, e bensì precettiva, ma non è condizione *sine qua non*. Laonde se non si osserva, può il Confessore punirsi dal Vescovo, ma sono valide le confessioni. Il Continuatore del Patuzzi con ragione la chiama condizione, che non riguarda la sostanza, ma il retto modo di amministrare il Sacramento. E tali sono ancora, ei dice, le clausole *ne ante solis ortum*, *vel post solis occasum mulierum confessiones excipiant*. Senza ragione poi aggiunge, che neppure appartengono alla sostanza le clausole: *ut in Ecclesiis tui Ordinis*, *ubi degis de familia*, *audire possis Christifidelium confessiones* = *Ut in Ecclesiis tui Ordinis*, *ubi degis de familia*, *non vero in domibus privatis*, *nisi infirmorum dumtaxat confessiones etc*. L' unica prova, che ne adduce, non è qualche legge, o qualche ragione che dimostri, così doversi la legge interpretare, ma è la sola autorità del Clericato, *cujus auctoritas*, egli dice, *magni hac in te facienda est*, *cum per plures annos in Dioecesi Patavina Vicarii generalis munere functus sit* (*a*). In quella Diocesi ben potevasi intender così la detta clausola, perchè così l' intendea il Vicario generale, il quale o era egli stesso che stendea tali formole, o gli era nota, come dee presumersi, la volontà del Vescovo. Ma nelle altre Diocesi, dove questa volontà non è nota, dee giudicarsi, che si uniformi al senso genuino delle parole, il quale è, che si prendano *taxative*, non già *demonstrative*, o sia *exemplificative*; e che perciò il Vescovo non doni giurisdizione, che per le sole Chiese nominate, onde l' assoluzione data fuori di

(a) *Th. Mor. to. 6. diss. 5. de Sacr. poen. c. 4. n. 8.*

Digitized by Google

esse sia invalida. Tanto maggiormente, che secondo la pratica universale tali clausole non si mettono nelle *pagelle*, o sia nelle facoltà di ascoltar le confessioni. Che perciò quando vi si mettono, vogliono dinotare una restrizione della facoltà ad una Chiesa determinata. Di fatto lo stesso prelodato Teologo così interpreta la facoltà, *si Episcopus Regularem approbet tantum pro parvo Oppido, ubi situm est Monasterium; quia*, aggiunge, *sic ostendit se judicare Religiosum illum idoneum solum pro illo parvo loco, ubi raro difficiliores casus occurrunt, proinde alia suae Dioecesis loca excipere.* Or l'interpretazione, che à data alla tassa del paese, per la stessa ragione compete alla tassa della Chiesa.

CAPO V.

Applicazione degli esposti principii, e risoluzione di alcuni casi, che occorrono nella pratica.

39. Ogni Confessore o sia secolare, o sia Regolare, o sia Parroco può udir le confessioni in quel luogo, per cui è approvato, o per quel distretto di sua Parrocchia; e se le ode fuori di esso, le confessioni sono invalide, ed egli pecca mortalmente (*n. 21.*) incorrendo di più i penitenti, che sanno la mancanza di facoltà nel Confessore, nella scomunica riservata al Papa, e il Confessore in detta scomunica, e nella sospensione (*n. 4.*). Pei Parrochi si eccettua, se fuori della Parrocchia odano la confessione di un loro suddito, il che ben possono fare (*n. 27.*). E quì cade il primo caso da risolvere, cioè se il Parroco possa assolvere il suddito dal peccato riservato in quella Diocesi, dove ne ascolta la confessione senza che ne abbia da quel Vescovo la facoltà. Il Genetto chiama più tut-

ta, e il Concina più probabile l'opinione, che nol possa; ma è vera, e sicurissima la sentenza, che possa assolverlo. La ragione è chiarissima. La giurisdizione, con cui il Parroco ascolta quella confessione, non gli vien data dal Vescovo della Diocesi, dove l'ascolta, ma dal suo officio di Parroco con dipendenza da quel Vescovo, dov'è sita la Parrocchia. Or la giurisdizione non può restringerla, fuorchè quello stesso che la dona, o da cui dipende; dunque il detto Parroco non può essere ristretto dal prefato Vescovo, perchè da lui non dipende la sua giurisdizione: giurisdizione non solo locale di sua Parrocchia, ma anche personale circa i suoi sudditi. *Non habet*, scrive il Card. de Lugo, *suam jurisdictionem ab hoc Episcopo, sed ab Episcopo proprio, vel dependenter ab illo. Quare ejus solus Episcopus potuit per reservationem auferre, vel limitare ejus jurisdictionem, non vero iste alius Episcopus, a quo non dependet* (a).

40. Fu detto già, che il Parroco non può udir le confessioni di chi non è suo suddito in aliena Diocesi. Ora si domanda, ed è il secondo caso da risolvere, se possa udirle nella Diocesi propria, ma in aliena Parrocchia. La risoluzione oltrechè apparisce dal principio già stabilito, che per amministrarsi il Sacramento della penitenza vi è necessaria l'approvazione del Vescovo attuale del luogo (*n. 4.*), si fece ancora in particolare dalla S. C. del Concilio. Le fu domandato: *An provisus de Parochiali per concursum censendus sit approbatus idoneus Minister ad audiendas confessiones in illa Dioecesi, in qua illam Parochialem obtinuit.* E rispose: *Censeri dumtaxat approbatum in ea Civitate, vel Oppido, ubi sita est Parochialis,*

(a) *De Sacr. pœn. disp. 20. n. 73.*

non autem passim per totam Dioecesim (a). Si eccettuano quei luoghi, in cui vi è un' antica consuetudine che lo permette (*n. 6.*) come era nelle Diocesi del Van-Espen (b) del Clericato (c) e del Barbosa (d). Dee però avvertirsi col Colet (e), che se questa consuetudine fosse in qualche luogo di fresco introdotta *nesciente Episcopo*, non potrebbe ella seguirsi. Imperciocchè soltanto quando siasi introdotta sotto i Vescovi predecessori, vi si presume il loro consenso, e non è necessario, che lo sappia il Vescovo attuale, ma basta, che nol proibisca. Dee inoltre avvertirsi con Amort (f), che per potersi seguire tal consuetudine, primieramente dee esser comune nella Diocesi, e in secondo luogo dee esser frequente la pratica di essa; perchè se fosse solo in qualche Parrocchia, ancorchè continua; o pure si trovasse per tutto, ma non si praticasse di frequente: in tali circostanze vi sarebbe giusto motivo da dubitare, se i Vescovi mai la seppero; onde si dubiterebbe conseguentemente del loro consenso, *et tacita approbatio in hoc casu locum non habet.*

41. Come dee osservarsi la limitazione del luogo, così dee ubbidirsi a quella del tempo, e delle persone. Dunque se la facoltà è per sei mesi, appena finiti non si possono udir le confessioni senza farsi reo di colpa mortale, ed incorrere nelle surriferite pene (*n. 39.*) e le confessioni sarebbero invalide. *Ma si presume, che il Vescovo certamente conferma la facoltà.* Sì, ma la giurisdizione

(a) *Ap. Bened. XIV. Notif. 86. n. 13.*
(b) *De Sacr. poen. c. 6. n. 9.*
(c) *De Sacr. poen. dec. 37. n. 12.*
(d) *Ad sess. 23. Trid. c. 15. n. 19.*
(e) *De Min. poen. n. 142.*
(f) *Th. Mor. to. 3. disp. 8. q. 34.*

non si à prima che la confermi, non giovando la volontà interpretativa (*n.* 7.). *Ma se lo saprà poi il Vescovo, l'approverà.* Benissimo, ma la ratiabizione futura non dà ora giurisdizione (*n.* 7.). Così se la facoltà è soltanto pel tempo Pasquale, solo per la missione (*), solo per giorni determinati; terminati detti tempi è terminata subito la facoltà. Lo stesso dir si dee, se è soltanto per la mattina, trovandosi delle Diocesi, dove non si dà facoltà pel giorno. E rispetto alle persone corre la medesima regola; onde dandosi la facoltà pei soli uomini, o pei soli fanciulli, o pei soli infermi (**) non si possono udir confessioni di donne, di grandi, di sani. Sarebbero nulle, e s'incorrerebbe nelle mentovate pene. Al Parroco nondimeno non può farsi limitazione nè di tempo, nè di persone rispetto a' suoi Parrocchiani; eccetto se il Vescovo esentasse taluno dalla sua giu-

---

(*) Sortisce di frequente, che i Missionarii ànno ottenuta la facoltà *durante tempore missionis.* Questa terminata l'ultima sera colla benedizione, la mattina seguente prima di partirsi non ànno più i medesimi facoltà di udir confessioni. *Ma il Vescovo certamente ha inteso di stender la facoltà per detta mattina.* Le riferite parole indicano che no, e l'esperienza à mostrato, che alcuni intendevano stenderla, altri no. *Ma io fo l'intenzione di non finir la missione.* Non giova, perchè la missione non la fa l'intenzione. Chi dunque non vuole errare in cosa di tanto momento, nel domandar la facoltà, spieghi questa circostanza.

(**) Chi ottiene facoltà pei fanciulli, si faccia dichiarare due cose, se non vuole riempirsi di angustie, o anche udir confessioni invalidamente. La prima qual'età più, o meno ànno d'avere. La seconda, che avendo maggiore età, gli si doni pur facoltà per essi, non già per volersi estendere a tutti, ma affinchè se erra, sieno valide le confessioni. Chi ottiene poi la facoltà per gli infermi, avverta, che se gli è data pei moribondi, non vengono compresi gli infermi non moribondi; se per gli ammalati gravi, si faccia ben dichiarar la cosa, acciò non erri.

risdizione (*n. 30. in fin.*); o pure *in poenam* lo restringesse nell'esercizio del suo impiego.

42. Ora si presenta il terzo caso, che dee risolversi, cioè se i Confessori Regolari, e secolari, e se i Parrochi possono udire le confessioni de' forestieri di altre Diocesi, che vengono a confessarsi, dove essi sono Confessori, o Parrochi. Pei Regolari vi è la legge di Clemente X. che lo permette. Pei Confessori secolari vi è il consenso della Chiesa manifestato dalla consuetudine. *Constantissima praxis est ubique recepta*, scrive il Cabassuzio. *Praxis communis est hujusmodi id scientibus Episcopis*, *neque ullo modo reclamantibus*, afferma il Cuniliati (*a*). I forestieri, dice Antoine, *ex consuetudine tacite a superioribus approbata*, *sunt veluti subditi Episcopi loci*, *in quo versantur* (*b*). *Peregrini*, scrive Monsig. Liguori, *stante hodierna consuetudine*, *nempe quod absolvuntur ubique a quocumque Confessario approbato*, *hodie non amplius absolvuntur ex voluntate suorum Episcoporum* (onde non vi bisogna il consenso del proprio Vescovo, come ha creduto il Colet (*c*)) *sed ex voluntate Ecclesiae*, *quae talem consuetudinem approbando tribuit facultatem*, *ut habeantur ipsi tamquam incolae loci*, *ubi confitentur* (*d*). La medesima consuetudine vi è pei Parrochi. *De universali consuetudine ubique scientibus ac approbantibus Episcopis introducta*, *atque firmata*, sono parole del Clericato (*e*), col quale concorda il Silvio (*f*).

(a) *Cabas. jur. Can. l. 3. c. 8. n. 9. Cunil. in nova app. ad tr. de poen. Sacr. c. 1. n. 3.*
(b) *De Sacr. poen. c. 3. a. 1. q. 6.*
(c) *De Min. poen. n. 131.*
(d) *Th. Mor. de Sacr. poen. n. 588.*
(e) *Decis. 37. de Sacr. poen. n. 12.*
(f) *To. 4. suppl. ad 3. p. Div. Th. q. 8. a. 5. q. 5. concl. 2.*

43. Ma perchè questo consenso, che dà la Chiesa, acciò possano i forestieri confessarsi dove si trovano, sempre lo dà con dipendenza dal Vescovo della Diocesi, dove si confessano, fa d' uopo risolvere il quarto caso, ed è, se possa il medesimo restringer la facoltà de' Confessori secolari, anche del Penitenziere, e del Parroco, in modo che non possano udir le confessioni di tali forestieri. Nessuno pose in dubbio, che abbia il Vescovo questa potestà (*n. 6.*). Solamente si mette in disputa, se co' Parrochi possa farlo senza giusta causa. Il Colet dopo aver detto doversi sempre presumere, che il Superiore sia mosso da ragionevol motivo, soggiunge, che qualora fosse certo aver tolta la detta facoltà senza ragione, sarebbe cosa dubbia, se tale restrizione fosse valida (*a*). Non dice però dove si appoggia in tal risoluzione, ed a noi, come ancora ad altri dotti, de' quali domandammo il consiglio, sembra affatto certo, che sia valida una sì fatta restrizione, essendo questo un corollario de' principii indubitati ammessi eziandio dal lodato Teologo. Egli concede, che per potersi confessare i forestieri vi è necessario il consenso del Vescovo del luogo, dove si confessano; concede, che la negativa della facoltà, tuttochè ingiusta, è valida (*b*). Nol vede ognuno, che quanto mette in dubbio è perciò certissimo, come una legittima, ed innegabile conseguenza di quanto concede? Lo stesso dir si dee del Penitenziere.

44. Non bisogna disunire da questo il quinto caso, cioè se i Confessori nell' udire col tacito permesso del Vescovo le confessioni de' forestieri, possano assolverli dal peccato non riservato, dove sono, ma riservato nella Diocesi de' penitenti.

(a) *De Min. poen. n. 108. et 134.*
(b) *Ibid. n. 155. et 131.*

Se questi sono venuti *in fraudem*, cioè a bella posta per accusarsi delle loro colpe dove non sono riservate, è certo, che non possono assolversi; sì perchè la frode non dee recar vantaggio, e sì perchè viene ciò espresso da Clemente X. nella tante volte citata Bolla *Superna* rispetto a' Regolari; onde con maggior ragione vien proibito a' Confessori secolari. Se poi non sono venuti *in fraudem*, e il riservato è senza censura, concordemente dicono i Dottori, che possono dar loro l'assoluzione. Il Colet, ch'è pure di questo sentimento, scrive così: *Nostra opinio jam ab omnibus passim Theologis tenetur* (*a*). Le validissime ragioni, che ciò dimostrano, vengono *ugualmente* a dimostrare, che possono assolversi i pellegrini anche da' riservati colla censura. E pure vi è chi ciò nega, e il dover confutare queste tanto irragionevoli negative, oltra il rincrescimento, e la fatica che aggiunge a chi scrive, è anche la cagione di render più lungo, e più laborioso lo studio della Moral Teologia.

45. Dicono dunque, che può assolversi il peccato senza la censura, perchè vi è il tacito consenso de' Vescovi: perchè è impossibile, che i Confessori abbiano notizia de' riservati di ogni Diocesi, come sarebbe necessario, se non potesse assolverli; e non mai si presume, che la Chiesa pretenda un impossibile: perchè il reo dee giudicarsi secondo le leggi del luogo, dove si fa il giudizio; onde non essendovi la legge della riserva nella Diocesi, dove il pellegrino si confessa, egli si presenta senza riservati; e perchè finalmente chi sente l'incomodo dee altresì sentire il comodo; e perciò siccome il forestiero non può assolversi da una colpa non riservata nella sua Diocesi, ma riservata dove si confessa, così *vice versa*. Ognuno di leggieri può conoscere, che tutte queste ragioni militano nel-

(a) *De Min. poen. n. 538.*

la stessa maniera pei riservati colla censura. E noi lasciamo di farne l'applicazione e per l'allegato motivo, e molto più, perchè lo concedono anche i contrarii; ed intanto sieguono a negare, che possano i forestieri essere assoluti da' riservati colla censura, perchè credono di aver trovate due ragioni, per cui diversamente abbia da giudicarsi de' riservati suddetti, che di quelli senza censura; e queste ragioni dobbiamo confutare.

46. La facoltà di assolver le censure, dicono essi, il Confessore la riceve dal Capo *Nuper 29. de sent. excom.*, ma in quel Capo si dà la sola facoltà di assolvere le censure non riservate. Rispondiamo, ch' è falso il loro supposto. Noi non diciamo, che può il Confessore assolvere il forestiero da' riservati colla censura in virtù del citato Capo, ma per l' annuenza del suo Vescovo, di cui ci assicura la consuetudine, e per le altre ragioni di sopra notate. E questo loro argomento può addursi anche pei riservati senza la censura, dicendosi: Il Confessore non à avuta dal Vescovo la facoltà espressa de' riservati nella sua Diocesi, dunque non può assolvere il suo suddito. Quella risposta, ch' essi darebbero in riguardo di tali riservati, riflettano, e vedranno, ch' è a proposito eziandio per quelli colla censura.

47. Ma no, replicano, perchè è diverso il peccato dalla censura riservata. La riserva del peccato *non afficit poenitentem*, *sed Confessarium*, restringendo la sua giurisdizione; e perciò il forestiere può esserne assoluto, mentre non può il Vescovo del medesimo restringer la giurisdizione di un Confessore di aliena Diocesi. Ma la censura *afficit poenitentem*, *non Confessarium*, e lo lega dovunque vada, onde neppure fuori Diocesi può essere assoluto. Appena crediamo agli occhi nostri

nel leggere simil sorta di raziocinii, non potendo persuaderci, che chi non fa pensare, e ragionar meglio, s'induca a scriver di Morale. Si raddrizzi il paralello; e si farà subito vedere con chiarezza la verità. Si paragoni il peccato colla censura, e la riserva dell' uno colla riserva dell' altro; e si dica: Il peccato *afficit poenitentem*, e lo porta in ogni luogo; la censura *afficit poenitentem*, e la porta dovunque vada. La riserva del peccato *afficit Confessarium*, onde quella di una Diocesi non toglie la giurisdizione al Confessore dell' altra: la riserva della censura *afficit Confessarium*, onde non può un Confessore di una Diocesi essere ristretto nella facoltà di assolverne il penitente forestiero dal Vescovo di costui. Dunque o questo forestiero abbia un riservato nella sua Diocesi senza censura, o colla censura, sempre può essere assoluto, dove non è tale riserva. E questa è la vera dottrina insegnata dal Colet (*a*) dal Gibert (*b*) da Habert (*c*) dal Traduttore di Antoine in lingua Italiana (*d*) e da altri.

48. Per udire la confessione di un Religioso vi bisogna la facoltà del suo Superiore (*n. 13.*); come ancora per assolverlo da' riservati nel suo Ordine; ma poi vi bisogna la facoltà del Vescovo per assolverlo da' peccati, che il medesimo à riservati circa materie, che appartengono alla sua giurisdizione delegata (*n. 33.*). Per amministrare il Sacramento della penitenza alle Monache sottoposte al Vescovo, o sottoposte immediatamente al Pontefice, e governate dal Vescovo, come di lui

(a) *De Min. poen. n. 563.*
(b) *Ap. Colet ib.*
(c) *Th. Dogm. et Mor. part. 2. c. 9. §. 12. q. 5.*
(d) *Tratt. delle censure nota 16.*

Delegato, vi è necessaria la facoltà del Vescovo medesimo, e dallo stesso dee ottenersi la facoltà di tutt'i riservati Vescovili per le prime; e quella de' soli riservati spettanti alla sopraddetta giurisdizione delegata per le seconde. Chi poi vuole udire le confessioni delle Monache sottoposte a' Regolari, ancorchè sia Religioso dello stesso Ordine, dee ottenerne la facoltà e dal Superiore delle medesime, e dal Vescovo (*n.* *12.*). E dee ottenere dal detto Superiore la facoltà de' riservati nell' Ordine, e dal Vescovo de' riservati da lui colla giurisdizione delegata (*n.* *33.*). Finalmente quando il Vescovo dà il Confessore alle prefate Monache senza il consenso de' loro Superiori in tutt' i casi, ne' quali ciò gli è permesso (*n.* *23.*); allora il Vescovo dona la facoltà anche de' riservati nell' Ordine, perchè procede da Delegato Apostolico.

49. Malamente scrisse il Sambovio, che trovandosi il Religioso fuori del Convento, possa il Vescovo dare a chi ne ode la confessione la facoltà de' riservati nel suo Ordine, purchè non sia andato a confessarsi in *fraudem reservationis*. Il Colet, che ciò riferisce, in vece di riprovarlo, prescinde da una tale opinione, e dice, che il Religioso in detto caso non à bisogno di ottener facoltà pei riservati, mentre come abbiamo detto del forestiere, che la riserva di sua Diocesi non l' accompagna nelle altre, dove non è; così la riserva pei Religiosi non gli accompagna fuori del Convento. *Sed ad quid Episcopi licentia, si reservatio non sequitur poenitentem, et is hic et nunc jus habeat confitendi* (*a*)*?* Due grandi abbagli si contengono in queste parole. I Religiosi non ànno Diocesi limitata da' confini, come i secolari; ma dovunque

(a) *De Min. poen. n. 617.*

sono, soggiacciono alla giurisdizione de' loro Superiori (*n. 13.*) onde la riserva gli accompagna in ogni luogo; e non può toglierla il Vescovo, mentre non può egli dar la facoltà di udirsene le confessioni (*n. 13.*), e chi non può dar giurisdizione, come potrà ampliarla? Se poi il Religioso à il *jus* di confessarsi, essendovi il permesso almeno tacito del Superiore (*n. 17.*); non à però il *jus* di essere assoluto direttamente da' riservati senza la facoltà del medesimo; siccome i secolari, che ànno il *jus* di confessarsi a' Confessori approvati dal Vescovo del luogo, neppure ànno il *jus* di avere tale assoluzione da' riservati. Anzi Bened. XIV. concedendo espressamente a' Padri Cappuccini nella sua Costituzione *Quod communi* del 1742. la facoltà di potersi confessare ad un Confessore secolare approvato in mancanza di quello del loro Ordine; espressamente nel tempo stesso loro prescrive, che avendo riservati, allorchè tornano in Convento, di nuovo debbano accusarsene al loro Superiore. E con ciò non vuol togliere loro quel *jus* che aveano, ma non vuole ad essi concedere quel *jus* che non aveano.

50. Un altro abbaglio prende il prelodato Colet, Teologo per altro dottissimo, parlando del caso da noi poco fa risoluto de' Confessori, che odono le confessioni delle Monache sottoposte a' Regolari col solo permesso del Vescovo (*n. 48. in fin.*). Riferisce l' opinione, che possano assolverle da' riservati dal Vescovo senza la sua facoltà; mentre come esenti non gli ànno incorsi; ed egli soltanto aggiunge, che l' opinione contraria è più tuta. Non si potrebbe scriver meglio, quando si scrivesse a bella posta per imbrogliare chi legge, e constringerlo ad errare. O intende parlare delle riserve circa le materie spettanti alla giurisdizione delegata, e non possono i Confessori assolverle senza la

facoltà del Vescovo; onde dovea dire, che l'opinione da lui riferita è affatto falsa, e che la contraria è l'unica vera. O intende parlare de' riservati Vescovili non appartenenti alla detta giurisdizione; e dovea dire, che l'opinione riportata è l'unica vera, e che la contraria è affatto falsa. Siegue poi a scrivere, potersi assolvere le dette Religiose de' riservati nel loro Ordine, senza il permesso nè del loro Superiore, nè del Vescovo; purchè quelle colpe, che sono riservate per esse, non sieno riservate per quei della Diocesi, dove è sito il Monastero. Mentre il Confessore Diocesano nell'udirne le confessioni si può condurre, come si condurrebbe nell' udir le confessioni de' forestieri, i quali potrebbe assolvere da' riservati di loro Diocesi, come abbiamo detto al (*n.* 44.). Egli riferisce questa strana opinione, e l'approva, solo aggiungendo: *haec nonnihil difficultatis habet*, e piuttosto vorrebbe, che se ne domandasse la facoltà al Vescovo, come a Delegato della Santa Sede. Questo caso nol troviamo discusso da verun altro Autore; ma il paragone de' forestieri niente è a proposito per risolverlo. Altre leggi, ed altri principii militano pei medesimi, ed altri per le Monache. Il forestiero esce dal luogo, dove vi è la riserva, e va dove non è, e perciò può assolversi; ma la Religiosa non si parte, e la riserva restringe la facoltà di colui, che dee ivi udirne la confessione. Di un altro principio dunque bisogna fare uso per la risoluzione del caso proposto, ed è questo. La giurisdizione può soltanto restringerla o chi la dona, o quello, da cui è dipendente. Al semplice Confessore la restringe il Vescovo della Diocesi, dove ode le confessioni, perchè egli a lui la dona. Al Parroco il Vescovo, a cui la Parrocchia è sottoposta; perchè la giurisdizione non la riceve dal Vescovo, ma da lui è dipendente. Ora nel no-

stro caso nè il Prelato Regolare dona la giurisdizione, nè da lui dipende; non potendosi mai presumere, che il Pontefice delegando il Vescovo a darla contra la volontà del Prelato, voglia, che la dia con dipendenza dal medesimo. Dunque o cessano in questo caso i riservati dell' Ordine, o la facoltà di assolverli la dona il Vescovo. Ci pare più probabile quest' ultimo, mentre il Pontefice con tal delegazione intende trasferire nel Vescovo l'autorità del Prelato: onde dee a lui domandarsi la stessa facoltà, che dovea al Prelato domandarsi.

51. Molte altre cose, che fa d' uopo sapere circa i riservati, si diranno nella Dissertazione seguente nella quale si tratta di quella materia. Resterebbe soltanto di far quì parola della facoltà de' Confessori, a cui dona la giurisdizione il Cappellano Maggiore; giacchè per essi non à luogo il sistema comune. Ma perchè di nuovo poi dovremo toccare questo punto nella terza Dissertazione, dove si tratta delle facoltà, che può dare ogni ordinario; perciò ivi ci riserbiamo a dire in un capitolo a parte quanto a tal materia appartiene. E nella medesima Dissertazione esporremo da chi dovrà ogni Confessore ottenere le facoltà per dispensare, togliere impedimenti etc. giacchè colla semplice facoltà di udir le confessioni altra facoltà non si gode che di assolvere i peccati, e le censure non riservate (*n. 36.*).

Digitized by Google

CAPO VI.

Della giurisdizione che si supplisce dalla Chiesa. Se abbia luogo nella confessione fatta al complice. Varie avvertenze circa di essa.

52. Sortisce alle volte, che si dona l'assoluzione da chi non à la giurisdizione, e secondo la regola generale quell'assoluzione è invalida (*n. 3.*). Ma per un'eccezione di questa regola vi è il caso, ch'è valida, perchè la Chiesa dona allora al Sacerdote, che assolve, quella facoltà, e giurisdizione, che egli non à. Due circostanze debbono concorrere, acciò supplisca la Chiesa alla giurisdizione che manca. La prima, che si stimi comunemente in quel luogo, che quel Sacerdote sia Confessore, ed abbia la facoltà, di cui fa uso. Questo si chiama da' Teologi *error comune*, cioè come dichiara il Continuatore del Patuzzi, *quo omnes, vel maxima pars populi Presbyterum habet pro legitimo poenitentiae Ministro* (*a*). La seconda, che vi sia una ragione apparente, per cui possa stimarsi tale quel Sacerdote; e questo lo dicono i Dottori *titolo colorato*. Che concorrendo l'uno, e l'altro supplisca la Chiesa, *omnes Theologi, et Canonistae conveniunt*, scrive il Continuatore sopraddetto. Ed il Colet la chiama determinazione fatta dalla Chiesa medesima. Fa egli menzione di quella legge civile, in cui si determina, che sieno valide le cose fatte da un giudice, il quale non è giudice, ma come giudice è comunemente creduto; soggiunge: *Hanc porro Caesarei juris decisionem suam fecit Ecclesia perpetuo Do-*

(a) *Th. Mor. to. 6. diss. 5. de Sacr. poen. c. 3. n. 11.*

ctorum suorum usu (a). Il motivo è stato per favorire le anime redente, le quali sarebbero in pericolo di perdersi, se in tali circostanze fossero nulle le assoluzioni che ricevono.

53. Si avverta però, che se il penitente è in mala fede, cioè sa, o dubita, che il Confessore non abbia la facoltà, allora la Chiesa non supplisce; mentre allora colui riceve l'assoluzione indisposto, commettendo nell'atto di riceverla una colpa mortale col cooperare all'invalida amministrazione di quel Sacramento. Supplisce al contrario la santa Chiesa, ancorchè vi sia la mala fede del Confessore, non volendo, che la malizia del Ministro sia di nocumento alle anime.

54. Ecco gli esempii pratici di questa dottrina. Vi è un Sacerdote, che ottenne la Parrocchia colla simonia. Egli dunque non è vero Parroco, non ha giurisdizione; se assolve, lo fa invalidamente. Ma realmente è stato fatto Parroco: *ecco il titolo colorato*. Quasi tutti non sanno la sua simonia, e che invalidamente ottenne la Parrocchia: *ecco l'error comune*. Quantunque egli stia in mala fede, la Chiesa supplisce, e sono valide le assoluzioni. Abbiamo trovato chi credea esser questo l'unico caso, in cui supplivasi dalla Chiesa la giurisdizione. E perchè altri ancora possono trovarsi con questa falsa persuasiva, riferiamo gli altri esempii colle parole de' Teologi.

55. *Valet absolutio*, scrive il Colet (b) *non ab eo tantum data, qui non didicit approbationem suam esse revocatam; sed et ab eo collata, qui solus revocationem hanc agnoscit. Is enim titulum coloratum habet cum errore communi.* È valida l'assoluzione,

---

(a) *De Min. poen. n. 101.*
(b) *De Min. poen. n. 101.*

scrive altrove (*a*), *data ab excommunicato, vel irregulari, quem approbaverit Episcopus* (*), *quia statum hunc ejus nesciebat; quia ipsa vere data approbatio locum habet tituli colorati.* Il Clericato propone il caso di chi non è approvato, dove ode le confessioni, ma in altra Diocesi, e di chi è ivi approvato *ad tempus*, e il tempo è scorso, onde non è più Confessore; e risolve tanto dell'uno, quanto dell'altro, che se *communi errore, et titulo colorato creditur ab omnibus esse approbatus, et habere jurisdictionem, tunc valida est absolutio* (*b*). Validamente assolve, dice il Barbosa (*c*) un Confessore, *qui revera prius approbatus fuerat ab Episcopo, et ignoratur postea revocatam esse ex causa approbationem; aut quia approbatus fuit ad tempns, quod est elapsum, sed communiter putatur adhuc durare, quamvis Sacerdos sciat esse elapsum.* Questi medesimi esempii adducono il Pontas (*d*) il Campioni (*e*) M. Terzago (*f*).

56. Può taluno domandare, se un penitente assoluto in detti casi colla buona fede, sapendo poi, che il suo Confessore non avea facoltà, sia tenuto a ripetere le confessioni. Dalla dottrina già esposta

---

(a) *Ib. n. 102. in fin.*

(*) Si dee intendere, non di approvazione per Confessore perchè lo scomunicato non vitando, e l'irregolare validamente assolvono; ma di approvazione per Parroco, mentre i sudditi invalidamente ricevono il beneficio. Vogliono alcuni, che per lo scomunicato sia nulla l'elezione etc. ma se incorse nella scomunica dopo eletto etc. l'accettazione sia valida; ma il Suarez sodamente dimostra il contrario *de cens. disp. 13. sect. 1. et disp. 15. sect. 2.*

(b) *Decis. 31. De Sacr. poen. n. 14.*

(c) *De off. et pot. Ep. part. 2. alleg. 25.*

(d) *In Dict. v. Parochus cas. 13.*

(e) *Instr. ad Conf. part. 1. c. 41. n. 4.*

(f) *Istruz. pei Conf. to. 1. pag. 275. ediz. Napol.*

ognuno può conoscere, che per questo motivo non è tenuto, mentre essendovi concorso l' error comune, ed il titolo colorato, la santa Chiesa diede prima di assolvere a quei Confessori quella facoltà, che essi non aveano. Fu dunque lo stesso, che se il penitente si fosse confessato ad ogni altro vero Confessore. Quindi essendo accaduto il caso, che alcuni Cappellani dell' Esercito di Soldati Germani, i quali poteano soltanto udir le loro confessioni, mentre dimoravano nelle Castella, ed altri luoghi, che erano di giurisdizione di quel Cappellano Maggiore, ma non già fuori di essi, perchè vi bisognava la facoltà degli Ordinarii; le aveano nondimeno ascoltate in varie Diocesi, dove si trovavano i soldati di presidio. Domandata del rimedio la S. C. del Concilio nel 1684., rispose a' 6. Marzo *non esse inquietandas conscientias* (*a*). La ragione fu, perchè vi era stato l'error comune, ed il titolo colorato. Un simile caso vien riferito prima dal Clericato, e poi da Bened. XIV. che trascrive l' intero fatto, e la decisione della S. C. del Concilio degli 11. Dicembre 1683. (*b*). Aveano udite le confessioni tre Religiosi, il primo Confessore solo della famiglia; il secondo di altra Diocesi, ma non allora; il terzo di quella stessa, ma approvato per altro paese, ed era spirata la facoltà. La decisione fu, *non esse inquietandos illo, qui bona fide confessi sunt.* E le parole seguenti, che se i penitenti *resciverint*, che quei Confessori non aveano facoltà, doveano ripeter le confessioni, si debbono intendere, se lo sapevano prima di confessarsi, mentre in tal caso mancata la buona fede,

(a) *Ap. Ferraris in Bibl. v. Cappellanus militum n. 10.*
(b) *Cleric. Decis. 31. de Sacr. poen. n. 14. Bened. XIV. Notif. 84. circa fin.*

non avea supplito la Chiesa (*n. 53.*). Questo però va detto per le circostanze da noi assegnate, cioè concorrendo l'error comune, ed il titolo colorato. Che se vi concorre il solo error comune, manca però il titolo, come se non à mai il Sacerdote ottenuta facoltà, allora non è certo, che supplisce la Chiesa; perchè se da una parte supplendosi si gioverebbe alle anime, dall'altra ne deriverebbero grandi disordini. Le confessioni dunque fatte in buona fede dovrebbero ripetersi, quando questa cessasse.

57. Quì dee aver luogo il quesito, se quanto si è detto si verifichi, quando la complice nel peccato turpe con sua buona fede è assoluta dal Confessore, con cui à peccato. Nasce il dubbio dalle Costituzioni *Sacramentum poenitentiae* (*a*), e *Apostolici muneris* (*b*) di Bened. XIV., dove toglie al detto Confessore ogni giurisdizione. Ma un momento di riflessione fa subito conoscere, che ciò non ostante pure supplisce la santa Chiesa. Qual differenza passa fra la detta complice, e quel penitente, che si confessa a quel Sacerdote, ch'ebbe la facoltà di udir le confessioni, ma è già terminata? Tanto il secondo, quanto il primo Confessore erano privi di giurisdizione; per lo secondo il Tridentino à dichiarato esser *nullius momenti* quell'assoluzione; pel primo Bened. XIV. à dichiarato, che *absolutio*, *si quam impertierit*, *nulla*, *atque irrita omnino sit*. Or se l'uno, e l'altro son privi di giurisdizione, e per gli uni, e per gli altri dichiara la legge, che sono invalide le assoluzioni; dunque siccome concorrendo rispetto al secondo l'error comune col titolo colorato, la giu-

(a) *1. Jun. 1741.*
(b) *8. Febr. 1745.*

risdizione, che non à, vien supplita dalla Chiesa, lo stesso dir si dee rispetto al primo.

58. Presso il solo Amort troviamo proposto il suddetto dubbio, nelle circostanze diversamente, ma in sostanza della stessa maniera. Domanda, se avendo mancato i Vescovi di promulgare le dette Costituzioni di Ben. XIV., i Confessori di tali Diocesi non avendone notizia, e ascoltando in buona fede le confessioni delle complici, venisse supplita la giurisdizione dalla Chiesa. Risponde di no. 1. perchè questo supplimento à soltanto luogo, quando v' interviene la malizia privata del Sacerdote, che non à giurisdizione, e ode le Confessioni, ma non quando v' interviene le negligenza de' Vescovi, che la Chiesa non vuol favorire. 2. perchè neppure supplisce la Chiesa, quando un intero Ordine Religioso, o un' intera Diocesi temerariamente si valesse di una facoltà di assolvere da' riservati, che realmente non godesse, e la cosa fosse pubblica: *temeritate notoria* (a). Con quanto egli dice fa conoscere, che rispetto al quesito da noi proposto, tiene il medesimo nostro sentimento, posto che in quella Diocesi sieno promulgate le Bolle sopra lodate. Ma il vero si è, che circa il il caso da lui discusso vi è più ragione di risolverlo, come noi l' abbiam risoluto, mentre vi è la buona fede anche de' Confessori. Nè ostano le due ragioni da lui addotte in contrario: non la prima, perchè la Chiesa col supplire alla giurisdizione non favorirebbe la negligenza de' Vescovi, ma la buona fede de' penitenti, non ridondando a verun giovamento de' Vescovi le assoluzioni valide, che quelli ricevono; non la seconda, mentre se la temerità del Vescovo, o dell' Ordine Religioso è nota a' penitenti, come par che indichino le sue pa-

(a) *Th. eclect. to. 3. disp. 10. §. 2. q. 5.*

role, siamo fuor di caso, perchè non vi sarebbe più la buona fede. Se poi non è nota, qual dubbio vi è, che la Chiesa non supplirebbe la giurisdizione? Quanto più universale sarebbe il danno, se tal supplimento mancasse, con tanto maggior fondamento si dice, che non manca.

59. Il predetto Teologo domanda poco appresso, (a) se una moribonda non avendo altri a chi confessarsi, che il complice, e un semplice Sacerdote; dato il caso, che questi ricusi di udirne la confessione, dicendo, che non può farlo per esservi presente il Confessore approvato; può ella lecitamente, e validamente confessarsi a quel suo complice? Risponde di no, ma ch' è tenuta a svelare al semplice Sacerdote di non potersi confessare al detto Confessore, perchè è complice, manifestandogli ciò sotto sigillo di confessione. Ci sembra, che Bened. XIV. nelle citate Bolle decida il contrario, quando determina, che non potendo venire altro Sacerdote ad ascoltar la confessione della moribonda *sine gravi aliqua exoritura infamia, vel scandalo*, possa allora confessarsi al complice. Or nel caso proposto è chiaro, che vi è l'infamia; dunque può al medesimo confessarsi.

60. Un altro dubbio ci toccò di udir proposto fra alcuni dotti; cioè se avendo mancato un fanciullo circa il sesto precetto con una fanciulla, divenuto poi grande, e Sacerdote il primo, e ascoltando la confessione generale della seconda, pur fatta adulta, possa assolverla da quella colpa insieme commessa nella fanciullezza. La giusta, e ben fondata risoluzione di esso fu, che se la donna erasi già validamente confessata di tal colpa, potea il detto Confessore assolverla; imperciocchè il divieto del Pontefice riguarda il peccato, ch' è

(a) *L. c. q. 9.*

materia necessaria, non già la sola sufficiente, come è la colpa mortale di già validamente assoluta. Che se poi la donna o non erasi accusata altra volta di quella colpa, o pure nell'accusarsi di essa, n' era stata invalidamente assoluta per aver fatta una confessione nulla; in tal caso non potea nè lecitamente, nè validamente assolverla. Imperciocchè non è ristretta la proibizione ad assolvere i peccati commessi dalla penitente col Confessore o dopo che fu Confessore, o almeno in età adulta, ma è estesa al peccato fatto in qualunque tempo; mentre in qualunque tempo siasi commesso, sempre è vero, che la penitente è complice. Tanto più che in tal confessione potrebbe sortire quel, che il Pontefice volle impedire. *In tali confessione*, cioè del complice, *judicio Auctorum in praxi peritorum raro reperitur verus dolor*, *ac propositum : concurrit periculum novae seductionis poenitentis; praebetur nova occasio ruinae spiritualis ex parte Confessarii*, *et poenitentis reciproca : ex diminutione verecundiae diminuitur firmitas propositi*, *et sinceritas doloris etc.* sono parole di Amort (*a*).

61. Un moderno Autore propone il quesito, se validamente resti assoluta la donna complice ben intesa della legge, che toglie la giurisdizione al Confossore circa il complice, quando per involontaria dimenticanza non si accusi al Confessore della colpa con lui commessa, ma solo delle altre. Il caso potrebbe sortire, qualora la medesima lungo tempo dopo il detto fallo conoscendo la nullità delle passate confessioni, si portasse dal prefato Confessore per farsi una confessione generale. Allora, dico, potrebbe accadere tal dimenticanza, non già nella confessione immediata al delitto; sebbene quando la colpa cosistesse *in solis tactibus*,

(a) *Loc. cit. q. 6.*

potrebbe intervenirvi la dimenticanza anche nella confessione immediata, quando fra la colpa, e la confessione passasse lungo tempo. È di sentimento il mentovato Autore, che l'assoluzione sarebbe invalida, perchè Benedetto XIV. ha dichiarato privo di giurisdizione il Confessore rispetto al complice, non solo per la colpa tra loro commessa, ma ben anche per tutte le altre. Questo è vero, ma quando? quando il detto complice si accusa nella stessa confessione dell' una, e delle altre. Ma qualora non si accusa della colpa suddetta, non vi à luogo il disposto nelle Pontificie costituzioni, e quel Confessore non si dice allora Confessore del complice, onde à la giurisdizione, come ogni altro Confessore. Le parole del Pontefice esprimono ciò con tanta chiarezza, che non àn bisogno d' interpretazione: *Prohibemus, ne aliquis eorum Confessionem Sacramentalem personae complicis in peccato turpi, atque inhonesto contra sextum Decalogi praeceptum commisso excipere audeat, sublata propterea illi ipso jure quacumque auctoritate, ac jurisdictione ad qualemcumque personam*, si noti, *ad hujusmodi culpa absolvendam.* Nè altro vogliono dinotare le parole che sieguono: *Cum ad hunc effectum, et in hoc casu nullus Confessarius, utpote qui in hujusmodi peccati, et poenitentis genere jurisdictione, ut praefertur, careat, et absolvendi facultate a nobis privatus existat, habendus sit pro Confessario legitimo, et approbato.* A' creduto il lodato Autore, che il non aver giurisdizione il Confessore *in hujusmodi peccati, et poenitentis genere*, dinotasse, che non à facoltà per assolverlo, sol perchè è complice, quantunque non si accusi del fallo, in cui è complice. Ma non à riflettuto, che il Pontefice à detto, *ad hunc effectum, et in hoc casu*, cioè di quello poco avanti espresso, *ab hujusmodi culpa absolvendam.* E neppure à

rifletttuto, che nel togliere la giurisdizione per quel penitente, si spiega, che parla del penitente, che si accusa del peccato, in cui è complice del Confessore: *in hujusmodi peccati, et poenitentis genere.* Sicchè in vigore di tali Costituzioni non è vietato ascoltar la confessione del complice, che si accusa soltanto di altri peccati, e il Confessore complice à la giurisdizione per assolverlo validamente.

62. Su questa materia sono necessarie altresì le seguenti avvertenze. *Prima.* O sia maschio, o sia femmina chi è complice nel peccato turpe; ed o sia piccolo, o sia grande, viene sempre compreso nelle Bolle, che parlano in generale: *Complicem personae complicis. Seconda.* Purchè la colpa sia esterna, e mortale, *adhuc tactus, vel colloquii*, come parla Monsignor Liguori, sempre costituisce il peccato turpe, di cui trattano le Bolle. *Terza.* Ogni altra colpa mortale, che non sia contro il sesto precetto, come se il penitente, e il Confessore avessero insieme rubato, ucciso etc., non è compresa in questa legge, dicendosi espressamente, *personae complicis in peccato turpi contra sextum Decalogi praeceptum. Quarta.* La *complicità* ricerca, che vi sia colpa mortale dall'una, e dall'altra parte. Dunque *si vi turpiter aliquis Confessarium tetigit*, colui non è complice, e può accusarsene allo stesso Confessore. *Quinta.* La pena della scomunica riservata al Pontefice s'impone contro chi *assolve* il complice, onde non l'incorre chi ne ascolta la confessione, ma non l'assolve. Il Pontefice prima dice, che se il Confessore assolve il complice, l'assoluzione è nulla, giacchè gli toglie ogni facoltà di assolvere; e immediatamente soggiunge: *Et nihilominus si quis Confessarius secus facere ausus fuerit, majoris quoque excommunicationis poenam etc.* Quel *secus facere* è lo stesso,

che *absolvere*, sopra di che si è data antecedentemente la proibizione. E lo stesso Pontefice facendo menzione in altra sua Bolla (*a*) della scomunica imposta contro i Confessori de' complici, con più chiarezza esprime di averla imposta contro quei, che gli assolvono: *Non minus Sacerdoti complici, qui vel extra mortis articulum confessionem excipit poenitentis, EUMQUE ABSOLVIT; vel qui in articulo mortis ABSOLVIT, cum alius Sacerdos non desit . . excommunicationis poena a nobis in citatis Constitutionibus imposita fuit. Sesta.* In pericolo di morte comanda il Pontefice, che il Confessore complice faccia quanto può fare, acciò senza grave infamia, o scandalo, il penitente si confessi ad altri, ancorchè sieno semplici Sacerdoti non approvati. E determina, che se manca di far quanto può, l'assoluzione sia valida, ma il Confessore incorre nella detta scomunica.

CAPO VII.

Della giurisdizione dubbia, e de' casi, in cui dee, o può il Confessore farne uso.

63. Fra le proposizioni condannate dal Pontefice Innoc. XI. nel 1679. la prima fu la seguente: *Non est illicitum in Sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti, relicta tutiore, nisi id vetet lex, conventio, aut periculum gravis damni incurrendi. Hinc sententia probabili tantum utendum non est in collatione baptismi, Ordinis Sacerdotalis, et Episcopalis.* Uno de' Teologi eletto dal mentovato Pontefice per l'esame di dette proposizioni, che poi condannò, at-

(a) *Const. Inter praeteritos 3. Dec. 1749.*

testa, che la trascritta proposizione fu condannata *propter suam illimitatam amplitudinem*, giacchè insegnava potersi fare uso dell' opinione probabile circa il valore degli altri Sacramenti, senza dichiarare quanti gradi di probabilità dovesse ella avere. Sono dunque di sentimento anche i Teologi di sana Morale, e seguaci del probabiliorismo, che quando l' opinione è tanto più probabile della contraria, che questa è quasi improbabile, allora è lecito il farne uso, eziandio trattandosi del valore de' Sacramenti, lasciando la più sicura. Così parla il P. Staidel nelle note alla Moral Teologia di Antoine (*a*) ed il suo insegnamento è approvato da uno de' Teologi, che àn fatte le note alla morale del P. Cuniliati (*b*). La giurisdizione del Confessore è cosa, che appartiene al valore del Sacramento della penitenza, perchè se manca, l' assoluzione è nulla. Or secondo la vera dottrina ora esposta, è lecito in materia di detta giurisdizione fare uso dell' opinione notabilmente più probabile nel modo di sopra dichiarato, ancorchè sia meno sicura dell' opposta.

64. I penitenti, che ànno bisogno dell' assoluzione, possono trovarsi in una necessità estrema, ed in una necessità grave. La prima è, se sono in pericolo di morte. La seconda, se non possono differire il ricevimento dell' assoluzione senza pericolo di un grave male; ed o non ànno un Confessore colla giurisdizione certa, o avendolo, per un giusto motivo non possono a lui confessarsi.

65. Nella necessità estrema, non solamente si può, ma si dee fare uso della giurisdizione quanto si voglia dubbia; mentre, come *tutt'* i Dottori inse-

(a) *Nota 1. ad q. 1. c. 4. de consc.*
(b) *§. 6. de consc.*

gnano, N. S. Gesù Cristo vuole, che noi allora piuttosto procuriamo il bene delle anime, che la sicurezza della validità del Sacramento, perchè egli ha fatti i Sacramenti per gli uomini, e non gli uomini pei Sacramenti. E amministrandoli colla condizione, da una parte si ripara così alla riverenza dovuta a' detti Sacramenti; e dall'altra si dona alle anime una speranza di salute eterna, quandochè negando a' moribondi l'assoluzione per non esser certa la giurisdizione, si lascerebbero nell'orribile certezza di loro dannazione nel caso che loro manchi, com'è facile, la contrizione perfetta. Si trovano per es. presenti ad un moribondo un Confessore approvato, ed un semplice Sacerdote. È cosa dubbia, se validamente possa assolverlo il Sacerdote semplice (*n. 81.*). Ma dato il caso, che il moribondo non sapendo questo dubbio, non voglia affatto confessarsi al Confessore, e questi non voglia partirsi (*n. 82.*) allora può, e dee udirne la confessione, ed assolverlo, se altro non osta, il semplice Sacerdote. Nè al moribondo dee manifestarsi l' obbligazione, che avrebbe di confessarsi al Confessore, affinchè non si metta in pericolo di non profittare dell' ammonizione, e di morire impenitente. Se poi sopravvive, allora si fa inteso di tutto, acciò ripeta quella confessione.

66. Nella necessità grave si può lecitamente fare uso e della giurisdizione più probabile, ancorchè non notabilmente, e della giurisdizione, che si giudica probabilmente, che vi sia, e non vi è ragione probabile dalla parte contraria; vale a dire della giurisdizione probabile *solitarie.* Nè passata la necessità vi è bisogno di ripeter le confessioni; perchè nel caso, che realmente il Confessore non avesse allora la giurisdizione, supplisce la Chiesa col dargliela. E di ciò ne

siamo sicurissimi, perciocchè essendo questo un sentimento comune, ed essendovi unita la pratica universale, da ciò deriva la sicurezza, che annuisce la Chiesa, e dona la giurisdizione, che forse manca.

67. *Quid de jurisdictione probabilius adesse judicata?* domanda il Colet. *Praxim ejus*, risponde, *communiter uti legitimam approbant Doctores. 1. Quia jurisdictio acquiritur consuetudine. Ea porro est ordinaria Confessariorum consuetudo, ut quam sibi probabilius adesse putant jurisdictionem, ea secure utantur. 2. Quia Confessarii perpetuo alioqui anxietate gravarentur, cum casus iste frequens sit; unde non verisimile modo, sed et moraliter certum est, Ecclesiam, ut incommodis ceteroqui sequuturis occurrat, supplere jurisdictionem, si hanc forte deesse contingat* (a). Avverta il lettore, che sebbene il citato Teologo abbia proposto il quesito dell'uso della giurisdizione nelle gravi necessità, domandando: *an ejusmodi jurisdictione* (probabili) *gravem ob causam uti liceat*, ed indi dopo risoluto questo dubbio facendo l'altra domanda: *sed de jurisdictione probabilius adesse judicata?* contuttociò ci sembra, che nel rispondere nel modo già notato, egli intenda parlare dell'uso della detta giurisdizione fuori anche della grave necessità. E l'argomentiamo dall'osservare 1. che asserisce esser frequenti i casi, in cui i Confessori àn da servirsi della giurisdizione più probabile. Ma la grave necessità non è frequente; dunque non parla di essa. 2. che rimette il lettore al suo Trattato *de conscientia*, dove tratta dell'uso della probibiliore. Ma ivi ne tratta generalmente, e non fa menzione della necessità; dunque nè anche qui parla di questa. 3. che sog-

(a) *De Min. poen. n. 145.*

giunge le seguenti parole: *Melius est ministerium suum ad dies aliquos suspendere, quam se suumque poenitentem anxietati objicere* (a). Ma nelle gravi necessità non vi è tempo di sospendere l'assoluzione; dunque vuol parlare de' casi, in cui non vi sia la necessità grave. Non è meraviglia poi, che conchiuda col dire esser suo sentimento, che la giurisdizione dee esser notabilmente più probabile. Di fatto tale dee essere fuori de' casi di necessità, come di sopra da noi si è stabilito (*n. 63.*). Or se fuori de' detti casi militano secondo lui le ragioni che adduce, quanto più militeranno nella grave necessità?

68. *Extra necessitatis casum*, scrive il Concina, parlando dell' uso della giurisdizione, *tutiorem partem eligendam esse. Sancta mater Ecclesia benignissima est; ideo necessitate urgente, ejusdem benignitate utamur* (b). Ed il Suarez: *Securius atque adeo quod probabilius est eligatur. Dico autem per se loquendo; quia si aliqua gravis causa intercedit, posset interdum prudenter hic ordo immutari, quia illa certitudo, aut securitas intelligenda videtur moraliter, ac ceteris paribus* (c). Di nuovo il citato Concina: *Quando necessitas gravissima urget, in favorem poenitentis jurisdictionem extendat; quia merito praesumitur tunc sanctam matrem Ecclesiam reipsa non limitasse jurisdictionem* (d). Egli vuole additare la necessità *grave* con quel *gravissima*, che gli à fatto uscire dalla penna la sua enfatica, e focosa eloquenza; e ciò si rileva e dalle altre sue parole di sopra riferite, dove solo dice *necessitate urgente*, e

---

(a) *Ib. n. 154.*
(b) *Th. Mor. to. 9. diss. 2. de jur. c. 6. §. 2. n. 26.*
(c) *De Sacr. poen. disp. 26. sect. 6.*
(d) *To. 9. loc. cit.*

Digitized by Google

da quanto scrive su tal materia; mentre altro non confuta, che l'opinione di esser lecito l'uso della giurisdizione probabile senza necessità.

69. Il Cont. del Patuzzi riprova il sentimento del Probabiliorista Billuart, che servendosi de' medesimi argomenti del Colet, vuole, che sia permesso il servirsi della giurisdizione più probabile (senza il notabilmente) fuori di ogni necessità. Ammette nondimeno, che *in casu necessitatis etiam jurisdictionis probabilis conceditur usus* (*a*). Il Wigandt Probabiliorista scrive così: *Probabilius est, quod in casu necessitatis etiam non extremae, sed gravis, valide absolvat Sacerdos cum jurisdictione tantum probabili, idest quam probabiliter putat se habere, licet revera non habeat.* Si oppone la proposizione condannata da Innoc. XI., e risponde, che non può seguirsi la probabile circa la materia, e forma de' Sacramenti, dove la Chiesa non può supplire; e 2. che neppure può seguirsi circa la giurisdizione, dove non si può con sicuro fondamento presumere, che la Chiesa voglia supplire; *e contra*, soggiunge, *quia jurisdictio ab Ecclesia dependet, pro animarum salute censetur Ecclesia* (*in casu tamen necessitatis tantum*) *supplere, dum quis probabiliter putans se eam habere, absolvit.* E dichiara, ch' è simile questo caso al caso dell' error comune, e del titolo colorato (*b*). Si oppone altrove, ch' è lecito dunque alle volte l'uso dell' opinione probabile da lui stesso riprovato; e risponde: *sententia probabiliore concurrente, nego secus concedo* (*c*).

(a) *Diss. 5. De Sacr. poen. c. 3. n. 13.*
(b) *Trib. Conf. tr. 13. ex. 5. n. 91.*
(c) *Ib. tr. 2. ex. 3. n. 26.*

70. Il Campioni Esaminatore Appostolico in Roma, parlando della giurisdizione del Confessore, *circa hanc*, dice, *potest esse varietas opinionum, quae ut non noceret valori, Ecclesia declaravit, se pro tali etiam casu conferre jurisdictionem; pro cujus licito usu, in vim declarationis, subsumit* (Confessarius). *Ubi natura casus inspecta, jurisdictio est tantum probabilis, Ecclesia illam certo confert ex benignitate.* Fa poi la domanda: *Unde habes hanc oeconomiam Ecclesiae?* E risponde: *ex pluribus, quae si non prosunt singula, simul juncta faciunt rem moraliter certam. 1. summa est benignitas Ecclesiae, semperque propendens in favorem fidelium. 2. id docent communiter Theologi in facie Superiorum, qui sciunt hanc doctrinam, et tolerant.* Finalmente dopo aver provato, che quando vi è l'error comune, ed il titolo colorato, la Chiesa approva, giusta la legge civile, che stimisi valida l'assoluzione, (*n. 52.*) conchiude così: *Hac lege per Ecclesiam approbata, in casu, de quo disputant Doctores, an possit absolvi nec ne* (cioè se vi sia la giurisdizione) *probabiliterque nonnulli sustinent, posse; dico valide absolvi; quia Confessor est deputatus a Superiore legitimo; et esto secundum se non posset absolvi, probabilitas facit errorem communem* (*a*). Così anche stima il Gonet.

71. La dottrina del prefato Campioni, e di tanti altri, che scrivono della stessa maniera, non è sicura, e non può seguirsi fuori de' casi di necessità; onde per operarsi con sicurezza di coscienza, e mantenersi nel mezzo senza declinare nè al *soverchio* rigore, nè alla *soverchia* benignità, si dee osservare il regolamento da noi proposto al *n. 63.* quando non interviene grave necessità, e

(a) *Instr. ad Conf. p. 1. c. 41.*

il proposto al *n. 66.* pei casi di necessità grave. Ed acciò chi legge resti appieno illuminato, fa d'uopo dichiarare, perchè è certo, che la Chiesa supplisce, quando non vi è nel Confessore la giurisdizione, e concorre l'error comune, ed il titolo colorato; e non è certo poi, che fuori de'casi di necessità si possa lecitamente fare uso della giurisdizione meno probabile, o egualmente. Per intenderne la ragione è necessario avvertire, che altro è il domandare, se sia lecito al Confessore il regolarsi della tale maniera, ed altro il cercare, se così regolandosi, supplisca la Chiesa. Se domandasi la prima cosa, tanto per l'uno, quanto per l'altro caso de' sopraddetti, egualmente si dee rispondere, che non è lecito al Confessore il fare uso della giurisdizione meno probabile, o egualmente probabile fuori della necessità grave, e neppure è lecito l'essolvere senza la giurisdizione, e col solo error comune, e titolo colorato (*n. 3.*); ma peccherebbe mortalmente il detto Confessore scientemente assolvendo senza la giurisdizione; o scientemente servendosi della giurisdizione, che non è notabilmente più probabile fuori della grave necessità. Se poi domandasi la seconda cosa, si dee rispondere, che nell' uno, e nell' altro caso è certo, che la Chiesa supplisce; perchè se è cosa indubitata, che supplisce, quando il Confessore di certo non à giurisdizione, e ciò sapendo assolve un penitente, che sta in buona fede, posto che vi sia l' error comune, ed il titolo colorato (*n. 52.*); quanto più sicuro non sarà, che supplisca, quando il Confessore crede probabile la sua giurisdizione, intervenendovi pure l' error comune, il titolo colorato, e la buona fede del penitente?

72. Un' altra distinzione ancora è necessaria a farsi, ed indi il punto resta affatto rischiarato, nè vi è più che desiderare. Vi sono de' casi, ne' qua-

li sappiamo di certo, che la Chiesa supplisce, e contuttociò pecchiamo mortalmente, se volontariamente operiamo in maniera, che vi sia bisogno del supplimento della Chiesa, acciò le anime per colpa nostra non periscano. Vi sono degli altri casi, ne' quali appunto perchè siam certi, che la Chiesa supplisce, ci diviene lecito di operare in maniera, che forse vi sarà bisogno di tal supplimento, acciò le anime senza colpa nostra non periscano. Io so, che non ò più facoltà di udir confessioni, essendo spirata quella che avea. Io so, che ò ottenuta la Parrocchia simoniacamente. Contuttociò ascolto confessioni, ed assolvo, e perchè vi è l'error comune ec., so di certo, che supplisce la Chiesa, e sono valide le assoluzioni. Io ciò non ostante mi fo reo di colpa mortale coll' udir le confessioni. Questi sono esempii de' primi casi. Al contrario io mi servo della giurisdizione notabilmente più probabile, quando non vi è necessità, e della più probabile non notabilmente, o pure della probabile *solitarie*, quando vi è la necessità grave. Forse vi sarà bisogno, che supplisca la Chiesa, perchè forse non avrò realmente la giurisdizione. Se accade così, io non pecco colla mia condotta, e la Chiesa supplisce. Questi sono gli esempii de' secondi casi.

73. Ma come potrà conoscersi, quando io non peccherò coll' operare in maniera, che forse vi sarà bisogno del detto supplimento della Chiesa? Ecco l'unica, e sicura maniera da conoscerlo. Quando la sentenza, la quale insegna, che io posso lecitamente servirmi della giurisdizione nelle tali circostanze, è comunemente insegnata, anche dai Teologi, che non sono soliti di approvare le opinioni lasse, sebbene non da tutti; allora lecitamente posso servirmene, tuttochè forse vi bisognerà il mentovato supplimento. Imperciocchè quel

comune sentimento indica la comune pratica, e questa ci assicura del consenso de' Vescovi, e del Pontefice (*n. 6.*). Nel progresso dell'Opera varii casi di questi si noteranno. E tali sono i notati al *n. 63.* e *66.*

74. Altro ora non rimane, che addurre gli esempii pratici della grave necessità de' penitenti di essere subito assoluti, sebbene non si abbia la giurisdizione certa, e gli esempii de' casi, in cui non è certa nel Confessore la detta giurisdizione. Circa i primi, il Colet ne apporta quattro. Il primo di un Sacerdote, ch' essendo tenuto a celebrare, e trovandosi aggravato di colpa mortale, non può avere un Confessore colla giurisdizione certa. Il secondo del medesimo Sacerdote, che à il detto Confessore, ma non può a lui confessarsi senza scovrire il complice. Il terzo del Sacerdote stesso, che non può confessarsi a chi à la certa giurisdizione senza esporre se medesimo, o il Confessore al probabile pericolo di colpa mortale. Il quarto di un penitente aggravato di mortale peccato, che dovendo intraprendere un viaggio pericoloso, non à Confessore colla giurisdizione certa; onde o à da confessarsi a chi l' à certa, o pure differire per un anno la sua confessione (*a*). La necessità di quest' ultimo ci sembra quasi estrema, e non già soltanto grave.

75. Eccone altri simili. *Primo.* Chi trovasi in peccato mortale, e senza che abbia a far viaggio pericoloso, o à da confessarsi a chi non à la certa giurisdizione, o à da differirlo per più mesi. *Secondo.* Chi non può senza grave infamia, o scandalo astenersi dalla comunione, e avendo bisogno di confessione, non à altro Confessore colla giurisdizione certa che un suo fratello, o zio, o

(a) *De Min. poen. n. 152.*

altri, con cui à avuta una lunga lite, ovvero grave discordia, onde non à coraggio di confessarvisi. *Terzo.* Che à bisogno urgente di consiglio intorno a cosa di gran momento, che non può domandare senz' anche confessarsi nel tempo stesso, e il Confessore, che à la certa giurisdizione, non è dotato di sufficiente dottrina, e prudenza, per dargli un buon consiglio, ma n'è dotato chi non l'à certa. *Quarto.* Chi dubita con fondamento, che il Confessore colla giurisdizione certa o rivelerà qualche suo peccato, o gli farà fare una confessione nulla. *Quinto.* Chi à tanto rossore di confessarsi a quei che avrebbero certamente la giurisdizione, che non può risolversi a svelar loro i peccati mortali, di cui è reo; e nel tempo stesso o non può differir la comunione senza grave male, o può differirla, ma non avrà poi per lungo tempo il comodo di altro Confessore. Non sono poi da mettersi nel numero delle gravi necessità, di cui parliamo, il voler guadagnare il giubbileo, il voler comunicarsi in una solennità, e simili che accumulano, ma senza ragione, tanti Probabilisti.

76. Ecco finalmente gli esempii della giurisdizione non certa. Questa incertezza o abbraccia tutta la giurisdizione, o una qualche parte di essa. Il dubitare, se la facoltà di udir le confessioni sia spirata, o no; o pure se essendo già spirata, e inviata al Vescovo per la proroga, sia o non sia stata già prorogata; come ancora il dubitare, se la facoltà si estende a questo luogo, a queste persone, a questo tempo; e finalmente il dubitare, se chi l'à conceduta, avea la necessaria autorità, e potestà di concederla; o se ora l'abbia, o no rivocata: questi son tutti dubbii, che comprendono tutta la giurisdizione: vale a dire si è in dubbio, se io sono, o non sono Confessore. Quando poi

si dubita, se io ò facoltà di assolvere i riservati, o alcuni di essi; ovvero se per questo penitente vi sia bisogno della facoltà de' riservati; o se chi l'à conceduta, potea concederla ec. tutti questi sono dubbii, che abbracciano una sola parte della giurisdizione: vale a dire; io son certo di esser Confessore, ma non sono certo di potere assolvere da ogni peccato. In questa seconda sorte di dubbii si può procedere con minor rigore nel decidere, se si può fare uso della giurisdizione non certa; perchè anche fingendo, che realmente non si avesse per un riservato la giurisdizione, nè supplisse la Chiesa, i peccati pur sarebbero rimessi; i non riservati direttamente, ed indirettamente i riservati (*n.* 23*o*.).

CAPO VIII.

Della giurisdizione che si à da' Confessori, e da tutt' i Sacerdoti nell' articolo, o pericolo di morte.

77. L'articolo di morte è quel tempo, in cui si prevede di certo, che fra poco il moribondo finirà di vivere. Il pericolo è, quando si stima sol probabile la sua vicina morte. Sono in questo pericolo non solo gli ammalati, che danno segni probabili di morte vicina, ma eziandio coloro, che debbono intraprendere una lunga, e pericolosa navigazione; o sono prossimi ad entrare in battaglia; come ancora quelle partorienti, che per le circostanze danno fondato timore di avere a morire nel parto. Il Colet (*a*) col Silvio (*b*) vi aggiungono chi trovasi in probabile pericolo di di-

(a) *De Min. poen. n. 688.*
(b) *To. 5. Orat. 5.*

ventar pazzo, e di una pazzia o perpetua, o molto lunga.

78. Il Tridentino al capo settimo della decimaquarta sessione dice le seguenti parole: *Hanc autem delictorum reservationem, consonum est Divinae auctoritati, non tantum in externa politia, sed etiam coram Deo vim habere. Verumtamen pie admodum, ne hac ipsa occasione aliquis pereat, in eadem Ecclesia Dei custoditum semper fuit, ut nulla sit reservatio in articulo mortis, atque ideo omnes Sacerdotes quoslibet poenitentes a quibusvis peccatis, et censuris absolvere possunt.* Con queste parole viene a dichiarare il sacrosanto Concilio 1. che ogni Sacerdote, anche non Confessore, può in articolo di morte amministrare il Sacramento della penitenza; e 2. che ogni Sacerdote, ed ogni Confessore, può allora assolvere da' riservati tanto Vescovili, quanto Pontificii.

79. Nomina il detto Concilio il solo articolo di morte, ma secondo la concorde interpretazione de' Dottori, a cui è unita la pratica universale, (*) ciò che determina va determinato altresì pel pericolo della morte (*n.* 77.). Vi è eziandio la conferma del Rituale Romano, dove si legge così: *Si vero quis confiteatur in periculo mortis constitutus, absolvendus est omnibus peccatis, et censuris, quantumvis reservatis; cessat enim tunc omnis reservatio ec.* (*a*). Ed anche del Catechismo di S. Pio V. *Quamquam si mortis periculum imminet, et proprii Sacerdotis facultas non datur, ne hac occasione aliquis pereat ec.* (*b*).

(*) Questo è uno de' casi, in cui lecitamente si può fare uso della giurisdizione, la quale viene supplita dalla Chiesa, se forse manca. *Osservisi il n. 72. ed il 73.*

(a) *Ordo min. Sacr. poen. circa fin.*

(b) *Part. 2. c. 5. de Sacr. poen. n. 55.*

80. Quell' *omnes Sacerdotes* del Tridentino indica, che in morte possono assolvere anche i Sacerdoti scomunicati vitandi, i sospesi, gli irregolari, gli eretici, i degradati, secondo il comune sentimento de' Dottori (*). E sebbene alleghi il Fagnano una contraria dichiarazione della S. C. del Concilio, ci fa sapere nondimeno il Card. Albizj non esservi ne' Registri della medesima, o perchè non fu fatta, o perchè fu rivocata. Ed aggiunge, che Innoc. XI. prescrisse, che si tenesse come cosa certa, che lo scomunicato vitando, su cui cadea il dubbio, potesse validamente assolvere, e che più non si mettesse in questione (*a*). Il Fagnano pretende, che la supposta dichiarazione fosse di gran peso, perchè si dice fatta in presenza del Card. Morone, che intervenne al Tridentino da Legato Appostolico, onde gli era nota la mente del Concilio sulle dette parole della decimaquarta sessione. Ma svanisce questa sua riflessione, non solo per ciò, che abbiamo riferito del Card. Albizj, ma anche per esser noto, che la prefata sessione fu tenuta nel 1551., e il Card. Morone fu inviato al Concilio nel 1563. (*b*), soggiungendo il Colet, (*c*) che all' anzidetta sessione v' intervenne Melchior Cano, il quale insegna, che può lo scomunicato vitando assolvere in morte.

(*) Ecco un' altro de' casi, di cui parlasi al *n.* 72. e 73. *Cum eam* (sententiam) *ubique pene approbent Episcopi, consequens est, eos simul necessariam tunc temporis jurisdictionem largiri.* Parole del Colet al luogo citato. E con lui concorda il Traduttore di Antoine in italiano » *Perchè*, dice, *un errore tanto comune partorisce la giurisdizione.* » Compend. not. 21. la tratt. delle cens.

(a) *Ap. Campioni Instr. ad Conf. part.* 1. *c.* 41. *n.* 11.

(b) *Pallavicini Ist. del Conc. di Trento l.* 20. *c.* 11.

(c) *De Min. poen. ex n.* 663.

81. Una delle regole per la buona interpretazione delle leggi si è, che qualora da tutto il contesto di esse si conosce con chiarezza la volontà del legislatore, questa si dee eseguire senz' attenersi a qualche parola, che prescindendo dal detto contesto, avrebbe diverso significato. *Non debet aliquis considerare verba, sed voluntatem, cum non intentio verbis, sed verba intentioni debeant deservire*, disse Celestino III. (*a*). Quindi l'ultima regola *juris in 6.* è la seguente = *In legem committit qui verba legis complexus, contra legis nititur voluntatem.* Con questo principio si risolvono due dubbii, che insorgono circa la presente materia. Il primo se possa il semplice Sacerdote udir la confessione del moribondo, essendo presente il Confessore approvato. Il secondo, se al moribondo possa darsi l'assoluzione non solo dalle scomuniche, e dagli interdetti, ma ancora dalla sospensione. Volendoci attenere alle sole parole *omnes Sacerdotes*, ed a quelle altre *a quibusvis censuris*, la risoluzione dell'uno, e dell'altro caso sarebbe affermativa; come già si è fatta da moltissimi Autori. Ma perchè dobbiamo regolarci da tutto il contesto, noi troviamo espresso il fine del legislatore in cotali determinazioni, cioè *ne aliquis pereat.* Dunque la volontà del medesimo è, che s'intenda conceduto quanto è necessario, acciò il moribondo possa essere sciolto da ogni peccato, e censura, che può esser di ostacolo alla sua salvazione. Dunque potendo egli ricevere questo beneficio dal Confessore ch'è presente, non si dee intender conceduto, che possa assolverlo il semplice Sacerdote. Tanto più che, come ben riflette il Card. de Lugo, affermando il Concilio, che vi fu sempre nella Chiesa la consuetudine di potersi

(a) *C. in his 15. de verb. signif.*

da ogni Sacerdote assolvere il moribondo, *in eadem Ecclesia Dei custoditum semper fuit*, con ciò diede ad intendere di non fare una nuova legge, ma di approvare tal perpetua consuetudine. Or questa non fu mai, che il semplice Sacerdote assolvesse il moribondo, essendo presente il Confessore; ma solo, che ciò facesse nell' assenza del medesimo. Per conseguenza questo solo, e non altro volle il Tridentino confermare colle sue parole (*a*). Quindi il Rituale Romano nelle parole notate al principio del capo *de Sacr. poen.* facendo menzione di questo punto, dice: *Si periculum mortis immineat*, *approbatusque desit Confessarius*, *quilibet Sacerdos potest ec.* Col dire poi, che si può il moribondo assolvere da tutte le censure, volle intendere di quelle censure, che impediscono il ricevimento dell' assoluzione da' peccati, e privano il Fedele de' beni spirituali. Dunque non può il moribondo assolversi dalla sospensione, come fondatamente insegna il Cuniliati (*b*), col de Lugo (*c*), giacchè una tale assoluzione non gli sarebbe nè utile, nè necessaria per la sua eterna salute, e pel suo vantaggio spirituale.

82. Non dee però questa spiega già data dell' *Omnes Sacerdotes* estendersi tanto generalmente, che racchiuda anche quei casi, in cui per qualche circostanza ne verrebbe il nocumento del moribondo; ma deesi sempre avere in mira, che il Concilio ha voluto togliere il medesimo da ogni pericolo. Sicchè in primo luogo quella gradazione, che dee preferirsi il Sacerdote, che non à censure, allo scomunicato, sebbene tollerato; il sospeso, o irregolare allo scomunicato vitando ec. non è necessaria ad osservarsi per la validità dell' assolu-

(a) *De Sacr. poen. disp. 18. sect. 2.*
(b) *De Sacr. poen. c. 4. §. 11. n. 12.*
(c) *L. c. d. 20. n. 203.*

zione, ma soltanto perchè il Sacerdote operi lecitamente. Secondo, se il moribondo à cominciata la sua confessione al semplice Sacerdote, ancorchè sopravvenga l'approvato, può continuarla al non approvato. Finalmente se il moribondo à qualche motivo ragionevole di non confessarsi all'approvato, ch'è presente, può farlo al semplice Sacerdote, avendosi allora come non presente il detto approvato. Il che, come riferisce il Pignatelli (*a*) fu dichiarato dalla S. C. del Concilio, la quale decise non potere il moribondo confessarsi al semplice Sacerdote, che non è Confessore, trovandosi presente il Parroco; purchè *nulla subsit causa Parochum ipsum recusandi.* Le cause sarebbero, se il Confessore approvato, ch'è presente, fosse fratello, zio, o in altra maniera congiunto del moribondo: se fra di loro vi fosse stata inimicizia, discordia ec. se il penitente dubita, che sarà per rivelare qualche peccato: se non è abile a regolarlo negli intrighi, in cui trovasi l'anima sua ec. Ma che si dovrà fare, se il moribondo non à motivo ragionevole di ricusare il Confessore approvato, e nulladimeno non può indursi a fare a lui la confessione, ma vuol farla al non approvato? In tale circostanza è di sentimento il Colet (*b*) che si parta il Confessore, acciò essendo soltanto presente il semplice Sacerdote, possa allora validamente, e lecitamente udirne la confessione. Nè questa può dirsi illecita industria, ma dee chiamarsi lecita, e santa, giacchè è necessaria per la salvazione di quell'anima. Che se il Confessore non si vuol partire, e il moribondo sta in buona fede, quel che allora dee farsi si è detto al *n. 65.*

(a) *To. 10. consult. 163. n. 15.*
(b) *De Min. poen. n. 68.*

83. Trovandosi il moribondo reo di riservati, se non vi è unita censura, dopo ch'è stato assoluto da chi non ne à la facoltà, non è in obbligo, risanando, di presentarsi, o domandarne facoltà al Superiore, o al suo Delegato. Ha però questa obbligazione, se vi è annessa la censura, così determinando la legge, non solo per l'assoluzione, che se ne riceve in morte, ma anche per quella, che ne' casi permessi ricevesi in vita; con questa differenza, che rispetto al pericolo della morte l'obbligo suddetto è soltanto pei riservati colla censura; in vita è pei riservati anche senza censura. E la ragione di tal differenza si è, perchè cessando in morte ogni riserva, il moribondo è assoluto da' peccati direttamente; ma nella vita l'assoluzione è indiretta (*n.* 230.), eccetto quando i Sacri Canoni anche per la vita donano la facoltà di assolvere direttamente da' riservati; nel quale caso, sebbene vi sia la censura annessa, neppur vi è l'obbligo di presentarsi nel modo suddetto. Ma potrà opporsi. In morte cessa ogni riserva e riguardo a' peccati, e riguardo alle censure: come dunque per quelli non rimane l'obbligo di presentarsi, e per queste sì? L'unica, ma sufficiente ragione è perchè solo per queste lo comanda la legge (*a*). E lo comanda con tanto rigore, che se il moribondo risanato non si presenta, vuole, che ricada nella stessa censura, da cui è stato assoluto; e vuole di più, che il Confessore o in vita, o in morte, prima di assolvere il penitente, lo faccia giurare di presentarsi, e di ubbidire a quanto gli sarà ordinato; ed il Confessore è tenuto *sub gravi* a far dare questo giuramento; (quando il moribondo non si trovi destituto da

(a) *C. eos qui 22. de sent. exc. in 6. et c. ea noscitur de sent. exc.*

sensi) ma se ciò trascura, resta ciò non ostante il penitente obbligato a presentarsi sotto pena della stessa censura. Inoltre dee il Confessore fargli soddisfare alla parte, bisognando; e se allora non può, dee fargli giurare, o almeno promettere con sincerità, che quando gli sarà possibile, darà la dovuta soddisfazione.

84. Leggiamo nell' Istruzione di M. Terzago riformata, e ristampata in Napoli (*a*), che se il Confessore non fa dare, come sopra, il detto giuramento, egli stesso incorre nella scomunica imposta contro chi assolve da' riservati senz' averne la facoltà. Questo allora sarebbe vero, quando l' obbligo di far giurare fosse imposto al Confessore, come una condizione, senza la quale non se gli accorda la facoltà di assolvere da' riservati. Ma nella legge non la troviamo questa condizione, nè altri mai ve la trovò. Dunque senza che faccia giurare, à egli la facoltà di donare tale assoluzione; e donandola si verifica, che à mancato ad un grave obbligo, non già che à assoluto da' riservati senza facoltà. Non incorre dunque nella prefata scomunica.

85. Ma veggiamo come dee condursi chi à la facoltà de' riservati, allorchè se gli presenta chi n' è stato già assoluto, o in pericolo di morte, o in vita ne' casi permessi. Quando l' assoluzione si è avuta in morte o da' riservati senza la censura, o da quelli colla censura, l' assoluzione è stata diretta; e perciò non vi bisogna nuova assoluzione. Altro dunque non dee fare il Confessore, che fargli dare a chi dee la necessaria soddisfazione, e fargli rinnovare il proposito di più non cadere in quel delitto. Quando poi l' assoluzione si ebbe

(a) *To. 1. pag. 65.*

in vita, se fu data in vigore della facoltà, che danno i Sacri Canoni, anche quella fu diretta, onde il Confessore dee tenere il medesimo regolamento. Se finalmente fu data senza facoltà, ma solo per la necessità, in cui era il penitente di riceverla, in tal caso l'assoluzione da' riservati o colla censura, o senza censura fu indiretta; onde il Confessore dee nuovamente assolverlo.

86. Può sortire, che mentre si sta confessando il moribondo a chi non à la facoltà de' riservati, sopraggiunga il Vescovo, o il di lui Vicario, che abbia dal Vescovo ogni speciale facoltà. Si domanda, se è tenuto il Confessore a domardargli la facoltà di assolvere il medesimo da' detti riservati. Si risponde, che se non vi è annessa censura, non è tenuto, mentre in pericolo di morte ogni Sacerdote à la facoltà de' riservati. Se poi vi è annessa, ed è riservata dal Vescovo, è egli tenuto, perchè siccome anche dopo ricevuta l'assoluzione, avrebbe il moribondo l'obbligazione di presentarsi al Vescovo, secondo si è detto al *n. 83.*, molto più l'à, quando il medesimo è presente. Finalmente non è tenuto, se è riservata al Papa; giacchè prescrivendo la legge, che si presenti al Papa istesso, e non già al Vescovo, non perchè questo è presente si può contrarre un' obbligazione, che dalla legge non è imposta. Si dirà, che il Vescovo à la facoltà di assolvere da' casi riservati al Pontefice, quando sono occulti, onde sembra, che essendo occulti i riservati del moribondo, sia lo stesso aver presente il Vescovo, che il Pontefice. Rispondiamo, che altro è il poter domandare la facoltà, altro il dovere. Il primo la legge lo permette, il secondo non lo comanda. Se l'infermo vuole liberarsi dal peso di presentarsi al Pontefice nel tempo, in cui sarà guarito, si valerà della detta permissione, e farà

dal Confessore domandarne la facoltà dal Vescovo. Se non vuole liberarsene, nol farà; nè sarà colpevole, mentre è in suo arbitrio il valersi, o no della permissione della legge.

87. In fine si avvertano tre cose. *Primo* quanto ora si è detto del moribondo, tanto si dee anche dire di ogni altro, che ne' casi permessi è assoluto in vita direttamente da cotali riservati. *Secondo*. Il Confessore volendo domandare detta facoltà al Vescovo dopo cominciata la confessione, nol può fare senza il permesso del penitente, altrimenti romperebbe il sigillo Sacramentale. Ma quando vi è l'obbligo di domandarlo, il penitente è indisposto all'assoluzione, se non dà un tale permesso; ed il Confessore non à facoltà di assolverlo. *Terzo*. Quante volte vi è l'obbligo di presentarsi al Pontefice, o al Vescovo, nessuno è tenuto ad andarvi di persona, ma basta scrivere a' medesimi per la facoltà che bisogna.

DISSERTAZIONE II.

Sopra la riserva de' peccati; delle censure; e di altri legami che possono avere i penitenti.

88. Non essendo altro la riserva che una limitazione che fa il Superiore della giurisdizione, e della facoltà de' Confessori; ne siegue, che quanto è necessario a ben sapersi la materia della giurisdizione, altrettanto è necessario l'essere bene istruito sulla riserva. Poche cose oltre le già dette fa d'uopo imparare circa questa materia in generale: ma oh quanto bisogna apprendere! per sapere in particolare quali sieno i peccati, e le censure riservate, e quali gli altri legami d'irregolarità, d'inabilità ec. che possono avere i penitenti, dai quali non potrà il Confessore scioglierli, se prima

non ne ottiene la facoltà da chi può concederla. Un' incredibile confusione si osserva circa questo argomento, dovunque si trova trattato; e non può esprimersi quanto ci sia costato di fatica e per trovar la verità, e per esporla in questa Dissertazione con precisione, e chiarezza. Ne' Cataloghi, che si veggono stampati di tali censure, irregolarità ec. vi sono inserite tante falsità, che se volessero riferirsi tutte, troppo lungo ne sarebbe il catalogo. Poveri giovani, che rivolgono a tali libri per trovar luce, e trovano tenebre; e non avendo nè il comodo, nè tempo per ricorrere a' fonti, non sanno come regolarsi.

89. Per dar loro quell' ajuto, che ci permette la nostra debolezza, con ogni possibile diligenza abbiamo osservati i Testi Canonici, i Concilii, le Costituzioni Pontificie, e tutt'i decreti, e dichiarazioni, che riguardano questa sì importante materia. Nè abbiamo lasciato di leggere; rileggere, e ponderare quanto sopra di essa si è scritto, specialmente dal Suarez, e dal Bonacina, che l'àn trattata diffusamente; col domandar consiglio ai più savii nelle cose dubbiose. Di tutt'i sopraddetti legami daremo distinti Cataloghi, lasciando nondimeno di notare tante altre censure, che appartengono a' Cardinali, agli Officiali della Curia Romana, a' Religiosi; ed altre, che quasi mai non occorrono nella pratica. Quello poi che riguarda le facoltà necessarie per isciogliere da' predetti legami le anime de' penitenti, che ne sono avvinti, e le maniere da tenere in questo, sarà l'argomento niente meno importante, ed intrigato della Dissertazione terza.

CAPO I.

Notizie generali circa la riserva.

90. La riserva riguarda immediatamente il Confessore, giacchè, come si è detto, limita, e restringe la sua giurisdizione. Il fine poi della riserva riguarda immediatamente i penitenti, acciò serva loro di freno a non cadere in tali colpe, ed affinchè quando vi sono già caduti, ricevono quell' ammonizione, quella penitenza, e quei rimedii, che sono loro più utili, o per mezzo del Superiore, che à posta la riserva, o per mezzo di quei savii, e prudenti Confessori, cha dal medesimo sono stati a ciò delegati. Da questi principii indubitati, e comunemente ammessi è facile il dedurre quanto sia vero, che l' ignoranza della riserva non esenta il reo dall' incorrerla. Non perchè il penitente non seppe essere riservata la colpa, che commise, perciò il Confessore acquista quella giurisdizione, che non gli fu data. Nè chi à peccato ignorando la riserva si è posto in uno stato, in cui non abbia bisogno delle opportune ammonizioni, e penitenze, e de' salutari rimedii. Dunque rimanendo ferma non ostante detta ignoranza, e la restrizione posta alla giurisdizione del Confessore, e la necessità di conseguirsi dal penitente il vantaggio preteso da chi à riservate quelle colpe; ferma rimane altresì la riserva medesima. E questo va detto tanto pei riservati Vescovili, quanto pei Pontificii, militando per gli uni, e per gli altri, le stesse ragioni ora addotte: come saviamente espone Monsig. Liguori (*a*). *Vedi il n. 97.*

(*a*) *De Sacr. poen. n. 582. et 580. in fin.*

Nasce ancora dal detto principio, che se una colpa non era riservata, allorchè si commise, e lo è, quando si dee assolvere, non la può assolvere chi non à la facoltà de' riservati; perchè la sua giurisdizione è limitata circa una tal colpa, ora che dee assolverla.

91. Il peccato veniale non dee riservarsi, approvando il Tridentino, che si riservino *atrociora quaedam*, *et graviora crimina* (a) ciò non ostante se imprudentemente operando l'Ordinario, lo riserva, lo fa validamente, e non si può assolvere da chi non à la facoltà; mentre chi non à la giurisdizione, quantunque se gli restringa ingiustamente, non può fare uso di essa. Chi poi è caduto in veniali riservati; e non vuole, che gli sia per mancanza di facoltà negata l'assoluzione, può tacerli nella confessione, e colla contrizione ottenerne il perdono. Che se la materia leggiera in se stessa diventi grave o per le circostanze, o pel fine importante inteso dal legislatore, allora la riserva, se mai vi è posta, non è di un peccato veniale, ma di un mortale. Gli esempii di tali colpe si trovano in ogni Teologia Morale, e noi pure gli abbiamo addotti nella nostra Operetta intitolata, *Dissertazioni sopra diversi punti ec.* (b).

92. Il peccato mortale commesso col solo interno non è solito di riservarsi: *non est in praxi receptum, ut unquam reserventur*, avvisa Benedetto XIV. (c). E per dirsi riservato vi bisognerebbe la spiega, che s' intende riservare anche quando si commette solo internamente. Senza questa spiega non s' intende mai riservato. Quindi se

(a) *Sess. 14. c. 7.*
(b) *Diss. 2. c. 5. n. 2.*
(c) *De Syn. l. 5. c. 5. n. 5.*

l'adulterio, e l'incesto sono riservati, non incorre in tale riserva chi pensò, che la complice, colla quale *rem habuit*, fosse maritata, o parente, ma realmente non era tale. La ragione è perchè il suo adulterio, ed incesto furono soltanto mentali, ed interni. Così in casi simili.

93. Se oltre il peccato mortale commesso nell'interno, si è nell'esterno peccato venialmente, neppure la riserva s'incorre, ancorchè il riservato sia *ex genere suo* colpa mortale, ed intanto l'atto esternamente commesso sia veniale, perchè vi fu una quasi invincibile ignoranza, o inavvertenza, o fu parva materia. È riservato per esempio il furto. Chi ruba una materia leggiera, ma coll'animo disposto a rubarla grave, non incorre nel riservato; perchè il peccato mortale fu nel solo interno, e nell'esterno vi fu il solo veniale. Il Colet à stimato di porre quì un'eccezione, dicendo, che alle volte è riservata la colpa *mortifera in animo*, *etsi levis in opere*, come sarebbe, aggiunge, se si mettesse fra riservati: *Impudicitia cum Monialibus quocumque modo attentata* (*a*). Ma i principii esposti, anche da lui insegnati, mostrano, che non à luogo una sì fatta eccezione. Quel *quocumque modo attentata* significa, che in qualunque maniera vi si commetta colpa mortale, è sempre riservata; ma vi dee essere il peccato mortale, perchè il veniale non s'intende riservato (*n. 91.*), se non si spiega, e nel caso suddetto non si è spiegato. Di più il peccato mortale, che vi dee intervenire, dee essere esterno; perchè per intendersi riservato il solo interno, si à da esprimere nella riserva; e nella già detta non vi è questa espressione (*n. 92.*).

94. Quando l'atto, sopra cui si è posta la ri-

(a) *De Min. poen. n. 141.*

serva, non è compito nel genere suo, non la fa incorrere. È riservato l'omicidio, la ferita fu mortale, ma per miracolo si è scampata la morte; o pure seguì la morte, ma non per la ferita, ma per un errore, che nel medicarla commise il Chirurgo: il feritore non è incorso nella prefata riserva. Come neppure è incorso, quando sebbene non sarebbe colui morto, se non fosse stato percosso, contuttociò il morire non fu effetto per se stesso proveniente dalla percussione, ma fu un accidente, che non poteva prevedersi; come se cavalcando colui, che ricevè la ferita, quando fu percosso s'impaurì il cavallo, cadde, e morì. Così *reservatis adulterio, incestu, sodomia, si aliquis haec exercuit, vel non emisso, vel foras emisso semine; vel in adulterio et incestu, semen emissum fuit in vase indebito; sicut si in sodomia complex non erat ejusdem sexus: reservatio in his casibus non incurritur, quia actus non sunt perfecti in genere suo; et multo minus incurritur si adfuerunt tantummodo cogitationes, tactus etc.* Per lo stesso principio, come scrive il Concina, *si reservetur peccatum scribendi epistolas obscoenas ad Moniales, si Epistolae scriptae non perveniant in manus Monialium, casus non est reservatus* (a). Esempii somiglianti ve ne sono senza numero.

95. Circa la riserva non vale l'argomento *a fortiori*, e molto meno quello *a pari*. Si è riservato il leggere il libro di un Calvinista, non ne siegue, che sia riservato l'ascoltar la predica del medesimo (*b*). Dunque non è vera l'opinione, che riservata la bestemmia, sia anche riservato il calpestare l'immagine sacra, come azione più in-

(a) *Th. Mor. diss. 2. de jurisd. Min. c. 6. §. 1. n. 12.*
(b) *Colet de Min. poen. n. 218.*

giuriosa, secondo scrive il Cuniliati (*a*). Se giusta la sua medesima definizione, la bestemmia *est contumeliosa locutio contra Deum*; come poi può dire, che incorre chi non parla, ma opera contro Dio? Così riservandosi l' entrare senza il permesso nel Monastero delle Monache, come può scrivere un moderno, che resti pure riservato l' entrar col permesso, e dopo entrato *rem habere cum Moniali*; e che riservandosi il parlare con dette Religiose, incorre nella riserva chi solo scrive loro una lettera, o si fa intendere con gesti? Il *rem habere* non è un entrare; e lo scrivere, e far gesti non è un parlare; onde come con tali azioni incorrerassi nella riserva posta all' entrare, ed al parlare, che sono azioni diverse? Quanto è pessimo il concedere i principii, e il negare i corolarii, che necessariamente ne discendono. Essi concedono, che *poenae sunt restringendae*, e poi l' estendono: che in tal materia non vale l' argomentare *a fortiori*, e poi con tale argomento risolvono i casi pratici. Lo stesso Cuniliati insegna, che riservandosi dal Vescovo la bestemmia ereticale non incorre in tale riserva chi profferisce una bestemmia eretica, ma incorre solo nel riservato dal Pontefice, onde può assolverlo chi à la facoltà de' riservati Pontificii, e non l' à de' Vescovili (*b*). Or come qui, dove sembrerebbe meno irragionevole l' estensione, la riprova; e nella bestemmia poi vuol comprendere altresì il calpestar l' immagine? Insegna ancora, che se il riservato è *aliorum instructio* nelle superstizioni, non incorre chi racconta il modo di farle avanti a colui, che non l' ode per istruirsi, ma solo per curiosità; *quia proprie non dicitur velle*

(*a*) *In append.* 1. *ad tract. de Sacr. poen. c.* 2. §. 2. *n.* 5.
(*b*) *L. c.* §. 3.

instrui (*a*). Tutto bene, perchè? perchè coerentemente a' principii. Ma tutto male, quando in casi identici si determina il contrario. Oh quanto i giovani vengono impediti dal profittare nella Morale da un tal modo di scrivere!

96. Possono i riservati esser dubbii *juris vel facti*. Se dubitasi di aver commessa una colpa, che si sa di certo essere riservata, è un dubbio *facti*; e tutti convengono nel dire, che in questo dubbio non s'incorre la riserva. Se dubitasi della riserva di una colpa, che si sa di certo di aver commessa, e se ne dubita non perchè non si sanno i riservati, ma perchè le parole sono oscure; è un dubbio *juris*, e quasi tutti concordano nel dire, che la riserva non s'incorre; e questa è dottrina sana, e sicura 1. per lo principio, *in poenis benignior est interpretatio facienda*, ch'è la regola 49. *juris in 6.* e per quell'altro, ch'è la regola 15. *Odia restringi convenit;* onde dichiarandola il Colet scrive, *sensum esse*, *quod in reservationis materia favendum sit poenitenti*, *quantum*, *salva verborum proprietate*, *potest; et sic restringitur odium reservationis*, *quatenus haec strictiori*, *quo prudenter potest*, *sensu intelligitur* (*b*). 2. perchè Clem. VIII. nel 1601. riservò i peccati compresi anche *dubie* nella Bolla *Coenae*; e poi nel 1602. tolse dal decreto di tale riserva quel *dubie*. Se prima vi pose il *dubie* dinotò, che quando non vi si mette, i riservati dubbii o *juris*, o *facti*, giacchè non distinse, non vengono riservati. Quando poi ne tolse il *dubie*, venne a confermare, che tali riservati dubbii non sono riservati, giacchè quando volle che lo fossero, l'espresse. Nè giova il rispondere, che col toglierne il *dubie* la seconda volta diede a conoscere,

(a) *L. c. c. 3. §. 4. n. 11.*
(b) *L. c. n. 217.*

che da se vi s' intende, e che la prima volta vel pose *ad exuberantiam*. È questa un' interpretazione senza fondamento, giacchè in un punto tanto contrastato non è prudente presunzione il pensare che volea aggiungere *ad exuberantiam*, e poi volea togliere una parola, da cui i lettori poteano dedurre giustamente la decisione del mentovato punto, che non è di poca conseguenza in materia di riserva. 3. perchè per un' altra regola *juris in 6.* ch' è la 59. *contra eum, qui legem dicere potuit apertius, est interpretatio facienda.* A queste validissime ragioni appoggiati i Probabilisti Colet (*a*) Charmes (*b*) Stampò (*c*) Cuniliati (*d*) insegnano la nostra sentenza; quantunque quest' ultimo per puro scrupolo, cambiá in parte il suo sentimento in altro luogo (*e*). E questo è un altro caso degli additati al *n. 72. e 73.*, dove lecitamente si fa uso della giurisdizione comunemente giudicata certa, e da alcuni posta in dubbio; perchè se manchi, vien supplita dalla Chiesa: *Opinio haec*, conchiude il Colet (*f*) *ubique docetur scientibus, nec reclamantibus Episcopis;* e consiglia per bene delle anime coloro, che son di contrario sentimento, a non opporsi alla dottrina benigna, ch' è comune, *donec ex Episcopi responso certo constet, quae ejus fuerit intentio* (*g*).

97. Ne' riservati dal Vescovo giusta l'universale sentimento, da cui si argomenta il sentimento

(a) *De Min. poen. ex n. 128.*
(b) *Th. un. to. 2. de Sacr. c. 6. q. 4.*
(c) *Elem. Th. pr. to. 4. de cas. res. §. 1. prop. 2.*
(d) *De Sacr. poen. c. 4. §. 10. n. 6.*
(e) *In app. 1. d. c. 1. n. 9.*
(f) *L. c. n. 1. n. 204.*
(g) *L. c. n. 208.*

de' Vescovi medesimi, (*n.* 6.) quando vi è la censura, la riserva, *principaliter et per se reservatur casus, eique adnectitur censura ad hoc ut peccantes fortius ligentur*, come parla M. Liguori (a) adducendone l' altra prova, che in *Tabella casuum reservatorum ab Episcopis sic illi adnotatur: Casus reservati, quibus est annexa excommunicatio.* Dunque vi è la reserva indipendentemente dalla censura. Ne' riservati dal Papa al contrario secondo la concorde interpretazione de' Dottori, immediatamente, e principalmente si riserva la censura, e mediatamente il peccato, onde la censura è il mezzo, con cui rimane riservato il peccato. Il che pure si conferma dalle formole di tali riserve, nelle quali prima s' impone la censura, e poi passandosi alla riserva, si dice, *a qua non possit, nisi a Pontifice, absolvi;* o in simil maniera. Da sì fatti inconcussi principii deriva, che ignorandosi la censura ne' riservati Vescovili, la censura non s' incorre, ma s' incorre la riserva (*); ma ne' Pontefieii colla censura, ignorandosi questa, non s' incorre nè la censura a cagione di detta ignoranza, nè la riserva a cagione della dipendenza immediata, che à colla censura; quindi secondo argomenta il Sua-

(a) *Th. Mor. de Sacr. poen. n.* 582.

(*) Che l' ignoranza invincibile non faccia incorrer la censura, è cosa che non ammette dubbio; mentre essendo un principio sodissimo, che vi bisogni la contumacia per incorrerla, come nelle censure *ab homine* per sentenza particolare, per esservi la contumacia nel reo vi bisognano le citazioni, così in quelle *juris* vi bisogna la scienza della censura, che sia in luogo di monizione. Mancando, non vi è contumacia, e la censura non s' incorre. Quando poi nell' imporsi la censura si parla di quelli, che commettono quella colpa *scienter*, o *ausu temerario*, o *praesumunt*, o con frase simile, non s' incorre, ancorchè l' ignoranza fu vincibile crassa, ma non affettata: così concordemente interpretandosi queste clausole.

rez (*a*) *sicut a principio habent hanc connexionem, quasi in fieri, ut sic dicam; ita etiam in conservari, seu in duratione sua, et inde est, ut ablata censura, censeatur reservatio culpae sublata.*

98. Vi sono alcuni peccati riservati al Pontefice senza veruna censura; e questi s' incorrono anche dagli ignoranti; mentre come si è provato al *n.* *90.*, l' ignoranza della riserva non iscusa da essa. E sono due quesiti molto diversi il domandare, se scusi dalla riserva l' ignoranza della riserva medesima, e se scusi dalla riserva l' ignoranza della censura riservata: cose che essendo state da molti Autori confuse insieme, àn fatto apprendere il falso agli incauti. Non iscusando dunque l' ignoranza della riserva dall' incorrere in essa, conseguentemente, come si è ora detto, i riservati al Papa senza censura s' incorrono eziandio da chi non sapeva ch' erano riservati.

99. Ma insorge il dubbio, se quando il caso Pontificio è riservato bensì colla censura, ma fuori del solito lo stesso peccato è riservato a parte; se, dico, allora s' incorra dagli ignoranti la censura una tale riserva. Un dotto Teologo, con cui abbiamo avuta onorevole, e grata corrispondenza per lettere, stima che no, ma a noi sembra cosa innegabile che sì. La questione è nata dalla riserva fatta da Sisto V. (*b*) della simonia nell' Ordine, ed anche nella prima Tonsura (*n. 124.*). Dopo che il medesimo à imposta la sospensione *ipso facto* contro un tale delitto, e contro altri ancora ivi nominati, con aggiungervi l' irregolarità per chi violasse detta censura già incorsa, passa a ri-

(a) *To. 2. de Sacr. disp. 39. sect. 2. in fin.*
(b) *Const. 91. Sanctum 5. Jan. 1588. §. 4.*

servare i peccati, la sospensione, e l'irregolarità, dicendo così: *Tam absolvendi, quam dispensandi facultatem in casibus superius expressis, etiam in foro conscientiae nobis, et successoribus nostris, dumtaxat reservamus.* Indi dopo aver derogato ad ogni facoltà, privilegio ec. soggiunge: *Inhibentes ne . . Personae sic, ut praefertur, delinquentes, tam scilicet Antistites, sue Abbates promoventes, quam clerici male insigniti seu ordinati a reatibus, et excessibus praefatis absolvi, praeterquam, in mortis articulo possint.* Due cose dice il lodato Teologo. La prima, che in detta Bolla non vi è la riserva a parte del solo peccato, mentre il Pontefice nel secondo membro trascritto vuol dire quello stesso, che à detto nel primo. La seconda, che sebbene il peccato fosse riservato a parte, neppure ne deriva la conseguenza, che questa riserva s'incorra da chi ignora la censura, essendo la stessa cosa riservarsi il peccato, e la censura insieme, che oltre a ciò riservarsi a parte il peccato; mentre come prova il Suarez, quando riservasi la sola censura, viene allora *per se* riservato altresì il peccato; quindi se allora non s'incorre la censura da chi l'ignora, neppure s'incorre, quando a parte si riserva il peccato, imperciocchè il riservarsi a parte non è più che il riservarsi *per se.*

100. Riguardo alla prima cosa ci sembra manifesto, che nel secondo membro non dice il Pontefice l'istesso, che nel primo. Nel primo mette la riserva *in casibus superius expressis*, e i casi di sopra espressi erano i peccati colle pene della censura, dell'irregolarità ec. Nel secondo mette la riserva in *reatibus*, *et excessibus praefatis*, e sotto questi termini è noto non comprendersi censure, ed altre pene. Sotto nome di casi s'intendono da tutt'i peccati, e censure; ma chi mai ciò intese sotto il nome di reati, ed eccessi? Pochi

Teologi, per quanto mi è riuscito di osservare, trattano questo punto, ma nessuno ve n' è, il quale dica, che non sia riservato il detto peccato separatamente dalla sospensione. Così dice il Ciera, secondo ci scrive egli stesso il lodato Teologo. Così il Cabrini (a), il quale dopo aver detto, che il Pontefice alle sole censure mette la riserva, la quale *per accidens* ridonda nel peccato, e dopo aver dedotti da tal dottrina i corollarii, conchiude: *Excipiendus tamen est a supradicta doctrina casus simoniae, tum promoventis, tum promoti ad ordines, quod delictum Sixtus V.* si noti, *dempta etiam suspensione, Sedi Apostolicae reservavit, ut constat ex ejusdem Bulla.* Tratta questo punto il Suarez (b), e parlando del primo membro di detta Bolla da noi di sopra trascritto dice: *Haec autem proxima verba poterant exponi de absolutione a suspensione, et dispensatione ab irregularitate.* Parlando poi del secondo; *tamen*, soggiunge, *ex aliis satis constat*, notisi quì pure, *reservationem fieri ipsarum culparum ut patet* (non è cosa punto dubbiosa, ma *patet*) *ex illis verbis, reatibus, et excessibus.* Il Sanchez, ed il Castropalao ciò, che noi sosteniamo, l' ebbero per cosa tanto manifesta, che senza nominarlo, supponendolo certo presso tutti, posero soltanto in questione la conseguenza, che ne avrebbe dovuto derivare; e domandarono, se l' ignoranza scusi dall' incorrere nella riserva di detto peccato (c). E questa è la seconda cosa, a cui dobbiamo rispondere.

(a) *Eluc. cas. res. part. 1. resol. 5.*
(b) *To. 2. da Sacr. poen. disp. 29. sect. 1.*
(c) *Sanch. de matr. l. 9. disp. 32. n. 19. Castr. to. 1. tr. 2. disp. 1. punct. 17. n. 8.*

101. I due Autori ora citati vogliono, che non s' incorra, ma ne adducono una ragione tanto insussistente, che la comune anche de' Probabilisti, l' à conosciuta per falsa, e la loro opinione non si nomina più. Dicono, che quando la riserva è stata posta per bene comune, s' incorre da chi l' ignora, ma non s' incorre quando è stata posta in odio del peccato; e che allora si mette per bene comune, quando si fa la riserva senza che preceda la proibizione di quella colpa, che si riserva, e che al contrario se precede tal proibizione, com' è sortito nella colpa della simonia, di cui parliamo, in tal caso la riserva è in odio del peccato, e conseguentemente non s' incorre degli ignoranti. Ci rincresce di perder parole nel confutare questa stravagante pensata. Ogni riserva è in odio del peccato, ed ogni riserva è pel bene comune. Se non precede il divieto nell' atto che si fa la riserva, è preceduto in altre leggi; oltrechè la stessa riserva include un tal divieto. Veniamo alla ragione esposta di sopra (*n. 99. in fin.*)

102. Si vuole dunque, che data per vera la riserva fatta a parte, neppure s' incorra da chi ignora la censura ch' è imposta al detto peccato di simonia, mentre tanto è l' essere riservata a parte la censura, ed a parte il peccato, quanto l' essere riservato il peccato nella riserva della censura, perchè anche in questo secondo caso viene ad essere *per se*, *et immediate* riservato il peccato medesimo, come difende il Suarez. Ma di grazia, che cosa vuol significare il Suarez con quel *per se*, *et immediate*? Lo manifesta egli stesso: *Per talem reservationem aufertur jurisdictio in ipsam culpam. Nihil autem aliud est culpam in se, et immediate reservari.* E che à che fare questo col punto che trattiamo? Quando si riserva la censura, non rimane, *per accidens* riservata la colpa,

ma si toglie immediatamente la giurisdizione in quella colpa. Benissimo. Qual'è la conseguenza? Dunque siccome ciò non ostante non s'incorre detta riserva da chi ignora quella censura; così neppur s'incorre, quando la colpa è riservata separatamente, mentre l'essere riservata separatamente, e l'essere riservata *in se stessa*, ma insieme colla censura, tutto è la medesima cosa. Falsissima, ed evidentemente falsissima assertiva, nè da veruno mai proferita. Quando si riserva separatamente il peccato, allora la di lui riserva non dipende dalla censura, e questo lo conosce ognuno. Ma quando si riserva in se stesso, insieme però colla censura, in tal caso non vi è chi nega dipendere la di lui riserva dalla censura. Il medesimo Suarez, che insegna riservarsi *in se* il peccato, confessa con tutti gli altri, che insegnano il contrario, che dipende totalmente dalla riserva della censura. *Quamvis enim utraque in se reserventur, non tamen una sine alia ... Et ideo sicut a principio habent connexionem quasi in fieri, ut sic dicam; ita etiam in conservari, seu in duratione sua, et inde est, ut ablata censura, censeatur reservatio culpae sublata* (*a*). *Cum Pontifex non reservet peccata, nisi reservando censuras, non aliter tollit reservationem peccatorum; quam tollendo reservationem censurarum* (*b*). Quando dunque pel contrario la riserva del peccato è separata, come è questa della simonia, non à la connessione *in fieri* colla censura, e conseguentemente nè anche l'à *in conservari*. Quindi allorchè per l'ignoranza si scampa la riserva della censura, non si scampa la riserva del peccato.

(a) *Loc. cit.*
(b) *De cens. disp. 7. sect. 4.*

CAPO II.

Varie sorte di riservati, ed avvertenze circa di essi.

103. La riserva o si mette dal Vescovo, o altro Ordinario, o pure si mette dal Pontefice; perchè chi à la potestà di donar la giurisdizione, à similmente la potestà di darla limitata, ed in questa limitazione consiste la riserva (*n. 88.*). Vi sono i riservati al Vescovo, ed i riservati dal Vescovo; i primi si dicono i casi *Nobis*, ed i secondi *a Nobis*. Questi, volendosi parlare con tutta proprietà, non si debbono dire riservati al Vescovo, ma riservati dal Papa, e dal Papa delegati al Vescovo per l'assoluzione, come riflette il Suarez (*a*) e vi aderisce il Viva (*b*) con altri. Quindi parlando lo stesso Suarez (*c*) della percussione leggiera del cherico, che avendo conceduto il Pontefice potersi assolvere dal Vescovo, è uno de' casi, che diconsi riservati al Vescovo; scrive così: *Potius dicenda haec esset concessio specialiter facta Episcopo, quam reservatio. Nam haec facta est Pontifici: ipse vero postea illam facultatem concessit Episcopis.* E per la stessa ragione, siegue a dire, sebbene il Pontefice diede tal facoltà agli Abati pei Religiosi loro sudditi; nulladimeno non si dicono riservati agli Abati. E l'Istruttore de' novelli Confessori facendo menzione dell'aborto, altro caso che dicesi riservato al Vescovo, soggiunge: *Ma distinguendo la riserva dalla delegazione, il detto caso piuttosto è delegato al Vescovo, che riservato* (*d*).

(a) *De Sacr. poen. disp. 29. sect. 3.*
(b) *Th. Mor. de cens. c. 2. a. 2. n. 7.*
(c) *Ib. disp. 23. sect. 1.*
(d) *To. 2. n. 500.*

104. I casi *a Nobis* sono quelli, che il Vescovo a se riserva, o nel Sinodo, o cogli editti, o nel foglio stampato, che fa esporre in pubblico nella Tabella. Quando il Vescovo fa esporre un tal foglio, e non vi si leggono altri casi riservati nel Sinodo, questo dinota, che gli à rivocati, giacchè in detto foglio non si dice, che si notano *alcuni* de' riservati al Vescòvo, ma si parla generalmente di tutt' i riservati al medesimo: *Casus reservati Illustrissimo, et Reverendissimo Domino.* Morto il Vescovo, o trasferito ad altra Diocesi, sieguono ad aver vigore i suoi riservati. Se la riserva fu fatta nel Sinodo, non vi è chi ciò neghi. Se poi fu fatta con editto, con decreto particolare del Vescovo, o col pubblicare il detto foglio, vi fu taluno che lo negò, ma senza veruna ragione.

105. E questo si rileva da tre principii, ch' essi medesimi ammettono. Il primo, che il Vescovo può far leggi. Il secondo, che ogni legge dura anche dopo la morte del legislatore, a differenza del precetto che cessa di obbligare. Il terzo, che la riserva fatta nel Sinodo obbliga anche dopo che il Vescovo è morto. Or la riserva de' casi è una legge, giacchè si fa per tutti, non per alcuni particolari, nè si fissa tempo alla sua durazione; dunque dura anche morto il Vescovo, che l'à fatta. La riserva fatta nel Sinodo à forza di legge, che dura dopo ch' è morto il Vescovo, e pure una tal forza la riceve dalla sola autorità del medesimo Vescovo, essendo egli solo il giudice nel Sinodo, e tutti gli altri, che v' intervengono, meri suoi consiglieri. Dunque egualmente dee durare la prefata legge della riserva, allorchè è fatta fuori del Sinodo, giacchè il Vescovo, come avvisa Benedetto XIV. (*a*) fuori del Sinodo à la

(a) *De Syn. l. 13. c. 1. 2. et 5.*

stessa autorità, e giurisdizione, che à nel Sinodo: *quae eadem prorsus est, sive in Synodo, sive extra Synodum exerceatur.* Vi sono alcune leggi, che non sono valide, se il Vescovo le forma senza prendere il consiglio dal suo Capitolo, ma fra esse non vi è questa della riserva, come può osservarsi ne' Sacri Canoni; onde per la validità non dipende dal consiglio nè del Capitolo, nè de' Parrochi, nè de' Confessori. Vi è forse qualche Testo in contrario? Non vi è; e perciò non l'allegano i Contrarii. *Nullum Textum juris pro se allegant*, scrive il Reiffenstuel (*a*), il quale col Fagnano (*b*) e coll' Abate Panormitano (*c*) si uniformano a quanto abbiamo dimostrato.

106. I riservati dal Pontefice altri sono colla censura, altri senza la censura; come a suo luogo si noterà. Di più alcuni ànno la riserva *generale*, ed *ordinaria*, altri la *speciale*, e *straordinaria*, ed altri finalmente la *specialissima*. La *generale* è quando si dice, che da nessuno possano assolversi, fuori dell' articolo di morte, eccetto dal solo Pontefice. Questa è la forma solita ed ordinaria, che si usa in tutte le Bolle, dove i Pontefici riservano una censura. La *speciale* è di due maniere, *espressa*, e *tacita*. La *speciale espressa* è, quando si dice, che non possa assolversi da veruno *quovis privilegio munito*: o pure che per assolversi vi bisogni facoltà, o commissione speciale del Pontefice. La *speciale tacita* è, quando una censura si riserva al Penitenziere Maggiore. Una sì fatta riserva per una interpretazione non già estensiva, che non à luogo nelle leggi, specialmente penali, ma comprensiva, s' intende fatta a

(a) *In 1. Decr. l. 5. §. 4. n. 70.*
(b) *In c. a Nobis 21. de sent. exc. n. 56.*
( ) *Eod. c. n. 12.*

tutt'i Confessori, anche a quelli, che ànno il privilegio di assolvere da'casi riservati al Papa colla riserva generale, ed ordinaria. La ragione si è, perchè in ogni legge si presume, che il legislatore proceda con saviezza, e con prudenza. Or se i Pontefici nel riservare i casi al Penitenziere Maggiore non avesse volontà di comprendervi tutt' i Confessori, anche privilegiati nel modo suddetto, chi potrebbe difendere una tale legge dalla taccia d'imprudente, e poco savia; giacchè si vedrebbero assoluti da'prefati Confessori quei penitenti, che non à potuto assolvere il Penitenziere Maggiore? Or non dovendosi mai presumere questa imprudenza, ed assurdità nelle leggi, per conseguenza si debbono tenere per riservati speciali colla riserva tacita tutt'i riservati al detto Maggior Penitenziere. Il principio, su cui è fondata questa dottrina, è concordemente insegnato dai Teologi, da' Canonisti, ed anche da'Giureconsulti. Si può osservare il Suarez, che lo tratta mirabilmente (*a*).

107. La riserva *specialissima* finalmente è 1. Quando si dice, che quel caso non s'intende mai conceduto, se non si nomina in particolare; o in altra simile maniera, come al numero 129. dove si notano due di questi casi. 2. Quando si vieta di assolverla, se prima il penitente non à adempiuta una certa condizione. 3. Quando la censura è stata imposta *ab homine per sententiam particularem;* come se il Papa, o il Vescovo fulmina la scomunica contro taluno. Ancorchè non la riservino, la volontà de'medesimi manifestata col concorde sentimento de' Dottori, e colla pratica universale si è, che non s'intenda mai conceduta la facoltà di assolverla, se non si specifica nomina-

(a) *De leg. l. 6. c. 3. et 4.*

tamente: *censurae enim reservatae* (per assolver le quali si dona la facoltà generale, o speciale) *non aliae intelligi solent*, *quam quae sunt a jure*, sono parole del Cabassuzio (*a*). E ciò deducesi altresì da un Testo Canonico, dove si determina, che quando una causa è cominciata, la giurisdizione per terminarla è soltanto presso quel giudice, dove à avuto principio (*b*). *Ratio est*, riflette il Viva (*c*) ed è riflessione, che la fanno tutt'i Canonisti, *ne judicum jurisdictio perturbetur*, *eorumve auctoritas contemnatur.* Le censure imposte nei monitorii contro chi non rivela ec., ancorchè non s'individui il nome, perchè non si sa, sono somiglianti alle già dette secondo avvisa il Colet; perchè pure sono *ab homine per sententiam particularem.* 4. Quando il delitto, per cui si è incorsa la censura, è stato già dedotto in foro; come se taluno avendo percosso un cherico, è stato accusato presso la Curia Vescovile. Chi à il privilegio di assolvere la detta colpa, non può assolverla in questo caso, se tal facoltà non è stata nominata *in specie* nel suo privilegio. La ragione è quella addotta poc'anzi. Se poi non è stata dedotta, ma facilmente lo sarà, potrebbe validamente da tal privilegiato assolversi, ma la prudenza richiede, che se ne astenga.

(a) *Jur. Can. th. et prax. l. 5. c. 10. n. 17.*
(b) *C. Proposuisti 19. de foro comp.*
(c) *De cens. q. 2. a. 2. n. 11.*

CAPO III.

Avvertenze sulle riserve condizionate, e sulle censure che si dispensano.

108. Abbiamo collocati fra gli specialissimi i riservati colla condizione. Fa d' uopo ora avvertire più cose, acciò sappia in ogni circostanza regolarsi il Confessore; ed acciò sia più pratico il regolamento che dobbiamo dare, applichiamo le avvertenze sopra una di dette riserve, ch' è il ricevere doni da' Regolari. *Id quod acceperint, suum non faciant; verum ipso facto absque ulla monitione, Judicis decreto, sententia, aut declaratione, ad illius restitutionem omnino in utroque foro teneantur; adeo ut restitutione ipsa realiter non facta, neque etiam in foro conscientiae absolvi possint.* Queste sono le parole di Clemente VIII. confermate da Urbano VIII. (*a*). Prima daremo le avvertenze, che sono comuni ad ogni riserva condizionata, ed indi quelle, che sono particolari della sopraddetta.

109. Le parole *nec absolvi possint* non sono un puro divieto, ma con esse si toglie al Confessore la giurisdizione per assolvere cotali delitti: *quo fit, ut absolutio aliter data nulla sit; nam hanc vim habet illa particula nullatenus absolvantur, ut notavit Navarrus.* Così scrive il Suarez (*b*), nè su questo punto vi è bisogno di autorità; sapendosi da tutti, che colle additate parole i Pontefici mettono la riserva, la quale intanto dal Ferraris dicesi, che non sia propriamente riserva, perchè non dicono i Pontefici secondo il solito, *non possa assolversi, fuorchè da noi;* ma confessa nel tempo stesso, che i rei delle colpe, che in tal modo si

(a) *Clem. VIII. Const. 28. Religiosae 19. Jul. 1594.*
(b) *Urb. VIII. Const. 26, Nuper 6. Novembr. 1640.*

riservano, sono dichiarati incapaci di assoluzione. Meglio però si dice che il Confessore non à facoltà di assolverli, come non l'à pei riservati colla solita formola. Vi è di più. Circa i riservati colla formola solita, chi à la facoltà de' riservati generale, o speciale secondo la natura della riserva, può assolverli. Ma questi condizionati, se prima non si verifica la condizione, non li può assolvere; onde in sostanza è una riserva più stretta, che noi abbiamo espressa col nome di *specialissima* (*n. 107.*).

110. Se il penitente non può adempiere alla prescritta condizione, fatta la promessa di adempirla subito che potrà, il Confessore può assolverlo; come può assolverlo similmente se di già l'à adempiuta. Per esempio se chi à ricevuti doni da' Regolari non può restituire, o à già restituito, può darsegli l'assoluzione senza che abbiasi facoltà di assolvere da' riservati al Pontefice, essendo questa una riserva, che in detti due casi non vi è. Se poi può adempier la condizione, per esempio può restituire, e il Confessore conosce nel penitente sincero proposito di restituire, e di più prevede, che certamente restituirà; tutto ciò non ostante, non può assolverlo; e se l'assolve, l'assoluzione è invalida: perchè la legge, in tali circostanze, à tolta al Confessore ogni giurisdizione: *restitutione ipsa* (si noti) *realiter non facta*, *neque etiam in foro conscientiae absolvi possint.* La stessa regola si dee osservare circa le altre riserve condizionate.

111. Due risposte della Sacra Penitenzieria confermano quel che abbiamo stabilito. Fu ella domandata, se non potendo chi à presi doni dai Regolari restituire, potea da tutti essere assoluto; e se potendo restituire, chi à la facoltà di assolvere da' riservati al Pontefice, potea, primachè restituisse, donargli l'assoluzione. A' 2. Marzo 1764.

rispose al primo, che sì, *facta obligatione restituendi eadem munera, seu illorum pretium quamprimum poterit.* Al secondo, che nò, eccetto se avesse la facoltà in specie per detto caso; *dummodo privilegium non sit speciale derogatorium infradicendarum Constitutionum.* La seconda risposta fu a' 14. Aprile dello stesso anno; in cui disse, che dopo fatta la restituzione, si può assolvere da ogni Confessore. Si dà notizia di queste risposte nell' Istruzione pei Confessori di M. Terzago riformata, ed accresciuta in Napoli (*a*). Servono tali risposte per regolamento degli altri riservati colla condizione. Ma si noti, che l'ultima risposta si può applicare a' soli riservati colla condizione, a' quali non vi è annessa censura. Se poi questa vi è, dopo adempiuta la condizione, vi bisogna l' assoluzione; *quia*, dice il Suarez, *sensus illius conditionis est . . ut ante illam conditionem expletam non tollatur; postea vero tolli debeat, non ipso facto, sed per absolutionem.* E sodamente dimostra, che ciò è vero per tutte le censure (*b*).

112. Facciamo passaggio alle avvertenze, che riguardano in particolare la riserva mentovata di chi riceve doni da' Regolari. *Primo.* Ha dichiarato Urbano VIII. nel moderare la Costituzione di Clemente, che quando in tali donazioni vi sono unite tre circostanze, sono esse lecite, onde non s' incorre nella riserva, perchè non si pecca. Una, che il dono sia moderato; l' altra, che contenga un atto di sua natura virtuoso; e la terza, che vi sia il permesso di chi può darlo. Una di queste circostanze che manchi, e il dono giunga alla materia grave, (giacchè la colpa veniale non è riservata e come al *n. 91.*) s' incorre nella ri-

(a) *To. 2. seconda ediz. pag. 4.*
(b) *De cens. disp. 19. sect. 2.*

serva. *Secondo.* Se il dono contiene, come ora si è detto, un atto di natura sua virtuoso. ancorchè chi lo dà, e chi lo riceve, abbiano un fine mortalmente peccaminoso, la riserva non s' incorre, concorrendo bensì le altre due circostanze. Una Religiosa per esempio essendo stata molto beneficata, vuole la virtù della gratitudine, che col permesso del Superiore, doni un regalo moderato al benefattore. Ancorchè la donante, e il donatario abbiano un fine pessimo; perchè nondimeno il dono di sua natura è un atto virtuoso, si pecca mortalmente, ma non s' incorre nella riserva.

113. *Terzo.* Se il dono à contenuto un atto di sua natura virtuoso, e vi fu il legittimo permesso, ma è stato eccessivo, e non moderato; e l' eccesso giunge alla materia grave; si è incorso nella riserva, e si dee restituire; ma quanto? Il solo eccesso, mentre tutto il resto è accompagnato dalle tre notate circostanze. Il dono moderato per esempio dovea essere del valore di quindici; è stato di venti: se ne debbono restituire cinque. La moderazione poi si determina col considerare, se è per gratitudine, la grandezza del beneficio, le rendite della Casa Religiosa, l' uso del paese ec. se è per limosina, il bisogno di chi la riceve, le facoltà del Monastero ec.

114. *Quarto.* La riserva s' incorre da chi riceve il dono, non già da chi lo fa; e tanto l' incorre, se quel dono è roba del Monastero, quanto se è vitalizio della Religiosa, o del Religioso, ovvero è cosa, che pure ànno avuta in dono, o da' parenti, o da altri; già sapendosi, che quanto à la persona Religiosa, tutto è della Comunità, ed ella ne à solamente l' uso col permesso di chi presiede. Chi dona poi non incorre nella riserva, ma pecca contra il voto della povertà, ed incorre nella scomunica imposta contro chi sen-

za le necessarie facoltà aliena i beni de' luoghi Ecclesiastici.

115. *Quinto*. Circa la restituzione, che dee fare chi riceve il dono, determinano i sopra lodati Sommi Pontefici, che il Monastero o sia di Religiosi, o di Religiose, non può donare cotale restituzione, neppure sotto titolo di vera limosina; e che ciò non può farlo nè anche la Religione. Di più, che se la restituzione non si può fare *commode* allo stesso Monastero, donde uscì il regalo, si faccia a quello, ch'è più vicino al luogo, dove il donatario si confessa.

116. *Sesto* finalmente si avverta un abbaglio che si è preso circa questa materia da più Scrittori. Hanno detto, che chi riceve doni da' Regolari, allora soltanto non si può assolvere, quando il dono sorpassa il valore di scudi dieci, il che è falso. L'abbaglio è provenuto dal confondere ciò, che àn determinato i Pontefici pei Confessori, e le determinazioni, che ànno fatte pel solo Penitenziere Maggiore. Pei Confessori àn determinato, che non possano assolvere un tal donatario, qualunque sia la somma ricevuta, ancorchè di carlini, purchè, come già ricordammo, giunga alla grave materia. Pel Penitenziere Maggiore poi àn determinato, che nè anche possa assolverlo, se il valore del dono avanza gli scudi dieci, quando non abbia restituito; ma che se non arriva a tal somma, possa dargli l'assoluzione col solo fargli dare qualche limosina al Monastero, a cui spetterebbe la restituzione (*a*).

117. Rimane ora a dar un'avvertenza riguardo all'assoluzione dalle censure, non già per le facoltà che vi bisognano, mentre di questo il luogo da trattarne è nella terza Dissertazione, ma soltan-

(a) *Bened. XIV. Const. 95. Pastor bonus 13. Apr. 1744. to. 1.*

to per quello che importa il significato di tal facoltà. Chi dunque può assolvere dalle censure, può solamente togliere il vincolo della scomunica, della sospensione, e dell' interdetto, perchè queste sole sono le vere censure, e per queste sole s' intende data facoltà, quando si permette di assolver dalle censure. Non s' intende data facoltà di dispensare, e perchè l' irregolarità si dispensa, non si assolve, perciò chi à la facoltà di assolver dalle censure, non può toglier veruna irregolarità. È questa una facoltà che si esprime, quando si concede. Le censure impropriamente dette tali, ma che *in rigore* non sono censure, ma pure pene, si dispensano, non si assolvono, onde nè anche può toglierle chi à la sola facoltà di assolvere. La censura, come censura, non può mai imporsi, nè mai si trova imposta per un peccato già commesso, ch' è talmente passato, *ut in futurum non pendeat*, come egregiamente dichiara il Suarez (*a*), *vel quoad restitutionem*, *vel quoad satisfactionem*, *vel quoad tollendum scandalum*, *vel occasionem peccati*, *vel aliquid simile.* Le altre pene, siegue a dire, sono medicine pel solo fine d' impedire i peccati futuri; ma le censure sono medicine, che ànno eziandio l' altro fine, ch' è il principale, di liberare l' uomo del peccato, in cui si trova, e fargli adempiere alle obbligazioni, che seco porta. Quando dunque non vi è più il peccato, perchè vi è stata l' emendazione, e non vi sono più obbligazioni da soddisfarsi, di togliere l' occasione ec., non à luogo allora la vera censura, e le censure, che s' impongono, sono pure pene, che si debbono togliere colla dispensa da chi à dal Pontefice la facoltà necessaria. Ma di queste pene, conchiude il citato Teologo, *vix*, *credo reperiri in jure.*

(a) *De cens. disp. 19. sect. 2.*

118. Fra il numero di queste censure, che si dispensano, ma non si assolvono, avvisa il medesimo Teologo (*a*) sono in secondo luogo quelle sospensioni, che sono imposte per un tempo determinato, come per sei mesi, per un anno ec. Molte ne riferiremo nel Capitolo undecimo. La sospensione *ad tempus*, egli scrive, *non est censura*, *nec potest per absolutionem*, *sed per dispensationem tolli.* Terminato poi il tempo assegnato, da se cessa la sospensione prefata, senza esservi bisogno di dispensa. In terzo luogo sono piuttosto pene, o impedimenti, che vere censure, quelle sospensioni, che, subito ricevuti gli Ordini, impediscono, che possano esercitarsi, come lo stesso Teologo insegna, dicendo, che sono similissime all' irregolarità (*b*). Quindi si dispensano da chi à la facoltà, non si assolvono. Per quarto mette il medesimo nel numero suddetto le sospensioni, che alle volte si contraggono senza colpa dell' Ordinato, ma per la colpa, ed in pena dell' Ordinante (*n. 156.*). E perchè tanto queste, quanto le altre quì notate si dispensano, non si assolvono, perciò non può toglierle chi à facoltà *absolvendi ab omnibus peccatis*, *censuris*, *et poenis*. Ma quando il Suarez dice, che le sopraddette non sono censure, non intende dire, che sono pure pene; ma vuol dinotare, che oltre al carattere di censure ànno ancora quello d' impedimento, o d' irregolarità. Quindi asserisce, che chi le viola, diviene irregolare, come in ogni altra censura.

119. Ma vorrà sapersi, quali sieno quelle pene, che si assolvono in vigore della prefata facoltà *absolvendi a poenis*, giacchè tal privilegio dee necessaria-

---

(a) *De cens. disp. 39. sect. 1.*
(b) *De cens. disp. 31. sect. 1.*

mente importare qualche cosa. *Potest dari aliqua*, risponde il Navarro (a), *scilicet suspensio a Confessario, ne intra certum tempus confiteatur, vel communicet, quam non esse proprie censuram diximus supra. Et etiam illa, qua ipse poenitens promitteret aliquo bono fine subire, vel solvere, si intra certum tempus illa Sacramenta susciperet. Et illa, qua aliquot Canones paenitentiales mandant arceri quem intra aliquod tempus a communione.* Ma conviene osservare, che rispetto a ciò, che dice del Confessore, o quel sospendere i Sacramenti è penitenza, o pure è una negativa a cagione dell'indisposizione del penitente. Se è la prima, ogni Confessore, quando vi è la causa legittima può toglierla, nel modo che si dichiara nella Moral Teologia; ma non vi è bisogno per questo di facoltà *absolvendi a poenis*. Se poi è la seconda, quella non è pena, che impone il Confessore, ma è un dovere di legge Naturale, e Divina, per cui è vietato di riceversi i Sacramenti dagli indisposti, nè vi è chi possa dispensarvi, essendo cosa intrinsecamente mala. Rispetto a quanto dice del penitente, o è voto, o è proponimento, o è necessità per essere indisposto. Se è voto, la cosa si regola secondo le dottrine a' voti appartenenti; se è proponimento, col motivo ragionevole può lecitamente romperlo da se il penitente; ma senza tal motivo non è cosa lodevole nè che da se lo rompa, nè che ciò faccia col consiglio del Confessore; e finalmente se è necessità, già si è detto, che non ammette dispensa; onde comunque sia, non occorre facoltà *absolvendi a poenis*. Si conchiuda dunque trovarsi questa facoltà in alcune moderne concessioni, come solita a darsi anticamente, quando erano in uso i Canoni, di

(a) *In Manual. c. 27. n. 254.*

cui parla il citato Navarro, ma al presente nulla importa, essendo i medesimi andati in desuetudine. E giova sapere, che dichiarò la S. Penitenzieria in virtù di tal facoltà *absolvendi a poenis* non potersi torre le irregolarità, nè le inabilità, nè l'impedimento *petendi debitum*, nè pene somiglianti, perchè tutte cose, che si dispensano, non si assolvono. Ed abbiamo noi medesimi osservato il Rescritto, di cui per altro non vi era bisogno, per essere un tal punto evidente per la ragione, e ricevuto da tutti. Ora cominciano i distinti cataloghi di tutte le specie di peccati, e di censure riservati; ed indi sieguono quelli delle censure non riservate, e degli altri vincoli, che può avere un penitente.

CAPO IV.

Catalogo primo de' riservati al Pontefice senza censura, e de' riservati colla condizione.

120. I riservati al Pontefice senza censura sono tre, e questi s'incorrono anche dagli ignoranti, giacchè il non sapere la riserva non iscusa da essa (*n. 90.*). Il primo è di chi riceve doni da' Regolari (*ex n. 108.*). Il secondo è di chi per odio, o sdegno, o per le promesse, che gli sono fatte, o per condescendere alle altrui preghiere, o finalmente spinto dalle minacce accusa, o fa accusare falsamente un Confessore di sollecitazione (*a*). Il terzo è la simonia commessa nell' ordine o dall' Ordinato, o dall' Ordinante. Questo dicesi senza censura, non già perchè non vi sia, ma perchè il peccato è riservato separatamente, e

(a) *Bened. XIV. Const. 20. Sacramentum 1. Jan. 1741. 10.*

non dipende dalla censura (*ex n. 99.*). Sisto V. nella Cost. *91. Sanctum* de' 5. Gennajo 1588. impone la sospensione *ipso facto* da quell' ordine ricevuto simoniacamente, e l' irregolarità in caso di violazione di detta sospensione. E sebbene Clemente VIII. nella Cost. 40. *Romanum Pontificem* de' 28. Febbrajo 1595. moderò la prefata Costituzione di Sisto, nondimeno la moderazione si aggirò soltanto circa gli altri delitti in essa nominati; ma dichiarò, che rispetto a' simoniaci negli ordini nulla cambiava di quanto avea disposto il mentovato Sisto. Le pene imposte contro l' Ordinante si noteranno al suo luogo.

121. Le censure riservate *ipso facto* al Pontefice colla condizione sono le seguenti. La *prima* è la scomunica contro chi seppellisce in luogo sacro i pubblici scomunicati, gli interdetti *nominatim*, o gli usurai manifesti: *A qua nullatenus absolvantur, nisi prius ad arbitrium Dioecesani Episcopi eis, quibus per praemissa fuerit injuria irrogata, satisfactionem exhibuerint competentem* (*a*). La *seconda* è la scomunica contro chi seppellisce in luogo sacro gli eretici, o i loro ricettatori, difensori, e fautori. *Nec absolutionis beneficium mereatur, nisi propriis manibus publice extumulent, et projiciant hujusmodi corpora damnatorum* (*b*). La *terza* scomunica è contro il sollecitato, che potendo non denunzia il sollecitante fra un mese. Questa apparisce dagli Editti della Sacra Inquisizione generale, ove questo tribunale à luogo, riportati da molti Autori. In tali Editti vogliono alcuni prescriversi, che quando il sollecitato potea, e non fece la denunzia fra un mese, ancorchè poi l' abbia fatta, non possa assolversi dalla scomunica incorsa da chi non gode la facoltà

(*a*) *C. eos qui 1. Clem. de sepult.*
(*b*) *C. quicumque 2. de Haetae. in 6.*

de' riservati al Pontefice. Altri son di parere ciò non rilevarsi dagli Editti mentovati. È certo nondimeno, che non può assolversi, non già perchè si rileva da' prefati Editti, ma per la regola generale di tutt'i riservati colla condizione, a'quali è annessa la censura, secondo la dottrina del Suarez esposta al *n. 111*. La *quarta* si noterà al *n. 142*. La *quinta* al *n. 143*.

122. La *Sesta* è di sospensione ad un Canonico, o altri del Capitolo, o del Convento, che *Sede vacante* occupa, o dissipa i beni della Chiesa Cattedrale, Collegiata, o Regolare, spettanti o al Prelato defunto, o al Successore, o alla Chiesa. *Et tamdiu maneant ab officio, et beneficiis quibuscumque suspensi, donec plene restituerint* (a). La *Settima* è d'interdetto al Vescovo, e di sospensione agli altri Ecclesiastici, che nella morte de'Rettori, o Ministri si appropriano i beni lasciati, o vacanti delle Chiese a quelli soggette, quando non loro spettino per consuetudine, privilegio, o altra causa ragionevole; o pure quando gli spettino, ma a se gli appropriano prima di pagarsi i debiti, e quel che spetta a' servi, a' Ministri, e per la soddisfazione degli altri pesi sino alla nuova elezione. *Alioquin Episcopi, et eorum Superiores ab ingressu Ecclesiae, ceteri vero ab officio, et beneficio tamdiu noverint se suspensos, quousque restitutionem fecerint de praedictis* (b). Altri interdetti condizionati si noteranno al Capo X. e XI., ed altre sospensioni a' *n. 148.* e *150* e nel suddetto Capo XI. Di chi riceve doni da'Regolari già si è parlato, e si è detto, ch'è un riservato al Papa colla condizione, ma senza censura. Altre censure condizionatamen-

(a) *C. quia saepe 40. de election. et elect. pot. in. 6.*
(b) *C. quia saepe 40. de election. et elect. pot. in 6.*

te riservate forse vi saranno; ma le già notate sono più ovvie, e servono per esempio delle altre.

CAPO V.

Catalogo secondo delle colpe, e censure riservate al Pontefice colla riserva speciale, e specialissima.

123. Le colpe, e le censure, che ànno la riserva speciale (*n.* 106.), non si possono assolvere da chi à la facoltà generale, ed ordinaria di assolvere da' riservati, come si dimostrerà nella terza Dissertazione. Elleno sono le seguenti. 1. Chi accusa, o fa accusare il Confessore di sollecitazione falsamente, non può assolversi da verun Sacerdote *quovis privilegio munito* (*n.* 120.). A questa sola colpa non vi è censura, tutte le altre sono colla censura. 2. Chiunque, vivente il Pontefice, fa trattati, unisce voti, o fa patti in ordine all'elezione del di lui successore. 3. Chi per mezzo dell'astrologia giudiziaria o per se, o per altri fa ricerca dello stato della Repubblica Cristiana, o della vita, e morte del Papa vivente, contravvenendo a ciò che Urb. VIII. determinò contro i rei di un tal delitto (*). Questo secondo e terzo sono riservati colla riserva speciale tacita, cioè tacitamente compresa nella riserva di essi fatta al Penitenziere Maggiore da Benedetto XIV. nella sua Costituzione 95. del primo tomo del suo Bollario,

(*) La proibizione di Urbano colla scomunica non riservata comprende più cose, come si dirà a suo luogo; ma nella riserva fatta al detto Penitenziere non si nominano, onde su di esse non si estende questa riserva speciale.

che comincia *Pastor bonus*, ed è formata a' 13. Aprile 1744. (*n.* *106.*). 4. Chi nell'elezione del Sommo Pontefice trasgredisce qualche cosa di quanto prescrive Gregorio XV. (*a*), il quale vuole, che non possa da veruno assolversi, *cujuscumque facultatis vigore*. 5. Chi dà, o riceve, o promette o accetta qualche cosa per ottener grazia, o giustizia, o per impedire, o farle differire presso la Sede Appostolica, per se, o per altri: e di chi per tali cose dà ajuto, consiglio ec. Prescrive Aless. VII., che non possa essere assoluto *absque speciali mandato* del Sommo Pontefice; e che dopo ottenuta tal commissione, nè anche possa essere assoluto; prima che doni a' poveri quanto à ricevuto (*b*). Tutto questo, ch' era stato ordinato da Bonifacio VIII., lo conferma Alessandro, indi Gregorio XIII. (*c*). 6. Chi impedisce l'esecuzione delle lettere della Sacra Penitenzieria, o dà per tal fine ajuto, consiglio ec. Vuole Giulio III. che sia riservato colla riserva della Bolla *Coenae* (*) onde è riserva speciale (*d*). 7. Chi viola l'interdetto Papale. 8. Chi cospira contro il Pontefice, o il suo stato; come ancora chi offende in qualunqe maniera, o disubbidisce al Pontefice, o alla Santa Sede, o da essi si ribella. Nell' Estravagante comune *de poenitentiis*, *et remissionibus al Capo 3. Etsi Dominici* si dice, che questi due casi non possono assolversi *sine speciali Sanctitatis suae licentia*, e che in qualunque concessione di potere assolvere da'riservati, *semper intelligerentur excepti*. Sembrerà

(a) *Const. 31. Æterni Patris 15. Novembr. 1621.*
(b) *Const. 19. Inter gravissimas 2. Maji 1658.*
(c) *Const. 24. Ab ipso 5. Novembr. 1574.*
(*) Quante volte nominiamo la Bolla *Coenae*, intendiamo parlarne per quei luoghi, dov'è ricevuta.
(d) *Const. 1. Rationi congruit 22. Febr. 1550.*

a taluno, che la formola di questa riserva sia somigliante a quella di Sisto V. nel riservar la simonia, che da noi si dice al fine del *n. 129.* chiamarsi specialissima. Ma in verità non è così; perchè in quella si dichiara, che la facoltà di assolvere quel caso non s'intende conceduta in veruna concessione *generale*, *o speciale*. Ma in questa si dice soltanto *in qualunque concessione;* per cui s'intende ogni concessione generale, ed ordinaria. Molti altri casi se ne riservano in detta Estravagante, ma erano già riservati nella Bolla *Coenae.*

124. Sieguono i cinque casi detti Clementini, perchè Clemente VIII. ne vietò l'assoluzione anche a' privilegiati, *nisi in mortis articulo*, *seu cum nova*, *et speciali licentia Sanctitatis suae*, e sono espressi ne' termini seguenti: *Violationis immunitatis Ecclesiasticae in terminis Constitutionis Gregorii XIII. quae incipit: Cum alias nonnulli: Violationis clausurae Monialium ad malum finem: Provocantium, et pugnantium in duello, juxta decretum S. C. Tridentini, et Const. fel. rec. Gregorii Papae XIII. incipientis ad tollendum: Injicientium violentas manus in Clericos juxta Can. Si quis suadente, ac juris dispositionem: Simoniae realis scienter contractae, atque etiam confidentiae beneficialis.* Questa riserva speciale fu da Clemente fatta colla restrizione *per universam Italiam extra Urbem degentibus*, e la pubblicò per l'organo della S. C. de' Vescovi e Regolari con un decreto de' 9. Gennajo 1601. che comincia *Sacra Congregatio*, che nel 1602. moderò ai 16. Novembre con altro decreto, che comincia: *Cum autem dubia.* Indi per ordine di Clemente XI. da una Congregazione particolare, per la Città di Roma con un decreto, che à per principio, *Quoniam Sanctissimus*, furono riservati colla stessa speciale riserva tre casi, vietandosi a tutti di assolvere *a casu publicae violatae Clausurae Regula-*

rium ad malum, seu inhonestum finem, a Presbytericidio publico, et a casu publice violatae immunitatis Ecclesiasticae in terminis Constitutionis Gregorii XIV. quae incipit: Cum alias nonnulli, et etiam in casu occulto dictae violationis immunitatis, si fuerit sequuta auctoritate publica. Chi vuole osservare distesamente il tenore di tali decreti, può leggerli presso il Barbosa (*a*) o il Cardinal Petra (*b*).

125. Circa il primo de' suddetti Clementini è da notarsi, che essendovi varie cose prescritte riguardo all'immunità Ecclesiastica e nelle Costituzioni de' Sommi Pontefici, e nel Concordato del nostro Regno, chi vi contravviene incorre bensì nelle pene ivi imposte, ma non incorre in questa riserva speciale fatta soltanto contro chi trasgredisce quanto prescrive Gregorio XIV. nella Costituzione 7. *Cum alias* de' 24. Maggio 1591. Circa il secondo, il fine cattivo vuol dire un fine disonesto. Circa il terzo incorrono in questa riserva speciale soltanto chi fa il duello nel tempo, e luogo assegnato, ancorchè non vi sia padrino: i padroni de' luoghi che nol proibiscono quanto possono, e le persone seguenti nel solo caso, in cui dopo aver posta la loro cooperazione, prima di seguir la pugna non fanno quanto possono per impedirla: *omnesque illud fieri mandantes, instigantes, auxilium, consilium vel favorem dantes, equos, arma, pecuniam, commeatum, et alia subsidia scienter subministrantes, aut ex composito spectatores, aut socios quovis modo se praebentes.* Questo è quello, che vien determinato nel Tridentino, e nella Costituzione 78. di Gregorio XIII. de' 7. Dicembre 1582. Per altre persone, e per le sopraddette ancora in altre circostanze vi è pure la riserva, che a suo luogo

(a) *De off. et pot. Episc. part. 3. alleg. 50. ex n. 286.*
(b) *Ad Const. 19. Sixti IV. ex n. 7. to. 5.*

Digitized by Google

si riferirà, ma non vi è questa riserva speciale, di cui parliamo.

126. Intorno al quarto le parole, *ac juris dispositionem*, vogliono dinotare, che quando s'incorre la scomunica colla percussione del cherico, o in virtù del Canone: *Si quis suadente*, o in virtù di altri Canoni, à sempre la riserva speciale. Per esempio chi comanda tal percussione non incorre la scomunica pel Canone *Si quis suadente*, non essendo ciò in esso compreso, ma l'incorre pel Canone *Mulieres 6. de sent. exc.* §. 1. Contuttociò la riserva è la stessa. E così negli altri casi. È anche d'avvertirsi, che potendosi la percussione leggiera, com'è noto, assolversi dal Vescovo, eziandio quando è pubblica, non può nondimeno assolversi da chi à la facoltà *ordinaria* de' riservati al Papa, bisognandovi la *speciale*. Intorno al quinto finalmente vi è solo da notarsi, che alcuni Scrittori per abbaglio nel riferirlo dopo le parole, *Simoniae realis* vi aggiunsero, in *Ordine*. Questa limitazione non vi è; laonde o sia nell'Ordine, o ne' beneficii, o circa l'ingresso in Religione, à sempre questa speciale riserva (*n. 99.*).

127. Fra' riservati speciali debbono altresì annoverarsi tutt' i riservati generali, ed ordinarii nel caso che sieno pubblici. Imperciocchè da una parte è un principio incontrastabile, e da tutti ammesso, che nelle concessioni generali non s'intendono mai comprese le cose che difficilmente si concedono; e dall'altra parte non può mettersi in dubbio, che non sia molto difficile a concedersi la facoltà di assolvere da' riservati al Pontefice, che sono pubblici. È tanto difficile, che espressamente fu negata a' Vescovi nel *c. Liceat* calla clausola restrittiva *in casibus occultis*. Dunque tutt' i riser-

vati non ispeciali divengono speciali, qualora sono pubblici. Quando poi debbono dirsi tali, sarà dichiarato nella terza Dissertazione nella spiega del suddetto Capitolo *Liceat* del Tridentino.

128. La scomunica riservata ne' tredici casi in questo Capo mentovati s' incorre anche da chi l' ignora; quando la sua ignoranza è vincibile, e crassa. Imperciocchè in nessuno Canone, e in nessuna Costituzione Pontificia di quelle, dove sono imposte le suddette scomuniche, si trovano quelle formole, *si ausus fuerit*, *si praesumpserit*, *qui scienter*, e simiglianti, dalle quali si vuole additare, che s' impongono soltanto contro coloro, che ignoreranno la censura con ignoranza affettata, come si è accennato nella nota al *n. 97*. Per conseguenza scusa da esse la sola ignoranza invincibile. Si eccettua il primo de' Clementini, da cui scusa l' ignoranza crassa. Non si eccettua il quarto; perchè sebbene in esso si dica *scienter*, ivi non s' impone la scomunica, ch' è imposta altrove, ma la riserva; e quel *scienter* si riferisce alla simonia: vale a dire, che chi per ignoranza crassa non conosce la simonia, che commette, incorre nella scomunica, ma non incorre in questa riserva *speciale*.

129. Finalmente ànno la riserva speciale tutt' i venti casi contenuti nella Bolla *Coenae*, in cui si deroga ad ogni privilegio conceduto a chiunque, anche a' Vescovi, e si deroga eziandio a qualunque decreto di Concilio. Si possono detti casi osservare in tanti libri, che vanno per le mani di tutti, onde ci asteniamo dal riferirli. Solo aggiungiamo, che fra' casi prefati ve n' è uno, che à la riserva *specialissima* per un decreto di Alessandro VII. de' 23. Marzo 1656., in cui si determina, *facultatem absolvendi ab haeresi, in Jubilaeis*,

vel aliis similibus concessionibus non censeri comprehensam, nisi expressis verbis concedatur facultas absolvendi ab haeresi (*n. 107.*). Ed aggiungiamo ancora, che l' eresia per essere riservata, non basta che sia soltanto interna; siccome non basta, che colla bocca si proferisca, ma non si abbia nell' interno. Allora dunque è riservata, quando nel tempo stesso, che si esterna o colle parole, o con segni, si tiene ancora internamente. Un altro caso à pure la stessa riserva, ed è la simonia nell' Ordine per la Costituzione di Sisto V. (*n. 99.*) *Decernentes praesentes literas*, egli dice, *sub quibusvis concessionibus, facultatibus et gratiis, etiam in casibus in Bulla Coenae reservatis absolvendi facultatem quibusvis personis generaliter, vel specialiter tribuentibus minime comprehendi, sed semper ab illis exceptas esse.* E aggiunge, che nè il Vescovo, nè il Penitenziere Maggiore possano assolverlo; e che la facoltà si dee domandare a dirittura al Papa, ancorchè è occulto, e non per la Sacra Penitenzieria; altrimenti sarà nulla. Gli altri specialissimi si contengono nelle regole date al *n. 107.*

CAPO VI.

Catalogo terzo delle scomuniche latae sententiae *riservate al Pontefice colla riserva generale, da cui scusa pur anche l' ignoranza vincibile, e crassa.*

130. La *Prima* l' incorre chi senz' averne legittima facoltà assolve da un riservato o al Pontefice, o al Vescovo; e fu imposta ne' decreti accennati al *n. 124.* La *seconda* chi essendo laico scrive libri, o fogli, o lettere ec. sulla diminuzione delle feste, o sulla dispensa di astenersi nelle medesime dalle opere servili; o pure in det-

ti libri, fogli ec. ne parla per incidenza; ovvero divulga sì fatte scritture formate da altri; o finalmente cerca d'interpretare, o d'impugnare questo divieto (*a*). La *terza* quel Confessore, che fuori del pericolo di morte assolve il complice nel peccato turpe; o pure l'assolve in morte, quando potrebbe procurare senza scandalo, o infamia di farlo assolvere o da altro Confessore, o da un semplice Sacerdote (*n.* 62.). La *quarta* le donne, ch'entrano nella clausura de' Regolari o col pretesto, o senza il pretesto di averne privilegio; eccetto se in verità l'abbiano, e non sia rivocato. L'incorrono altresì i Superiori, che lo permettono (*b*). E pei Minori Osservanti anche gli altri Religiosi sudditi (*c*). Avvisano il Sanchez, ed il Suarez, che intanto alcuni scrivono incorrersi la sopraddetta scomunica da quei soli che entrano col prefato pretesto, perchè non ànno letta la seconda Bolla di Pio V. La *quinta* gli uomini, e le donne, che entrano senza vera facoltà nella clausura delle Monache, sotto pretesto di averla; e le Superiore, che loro permettono l'entrarvi per tal pretesto, o dopo entrati li ritengono nella clausura; come ancora le altre Monache, che in essa gli ammettono (*d*). Vogliono alcuni Teologi, che *ex stylo Curiae* intendesi la prefata proibizione anche per coloro, che entrano senza il detto pretesto; ma questo stile non è certo; ed è perciò da altri negato; sicchè per detta ragione non incor-

(a) *Bened. XIV. to. 2. Const. 63. Non multi 14. Novembr. 1748.*

(b) *Pius V. Const. 20. Regularium 24. Oct. 1566. et Const. seq. Romanum 16. Jul. 1570.*

(c) *Ex decr. S. C. Episc. et Reg. ap. Ferraris v. Conventus art. 3.*

(d) *Greg. XIII. Const. 28. Ubi gratiae 13. Jun. 1575.*

rono nella scomunica. L'incorrono nondimeno per altra ragione, come si rileverà dalla scomunica seguente.

131. La *sesta* gli uomini, e le donne, che entrano nella clausura delle Monache con una facoltà ottenuta dal Vescovo, e dal Prelato Regolare senza giusta causa; e le Religiose, che ciò sapendo li fanno entrare, o aprono loro la porta, o acconsentono a tale entrata; o pure essendo tenute per l'officio di Superiore, Portinare ec. d'impedirla, non l'impediscono (*a*). Di fatto prima Bonif. VIII. ed indi il Tridentino non concedono al Vescovo, o Prelato Regolare l'autorità di permettere cotali entrate, qualora non vi sia il motivo ragionevole. *In casibus necessariis*, dice il secondo (*b*); ed primo, *nisi rationabilis, et manifesta causa existat, et de illius, ad quem pertinuerit, speciali licentia* (*c*). Quindi il Suarez scrive così: *Itaque, quod notandum est, quamvis Episcopi vel Praelati non debeant, nec possint hanc facultatem concedere, nisi in casibus necessariis, si forte illam male concedant absque tali necessitate, Gregorius specialiter vetat usum talis facultatis, et tacite declarat irritam esse, et nullius momenti. Et licet facultas data sit recte, et ex causa necessaria, hac cessante, vetat Gregorius usum illius facultatis, et saltem pro eo tempore insufficientem esse declarat; additque sub eisdem poenis ipso facto incurrendis, tam ex parte ingredientium, quam ex parte Monialium admittentium ipsos* (*d*).

132. *Settima*. Chi entra nella clausura delle Mo-

(a) *Greg. XIII. Const. 28. Ubi gratiae 13. Jun. 1575.*
(b) *Sess. 25. de ref. c. 5.*
(c) *C. Periculoso un. de statu Regul.*
(d) *De cens. disp. 22. sect. 6. exc. 6.*

nache senz'averne ottenuta la facoltà, ancorchè non entri col pretesto di privilegio. Ciò rilevasi dal numero antecedente; dove essendosi apposta la scomunica imposta contro chi entra colla facoltà, ma ottenuta senza giusta causa, è manifesto ivi comprendersi eziandio chi entra senz'affatto averne ottenuto il permesso; giacchè non avrebbe operato con prudenza il Legislatore, se non avesse avuta volontà di comprendere in detta legge anche questo caso. Or dovendosi sempre presumere, che abbia prudentemente operato; perciò dee presumersi, che l'abbia voluto comprendere (*n. 106.*). Si noti, che Pio V. avea permesso alle donne di entrar nella clausura de' Religiosi per veder le processioni, e per altri motivi di pietà; ma Benedetto XIV. rivocò tal permissione. Il medesimo Pontefice permise l'entrare in tale clausura alle famiglie delle Fondatrici, e delle benefattrici insigni del Monastero, ed alle consanguinee, ed affini de' Patroni de' luoghi, ove il medesimo è sito; ma con due condizioni 1. col mostrare al Vescovo il privilegio, che ne ànno dal Pontefice. 2. coll'andare soltanto, *et recto tramite* alla Chiesa interiore per fare esercizii di pietà, e non già in altri luoghi del Convento per vedere, per pranzare ec. (*a*). Qualora manchi qualche condizione di queste, incorrono nella scomunica riservata, come tutte le altre donne.

133. *Ottava.* Chi nel predicare, o nel parlare asserisce essere eresia, o peccato mortale il dire, che Maria Vergine fu conceputa col peccato originale (*b*). *Nona.* Chi afferma essere eresia, o colpa mortale il credere, e il tenere, che Maria sia stata conceputa senza colpa originale; o che vi sia

(a) *Const. 39. Regularis 3. Jun. 1742. to. 1.*
(b) *Extr. com. de relig. et ven. sanct. c. grave nimis 2.*

qualche peccato nel recitar l' officio dell' Immacolata Concezione, o il sentir le prediche, in cui si asserisce immacolato il concepimento di Maria (*a*). Domanda il Suarez (*b*) se incorra nella detta scomunica chi fa le notate assertive, non perchè così tiene, ma o per compiacere, o per dispiacere ad alcuno. Saviamente risponde di sì; perchè la legge non à voluto punire l' errore interno, ma l' asserzione esterna; onde se vi è questa sola senza quello, perfettamente si trasgredisce la legge. *Decima.* Chi lede nella persona, o ne' beni proprj, o de' suoi, o di altri a se appartenenti colui che eseguì, o pubblicò, o fece pubblicare qualche sentenza di censura; come ancora chi lede coloro, che non vogliono comunicare con detti censurati. Non s' incorre nulladimeno questa scomunica, se fra otto giorni si soddisfa al danno fatto nella roba, quando non si è offesa la persona. E non s' incorre in questa riserva quando si è lesa la persona, ma prima che passino due mesi, il reo si fa assolvere dalla scomunica incorsa; e neppure la riserva s' incorre, quando non si soddisfa fra otto giorni al danno della roba, ma il reo si fa assolvere, come sopra (*c*).

134. *Undecima.* Chi essendo impedito *ad tempus* di portarsi in Roma, riceve l' assoluzione dal Vescovo da una scomunica riservata al Papa, da cui se non fosse impedito, il Vescovo non potea assolverlo; e cessato l' impedimento non ricorre al Pontefice, o di persona, o con lettera (*d*). *Decimaseconda.* Chi avendo ottenuto dal Pontefice, o suo Legato l' assoluzione di una scomunica col pe-

(a) *Loc. cit.*
(b) *De cens. disp. 22. sect. 5. Exc. 6.*
(c) *C. quicumque 11. de sent. exc. in 6. Suar. l. c. sect. 3. Exc. 1.*
(d) *C. eos qui de sent. exc. in 6.*

so di presentarsi poi al Vescovo, e di soddisfare alla parte, manca di adempiere o l'una, o l'altra di queste due cose (a). *Decimaterza.* Il Religioso, che senza permesso del Parroco, e senza che vi sia necessità estrema, amministra agl' infermi l' Eucaristia, o l' Estrema Unzione; o pure assiste al matrimonio, o benedice le nozze. Quegli ancora, che senza facoltà assolve dalla scomunica imposta dal Canone, o dalla sentenza nel Sinodo promulgata (b). *Decimaquarta.* I Religiosi, o Religiose, che inducono alcuno a promettere di seppellirsi nelle loro Chiese, o di non cambiare una tale elezione già fatta (c). *Decimaquinta.* Chi celebra i Divini officii in luogo interdetto; o senza ch'egli vi celebri, chiama altri ad intervenirvi; o pure v' interviene egli, e nominatamente avvisato, non vuole uscirne (d). *Decimasesta.* Chi avendo giurisdizione temporale proibisce, che escano di Chiesa i pubblici scomunicati, o interdetti, quando sono avvisati (e).

135. *Decimasettima.* Chi converte in suo uso, usurpa, o impedisce, che si percepiscano da quelli, a cui appartengono, i beni, i frutti, i jus ec. di un beneficio, o di qualche Chiesa, o di un luogo pio (f). *Decimottava.* Chi essendo Cherico, *sponte* comunica con uno scomunicato dal Papa, ch'è *nominatim* denunziato (g). *Decimanona.* Chi è nomi-

(a) *L. c.*
(b) *Clem. de priv. et. exc. c. Religiosi 1.*
(c) *Clem. de poenis c. cupientes 3. §. sane, et c. animarum 1. de sepult. in 6.*
(d) *Clem. de sent. exc. c. gravis 2.*
(e) *Ib.*
(f) *Trid. sess. 22. de ref. c. 11.*
(g) *C. significavit 18. de sent. exc. Suar. de cens. disp. 10. sect. 2.*

natamente interdetto, o scomunicato; o è tale pubblicamente, ed avvertito ad uscir di Chiesa, perchè deesi celebrar la messa, non esce; quando però sia avvertito a *celebrantibus*, *et nominatim* (*a*). *Vigesima*. Chi seppellisce in luogo sacro i pubblici scomunicati ec. *Ma vedi il n. 121*. *Vigesimaprima*. Chi vi seppellisce gli eretici ec. *Vedi lo stesso num*. *Vigesimaseconda*. Chi insegna, o difende esser lecito minacciar di negare l'assoluzione al penitente, se non rivela al Confessore il nome del complice, in qualunque colpa sia tale; o pure impugna, o interpreta in altro senso ciò che contro una tale pratica si determina da Bened. XIV. Il Muratore scrivendo un Trattatino sopra questa materia nella fine del nono tomo delle sue Opere minori avvisa, che quando fosse necessario il sapere detto complice per impedire un male comune, allora e il penitente si fa reo di colpa mortale, se nol manifesta, e il Confessore dee negargli l'assoluzione, non essendo compreso questo caso nella proibizione suddetta. Ciò conferma uno degli Autori delle note al Cuniliati (*b*). Se poi senza esserne domandato il penitente, da se vuol manifestarlo, non potendo altrimenti provvedere a'suoi gravi bisogni spirituali, gli è lecito di farlo.

136. *Vigesimaterza*. Chi ascolta le confessioni, dove attualmente non è approvato, ancorchè sia tempo di giubbileo, o si goda l'indulto della Crociata, o altro; come ancora chi insegna ciò esser lecito; e il penitente, che si elegge tal Confessore, ancorchè sia di quella Diocesi, dove il medesimo è attualmente approvato. *Osservate il n. 4*. *Vigesimaquarta*. Chi in detrimento della Chiesa procu-

(a) *Const. 8. ubi primum 2. Jun. 1746. to. 2.*
(b) *Th. Mor. de Sacr. poen. c. 4. §. 8. post n. 11.*

ra l'alienazione de' suoi beni, o n'estorque il decreto di permissione con doni, promesse, preghiere importune ec. (*a*). *Vigesimaquinta.* Chi sotto pretesto di privilegio ottenuto da Sisto IV. dispensa, o commuta i voti riservati al Papa (*b*).

CAPO VII.

Catalogo quarto delle scomuniche latae sententiae *riservate al Pontefice colla riserva generale, dalle quali scusa la sola ignoranza invincibile.*

137. Incorre la *prima* un laico, che riceve limosine per messe avventizie, o sieno manuali da celebrarsi; e nel farle celebrare tiene parte di esse, ancorchè il celebrante vi acconsenta (*c*). La *seconda* chi insegna, predica, o difende qualche proposizione delle condannate da Aless. VII., Alessandro VIII., ed Innocenzo XI. (*d*). La *terza* chi insegna, predica, o difende, o pure riduce in pratica o la proposizione condannata da Clemente VIII. che sia lecito assolvere sacramentalmente gli assenti, o alcuna delle sessantotto di Molinos condannate da Innocenzo XI. (*e*). La *quarta.* Chi forma le adunanze de' liberi Muratori, ancorchè con diverso nome; o pure le favorisce, o ricetta, o cela o propaga, o vi si ascrive o v' interviene, o le fa adunare, o finalmente lor somministra favore, ajuto, consiglio ec. per se, o per altri; direttamente, o indiretta-

(a) *Paul. II. Const. 2. Cum in omnib. 11. Maji 1485.*
(b) *C. Etsi Dominici 2. Extr. de poenit et remis.*
(c) *Bened. XIV. Const. 22. to. 1. Quanta 30. Jun. 1741.*
(d) *In decr. eor. Pontif.*
(e) *Clem. VIII. Constit. 87. Sanctissimus 20. Jul. 1602. Innoc. XI. Const. Caelestis 18. Nov. 1687.*

mente (*a*). La *quinta*. Le Religiose Claustrali, che fuori de' casi permessi escono dalla clausura, e chi dà loro la facoltà, o vi acconsente coll' accompagnarle, o ricettarle (*b*). Ma chi senza acconsentirvi, vedendole uscite per provvedere al decoro, ed onestà delle medesime, le ricetta, o accompagna, egli merita premio, non pena. La *sesta* una Monaca Claustrale, che contrae matrimonio (*c*). La *Settima* un Religioso, che non denunzia all' Ordinario i sospetti anche leggiermente di eresia, quantunque sieno Religiosi, o anche Superiori; e quantunque ciò ometta per averli corretti; come ancora se occorrendo non dà ad altri lo stesso consiglio, e non impone la medesima obbligazione (*d*).

138. L' *ottava*. Chi rompe la porta, o la finestra, o la serratura, che le medesime ànno, di una Chiesa, o Cappella pubblica; e di più vi ruba, o reca danno in materia grave, qualora sia denunziato in particolare (*e*). La *nona*. Qualunque incendiario dopo che è denunziato, ancorchè senza esprimersi il suo nome (*f*). La *decima*. Chi con patto tacito, o espresso dà, o riceve per l' ingresso nella Religione, e non già per gli alimenti (*g*). L' *undecima*. Chi sapendo, che taluno è stato scomunicato dal Papa, comunica seco nel medesimo delitto col consiglio, favore ec. (*h*). La *de-*

(a) *Bened. XIV. Const. 48. to. 3. Providas 18. Maji 1751.*
(b) *Pius V. Const. 8. Decori 8. Febr. 1570.*
(c) *Clem. unic. de consang. et affin.*
(d) *Alex. VII. Const 97. Licet 8. Jul. 1660. et Paul V. Const. 26. Romanus 1. Sept. 1606.*
(e) *C. conquesti 22. de sent. exc. Suar. de cens. disp. 22. sect. 2.*
(f) *C. Tua nos 19. eod. Suar. 16.*
(g) *Extr. com. Grave 1.*
(h) *C. Nuper 29. de sent. exc.*

cinaseconda. Chi fa il duello: chi provoca, o accetta, o va al luogo destinato, ancorchè gli sia impedito il duello: chi affigge, o intima, o pubblica il libello di disfida: i padroni de' luoghi, che non proibiscono il duello: i Magistrati, Presidi, Luogotenenti, e Capitani di Milizia, che nol proibiscono, o nol puniscono: chi lo consiglia, o comanda senza disdirsi prima che sortisca: chi compone, o scrive il detto libello, e prima di pubblicarsi, o affiggersi non lo lacera: chi vi coopera col favore, col dare armi ec. coll' essere spettatore *ex composito* ec. (*a*). Non s' incorre, quando non vi è determinazione di tempo, e di luogo; ma chi dicesse, *ora quì facciam duello*, avrebbe già fatta tal determinazione. Quando poi s' incorra nella riserva *speciale*, si osservi il *n.* 125.

139. La *decimaterza.* Chi coll' astrologia giudica, sebbene senza certezza, dello stato della Repubblica Cristiana, o della Santa Sede, o della vita, e morte del Pontefice ec. Urbano VIII. ciò proibisce sotto pena di scomunica; ma non la riserva (*b*). *Vedi riserva speciale al n. 123.* La *decimaquarta.* Una persona sollecitata *ad turpia*, che non denunzia fra un mese, potendo, il Confessore. Vi è la riserva *specialissima*, perchè condizionata, come al *n. 107. et 121.* La *decimaquinta*, Chi fa, o ritiene, o pubblica un libello famoso contro la Religione de' Frati Minori, o Predicatori, come ancora chi vi presta consiglio, ajuto ec. (*c*). La *decimasesta.* La simonia nell' Ordine,

---

(a) *Clem. VIII. const. 11. Illius vices 17. Aug. 1592. Greg. XII. Const. 78. Ad tollendum 5. Dec. 1582. Trid. sess. 25. de ref. c. 19.*

(b) *Const. 144. Inscrutabili 1. April. 1631.*

(c) *Ex Const. Pontif. ap. Bonac. de exc. in part. extr. Bul. Coen. d. 2. p. 36.*

o ne' beneficii (a) per cui vi è anche la riserva speciale (*n. 126.*).

CAPO VIII.

Catalogo quinto delle scomuniche latae sententiae *non riservate.*

140. È necessario, che il Confessore abbia notizia anche delle scomuniche non riservate; non solo per avvisarne i penitenti, che le ànno incorse, e così far loro concepire maggior orrore a quelle colpe; ma ben anche per conoscere, se à peccato il penitente, che à assistito a' Divini officii non ostante la scomunica incorsa: se à validamente ricevuti i beneficii, ec. se essendo cherico, violando la scomunica è divenuto irregolare ec. Incorrono dunque in tale scomunica coloro, che sieguono.

141. *Primo.* Gli impressori di libri di cose sacre, e quei, che li fanno imprimere, o pure li vendono o li ritengono, quando non sono stati approvati dall' Ordinario, come ancora quelli, che ancor manoscritti li divulgano. È imposta questa scomunica eziandio contro chi imprime ec. i detti libri senza il nome dell' Autore, ma la consuetudine anche delle persone pie à derogato a questo punto. Il P. Concina approva questa consuetudine; ed aggiunge, che anche per consuetudine non vi è colpa a divulgare i libri manoscritti. Fin quì parla con ragione; ma senza ragione poi per libri sacri vuole che s' intenda la sola Bibbia; e

(a) *Extr. com. de sim. c. 2. et Extr. Mart. V. in Con-Const.*

ciò sol perchè il Tridentino antecedentemente solo la Bibbia à nominato. Ma ciò non annulla la chiara estensione che poi fa *ad quosvis libros de rebus sacris*. (*Vedi il n. 743. in fin.* (*a*)). *Secondo*. Chi presume di predicare, insegnare, o asserire pertinacemente, o difendere disputando in pubblico, non esser necessario a chi trovasi aggravato di colpa mortale, e può avere un Confessore, il confessarsi prima di ricevere l'Eucaristia (*b*). *Terzo*. Chi rapisce una donna; o dà per tal fine consiglio, favore, ajuto (*c*). *Quarto*. I padroni de' luoghi, e i Magistrati, che direttamente, o indirettamente costringono taluno a contrarre matrimonio non liberamente (*d*). È di sentimento il Suarez (*e*) e con ogni ragione, che non solo i suddetti, ma tutt' i rei di tal violenza incorrono in questa scomunica. Imperciocchè sebbene il Concilio inveisce soltanto contro i medesimi, quando nondimeno passa ad imporre la scomunica, parla in generale: *praecipit Sancta Synodus omnibus cujuscumque gradus, dignitatis, et conditionis existant, sub anathematis poena, quam ipso facto incurrant, ne quovis modo directe, vel indirecte, subditos suos, vel quoscumque alios ec. Quinto*. Coloro, che fuori dei casi permessi costringono in qualunque maniera una donna ad entrare in Monastero, o a prendervi l'abito, o a farvi professione; o pure danno per ciò ajuto, consiglio, o favore; ovvero sapendo il dissenso della donna, prestano a tali cose o la presenza, o il consenso, o l'autorità. Coloro similmente, che in qualunque maniera impediscono

(a) *Trid. sess. 4. Conc. diss. 2. in Dec. c. 11. n. 3. lib. 1.*
(b) *Trid. sess. 13. Can. 11.*
(c) *Trid. sess. 24. de ref. c. 6.*
(d) *Trid. sess. 24. c. 9. in Decr. ref. Matr.*
(e) *De cens. disp. 23. sect. 7. Exc. quarta.*

Digitized by Google

senza giusta cagione, che una donna riceva il velo, o faccia i voti (*a*). Ciò non s' intende de' voti privati, come ben riflette il Suarez (*b*). E se il Concilio fa menzione di velo, e di voti, ciò non è per dinotare col velo, i voti solenni, e con i voti, quelli privati; ma è per comprendere anche quei Monasterii, dove non si usa il velo.

142. *Sesto*. Un Principe, Governatore, o altra Potestà, che dopo tre monizioni del Vescovo, o di altra persona Ecclesiastica non difende i beni delle Chiese, le vedove, i pupilli, e non estirpa i vizii pubblici. Dura *usque ad condignam satisfactionem* (*c*). È dunque riservata colla condizione (*n. 111. in fin.*). *Settimo*. I Religiosi, ch' escono dal chiostro per udir lezioni di medicina, o di legge civile, e non tornano al chiostro fra due mesi; come ancora i Sacerdoti secolari, ed i cherici inferiori, che àn Personato, i quali per due mesi odono le prefate lezioni (*d*). Si eccettuano i Parrochi, *nisi eaedem Ecclesiae fuerint plebaniae sub se capellas habentes, in quibus instituantur Clerici perpetui, nequeuntes ab ipsis absque causa rationabili amoveri* (*e*). *Ottavo*. I Religiosi professi, che *temere* lasciano l' abito; o pure senza il permesso del Superiore, ed il consiglio della maggior parte vanno agli studii (*f*). Alcuni ciò estendono a chi va ad insegnare, per l'identità della ragione. Giustamente ciò nega il Suarez (*g*); *quia potest facile*

(a) *Trid. sess. 25. c. 16. de Regul. et Mon.*
(b) *De cens. disp. 23. sect. 7. Exc. sexta.*
(c) *C. Administratores 76. caus. 23. §. 5.*
(d) *C. Non magnopere 3. et c. Super specula 1. Ne Cl. vel Mon.*
(e) *C. Statutum 1. De Cl. vel Mon. in 6.*
(f) *C. Non magnopere, et Super specula, ut supra.*
(g) *De cens. disp. 23. sect. 3.*

aliqua ratio disparitatis inveniri; quia exitus ad docendum has disciplinas rarissimus est, et vix moraliter contingit; et ideo non oportuit de illo specialem legem condere. Nono. Coloro, che essendo chiamati per dirigere l'elezione dell' Abadessa, o vi suscitano, o vi nutriscono disturbi (a). *Decimo.* I Monaci neri, che presumono di tenere armi dentro la clausura senza permesso del Superiore (b). *Undecimo.* Chi per *vim, et metum* estorque l'assoluzione dalla censura (c). Egli invalidamente resta assoluto.

143. *Decimosecondo.* Chi *scienter* contrae matrimonio con una consanguinea, affine, o claustrale. La Monaca, che contrae detto matrimonio. I Religiosi, o cherici *in sacris*, che celebrano le nozze. Non incorrono le donne, con cui le celebrano (d). Chi *bona fide* sposò la consanguinea ec. non incorse; ma se dopo saputa la parentela, *copulam habet maritali affectu*, allora incorre, come avvisa il Suarez (e). *Decimoterzo.* Chi presume d'impedire la visita delle Monache, ed ammonito non si emenda (f). *Decimoquarto.* Chi servesi di lettere Pontificie false, *donec satisfaciat competenter* (Questa è riserva condizionata, dunque è specialissima, *ut ex n. 108.*). Incorre ancora chi le falsifica *per se, vel per alium;* o vi presta favore (g). *Decimoquinto.* I Monaci neri, che non avendo veruna amministrazione vanno nelle Curie de' Principi per far danno al Monastero, o al loro

(a) *C. Indemnitatibus 43. de elect. in 6. §. 4.*
(b) *Clem. Ne in agro de statu Mon. §. quia vero.*
(c) *C. un de his quae vi in 6.*
(d) *Cl. un. de cons et affin.*
(e) *De cens disp. 23. sect. 5.*
(f) *Cl. Attendentes de stat. Mon.*
(g) *C. Ad falsariorum 7. de crim. fals.*

Prelato, ancorchè vadano col permesso del Superiore, ed ancorchè non ottengono ciò che domandano (*a*). Se vanno per far danno ad un Religioso non incorrono. *Decimosesto*. Coloro, che ricevono, o ritengono in casa un Religioso Apostata; o pure danno ajuto, consiglio ec. acciò non torni al Monastero, ed ammoniti dal Vescovo a desistere, non ubbidiscono (*b*). *Decimoterzo*. Chi legge o ritiene libri di eretici, ancorchè non contengano eresia, nè trattino di cose sacre; (*) ovvero libri di Autori Cattolici proibiti per contenere eresie; o per sospetto che vi s' insegni qualche falso dogma. Se poi son proibiti per altro errore che vi sia, è colpa mortale il leggerli, o ritenerli ma non vi è scomunica (*c*). Quì per la pratica avvisa l' Antoine, che detti libri di Cattolici *non si reputano proibiti*, *prima che sieno individualmente scritti nell' Indice* (*d*). Anche il Concina dà lo stesso avviso nel decimo capo della seconda Dissertazione sul primo libro del Decalogo. Ma prende abbaglio nel soggiungere: *Prohibentur sub peccato mortali*, *et excommunicatione non reservata*. Dovea dire, che *prohibentur vel sub peccato mortali*; *vel sub excom-*

(a) *Cl. Ne in agro de statu Mon. §. 5. quia vero.*
(b) *Paul. IV. Const. 14. Postquam 20. Jul. 1558.*
(*) Se poi sono libri di Eretici, che trattino di religione, ancorchè senza *veruno* errore; o pure contengano *qualche* errore senza trattare di religione, il leggerli, o ritenerli, o stamparli fa incorrere nella scomunica riservata nella Bolla *Coenae*. Non si verifica però, che tratti di religione, sol perchè nel libro vi sieno cose, ch' alla religione appartengono, quantunque il libro tratti di filosofia, d' istorie ec. Trattano di religione i libri che espongono la dottrina della fede, e la sacra Scrittura, o la Teologia Dommatica ec.
(c) *Const. 77. Pii IV. Dominici 24. Mart. 1564.*
(d) *Comp. ital. della fede c. 3. append. novis.*

municatione; e che dal detto Indice poi apparisce, se vi sia, o no imposta la scomunica *contra legentes*, *et retinentes* (*Veggasi il n. 141.*).

144. *Decimottavo*. Chi aliena, o riceve i beni de' luoghi pii senza il dovuto permesso (*a*); ancorchè sia per contratto di donazione, vendita, censo ec. *Decimonono*. Chi avendone commissione dal Papa, permetta la prefata alienazione in danno della Chiesa per timore, condescendenza ec. (*b*). *Vigesimo*. Chi fa comentarii, o interpretazioni sul Tridentino senza il permesso del Pontefice (*c*). *Quod intelligendum est*, spiega il Suarez (*d*), *de propriis commentariis*, *glossis*, *aut scholiis super ispsum Concilii decretum. Non est tamen prohibitum illud interpretari*, *ut constat ex usu*, *et ex necessitate: vix enim posset alia ratione tradi Theologia doctrina; ac denique ex verbis ipsiusmet Pontificis*, *quae in rigore nihil aliud exigunt.* Il Barbosa, il Gallemart ànno interpretato tutto il Concilio, ed i loro libri sono stati proibiti.

145. Si noti per ultimo, che l'ignoranza crassa, ma non affettata, scusa soltanto dalle scomuniche notate in questo Capo a'numeri 2. 10. 11. 14. e 15. Da tutte le altre scusa la sola ignoranza invincibile.

(a) *Extr. Ambitiose Pauli II. 1. Mart. 1467.*
(b) *Paul. II. Const. 2. Cum in omnib. 11. Maji 1465.*
(c) *Const. 73. Pii IV. Benedictus 26. Jan. 1564.*
(d) *De cens. disp. 23. sect. 7. in fin.*

CAPO IX.

Catalogo sesto delle sospensioni latae sententiae *riservate al Pontefice.*

146. Tre sorte di sospensioni riservate noteremo in questo Capo. In primo luogo quelle, da cui scusa l'ignoranza invincibile. Secondariamente quelle, da cui scusa ben anche l'ignoranza crassa. Per terzo quelle, che impediscono l'esercizio degli Ordini, appena che sono ricevuti; onde essendo simili alle irregolarità non possono assolversi, ma debbono dispensarsi da chi ne gode la facoltà.

147. Nella sospensione, dalla quale scusa l'ignoranza invincibile, incorrono. *Primo.* I cherici, che ricevono limosine per messe manuali, o sieno avventizie da celebrarsi, e facendole celebrare ad altri, ritengono per se parte della limosina; ancorchè ciò sia col consenso del celebrante. *Poenam suspensionis ipso facto incurrere etc.* (*a*) *Secondo.* Chi elegge Parrochi, o Dignità, che non abbiano venticinque anni cominciati; o Vescovi, che non abbiano trenta compiti; o tanto gli uni, quanto gli altri conosciuti per ignoranti, o di mali costumi. La sospensione è da' soli beneficii Ecclesiastici, e dura tre anni (*b*). *Terzo.* Chi si fa ordinare nel nostro Regno contravvenendo ad alcuna cosa delle prescritte nel Concordato. È soltanto da quell'Ordine, che allora si riceve (*c*). *Quarto.* Un Religioso, che viene espulso dalla Religione. *Sint per-*

(a) *Bened. XIV. to. 1. Const. 22. Quanta 30. Jun. 1741.*
(b) *c. Cum in cunctis 7. de elect. et el. pot.*
(c) *c. 4.*

petuo suspensi (*a*). *Quinto*. Un Sacerdote, che celebra la messa, e colpevolmente lascia di comunicarsi. È per un anno dalla sola celebrazione (*b*).

148. Incorrono nella sospensione, da cui scusa l'ignoranza crassa. *Primo*. I cherici, che accompagnando il Vescovo, che visita la Diocesi, o altro Visitatore, ricevono doni, tuttochè spontaneamente offerti; quando però non restituiscano il doppio fra due mesi, come estese Bened. XI. (*c*) mentre prima era prefisso un solo mese (*d*). È dall'officio, e beneficio; ed essendo condizionata à la riserva *specialissima* (*n. 107.*). Non può rimettersi il dono, e sarebbe invalida la donazione. *Secondo*. Chi esercita solennemente l'Ordine, che non à. È dall'ultimo Ordine ricevuto, e dura due anni, dopo i quali può il Vescovo dispensare (*e*). Un Accolito, ch'esercitasse il Suddiaconato, ma senza il manipolo; e un Suddiacono, ch' esercitasse il Diaconato, ma senza la stola, non l'incorrerebbero, perchè l'esercizio non sarebbe solenne. *Terzo*. Un Canonico, o altri ec. che *Sede vacante* dissipa i beni ec. Chi nella morte de' Rettori si appropria ec. Queste due sospensioni sono già notate al *n. 122*. *Quarto*. Un Religioso, che richiesto da'Superiori delle Chiese, dove ascolta le confessioni, omette di ammonire i penitenti dell'obbligo di pagar le decime. È soltanto dall'officio di predicare, e dura finchè dia un tale avviso. E se pre-

---

(a) *Urb. VIII. in decr. an. 1624. ap. Bonac. de susp. in partic. disp. 3. q. 8. punct. 12.*
(b) *c. Relatum 11. de cens. dist. 2.*
(c) *Extr. com. un. de cens. in fin.*
(d) *c. Exigit 2. de cens. in 6.*
(e) *c. 1. et. 2. de cler. non ord. min. Suarez de cens. disp. 42. sect. 4.*

dica prima di darlo, incorre nella scomunica riservata (*a*). *Quinto*. Chi dice anche in privato, che Maria SS. fu conceputa col peccato originale. Pio V. v'impose la sospensione *a Divinis*, se diceasi in pubblico, e Gregorio XV. l'estese a chi 'l dicesse privatamente (*b*). *Sesto*. Chi riceve simoniacamente un beneficio, una dignità, un officio Ecclesiastico, anche di Prelato Regolare, non incorre la sospensione, come da alcuni impropriamente fu scritto, ma invalidamente lo riceve, e non acquista i frutti. *Viribus omnino careant in Ecclesiis, monasteriis, dignitatibus, personatibus, officiis Ecclesiasticis, et quibusvis beneficiis, aut aliquo eorum cuiquam jus nullatenus acquiratur, nec inde faciat aliquis fructus suos, sed ad illorum omnium, quae percepit, restitutionem sub animae suae periculo sit adstrictus* (*c*).

149. Finalmente incorrono in quella sospensione, ch'è simile all'irregolarità (*n. 118.*). *Primo*. Chi riceve l'Ordine sacro prima dell'età necessaria. È non solo dall'Ordine allora ricevuto, come pensarono alcuni Autori, ma da tutti, come ben dimostra il Cardinal Petra (*d*). Pio II. determina, che se i Cherici prima dell'età prescritta, o *extra tempora*, o senza le dimissorie *ad aliquem ex sacris Ordinibus se fecerint promovere, a suorum Ordinum executione ipso jure suspensi sint* (*e*). Dice *a suorum Ordinum*, non già *ab illius Ordinis*. Nè giova il dire, che con quel *suorum* à voluto intendere quel rispettivo Ordine, che il Cherico à

(a) *Clem. de poenis c. Cupientes 3.*
(b) *Greg. XV. Const. 19. Sanctissimus 2. Jun. 1622.*
(c) *Extra com. de sim. c. 2. Detestabilem.*
(d) *To. 5. ad Const. VII. Pii II. sect. un n. 10.*
(e) *Pius II. Const. 7. Cum ex Sacrorum 17. Nov. 1461.*

ricevuto; mentre questa interpretazione allora avrebbe luogo, quando antecedentemente si fosse parlato de' cherici, *qui ad sacros Ordines se fecerint promovere*. In tal caso come il Pontefice nel dichiarare il delitto avrebbe parlato in generale di che riceve gli Ordini Sacri, così nel dichiarare la pena col dire, *restino sospesi da' loro Ordini*, avrebbe dinotato quell' Ordine, che ciascuno avea ricevuto. Ma avendo detto antecedentemente *ad aliquem ex sacris Ordinibus*; e poi prescrivendo non già che *ab aliquo*, o *ab illo*, ma *a suorum Ordinum etc.*, non può dubitarsi, che non volle imporre la sospensione e dall' Ordine allora ricevuto, e dagli altri ancora ricevuti prima. La sola ignoranza invincibile scusa. Se è occulta, il Vescovo pel capitolo *Liceat* può dispensarla; ma dopo tal dispensa, non può esercitar l' Ordine ricevuto finchè giunga all' età necessaria; nè in questo può dispensare il Vescovo, essendo irregolarità *ex defectu aetatis*.

150. *Secondo*. Chi riceve due Ordini sacri in un giorno, dopo che il Vescovo prima dell' ordinazione leggendo nel Pontificale avea imposta la scomunica ad un tal delitto. Oltre la scomunica incorre nella sospensione da quel secondo Ordine ricevuto. Il Vescovo può dispensare, dice il Canone, dopo che l' ordinato si è fatto Religioso, e per qualche tempo à vissuto lodevolmente. È dunque riserva condizionata (*a*). *Vedi il n. 111. Terzo.* Chi nello stesso giorno riceve gli Ordini minori, e il Suddiaconato *temerario ausu*. Vi è la stessa condizionata riserva ora detta, ed è *latae sententiae*, come fondatamente giudica il Navarro, ma dal solo Ordine sacro, e scusa l' ignoranza crassa; nè il

(a) c. *Veniens. 1. de eo qui furtive.*

Canone dice, che per incorrerla si richiegga la sopraddetta imposizione di scomunica prima dell' ordinazione, come si richide nel caso antecedente (*a*). Il Suarez giudica, che sia *ferendae sententiae*, e riferisce una dichiarazione fatta dalla Congregazione de' Cardinali, che la sospensione non s' incorre, dove vi è la consuetudine di conferire tutt' i prefati Ordini nello stesso giorno. Tal dichiarazione dunque viene a confermare la detta sospensione *ipso facto*, dove non si trova la mentovata consuetudine (*b*). *Quarto*. Chi riceve due Ordini sacri in un giorno, senza che il Vescovo vi abbia antecedentemente, imposta la scomunica. Alessandro III. dà al Vescovo la facoltà di dispensarlo *condigna satisfactione imposita*; nè limita tal facoltà pei casi occulti (*c*).

151. *Quinto*. Chi si fa ordinare *per saltum*, ricevendo l' Ordine superiore prima dell' inferiore, ancorchè si tratti di Ordini minori. È soltanto da quell' Ordine ricevuto *per saltum*; e scusa la sola ignoranza invincibile (*). Se non l' à amministrato, può il Vescovo *ex legitima causa*, come parla il Tridentino, dargli la dispensa, nè ciò limita al caso occulto; ma nol può, se l' à amministrato. Eccetto se sia occulta. E se prima di

(a) c. *Cum lator* 2. *de eo qui furtive*.
(b) *De cens. disp.* 31. *Susp. oct.*
(c) *cit. c. Veniens.*
(*) Si domanda, se chi è sospeso dall' Ordine inferiore possa ricevere il superiore? *Suspensio a quolibet Ordine consequenter impedit ascensum durante illa . . . Nemo ligatus censura, seu suspensione Ordinum, potest licite novum Ordinem suscipere. Suarez l. c. susp. nona. Susceptio superioris Ordinis non fit sine aliquo usu inferioris, et ideo qui ab inferior Ordine suspenditur, consequenter impeditur a susceptione ulterioris . . . vel ab usu ejus. Idem ib. disp.* 2. *sect.* 4.

ricevere la dispensa si fa conferire l'Ordine saltato, quantunque ciò non sia un amministrare il già ricevuto, come scrive Bened. XIV. (a), onde non incorre nell'irregolarità per avere amministrato l'Ordine stando sospeso; nondimeno l'incorre, perchè colla sospensione riceve l'Ordine. Perchè il Vescovo può dispensare a tutte le occulte irregolarità *ex delicto*, eccetto se provenga dall'omicidio volontario; dalla presente altresì potrà dispensare, quando sarà occulta. Vuole il Suarez (b) che nol possa: *Additur vero ibi aliud impedimentum novae suspensionis contractae per susceptionem Ordinis cum censura*, *et in hac non potest dispensare Episcopus ex vi citati decreti Conc. Trid.*, *quia est suspensio alterius rationis*, ma si notino le parole *ex vi citati decreti*; mentre in esso il Concilio dice soltanto: *Cum promotis per saltum*, *si non ministraverint*, *Episcopus ex legitima causa possit dispensare*. Non parla di chi senza questa dispensa riceve l'Ordine saltato. In vigore dunque di questo decreto dice, e saviamente dice il Suarez, che il Vescovo non può dispensare; ma non dice, nè può dire, che neppure lo può pel capo *Liceat*. Soltanto nol potrebbe, se dopo il Tridentino gli fosse stato proibito; ma quessa proibizione non vi è.

152. *Sesto*. Chi nell'ordinarsi giura, o promette al Vescovo, ovvero a chi lo presenta, di non domandar mai i frutti del beneficio, o del patrimonio, o pure ciò che bisogna per sostentarsi. È soltanto *ab Ordine sic suscepto* (c). *Settimo*. Chi dopo il matrimonio, anche soltanto rato, si ordina

(a) *De syn. l. 12. c. 4.*
(b) *De cens. disp. 31. sect. 1. susp. nona.*
(c) *C. Si quis ordinaverit 45. de sim.*

Suddiacono. È dall' Ordine, officio, e beneficio. Se è occulta, può dispensarla il Vescovo; se pubblica, lo può nel solo caso che faccia la professione Religiosa (a). Ma già s' intende, che essendo occulta, quantunque sia dispensato, *vivente uxore*, non può esercitar l' Ordine sacro. Vi è anche l' irregolarità, come al *n. 190.* Che se taluno credendo morta la moglie si ordinasse Suddiacono, durante il matrimonio non potrebbe esercitar l'Ordine, ma lo potrebbe senza dispensa dopo la morte della moglie, quando altro non ostasse, mentre non incorse nelle pene. È cosa nota poi, che il detto Suddiacono sarebbe tenuto a recitare le ore Canoniche, tuttochè non può fare le funzioni del suo Ordine; come vi sarebbe tenuto chi celebrasse le nozze, e poi si ordinasse anche Sacerdote. La messa non potrebbe celebrarla, l' officio dovrebbe recitarlo. *Settimo.* Il Monaco, che nell' apostasia riceve l' Ordine sacro. È soltanto da quell' Ordine, ed è inabile a ricevere gli altri (b). La sospensione, se è occulta, la dispensa il Vescovo; l' inabilità no.

153. *Ottavo.* Chi si ordina di Ordine sacro *extra tempora. Nono.* Chi si ordina senza dimissorie *vere, e valide.* Di queste due dir si dee lo stesso che della notata al *n. 149. Decimo.* Chi è scomunicato, e riceve l' Ordine o sacro, o minore. Scusa l' ignoranza, o inavvertenza invincibile, come prova il Suarez (c). Chi sapeva di essere scomunicato, e la sospensione che ordinandosi incorreva, *in perpetuum deponendus*, dice il Testo; e spiega il Suarez, *spe omnis dispensationis privatur.* Chi nol sapeva per vincibile ignoranza, o inavverten-

(a) *Extr. Jo. XXII. c. Antiquae un.*
(b) *C. Consultationi 6. De Apost.*
(c) *De cens. disp. 31. sect. 1. Susp. XI.*

za, se la sua scomunica non potea assolverla il Vescovo, neppure potrà dispensarlo dalla sospensione: *absque mandato sedis Apostolicae speciali dispensandi facultatem se noverint non habere, quibus etiam est absolutio talium interdicta, cum majora intelligantur illis prohibita, quibus vetita sunt minora.* Se poi la scomunica potea esser dal Vescovo assoluta, potrà altresì dal medesimo esser dispensata la sospensione. Così dispone Innoc. III. circa i cherici secolari. Circa poi i Religiosi prescrive, che se vi fu l'ignoranza crassa può dar loro la dispensa l'Abate; se poi non vi fu ignoranza, o fu affettata, debbono dipensarsi dal Pontefice. Questa sospensione è da quell'Ordine allora ricevuto (*a*).

154. *Undecimo*. Chi è sospeso, o interdetto, e riceve detti Ordini. Questa è compresa nell'antecedente secondo il concorde sentimento de' Dottori, e secondo l'interpretazione fatta dalla consuetudine. È dunque all'intutto simile alla già detta. *Decimosecondo*. Chi si ordina senza titolo, o con titolo finto (*b*). Può dispensarla il Vescovo, dopo che si è provveduto del vero titolo. *Decimoterzo*. Chi si fa ordinare *in sacris* da un Vescovo alieno senza il permesso del proprio, e senza privilegio; e se l'Ordinante è Vescovo Titolare, l'incorre anche chi riceve gli Ordini minori, o la prima Tonsura. È dal solo Ordine che si riceve, e l'invincibile ignoranza non la fa incorrere. La dispensa è rimessa all'arbitrio del Vescovo (*c*). *Decimoquarto*. Chi si fa ordinare dal Vescovo proprio, ma in aliena Diocesi, e senza il permesso

---

(a) *C. Cum illorum 32. de sent. exc.*
(b) *C. Sanctorum 2. dist. 70.*
(c) *Trid. sess. 23. de ref. c. 8., et sess. 14. de ref. c. 2.*

di quell' Ordinario. *Ab executione Ordinum sint ipso jure suspensi.* Scusa l' ignoranza invincibile, ed è dal solo Ordine così ricevuto (*a*). *Decimoquinto.* Chi riceve le lettere dimissoriali dal Vicario Capitolare prima che termini l' anno dopo la morte del Vescovo, nè si trova artato a ricever l' Ordine sacro. Dura *ad beneplacitum futuri Praelati*, e non s' incorre, se vi fu l' ignoranza invincibile. Se è Ordine minore, non è sospeso, ma perde i privilegii chericali (*b*). Circa gli artati veggasi il Concordato del nostro Regno, ed anche un Appuntamento del Tribunale misto de' 23. *Agosto* 1758., dove si ànno per artati non solo i chiamati *jure passivo fundationis*, ma anche i presentati *jure activo* da' compadroni consanguinei (*c*). *Decimosesto.* Chi riceve gli Ordini colla simonia. *Si vegga il n. 99. ed il 124.*

155. *Decimosettimo.* Un Oltramontano, che riceve un Ordine sacro, o minore da un Vescovo d' Italia senza il permesso del proprio. Vuole Clem. IV., che non possa dispensarsi neppur dal Penitenziere Maggiore; e che resti *ubsque spe dispensationis super hoc a sede Apostolica obtinendae* (*d*). Urb. VIII. lo conferma, l' estende a chi riceve la prima Tonsura, e vuole, che le dimissorie sieno sottoscritte da' Nunzii rispettivi (*e*). *Decimottavo.* Chi si fa ordinare nel nostro Regno senza osservare quanto è prescritto nel Concordato. Se vi fu ignoranza invincibile non s' incorre. È da quell' Ordine così ricevuto, e può il Vescovo dispensarla. *Decimonono.* Chi si ordina anche di sola Tonsura senza

---

(a) *Trid. sess. 7. c. 5.*
(b) *Ib. c. 10.*
(c) *Gagliardi Inst. Can. l. 2. tit. 10. n. 83. Concord. c. 4. art. 5.*
(d) *C. Saepe Contingit 1. de Temp. Ord.*
(e) *Const. 83. Secretis 11. Decembr. 1624.*

esser suddito per verun titolo dell' Ordinante. Chi dopo aver ricevuti dal suo Vescovo gli Ordini minori si fa ordinare *in sacris* in altra Diocesi per ragione di un beneficio ivi ottenuto, ma senza le lettere testimoniali *originis*, *et domicilii*; ed anche di quel luogo, dove nacque, quando vi dimorò tanto tempo che potè contrarvi canonico impedimento. Chi si ordina anche di sola Tonsura, come familiare del Vescovo, o senz' aver dimorato tre anni al suo servizio, ed avervi ricevuti gli alimenti, o senza le lettere testimoniali, come sopra, o senza prender possesso del beneficio fra un mese dopo ordinato. Per tutti questi delitti determina Innoc. XII. *Ordinatus vero a susceptorum Ordinum* (cioè dal ricevuto allora) *executione*, *quamdiu proprio Ordinario videbitur expedire*, *eo ipso suspensus sit* (*a*). È da notarsi sulla Costituzione del lodato Pontefice, che in essa non si fa menzione di chi si ordina in aliena Diocesi colle dimissorie del proprio Vescovo. Quindi è, che se il medesimo nell'ottener tali dimissorie non presenta le testimoniali di quelle Diocesi, dove à dimorato, le quali per altro vi bisognano, non incorre nella sospensione.

156. *Vigesimo*. Chi si fa ordinare da un Vescovo, che à rinunziato alla Dignità, quantunque col permesso del proprio. S' incorre, sebbene vi sia stata l'ignoranza invincibile nell' ordinato, perchè non è imposta per la colpa sua, come osserva il Suarez (*b*), ma *propter defectum*, *et in injuriam Ordinantis*. È solo da quell' Ordine; e la legge permette al Vescovo di dispensarla, se vi fu l'ignoranza suddetta (*c*). *Vigesimoprimo*. Chi si fa ordi-

(a) *Const. 54. Speculat ores 4. Nov. 1694.*
(b) *De cens. disp. 31. sect. 1. susp. 1.*
(c) *C. Requisivit 1. de Ord. ab Ep. Suar. ib. Susp. 12.*

nare da un Vescovo scomunicato, sospeso, eretico, scismatico, irregole; ma sempre dee esser vitando. È solo dall' Ordine dal medesimo ricevuto, e perchè è una specie d' irregolarità *ex defectu Ordinantis*, il Suarez giudica, che non possa dispensarla il Vescovo, ancorchè sia occulta; nè la legge gli dà questo permesso, come nell' antecedente. L' ignoranza invincibile non iscusa per l' anzidetta ragione (*a*).

CAPO X.

Catalogo settimo degli interdetti personali ipso facto *riservati al Pontefice.*

157. Premettiamo, che altro è l' interdetto *ab ingressu Ecclesiae*, ed altro l' interdetto così semplicemente chiamato, o coll' aggiunta a *Divinis*, ch' è lo stesso. Il primo non permette l' orare in Chiesa nè anche privatamente, e soltanto secondo il Suarez (*b*) non sarebbe peccato l' entrarvi per fine indifferente, come per vedere un amico ec. Il secondo permette l' orazione privata, quando non è tempo di alcuna sacra funzione. Il primo al contrario priva dell' uso de' Divini officii soltanto dentro la Chiesa; il secondo in ogni luogo. Circa il resto sono eguali. E quì per una molto giovevole digressione si avverte, che se l' interdetto non vuole uscir dalla Chiesa, quando si è procurato di farlo uscire, può nondimeno celebrarsi la messa, perchè *nulla est*, scrive il Suarez (*c*), *prohibitio* (come vi è rispetto allo scomunicato)

(a) *Suar. ibid.*
(b) *De cens. disp. 35. sect. 4. in fin.*
(c) *Disp. 34. sect. 2.*

Digitized by Google

nec cogens ratio. Ecco inseguito chi sono coloro, che incorrono l'interdetto riservato al Papa.

158. *Primo*. Gli Ecclesiastici secolari e Regolari, ma tanto gli uni, quanto gli altri ancorchè esenti dalla giurisdizione del Vescovo, i quali celebrano, o fanno celebrare *Divina* in luoghi interdetti; o pure ammettono i pubblici scomunicati, o interdetti a' Divini officii, o a' Sacramenti, o all' Ecclesiastica sepoltura. *Qui vero contra praesumpserint (praeter alias poenas a jure statutas) ingressum Ecclesiae sibi noverint interdictum, donec de transgressione hujusmodi ad arbitrium ejus, cujus sententiam contempserunt, satisfecerint competenter* (a). Allora si à uno per pubblico scomunicato, o interdetto, quando è nominatamente denunziato (*). Quel *praesumpserint* dinota, che scusa l'ignoranza anche crassa della censura. Quel *donec de etc.* fa conoscere, ch' è riserva condizionata (*n. 111.*). Le parole seguenti significano, che se l'interdetto, e la scomunica furono imposti dal Papa, la presente censura è riservata al Papa; se dal Ve-

---

(a) *C. Episcoporum 8. de priv. in 6.*

(*) Fu determinata nella Cost. *Ad evitanda*, che per esser vitando un censurato, la censura o si à da pubblicare in Chiesa, o di affiggere, o in simil modo render pubblica: *a judice publicata, vel denunciata specialiter et expresse*. Solo si eccettua la scomunica di chi percuote un cherico; dicendosi, che il percussore è vitando, ancora quando costi notoriamente, cioè per un fatto sortito avanti a molti e che non può nè celarsi; nè scusarsi, quando costi, dico, ch' è incorso in detta scomunica; il che è difficilissimo senza o la sua confessione, o la sentenza del giudice. Sempre può dubitarsi, se fu per difesa, o se sapea la censura, o era ubbriaco ec. La detta Estravagante *cum ubique moribus sit recepta*, dice Bened. XIV. e che quel canone *in suo semper rigore permansit: de Syn. l. 12. c. 5. n. 4. et l. 6. c. 5. n. 2.* E con lui concordano Pignatelli, Anacleto, Cabassuzio, Suarez ec.

scovo, al medesimo è riservata. *Secondo.* Un giudice Ecclesiastico, che nell'imporre qualche censura, non la scrive; o pure la scrive sì, ma non ispiega la causa, per cui l'impone; ovvero non manca nè all'uno, nè all'altro; ma richiesto fa passare un mese senza darne copia al censurato. *Per mensem unum ab ingressu Ecclesiae, et Divinis officiis noverit se suspensum.* Perchè prima si dice: *si quis temerarius extiterit violator*, scusa l'ignoranza anche crassa. Il Suarez dice non l'incorrono i Vescovi, perchè non sono nominati; ma non ispiega, come dunque s'intendano le parole del detto Testo: *Caveant autem Ecclesiarum Praelati, et Judices universi, ne praedictam poenam suspensionis incurrant* (a). Secondo ciò ch'egli stesso altrove sostiene (*n. 165.*) sembra doversi dire, che certamente l'incorrono i Vescovi. Fa menzione della sospensione di chi procura di far prendere prigioni i cherici ec. E dicendo il Testo, che si *fuerint Praelati* sieno sospesi ec. egli scrive: *ipsa vox Praelatorum simpliciter dicta solet Episcopos significare, et materia illius Constitutionisi maxime potest ad Episcopos pertinere*; e conchiude, che quella sospensione l'incorrono i Vescovi. Lo stesso è nel caso presente. *Terzo.* Un giudice, che scomunica taluno, senza aver premessa la conveniente ammonizione in presenza di testimonii idonei. *Si contra praesumpserit* (dunque anche la crassa ignoranza scusa) *etiamsi justa fuerit excommunicationis sententia, ingressum Ecclesiae per mensem unum sibi noverit interdictum* (b). Quando la scomunica è imposta *a jure*, o *ab homine* prima del delitto, allora non vi bisogna ammonizione,

(a) *C. Cum medicinalis 1. de sent. exc. in 6.*
(b) *C. Sacro 48. de sent. exc.*

perchè furono tutti ammoniti da detta legge, o statuto.

159. *Quarto*. Chi riceve qualche Dignità Ecclesiastica dalle mani di un laico; come ancora lo stesso laico, che la conferisce. È dall' ingresso nella Chiesa: la riserva è condizionata, cioè finchè si rivochi il già fatto, e si rinunzii alla Dignità. Il laico non incorre, se non sa la censura per ignoranza, tuttochè crassa; l' Ecclesiastico per la sola invincibile (*a*). *Quinto*. I famigliari del Visitatore, che per se, o per altri ricevono doni; ancorchè dati spontaneamente, se fra due mesi non restituiscono il doppio. È *ab ingressu Ecclesiae*; e la riserva è condizionata dopo i due mesi, cioè finchè non fanno la detta restituzione. Chi ciò fece per ignoranza invincibile della censura non incorre in essa; ma incorre, quando lo sa, se fra due mesi non restituisce (*b*).

160. Lasciamo di riferire gli Interdetti locali; perchè, dopo la mentovata *Estr. Ad evitanda* essendovi sempre necessaria la sentenza, questa li farà sapere: *Nullum est*, *donec denuncietur*, *quia nullus hominum tenetur sese abstinere a tali loco quoad Divina etc.* (*c*).

(a) *C. Si quis deinceps caus. 16. q. 1.*

(b) *C. Romana 1. et Exigit 2. de censib. in 6. et Extr. un. de cens. inter. com.*

(c) *Suarez de censur. disp. 37. sect. 2. in fin.*

CAPO XI.

Catalogo ottavo delle sospensioni, ed interdetti riservati, che s' incorrono dal Vescovo.

161. Le scomuniche s' incorrono dal Vescovo, come da ogni altro; ma circa le sospensioni e gli interdetti sta determinato, che in qualunque Costituzione sieno imposti, non gli incorra mai, *nisi in ipsis de Episcopis expressa mentio habeatur* (*a*). Ora quì noteremo dove li troviamo nominati.

162. *Primo*. Chi ordina taluno contro le cose prescritte nella Bolla *Speculatores* d' Innoc. XII., resta sospeso per un anno dal poter conferire gli Ordini (*n. 155.*). *Secondo*. Chi nel nostro Regno trasgredisce quanto nel Concordato si prescrive circa l' ordinazione, se è Vescovo resta per un anno sospeso dalla collazione degli Ordini, e dall' esercizio de' Pontificali (*); se è Prelato inferiore, per sempre; e se altra persona, incorre nella perpetua sospensione dall' officio, e dagli ordini (*b*).

(a) *c. Quia periculum 4. de sent. exc. in 6.*

(*) Sotto nome di Pontificali si comprende il conferire gli Ordini, o il Sacramento della confermazione, la consecrazione delle Vergini, del crisma, degli Altari, delle Chiese, o de' vasi sacri; il celebrar la messa colla mitra, e col bacolo; il benedire i corporali, e le vesti sacre. Si può osservare il Barbosa nell' allegazione sesta della seconda parte *de off. et pot. Ep.* . E perchè un Vescovo sospeso dal detto esercizio violando questa censura diviene irregolare, come ancora se è scomunicato; avvisa il Suarez, che per incorrerla basta qualunque atto, che de *jure ordinario* appartiene all' ordine Vescovile, ancorchè sia il solo dare la solenne benedizione. Ma il fare gli atti di *pura* giurisdizione non fa incorrere l'irregolarità. *De cens. disp. 12. sect. 2.*

(b) *Bened. XIV. Constit. adprob. dicti Concord.*

Terzo. Chi esercita i Pontificali in aliena Diocesi senza il permesso di quell' Ordinario è sospeso per un anno dall' esercizio de' Pontificali (*a*). *Quarto*. Un Vescovo Titolare, che ordina taluno senza l'espresso consenso, o senza le lettere dimissoriali del proprio, ancorchè conferisca la sola Tonsura, è sospeso per un anno dall' esercizio de' Pontificali (*b*). *Quinto*. Chi ordina *in sacris* i sudditi alieni senza le dimissorie, qualunque Ordine sacro conferisca, è sospeso per un anno dal poter conferire gli Ordini (*c*). *Sesto*. Chi dà la prima Tonsura ad un ignorante, o ad un suddito alieno, o a chi è conjugato, e non si fa Religioso; o pure a chi poi non potrà ascendere legittimamente agli Ordini sacri, è sospeso per un anno, ma solo dal conferir la prima Tonsura (*d*). *Settimo*. Chi ordina i cherici di altra Diocesi senza il permesso de' loro Ordinarii, è sospeso per un anno dalla collazione degli Ordini (*e*).

163. *Ottavo*. Chi facendola da padrone sottomette i beni immobili della Chiesa a se commessa, o i di lei diritti a' laici senza il consenso del Capitolo, fuorchè ne' casi dalla legge permessi, e nel modo dalla medesima prescritto, resta sospeso dall' officio, e dall' amministrazione delle cose temporali, finchè ottenga dal Pontefice l' assoluzione (*f*). *Nono*. Chi nella morte de' Rettori delle Chiese si appropria i beni di esse, come al *n. 122*, è interdetto *ab ingressu Ecclesiae* finchè restituisce. *Decimo*. Un Vescovo, che senza *vera* necessità entra

(a) *Trid. sess. 6. de ref. c. 5.*
(b) *Ib. sess. 14. de ref. c. 2.*
(c) *Ib. sess. 23. de ref. c. 8.*
(d) *c. Nullus 4. de Temp. ord.*
(e) *c. Eos qui 2. de Temp. ord.*
(f) *c. Praesenti 9. de off. Ordin. in 6.*

nella clausura delle Monache, o pure entrandovi colla vera necessità, non vi entra con pochi, (cioè non più di otto) e che sieno Ecclesiastici, di età avanzata, e di buoni costumi, incorre nella prima volta l'interdetto *ab ingressu Ecclesiae;* nella seconda la sospensione *a munere Pontificali*; nella terza la scomunica. Se poi è Prelato Regolare, e vi entra senza le dette condizioni, o pure essendo Generale dell'Ordine v'introduce più di due compagni, ovvero questi due non sieno Religiosi dell'Ordine medesimo; o se non è il Generale, ma altro Visitatore, si accompagna con più di un solo suo Religioso; come ancora chiunque de' suddetti Regolari, che vi entra per visitarla più di una volta l'anno, o fuori della visita senza causa urgente, ovvero senza la compagnia del Vescovo, o di altro Ecclesiastico esemplare dal Vescovo deputato: per qualunque mancanza di queste incorre sempre nella scomunica, e privazione di ogni officio, e ministero (*a*).

164. *Decimoprimo*. Il Vescovo, che nella visita della Diocesi riceve doni, ancorchè *a sponte dantibus* se fra due mesi non restituisce il doppio, è interdetto dall'ingesso in Chiesa, finchè fa la detta restituzione. Se è Prelato inferiore è sospeso dall'officio (*), e dal beneficio (*b*). *Decimosecondo*. Un

---

(a) *Const. Dubiis post. Const. 28. Greg. XIII. 23. Decembr. 1581. Const. 153. Alex. VII. 20. Nov. 1664. Ferrar. v. Episcopus a. 6.*

(b) *c. Exigit 2. de censib. et extr. com. un. de cens.*

(*) Se il Vescovo visita *per alium*, a questi si dee la metà di ciò che al Vescovo spetterebbe, ed al Vescovo niente. È in arbitrio de' visitati il dare o il vitto, o il danaro secondo la solita tassa. Se eleggono questo, debbono ancora dare tre pranzi. Chi visita più Chiese in un giorno, gli spetta lo stesso, che se ne visitasse una. Non può seco por-

Vescovo, o un Abbate, che aliena i beni de' luoghi pii, eccetto ne' casi permessi, è interdetto dall' ingresso in Chiesa. Perseverando sei mesi in questo interdetto, e sospeso dal governo, e amministrazione della Chiesa circa lo spirituale, ed il temporale (*a*). Colla giusta causa può dare un Vescovo il permesso di alienarsi da un luogo pio sino al valore di ducati cinquanta, essendosi così spiegato il capo *Terrulas* da molte dichiarazioni della S. C. de' Vescovi, e Regolari, e dalla pratica comune (*b*). Ma avverte il C. de Lugo, che dee attendersi alle circostanze, per le quali un territorio, che vale meno, non potrà colla detta facoltà alienarsi (*c*). *Decimoterzo.* Un Vescovo, a cui il Pontefice dà la commissione per l' alienazione suddetta, se per timore, condescendenza ec. l' accorda in danno della Chiesa, oltre l' esser tenuto alla restituzione, è sospeso per un anno dall' officio. Se è minor del Vescovo, come il Vicario ec., è scomunicato (*d*). *Decimoquarto.* Chi è scomunicato, e conferisce gli Ordini, o in altra maniera esercita l' Ordine, come ancora chi ciò fa essendo sospeso, o interdetto, incorre nell' irregolarità, *super qua non nisi per Summum Pontificem poterit dispensari* (*e*). Lo stesso si verifica pei Prelati inferiori, e pei giudici (*f*).

---

tare più di otto persone. Nulla può esigere dalle Chiese della Città, dove risiede in qualche tempo dell' anno, nè dalla Cattedrale. Si dee corrispondere solo pel vitto, e per l' abitazione, non pei cavalli. Niente può ricevere da' Beneficiati, Chiese povere. Tutte cose determinate dalla S. C. del Concilio. *Ferraris v. Procuratio.*

(a) *Extr. Ambitiose Pauli II. de reb. Eccl. non al.*
(b) *Ferraris v. Alienatio.*
(c) *De alien. Disc. 1 n. 117.*
(d) *Paul. II. Const. 2. Cum in omnibus 11. Maji 1465.*
(e) *c. 1. de sent. exc. in 6. §. Caveant.*
(f) *Ibid.*

165. *Decimoquinto.* I Prelati della Chiesa, i quali procurano, che i cherici sien fatti prigionieri da' padroni temporali, acciò rinunzino i beneficii, o non si portino alla Sede Appostolica, dove sono chiamati, sono *per triennium* sospesi dalla percezione de' frutti delle loro Chiese (*a*). *Decimosesto.* Chi è simoniaco nel conferire gli Ordini, resta sospeso dall' esercizio dell' Ordine, e da' Pontificali, è interdetto dall'ingresso nella Chiesa. Queste pene sono riservate anche al Penitenziere Maggiore, sebbene occulte, ed è riservato il peccato separatamente dalla censura. *Vedi il n. 99.*

166. E giacchè abbiamo nominata la simonia negli Ordini, terminiamo questo Capitolo col ricordare, che il Tridentino comanda, che nulla si prenda per la collazione degli Ordini, o della Tonsura: nè per qualunque altra causa *etiam sponte oblatum*; nè da' Vescovi, nè da altri che conferiscono gli Ordini, nè da' loro Ministri *quovis praetextu*: che il Notajo, o sia Cancelliere per le dimissorie, o testimoniali possano prendere un sol carlino, ma con tre condizioni, 1. che ivi non sia la consuetudine di nulla prendere. 2. *Dummodo eis nullum solatium sit constitutum pro officio exercendo.* 3. Che dal prendere il detto carlino niuno emolumento ne provenga al Vescovo *ex eisdem Ordinum collationibus directe, vel indirecte.* Annulla, e proibisce le contrarie consuetudini anche immemorabili *quae potius abusus, et corruptelae Simoniacae pravitati faventes nuncupari possunt. Qui secus fecerint, tam dantes, quam accipientes, ultra Divinam ultionem, poenas a jure inflictas ipso facto incurrant* (*b*). Indi ricordiamo, che Innoc. XI. nel 1678. per mezzo della S. C. del Concilio fe-

(a) *Clem. 2. de poenis.*
(b) *Sess. 21. de ref. c. 1.*

Digitized by Google

ce una tassa, in cui determinò quali emolumenti, e da chi possono riceversi per le materie spirituali, e comandò, che da tutti fosse osservata; *in modo che*, ivi si dice, *dee dirsi reproba, ed illecita ogni contraria consuetudine;* e si confermano tutte le pene stabilite da' Sacri Canoni, e Concilii contro i trasgressori. Riguardo all' Ordinazione ecco come ivi vien determinato » Nella materia
» degli Ordini Sacri, e minori, e prima Tonsu-
» ra, così per la collazione, come per la facoltà
» che ad altro si dia di conferirgli, ed anche pel
» di loro esercizio, e per la facoltà di esercitargli
» in qualunque tempo, si stabilisce la regola ge-
» nerale da non ricevere altra eccettuazione, che
» quella si dirà di sotto: che nè il Vescovo, o al-
» tro Prelato, nè il suo Vicario generale, o Fo-
» raneo, Cancelliere, o altro Officiale qualsivo-
» glia, nè i parenti, famigliari, o servitori pos-
» sano esigere, o ricevere emolumento, e cosa
» alcuna sotto qualsivoglia colore, o pretesto di
» atti per la giustificazione de' requisiti, ovvero
» di tovaglia, forbice, pettine, ed altro; nè sotto
» titolo di regalo, o di mancia, anche se spon-
» taneamente si offerisse, e desse; eccettochè l'Or-
» dinante possa ricevere l' oblazione della cande-
» la, secondo dispone il Pontificale a libero ar-
» bitrio dell' Ordinando circa la qualità, e peso.
167. » Ed il Cancelliere secondo la disposizione
» del Sacro Concilio di Trento per le lettere te-
» stimoniali della collazione degli Ordini già dati,
» ovvero per le lettere dimissoriali per la colla-
» zione da farsi da un altro Vescovo, possa rice-
» vere solamente la decima parte di uno scudo di
» moneta Romana, cioè un giulio, ovvero l' equi-
» valente nella moneta del paese . . . eccettochè
» nella collazione del Suddiaconato per gli atti,
» che si debbono fare per la giustificazione della

» verità, e sufficienza del patrimonio, ovvero del
» beneficio, a titolo del quale si dee promuovere,
» possa esigere quell'emolumento, che sia propor-
» zionato alla mera fatica personale per la scrit-
» tura, e carta, senzachè il Vescovo, o Vicario,
» o altro officiale direttamente, nè indirettamen-
» te ne possa partecipare in modo alcuno; purchè
» detto emolumento non possa, nè debba eccede-
» re uno scudo d'oro; ma se la fatica richiede
» minor mercede, si debba esigere solamente quel
» meno. Ma rispetto agli altri Ordini, ed alla
» prima Tonsura non possa esigere cosa alcuna sot-
» to pretesto di registratura de' Brevi, e dispense,
» e di altre scritture, o di presentata, o di qua-
» lunque altra giustificazione, o solennità, o ri-
» mozione d'impedimento. Con dichiarazione,
» che se le suddette lettere testimoniali contengo-
» no più Ordini; tuttavia non si possa esigere al-
» tra mercede, che la suddetta di un giulio; sic-
» chè non si possa moltiplicare a ragione di cia-
» scun Ordine ».

168. Lucio Ferraris dopo avere distesamente riportata tutta la prefata tassa Innocenziana (la quale è inserita nel Bollario di detto Pontefice, ed è la Costituzione undecima; ed indi fu confermata nel Concilio Romano da Benedetto XIII.), dove si determinano gli emolumenti che si possono ricevere nella collazione de' beneficii, ed in tutte le altre materie spirituali; riferisce due decreti della S. C. del Concilio, che riguardano l'osservanza di detta Tassa. Il primo è de' 6. Febbrajo 1734., ed in esso si prescrive, che non si osservino le tasse fatte in un certo Sinodo, ch'erano differenti dalla Tassa Innocenziana. Il secondo, che è formato al primo di Settembre del 1742., rispondendo alle accuse fatte alla Curia Vescovile di Alessano, Città del nostro Regno in Provincia

di Lecce, dice così: *Episcopus sedulo invigilet, ut Taxa Innocentiana omnino servetur, et quoad praeteritum consulat conscientiae suae* (a).

169. Queste sono le leggi, e sono chiare, e distinte; e vengono al particolare; e sono confermate modernamente in detti decreti; ed obbligano gli Ordinandi, coloro che gli ordinano, e tutti gli Ufficiali delle loro Curie. Ve ne sono trasgressori? È noto, che sì. Dunque son tutti costoro simoniaci nell'Ordine, e perciò scomunicati, o sospesi, ed anche irregolari per la violazione di tali censure? Non può dubitarsene. Ma procuriamo di trovare qualche ragione che li difenda, e giustifichi.

170. Due cose possono allegarsi a loro favore, anzi per gli Ordinandi tre. Gli emolumenti non si ricevono per l'ordinazione, ma per le fatiche, o per la benevolenza degli Ordinandi, che regalano i servi ec., onde non si dà lo spirituale pel temporale, e per conseguenza non è simonia. Ecco la prima. Vi è la consuetudine di prendersi detti emolumenti. Questa è la seconda. E la terza per gli Ordinandi è, che sono astretti a dargli, onde redimono l'ingiusta vessazione. Altro non può dirsi in difesa de' suddetti; ma vedremo, che le prime due ragioni sono affatto insussistenti, e la sola terza, quando sia unita con alcune circostanze, è vera, e fondata.

171. Per esser convinto dell'insussistenza della prima, basta ricordarsi della seguente dottrina tanto certo, che non è stata mai suscitata controversia sopra di essa. Oltre la simonia di jus Divino che consiste nella volontà di dare, o ricevere il temporale per lo spirituale; vi è anche la simo-

---

(a) In Bull. v. Taxa n. 1. 12. et 14.

nia di jus Ecclesiastico. Quando un' azione può facilmente derivare dalla volontà di comprare, o vendere qualche cosa spirituale, la Chiesa la proibisce *intuitu religionis*, e per togliere ogni occasione, sospetto, e pericolo di simonia. Nel farsi la detta azione consiste la simonia di jus Ecclesiastico. *Exemplum sit*, parla il Suarez (*a*) *si Ecclesia prohibeat, ut in actuali administratione alicujus Sacramenti nihil recipiatur etiam sponte oblatum, agere contra illam prohibitionem esset simonia positiva. Quia illa acceptio de se non erat propria venditio; tamen ab Ecclesia ita prohibetur, ac si esset venditio. Item beneficiorum permutatio propria auctoritate facta, fortasse non est propria venditio sufficiens ad simoniam ex natura rei: Ecclesiae tamen prohibitio facit illam simoniacam.* Imperciocchè vietando la legge qualche cosa *intuitu alicujus virtutis*, *eo ipso constituit actum prohibitum in specie vitii contrarii illi virtuti.* Quando dunque la Chiesa proibisce un' azione *intuitu religionis*, per riverenza delle cose sacre, e per allontanarne il pericolo di simonia, *tunc actio illa erit immediate mala ex prohibitione Ecclesiae*, *et illa malitia erit in specie simoniae*, *quia prohibitio fit in materia capaci illius malitiae*, *et intuitu sacri cultus*, *cui malitia simoniae opponitur*.. *Est ergo*, conchiude, *haec simonia ejusdem speciei cum simonia naturali jure prohibita*, *ac subinde ejusdem est gravitatis substantialis* (*b*). Mentre è il precetto della legge di natura di non cambiare lo spirituale col temporale, e quello della Chiesa di non fare alcune azioni, dove vi è il pericolo di tal cambiamento, *in materia ejusdem rationis versantur*, *et eadem virtutis honestatem respiciunt.*

(a) *L. 4. de sim. c. 7. n. 6.*
(b) *L. c. n. 5. et 13.*

172. Non giova dunque il dire, che gli emolumenti non si ricevono per un prezzo degli Ordini, ma per altri fini, imperciocchè da ciò ricavasi soltanto, che essendo così, non si commette simonia contro la legge naturale, e Divina, ma soltanto contro la legge Ecclesiastica; onde non si evita una colpa mortale gravissima.

173. La seconda ragione della consuetudine, col ricordarsi di un' altra dottrina egualmente certa e comune, si ravviserà altresì per falsa, ed insussistente. La dottrina è questa. Quando la legge abroga ogni consuetudine contraria, una tale consuetudine può di nuovo introdursi; e dopo ch'è introdotta con tutt' i necessarii requisiti, abroga la detta legge. Ma quando la legge riprova, e condanna come corruttela, ed abuso una consuetudine, questa non potrà mai più legittimamente introdursi, fuorchè nel solo caso, che si cambiano notabilmente le circostanze; ma questo può sortire, quando il modo, con cui si riprova la consuetudine, secondo la frase del Suarez (a) *è positivo*, non già quando è *puramente dichiarativo*. Quando la consuetudine è chiaramente turpe, o evidentemente nociva, o inutile al bene comune, se la legge la riprova, è quello un modo *pure declarativus*, e questo è immutabile. Il modo poi positivo, o sia dispositivo è quando *ex solis principiis naturalibus, vel Divinis non statim apparet consuetudo irrationabilis; et nihilominus propter majorem decentiam, vel religionem, vel disciplinae severitatem disponit lex, ut talis consuetudo pro irrationabili habeatur.* Quando con questo secondo modo si è riprovata la consuetudine, può di nuovo introdursi, qualora *tanta sit in rebus facta mutatio, ut certo constet ipsam etiam consuetudinem illam*

(a) *De leg. l. 7. c. 7.*

conditionem mutasse . . vel quia jam revera moraliter loquendo non est illa consuetudo, de qua talis lex loquebatur; vel quia totaliter, et universe cessavit illa lex quoad illam partem, et ita etiam cessavit effectus ejus, ergo jam tunc poterit illa lex abrogari tali consuetudine; son tutte parole del lodato Teologo (*a*); il quale accenna pure le parole, le quali indicano una riprovazione, e non già un'abrogazione della consuetudine; e sono = *consuetudinem illam penitus improbantes* = *talem consuetudinem reprobamus* = *cum haec non tam consuetudo, quam corruptela merito sit censenda etc.* (*b*).

174. Or la consuetudine, di cui parliamo, chiara cosa è che non è stata soltanto *abrogata*, ma eziandio *riprovata*; mentre il Tridentino non contento di annullarla, passa a proibirla: *penitus cassando, et interdicendo*; ed inoltre la dichiara abuso, che favorisce la simonia, *quae potius abusus, et corruptelae simoniacae pravitati faventes etc.* Ed Innoc. XI. nella riferita Tassa chiama tal consuetudine *reproba*, *ed illecita*. Nè si direbbe senza fondamento, che questo modo di riprovazione è stato *dichiaratorio*, onde è immutabile. Tanto più, che il suddetto Innoc., il metodo da tenersi secondo la sua Tassa lo chiama *regola generale da non ricevere eccettuazione*. Ma fingendo pure, che tal modo di riprovazione sia *dispositivo*, qual notabile mutazione può su tal materia allegarsi, per cui costi che à cambiata condizione la prefata consuetudine, onde abbia potuto nuovamente introdursi? Un Avvocato, che volesse dire, anche quando nulla vi è che dire di sodo, una sola cosa

(a) *Loc. cit. c. 19. n. 24.*
(b) *C. 17. n. 7.*

troverebbe da rappresentare; cioè che nel tempo, in cui fu fatta la legge, generi di roba si vendevano a più basso prezzo, e gli Ufficiali delle Curie Vescovili con minori lucri ben poteano vivere, ma oggi che il prezzo è divenuto tanto più alto, àn bisogno di molto più per avere il sufficiente da sostentarsi. Ma quest' apparente difficoltà si fa svanire col dare a riflettere, che i detti Ufficiali ricevono da' loro Vescovi lo stipendio, e chi nol riceve, ma gli sono assegnati i soli emolumenti della Curia, quando questi non giungono ad un conveniente stipendio, dee richiedere ciò che manca al Vescovo, mentre le rendite de' Vescovadi sono notabilissimamente avanzate da quel che prima erano. In verità dunque non vi è ragione, che sia ragione da poter dimostrare il cambiamento di condizione in detta consuetudine, onde si dee conchiudere, che à seguitato sempre ad essere riprovata, e non à potuto di nuovo legittimamente introdursi.

175. Nella terza cosa finalmente che può allegarsi in difesa de' soli Ordinandi, dissi che accompagnandola alcune circostanze, vi è fondamento, ed è vera. Le circostanze sono, che gli emolumenti superiori alla Tassa si pretendano dalle Curie prima dell' ordinazione: ed in caso che li negassero, non si forma il processo, non si approvano i requisiti, onde non possono ordinarsi. O pure anche richiedendosi dopo l' ordinazione, se li neghino, non saranno poi ammessi agli altri Ordini. Concorrendo tali circostanze, sottomettendo il nostro giudizio in materia tanto gelosa a' più savii, diremo, che se in materia di beneficii è lecito redimere col danaro l' ingiusta vessazione, concorrendo le necessarie condizioni, quanto più dovrà esser lecito in materia di ordinazione? mentre essendo necessarii nella Chiesa i Sacerdoti, sen-

za beneficii possono esservi, ma non senza l'ordinazione. Nè si dica, che ne' beneficii è lecito, quando si à il *jus in re*; ma quì dov'è questo jus? Risponde il Suarez (a) *fideles habere jus acquisitum ex Christi institutione, et donatione* per la ricezione de' Sacramenti. E circa l'Ordine si può aggiungere, che oltre il jus dell'Ordinando, vi è il jus della Chiesa di avere i Ministri. E perchè l'avarizia vuole impedirlo, il danaro si dà per torre detto impedimento. Debbono nondimeno badare gli Ordinandi a non dare quei regali a' servi ec. quando il non darli non impedisce la loro ordinazione; e poco importerà che da chi non à il timore di Dio sien tacciati di spilorceria, è di avarizia. *Si hominibus placerem, Christi servus non essem.*

176. Il Suarez contro altri Canonisti è di parere, che il dare, o ricevere dopo seguita l'ordinazione, quando si dia senza che si domandi, ma *gratis*, e per mera liberalità, sia peccato, perchè contro il precetto del Concilio, ma non faccia incorrere nelle pene de' simoniaci. Adduce per unica ragione, che dicendo il detto Concilio *poenas a jure inflictas incurrant*, non viene con ciò ad imporre pene nuove, ma conferma le già stabilite dalla legge. Or avendo la legge stabilite le pene soltanto contro chi si ordina colla simonia, non può dirsi, che si ordini colla simonia chi è già ordinato, quando usa la detta liberalità. A noi sembra soltanto vera la dottrina de' suoi contrarii, perchè il Concilio non ispiega, che la sua proibizione è pel tempo che precede l'ordinazione, e non per quello che siegue, ma parla in generale; ed imponendo contro chi è trasgressore le

(a) *De sim. l. 4. c. 12. in fin.*

pene imposte dalla legge, è naturale, e genuino il senso di dette parole, se intendonsi, che le pene imposte ai veri simoniaci si estendono a cotali trasgressori (*a*). Anzi riguardo a chi ricevè, lo stesso Suarez sostiene esser simonia, quantunque il Cancelliere lo riceva dopo l'ordinazione per le testimoniali; *quia illa actio, licet temporalis videatur, est annexa spirituali muneri, quasi consequenter, scilicet Ordini suscepto, cui testimonium illud debetur, ut commode exerceri possit* (*b*). Conchiude che anche ricevendolo per stipendio dopo il divieto del Concilio, è simonia. Sappia per ultimo chi legge, che dopo aver domandato consiglio a molti de' nostri Compagni, ed averli trovati del sentimento in queste pagine espresso, lo domandammo altresì alla rispettabile Congregazione di Missionarii in Napoli detta della Conferenza, e ci fu confermato l'istesso sentimento. E rifletta pure, che quanto abbiamo detto per le ordinazioni si verifica egualmente per tutte le altre materie spirituali, per moltissime delle quali nulla si può dire, o ricevere; come per la facoltà di udir le confessioni, di amministrare altri Sacramenti, di predicare nella Quaresima, o in altri tempi ec. e per altre poi si può molto meno di quello che in tanti luoghi si pratica. Quindi chi non vuol errare in cosa tanto grave, dee in tutto regolarsi colla Tassa Innocenziana, nella quale tutto è determinato: Tassa, di cui, come veniamo assicurati, nel nostro Regno con più Regali Ordini se n'è prescritta l'osservanza.

(a) *De sim. l. 4. c. 56. n. 5.*
(b) *Ib. c. 53. n. 8.*

CAPO XII.

Catologo nono delle inabilità, che s'incorrono prima di ogni sentenza anche dichiaratoria, ed un bisogno della dispensa Pontificia.

177. Perchè queste inabilità, delle quali ora tesseremo il catalogo, sogliono essere unite colla privazione o de' beneficii, o della voce attiva, e passiva ec., non si meravigli il lettore, che riferiamo soltanto quelle, e non queste. Ciò facciamo, perchè siamo noi di sentimento, che cotali privazioni non s'incorrono dopo commesso il delitto, ancorchè dalla legge, che le impone, si dica, che s'incorreranno *ipso facto*, *et absque ulla declaratione*, o pure *ante omnem sententiam*, *o nulla expectata judicis sententia*: ma per incorrersi vi bisogni prima la sentenza del giudice. Questa sentenza si dice *condannatoria*, quando condanna il reo a qualche pena; si dice *dichiaratoria*, quando dichiara, che taluno è reo di una colpa, per la quale è già incorso nella tale pena imposta dalla legge. Per incorrer le dette privazioni imposte colle mentovate formole non vi bisogna sentenza condannatoria, ma vi bisogna la dichiaratoria. Quando dunque il reo si vedrà intimare questa sentenza, allora saprà di essere incorso in dette pene; e perciò abbiamo stimato di ometterne il catalogo.

178. Ma perchè vi sono degli Autori, i quali insegnano, che le prefate privazioni s'incorrono prima di ogni sentenza; perciò fa d'uopo addurre le pruove della dottrina da noi insegnata. Primieramente ogni legge dee esser accomodata all'umana debolezza, e non contenere un rigore eccessivo. Or sarebbe cosa troppo dura, e rigorosa il

pretendere, che prima di ogni sentenza il reo da se si privi de' beni da lui legittimamente acquistati. Dunque si dee giudicare, che la legge, in cui s'impongono tali privazioni, non contenga questo rigore eccessivo, e non voglia, che prima della mentovata sentenza il reo da se si spogli di tali beni. In secondo luogo l'uso, e la comune pratica così à spiegate, e ricevute cotali leggi; onde quantunque in se stesse avessero contenuto il detto rigore, in questo sono state abrogate dalla contraria interpretazione della consuetudine. Terzo questa benigna interpretazione è stata approvata dalla Santa Chiesa; il che costa 1. dal vedere, che quando si sa taluno essere incorso in qualche privazione, o si fa la sentenza dichiaratoria, e se gli toglie il beneficio ec. o si lascia in pace; e 2. da una risposta fatta dalla S. C. del Concilio, e riferita dal Cardinal Petra (*a*). Fu la medesima domandata, se i Regolari alienando i loro beni senza la necessaria facoltà incorressero prima di ogni sentenza nelle pene imposte contro un tal delitto, le quali sono la scomunica, e la privazione degli officii, e della voce attiva, e passiva, e la legge dice, che s'incorrano *ipso facto*, *absque ulla declaratione*. Rispose al primo Settembre 1617. *Ad effectum incurrendi in censuris non requiri* la detta sentenza. Con ciò venne a dire, che per le privazioni si richiedeva.

179. Si può opporre, che essendo così, inutilmente la legge aggiunge quell'*ipso facto*, *nulla expectata declaratione*. No, non è inutile quest' aggiunta, 1. perchè in virtù di tali parole quando si farà la sentenza dichiaratoria, il reo dee spogliarsi del bene, di cui è privato, senza che vi si richiegga la condannatoria. 2. perchè in virtù an-

(a) *To. 5. ad Const. 5. Pauli II. sect. 3. n. 33. in fin.*

cora di cotale aggiunta non è in arbitrio del giudice il determinare la pena da soffrirsi dal reo, ma altro non può fare, che astringerlo a quella pena già dalla legge imposta. 3. perchè proferita la sentenza dichiaratoria, questa si retrotrae sino al giorno, in cui fu commesso il delitto; onde essendo per esempio la pena di privazione del beneficio, il reo dee restituire i frutti del medesimo, che à percepiti da quel giorno, in cui commise il delitto prefato, mentre fin d'allora egli era incorso in detta privazione, e ne stava sospesa l'esecuzione per non essersi ancora fatta tal dichiaratoria. E dee il reo restituire i suddetti frutti senza che il giudice vel condanni, o a ciò l'astringa.

180. Questa dottrina tanto ben fondata insegnano il Concina (*a*), il Covarruvias (*b*), il Reiffenstuel (*c*), il Colet, sebbene con qualche eccezione, ma irragionevole (*d*), il Tradutture in lingua italiana del compendio della Morale di Antoine (*e*), e il Ferraris, il quale tratta egregiamente questo punto, e riferisce tanti altri, che difendono la medesima sentenza (*f*). Veniamo ora alle inabilità imposte *ipso facto*, e che s'incorrono prima di ogni sentenza.

181. Incorrono nella detta inabilità *primo* chi riceve il beneficio colla simonia, ancorchè la commetta un altro per lui senza che egli lo sappia. La collazione è nulla, e non fa suoi i frutti, che perciò dee restituire o alla Chiesa di quel benefi-

(a) *Th. Mor. to. 6. l. 1. de jur. Nat. diss. 5. c. 4.*
(b) *To. 1. 2. part. de matr. c. 6. §. 8. n. 13. in fin.*
(c) *In 1. Decr. tit. 6. n. 227.*
(d) *Comp. Th. Mor. de leg. n. 2. sect. 1.*
(e) *Tratt. delle leggi nota 29.*
(f) *v. Lex. art. 2. n. 39.*

cio, o a' poveri di quel luogo, dov'è il beneficio. Se però è innocente, dee soltanto restituire *quantum factus est ditior*, e può ritenersi quanto meritano i pesi sofferti, e le spese legittimamente fatte. Se è beneficio semplice, ed à ignorata la simonia, il Vescovo può dispensare, e darglielo di nuovo. Se è dignità, o beneficio con cura di anime, il solo Pontefice può dispensare (*a*). Di più resta inabile ad avere ogni altro beneficio per le seguenti parole di Pio V. *Qui beneficium, aut officium Ecclesiasticum simoniace adeptus fuerit, illis sit ipso jure privatus, et ad fructuum omnium, quos perceperit, restitutionem teneatur, et perpetuo sit inhabilis ad ea, et quaecumque alia beneficia ecclesiastica obtinenda* (*b*). Scrivono alcuni, che questa inabilità ad ogni altro beneficio non obbliga prima della sentenza almeno dichiaratoria; ma sono tanto apertamente vane, ed aeree le ragioni, con cui lo vogliono provare, che non istimiamo necessario il confutarle. Se ne può vedere un' ottima confutazione presso il Suarez. Altri scrivono non essersi ricevuto dall'uso, che s' incorra prima di ogni sentenza. Se questo costasse di certo, potrebbe servire per la pratica. Il detto Suarez lo chiama *valde verisimile* (*c*). Non ci pare bastevole questa verisimiglianza per distruggere l' obbligo che proviene da una legge, ch' è certa.

182. Possono nondimeno concorrere alcune circostanze, in cui chi riceve il beneficio colla simonia fatta da altri non incorre le pene ora descritte. 1. Se contraddisse a chi per lui volea far la simonia, e dopo aver contraddetto non seppe, che pur la simonia si commise; o pure lo seppe do-

(a) *C. Nobis 27. et ult. de sim. et penult. de el. in 6.*
(b) *Const. 5. Cum primum. April. 1566.*
(c) *L. 4. de sim. c. 58. in fin.*

po ricevuto il beneficio, ma nè l'approvò, nè pagò ciò che per tal fine si era regalato. 2. Se non contraddisse, perchè nol seppe, ma chi per lui commise la simonia, ciò fece per odio, e per fargli perdere il beneficio, e quando lo seppe non vi acconsentì. Vi è chi aggiunge un terzo caso, cioè quando dopo fatta da altri la simonia per lui, ed ottenuto il beneficio, passano tre anni senza che lo sappia. Dicono, che poi sapendolo può ritenere il beneficio per la regola della Cancelleria *de triennali possessore;* la quale sebbene eccettui i simoniaci, e gli intrusi, nondimeno, dicono, dee intendersi di coloro, che àn saputa la simonia. Moltissimi ributtano questa distinzione, come arbitraria, e negano poter ritenere il beneficio. Questa sentenza dee tenersi, perchè almeno la cosa è dubbia, come giudica il Suarez; *quamvis res dubia sit, an veram praescriptionem in conscientia acquirat* (a).

183. *Secondo.* Chi commette ne' beneficii la simonia confidenziale, il che può sortire di molti modi, come può osservarsi nella Moral Teologia nel trattato *de Simonia*, incorre in tutte le pene già dette; non può inoltre dispensare il Vescovo, ancorchè sia beneficio semplice: nessuno dubita che si rende inabile ad ogni altro beneficio; incorre tali pene subito ricevuto il beneficio, sebbene non abbia ancora adempiuto alla sua promessa, non richiedendosi in questo solo caso la simonia *utrimque completa*; e finalmente incorre, quantunque non abbia egli avuta intenzione simoniaca ma bensì à saputo l' intenzione di chi à lasciato il beneficio. Avvertasi però, che solo chi riceve il beneficio incorre, gli altri no (b).

(a) *De sim. l. 4. c. 57. n. 39.*
(b) *Pius V. Const. Intolerabilis 14. Nov. 1569.*

184. *Terzo*. Chi permuta di propria autorità il beneficio, è considerato dalla legge come simoniaco; ed incorre nelle pene notate nel *n. 182.* (*a*). *Quarto*. Un Religioso, che non denunzia i sospetti di eresia ec., come al *n. 138.*, è inabile a predicare, o ad insegnare in pubblico. *Quinto*. Chi siegue, o difende, o insegna qualche proposizione di Molinos, o altra simile, è inabile ad ogni beneficio, o dignità (*b*). *Sesto*. Chi manca a qualche cosa di ciò, che prescrive Greg. XIII. nell' elezione del Papa, è inabile alle dignità, ed officii del suo Ordine (*n. 123.*). *Settimo*. Chi dà, o riceve, ec. per ottener grazie ec. come al *n. 123.* è inabile a' beneficii. *Ottavo*. Chi fa l' astrologia, o prende consiglio da chi la fa sulla vita, e morte de' Romani Pontefici, o de' loro congiunti sino al terzo grado, o sulla Repubblica Cristiana, essendo cherico rimane inabile ad officii, e beneficii (*c*). *Nono*. Chi procura l' aborto di feto animato, *etiam effectu non sequuto*, è inabile ad officii, e beneficii (*d*). *Decimo*. Un Religioso, che presume di ammettere donne, o introdurle nella clausura, è inabile ad ogni officio (*e*). *Undecimo*. Chi riceve un beneficio alle preghiere di un eretico, è inabile ad averne altri (*f*). *Decimosecondo*. Tutti gli eretici anche occulti sono inabili ad ogni officio pubblico, e ad ogni beneficio; e se la loro eresia o è notoria, o provata in giudizio, ànno la stessa inabilità i loro discendenti

(a) *Extr. com. Cum detestabile 2. de sim.*
(b) *Innoc. XII. Const. 87. ad Abolendum 21. Nov. 1687.*
(c) *Urb. VIII. Const. 144. Inscrutabili 1. Apr. 1631.*
(d) *Const. 27. Sixt. V. Effraenatam etc. ut n. 217.*
(e) *Const. 20. Pii V. ut n. 217.*
(f) *C. quicumque 2. de haer. in 6.*

per linea paterna sino al secondo grado, e per materna solo nel primo. E dello stesso modo i ricettatori, difensori, fautori ec. (*a*). Non facciamo menzione dell' inabilità a celebrare, imposta contro a'sollecitanti, perchè è *ferendae sententiae*, come asserisce l' Autore della raccolta de' privilegii della Congregazione della Conferenza alla pag. 76., ed anche Monsignor Liguori *de Sacr. poen. n. 705.* E così rispose la Sacra Penitenzieria ai 10. Febbrajo 1707. e si riferisce nell' istruzione di Monsignor Terzago ristampata con addizioni in Napoli al *tom. 2. pag. 220.*

185. Non si dicono poi inabilitanti, e molto meno si dicono privative quelle pene prescritte dalla legge per coloro, che non adempiono a qualche condizione necessaria per acquistare alcuna cosa; come sono le leggi, che *non facit fructus suos*, e perciò non dee percepirgli, e se li percepì, avanti ogni sentenza dee restituirli, come ognuno dee restituire ciò che non è suo; chi è beneficiato, e non recita le ore Canoniche; un Parroco, che non risiede, o non fa il suo dovere; un Canonico, che o non va al coro, o ivi dice con voce bassa, ma non canta; chi riceve il beneficio colla simonia; e tante altre simili. Non sono, abbiam detto, pene inabilitanti, mentre queste suppongono il reo, che prima era abile, e poi diviene inabile. Colui per esempio era abile a ricevere beneficii, ma perchè è stato simoniaco, è divenuto inabile nel modo detto di sopra. Ma nelle leggi accennate la persona per esser abile, e capace di fare acquisto de' frutti, dovea adempiere alle prescritte condizioni. Non vi adempì, non fece il detto acquisto. Non sono privative, mentre la privazione suppone un bene che già si possedea. Ma quì si

(a) *C. Statutum 15. de haer in 6.*

parla di beni, che non ancora si posseggono; onde non vi à luogo la privazione. Piuttosto debbono dirsi leggi condizionate, che danno il dritto di acquistare a chi soddisfa a certe obbligazioni. Chi non vi soddisfa, non si dice, ch'è privato de' frutti, ma che non gli à acquistati, come non acquista la mercede l'operario, che non va a faticare. Non si dice, che è incorso nell' inabilità, ma non si è reso abile a godere di quei frutti.

CAPO XIII.

Catalogo decimo delle irregolarità per delitto.

186. Per otto capi si può incorrere l'irregolarità proveniente da un delitto. 1. per l'omicidio. 2. per la mutilazione. 3. per la ripetizione del battesimo. 4. per la mala ricezione o pravo esercizio degli Ordini. 5. per la violazione delle censure. 6. per l'apostasia. 7. per l'eresia. 8. per l'infamia.

187. Pel primo, e secondo capo incorrono nell'irregolarità 1. chi fa, o comanda, o consiglia, o acconsente che si faccia un omicidio, ovvero una mutilazione; non già per difesa necessaria della vita, o per difesa di quella roba, che perdendosi ridurrebbe il rubato ad una necessità estrema; ma per malizia, come ancora chi ajuta, o in altro modo coopera (*a*). *Secondo* chi fa un' opera lecita, o illecita, ch'è pericolosa in genere di omicidio, e non adopra la sufficiente diligenza, acciò non ne siegua l'omicidio, e questo realmente sortisce (*b*). Sempre

(a) *C. Si quis 8. dist. 50.*
(b) *C. Continebatur 8. de homic. et al. jur.*

però dee intervenirvi colpa mortale, come sodamente prova il Suarez (*a*). *Terzo*. Chi essendo Ordinato *in sacris* esercita la chirurgia con adustione o incisione senza la necessaria dispensa, e colla sua operazione cagiona la morte di un uomo, quantunque non vi abbia mancato di diligenza. Se però non fu la sua operazione, ma la forza del male che l'uccise, non incorre, come neppure incorre se adopra il ferro, o il fuoco con ogni diligenza in un bisogno, quando manca ogni altro. Quest' atto di carità non è compreso nella proibizione della Chiesa. (*b*) *Quarto*. Chi comanda, che taluno sia percosso, e adopra ogni diligenza, acciò non si percuota in maniera che ne segua la morte; ma ne siegue, perchè il mandatario oltrepassa i limiti del comando (*c*). In questi soli due ultimi casi s'incorre l'irregolarità da chi *dat operam rei illicitae*, e adopra ogni diligenza, acciò non ne provenga la morte; perchè, come egregiamente dimostra il Suarez, questi due soli sono espressi nella legge.

188. *Quinto*. Chi volontariamente mutila (*) se stesso, ancorchè di una parte accessoria di un membro principale, come del dito di una mano. Questa irregolarità si è imposta in pena di tal mala volontà (*d*). E nella stessa incorre chi per

(a) *De cens. disp. 45. sect. 5.*
(b) *C. Tua nos 19. de homic.*
(c) *C. Is qui 3. de homic. in 6.*
(*) La vera mutilazione consiste nel recidere, e separare dal corpo (non già nel fare inaridire) una parte che non appartiene alla sola di lui integrità, ma à il proprio ufficio distinto dalle altre, come sono gli occhi, le mani ec. Di questa si è parlato ne' casi del n. 187. Non ànno operazione distinta, ma solo accessoria le dita, perchè servono alle mani: i denti, le orecchie ec.
(d) *C. Qui partem dist. 55.*

volontà sua è così mutilato da altri. *Sesto.* Chi nella guerra ingiusta uccide, o mutila, o in qualche maniera coopera alle uccisioni, o mutilazioni, che fanno gli altri, per esempio, come spiega Bened. XIV., si trova vicino a' suddetti, onde colla sua vicinanza si fanno più animosi; e molto più se gli incoraggia colle parole ec. (*a*).

189. Per la ripetizione del battesimo diviene irregolare. *Primo.* Chi dopo il primo battesimo valido, sapendo ch'è illecito, si fa di nuovo battezzare (*b*). *Secondo.* Chi non à dubbio ragionevole della validità del primo, e ardisce dare il secondo battesimo, ancorchè *sub conditione.* Questa irregolarità deriva dalla consuetudine, che così à interpretati i testi, che parlano della ribattezzazione. *Terzo.* Chi assiste a tal secondo battesimo, quando pubblicamente sappiasi, che si conferisce senza necessità. Impedisce soltanto di ricevere gli Ordini; e se entrasi in Religione, resta tolta (*c*). *Quarto.* Chi dopo l'uso di ragione si fa battezzare da un eretico denunziato, avendo qualche cattolico, che lo potrebbe, e vorrebbe battezzare. S'incorre, ancorchè sia il primo battesimo (*d*). *Quinto.* Chi differisce a ricevere il battesimo sino alla morte. N'eccettua la legge 1. se dimostra fede, e religione. 2. se vi è bisogno di Ministri; ne' quali casi può dispensare il Vescovo. S'incorre anche senza colpa (*e*).

190. Per la mala ricezione, o pravo esercizio degli Ordini incorre. *Primo.* Chi li riceve *furtive*, cioè senza la volontà del Vescovo, come se l'or-

---

(a) *Notif. 101. n. 8.*
(b) *C. Confirmandum 65. dist. 50.*
(c) *C. Ex literarum 2. de apost. et re't. bapt.*
(d) *C. Ventum est 18. 1. 1.*
(e) *C. Si quis 1. dist. 57.*

dinando non è chiamato; o prende il nome di un altro, che fu approvato; o fece esaminare un altro, a cui diede il suo nome. Avendo il Vescovo secondo il solito letta nel Pontificale quella formola di proibizione sotto pena di scomunica, che non si accostino i non chiamati ec., questa irregolarità non può egli dispensarla, essendo pubblica, eccetto se l'ordinando entri in Religione, ed ivi per qualche tempo *laudabiliter vivit* (a). *Secondo.* Un Cherico che esercita l'Ordine che non à, ma solennemente; cioè col manipolo canta l'Epistola non avendo il Suddiaconato, colla stola il Vangelo ec. Resta sospeso dall'ultimo, che à ricevuto, finchè vuole il Vescovo, ma non più di tre anni, e non può ascendere agli altri che à esercitati senz'averli (b). *Terzo.* Chi dopo il matrimonio anche rato si ordina *in sacris.* Non può esercitar quell'Ordine (*n. 152.*). *Quarto.* Chi *per saltum* si ordina Diacono, ed esercita poi il Suddiaconato. Non può ricevere questo, nè quello esercitare (c). *Vedi il n. 151.* *Quinto.* Un laico, che esercita un Ordine, *ut Minister ad id deputatus per characterem.* Quanto si fa da chi tiene gli Ordini minori, suol farsi anche da laici, onde un laico, che gli esercita, non incorre. Nell'esercizio degli Ordini sacri incorre, purchè lo faccia solennemente, come sopra al caso secondo (d).

191. Per la violazione delle censure incorre. *Primo.* Un Cherico scomunicato, sospeso, o interdetto, anche tollerato, che amministra un Sacra-

(a) *C. 1. de eo, qui furtive et c. ult. eod. Suarez. disp. 42. sect. 3.*
(b) *C. 1. et 2. de Cl. non ord. min. Suar. l. c. sect. 4.*
(c) *C. Si quis 1. de Cl. non ord. min.*
(d) *C. cit. Suar. de cens. disp. 12. sect. 2.*

mento ne' casi, in cui non gli è lecito per qualche giusta causa di amministrarlo. *Secondo.* Un cherico così censurato, ma vitando, che amministra un Sacramento, per l'amministrazione del quale vi si ricerca l' Ordine. *Terzo.* Un Sacerdote colla detta censura, ma vitando, che supplisce le cerimonie del battesimo. *Quarto.* Un Sacerdote, o Diacono (*) che in tale stato dispensa l' Eucaristia (*a*). *Quinto.* Un Sacerdote scomunicato anche non vitando, che in sua presenza fa celebrar la messa (*b*). *Sesto.* Chi è così scomunicato, e fa l' officio dell'Eddomadario nel coro (se canta solamente, non incorre, ciò facendosi anche da' laici) o pure vestito de' sacri paramenti asperge il popolo dell'acqua benedetta; o pur benedice, o dispensa le palme, le ceneri ec. (*c*). *Settimo.* Chi amministra un Sacramento in luogo interdetto (*d*). *Ottavo.* Chi amministra un Sacramento in luogo non interdetto, ma ad una persona interdetta, ancorchè lo sia soltanto *ab ingressu Ecclesiae* (*e*).

192. Per l'eresia sono irregolari. *Primo.* Chi esterna la sua eresia; e dura, sebbene poi l' abbiuri. *Secondo.* Il figlio del medesimo nato prima,

---

(*) Quando non vi è chi dispensi la Comunione, può farla il Diacono col consenso del Parroco, o Sacerdote, se vi è: senza di esso, quando non vi è. Ma non può dar la benedizione nè dicendo l' *Indulgentiam etc.* nè col dire *Benedictio Dei etc.* nè colla Pisside all' infermo. *Habert de Ordin. p. 3. c. 6. §. 12. q. 3.*

(a) *C. 1. Cum externi de sent. et re jud. in 6. et c. 1. et c. is cui 20. de sent. exc. in 6. c. illud 5. de cl. exc. Suar. disp. 11. sect. 3.*

(b) *C. Illo 5. de cl. exc. Suar. disp. 12. sect. 1.*

(c) *Ex jur. cit. n. 189.*

(d) *C. Is cui de sent. exc. in 6.*

(e) *Ib.*

*

o dopo. Dura finchè il padre l'abbiuri, *juxta aequiorem, et magis receptam interpretationem*, come parla Bened. XIV. *Terzo*. I nipoti in secondo grado del zio, quando però la sua eresia esternata sia o provata in giudizio, o notoria. *Quarto*. I figli di una madre che esternò l'eresia, ma pur vi bisogna la notorietà, o la prova giudiziaria. *Quinto*. Chi favorisce, o ricetta i detti eretici, non come amici ec., ma come eretici; o li consiglia, ajuta, difende circa l'eresia ec. (*a*). Il puro scismatico non incorre. *Sesto*. I Neofiti nella fede; ed anche i battezzati da molto tempo, qualora non appariscano bastantemente abili. Se poi oltre l'esser battezzati da più anni, compariscono di più molto virtuosi, il Vescovo può dichiarare esser finita la loro irregolarità, ed ordinarli (*b*). *Settimo*. Chi per timore adora gli Idoli, o si mostra in altra maniera pagano. Se è Sacerdote, gli è vietato anche il predicare. Per ascendere agli Ordini superiori vi bisogna la dispensa Pontificia; ma per l'esercizio de' già ricevuti, se vi è grave causa, può dispensare il Vescovo; eccetto con Sacerdoti; ed eccetto con coloro, che non per timore, ma per altro umano riguardo caddero nelle prefate colpe (*c*). *Ottavo*. Il sospetto di eresia (*d*). Tali sono chi per un anno persiste nella scomunica; chi tiene due mogli; chi è *in sacris*, o Religioso, e contrae matrimonio; chi non è Sacerdote, e celebra la messa, o ascolta le confessioni ec. chi celebra

(a) *Bened. XIV. de Syn. l. 13. c. 24. n. 21. c. Statutum 15. de haer. in 6. C. Quicumque 2. eod. §. 2. Suarez disp. 21. sect. 6. et disp. 43. sect. 2. et 3.*

(b) *Suar. disp. 43. sect. 3.*

(c) *C. Presbyteros 32. dist. 50. Suar. l. c.*

(d) *C. Infames 17. 6. 1. c. ult. dist. 30. et. C. Inter sollicitudines de purg. can.*

due messe il giorno, o non digiuna ec. Questa irregolarità, come avvisa il Suarez, *non imponitur proprie per modum poenae, sed solum per modum indecentiae ortae ex infamia; ideoque ablata tali infamia, et purgata suspicione, auferetur* (*a*).

193. Per l'apostasia dalla fede si è già detto nel numero antecedente. Per l'apostasia dalla Religione, non può il Religioso, mentre ella dura ordinarsi; cioè finchè ritorni al Convento, ed all'ubbidienza de' Superiori (*b*). Per l'infamia finalmente, che può esser di fatto, e di legge, diviene irregolare per la prima chi pecca pubblicamente, e perseverantemente, sia qualunque il suo delitto. Ma se emendasi, e la sua emenda si fa nota; o pure va in luogo, dove si à di lui buona opinione, cessa tale irregolarità. Diviene irregolare per la seconda, cioè per quella di legge, chi si fa reo *pubblicamente* di qualche colpa, a cui la legge à imposta la pena dell'infamia. Moltissime sono queste colpe (*c*). Ma secondo la presente disciplina, come rettamente insegna Giacinto Stampò (*d*), solo i delitti *pubblici* più atroci fanno incorrere tal pena. Non è necessario il diffonderci a riferirli, perchè giusta la vera sentenza per incorrersi questa irregolarità, non basta, che commettasi un delitto atroce, e pubblico, ma vi bisogna la sentenza del giudice dichiaratoria. *In conscientia poena infamiae non ligat ante declarationem*, son parole del Canonista Pignatelli (*e*). Queste è anche il sentimento di Vasquez riferi-

---

(a) *Disp. 43. sect. 2. circa fin.*
(b) *C. ult. dist. 50., et c. ult. de Apost.*
(c) *Dist. 34. c. 10. et 14.*
(d) *Elem. Th. pr. de irreg. c. 5. sect. 2. §. 5.*
(e) *To. 2. Consult. 63.*

to, e adottato da un altro Canonista, ch'è il Cabassuzio (a): *Infamia juris*, scrive, *inducitur quidem ab ipso jure, sed dependenter a sententia declaratoria criminis, ut praeclare disputat, et docet Vasquez.* Anche il Concina dopo aver detto, che l'irregolarità s'incorre *ante omnem sententiam; excipienda tamen est*, soggiunge, *irregularitas, quae infamiam parit; quia nemo censendus jure infamis est, nisi post judicis sententiam* (b). Sicchè non ostante il contrario sentimento del Suarez, e di altri, i quali non istimano richiedersi sentenza, quando la pena dell'infamia è imposta con parole che indicano doversi incorrere subito commesso il delitto; è vera, e sicura la dottrina da noi esposta, ed è confermata dalla pratica comune. Si è veduto mai neppur da' Vescovi dotti, e pii respingersi dall'ordinazione, come irregolare, e bisognoso della Pontificia dispensa chi un tempo era stato reo di quelle colpe, a cui va annessa l'infamia della legge *ipso facto*, ma poi da lungo tempo si era convertito, e si era rassodato nelle virtù? Questo caso non è accaduto; o almeno è stato rarissimo, ed à prevaluto la pratica contraria. Se poi taluno per sentenza è dichiarato infame, allora sì non basta l'emendazione per togliersi l'irregolarità, nè basta l'andare in luogo, dove si goda la buona fama, ma vi bisogna la dispensa del Pontefice.

(a) *Th. et pr. Jur. Can. l. 5. c. 20.*
(b) *Diss. 5. de lege hum. c. 6. n. 10.*

CAPO XIV.

Catalogo undecimo delle irregolarità per ragione di difetto.

194. L'irregolarità *ex defectu* può nascere da sei capi. 1. dall'ignoranza. 2. dalla bigamia. 3. dalla nascita illegittima. 4. da difetto nel corpo. 5. da mancanza di libertà. 6. da difetto di mitezza. Rispetto all'ignoranza, se manca quella scienza, ch'è assolutamente necessaria a potere senza irriverenza, e nocumento delle anime esercitar l'Ordine, nessuno può dispensarvi, perchè nessuno vi è, che può permettere quel ch'è in ogni circostanza male intrinseco, e nessuno può dare il permesso di peccare. Se poi manca soltanto quel di più che ricerca la legge Ecclesiastica nel Tridentino, acciò con maggiore decenza, è più utilmente si eserciti l'Ordine, a questa ignoranza concorrendo causa legittima, e grave, può dispensarsi.

195. Per la bigamia è irregolare 1. Chi dopo la morte della prima moglie consuma il matrimonio colla seconda (a). Questa sola si dice bigamia vera; le seguenti diconsi interpretative, e le à aggiunte la legge per l'analogia che ànno colla vera. 2. Chi vivendo ancora la prima consuma il matrimonio colla seconda moglie. 3. Chi sposa una vedova, che col primo marito consumò il matrimonio (b). 4. Chi sposa una donna da altri corrotta (c). 5. Chi *rem habet* colla propria moglie che di adulterio è rea. 6. Chi sposa una donna, che

(a) *C. 1. et 2. de big.*
(b) *C. Si quis viduam dist. 33.*
(c) *C. Maritum 2. dist. 33.*

credendo morto suo marito, in buona fede ne sposò un altro, da cui fu conosciuta (*a*). In tutte queste sei, ancorchè vi sia l'ignoranza invincibile, ed ancorchè i matrimonii sieno nulli, pur si contrae l'irregolarità. Vi sono altre due bigamie, che dicono *similitudinarie*, mentre non già due matrimonii carnali, ma ve ne interviene uno carnale, e l'altro spirituale. La prima, quando il Religioso dopo la professione contrae il matrimonio. La seconda, quando lo contrae chi è ordinato *in sacris* (*b*). *Vedete il n. 152.*

196. Per la nascita illegittima sono irregolari tutti coloro, che non sono nati da un matrimonio che sia stato vero e come contratto, e come Sacramento, ancorchè la mancanza sia occulta. Quando però il matrimonio fu invalido per un impedimento dirimente, che almeno da uno degli sposi per invincibile ignoranza non si seppe nel celebrar le nozze, i figli si reputano legittimi; ma la nullità dee essere occulta (*c*). Dopo la nascita illegittima si possono i figli legittimare, col celebrarsi il matrimonio fra' loro genitori. Ma se questi nel tempo, in cui i figli furono conceputi, o nel tempo in cui nacquero, non erano abili a contrarre le nozze; come se ambidue, o uno di essi fosse stato maritato, o consanguinei, o con altro simile impedimento; in tal caso nè anche *per subsequens matrimonium* restano legittimati (*d*). Gli Espositi allora soltanto non sono irregolari, quando costa, che sono legittimi, il che è rarissimo.

(a) *C. Si cujus 11. et c. Si laici 13. dist. 34.*
(b) *C. Quotquot 29. 37. 9. et C. Nuper 4. de big. et C. 32. Monacho. Suar. disp. 49. de cens. sect. 5.*
(c) *C. Pervenit 11. qui filii, etc. Ex tenore 14. eod.*
(d) *Bened. XIV. to. 1. Const. 113. Redditae 5. Dec. 1744.*

197. Per difetto nel corpo sono irregolari quelli, che non possono a cagione di esso esercitare gli atti dell' Ordine decentemente; o pure per tal difetto cagionano orrore, e si rendono dispregevoli. Gli eunuchi per natura non sono irregolari (*a*); come neppure coloro, che si trovano in tale stato per la cura fatta da' medici de' loro morbi, o perchè da altri vi sono stati posti (*b*): *Ridiculus autem est error illorum, qui putant opus esse, ut testiculos desiccatos secum gestet is qui vult ordinari, aut celebrare;* sono parole di Monsig. Liguori (*c*). Chi per qualche difetto di corpo è irregolare pel Sacerdozio, lo è ancora per gli altri Ordini sacri. Ma sopravvenendogli dopo il Sacerdozio, diviene irregolare per quelle sole funzioni, per cui è inabile.

198. Per mancanza di libertà sono irregolari gli schiavi, se non abbiano prima la libertà dai padroni. Ordinandosi senza saputa de' medesimi son tenuti a servire in quelle *sole* cose, in cui lo possono senza indecenza, e senza disonore dello stato. Ricevendo poi gli Ordini colla scienza dei padroni senza che vi si oppongano, restano all' intutto liberi. Pel detto motivo sono anche irregolari i Soldati, finchè sono tali: i conjugati, i quali neppur la prima Tonsura possono ricevere senza l' assenso delle mogli: i Feudatarii, che sono tenuti a servire personalmente il loro padrone; e infine coloro, che per l' amministrazione avuta son tenuti a dare i conti; eccetto se ànno amministrati i beni delle Chiese, o de' poveri, o de' pupilli ec. (*d*).

(a) *C. Ex parte 3. de corp. vit.*
(b) *C. 7. 8. et 9. dist. 55.*
(c) *De irreg. n. 416.*
(d) *Suar. de cens. disp. 51. sect. 3.*

199. Per difetto di mitezza sono irregolari 1. Il giudice, che dà la sentenza di morte, o di mutilazione, qualora sia eseguita. 2. Chi a ciò l'esorta, consiglia ec. 3. L'accusatore nel foro secolare in causa di morte, se non fa la protesta, *quod poenam sanguinis non intendit;* o pure fa tal protesta, ma si muove ad accusare per vendetta, e non già per ricuperare il suo, o per ischivare il danno in appresso. 4. I testimonii *in causa sanguinis*, gli scrivani, i procuratori ec. L'accusa senza protesta presso il giudice Ecclesiastico non fa incorrere l'irregolarità; perchè non può il medesimo far sentenza di morte, o di mutilazione. Che se lo potesse, come il Papa ec., la farebbe incorrere; ma chi per ordine del Papa facesse tal sentenza non sarebbe irregolare, dispensandolo implicitamente lo stesso da questa legge. 5. Nella guerra giusta difensiva un laico, che per difender la patria, o la Chiesa uccide il nemico, non è irregolare; e neppure il cherico, se non bastando i laici, è comandato a dar soccorso, e combattendo uccide. Nella guerra giusta offensiva, tanto i laici, quanto i cherici allora soltanto sono irregolari, quando colle loro mani ànno ucciso, o mutilato (*a*). Quanto in questo Capo si contiene o è espresso nelle leggi, o vi si contiene. Ne abbiamo omesse le citazioni, non essendoci sembrate necessarie.

(a) *Bened. XIV. Notif. 101.*

CAPO XV.

Catalogo decimosecondo dei voti, e giuramenti riservati.

200. Quando i voti non sono riservati, neppure si possono dispensare, o commutare dal Confessore senza una giusta causa. Se questa vi è, neppure possono dispensarli senza la permissione del Vescovo. Possono bensì senza di essa commutarli, ma soltanto in cosa evidentemente migliore; nè vi bisogna causa che che dicano alcuni in contrario. Il debito di una cosa più perfettamente si paga a Dio con una cosa migliore, o sia più utile a chi à fatto il voto. Se questo è stato di recitare i Salmi Penitenziali, si può, dice Antoine, commutare nell' ascoltar la messa. Per commutarlo in cosa eguale non basta la causa, ma vi è necessaria la facoltà.

201. I voti riservati al Pontefice sono cinque, cioè di castità *perpetua*, di entrare in una Religione approvata, e di andare in pellegrinaggio o in Roma, o in S. Giacomo di Galizia, o in Gerusalemme. *Quae vota, non tam Canone ullo, quam constanti consuetudine, quae vim legis habet, sunt Papae reservata*, scrive il Colet (*a*). Scrissero alcuni, che furono riservati da Sisto V., ma s' ingannarono; perchè, come ben l' osservò il Suarez, il detto Pontefice vietò di non dispensargli, o commutarli col pretesto delle facoltà da lui medesimo concedute; volendo, che in qualunque facoltà s' intendessero eccettuati, qualora non si concedessero nominatamente. E ciò può osser-

(*a*) *Th. Mor. to. 1. part. 3. de Relig. c. 2. a. 7.*

varlo ciascuno col leggere la di lui Estravagante (a).

202. È comune sentimento de' Teologi, che essendo la riserva di tali voti odiosa, e contraria al comune diritto de' Vescovi, si debba intendere strettamente; e da questo stabile principio deducono le seguenti risoluzioni pratiche. 1. Non sono riservati cotali voti, se sono dubbii. 2. Essendo certi, se il fine di chi li à fatti non comprende il proprio oggetto del voto, neppur sono riservati; come se il voto del pellegrinaggio non si è fatto pel fine di visitare quel luogo sacro, ma il fine fu o il ricevere la benedizione del Papa, o la divozione generale verso i Santi, e simile. Così se il fine di entrare in Religione fu per viver comodo; il fine di voler esser casto, l'aver un orrore naturale all'impurità, o pure il condescendere al Direttore ec. 3. Quantunque il voto sia riservato, non sono riservate le circostanze. Si fa voto de' suddetti pellegrinaggi, e di farli a piedi; questa circostanza non è riservata. Si fa voto di entrare in una Religione stretta: questa strettezza non va sotto la riserva. Di più per 3. Se cotali voti sono condizionati, finchè la condizione non si adempia, non ànno riserva. 4. Se sono disgiuntivi, e l'altra parte non è riservata, può eleggersi, ma prima di aver eletta la riservata. 5. Se il voto di castità è incluso negli Ordini sacri, perchè vi è compreso indirettamente, non è riservato; onde chi fa voto di farsi Sacerdote, ad un tal voto non vi è riserva. 6. Se il detto voto non include l'astinenza da ogni atto venereo, ma solo per esempio il non maritarsi, o il non essere infedele al conjuge, neppure è riservato; perchè in tali casi non è as-

---

(a) *Extr. Etsi Dominici 5. de poen. et rem.*

soluto, e perfetto. Chi facesse giuramento a Dio delle cose incluse in detti cinque voti, cotali giuramenti sarebbero riservati, giacchè un tal giuramento a Dio sarebbe un voto giurato. Possono circa le cose ora dette osservarsi il Colet (*a*) ed il Cont. del Patuzzi (*b*).

203. Oltre i già detti sono altresì riservati i giuramenti, che si fanno in alcune Accademie, e in certi Collegii, e si riservano al Pontefice. Sono eziandio riservati i giuramenti, che facendosi a favore di un Terzo, vestono la natura di contratto oneroso, come sono quelli, che sogliono farsi in alcune Congregazioni di Missionarii di perseverare nella Cogregazione sino alla morte. Nessuno può commutarli, non perchè riservati al Papa; ma perchè è legge di natura, che non si può ledere l'altrui diritto; nè il Pontefice dona mai facoltà per questa commutazione. Anzi Bened. XIV. proibisce a' Penitenzieri Minori ed a tutt' i Confessori di commutar sì fatti voti, eziandio nel giubbileo dell'anno santo (*c*); ed in altra Cost. di nuovo avvisa i Penitenzieri, che neppure essi possono commutare nè il voto, di cui parliamo, nè gli altri, in cui vi entra il pregiudizio di un Terzo (*d*). Nè allo stesso Penitenziere Maggiore concede tal facoltà: *Juramenta quaecumque, in quibus exploratum sit nullum cujusquam agi praejudicium*, *facultatem habeat in foro conscientiae dumtaxat relaxandi.* (*e*) E con ragione avverte il citato Colet, che neppure *in melius* possono commutarsi; come chi volesse uscire dalle suddette

(a) *Loc. cit. cap. 3. a. 8.*
(b) *Th. Mor. to. 4. c. 17. n. 11.*
(c) *Const. 21. to. 2. Convocatis 25. Nov. 1749. §. 32.*
(d) *Const. 22. to. 2. Inter praeteritos 3. Dec. 1749. §. 5. n. 66.*
(e) *Const. 95. to. 1. Pastor bonus 13. Apr. 1744. §. 28.*

Congregazioni per rendersi Certosino, o per gire a predicare agli Infedeli: *quia quod mihi promissum est, meum est; quod autem meum est, non potest a quopiam sine justa causa mihi auferri.* Può osservarsi il Suarez, da cui si tratta mirabilmente questo punto.

CAPO XVI.

Catalogo decimoterzo degl'impedimenti del matrimonio, che colle dovute facoltà apparterrà al Confessore di dispensare.

204. Varii penitenti possono presentarsi al Confessore, che ànno bisogno nel foro della coscienza di esser dispensati da qualche impedimento. Quali essi sieno quì riferiremo, e il regolamento che dee tenere. *Primo.* Chi à fatto voto di castità perpetua, che à tutte le condizioni per essere riservato, ed à bisogno di maritarsi o pel pericolo grave d'incontinenza, in cui si trova, o per altra urgente causa. La facoltà per commutarglielo dee domandarla il Confessore per lettera alla sacra Penitenzieria; e dopo che sarà venuta, gli farà tal commutazione, prima della quale non può il penitente celebrar le nozze. Se il matrimonio non può tanto differirsi senza grave infamia, o scandalo, potrà commutarlo il Vescovo, come a suo luogo diremo. *Secondo.* Chi dopo fatto il detto voto senza ottenerne commutazione si è maritato. In questo caso può il Vescovo dar la facoltà di commutarlo. Se il penitente sta in buona fede, niente se gli dica prima di ottener la facoltà, ma con qualche pretesto si faccia ritornare, ancorchè per allora si assolve. Se poi è in mala fede, dee dirsegli, che *non potest petere*; e se ciò fece colla detta mala fede, *toties quoties*

peccò mortalmente, come pure nel celebrar tali nozze. Quando poi il Confessore commuta dopo il matrimonio detto voto colla facoltà del Vescovo, o prima del matrimonio con quella del Pontefice, dee avvisare il penitente, che in virtù di tal commutazione, gli diviene soltanto lecito l'uso del matrimonio, e di quel solo matrimonio; e per tutto il resto egli è, come prima, legato dal voto. Laonde se manca contro la castità, anche col solo pensiere, pecca contro il voto; e morto quel conjuge, se vuol passare alle seconde nozze, è necessario, che di nuovo ne ottenga la commutazione.

205. *Terzo*. Può al Confessore presentarsi chi prima del matrimonio ebbe copula *perfetta*, e v' intervenne *seminatio intra vas* con una persona consanguinea coll' altra parte in primo, o secondo grado. Questo è un impedimento dirimente di affinità *ex copula illicita*. Se il matrimonio non è seguito ancora, ed è occulto l' impedimento, (*n. 218*.) si dee ricorrere alla Sacra Penitenzieria per la dispensa, e basterà dispensare uno degli sposi, perchè così resterà dispensato anche l' altro. Se poi è già contrario, il matrimonio fu nullo, e bisogna ottenere detta dispensa per convalidarlo. Una delle condizioni, che prescrive la Penitenzieria, ed appartiene alla sostanza è, che dopo ricevuta il penitente la dispensa dal Confessore, la parte rea avvisi l' innocente della nullità di quel consenso, che diede nel celebrarsi le nozze, ma che l' avvisi con tal cautela, che non venga a scovrirsi il suo delitto. Dato tale avviso, debbono di nuovo tra loro rinnovare il consenso, e così resta convalidato il matrimonio, senza che nel ciò fare vi bisogni l' assistenza del Confessore, perchè di già si celebrò la prima volta il matrimonio *ante faciem Ecclesiae*, ed è occulta la di lui nullità. Se

la parte innocente è intesa del fallo, è facile l'adempiere alla detta condizione. La parte rea informatala della nullità del consenso prestato, allorchè si contrassero le nozze, lo rinnoveranno dicendosi scambievolmente: *ti voglio per moglie:* = *ti voglio per marito*. È facile ancora quando sebbene l'innocente non sappia il fallo, nondimeno essendo semplice, e vivendo contenta col supposto conjuge, non vi è timore, che venga in cognizione di ciò ch'è, e possa derivarne male alcuno. Allora dirà la parte rea all'innocente: Mi à detto il Confessore, che quando sposammo, il consenso, che da noi si diede, non fu buono. Noi eravamo ignoranti di queste cose. Dunque diamolo ora buono: *mi vuoi per marito?* E rispondendo di sì, soggiungerà: *ed io ti voglio per moglie*. Ed è fatto tutto.

206. Ma se l'innocente è astuto, e sta disgustato col reo, e vi è perciò fondato timore, che sospettando ciò che è, o abbia a cagionargli un gran male, o abbia da negare il nuovo consenso, perchè vorrà isciogliere il matrimonio, e maritarsi con altri; non è allora facile, non è difficile, ma è impossibile il farlo avvisato di tal nullità senza il pericolo del male accennato, dal che poi ciascuno comprende quale infamia, e quale scandalo sarebbe per nascerne. Come dunque dovrà regolarsi il Confessore in un caso tanto scabroso? Due sono i rimedii, cioè o l'ottenere dal Pontefice per mezzo di detta Penitenzieria, che tolga l'obbligo di avvisare l'innocente della nullità del consenso, e che dispensi *in radice matrimonii*; o pure senza questa facoltà, e senza dare il detto avviso, il reo *copulam petendo, et habendo maritali affectu* rinnovi il suo consenso, e si abbia per rinnovazione del consenso dell'innocente *redditio debiti eodem affectu maritali*.

207. Quando il penitente, che si accusa dell'impedimento, con cui à contratto il matrimonio, sta in buona fede, e non conosce la sua nullità, si lasci in quell'ignoranza, e con qualche pretesto si faccia ritornare, ancorchè assoluto, di nuovo a capo di tempo. Frattanto si scriva il fatto alla Penitenzieria, facendosi ben capire, che esaminate tutte le circostanze non vi è modo di potere senza pericolo avvisare l'innocente della nullità del primo consenso; e si domandi la detta dispensa *in radice*. Ci fa sapere Bened. XIV. che *difficillimum est* l'ottenerla, allorchè si tratta di una persona, e che solo è facile, quando si debbono convalidare i matrimonii di una gran moltitudine del popolo (*a*). Molte volte nondimeno si è ottenuta, come si vede nel Bollario, e come possiamo anche noi attestare. Se poi la parte rea sta in mala fede, si veda, se può sortire, che si allontani per qualche tempo dalla sua casa, finchè non venga detta dispensa. Ma non potendosi allontanare, o pure essendosi allontanata, e negandosi la richiesta dispensa, sono di parere moltissimi savii scrittori, che possa allora con sicurezza di coscienza e del Confessore, che lo consiglia, e del penitente, che lo riduce in pratica, rinnovarsi il consenso nella maniera di sopra esposta, *copula mutuo maritali affectu habita*. A questo sentimento noi pure ci uniformiamo per la seguente ragione. Che sia cosa sicura, quando il Pontefice dispensa, nessuno osa negarlo. Ma perchè? Perchè il consenso dato dall'innocente *jure naturae* fu valido; e lo rese invalido la legge della Chiesa, che pose quell'impedimento. Ora il Pontefice che fa? Toglie l'impedimento che pose, dispensando *in radice*, la quale dispensa *retrotrahitur*: si considera, co-

(a) *Instit. 87.*

me data avanti che si contraesse quel matrimonio, onde come se realmente si fosse tolto l'impedimento prima delle nozze, non ne sieguono più gli effetti della nullità di quel matrimonio. Or noi diciamo così. Ogni legge è formata *in aedificationem*, non già *in destructionem*. E quando il fine del bene de' sudditi cessa non solo *negative*, ma anche *contrarie*, cessa la detta legge, non solamente se la cessazione del fine è universale, ma benanche in un caso particolare: e questo non vi è chi lo neghi. Dunque per la detta ragione cessa nel nostro caso la leggé dell'impedimento, e rispetto al consenso, non avendosi la dichiarazione del Pontefice, e la cosa non patendo dilazione, il Confessore da una parte fa rinnovare il consenso alla parte consapevole, e dall'altra dichiara, che il tacito consenso, che ora dà la parte inscia colla petizione, o rendimento del debito, si unisce a quello *de jure naturae* valido, che diede nello sponsalizio, e si fa valido il matrimonio.

208. *Quarto*. Chi dopo il matrimonio *rem habuit* colla consanguinea della sposa in primo, o secondo grado; o pure la sposa col consanguineo ec. egli è incorso nell' impedimento *petendi debitum* per l'affinità contratta *ex copula illicita; et si debitum petat*, *incestum committet*. È necessaria dunque la dispensa, ed il Vescovo può concederla. Prima di esser dispensato, *licite potest tantummodo debitum reddere conjugi innocenti*, *qui non debet privari jure suo*. Se poi l'altro conjuge avesse dato il consenso per detto incesto, non avrebbe più il suddetto *jus*. Si fa il dubbio, se l'ignoranza non faccia incorrere in questo impedimento. Se invincibilmente si è ignorata la parentela, è certo, che l'impedimento non s'incorre, essendo ciò espresso nel testo. Ma quando sapevasi la parentela, e

soltanto non si sapeva, che *copula cum consanguineo habita* faceva incorrere in detto impedimento, sebbene vi sieno de' Probabilisti, i quali stimano che non s' incorse, la sentenza nondimeno fondata, e vera vuole, che non si evitò l' impedimento per detta ignoranza. La validissima ragione si è, perchè eccetto le censure, dalle quali scusa l' ignoranza (*n.* 97.), mentre per incorrerle vi bisogna la contumacia, che non vi è nell' ignorante; in tutte le altre pene imposte dalla legge, non *est de ratione poenae*, scrive il Suarez (*a*), *quod reus illam acceptet, vel in illam consentiat; nam potius de ratione poenae est, quod sit involuntaria, ut Theologi docent; vel saltem non est de ratione ejus, ut sit voluntaria, nisi solum in foro poenitentiae; vel satis est, ut radicaliter et remote dicatur voluntaria in ipso delicto; nam qui vult delinquere, velit, nolit, virtute vult puniri; vel potius vult se constituere reum, et dignum poena, quam voluntatem habet qui transgreditur legem, etiamsi ignoret poenam per talem legem impositam. Praeter hanc autem nulla alia voluntas requiritur, ut transgressor legis juste poena legis puniatur.* E questa sentenza, dice il Ferraris, insegnano i Dottori *contra paucos*, ed è, soggiunge, confermata dalla pratica universale de' Tribunali Ecclesiastici, e laicali, da cui si fanno soffrire ai malfattori tante gravissime pene, quantunque avessero invincibilmente ignorato, che i loro delitti sarebbero stati in tal maniera puniti (*b*). Quindi il citato Suarez, col Colet, con Anacleto, e con tanti altri dicono, che l' ignoranza dell' irregolarità, ancorchè sia *ex delicto*, non iscusa da essa.

(a) *De cens. disp. 4. sect. 9.*
(b) *V. Ignorantia n. 20.*

209. *Quinto.* Può trovare il Confessore chi celebrando le nozze con una persona parente, ne ottenne prima la dispensa da Roma, ma nel domandarla occultò la copula, che fra essi era seguita. Una tale dispensa fu invalida, il matrimonio fu nullo, e si dee ricorrere alla Penitenzieria per la riconvalidazione, o sia per la dispensa detta *perinde valere*, e volgarmente la *sanatoria*. Ma la può concedere soltanto, *si copula sit adhuc secreta*, come dicesi nella Bolla *Pastor bonus* di Bened. XIV. (*a*) essendo divenuta pubblica, si dee ricorrere in Dataria.

210. *Sesto.* Chi nel caso ora detto ha rivelata la copula, ma à taciuta l' intenzione che in essa si ebbe di ottener poi più facilmente la dispensa. La dispensa fu similmente invalida, e dee ricorrersi nel modo già esposto. Una sola differenza vi è, che nel caso antecedente la dispensa è invalida, qualunque sia il grado della parentela; ma nel presente è invalida, soltanto quando è in primo, o secondo grado; come apparisce dalla lodata Bolla (*b*).

211. *Settimo.* Chi nel medesimo caso descritto asserì, ch' era sortita la copula, quantunque ciò non fosse vero. Vi è pure la nullità della dispensa: e la facoltà di riconvalidare il matrimonio proibisce il lodato Pontefice al Penitenziere Maggiore di poterla dare; mentre concedendogli l'autorità di accordar la riconvalidazione de' matrimonii nulli *ex causa subreptionis, et obreptionis occultae literarum Apostolicarum*, soggiunge; *praeterquam si falsitas consistat in narratione praecedentis*

(a) *To. 1. Const. 95. 13. April. 1744. §. 41.*
(b) *§. 42.*

copulae, *quae antea revera non intercesserat* (*a*). Si ricorre nondimeno alla Penitenzieria, si esprime il nome del ricorrente, ed ella poi ne fa parola col Pontefice.

212. *Ottavo.* Chi prima del matrimonio domandò la dispensa dell' impedimento di affinità *ex copula illicita*; ma avanti di contraerlo, di nuovo ebbe tal copula. Si distingue. Se l' ebbe prima, che la dispensa si eseguisse dal Confessore, (o dal Vescovo, se essendo pubblico l' impedimento, la dispensa è anche pel foro esterno) non s' invalida la dispensa suddetta, perchè la nuova copula, come scrive Pirro Corrado (*b*) *non auget affinitatem*, *aut aliud novum impedimentum inducit.* Se poi si è eseguita la dispensa, e si è tolta l' affinità, ripetendosi la copula prima delle nozze, si viene a contrarre di nuovo l' affinità, e vi si richiede nuova dispensa. È detto perciò questo impedimento, *affinitas superveniens.*

213. *Nono.* Chi prima del matrimonio domandò la dispensa della consanguinità, o affinità (ma non *ex copula illicita*) alla Dataria Appostolica, ma avanti di celebrarlo, *rem habuit* colla sposa la prima volta. La dispensa è nulla, se l' ebbe avanti di eseguirsi detta dispensa, e l' à dichiarato la S. C. del Concilio, come riferiscono il lodato Pirro (*c*), il Monacelli (*d*), e il Pittone (*e*). Se l' ebbe dopo eseguita la dispensa, rimane questa valida, giacchè per la di lei validità si richie-

---

(a) *Cit. Const.* §. *40.*
(b) *Prax. Disp. l. 8. c. 5. n. 38.*
(c) *L. 8. c. 5. n. 38.*
(d) *Form. to. 2. tit. 16. ferm. 2. n. 30.*
(e) *Decr. circa Matr. n. 878.*

deva, che nel darlesi esecuzione le cose si trovassero dello stesso modo, in cui si erano esposte. Nel primo caso abbiamo detto, ch' è invalida, non trovandosi le cose nel medesimo stato nel tempo dell' esecuzione; in questo secondo perchè si trovano così, è valida.

214. *Decimo.* Chi domandò la dispensa per la consanguinità, o affinità, (ma non *ex copula illicita*) e manifestò la copula seguita, ma questa siegue di nuovo dopo la dispensa. Si risponde con distinzione. Se la dispensa si ottenne *in forma ordinaria*, cioè col pagarsi l' intera composizione, non vi bisogna nuova dispensa, ancorchè si replicò la copula prima di eseguirsi in Curia la dispensa. Se poi ottennesi in *forma pauperum*, non pagando la composizione, o non pagandola intera, di nuovo si distingue. Sortendo la nuova copula dopo eseguita la dispensa, rimane valida; sortendo prima, diviene nulla, e vi è necessaria nuova dispensa. Così decise Paolo V. a' 22. Marzo 1607. *Et ista*, soggiunge il citato Pirro, *est notoria praxis*, *et observantia*, *quae numquam contrarium admisit*, *ut fatentur omnes antiqui Curiales.* E la ragione si è, come dice lo stesso, che nelle sole dispense *in forma pauperum* si ordina la separazion degli sposi. Quindi se ciò non ostante durando ancora il tempo della separazione, o anche essend finito, ma prima che si faccia il decreto dal De legato in esecuzione di detta dispensa, che *licet contrahere etc. rem habent*, per questa disubbidienza si è dichiarato annullarsi l' ottenuta dispensa (a) Laonde con ragione avvisa il Genovese ne la Pratica della Curia Arcivescovile di Nap

(a) *L. 8. c. 5. n. 37.*

li, che se per trascuratezza del Delegato non si ordinò, o non si fece tal separazione, la nuova copula non rende la dispensa invalida (*a*). Ma quì si domanda: come nel caso *ottavo* per la nuova copula dopo eseguita la dispensa, questa dee ottenersi di nuovo, mentre è di nuovo sopravvenuta l'affinità; e quì non ostante la nuova copula dopo l'esecuzione della dispensa, non vi bisogna ottenerla di nuovo? La ragione è chiara. Nel caso *ottavo* si parla di affinità *ex copula illicita*. Toltasi colla dispensa, rinnovandosi la copula, si contrae nuova affinità, e vi bisogna nuova dispensa; ma in questo caso *decimo* si parla di consanguinità, o affinità, che proviene dalla discendenza che si à dal medesimo stipite. Laonde rinnovandosi la copula fra gli sposi dopo eseguita la dispensa, questa copula non fa insorgere veruno impedimento, come lo fa insorgere la copula con i consanguinei della sposa in primo, o secondo grado. Dunque tolto colla dispensa l'impedimento della detta parentela per la discendenza dal medesimo stipite, nè insorgendo altro impedimento per la nuova copula; non vi bisogna altra dispensa. Il non distinguersi una dall'altra parentela, e la copula avuta prima, o dopo l'esecuzione della dispensa, à fatto sì, che alcuni Autori si sono ingarbugliati in queste risoluzioni, ed ànno ingarbugliati i lettori.

215. *Undecimo*. Chi per non pagar la composizione, o pagarne meno, asserì ch'era povero, ma non lo era. Questa falsità non invalida la dispensa, mentre la povertà non è la causa, per cui si ottiene la dispensa, ma è la causa, per cui si ottiene con minore spesa. E lo dichiarò la

(a) *C. 25. n. 5.*

S. C. del Concilio a' 6. Settembre 1679., come riferisce il Monacelli (*a*). Questo sì, che vi è l'obbligo di restituire agli Ufficiali ciò che dovea pagarsi, non allegandosi tal povertà; come avverte Pirro Corrado; il quale peritissimo dello *stile* della Dataria, avvisa di più, che asserendosi nell'attestato, che gli sposi sono *poveri*, ciò indica, che ànno ciascuno di essi una rendita, che non arriva a cinquanta scudi: asserendosi poi, che sono *poveri*, *e miserabili*, indica, che vivono colle fatiche delle loro mani (*b*).

216. *Decimosecondo*. Chi coll'impedimento *criminis* vuol contrarre il matrimonio coll'uomo, o colla donna rimasti vedovi; non lo può, se prima non ottiene la dispensa; dalla Penitenzieria, se l'impedimento è occulto; dalla Dataria, se è pubblico. Ed è vero questo, o che nasca dall'adulterio colla promessa di matrimonio, che sia stata accettata o prima, o dopo di detto adulterio, e si dice *neutro patrante*; o che nasca dall'adulterio senza promessa di matrimonio, ma coll'omicidio di uno de' conjugi fatto pel fine di contrarre il matrimonio, e fatto anche da uno degli sposi senza il consenso dell'altro; e dicesi, *uno patrante*; o che derivi dal detto omicidio fatto col consenso di ambedue pel fine suddetto, ancorchè senz'adulterio; e si chiama *utroque patrante*; o che finalmente provenga dall'adulterio unito alla celebrazione già fatta del matrimonio, il quale per altro è nullo, giacchè si fa con chi tiene il conjuge vivente: ancorchè l'adulterio siegue prima, o dopo il detto matrimonio; e dicesi *pel matrimonio attentato*.

(a) *Form. to. 2. tit. 16. form. 2. n. 33.*
(b) *L. 8. c. 5. ex n. 12.*

217. *Decimoterzo.* Chi col detto impedimento à contratto il matrimonio. Vi bisogna la dispensa, e poi si dee reconvalidare tra' supposti conjugi col mutuo consenso. *Decimoquarto.* Chi fece gli sponsali con una, e vuole sposare un'altra, colla quale à avuta eziandio la copula; costui nol può senza il permesso della prima, e se vuol farlo, non può essere assoluto. I secondi sponsali furono nulli, mentre chi si è obbligato ad una persona, invalidamente si obbliga ad un'altra; nè la copula dà *jus* di violar gli sponsali.

218. Non parliamo di altri casi, i quali o quasi mai non accadono, onde, accadendo, chi non sa regolarsi domanda il permesso al penitente di consigliarsi con altri; o pure accadono spesso, ma vi à anche luogo il foro esterno. Due cose soltanto aggiungiamo. La prima, che quando la Penitenzieria dice nella dispensa, *dummodo impedimentum*, o pure *matrimonium sic nulliter contractum occultum sit;* vuol dire, che sia noto solamente a due, o tre di qualche Comunità, dove sieno almeno dieci persone; o pure sia noto a sei persone in un paese: ovvero ad otto di una Città. Se è noto a maggior numero di persone, è nulla la dispensa; e perciò il miglior partito si è il manifestare, quando si scrive, a quante persone è noto. Se poi il detto Tribunale dice, *dummodo penitus occultum sit*, significa, che sia noto ad un solo, onde non possa provarsi in giudizio. Un impedimento prima pubblico, poi per dieci anni occulto, si à per occulto ne' matrimonii. Se il fatto, donde nasce l'impedimento, è pubblico, ancorchè nessuno sappia, che ne nasce l'impedimento, questo si à per pubblico. Ed avverte Bened. XIV. non doversi credere chi dice il contrario circa tali punti, giacchè lo dice per non esser perito ne

Tribunali di Roma (a). La seconda cosa da aggiungersi riguarda la falsità nelle suppliche per le dispense matrimoniali. Due sorte di cause possono in esse allegarsi falsamente; la finale, ch'è quella, da cui è totalmente mosso il Pontefice a dispensare, e che se mancasse, non la concederebbe: se questa è falsa, la dispensa è nulla; e l'impulsiva, cioè quella, per cui più facilmente la concede, ma che se mancasse, pur la concederebbe: se questa è falsa, è valida la dispensa. Aprano gli occhi i Confessori, perchè spesso accade, che nel foro esterno si fa' comparir vera la causa finale, che realmente è falsa, onde poi ne derivano tanti matrimonii nulli. Inveisce Bened. XIV. nella Cost. *Ad Apostolicae*, ch'è la 45. del 1. tomo, contro chi spaccia essere mera formalità l'espressione di tali cause; quandochè, com'egli decide, *expressio causarum, earumque verificatio ad substantiam, et validitatem dispensationis pertineat, iisque deficientibus, gratia nulla, ac irrita sit*. Nelle dispense di matrimonio l'errore circa il nome, o il cognome, o la Diocesi invalida le medesime, ancorchè *in jure communi* si determina il contrario generalmente; perchè questo è lo stile, che à forza di legge (b).

(a) *Notif. 87.*
(b) *Pyr. Cor. l. 7. c. 5. ex. n. 3.*

CAPO XVII.

Catalogo decimoquarto de' riservati al Vescovo.

219. Due sono i casi riservati, o sia delegati (*n. 103.*) al Vescovo dalla consuetudine, e dieci dalla legge. Per consuetudine gli è riservata, 1. *unanimi Doctorum consensu*, *quem firmat consuetudo*, come dice il Cabassuzio (*a*), la scomunica, che il Vescovo stesso impone contro gli Incendiarii, (*n. 138.*) prima che sia pubblicata; e 2. la scomunica di chi rompe la porta, o finestra della Chiesa, ec. (*n. 138.*) prima che il colpevole sia denunziato, come insegna il Card. Petra (*b*) colla comune de' Dottori. Per legge gli sono riservate sette scomuniche; e sono 1. di chi percuote un cherico, anche pubblicamente, ma la percossa sebbene giunga a colpa mortale, è nondimeno leggiera rispetto alla mediocre, ed alla grave (*c*). 2. dell' Ostiario, che provocato a sdegno, mentre fa il suo ufficio, pecuote un cherico, anche con percossa mediocre, mentre il Canone eccettua soltanto la grave (*d*). 3. de' cherici, che convivono in Collegio, e si percuotono *ad invicem* con percossa leggiera, o mediocre (*e*). 4. di un Abate, che ingiustamente percuote con grave percossa il suddito, nè à Superiore Regolare, da cui ricever possa l'assoluzione (*f*). 5. di chi comunica collo scomunicato dal Vescovo nello stes-

(a) *Jur. Can. l. 5. c. 14. n. 19.*
(b) *Ad Const. 1. Leon. IX. n. 7. to. 1.*
(c) *C. Pervenit 17. de Sent. exc.*
(d) *C. Si vero 3. de sent. exc.*
(e) *C. Quoniam 9. de vita, et hon. Cler.*
(f) *C. Monachi 2. de sent. exc. Suar. de cens. disp. 212 sect. 1.*

*

so delitto, per cui fu scomunicato, col consiglio, favore ec. (a). 6. di chi in morte è assoluto dalla scomunica riservata al Vescovo; e dopo guarito non si presenta al medesimo (b), o a chi à la facoltà de' suoi riservati. 7. di chi procura l' aborto del feto animato, o dà il medicamento, favore, consiglio ec. pel detto fine (c). La sacra Penitenzieria siegue la regola di giudicarlo animato, se il maschio era di giorni quaranta, e la femmina di ottanta. Vollero alcuni, che non incorra la gravida stessa, perchè è imposta contro coloro, *qui vel quae uti principales, et sociae ad tale facinus committendum opem; consilium, favorem, potionem, vel alia medicamenta scienter dederint.* Sotto il nome di principali s' intenderebbe, dicono, la gravida; ma dicendosi *qui, vel quae*, viene a dinotarsi, che s' intendono altri cooperatori, e non la detta gravida, la quale essendo femmina non può indicarsi col *qui.* È tanto debole questa pensata, che la comune de' medesimi Probabilisti non à abbracciata la detta opinione. Col *qui, vel quae* si dinotano i cooperatori, e le cooperatrici principali, o meno principali. Può forse negarsi, che la medesima gravida col bere la medicina, o col farsi adoprare il rimedio, sia cooperatrice all' aborto? Dunque va inclusa in dette parole.

220. Oltra le notate sette scomuniche, sono al Vescovo riservate per legge tre sospensioni. La 1. di chi riceve le oblazioni dell' usurajo (*dichiarato tale per sentenza*) o nell' offertorio della messa, o fuori della messa; eccetto se tale oblazione è

(a) *C. Nuper 29. de sent. exc.*
(b) *C. Eos qui 22. de sent. exc. in 6.*
(c) *Const. 27. Sixt. V. Effrae natam 29. Oct. 1588. Const. VIII. Greg. XIV. Sedes Apostolica 31. Maji 1591.*

una limosina dovuta al Sacerdote o per consuetudine, o per lo stipendio della messa applicata, e da applicarsi per lo stesso usurajo; o pure è limosina, che il medesimo dà al Sacerdote, come a povero, non come a Sacerdote. La sospensione è *ab officio*, e per assolversi si dee restituire l'oblazione ricevuta, o a qualche creditore dell'usurajo, o in mancanza di questi a' poveri. *Donec ad arbitrium Episcopi sui satisfaciat, ab officii sui maneat executione suspensus* (a). Ognuno lo vede, ch'è *condizionata.* La 2. di chi seppellisce il detto usurajo in luogo sacro (b). Il Suarez stima implicitamente compreso chi lo comanda, contro la regola generale di tale estensione (c). Ma il Card. Petra, al cui sentimento ci uniformiamo, stima più probabile che non sia compreso (d). La 3. di un Parroco, o altro Sacerdote, che congiunge in matrimonio, o benedice le nozze senza il permesso del proprio Parroco. *Tamdiu suspensus maneat, quamdiu ab Ordinario ejus Parochi, qui matrimonio interesse debebat, seu a quo benedictio suscipienda erat, absolvatur* (e).

221. Perchè tutt'i suddetti casi sono riservati al Papa, come si disse al *n. 103.*, e dal medesimo sono delegati per l'assoluzione al Vescovo; perciò a somiglianza de' riservati Pontificii, l'ignoranza può scusare dalla censura, e per conseguenza dalla riserva (*n. 97.*). Dalla sesta scomunica scusa l'ignoranza anche crassa;

(a) *C. Quia in omnib. 3. de usur.*
(b) *Ibid.*
(c) *De cens. disp. 12. sect. 4.*
(d) *To. 2. ad Const. 3. Hon. III. n. 56.*
(e) *Trid. sess. 24. c. 1. de ref. Matr.*

dalle altre la sola invincibile. Circa le sospensioni, dalla terza scusa la crassa, dalle altre due soltanto l'invincibile. E delle due scomuniche riservate al Vescovo dalla consuetudine che dovrà dirsi? Si debbono considerare pure come riservati Pontificii, o come Vescovili? Non abbiamo trovato chi di ciò faccia parola. A noi sembra, che debbano considerarsi, come Pontificii, quantunque non sia il Papa, che gli abbia riservati; perchè la loro radice è la riserva Pontificia. Avendo detto il Pontefice, che i delitti ivi nominati non poteano che da lui solo assolversi, se i colpevoli fossero denunziati; dunque, dissero i Dottori, se non sono denunziati, dee assolvergli il Vescovo. Dunque essendo nati dalla riserva del Pontefice, possono ben anche considerarsi, come delegati al Vescovo, e come riservati Pontificii; quantunque non il Pontefice, ma la Consuetudine gli abbia al Vescovo riservati. Considerandoli così, chi ignora invincibilmente la scomunica de' suddetti due casi, non incorre in essa, e conseguentemente neppure nella riserva. Il Suarez abbraccia l'opinione, che non vi sia scomunica *de jure* pei delitti, di cui parliamo, ma che il Vescovo abbia a scomunicare i rei; e specialmente per gli incendiarii stima esser così. Secondo questa opinione non sarebbero più casi *Nobis*, ma *a Nobis*, qualora riservasse cotali scomuniche, onde non iscuserebbe più l'ignoranza. Ma comunemente si tiene, che vi sia la scomunica, e che la consuetudine l'abbia riservata al Vescovo, primacchè i rei sieno denunziati; onde secondo questo comune sentimento dobbiamo regolarci in pratica. Con ragione poi avverte il medesimo Teologo, che basta un solo incendio per fare che taluno sia quell'incendiario, di cui si è parlato.

222. I casi già esposti sogliono dirsi i casi *Nobis*, ma oltre i suddetti, tali sono ancora molti altri, che ne' Capi precedenti abbiamo detto potersi assolvere dal Vescovo. E tali sono finalmente tutt' i casi Papali occulti, che in virtù del Cap. *Liceat* possono dal medesimo assolversi; ed anche i pubblici, quando i rei sono impediti, come a suo luogo dovremo diffusamente spiegare.

CAPO XVIII.

Catalogo decimoquinto delle riserve, censure, ed irregolarità, che non sono quali da alcuni Autori si riferiscono.

223. Il dotto Teologo Cuniliatí sopra la materia della riserva *aliquid humani passus* è incorso in molti abbagli, che colla maggior brevità additeremo per farli conoscere a' lettori. Primieramente trascrive alcuni versi di una Costituzione di Urb. VIII. (*a*). co' quali dichiara il suddetto Pontefice, che le ordinazioni Appostoliche comprendono ogni sorta di Religioni, e Congregazioni, derogando a tutt' i privilegii in contrario. Vuole da ciò dedurre il Teologo menzionato, che i Regolari, e gli altri Confessori, che ànno il privilegio di assolvere da' riservati al Papa, non possano assolvere da molti di essi che accenna. Ma non è questa la conseguenza di quella Costituzione. La conseguenza è, che ogni Religione è sottoposta a' decreti del Pontefice, che riservano qualche colpa; e che perciò se non ànno il privilegio di assolvere da essi, nol possono fare. *Ma à derogato a' privilegii.* Che ammirabile equivoco! Altro è il privilegio di non esser compre-

(a) *Const. 155. Cum. sicut 3. Nov. 1631.*

so nelle Costituzioni Appostoliche, ed altro il privilegio di assolvere da' riservati. Il primo, se lo godevano, fu derogato; del secondo non si dice parola nella citata Costituzione. Se i Regolari, ed altri privilegiati godessero il privilegio di non esser compresi ne' decreti del Pontefice, non avrebbero bisogno del privilegio di assolvere da' riservati, giacchè i decreti delle riserve non li comprenderebbero. Ma perchè vi son compresi, perciò àn dovuto ottener la facoltà suddetta.

224. Riferisce poi l'opinione di Passerino, che quando il Pontefice riserva un caso, questo in virtù de' privilegii non può esser da' Regolari assoluto. E come se questa confusa proposizione fosse una vera dimostrazione, aggiunge di meravigliarsi, come gli Autori dicano, che i Regolari da certi casi possono assolvere, e da altri no. E non sapendo come uscire da questo da lui creduto laberinto, conchiude, che o nessuno dee eccettuarsene, o tutti; dopo di che attenendosi egli a quest' ultimo partito, fa una lunga narrativa di riservati, che secondo lui non si possono assolvere da' privilegiati. In poche parole illuminiamo chi si trovasse imbrogliato per l'opinione mentovata di Passerino, e per ciò che dice il Cuniliati. La riserva restringe la facoltà de' Confessori non privilegiati, la derogazione de' privilegii restringe la facoltà de' privilegiati. Quando dunque il Pontefice riserva semplicemente un caso senza veruna derogazione di privilegio, i Confessori non privilegiati nol possono assolvere, i privilegiati sì. Quando poi nel riservare un caso deroga a' privilegii, allora neppure da' privilegiati si può assolvere, e gli esempii pratici gli abbiamo addotti al *n. 123*. Da ciò si deduce la soluzione della difficoltà del Cuniliati. De' riservati al Pontefice alcuni si

possono assolvere da' privilegiati, altri no; perchè in alcui non vi è derogazione di privilegii, in altri sì; e secondo la maggiore, o minore ampiezza de' privilegii da una parte, e dall' altra secondo le clausule delle riserve più, o meno estese, si ravvisa quali riservati si possono, e quali non si possono assolvere.

225. Il Suarèz fondatamente risolve contro ciò, che inconsideratamente trovasi scritto presso qualche Autore 1. Che contro i cherici concubinarii anticamente vi era la sospensione *ipso facto*, ma oggi è *ferendae sententiae*. 2. Che non vi è sospensione *latae sententiae* contro i cherici sodomiti, ancorchè il loro delitto sia pubblico. 3. Che neppure vi è contro i cherici, che provocano al duello, o provocati l' accettano. La scomunica colla riserva speciale è notata al *n. 125*. 4. Che non è riservata la scomunica *latae sententiae* imposta contro chi servesi di lettere Pontificie false, o pure le falsifica. 5. Che è *ferendae sententiae* la scomunica contro chi sa di tenere lettere Appostoliche false, e fra venti giorni non le lacera, o brucia, nè le consegna alla Santa Sede. Si ordina nel testo, che il Vescovo lo scomunichi, e questa scomunica è poi riservata colla riserva *speciale*. 6. Che le censure imposte contro varii delitti nel Concilio di Laterano sotto Leone X., *non sunt usu receptae*. Anche il Concina dice così per la scomunica nel detto Concilio imposta contro chi imprime, legge ec. i libri probiti. *Osservinsi però i num. 141. e 143.* Ed avverte di più, che secondo il Barbosa la vera scomunica per detta colpa è riservata al Vescovo, ma che ciò è falso: *nullibi vel verbum talis reservationis habetur* (a).

(a) *Suar. de cens. disp. 31. sect. 4. et 41. sect. 3. et 40. sect. 4. et 22. sect. 2. et 23. sect. 7. Concina diss. 2. in lib. Decal. c. 11. n. 12.*

226. L'istruttore de' Novelli Confessori (*a*) afferma essere riservate colla derogazione di ogni privilegio, o sia colla riserva speciale le scomuniche contro chi assolve il complice nel peccato turpe, e contro chi ritiene parte della limosina delle messe, facendole celebrare per uno stipendio minore. Ciò non è vero, come può vedere ognuno, che vuole osservare le Bolle, dove sono le dette riserve, le quali sono da noi citate a' *n. 130. e 137.* Troverà, che sono riserve generali, ed ordinarie.

227. Circa l' irregolarità dimostra il Suarez, che non l' incorre 1. Chi riceve due volte il medesimo Ordine. 2. Chi si ordina essendo pubblico peccatore, o essendo per altro motivo irregolare. 3. Chi si fa ordinare da chi non è Vescovo, o non è Sacerdote, o neppur battezzato. 4. Chi si ordina senza esser cresimato. 5. Chi conferisce a taluno due volte la cresima, o due volte l' Ordine stesso. 6. Chi celebra la messa senza le vesti sacre, o senza l'Altare consecrato, o nella Chiesa polluta. 7. Chi esercita gli atti di giurisdizione; come se il Parroco scomunicato vitando assiste al matrimonio ec. La ragione è, che l'irregolarità non s'incorre, fuorchè ne'casi espressi nella legge (*b*). E i soppraddetti non vi sono espressi. Quindi allorchè si dubita, se vi sia irregolarità in qualche delitto, si dee risolvere, che no, perchè quel che è dubbio non può dirsi espresso. E per la stessa ragione non può la consuetudine, come insegna lo stesso Suarez, introdurre irregolarità. Sembra, che il Reiffenstuel insegni il contrario, mentre scrive: *Negari vix potest aliquas irregularitates sine jure expresso ex communi Doctorum con-*

(a) *To. 2. n. 497.*
(b) *C. Is qui 18. de sent. exc. in 6.*

sensu, et diuturna Ecclesiae consuetudine fuisse introductas (*a*). Ma se non c' inganniamo, possono conciliarsi i sentimenti in apparenza discordi di questi due Dottori. Il primo può intendersi della consuetudine, che senz' appoggio di legge voglia introdurre irregolarità: e ciò indicano le seguenti parole, che sono sue: *Nulla irregularitas propter* (si noti) *solam allegatam consuetudinem quorumcumque Auctorum opinione confirmatam admittenda est, nisi exhibeatur jus Canonicum scriptum*, (si noti di nuovo) *in quo contineatur* (*b*). Il secondo al contrario può intendersi della consuetudine, che introduce l' irregolarità coll' interpretazione di qualche legge; il che indica colla ragione, con cui prova la soprannotata sua asserzione; *siquidem*, egli dice, *consuetudo est optima legum interpres etc.* Al *n. 189.* abbiamo riferita una di queste irregolarità.

228. Se volessimo quì notare tutte le falsità, che si trovano stampate somiglianti a queste poche da noi accennate, si empirebbe questo libro, e non vi resterebbe luogo per le altre cose necessarie. Va in giro un Elenco a modo di Alfabeto, dove sono scritte innumerabili censure, o false, o diverse da quel che sono. Si à voluto aggiungerlo all' Istruzione di M. Terzago stampata in Napoli. Ma qual vantaggio possa trarsene noi comprendiamo. Che se ne tragga confusione, angustia, inganno, questo lo comprendono tutti. Chi apprende le censure, di cui abbiamo addotti i cataloghi, fa quanto basta in tal materia per quel che di ordinario accade. Quando poi dubita di censura quì non espressa, dee domandar lume a chi può darglielo.

(a) *Jus Can. to. 4. tit. 37. §. 4. n. 67.*
(b) *De Censur. disp. 40. sect. 4.*

DISSERTAZIONE III.

Sopra l'assoluzione de' riservati e la dispensa da ogni altro legame, e delle facoltà a ciò necessarie.

229. Questo punto dell'assoluzione, e dispensa da ogni legame, che può avere un penitente, e delle facoltà, che vi bisognano, non è meno importante, o meno difficile degli altri finora dichiarati. Chi non à facoltà non può assolvere da' riservati, nè dispensare irregolarità, inabilità, voti ec. Vi sono delle circostanze, in cui il penitente disposto è nella necessità di ricevere assoluzioni, e dispense: come farà il Confessore privo delle facoltà necessarie? Alle volte il penitente avrà svelati al Confessore i riservati, e ne avrà ricevuta l'assoluzione, e nondimeno la riserva non si sarà tolta: ed alle volte si sarà tolta senz'avergli svelati. Quali facoltà può concedere ciascun Ordinario? Le concessioni, ed i privilegii Pontificii ora sono più ampli, ora più ristretti, e spesso ànno bisogno d'interpretazione. Per alcuni riservati basterà un privilegio, per altri no. Tutte queste cose saremo ora per rischiarare, acciò non vi resti cosa necessaria a sapersi in questa materia, intorno alla quale non venga illuminato un Confessore.

CAPO I.

Soluzione di varii dubbii circa l'assoluzione, e la facoltà di assolvere da' riservati.

230. Per intelligenza di ciò, che dir dovremo, fa d'uopo premettere la spiega dell'assoluzione diretta, e indiretta. Quando i peccati si manifestano a chi à la facoltà di assolvergli, e l'assoluzione è valida, allora si dice *diretta*. Se poi senza colpa si lasciano di manifestare, o pure si manifestano a chi non à la facoltà di assolvergli, e l'assoluzione è valida, si dice *indiretta*. Nel primo caso dicesi *diretta*, sì perchè i peccati, che si assolvono, sono materia di quella confessione, e sì perchè chi gli assolve à sopra di essi la giurisdizione. Dicesi *indiretta* nel secondo; perchè o quei peccati, che si assolvono, non sono materia di quella confessione, giacchè non si manifestano; o pure chi gli assolve non à sopra di essi giurisdizione. Avendo il penitente un dolore universale, cotali peccati gli sono perdonati insieme cogli altri, che manifesta, e sopra di cui à giurisdizione il Confessore; mentre nulla manca per la valida assoluzione di questi ultimi, e non possono i peccati mortali (di questi si parla) essere perdonati in parte sì, e in parte no, perchè o entra la Divina grazia, e per necessità dee prima allontanarsene ogni peccato, o non se ne allontanano tutti, e nessuno ne viene perdonato, nè entra la Divina grazia.

231. Che vi sia realmente quest'assoluzione indiretta, nè si mette in dubbio, nè può dubitarsene. *Reliqua autem peccata, quae diligenter cogitanti non occurrunt, in universum eadem confessione inclusa*

esse intelliguntur, sono parole del Tridentino (*a*), colle quali si dichiara che i peccati mortali posti in dimenticanza, ma senza colpa, nella confessione, se l'assoluzione è valida, sono rimessi insieme cogli altri, di cui si è fatta l'accusa. E quest'appunto è l'assoluzione *indiretta*. Sempre ripetiamo, *se l'assoluzione è valida*; mentre qualora sia invalida, nessun peccato viene rimesso nè direttamente, nè indirettamente.

232. Quello che si è posto in controversia si è, se nella necessità sia lecito il dare volontariamente un'assoluzione indiretta. E mettendo da parte quelle necessità, in cui tutti ammettono, che può darsi, come nel caso di un moribondo, che dopo essersi accusato di qualche colpa mortale perde la parola ec. riportiamo quel caso, sopra di cui si aggira la disputa. Un penitente aggravato di colpe mortali, se non riceve l'Eucaristia, ne proverrà un grave scandalo, o una notabile infamia, o altro grave male; onde à bisogno urgente dell'assoluzione. Ma fra le sue mortali colpe ve n'è una riservata, ed il Confessore non à la facoltà di assolverla. Può egli dargli l'assoluzione? Vi è chi dice di no, e per le parole del Tridentino, che i semplici Confessori *nihil possint in casibus reservatis* (*b*); e pel divieto di Clemente VIII. di assolversi senza facoltà i riservati dal Pontefice, o dal Vescovo sotto pena di scomunica, *nullo casu etiam necessitatis*, *vel impedimenti*, *nisi in mortis articulo* (*n. 124.*); aggiungendo altri in conferma l'avere la sacra Penitenzieria dichiarato irregolare un Confessore, che nella necessità avea assoluto, ed indi avea celebrato. Vogliono dunque,

---

(a) *Sess. 14. de Sacr. poen. c. 5.*
(b) *Sess. 14. de Sacr. poen. c. 7.*

che il detto penitente si giustifichi colla contrizione, e senza confessarsi riceva l'Eucaristia.

233. A noi sembra benissimo fondata l'opposta sentenza. La ragione eccola colle parole del Concina: *Reservatio in aedificationem est, non in destructionem. Hunc necessitatis articulum excepisse Superiorem merito praesumitur. Quemadmodum enim temere praesumitur benignitas matris Ecclesiae, necessitate sublata; ita merito praesumitur illam non ademisse facultatem suis ministris absolvendi a reservatis necessitate urgente* (a). Con questa ragione restano sciolte tutte le addotte prove de' Contrarii; e vi aggiunge il Suarez, che il Tridentino non à detto che il semplice Confessore *nihil posse in persona habentem casus reservatos*, ma *nihil posse in reservatos*. Perchè nulla può ne' riservati, non gli assolve *direttamente*, e perciò rimane obbligato il penitente ad accusarseli poi di nuovo a chi à la facoltà; onde non si trasgredisce il divieto di Clemente, nè s' impedisce il fine dal medesimo inteso in tal proibizione di costringere un tal penitente a manifestare i riservati a chi à la facoltà, e ricever da lui le ammonizioni, la penitenza, e i rimedii opportuni. La giusta presunzione dunque mentovata dal Concina si è, volere il Pontefice, che senza urgente necessità non si assolvano i riservati neppure indirettamente; e che in tale necessità non mai direttamente.

234. Lo conferma il Suarez con un'altra ragione. Quando, dice, vi è l'integrità formale nella confessione, non è egli certo, che può darsi l'assoluzione, ancorchè manchi la materiale? Fingiamo, che taluno non possa accusarsi del riservato, perchè da una tale accusa può venirgliene la morte. Potrà egli ricever l'assoluzione sopra le colpe

(a) *L. 2. de Sacr. poen. diss. 2. c. 6. §. 2. n. 11.*

non riservate, di cui si accusa, da chi non à la facoltà su i riservati? Certo che sì, perchè il Confessore à la facoltà sulle colpe manifestate. E perchè poi, siegue a dire, non potrà riceverla, quando rivela il riservato? Sarà di miglior condizione, quando per l'addotta causa lo tace? Tanto nell'uno, quanto nell'altro caso l'assoluzione è indiretta; e tanto nell'uno, quanto nell'altro vi è la giusta causa di darla così. Dunque se in uno è lecito, lo è anche nell'altro. Finalmente dimostra, che può darsi tale assoluzione, anche quando al riservato vi è annessa la scomunica; sì perchè questa *per se stessa* non rende la persona inabile a ricevere il Sacramento della penitenza; e sì perchè rispetto al divieto della Chiesa, come nella grave necessità è lecito allo scomunicato ricevere l'Eucaristia, così è molto conveniente che prima di riceverla, si giustifichi col Sacramento della penitenza (*a*).

235. Il Campioni Esaminatore Appostolico del Clero di Roma riferisce l'opinione di chi vuole doversi il detto penitente giustificare colla contrizione; indi riportando la sentenza da noi esposta, che può ricevere l'assoluzione indiretta, soggiunge: *In praxi hanc deduces, nam actus perfectae contritionis est valde difficilis;* onde stima doversi presumere, che la Chiesa vuole che non si esponga all'incertezza il penitente, ma si assicuri coll'assoluzione (*b*). Ma riguardo all'autorità fa più peso di tutte quella di Bened. XIV. (*c*). Egli fa menzione dell'assoluzione indiretta, di cui parliamo, come di cosa sicura nella pratica; imperciocchè dopo

---

(a) *To. 2. de Sacr. disp. 31. sect. 3.*
(b) *Instr. ad Confes. part. 1. c. 18. n. 14.*
(c) *Notif. 83. n. 22.*

avere insinuato a' Parrochi della sua Diocesi di Bologna, di non coabitare con serve giovani per non esporsi al pericolo di qualche caduta, fa poi riflettere alla difficoltà del rimedio per chi inciampasse, e scrive così: *Volendo il miserabile Curato accostarsi al sacro Altare e confessarsi prima di celebrare la santa Messa, o dee andare a trovare chi abbia la facoltà di assolvere da' casi riservati, o dee ricevere un' assoluzione indiretta da chi non à la detta autorità, con obbligo poi di presentarsi a chi l' à, essendo il peccato di carne commesso dal Parroco colla Parrocchiana, caso riservato a Noi.* La dottrina, la pietà di questo Pontefice, e l' attaccamento alla più sana Morale ch' è noto a tutti, e comparisce in tutte le sue Opere, non dee far dubitare, che volesse per le sue pecorelle approvare un regolamento, che non fosse sicurissimo per le loro coscienze.

236. Di fatto per tale lo dimostrano le validissime ragioni di sopra addotte, e per sopra più il comune sentimento de' Dottori, per cui oltre al sicuro operare del Confessore, con ogni fondamento si presume, che la Chiesa supplisce in tali casi la giurisdizione, se mai ve ne fosse bisogno (*n. 6. et 73.*). E questa prova riferisce l' Antoine in bocca di altri, a cui mostra di aderire col non aggiungere parola in contrario. *Volunt*, egli scrive, *Episcopos censeri eamdem potestatem concedere hoc ipso quod non contradicunt sententiae communi id asserenti, quam ignorare nequeunt* (*a*). Nè osta quel che raccontasi della sacra Penitenzieria, non potendosi credere, che non siegua quel Tribunale la medesima nostra dottrina confermata con ragioni tanto sode, e tenuta per vera da Autori sì rispettabili. E se la di lui risoluzione fu,

(a) *Th. Mor. de Sacr. poen. c. 3. art. 2. q. 5.*

come si racconta, si dee dire, che l'assoluzione indiretta si era data senza che vi concorresse l'urgente necessità, il che si renderebbe manifesto, se potesse osservarsi il Rescritto.

237. Bisogna nondimeno avvertire, che per darsi tale indiretta assoluzione, sempre è necessario, che insieme col riservato si accusi il penitente di altro peccato o mortale, o veniale, ancorchè altre volte confessato, di cui abbia vero dolore, e che sia da dovero risoluto di più non commettere. Ed accusandosi del solo veniale col dolore generale, il Confessore assolvendolo direttamente dal detto veniale, sopra di cui à giurisdizione, indirettamente viene quegli assoluto da' peccati mortali, di cui è reo; giacchè l'effetto dell'assoluzione ricevuta colla disposizione necessaria è di operare il perdono di tutte le colpe, di cui l'anima si pente. Tantochè accadendo il caso, che taluno per molti anni si è aggravato d'innumerabili colpe mortali, ed à fatto sempre confessioni nulle, se poi avendo cambiati costumi non cade che in soli veniali, e di questi soli si accusa con vero dolore, e proposito, la prima volta ch'è assoluto da questi veniali, gli sono perdonati tutt'i mortali confessati in tanti anni senza perdono. De' veniali à l'assoluzione diretta, e de' mortali indiretta; supposto già, come si è detto, il dolore generale. La ragione è, perchè da una parte il veniale non può perdonarsi senza il mortale, mentre *remissio culpae cujuscumque nusquam fit, nisi per virtutem gratiae*, come parla S. Tommaso (a) e chi trovasi in peccato mortale è privo della grazia; e dall'altra ricevendo il penitente disposto l'assoluzione diretta sopra i veniali, il Sacramento non trova

(a) *3. p. q. 87. a. 4. c.*

obice, e dee scancellare quei veniali, e per conseguenza dee conferire la grazia, colla quale si scancellano anche i mortali. Dopo questa breve digressione fatta in grazia di chi bramava lo scioglimento di questo caso, conchiudiamo, che la dottrina da noi esposta sull'assoluzione indiretta nell'urgente necessità è ancora del Cabassuzio e di Habert (*a*) il quale dopo aver trascritto il decreto di Clem. VIII., con cui proibisce l'assolvere i riservati senza facoltà, e dichiara nulla l'assoluzione, n'eccettua il detto caso di necessità, perchè in esso, dice, si presume con fondamento, che il Pontefice *revera excepisse hunc necessitatis articulum, qui non est ita extraordinarius; potestas enim reservandi casus concessa est in aedificationem, et utilitatem fidelium.*

238. È comune similmente la sentenza, che quando si è confessata la colpa colla riserva a chi avea la facoltà, e se n'è ricevuta l'assoluzione, ancorchè la confessione fu nulla, e la colpa non fu perdonata, ciò non ostante si tolse la riserva; onde poi quando si conosce la nullità di detta confessione, si può ripetere anche ad un Confessore, che non à la facoltà de' riservati. La ragione è, perchè il fine della riserva non è principalmente il riceverne un' assoluzione valida, ma l'essere ben regolato, ammonito ec. dal Superiore, o suo Delegato (*n. 90.*). Quindi nel caso ora addotto essendosi già ottenuto questo fine, vi è la certa presunzione dell'annuenza de' Vescovi, acciò non sia più riservata la suddetta colpa; del che siamo altresì assicurati dal comune sentimento de' Dottori. *Quia*, son parole di Cabassuzio (*b*) *cum tam mul-*

(a) *Th. dogm. et mor. to. 6. c. 7. q. 6. in fin.*
(b) *Jur. Can. l. 3. c. 12. n. 3.*

ti, atque adeo graves Auctores hoc asserunt, nec Superiores, ac Praelati Ecclesiastici ullatenus contradixerint, censentur consentire (*n. 6. et 73.*). Concordano il Silvio (*a*) S. Antonino (*b*) il Suarez (*c*) il Colet (*d*) e tanti altri. Nè giova l'opporre, che il Confessore, ch' è delegato, non può togliere la riserva, fuorchè coll'assoluzione, e l'assoluzione nulla non è assoluzione. Imperciocchè se in se stesso così sarebbe, non è poi così nel caso presente, in cui, come detto abbiamo, acconsentono i Vescovi, che con tale assoluzione la riserva resti tolta. Quanto poi la Confessione è sacrilega, ma non si nasconde il riservato, non è certo, che vi sia il suddetto consenso, sì perchè non merita di godere tal beneficio chi commette un sacrilegio nel ricever l' assoluzione, e sì perchè intorno a questo non è così comune il sentimento favorevole de' Dottori. È più probabile nondimeno, che pure si tolga la riserva, per essersi conseguito il mentovato fine; onde si può ridurre in pratica questa opinione nelle necessità gravi (*n. 66.*).

239. Or veggiamo, se si toglie la riserva, quando taluno si confessa a chi à la facoltà, ma senza colpa si dimentica di accusarsi del riservato? Si cerca di provare con più ragioni, che sì. Confessiamo la verità, nessuna di esse lo prova, perchè nessuna scioglie la ragione, (che per altro è insolubile) con cui si dimostra, che non si toglie; cioè che in tal caso non si è ottenuto il fine della riserva (*n. 90.*). Ciò non ostante è cosa indubitata, che si toglie detta riserva; perchè essendo comune questa sentenza, siamo perciò sicuri, co-

---

(a) *To. 4. in 3. p. Divi Th. q. 21. a. 2. q. 3.*
(b) *3. p. tit. 14. c. 19. n. 17.*
(c) *De Sacr. poen. disp. 31. sect. 4.*
(d) *De Min. poen. n. 587.*

me tante volte abbiamo detto, che acconsentono i Vescovi, che resti tolta; (*n. 6.*) e siamo anche sicuri, che la Chiesa supplisce la giurisdizione, se mai ella manca (*n. 73.*). Questo sentimento tengono il Colet, ed afferma, che così stima *unanimis pene Doctorum turma* (*a*); il Pontas, che soggiunge: *Ita docent praecipuae notae Auctores* (*b*); il Silvio (*c*) il Cabassuzio (*d*) S. Antonino (*e*); e l'Habert, il quale sebbene prima lo tenne, e poi si ritrattò, confessa nondimeno, ch'è insegnato da un *torrente* di Dottori (*f*). Il Suarez in alcune circostanze lo siegue, in altre no; ma attesta, che la nostra sentenza *est valde communis* (*g*). Finalmente così tiene il Fromogeau (*h*), oltre ad innumerabili Probabilisti. Dobbiamo però avvertire, che la detta controversia à luogo soltanto ne' riservati Vescovili, e ne' riservati al Papa senza censura. Imperciocchè ne' riservati al Papa colla censura ognuno concede, che sebbene si dimenticano, resta tolta la riserva della censura, e la censura stessa colle parole, *absolvo te ab omni vinculo excommunicationis etc.* mentre per togliersi anche direttamente le censure non vi bisogna, che il Confessore le sappia in particolare; e tolta la censura, già si sa, e fu detto altrove, che il peccato non è più riservato.

240. Si disse al *n. 96.*, che non vi è obbligo di confessare i riservati dubbii a chi à la facol-

(a) *De Min. poen. n. 576.*
(b) *V. Casus reservati cas. 26.*
(c) *In suppl. q. 20. a. 2.*
(d) *Loc. cit.*
(e) *Loc. cit.*
(f) *Th. Dogm. et Mor. to. 6. de poen. c. 7. q. 8.*
(g) *De Sacr. poen. disp. 31. sect. 4.*
(h) *In suppl. ad Dict. Pontas v. casus reservati cas. 2.*

tà di assolvere da' riservati; perchè quando si dubita, se una colpa sia riservata, si dee giudicare, che no, può esser assoluta da ogni Confessore. Ora si domanda, se dopo essere stata assoluta si conosca, che era certamente riservata, vi è obbligo di confessarla di nuovo a chi à la facoltà de' riservati? L'opinione, che dice di no, è senza fondamento; e dee dirsi di sì per la seguente validissima ragione. Il riservato suddetto anche prima di esssere assoluto era certo, e ciò non si conobbe. Non venne perciò assoluto direttamente, (*n.* (230.) ancorchè nella stessa confessione il penitente si accusò di altri peccati non riservati; e per conseguenza tanto per ottenerne l'assoluzione diretta, quanto per ottenersi il fine della riserva, (*n.* 90.) che non ancora si è ottenuto, vi è l'obbligo di accusarsene di nuovo a chi à la suddetta facoltà.

241. Al *n.* 94. si dichiarò, che la riserva posta ad un peccato colla condizione *effectu sequuto*, finchè l'effetto non siegue, non s'incorre. Ora è necessario sapere, se confessandosi un tal peccato prima di seguire l'effetto possa assolversi da ogni Confessore; e se dopo l'assoluzione seguendo poi l'effetto, vi sia l'obbligo di confessarlo nuovamente a chi à la facoltà de' riservati. Questo caso può spesso accadere. Colui per esempio à dato il medicamento per l'aborto. Se siegue l'effetto, è un caso riservato, ma egli si confessa prima che sia seguito. Tutti dicono, che non è incorso nella riserva, e questo è indubitato. Se poi essendone assoluto abbia di nuovo ad accusarsene a chi à la facoltà, *communiter negant*, scrive il Viva (*a*) *quia fuit jam directe absolutus poenitens a tali casu.* Se il peccato è senza la censura, questa dottrina è

(a) *Th. Mor. de Sacr. poen. q. 9. a. 2. n. 3.*

verissima, nè vi è che replicarsi di ragionevole all'addotta ragione. Il Concina chiama *probabilius*, *et tutius* il contrario, e vuole, che il Confessore nell'assolverlo l'obblighi a confessarsi nuovamente a chi à la facoltà de' riservati dopo seguito l'effetto. Ma qual ragione apporta? Se non vi fosse, dice, quest'obbligo, tutti si confesserebbero subito dopo il peccato, e prima di sortire l'effetto, e così eluderebbero la legge della riserva (*a*). Ne derivi quest' inconveniente, com' egli pensa; ma per tale inconveninte che può sortire, come può provenirne, che il detto penitente dopo l'assoluzione incorra nella riserva senz' avere il peccato nell' anima? Ma se la riserva altro non è, che una limitazione della giurisdizione del Confessore, circa quel peccato che è riservato, da ciò come può nascere o che il penitente sia tenuto a confessarsi la seconda volta un peccato ben confessato, e già validamente, e direttamente assoluto; o che senz' avere egli peccato nell' anima, e senza che sia tenuto ad accusarsi nuovamente del detto peccato, sia nondimeno limitata la giurisdizione del Confessore verso di lui? Ognuno lo conosce, che queste sono cose ridicole a nominarsi, o immaginarsi. A che dunque allegare un inconveniente per dedurne un corollario, che non può discenderne? Ciò serve per accrescer fatica a chi confuta tali opinioni, e per dar più lucro agli stampatori col moltiplicarsi i fogli dell' Opera. Del resto se accade detto inconveniente, è *per accidens*, nè partorisce una legge, che imponga quell' obbligo che non vi è. Del resto è troppo raro questo accidente; mentre troppo è difficile, che i rei di tali de-

(a) *Th. Mor. de jurisdict. Confes. diss. 2. c. 6. §. 1. n. 13.*

litti, subito si confessino, e subito sieno disposti per l' assoluzione.

242. Se poi il riservato, di cui parliamo, è colla censura, si dee risolvere diversamente, e dirsi, che di nuovo il detto penitente dee procurarsi l' assoluzione, non del peccato, ma della censura riservata, nella quale è incorso, quando l'effetto è accaduto. La ragione è questa. Il peccato nel seguir l' effetto è già perdonato, nè l'effetto, che siegue, produce nuovo peccato nell' anima del penitente, e perciò non partorisce l' obbligo di una seconda confessione. Ma la censura è una pena, colla quale si punisce ancora una colpa già scancellata dall' anima; onde accadendo l' effetto della colpa dopo ch' è cancellata, s' incorre nella pena della censura; onde vi è l' obbligo di riceverne l' assoluzione. *Censura;* parla il Card. de Lugo, *incurritur nunc propter peccatum praeteritum, quod tamen Ecclesia non vult punire, nisi posita tali conditione effectus sequuti. Unde contingere etiam potest, quod incurretur censura ab eo, qui jam per contritionem, vel per attritionem cum Sacramento est justificatus a peccato praeterito* (a). Chi è scomunicato, e si giustifica colla contrizione, si libera dal peccato, ma gli rimane la scomunica. Così può sortire, e sortisce nel caso presente, che dopo essersi il reo giustificato, incorre nella scomunica per la colpa passata. Ma dov' è, si dirà, la contumacia richiesta per incorrersi nella censura, se il reo si è già pentito, ed emendato? Si risponde, che la contumacia vi fu, quando si commise la colpa, a cui si sapeva essere annessa la censura; e questa s' incorre dopo seguito l' effetto, in pena di detta contumacia.

(a) *Th. Mor. to. 6. de Sacr. poen. disp. 16. sect. 10. n. 453.*

CAPO II.

Quali riservati può assolvere chi à la facoltà generale ed ordinaria.

243. Quando il Pontefice concede la facoltà, ed il privilegio *absolvendi ab omnibus censuris, et peccatis Sedi Apostolicae reservatis*, coloro, che in vece di apprender le cose ne' libri, le apprendono soltanto dal loro cervello, già credono di potere assolvere da ogni riservato al Pontefice. E così ànno praticato alcuni nel nostro Regno in virtù della Bolla della Crociata, in cui si dice, che coloro, i quali la prendono, possono eleggere un Confessore, *qui eos a peccatis Sedi tantum Apostolicae, non autem Ordinariis locorum respective reservatis, nisi eorumdem Ordinariorum licentia accedat, absolvere libere pariter, ac licite possit*. Essendo questa una facoltà *generale ed ordinaria*, altri riservati non si possono assolvere, che quei *soli*, i quali ànno la riserva *generale ed ordinaria*; cioè quelli, de' quali nel riservarsi si dice, che fuori dell' articolo di morte non si possano assolvere, che dal solo Pontefice (*n. 106.*). Ma i riservati colla riserva *speciale*, e *straordinaria*, come quando dicesi, che da nessuno possano assolversi *quovis privilegio munito*, o pure *sine speciali licentia Sanctitatis suae*, o in simil maniera, (*n. 106.*) non si possono assolvere; ma vi bisogna la facoltà *speciale*, e *straordinaria*, di cui parleremo nel Capo seguente. Ma veniamo alla pruova di quanto abbiamo asserito; essendo questa dottrina necessaria a sapersi, non solo per riguardo a chi prende la Bolla della Crociata; ma eziandio per tanti Missionarii, che ànno bensì ottenuta la facoltà di assolvere da' riservati Pontificii, ma soltanto la detta *generale ed ordinaria*.

244. Ogni concessione di facoltà, e di privilegii si dee intendere secondo la legge prescrive. Imperciocchè essendo in arbitrio del legislatore il dare le facoltà più, o meno ample, è anche in suo arbitrio il determinare, che cosa concede, quando nelle concessioni servesi di certe formole; nè s'intende mai conceduto quel, che egli si è dichiarato di non comprendere nelle formole suddette. Or la legge à determinato, che quando la concessione è *generale ed ordinaria*, non vengono concedute le cose proibite, e riservate con divieto, e riserva *speciale*, e *straordinaria*. Eccone il tenore: *Si Episcopus suo subdito concesserit, ut sibi possit idoneum eligere Confessarium, ille, quem is elegerit, in casibus, qui eidem Episcopo specialiter reservantur, nullam habet penitus potestatem. Cum in generali concessione non veniunt, quae non esset quis verisimiliter in specie concessurus* (*a*). Il Reiffenstuel apporta la ragione di quanto dichiara la trascritta legge: *Cum enim*, così egli, *concessiones generales non nisi confusa aliqua praevia cognitione specialium, et quidem eorum, quae fere ordinarie, et facile concedi consuevere, fieri soleant; ad prorsus extraordinaria autem, insolita, et difficillima in iis ordinarie reflexio non fiat; mens, et intentio concedentis ad ea se non extendisse verisimiliter praesumitur* (*b*).

245. Valgono sì poco le concessioni generali per intendersi concedute le facoltà per le riserve speciali, che sebbene in dette concessioni si dicesse, che si accorda la facoltà anche per le cose, che richieggono special menzione; ciò non ostante nulla di speciale con tale espressione verrebbe concedu-

(a) *C. si Episcopus 2. de poen. et rem et Reg. 81. jur. in 6.*
(b) *Jus Can. to. 4. in fin. sup. dict. Reg.*

to, appunto perchè è formata con una clausola generale. Allora soltanto con detta clausola resterebbero concedute le cose speciali, quando di queste se ne nominasse una che fosse delle maggiori, e poi si aggiungesse, che si concedono tutte le altre speciali. Ecco tutto ciò espresso in una Decretale di Bonifacio VIII. *Qui ad agendum, et defendendum, ac generaliter ad omnia (etiamsi mandatum exigant speciale) constituitur Procurator, ex vi generalitatis hujusmodi ad aliquem articulum, in quo speciale mandatum exigitur, admitti non debet. Sed si aliquis, vel aliqui de articulis speciale mandatum exigentibus specificati fuerint, adjecta clausula generali, tunc ad non expressos etiam admittatur* (a). Tutt' i Canonisti intendono questa decretale nel modo da noi esposto. Basti notare le parole del solo Anacleto: *Licet Episcopus concedat Vicario generali facultatem exequendi omnia, quae sunt Episcopalis potestatis, etiamsi mandatum exigant speciale, adhuc vi hujus clausulae non possit Vicarius expedire ea, quae requirunt speciale mandatum. Nam dicta clausula in jure censetur nimis generalis; sicque subintrat regula: In generali concessione non veniunt etc. Secus dicendum quando Episcopus praefatam facultatem concedens expressit aliquem, vel aliquos de casibus speciale mandatum requirentibus, adjecta postmodum illa clausula, ET OMNIA ALIA, LICET MANDATUM EXIGANT SPECIALE; tunc enim poterit Vicarius etiam alia facere, quae requirunt speciale mandatum; dummodo*, si noti, *non sint graviora, vel majora expressis* (b).

246. Ma veggiamo, come queste dottrine si applicano da' Dottori alle facoltà de' Confessori. S.

(a) *C. Qui ad agendum 4. de Proc. in 6.*
(b) *In 1. Decr. tit. 28. §. 4. n. 89.*

Antonino dopo avere addotta la legge surriferita, *In generali concessione etc.*, (*n.* 244.) soggiunge: *Secundum Doctores, si dicat Episcopus, quibus dat licentiam audiendi confessiones, Ego concedo auctoritatem meam, ex ista generali concessione non intelliguntur concessi casus reservati, nisi ipse specificet. Et si concedit casus sibi reservatos, non videtur ex hoc concessisse absolutionem ab excommunicatione, aut dispensationem in votis; et ideo ista in speciali sunt petenda* (*a*). Il Navarro su questo proposito scrive così: *Episcopus concedendo casus suos, sive sibi reservatos non videtur concedere absolutionem a censuris sibi reservatis, quoniam a diversis non fit illatio; et aliud est peccatum reservatum Episcopo, aliud censura ei reservata* (*b*). Ascoltiamo il Suarez: *Si concessio*, egli scrive, *fit ore ad os, curandum est, ut Superior satis explicet mentem suam. Si autem concedatur ex privilegio, seu quomodocumque in scripto consideranda sunt verba, et juridice interpretanda. Itaque si solum faciat facultatem audiendi confessiones subditorum, et absolvendi illos, non concedit casus reservatos; quia in generali verbo non intelliguntur specialia concessa. Et ex eodem principio dicunt dicti auctores, licet Episcopus dicat, se concedere suam auctoritatem, et potestatem, non censeri concedere casus reservatos; secus vero esset, si prius concedat aliquem casum reservatum, et postea generaliter addat, et omnem meam potestatem; quia specificatio antecedens explicat generale verbum subsequens* (*c*).

247. Vi si aggiunge un' altra ragione, per cui colla concessione generale non si concede facoltà

(a) *P. 1. tit. 20. c. un. de reg. jur. in. 6.*
(b) *In Man. c. 27. n. 261.*
(c) *De Sacr. poen, disp. 30 sect. 1.*

per le cose speciali; ed è che la riserva speciale è una derogazione della concessione generale. Questa dice, *vi dò la facoltà di assolvere da' riservati;* e quella, *non possa assolversi questo caso neppur da quelli, che ànno il privilegio di assolvere i riservati.* Ecco per questo caso si è derogato alla concessione generale. E questo è vero, tanto se la riserva speciale è anteriore, quando se è posteriore alla generale concessione. Se è posteriore abbiamo ora detto, come viene a derogare alla generale anteriore. Se poi è anteriore, ella dice: *questo caso non possa esser assoluto da veruno, ancorchè abbia il privilegio di assolvere i riservati.* Dopo questa speciale riserva il Pontefice mi dice: *vi do la facoltà, ed il privilegio di assolvere da' riservati.* Posso io dire, il Pontefice mi à dato il privilegio de' riservati, dunque posso assolvere dal riservato ora detto? No; perchè la facoltà, che mi à data, non comprende il riservato suddetto, mentre non solo è riservato per chi non à la facoltà de' riservati, ma anche per chi l'à, con quelle parole, *ancorchè abbia il privilegio ec.* Anzi quantunque la concessione fosse speciale, di cui nel seguente Capo faremo parola, la prefata speciale riserva fatta dopo di essa deroga a detta speciale concessione; mentre dicendo il Pontefice, che da niuno possa assolversi quel caso, *quovis privilegio munito*, in quel *quovis* si deroga alla concessione generale, e speciale.

248. Restringendo ora in breve quanto abbiamo finora detto, ed applicandolo all'assunto proposto, chi à la facoltà di assolvere da' riservati al Papa, non può assolvere da' casi, che ànno la riserva speciale 1. perchè la riserva è speciale, e la concessione è generale. 2. perchè la speciale riserva o anteriore, o posteriore deroga alla concessione generale.

249. Uno de' casi, che ànno la riserva speciale, è il delitto di chi accusa falsamente di sollecitazione, volendo Bened. XIV., che non possa assolversi da veruno, *quovis privilegio munito*; onde non si può assolvere nè anche da quelli, che prima di detta riserva ebbero il privilegio di assolvere anche da' riservati speciali, giacchè a questo privilegio venne a derogarsi colla suddetta riserva (*n.* 247.). Quindi come avverte il Continuatore del Patuzzi, neppure da' Regolari si può assolvere, e pure godono privilegii senza paragone più ampli di questo della Crociata; ed aggiunge, che i medesimi non possono assolvere da verun altro caso, nella riserva del quale si trovi la detta derogazione (*a*). Or chi non sarà sorpreso nel leggere in un Autor moderno, che questo caso può assolversi in virtù della Bolla della Crociata? In questa, come abbiamo veduto, vi è la concessione *ordinaria*, e *generale*. E con questa si potrà ciò che non si può colla speciale, e straordinaria? Ma ascoltiamo le ragioni, ed armiamoci di pazienza.

250. La facoltà, dice, conceduta nella Bolla della Crociata di assolvere da' riservati non è stata rivocata da Bened. XIV., perchè il medesimo si è servito di una clausola di rivocazione, ch'è generale, e per rivocare le facoltà della Bolla della Crociata vi è necessaria la speciale menzione di detta Bolla. Se Bened. XIV. aggiunge, avesse voluto derogare a' privilegii della Crociata l'avrebbe espresso, come l'à espresso nel togliere la giurisdizione al Confessore per assolvere il complice. Egli non l'à espresso; dunque non à voluto derogarvi; mentre quel legislatore, che vuol torre la facoltà a qualche atto, l'esprime nella legge.

(a) *Dissert. 5. de Sacr. poen. c. 5. n. 8.*

251. Confessa il lodato Autore, che queste ragioni si adducono da coloro, i quali vogliono provare, che il detto accusatore si può assolvere in virtù della Bolla della Crociata di Spagna, secondo, dice, vien riferito da'Salmaticesi. Or questo solo può bastare per conoscere, che niente ànno di forza per provare, che possa assolversi in virtù della Bolla del nostro Regno; mentre in quella della Spagna vi è la concessione straordinaria. Le parole della nostra le abbiam trascritte al *n. 243*. Ecco le parole della Bolla per la Spagna: *Possit eligere Confessorem . . . et ab eo quorumcumque peccatorum, ac censurarum, etiam Sedi Apostolicae, et in Bulla Coenae Domini reservatorum, et reservatarum . . absolutionem, et remissionem, mediante salutari poenitentia secundum culparum indulgentiam obtinere*. Or quando si concedono tutt'i riservati, e se ne nomina una specie de' più speciali, con ragione si presume, che gli altri meno speciali vengono conceduti. Ma come poi presumere si può lo stesso circa la Bolla del nostro Regno, in cui non si nomina veruno speciale, nè anche degli infimi, e la formola della concessione per la facoltà de'riservati è la più semplice, la più ordinaria, e la meno estesa che mai si può usare?

252. Rispondiamo direttamente alle suddette due *chiamate* ragioni. *Gratis* si asserisce, che per derogarsi alla Bolla della Crociata, se ne dee fare speciale menzione. Non si allega, perchè non vi è verun decreto, che così prescriva. La rivocazione *quovis privilegio munito* deroga, come abbiamo detto, anche alle concessioni speciali; onde molto più deroga alla concessione della nostra Bolla, ch'è generale, ed ordinaria. Si aggiunge, che se Bened. XIV. avesse voluto derogarvi, l'avrebbe espresso. Rispondiamo, che l'à voluto, e l'à

espresso con quel *quovis privilegio munito*, il quale modo di derogazione esprime altrettanto rispetto alla Bolla della Crociata, quanto esprimerebbe il nominarla *in specie*. Nè i Pontefici nel derogare usano sempre la stessa formola, ma usano diverse formole che dinotano lo stesso. Ma via, non abbia il Pontefice derogato alla detta Bolla. Sia lecito dunque servirsi di tutta la facoltà ivi contenuta. Qual'è mai *tutta* questa facoltà? Di assolvere da' riservati generali (*n.* 243.). Dunque in virtù della Bolla della Crociata del nostro Regno, siccome in virtù di ogni concessione somigliante, nessuno riservato speciale si può assolvere, fra' quali è chi accusa falsamente di sollecitazione.

CAPO III.

Qual sia la concessione speciale di assolvere dai riservati al Pontefice, e con essa da quali riservati si può assolvere.

253. In tre maniere si può, e si costuma di concepire la concessione di assolvere da' riservati al Pontefice colla riserva speciale. La prima col nominare uno per uno i casi, che si concedono. La seconda col dirsi, che si concedono tutt'i riservati al Papa, e col nominarne nel tempo stesso uno degli speciali, che à la riserva più rigorosa. La terza col dirsi pure, che si concede la facoltà di tutt'i riservati al Papa, e coll'eccettuarne nel tempo stesso alcuno, o alcuni degli speciali. Quando la concessione è della prima maniera, si possono assolvere i soli speciali, che si nominano. Quando è della seconda maniera si possono assolvere tutti gli speciali. L'uno, e l'altro è ammesso da tutti. Quando è della terza maniera si possono assolvere tutti gli speciali, fuorchè que' soli, che si eccettua-

no. Questo è ugualmente certo; ma perchè vi è alcuno, che contraddice, ed è cosa che spesso occorre, specialmente a' Missionarii; perciò è necessario il dimostrarlo quì *ex professo*. Prendiamo per esempio la seguente concessione, ch'è stata fatta dalla Santa Sede a molte Congregazioni di Operarii Evengelici, *facultatem concedimus absolvendi ab omnibus peccatis, et censuris Sedi Apostolicae reservatis contentis in Bulla Coenae Domini*. Dimostreremo, che in virtù di tal privilegio tutt'i riservati speciali si possono assolvetre, eccetto i casi della Bolla *Coenae* (*).

254. La sodissima ragione, su cui si fonda la dottrina da noi proposta, è quell' assioma insegnato comunemente da' Canonisti: *exceptio firmat regulam in contrarium in omnibus aliis non exceptis*; assioma ricavato dal Diritto Canonico, dove si dice, *quod de uno negatur, consequens intellectus patet, quia de quibusdam conceditur.* (a), e più dalla ragione, che così viene esposta da Anacleto, *tum quia qui aliquam speciem sub genere contentam excipit, de reliquis sub eodem genere contentis etiam cogitasse, et eas non exceptas, sed comprehensas voluisse censendus est; tum quia verba regulae generalis generaliter de omnibus sub regula contentis, et specialiter non exceptis intelligenda*

(*) Ci protestiamo qui una volta per sempre, che col nominare la bolla *Coenae* non intendiamo promuoverne l'osservanza, anche dove non vi è obbligo di osservarla. La nominiamo per ispiegare altre dottrine, che ne dipendono. Del resto è noto a tutti, che nel nostro Regno, come in altri ancora le Reali leggi proibiscono il farne uso. Ma perchè si leggono tali parole nelle antiche concessioni di riservati, per dichiarare le medesime, facciamo menzione di detta Bolla. Ripetiamo dunque, che sempre vi s' intenda, che riguardo ad essa si debbono aver presenti le leggi del Regno.

(a) *C. qualis 4. dist. 25.*

veniunt (a). Il Pontefice sa, che vi sono molti riservati colla riserva speciale; e quantunque non lo sappia, noi dobbiamo giudicare, che ne sia inteso, avendo dichiarato Bonifacio VIII., che sebbene il Papa non faccia menzione delle leggi anteriori, si dee tenere, che le à avute presenti, e colle leggi contrarie, che poi à fatte, senza esprimerlo, à voluto rivocarle. *Qui jura omnia in scrinio pectoris sui censetur habere* (b). Or sapendo il Pontefice, che vi sono tanti riservati speciali, ed eccettuando que' soli, che contiene la Bolla *Coenae*, che sono riservati con maggiore strettezza di tutti gli altri, si dee giudicare che abbia avuto presenti gli altri, ed abbia voluto, che restino conceduti nel detto privilegio.

255. Tanto maggiormente, che se vogliasi dire, non avere il Pontefice conceduti gli altri riservati speciali, non potrà difendersi la formola del privilegio dalla nota d'improprietà, e ridicolezza; perchè avrebbe questo senso: *Concediamo la facoltà de' soli riservati generali, ma n'eccettuiamo i riservati speciali della Bolla Coenae.* Come può eccettuarsi ciò che non è incluso nella concessione antecedente? Sarebbe lo stesso che il dire: *Vi dono tutte le pecorelle bianche, eccetto due delle nere, che sono più grandi delle altre.* Se la donazione è delle sole bianche, non è all' in tutto improprio e ridicolo l'eccettuarne alcune nere? Lo stesso si verifica nel punto, di cui trattiamo. Sicchè non dovendosi intendere l'Appostolica concessione in una maniera impropria, e ridicola, ne siegue, che al privilegio menzionato si dee dar questo senso: *Vi concediamo la facoltà di assolvere da tutt' i ri-*

(a) *Jus Can. in fin. to. 4. tract. de reg. Jur. in Proaem. n. 16.*
(b) *C. licet 2. de Const. in 6.*

servati al Pontefice e colla riserva generale, e colla riserva speciale; ma da quelli riservati colla riserva speciale n' eccettuiamo i casi contenuti nella Bolla Coenae. Così l' eccezione è propria, perchè esclude una parte di ciò, che nella concessione vien contenuto. È questo un legittimo corollario del principio insegnato da' Canonisti *exceptio declarat regulam de materia exceptionis esse accipiendam* (*a*). Qual' è nel privilegio, che esaminiamo, l' eccezione? *Exceptis contentis in Bulla Coenae.* È de' riservati i più speciali. Dunque della stessa materia dee intendersi la regola, o sia la concessione che precede l' eccezione. Dunque nel dirsi, *Vi concediamo la facoltà di assolvere da' riservati al Papa*, s' intende de' riservati generali, e speciali.

256. Su tali sodissime ragioni appoggiati i medesimi Canonisti stabiliscono per un generale regolamento in casi somiglianti la dottrina da noi insegnata. *Idem erit*, dicono, *ubi aliquot casus requirentes mandatum speciale exprimuntur, et nominantur in mandato per viam exceptionis; siquidem in aliis, qui excepti non sunt, agere poterit, etiamsi requirant mandatum speciale. Igitur operabitur isthaec exceptio hunc effectum, ut in omnibus casibus non exceptis regula servetur*, cioè la concessione generale, *etsi mandatum exigant speciale.* Per assolvere i riservati speciali vi bisogna la facoltà speciale. Nel detto privilegio ella vi è *per viam axceptionis.* Si eccettuano i casi della Bolla *Coenae*: con ciò si addita, che nel darsi la facoltà di assolvere da' riservati, si concedono tutt' i riservati speciali non eccettuati. Riferisce questo sentimento il Covarruvias, e dopo aver citati sei, o sette Canonisti, che lo difendono, soggiunge:

(a) *Pign. to. 6. cons. 44. num. 15.*

Et est communis opinio (*a*), vale a dire, che se il sentimento suddetto non fosse certissimo, quale è, pur nondimeno sicuramente si ridurrebbe in pratica, mentre essendo comune, qualora per ipotesi fosse falso, supplirebbe la Chiesa (*n.* 6. *et* 73.).

257. Il Barbosa è del medesimo parere, onde dopo aver detto, che *exceptio debet esse de regula*, e che *si exceptio non esset de regula, diceretur derisoria*: che inoltre *casus exceptus a dispositione generali declarat dispositionem loqui de illa materia*, e finalmente che *quod restringit, seu declarat regulam debere intelligi de materia exceptionis*; dopo che à detto tutto questo, ed à con tanti sodi assiomi stabilito il punto, acciò meglio s' intenda la dottrina da lui insegnata, ne apporta un esempio. *Unde si procurator generaliter constituatur ad omnes causas, excepta causa restitutionis in integrum, dicitur constitutus in omnibus aliis causis requirentibus speciale mandatum, ex quo exceptio est de iis, quae requirunt speciale mandatum* (*b*). I Canonisti citati dal Covarruvias adducono l'esempio del Vescovo, che nel concedere al suo Vicario le facoltà, n' eccettua la collazione de' benefizii, o altra cosa, che ricerchi la concessione speciale: allora, dicono, *per hanc exceptionem censetur mandatum generale, et sic regulam ad reliqua omnia extendere, etsi ea requirant specialem commissionem* (*c*). È facile ad ognuno il farne l' applicazione al nostro caso.

258. Tre altri esempii ne reca il Fagnano. Un Vescovo avea trasferita la sua giurisdizione sopra una porzione della sua Diocesi in persona dell' A-

(a) *Axiom. 85. num. 6.*
(b) *Ibid.*
(c) *Loc. cit.*

bate di un Monistero in essa sito, con averne eccettuato quel, che appartiene all' Ordine, e la facoltà di fare i Pontificali, e d' istituir benefizii. Sostiene il lodato Canonista, che tutto il resto venne conceduto al detto Abate: e pure ciascuno vede, che vi erano altre cose, le quali ricercavano special commissione. Una delle ragioni, con cui la dimostra, è questa, *reservatio enim, et exceptio in uno arguit concessionem in alio* (a). Se un Metropolitano, dice altrove, crea un Visitatore coll' amministrazione dello spirituale, e del temporale, e n' eccettua la collazione de' benefizii, questo basta per fare, che quel Visitatore abbia ogni altra facoltà, *quasi per exceptionem firmetur regula* (b). Un Vicario Appostolico, questo è il terzo esempio (c), in Benevento avea ricevuta la giurisdizione volontaria, e contenziosa appartenente ad un Vescovo, e gli era stato eccettuato il conferir benefizii, e il fare commendatizie, e dimissorie per gli Ordini. Si dubitava, se potea mettere gli editti per le Parrocchie vacanti, ed indi fatto l' esame de' Concorrenti, eleggere il più degno. Lo stesso Fagnano ne domandò Innocenzo X. il quale rispose, che potea farlo; ma per qual ragione? *Talis exceptio firmat regulam in contrarium in casibus non exceptis*.

259. Si dirà, che negli allegati esempii non si parla di concessione di casi riservati. Rispondiamo, che non sono gli esempii, che provano il nostro assunto, ma è la ragione presa dal ripetuto assioma, il quale egualmente milita pei casi riservati, che per gli enunciati esempii. Ma pur voi volete sentir nominare i riservati? Non manca

(a) *L. 3. dec. c. cum Dilectus 8. de relig. dom.*
(b) *Ib. c. Ne Sede vacante 2. de relig. dom.*
(c) *Loc. cit.*

anche questo. Li nomina il Suarez, e dice, che se un Vescovo concede un sol caso riservato nominatamente, e poi aggiunge, *e dò tutto la mia potestà*, con ciò s' intendono conceduti tutti gli altri, *quia specificatio antecedens explicat generale verbum subsequens*. Indi fa parola del caso presente, soggiungendo: *Et idem est, si post tale verbum generale*, dò tutto la mia potestà, *excipiat unum vel alium casum; nam illa exceptio firmat generalem regulam, seu explicat generalem illam concessionem extendi ad alios casus* (*a*). Li nomina il Navarro, e dice, che s' intendono conceduti tutt' i riservati del Vescovo, *quando concedit omnem suam facultatem, excepto tali casu reservato* (*b*). Li nomina il Cabrino Inquisitore in Venezia, e le sue parole sono le stesse di quelle del Suarez, e porta per ragione: *quia exceptio firmat regulam, hoc est generalem concessionem in casibus similibus* (*c*).

260. Ma non parlano de' riservati al Pontefice. Sì, pur ne parlano. Parla il Reiffenstuel della facoltà, che si concede di assolvere da tutt' i casi Papali, fuorchè dall' eresia, e dice, che si può da tutti gli altri assolvere: *quia solum haeresis excipitur, et exceptio firmat regulam in contrarium* (*d*). All' intutto simile è il caso nostro, anzi prova più l' esempio del detto Canonista, mentre per mezzo dell' eccezione vuole, che s' intendano conceduti anche i casi della Bolla *Coenae*. Parla l' istruttore de' Novelli Confessori de' cinque casi Clementini, i quali, come si è detto altrove, ànno la riserva speciale, e scrive così «: Finalmen-

(a) *De Sacr. poen. disp. 30. sect. 1.*
(b) *In Manual. c. 27. num. 260.*
(c) *Elucid. part. 1. Resol. 37.*
(d) *Th. Mor. tom. 2. tr. 15. de Bul. Cruc. dist. 2.*

» te si avverta, che stando ferme tutte le dottri-
» ne addotte per la riserva de' cinque casi espressi
» nel decreto di Clem. VIII., da' quali non pos-
» sono generalmente assolvere i Religiosi privile-
» giati, che stanno fuori di Roma (*n. 124.*);
» nondimeno se dopo il detto decreto la Santa
» Sede avrà conceduto alcun nuovo privilegio ge-
» nerale di assolvere da tutt' i casi riservati alla
» Sede Appostolica, fuor di quelle della Bolla *Coe-*
» *nae;* potranno i nuovi privilegiati assolvere an-
» che da' detti cinque casi ». Questo Autore non parla di un caso simile al nostro, ma parla dello stesso caso, ed à stampata la sua Operetta in Roma, che da Bened. XIV. viene più volte citata.

261. Il sopra citato Covarruvias tiene con altri pochi la contraria opinione; e noi abbiamo avuto gran piacere nel leggere, e ponderare tutte le ragioni, di cui si serve per difenderla; mentre ciò ci à servito per più confermarci nella sentenza da noi insegnata; imperciocchè trovando le dette ragioni senza un' ombra di sodezza, abbiamo conchiuso, che se il lodato Autore dopo aver pensato quanto poteasi pensare, ed avere adunato insieme quanto dicono gli altri a favore della sua opinione, niente à ritrovato di sodo, dunque è incontrastabile la dottrina finora da noi esposta, e provata. Ed acciò chi legge possa fare lo stesso giudizio, ecco quì in succinto le ragioni del detto Covarruvias.

262. Elleno sono quattro. La prima, che *regula generalis non restringitur ex qualitate exceptionis, ergo ampliari non debet ad id, quod alioqui jure proprio non contineret.* Non può intendersi la risposta, se prima non s' intenda la proposta, e questa per intendersi da tutti si dee esemplicare, e spiegare. Dice il privilegio: *Vi concediamo la facoltà de' riservati, eccetto quelli della Bolla Coe-*

nae. Abbiamo i riservati generali, e speciali. Se in detto privilegio non vi fosse l'eccezione, verrebbero conceduti tutt'i riservati generali, e nessuno speciale. Or se coll'eccezione non si proibisce di assolvere veruno de' riservati generali, onde la regola, o sia la concessione non si restringe con detta eccezione, neppure dee ampliarsi col dire, che oltre i riservati generali s'intendono conceduti anche gli speciali. Questo vuol dire il nostro Canonista; ma con buona sua pace senza veruna ragione; imperciocchè qual necessità vi è, che quando l'eccezione non restringe, neppure amplii? vi è anzi necessità, che o faccia l'uno, o l'altro, acciò non vi s'aggiunga inutilmente. Di fatto fingendo, che l'eccezione proibisse di assolvere qualche riservato generale, se noi argomentassimo così: *Non s'intende proibito questo riservato*, *perchè l'eccezione non amplia*, *dunque neppure dee restringere*; subito ci si risponderebbe, che l'argomento è ridicolo, giacchè l'eccezione si aggiunge appunto o per ampliare, o per restringere. Questa medesima è la risposta a questa prima ragione di Covarruvias.

263. La seconda sua ragione è la seguente: Non è necessario, che l'eccezione amplii, ma è bastevole, che sia utile a meglio dichiarar la regola. Potremmo rispondere esser necessario, che o amplii, o restringa, altrimenti sarà sempre impropria, e derisoria, come di sopra si è dichiarato. Ma *transeat*, che sia bastevole l'essere utile. Nel caso presente neppure recherebbe utilità; mentre se, come l'Autore suddetto vuole, nel privilegio, di cui trattiamo, non si concedessero i riservati speciali fuor degli eccettuati, l'eccezione non darebbe chiarezza, ma oscurità, perchè darebbe a credere, che i soli casi della Bolla *Coenae* sono eccettuati. L'Istruttore de' novelli Confessori volendo provare, che i Confessori, i quali godono il

privilegio ora esaminato, possono assolvere anche da' riservati, da cui non può assolvere il Penitenziere Maggiore, ne adduce per ragione 1., che l'eccezione de' casi *in Bulla Coenae sarebbe superflua, se il privilegio non includesse gli altri casi non eccettuati*; e 2. che l'illazione che si fa *ab exemplo* de' Penitenzieri non à forza a fronte della concessione suddetta, che a riserba de' casi *in Bulla Coenae*, comprende tutti gli altri, essendo universalissima, ed aperta (*a*).

264. L'eccezione si adopra per restringere, onde non può mai fare, che la regola in virtù di essa comprenda ciò, che senza essa non comprenderebbe. Questa è la terza ragione, a cui è superfluo il rispondere. Chi non sa, che l'eccezione se alle volte si adopra per restringere, alle volte anche si adopra per ampliare? Da quanto abbiamo esposto in tutto questo Capo ciò ad evidenza si rende manifesto.

265. Ecco finalmente la quarta ed ultima ragione. La regola generale intesa secondo la lettera, *seclusa rigorosa juris interpretatione* indicherebbe troppo, perchè le parole *Noi concediamo la facoltà di tutt' i riservati*, se letteralmente si prendono, significano, che non vi è riservato alcuno, da cui non si possa assolvere. Or l'eccezione *exceptis contentis in Bulla Coenae Domini*, almeno reca quest' utile di ricordare, che la concessione non dee intendersi secondo la lettera, ma secondo la legge, che determina non comprendersi i riservati speciali nella concessione generale: *In generali concessione etc.* Rispondiamo, che volendosi considerare la detta eccezione in questo senso, ella ricorderebbe una cosa falsa, cioè che i soli casi della Bolla *Coenae* sono eccettuati, onde non sareb-

(a) *To. 2. n. 507.*

be utile, ma nociva. Se l'eccezione dicesse, *exceptis quae specialiter sunt reservata*, allora ricorderebbe la verità, e sarebbe giovevole. Tutte dunque le opposizioni di Covarruvias sono senza verun fondamento, e quest'uomo dotto su questo punto à scritto da *uomo*, e non da *dotto*.

266. Resta dunque fermo, che in vigore dell'enunciato privilegio si possono assolvere tutt'i riservati speciali ivi non eccettuati, essendovi in esso la speciale concessione *per viam exceptionis*, il che ci piace di più confermare con una risoluzione del Suarez circa i voti riservati. Sisto V. nella riserva de' cinque voti dice, che solo s' intenda conceduta la facoltà di commutarli, quando nel privilegio dicasi, *nos ex certa scientia, et de speciali gratia id concedere, cum derogatione praesentis Constitutionis, illius de verbo ad verbum inserto tenore; non autem per clausulas id importantes* (a). Ognun vede quando questa riserva è più rigorosa di quella de' riservati speciali. Or domanda il Suarez, se il Pontefice dà la facoltà di commutare i voti, e n'eccettua quello di castità, s' intende conceduto quello di Religione? Pare che no, risponde, perchè questi due voti *quasi ejusdem rationis reputantur*, onde eccettuato l'uno, par che venga tacitamente eccettuato anche l'altro. Tanto maggiormente, soggiunge; che ciascuno di tali voti è riservato con tanta specialità, che non sembra possa dirsi conceduto per via di argomentazione. E se un solo di essi fu eccettuato, o fu caso, siegue a dire, o almeno non costa a sufficienza, che l'altro non fu conceduto. Ma tutto ciò non ostante risolve, che l'uno, e l'altro deesi tenere per conceduto; e l'unica ragione, con cui lo prova, è *quod exceptio firmat regulam in contrarium quo-*

(a) *Extrav. Etsi Dominici 5. de poen. et rem's.*

ad omnia, *quae sub tali exceptione non continentur* (*a*). È facile fare il parallelo fra il caso proposto quì dal Suarez, e il caso da noi esaminato in questo Capo, ed è facile il conoscere, che il nostro con più ragione dee della stessa maniera risolversi. Si conchiude per tanto, che chi gode il privilegio di assolvere da' riservati al Papa, eccetto da quelli della Bolla *Coenae*, può assolvere da tutt'i riservati e generali, e speciali, fra quali vengono anche i pubblici. Quindi il Ferraris à scritto, che i Regolari (da' quali si gode il prefato privilegio) possono assolvere da' detti riservati pubblici. La ragione che porta è, perchè nel privilegio non vi è la restrizione a' soli occulti, come a quello de' Vescovi (*b*). Ma non è questa valida ragione; mentre non è necessario, che ne' privilegii le cose speciali si escludano per dinotarsi, che non si concedono; ma il solo non nominarle indica, che si escludono per la regola *In generali etc.* come al *n.* 229. La vera ragione dunque è, che essendo in detto privilegio *per viam exceptionis* comprese anche le cose difficili, e speciali, son compresi anche i casi pubblici.

267. Restano ora da avvertirsi alcune cose. I. Le seguenti parole del Cardinal Petra (*c*) *licet exceptio firmet regulam in casibus non exceptis*, *non tamen ampliat ejus naturam*, non debbono intendersi in questo senso, che l'*exceptis in Bulla Coenae* nel privilegio da noi esaminato, solo opera, che nella generale concessione antecedente vengono conceduti tutt' i riservati generali, ma non fa, che vengono conceduti gli speciali; ma dee intendersi, che non viene ivi conceduta facoltà, fuorchè pei

(a) *To. 6. de relig. lib. 6. cap. 25. num. 9.*
(b) *To. 5. com. ad Const. 4. Callisti III. num. 83.*
(c) *V. Moniales art. 3. num. 23.*

casi riservati, cioè pei peccati, e per le censure, e non già pei voti, per le irregolarità ec. Altro è ampliar la regola, ed altro ampliar la natura della regola. L'eccezione opera il primo, e non il secondo, e che si abbia ad intender cosi, deducesi da tutto il detto finora. II. Il caso riservato da Sisto V. di chi ordina, o si fa ordinare simoniacamente (*n. 129.*) non può assolversi in virtù del privilegio, che abbiamo discusso, mentre il detto Pontefice vuole, che non possa assolversi neppur da coloro, che ànno la facoltà de' riservati speciali; onde entrando questo caso nel numero degli specialissimi per potersi assolvere è necessario, che sia nominato in particolare nella facoltà, come lo è necessario per tutti gli altri specialissimi. III. L'assioma *exceptio firmat regulam in non exceptis* non à luogo, quando vi è legge in contrario, come si verifica nel peccato dell'eresia, per cui sta determinato, che non mai s'intende conceduta la facoltà di assolverlo, se nella concessione non è nominato in particolare; onde pure dee collocarsi nel numero degli specialissimi. IV. Come un Pontefice può concedere quel, che gli altri proibiscono, così può proibire quel, che gli altri accordano. Si è conceduto il privilegio di assolvere da tutt'i riservati, eccetto da quelli della Bolla *Coenae.* Se dopo tal concessione si è riservato un caso colla clausola, che non si possa assolvere da veruno, *quovis privilegio munito*, rispetto a questo caso si è derogato al detto privilegio. Al contrario si riserva un caso colla prefata clausola. Se dopo tale riserva si concede il surriferito privilegio, dove si eccettuano i soli casi della Bolla *Coenae*, con tal privilegio si deroga all'accennata riserva, e si può assolvere da quel peccato. Sempre dunque si dee esaminare, se dopo il privilegio vi sono riserve simili alla già detta. V.

Finalmente dopo il privilegio suddetto di assolvere da' riservati speciali si riserva un caso, e si dice, che non si possa assolvere *senza speciale facoltà*; chi gode il privilegio menzionato, lo può assolvere, giacchè in esso vi è la facoltà di assolvere da tali riservati speciali.

CAPO IV.

Della comunicazione de' privilegii.

268. Perchè le Religioni, anche de' non Mendicanti, comunicano insieme ne' privilegii (*a*), e questa comunicazione trovasi in molte Congregazioni di Preti secolari, i quali comunicano ne' privilegii di altre Congregazioni; perciò è questa una materia molto necessaria a sapersi. Non sarà dunque o inutile, o poco giovevole far quì una breve digressione, ed additare le cose più importanti ad aversi presenti rispetto alla prefata comunicazione. E dovendo noi in appresso far parola dello scioglimento di varii legami, per cui vi bisognano le facoltà del Pontefice, è una digressione necessaria il premettere quì alcune dottrine generali circa la comunicazione di tali facoltà, acciò si sappia quali si godono, e quali no, da chi comunica con altri, che le ànno ottenute.

269. Dunque la semplice comunicazione de' privilegii non basta, acciò si godano tutt' i privilegii della Religione, o Congregazione, con cui si comunica; ma sempre s' intendono eccettuati i privilegii, che difficilmente si concedono; cioè 1. quelli, che sono esorbitanti, sia molto speciali. 2. quelli, che non si concedono senza esame. 3.

(a) *Colet. Th. Mor. de Min. poen. num. 631. et DD. communiter.*

quelli, che sono di pregiudizio ad altri. 4. quelli, che sono stati appoggiati ad una speciale circostanza, o particolare ragione, che concorre in coloro, che ottennero il privilegio. Tutto ciò si deduce e dalla legge, *in generali concessione etc.* e da varie decisioni della Rota Romana, e dalle Sacre Congregazioni, e finalmente dal sentimento concorde de' Teologi, e Canonisti unito alla comune pratica delle persone di dottrina, e di pietà.

270. Il Cardinal Petra in varii luoghi insegna l'esposta dottrina: *Receptum, et vulgare est, ut sub his privilegiorium communicationibus regulariter non veniant ea, quae sunt difficilis concessionis, praesertim si agatur de praejudicio tertii, ut communiter notata per DD.* (a). *Consequi privilegium non servandi interdictum esse speciali nota dignum, et raro, ac difficulter concedi, cum versetur circa ea, quae Episcopalem tangunt jurisdictionem: quae autem hujusmodi sunt naturae, non veniunt sub generali privilegiorum communicatione, ut est communis Doctorum sententia* (b). *In generali communicatione numquam veniunt ea, quae ex jure communi sunt specialiter concedenda, vel quae ex eodem jure specialiter prohibentur* (c). Il P. Cavalieri tratta pure egregiamente questo punto, ed insegna la stessa dottrina. Quando si concede, egli scrive, la comunicazione di tutt'i privilegii di alcun luogo, s'intende concedere i privilegii, *quae non sint ex exorbitantibus, aut ex iis, quae raro, difficulter, aut praevio decreto, aut examine alicujus Congregationis concedun- tur, vel ob specialem aliquam circumstantiam, aut peculiarem rationem, ratione cujus evadunt quasi singulares, ac personales illius loci, vel Ordinis favo-*

(a) *To. 4. com. ad Const. 4. Greg. IX. num. 3.*
(b) *To. 5. com. ad Const. 10. Xixti IV. num. 16.*
(c) *To. 3. com. ad Const. 2. Bened. XI. n. 15.*

res. Porta l'esempio de' privilegii conceduti a' Prelati, i quali, dice, secondo tutti non si comunicano a'sudditi, essendo fondati sopra la circostanza dell' eccellenza della persona; e quello del privilegio di non andare alle processioni conceduto a' Carmelitani Scalzi per la loro clausura strettissima, onde neppur si comunica agli altri Religiosi (*a*). Aggiunge, *non extendi communicationem ad eas gratias, quae alicui particulari Conventui, vel Religioni per Brevia particularia, praecedente decreto, aut examine alicujus Congregationis Pontifices regulariter concedunt; ut si alicui Conventui praebeatur facultas alienandi bona immobilia; si alicui Religioni detur potestas reducendi numerum Missarum, vel Altaria habendi privilegiata; ad haec enim omnia, et alia similia regulariter decreta sacrarum Congregationum, et illarum examen praecedunt; et sic computantur inter ea, quae raro, et difficulter conceduntur, sapiuntque naturam singularium gratiarum, quae non communicantur vi generalis communicationis.* E la ragione si è, siegue a dire, perchè qualora si concede una cosa *praecedente examine*, per motivi particolari si viene a tal concessione, i quali motivi o non si esprimono, o non si esprimono tutti, onde non può dirsi, che essendovi gli stessi motivi nelle altre Religioni, o negli altri Conventi, perciò vengono comunicati (*b*). Il Reiffenstuel dopo stabilita questa dottrina nel Paragrafo terzo del titolo trentesimoterzo sopra il quinto libro delle Decretali, porta per esempio le indulgenze della Porziuncula concedute alle Chiese dell'Ordine Francescano pel motivo del miracolo sortito in S. Maria degli Angeli. Queste

(a) *Op. Liturg. to. 1. c. 7. dec. 3. n. 8.*
(b) *L. c. decr. 2. n. 5.*

indulgenze, dice, non si comunicano alle Chiese delle altre Religioni.

271. In ogni comunicazione di privilegii, scrive il lodato Cavalieri, vi s'intende *dummodo Regulari observantiae non sint contraria*, *vel dummodo Constitutionibus non contradicant*; perchè i Pontefici con i privilegii che danno, intendono conservar le regole, non farle rilasciare; onde i Cappuccini non comunicano nel privilegio di assolvere da' riservati, giacchè secondo le regole del loro Istituto non possono udir le confessioni, purchè non abbiano avuti privilegii posteriori derogativi. Così egli; e noi vi aggiungiamo, che quelle Congregazioni, le quali ànno la regola di ordinarsi i cherici dallo stesso Vescovo, da cui avrebbero dovuto ordinarsi, se dimoravano nella loro Diocesi, non possono servirsi del privilegio di farsi ordinare dal Vescovo del luogo, dove dimorano di stanza, mentre essendo contrario alle regole, non comunicano in esso (*a*). E così debbono risolversi i casi somiglianti.

272. Sinora abbiamo parlato della *semplice* comunicazione, o sia di quella, ch'è conceputa colle formole ordinarie, e comuni. Facciamo ora parola della comunicazione speciale, ampla, e conceputa, secondo l'espressione de' Canonisti, *verbis praegnantibus*. E primieramente dee notarsi, che per quanto ampia sia la comunicazione, non mai però si comunica ne' privilegii contrarii alle regole, nè in quelli conceduti per circostanze particolari, nè in quelli, che per leggi speciali sono dichiarati esclusi dalla comunicazione. Per comunicarsi poi nelle cose molto speciali, è necessario, ed è sufficiente che si dica: *pariformiter*, *et aeque principaliter in omnibus*, *et per omnia uti valeant*

(a) *Ibid. n. 12.*

pariter et gaudere, ac si illa omnia, et singula eis specialiter et expresse, et non ad instar, sed a principio eorum favore concessa a nobis fuissent. Non bastano però queste, e simili parole per estendersi la comunicazione anche a' privilegii, che sono ad alcuno di pregiudizio; ma allora soltanto in questi pure si comunica, quando o si esprime qualche privilegio pregiudiziale, ed indi si aggiunge l'anzidetta formola, o pure vi si adoprano formole, che esprimono concedersi la comunicazione in tutt' i privilegii senza ostare il difetto di citazione, o la mancanza del consenso delle parti interessate.

273. *Considerandum*, scrive Il Pignatelli, *an in literis communicationis privilegiorum simpliciter communicentur privilegia, an vero communicatio extendatur etiam ad ea, quae sunt in praejudicium tertii, quocumque tamen modo fiat extentio; si enim simpliciter conceditur communicatio privilegiorum absque ulla expressione, ex qua colligatur communicatio; etiam illorum, quae sunt in praejudicium tertii, habentes talem communicationem, non fruentur dicto privilegio, cum contineat praejudicium jurium Parochialium* (parla del privilegio di amministrare agli infermi l'Eucaristia, o l'estrema Unzione). *Si vero in concessione communicationis privilegiorum fiat extentio; etiam ad privilegia alieno juri praejudicialia, aut expresse, aut tacite per verba, ex quibus colligitur voluntas Pontificis concedendi privilegia tam non praejudicialia, quam praejudicialia, ut si in genere concedat illa, quae de sui natura continent praejudicium, qualia sunt immunitates, exemptiones, etc., aut adhibeat clausulas abrogantes consensum corum, qui habent interesse, aut nolit obstare defectum citationis, tunc stante tali forma communicationis fruentur privilegio, de quo supra* (a).

(a) *To. 4. Consult. 199. n. 25. et 26.*

274. Giova per conoscere quali privilegii sieno di pregiudizio, ciò, che dice il Cardinal Petra del privilegio degli Abati Cassinesi di benedire i vasi sacri, dove entra altresì l' unzione del crisma. Vuole, che gli Abati Celestini possano servirsene in virtù della comunicazione, che godono con i medesimi, giacchè nè è di concessione difficile, nè di pregiudizio a' Vescovi: *Non, inquam, difficilis est concessionis, cum evidenter constet omnes fere Abbates hujusmodi privilegio esse a Sancta Sede decoratos, neque item exorbitans, et magni praejudicii est quoad Episcopos, cum hae benedictiones, et consecrationes proprie non sunt actus Episcopalis Ordinis, neque vel Divino, vel humano stricto jure eidem sunt applicatae, sed tantum Episcopis competunt, quia laudabilis consuetudo ab Ecclesia approbata id obtinuit.* Al contrario poi, soggiunge, non si comunica il privilegio di cresimare, consecrar le Chiese, o di fare il crisma, che godono alcuni Abati, mentre sono cose per tradizione Appostolica, e per sacri Canoni riservate specialmente all' Ordine Vescovile. Vi bisognerebbe dunque una comunicazione, che includesse anche i principii pregiudiziali, come sopra, per poterlo godere (*a*). E lo stesso, dice, sarebbe del privilegio di celebrare in tempo d' interdetto; *quia agitur de jure reservato Episcopo in signum jurisdictionis circa proprias oves*, onde non si comunica, *etiamsi communicatio privilegiorum fiat cum clausulis amplissimis*, se non si estende anche a' privilegii, che sono di pregiudizio (*b*). Prima di lui l' insegnò Pignatelli (*c*). L' esenzione dal pagar le decime, o altro peso è fra i privilegii pregiudiziali, e ne adducono i me-

(a) *To. 3. com. ad Const. 2. Bened. XI. ex n. 14.*
(b) *To. 2. ad Const. 2. Anastas. IV. num. 10.*
(c) *To. 10. Cons. 1. n. 32.*

desimi molti esempii, e molte decisioni (a). Tale ancora sarebbe il privilegio di confessarsi scambievolmente senz' averne facoltà dal Vescovo, come lo godono i Pii Operarii.

275. Fra i privilegii, che non si comunicano, mette il lodato Cardinale quello dell' Altare portatile: *cum hujusmodi indulta adversentur Sacro Concilio Tridentino, necnon difficiliter, et raro hodie ab Apostolica Sede concedantur* (b). Non è tale però, dice altrove, il privilegio degli Oratorii nelle case Religiose: *Nam cum privilegium non sit ex integro conceptum, sed conforme juri per Concilium derogatum, communicatio intrare facilius potest, uti in iis, quae non indigent speciali mentione, et procedit verosimilis voluntas Papae concedentis* (c). Abbiamo poi alcuni punti decisi dalla S. C. dei Riti su questo particolare, e i decreti si riportano dal Merati, dal Cavalieri (d), e da più altri, e sono i seguenti. *Ratione communicationis privilegiorum non potest recitari peculiare officium concessum illis Ordinibus Regularibus, de quorum privilegiis facta fuit communicatio.* Quattro volte si trova ripetuto, e l'ultimo è de' 20. Marzo 1706. *Regulares propter communicationem, seu participationem privilegiorum Mendicantibus, sive aliis Religiosis concessum, recitare non possunt Officia specialiter concessa alicui Religioni, ut de Corpore Christi etc.* Questo è de' 30. Settembre 1679. *Communicatio etiam amplissima privilegiorum unius Religionis alteri facta non se extendit ad Officia Sanctorum.* È de' 16. Dicembre 1679. Riferisce il

(a) *Pignat. to. 4. Cons. 106. et to. 7. Cons. 9.*
(b) *Tom. 4. ad Const. 2. Urb. V.*
(c) *Tom. 2. Com. ad Const. 8. Honorii III. n. 47.*
(d) *Caval. Op. liturg. to. 1. c. 7.*

citato Cavalieri (*a*), che alcune Monache aveano avuta la comunicazione de' privilegii della Basilica di Laterano. Domandarono la S. C. delle Indulgenze, se comunicavano nel privilegio di avere in Chiesa l'Altare privilegiato, giacchè vi è in detta Basilica; e fu risposto *negative* a' 9. Maggio 1724.; e che i Padri dell' Oratorio di Mantova cumunicando con quei della Vallicella in Roma, fecero la stessa domanda, ed ebbero la medesima risposta. Vale a dire, conchiude, ch'è privilegio di concessione difficile l' Altare privilegiato locale, ed è di quelli, che si concedono *examine praecedente* per vedere, se ivi sono altri Altari privilegiati, quante Messe in quella Chiesa si celebrino ec. onde non si gode per comunicazione. Si comunica al contrario il privilegio dell'Altare privilegiato personale, essendo di facile concesione, e concedendosi senza esame. Il P. Giraldi delle Scuole Pie riferisce un decreto, in cui si dice, non comunicarsi il privilegio di assolvere dalle riregolarità (*b*). Quello di assolvere da' riservati Pontificii anche speciali, è certo, che si comunica; come ancora quello di dispensare i voti, e celebrar la messa prima dell' aurora, o dopo mezzogiorno.

276. Circa le indulgenze due cose sono da notarsi. La prima, che possono godersi per comunicazione. La seconda, che per comunicarsi non basta l' avere ottenuto la comunicazione de' privilegii, e delle grazie, ma vi bisogna la specifica comunicazione delle indulgenze. Questo lo prova il Cavalieri col seguente argomento. Paolo V. nel 1606. rivocò tutte le indulgenze de' Regolari. Nel 1609.

(a) *To. 3. in append. c. 13. dec. 21. cap. n. 1.*
(b) *Ap. Ferraris V. Irregularitas art. 3. Nov. add. alien. man. in fin. art.*

confermò, e di nuovo concedette tutt' i privilegii, grazie, indulti spirituali de' Frati Minori; ma con tutto ciò non ricuperarono il privilegio delle indulgenze, mentre nel 1666. Ales. VIII. condannò questa proposizione: *Indulgentiae concessae Regularibus, et revocatae a Paulo V. hodie sunt revalidatae.* Dunque non vanno sotto il nome di grazie, e privilegii, ed indulti (*a*).

277. La Religione della Compagnia di Gesù è abolita. Le altre comunicavano colla medesima; si domanda, se sieguono a godere tal comunicazione. Che che dica senza fondamento il Cont. del Patuzzi (*b*) ingannato dal riflesso, che non può scorrere, dopo ch' è distrutta, la fonte, è cosa certa, che sieguono a goderla, e la ragione sodissima l' assegna il Cavalieri. *Privilegium*, sono le di lui parole, *primae Religioni concessum factum fuit per communicationem proprium communicantis omnino independenter a priori Religione*, onde chi comunica, siegue a dire, segùita a goderlo, e lo gode tutto, ancorchè nella prima si perde, o si limita. *Quinimmo*, conchiude, *Religio communicans potest uti privilegio, etsi tota Religio, cui primo concessum est, destruatur* (*c*). Eccone la conferma di Alfonso di Leone: *Si Religio, cui primordialiter fuit concessum privilegium, esset destructa, adhuc aliae Religiones, quae communicant cum ipsa, gauderent ejus privilegiis.* E se per la prima fosse rivocato? Pure lo gode chi comunica. *Dependent ab alia productione, non conservatione* (*d*). Concorde è il sentimento di Reiffenstuel nel luogo citato

(a) *To. 1. c. 7. dec. 2.*
(b) *Th. Mor. to. 6. de Sacr. poen. dist. 5. cap. 6. n. 10.*
(c) *Op. lit. to. 1. c. 7. n. 9.*
(d) *2. part. tract. com. Recol. 10. n. 7. et 8.*

al *n.* 234. Ma che diremo, se dopo ch' è distrutta la Religione, allora si ottenesse la comunicazione colle altre Religioni? Si goderebbero da chi comunica i privilegii della Religione distrutta? Senza dubbio che sì, ma non già per comunicazione colla medesima, ma per comunicazione con quelle, che con essa comunicano; mentre essendo fatti proprii i privilegii acquistati per comunicazione, ne gode chi vi comunica, come gode degli altri *specifice* conceduti alle Religioni, che esistono.

278. Si è detto al *n.* 239., che gli officii de' Santi non si comunicano colla comunicazione generale, ma se domandasi *in specie* la comunicazione di tali ufficii, e si ottiene, allora si comunica in essi. E se nella concessione di tal comunicazione non si spiega in qual rito si concede, insegnano Ferdinando Tetamo nella moderna sua Opera Liturgica, ed il Cavalieri, che la cosa, si regola così. Se i Santi sono di prima, o seconda classe, questo rito non si comunica, ma debbono recitarsi gli Officii di rito doppio minore, mentre la concessione del rito di prima, e seconda classe si fa per cause particolari, ed i privilegii così conceduti, come si è detto, non si comunicano. Se gli Officii sono di rito doppio minore si comunicano pur così. Se finalmente sono di doppio maggiore, nelle sole feste di Gesù Cristo, e di Maria ciò si comunica, nelle altre no, ma si debbono recitare di rito doppio minore.

279. Quando con un privilegio resta derogato ad un Concilio generale, e non si esprime in esso tal derogazione, la concessione è invalida, e si presume, come scrive il Card. Petra *per importunitatem impetrantium inter multitudinem negotiorum expiscata*. Si eccettua il solo Conc. di Trento, avendo disposto Pio V., che senza esprimersi la

derogazione del medesimo, resti validamente derogato col solo concedersi qualche cosa contraria a'suoi decreti (*a*). I privilegii, che il Pontefice concede a voce, che si dicono *Oracula vivae vocis*, in coscienza ànno la stessa forza, che se fossero stati conceduti in iscritto. Gregorio XV. nel 1622. colla Cost. *Romanus Pontifex*, indi Urb. VIII. nel 1631. colla Cost. *Alias felicis* rivocarono tutt'i suddetti Oracoli conceduti sino a quel tempo. Ma perchè non poterono i prefati Pontefici legar le mani a'loro Successori *cum par in parem non habeat imperium*, perciò gli Oracoli conceduti dopo di essi sono validi: e di più moltissimi de'conceduti prima sono anche validi, giacchè erano stati confermati da Pontificie Costituzioni; onde erano divenuti privilegii scritti.

(a) *Ad Const. 3. Gregorii XI. n. 24. to. 4.*

CAPO V.

Delle facoltà che un Confessore può ottenere dal Vescovo in virtù del Capitolo Liceat.

280. Pochi sono i Confessori, che abbiano dal Pontefice facoltà, e privilegii per servirsene a favore de' loro penitenti. Tutti gli altri dal Vescovo debbono ottenere quanto loro bisogna, e perciò fa d'uopo, che sappiano quali facoltà possono dal medesimo ottenere. Primieramente può il Vescovo dar loro la facoltà de' riservati a lui, e dei riservati da lui, o sia de' casi, che si dicono *Nobis*, *et a Nobis*. Quali sieno i primi, lo notammo al *n. 183*. Quali i secondi l'impareranno dalla tabella, o sia dal foglio stampato della loro Diocesi, in cui sono scritti i casi riservati al Vescovo colla scomunica, e senza scomunica. Può inoltre il Vescovo comunicare a' Confessori le facoltà contenute nel capo 6. della 24. Sessione del Concilio di Trento, ch'è del seguente tenore: *Liceat Epscopis in irregularitatibus, et suspensionibus, ex delicto occulto, excepta ea, quae oritur ex homicidio voluntario, et exceptis aliis deductis ad forum contentiosum, dispensare. Et in quibuscumque casibus occultis, etiam Sedi Apostolicae reservatis delinquentes sibi subditos in Dioecesi sua per se ipsos, aut Vicarium ad id specialiter deputandum in foro conscientiae gratis absolvere, imposita poenitentia salutari. Idem et in haeresis crimine in eodem foro conscientiae eis tantum, non eorum Vicariis sit permissum.* Per la retta intelligenza delle trascritte Tarole, molte, e lunghe questioni si fanno dai peologi, e Canonisti. Qui noteremo soltanto quele risoluzioni, che a noi sembrano le più fondate, e di cui stimiamo sicura la pratica.

281. Può dunque il Vescovo, o per se stesso, o per mezzo de' Confessori, che deputa, dispensare alle irregolarità, e sospensioni, che provengono da un delitto, che non sia l'omicidio volontario, e non sia dedotto al foro contenzioso, e può assolvere da tutt' i casi occulti riservati al Pontefice, *delinquentes sibi subditos in Dioecesi sua.* Queste parole stima Alfonso di Leone *idem importare*, *quam erga subditos Dioecesis suae*, e dice, che questa spiega fu approvata dalla S. C. del Concilio (*a*). E per dichiarare la cosa praticamente, distinguiamo l'assoluzione dalla dispensa. Circa l'assoluzione perchè un penitente possa godere delle sopraddette facoltà, si dee avverare 1., che sia suddito del Vescovo, e 2. che sia suddito nella sua Diocesi. Tutt'i Diocesani sono sudditi, e sudditi nella Diocesi, perchè ivi abitano. I forestieri, che si confessano dentro la Diocesi sono sudditi, perchè tali si rendono nel foro della penitenza; e sono sudditi nella Diocesi, mentre ivi si trovano nel confessarsi. I Diocesani, ed i forestieri sono sudditi nel modo ora detto, o che il Vescovo stia in Diocesi, o che stia fuori, onde anche stando fuori può a loro favore dare a' Confessori di sua Diocesi le facoltà del capo *Liceat*, come sostiene il Suarez (*b*), ed aggiungono con ragione i Dottori riferiti dal Pignatelli (*c*), che se lo stesso Vescovo trovandosi fuori Diocesi ascolti la confessione di un suo Diocesano, nell'assoluzione, che gli dà, può servirsi delle sopraddette facoltà del Tridentino; ben avverandosi, che quel penitente è suddito nella sua Diocesi. Le parole, dicono, *in Dioecesi sua, comprehendunt subditos, qui vere subditi sunt ratione*

(a) *Tr. com. Recol. q. n. 63.*
(b) *De Cens. disp. 41. sect. 2.*
(c) *To. 6. cons. 99. n. 41.*

domicilii, sive sint in Dioecesi, sive extra; et subditos, qui solum ratione transitus sunt in Dioecesi, atque etiam vagi. Quapropter, inquiunt, posse Episcopum virtute hujus facultatis absolvere a censuris subditum existentem in aliena Dioecesi, etiamsi ipse Episcopus sit extra Dioecesim; ita ut ambo tam Episcopus, quam subditus sint extra Dioecesim. E perchè il Parroco fuori Diocesi può udire la confessione del Parrocchiano (*n.* 27.) perciò può il Vescovo accordargli per tal Confessione le facoltà mentovate. Se poi il Vescovo fuori Diocesi, colla facoltà dell' Ordinario, ode le confessioni di coloro, che non sono Diocesani, non può valersi del Capo *Liceat*, mentre quelli sono sudditi confessandosi, ma non in Diocesi sua.

282. Circa la dispensa evvi una dichiarazione di Gregorio XIII. colla quale si determina, che per sudditi s' intendono quelli, che ànno fissata la loro abitazione nella Diocesi del Vescovo, che à da conceder la dispensa, o pure vi ànno contratto il domicilio; e che perciò non possa dispensare nè il Pretore, nè il Medico, nè gli scolari, che sono forestieri, ed abitano ivi per qualche tempo. Con i sudditi menzionati poi il Vescovo può dispensare, o che si trovano dentro, o fuori Diocesi, ancorchè egli ancora insieme col suddito si trovi in Diocesi aliena; giacchè esercita una giurisdizione volontaria, e non contenziosa, il quale esercizio secondo il concorde parere de' Dottori è lecito in ogni luogo. Che se il non suddito peccò in Diocesi, può similmente dispensarlo; mentre divenne suo suddito *ratione delicti*, onde non viene compreso questo caso nella dichiarazione di Gregorio XIII. (*a*).

(a) *Fagn. in c. Dilectus de temp. ord. n. 36. Pignat. tom. 6. Cons. 99. n. 44. Barb. de off. Ep. alleg. 39. n. 6.*

283. Cotale assoluzione, e dispensa può darle il Vescovo, come si accennò, soltanto nel delitto occulto, e per conseguenza se è pubblico, non può darle. *Publicum autem*, scrive il Navarro, *est triplex*, *scilicet notorium*, *quod nititur scientia majoris partis praedictarum Communitatum* : (cioè di quelle, che contengono almeno dieci persone); *manifestum*, *quod nititur fama ejusdem partis orta a scientibus ; et famosum*, *quod nititur fama majoris partis orta ex uno scienti*, *vel ex indiciis*, *vel ex praesumptionibus illi aequipollentibus* (a). Quando il peccato è stato pubblicato dalla fama alla maggior parte del paese, ancorchè uno solo lo vide, o l'udì, si dice pubblico, e non può affatto assolverlo, nè dispensarlo il Vescovo. Quando nessuno lo vide, o l'udì, ma per fama nata da forti indizii si è pubblicato nel modo detto, si dice altresì pubblico, ed il Vescovo non può dar la dispensa, o l'assoluzione. In ciò tutti son di accordo. Se poi non vi è la detta fama così pubblica, ma vi sono molti testimonii di veduta, o di udito, si disputa da' Teologi, e da' Canonisti, se il peccato debba relativamente al punto, di cui trattiamo, dirsi pubblico, o pure occulto. Altri vogliono, che sempre sia occulto, quando non si è veduto, o udito dalla maggior parte. Altri vogliono, che sempre sia pubblico, quando vi sia più d'un testimonio. Noi stimiamo sodissima, e sicurissima la sentenza della comune de' Dottori, la quale sostiene, che debba dirsi occulto, quando in un paese non l'abbiano veduto, o udito più di cinque; e in una Città più di sette. E lasciando di citar gli Autori, che sono senza numero, citandone il Barbosa più di quarata, accenniamo soltanto tre riflessioni, sopra cui abbiamo appog-

(a) *In Man. c. 27. n. 254.*

giato il nostro giudizio. I. Essendo comune l'interpretazione, in caso che la mente del Concilio fosse stata diversa, supplisce la Chiesa (*n. 6.*) II. Marcantonio Genovesi, che à scritta la pratica della Curia Arcivescovile di Napoli, dice, che si à per occulto un delitto osservato da cinque persone (*a*). Or nella Capitale del nostro Regno non si sarebbe abbracciata una sì fatta pratica, se non era fondatissima. III. Benedetto XIV. spiegando l'occulto in materia degli impedimenti matrimoniali, che si dispensano dalla Sacra Penitenzieria, ci avvisa, che è stile del detto Tribunale intendere l'occulto nel modo da noi espresso (*b*); del che ci assicurano eziandio il Navarro (*c*), ed il Pignatelli (*d*). Or se nella detta materia, ch'è molto più gelosa, e dove la pubblicità partorirebbe pessime conseguenze, la legge formata dal detto stile vuole, che l'occulto s'intenda così; come non opereremo prudentemente, e con ogni sicurezza, se nella materia presente pure così l'intenderemo?

284. Il Pignatelli, ch'è di opinione contraria, adduce alcune dichiarazioni della S. C. del Concilio a suo favore. Ma non ci pare, che debbano far peso, ed essere sufficienti a farci dubitare della verità della nostra sentenza. *Primieramente* gli altri Dottori non ne fanno menzione, onde non costano a sufficienza per obbligare. *Secondo* la detta Sacra Congregazione risponde sempre coll'*affirmative*, o *negative*, e non apporta ragioni, nè autorità, come è noto a' pratici di tal Tribunale, e come si osserva in tutta l'opera del Tesoro delle Risolu-

---

(a) *C. 67.*
(b) *Notif. 87. n. 47.*
(c) *Loc. cit.*
(d) *To. 6. Consult. 99. n. 9.*

zioni della medesima Congregazione. Ora nelle dichiarazioni riferite dal Pignatelli si contengono ragioni, ed autorità. *Terzo* fra le medesime ve n'è una, che piuttosto afferma il contrario: mentre domandata, se dicesi occulto un delitto commesso avanti ad uno, o due testimonii, la risposta fu: *Hoc pendere ex dispositione juris communis.* Legge, che dichiara il significato della parola *occulto* riguardo al capo *Liceat*, noi non ne abbiamo. Ve ne sono, che lo dichiarano in altre circostanze, e la dichiarazione si uniforma al sentimento da noi difeso. Nel *C. Ex literarum 2. de apostatis* dicesi, che se il delitto di chi avea assistito al Battesimo dato a chi era già battezzato, era occulto ec. E pure almeno vi erano intervenuti tre, cioè il battezzante, il battezzato, che era grande, e l'Accolito assistente, di cui ivi si parla. Nel *C. Quis aliquando de poen. dist. 15. Haec ergo secreta* all'occulto si contrappone il peccato de' Niniviti, che era a tutti notorio. E nel *C. Vestra 7. de cohab. Cl.*, *et mul.* sta scritto: *Notorium definitur, de quo Presbyter canonice condemnatur. Occultum quod ab Ecclesia toleratur.* Or da tali leggi cosa si può dedurre a favore dell'opinione da noi ributtata? Finalmente nelle menzionate dichiarazioni non vi è nè la data del tempo, in cui furono formate, nè il luogo, o la Comunità, o il Vescovo, che fece le domande. Quindi per ogni verso compariscono apocrife, e da non curarsi.

285. Alle volte ciò che è pubblico in qualche luogo, è occulto dove si domanda l'assoluzione, e la dispensa. In tal caso è vera la dottrina del Suarez, che dee tenersi per pubblico, e non può assolversi dal Vescovo; *nam quod alicubi publicum est, et non occultum, et praesertim moraliter, et regulariter loquendo, quod in aliquo loco est publi-*

cum, *ad alia loca facile defertur* (*a*). Con lui concorda il Pignatelli (*b*), il Bonacina (*c*), ed altri. Avvertasi però, che la pubblicità dee esser formale, acciò non possa il Vescovo far uso delle facoltà, di cui parliamo; onde se è sol materiale, il peccato siegue a tenersi per occulto. Ecco come ciò fu spiegato dalla S. C. del Concilio. Se è pubblico il delitto, donde nasce l'irregolarità, ma occulto l'atto, che vi dee intervenire, acciò l'irregolarità s'incorra, questa dicesi pubblica, e non può il Vescovo dispensarla. Come se il pubblico scomunicato celebra occultamente. Al contrario poi se il delitto è occulto, e l'atto è pubblico, come se l'occulto scomunicato celebra pubblicamente.

286. Prescrive il Tridentino, che non possa il Vescovo assolvere, nè dispensare, se il delitto è dedotto al foro contenzioso. Questo allora si verifica, quando non solo vi è stata l'accusa, ma anche la citazione del reo. Se però dopo fatto il processo, il medesimo è dichiarato innocente, o pure si dice che *ex hactenus deductis* non si è trovato colpevole, in tal caso il delitto si à per occulto, ancorchè siasi difeso il reo con testimonii, o scritture false (*d*). Al contrario se è condannato, e penito, tuttochè sia terminata la causa, e più non se ne parli, si à il delitto nondimeno per pubblico.

287. L'esposto Capitolo *Liceat* dona a' Vescovi la facoltà di assolvere dall'eresia; ma colla Bolla *Coenae* si è tolta loro questa potestà, essendosi un

(a) *De sacr. poen. disp. 30. sect. 2.*
(b) *To. 6. cons. 99. n. 25.*
(c) *De cens. in com. disp. 1. q. 3. p. n. 2.*
(d) *Bened. XIV. Notif. 87. n. 49.*

tal peccato cogli altri ivi notati riservato a tutti, e derogato a tutt'i Concilii: *Non obstantibus Constitutionibus Apostolicis, et cujusvis Concilii decretis*. E perchè vi erano opinioni, che non ostante la detta derogazione, pure i Vescovi poteano assolvere dalla suddetta colpa, con molte decisioni fatte da' Pontefici per l'organo della Sacra Congregazione si è detto, che nol possono; onde oggi per le prefate decisioni sono privi della riferita facoltà (*a*).

288. Quì ora è il luogo di ricordare, che l'eresia allora fa incorrere la riserva, quando non si è avuta nella sola mente, ma si è esternata con qualche fatto, o pure con parole, o segni. Seguita questa manifestazione, ancorchè nessuno di ciò siasi avveduto, l'eresia è riservata. Che se vi è stata un'esterna manifestazione dell'eresia, ma non vi era errore nell'interno, e nella mente, allora neppure vi è riserva, perchè non è eresia, ma è solo parola ereticale. Si avverte inoltre, che quando si dice, che il Vescovo non può assolvere l'eresia, s'intende nella confessione Sacramentale; ma essendo egli in tal materia delegato Appostolico, può nel foro esterno prender l'abbiura dall'eretico, ed assolverlo nello stesso foro esterno dalla scomunica. E perchè la riserva Pontificia principalmente è annessa alla censura, onde cessando questa, cessa la riserva (*n. 97.*), da quì nasce, che ricevuta dall'eretico in detto foro esterno l'assoluzione dalla censura, rimane assoluto anche nel foro interno; il suo peccato dell'eresia non è più riservato, e può assolversi da ogni Confessore. E lo stesso dee dirsi, se l'assolve l'Inquisitore ne' luoghi, dove trovasi in vigore il Tribunale

(a) *Bened. XIV. de Syn. l. 9. c. 4.*

dell' Inquisizione. È questa una dottrina indubita, e concordemente ammessa da' Dottori, ma ci sembra sufficiente il trascrivere quì le sole parole di Benedetto XIV. (a). *Tam Inquisitor*, egli scrive, *quam Episcopus potest resipiscentem haereticum; aut sponte coram se comparentem, aut ad suum forum quoquo modo deductum, Ecclesiae reconciliare, et pro utroque foro absolvere a censura, in quam propter haeresim incidit, quod pluribus ostendunt Cardinalis Albitius, Farinaccius, Cardinalis de Lugo, Thomas del Bene, et Cardinalis Petra. Quinimmo uterque potest poenitentem haereticum, postquam suos ejuravit errores, ad simplicem Confessarium remittere, ut ab eo absolvatur; eamque absolutionem, licet a Confessario datam in foro Sacramentali, prodesse etiam in foro externo, a cujus jurisdictione promanat, recte observat idem del Bene.*

289. Questa facoltà di prender l'abbiura dell' eretico, ed assolverlo dalla censura fuori della confessione, può il Vescovo delegarla allo stesso Confessore, a cui vuol confessarsi, o a qualunque altro Sacerdote. Ed il Confessore, ottenuta tal delegazione, prima di udir la confessione dell' eretico, riceverà la sua abbiura da solo a solo, se l' eresia fu secreta; e se fu manifesta, avanti un altro Sacerdote, che fa le veci del Cancelliere. Indi datagli una conveniente penitenza l' assolverà dalla scomunica, e poi o si confesserà a lui stesso, o ad altri. Il Cancelliere intanto scriverà una dichiarazione dell' abbiura ricevuta, e la sottoscriverà egli, o il Sacerdote, che fu delegato dal Vescovo, consegnandola al penitente medesimo, acciò se poi si scopre la sua eresia abbiurata, non sia punito. Che se detta eresia si fosse pubblicata,

(a) *De Syn. lib. 9. c. 4. n. 3.*

debbono esser presenti all'abbiura due testimonii, i quali pure si sottoscrivano alla prefata dichiarazione, di cui l'originale si porti al Vescovo, ed una copia si consegni all'eretico pentito (*a*).

290. Non mancò chi disse, non potere i Vescovi assolvere, e dispensare da' riservati dopo il Concilio di Trento, ancorchè occulti; e neppure mancò chi asserì, potere i medesimi assolvere dai riservati dagli altri Vescovi; mentre nel Capo *Liceat* si dice, che possono assolvere da casi, *etiam Sedi Apostolicae reservatis*, volendo, che quella parola *etiam* indichi, che oltre i riservati Pontificii, vi sieno altri riservati, da cui possono assolvere, e questi sieno i riservati dagli altri Vescovi, Amendue queste opinioni sono false; La prima, perchè chiunque ottiene la facoltà de' riservati, in cui non si eccettuano i casi, che si riserveranno in appresso, può da tutti assolvere; mentre, o sieno stati riservati prima, o sieno riservati dopo, non vi bisogna altro per includerli tutti, che chiamarli riservati, giacchè riservandosene altri dopo la facoltà ottenuta, se prima diceansi riservandi, posta la riserva si dicono riservati; onde sono compresi nella facoltà *absolvendi a reservatis*; e questa è la comune intelligenza di tal formola, confermata dalla comune pratica. E un altra conferma nasce dal vedere, che quando i Pontefici riservano una colpa, la quale non vogliono, che si assolva neppure da coloro, che ànno la facoltà de' riservati, ciò esprimono col dire, che non si possa assolvere da verun Sacerdote, *quovis privilegio munito*. Ed è chiaro, che non intendono parlare di chi avrà in appresso la detta facoltà, men-

(a) *Pignat. in Novis. Cons. to. 1. Cons. 124. Suarez de fide disp. 21. sect. 4. n. 18.*

tre se questo intendessero, direbbero, *quovis privilegio muniendo*. Suppongono dunque, che chi trovasi aver già ottenuto tal privilegio, pure lo può assolvere, se al medesimo non si deroga. Il che è fondato similmente sopra il principio inconcusso, che *Lex generalis non derogat speciali privilegio antea concesso, nisi de hoc fiat expressa mentio*, come insegnano il Card. Petra (*a*), ed Anacleto (*b*) con tutt' i Canonisti, e come in casi simili à deciso la Rota Romana: s'intende però del privilegio, che non è chiuso *in corpore juris*. La legge dunque della riserva non deroga al privilegio di assolvere i riservati, se non l'esprime. La seconda opinione fu sempre falsa, non bastando un *etiam*, per dirsi conceduta la facoltà de' riservati Vescovili di aliena Diocesi, e potendosi spiegare quell' *etiam* pei riservati al Vescovo, o sia pei casi *Nobis*; ma oggi è più che falsa, dopo che più volte si è deciso dalla S. C. del Concilio, che chiunque à la facoltà de' riservati Pontificii, non può assolvere da' Vescovili, le quali decisioni sono accennate nel primo Tomo del Tesoro delle Risoluzioni della detta S. C. del Concilio a' 16. Novembre 1720.

291. Si trova presso qualche Autore l'opinione, che il Vescovo non possa assolvere la scomunica riservata al Pontefice imposta contro i Confessori, che assolvono il complice, ancorchè il delitto sia occulto. E per unica ragione adducono, che un tal peccato è quasi sempre occulto, onde se il Vescovo potesse assolverlo in tal circostanza, la legge della riserva Pontificia sarebbe inutile. Or quando si fa una legge, la quale non à vigore se non si deroga ad un privilegio prima da esso conceduto,

(a) *To. 5. ad Const. 7. Pii II. n. 31.*
(b) *Jus. Can. in lib. 5. Decr. tit. 33. n. 128.*

una tale legge è una tacita derogazione del detto privilegio. Dunque quando il Pontefice à riservata la predetta colpa, è venuto con ciò a derogare al privilegio del Capo *Liceat*. Ad un tale argomento rispondiamo, che senza derogarsi all' enunciato privilegio, la legge della riserva à pure il suo vigore. I. Perchè sortisce alle volte, che il delitto diviene pubblico, manifestandolo le stesse complici assolute. II. Perchè ne' casi occulti in virtù della riserva Pontificia i rei debbono almeno ricorrere al Vescovo per l' assoluzione, dove che mancando la detta riserva ogni Confessore potrebbe assolvergli, ed ecco, che la legge della riserva non rimane inutile. III. Perchè ne' luoghi, dove il Tridentino non è ricevuto, i Vescovi non possono assolvere questo peccato, nè anche quando è occulto, ed à tutto il vigore la riserva Pontificia. Rispondiamo in secondo luogo, che essendo il riferito privilegio de' Vescovi inserito in un Concilio generale, non è bastante derogazione una legge posteriore, che non può, senza derogarsi il privilegio, aver tutto il suo vigore. Al più sarebbe una derogazione dubbia, e questa ognuno sa, che non può annullare un privilegio certo: aggiungendovisi ancora la pratica in simili derogazioni del Capo *Liceat*, ch'è o di nominarlo espressamente, come fece Sisto V. nel riservare l' ordinazione simoniaca, o di nominare i decreti de' Concilii, come si fa nella Bolla *Coenae*. Giudichiamo dunque cosa indubitata, che da' Vescovi si possa assolvere il peccato sopraddetto, quando è occulto.

292. Molto più irragionevole è l' opinione, che non possono i Vescovi assolvere una Religiosa, che rompe occultamente la clausura, per la scomunica imposta da Pio V., ed a lui riservata nella Bolla *Decori* contro un tal delitto. Si fonda questa

opinione sopra un fatto pieno d'inverisimilitudini raccontato dal Fagnano (*a*). Dice, che l'Arcivescovo di Fiorenza (non ne palesa il nome) domandò un tal dubbio al Pontefice (non di sapere il quando) e che questi avendo fatto esaminare il punto a dieci Cardinali, tre furono di parere, che la detta Bolla s'intendea solo pei casi pubblici, onde i Vescovi poteano assolvere un tal peccato ne' casi occulti; quattro ne rimisero la decisione al Papa, e tre dissero, che la Bolla mentovata riservava al Pontefice anche i casi occulti. I. perchè la riserva era conceputa in termini generali. II. perchè solo n'eccettuava l'articolo di morte. III. perchè già trovavasi dichiarato, che la Bolla *Coenae* riserva anche gli occulti. Soggiunge il lodato Autore, che il Papa decise secondo il sentimento di questi ultimi; e che un' altra volta pur così decise la S. C. del Concilio. Ora è tanto inverisimile, che i tre ultimi Cardinali adducessero le notate ragioni, che se il Ferraris si contenta rispondere, che di tal decisione *non constat authentice*, noi saremo tentati a dire, che nell'opera del Fagnano è stato da altri inserito un tal fatto, non essendo credibile, che un sì dotto Canonista non ne avesse conosciuta la falsità. Se le tre enunciate ragioni provano, che la Bolla *Decori* riserva al Pontefice il suddetto peccato, anche quando è occulto, egualmente provano, che tutte tutte le Bolle riservano dello stesso modo, e che per conseguenza i Vescovi nessuno riservato occulto possono assolvere, onde fu un privilegio illusorio quello, che loro diede il Tridentino. Imperciocchè come è noto a chiunque à letta la Bolla *Decori*, e le altre Bolle, tutte egualmente parlano

(a) *In 1. lib. Decr. c. Dilectus 15, de temp. ord. n. 31.*

con termini generali nel fare la riserva senza individuare nè casi pubblici, nè casi occulti: tutte eccettuano l'articolo di morte; e la dichiarazione circa la Bolla *Coenae* riguarda tutte le Bolle. Ma il vero è (ed è un vero, che non vi bisogna molto acume d'intelletto per conoscerlo) che tali ragioni non provano quello, che si vuol provare, anzi provano l'opposto. Allora vien riservato anche ne' casi occulti il peccato, quando ciò si specifica, come lo specificò Sisto V. circa la sospensione di chi ordina, o si fa ordinare simoniacamente; vietando l'assoluzione del peccato, e della censura anche al Vescovo, e circa l'irregolarità di chi violasse tal sospensione, dicendo, che non potesse assolversi, neppure se fossse occulta. Nessun' altra Bolla lo specifica, dunque nessun' altra riserva gli occulti, e nè anche la Bolla *Decori* (a), dove non vi è una minima parola su tal proposito. L' eccezione dell' articolo di morte serve per ricordare, che allora non vi è nessuna riserva; onde niente à che fare, nè col pubblico, nè coll' occulto. Se finalmente rispetto alla Bolla *Coenae* si è dichiarato, che la riserva di quei casi comprende eziandio i Vescovi, ne viene per conseguenza, che le altre Bolle non li comprendono; mentre la suddetta dichiarazione è fondata sulle derogazioni apposte in detta Bolla *Coenae*, che non sono apposte nelle altre, e nè anche nella Bolla *Decori*. È troppo manifesto dunque, ch' è di niun peso il racconto del Fagnano; giacchè simili errori non è lecito credergli in quei Porporati. Ma volendo fingere, che fosse vera la decisione, non vi è obbligo di seguirla; mentre essendo stata fatta in una semplice rispo-

---

(a) *Const. 8. an. 1570. 8. Febr.*

sta all' Arcivescovo, e racchiudendo una cosa contraria alla legge, si dovrebbe avere per una legge nuova, che per obbligare dovrebbe esser promulgata. Questo non si è fatto; ma fingendo ancora, che si fosse fatto, neppure obbliga; perchè non è stata posta in uso, e la pratica de' Vescovi è di assolvere il riferito peccato, come ci assicurano il Cont. del Patuzzi (*a*) e il Ferraris (*b*) *ex praxi*, *et consuetudine*, *Episcopi in tali casu absolvunt*, dice il primo; ed il secondo dopo di aver citata una gran moltitudine di Teologi, e di Canonisti a favore della dottrina quì da noi approvata, *concludunt*, scrive, *quod oppositum* (alla supposta decisione) *servat praxis*, *cum revera Episcopi passim absolvant a tali excommunicatione occulta*.

293. Vi sono nondimeno alcuni peccati, alcune censure, irregolarità ec. che non si possono assolvere dal Vescovo. *Primo*. I riservati al Papa, quando sono pubblici, (eccetto con gli impediti (*n.* 297.) o dedotti al foro contenzioso. *Secondo*. Le irregolarità *ex defectu*, eccetto le notate al *n.* 298. La bigamia, che nasce da un doppio matrimonio invalido, o da uno valido, e l'altro invalido, può dispensarla, mentre l'irregolarità, che partorisce, proviene dal delitto (*n.* 298.). *Terzo*. L'irregolarità, che proviene dall' omicidio volontario. Insegnano nondimeno fondatamente i Dottori, che acciò non possa dispensarla il Vescovo, dee essere volontario *in se*; ma essendo volontario *in causa*, fa bensì incorrere l'irregolarità, ma la dispensa può darla il Vescovo; eccetto però se alla causa sia tan-

(a) *Th. Mor. dis. 5. de Sacr. poen. c. 6. n. 4.*
(b) *In Bibl. V. Monialis art. 3. n. 21.*

to propinqua la morte, che appena può concepirsi, come si può voler la causa senza voler l'omicidio. *Quarto.* Quelle due sospensioni, che sono una specie d'irregolarità *ex defectu Ordinantis*, nel modo già dichiarato nel Capo IX. dell'antecedente Dissertazione; come ancora quelle altre, che secondo in esso pure è notato, il Pontefice vuole che sieno perpetue. *Quinto.* La simonia nell'Ordine, e le pene ad essa imposte, avendo Sisto V. derogato ad ogni privilegio nel porvi la riserva, anche a quello che fu dato *Episcopo per decreta Concilii Tridentini*; come altrove notammo. *Sesto.* I casi contenuti nella Bolla *Coenae*; (ne' luoghi dove obbliga) in cui si derogò a' decreti de' Concilii. *Settimo.* I peccati, e le censure, delle quali i Pontefici ànno vietata l'assoluzione, se prima non si adempie una certa condizione, la quale non ancora si è adempiuta. La ragione l'abbiamo esposta a suo luogo. *Ottavo.* Le censure imposte *ad tempus*; giacchè la volontà de' Pontefici è, che non si dispensino prima di finire il tempo; onde avanti che finisca sono indispensabili, come le perpetue. Tutt'i sopraddetti peccati, censure, ed irregolarità non possono assolversi, nè dispensarsi dal Vescovo, ancorchè sieno occulte. Sempre però si eccettuano gli impediti, di cui si parlerà nel Capo seguente. Circa poi le inabilità riferite nel Capo XII. della Dissertazione passata, già si sa che nulla può il Vescovo, fuorchè ne' casi ivi espressi. S'ingannò Patrizio Sporer, quando disse, che il Vescovo può dispensare l'inabilità, che s'incorre per l'aborto; adducendo per ragione, che non è riservata. Se ciò fosse vero, neppure potrebbe dispensarla, non essendovi legge, che dia al Vescovo tal facoltà; e senza facoltà nessuna legge del Superiore può dispensar l'Inferiore. Ma è falso, che non è riservata, avendovi Sisto V. po-

sta la riserva nella sua Bolla *Ad Æffraenatam*. Si può vedere e nel Bullario *Cost.* 87. e presso Anacleto *to. 4. in 5. lib. Decr. tit. 10. n. 22.*

CAPO VI.

Delle facoltà, che dal Vescovo si possono dare al Confessore in virtù de' Sacri Canoni, della Consuetudine, e della presunta delegazione del Pontefice.

294. In virtù del Capo *Liceat* non può il Vescovo, come già si è detto, assolvere nè per se, nè per altri nel foro della coscienza, o sia nella confessione, dall' eresia esternata, nè da' casi della Bolla *Coenae*, (dov' è ricevuta) nè dalla simonia nell' Ordine, ancorchè questi casi sieno occulti; nè da qualunque riservato al Pontefice, che sia pubblico. In virtù nondimeno de' sacri Canoni da tutt' i casi suddetti egli può assolvere (o delegare altri che assolvano) due sorte di persone, cioè quelle che sono in ciò privilegiate per legge, e quelle che sono impedite di portarsi in Roma. Nel Canone *Quamvis 58. de sent. exc.* si dice, che i percussori de' cherici per essere assoluti debbono ricorrere alla Sede Appostolica, (*) *nisi juris beneficio a labore hujusmodi excusentur.* Ecco la prima sorte delle persone suddette. Nello stesso Canone si dice, che i mentovati percussori debbono ricorrere al Pontefice, *nisi imminente mortis articulo* (di ciò si è parlato al *n.* 77.) *infirmitate . . sive quolibet impedimento Canonico retrahatur, quominus Romanum Pontificem possit adire.* Ecco la

(*) S' intende per la percussione mediocre, o grave; perchè per la leggiera, tuttochè pubblica, può ricorrersi al Vescovo (*n.* 280.).

seconda sorte delle succennate persone. Per le une, e per altre dagli stessi Canoni vien dichiarato, che *ab Episcopis valeant communioni restitui, satisfacto juxta facultates his, quibus per eos constiterit injurias irrogatas* (a). Per detti impedimenti poi si prescrive, che se l'impedimento è temporale, *qui temporali impedimento laborant*, prima di assolversi dal Vescovo o dal suo delegato, debbono giurare, che cessato l'impedimento, ricorreranno al Papa *mandatum ipsius humiliter suscepturi* (b), non già per esser di nuovo assoluti, perchè l'assoluzione ricevuta fu diretta, ma per udire le sue ammonizioni, e ubbidire a quanto dal medesimo loro sarà ordinato. Quando poi l'impedimento è perpetuo, sono assoluti senza obbligo di presentarsi al Pontefice in appresso; e così ancora sono assolute le persone dalla legge privilegiate. Il presentarsi al Pontefice o si fa di persona, o per lettera.

295. Concordano i Dottori nell'insegnare, che chi è impedito per dieci anni, (per cinque non è comune il sentimento si à come impedito in perpetuo; e concordano similmente nell'estendere ad ogni sorta di censura, o di riservato al Pontefice senza censura, quanto abbiamo detto, che i Canoni prescrivono per la scomunica di chi percuote un cherico. E perchè ad un tal comune sentimento vi è unito la pratica universale, perciò se mai manca la giurisdizione, supplisce la Chiesa, e il Confessore lecitamente si serve di tali dottrine (*n. 6. et 73.*). E per la seconda vi è anche un Canone, donde altresì la rilevano i Dottori. Eccone le parole: *Eos, qui a sententia Canonis* (parla in generale) *vel hominis, cum ad illum*,

(a) *C. Ea noscitur 13. de sent. exc.*
(b) *C. Quamvis 58. de sent. exc.*

a quo alias de jure fuerant absolvendi, nequeunt ob imminentis mortis periculum, aut aliud impedimentum legitimum pro absolutionis beneficio habere recursum, ab alio absolvantur (*a*). Chi poi è impedito *ad tempus*, non sempre può assolversi dal Vescovo, ma soltanto quando il tempo dell'impedimento è notabile *arbitrio prudentis*, come scrive il Suarez; mentre quando è breve, egli soggiunge, *non censetur esse morale periculum animae*, (che stia senz' assoluzione) *et si aliquod est, illud fuit praevisum a reservante censuram, et permissum ob rigorem disciplinae, et majora mala vitanda* (*b*). Il tempo notabile si stima comunemente, che sia lo spazio di sei mesi.

296. Le persone privilegiate dalla legge sono 1. i fanciulli, che incorrono in detta riserva prima degli anni quattordici, ancorchè quando si debbono assolvere sono più grandi di età (*c*). 2. le donne (*d*), specialmente le Monache (*e*). 3. i vecchi (*f*), pei quali è di sentimento Monsignor Milante (*g*), che s'intendano gli uomini di anni settanta; ma se fossero deboli, o mal sani, anche prima possono numerarsi tra' vecchi. 4. gli storpii, e i ciechi: *membrorum destitutionibus impediti* (*h*). 5. quei servi, che apposta per andare in Roma, ed esentarsi dal servizio, incorsero nel riservato, eccetto se sia la percussione enorme del cherico (*i*)

(a) *C. Eos qui 29. de sent. exc. in 6.*
(b) *De cens. disp. 22. sect. 1.*
(c) *C. Pueris 60. de sent. exc. et C. Super 1. et Quamvis 58. eod.*
(d) *C. Mulieres 6. et Quamvis 58. et Ea noscitur 13. eod.*
(e) *C. de Monialib. 33. eod.*
(f) *C. Ea noscitur eod.*
(g) *In prop. 3. Alex. VII.*
(h) *C. Ea noscitur 13. de sent. exc.*
(i) *C. Relatum 37. eod.*

6 Quei servi, che non possono partirsi senza grave danno de' padroni, che sono innocenti in quel delitto (*a*). 7. I Religiosi (*b*), eccetto se incorsero per l'enorme percussione di un cherico, o di un altro Religioso. Finalmente tutti coloro, di cui abbiamo parlato al *n. 219.* e seguenti possono annoverarsi tra i privilegiati, giacchè il Vescovo li può assolvere.

297. Le persone impedite di portarsi in Roma sono gli infermi, i deboli, gli schiavi, i soldati, i figli di famiglia, i poveri, quelli che ànno inimicizie, gli amministratori di qualche carica pubblica, coloro, che debbono alimentare la famiglia; e in una parola tutti coloro, a cui molto difficile sarebbe il portarsi in Roma, o pure da un tal viaggio ne deriverebbe un grave danno o per se, o per altri (*c*). Se l'impedimento di tutti costoro si prevede perpetuo, o almeno di anni dieci, si assolvono dal Vescovo, o da chi ottiene la sua facoltà, senza obbligo di presentarsi in Roma, quando mai cessasse l'impedimento, nè di persona, nè per lettera. Se poi si prevede di minor durata, ma almeno di sei mesi, si assolvono col giuramento di presentarsi nel modo suddetto. E se poi non si presentano, ricadono nella censura; e se non vi era censura al riservato Pontificio, da cui sono stati assoluti, peccano mortalmente (*n. 83.*). E se prevedesi, che non durerà sei mesi, e il penitente è in urgente necessità di ricever l'Eucaristia? Allora se gli dona l'assoluzione indiretta, del che vedi il *n. 230.*

(a) *Ibid.*

(b) *C. Monachi 2. et c. Cum illorum 33. eod. et c. Religioso 21. de sent. exc. in 6. et c. Canonica 50. de sent. exc.*

(c) *Ex var. can. eod. tit. de sent. exc. et de sent. exc. in 6.*

298. Rispetto alle irregolarità non gode altra facoltà il Vescovo pel Capitolo *Liceat*, come fu detto, che di dispensare quelle sole, che sono occulte, e provengono dal delitto, purchè non sia omicidio volontario. In virtù de' Canoni (*a*) riguardo alle irregolarità *ex defectu*, può dispensare alla bigamia similitudinaria (*n. 195. in fin.*), che non sia unita coll'interpretativa; ancorchè sia pubblica. Nelle altre potea anticamente dispensare solo per gli ordini minori; ma ora nol può, eccetto dove fosse un'inveterata consuetudine di farlo. Quella bigamia poi, che nasce da un doppio matrimonio invalido, o da uno valido, e l'altro invalido, quando è occulta, e vi fu colpa del bigamo, può dispensarla il Vescovo, perchè nasce dal delitto, come insegnano Anacleto, Pontas, Barbosa ec. Con gli illegittimi (*n. 196.*) può dispensare, acciò possano ricevere i soli Ordini minori, ed un beneficio semplice (*b*), ma, come avverte il Cardinal Petra (*c*), *non nisi ad unicum tantum beneficium possit illegitimum habilitare, quamvis ejusdem sit tenuitatis, ut vigore Concilii (sess. 24. de ref. c. 7.) alias posset duo beneficia Clerico conferre.* Circa ogni altra inabilità nulla può.

299. Per consuetudine può il Vescovo dispensare all'impedimento *petendi debitum* 1. chi dopo il voto semplice di castità senza ottenerne dispensa dal Pontefice si congiunse in matrimonio. Ma come s'intenda questa dispensa si disse altrove. 2. chi dopo il matrimonio *rem habuit* colla consanguinea in primo, o secondo grado dell'altro conjuge. Per

(a) *C. de Diacono 1. qui Clerici, vel voventes.*
(b) *C. 1. de fil. presb. in 6.*
(c) *Ad Const. 8. Greg. XI. n. 43. to. 4.*

dare queste due dispense non si richiede alcuna causa. 3. Chi dopo le nozze fa voto di castità anche col consenso dell' altra parte, ed anche ambedue i conjugi, che col mutuo consenso fanno il voto suddetto. Per la dispensa di questi però vi si richiede la causa, cioè il pericolo d' incontinenza, almeno in una perte; o pure lo scandalo. Questa facoltà l'ànno i Vescovi, dice il Continuatore del Patuzzi (a) *ex quadam pene universali consuetudine jam in Ecclesiam invecta*.

300. I voti, e i giuramenti non riservati può dispensargli, e commutargli il Vescovo, quando non vi sia pregiudizio del terzo (*n. 203.*) per concessione Pontificia, come tiene il Barbosa, rispetto a' primi (*b*) e rispetto a' secondi, perchè, dice, *habent eamdem rationem, et idem fundamentum* (*c*). Ma solo co' suoi Diocesani, come il Suarez dimostra (*d*), e non con i pellegrini, nè con quelli, che vi àn contratto il quasi domicilio: *Sola praesentia localis ad hoc non sufficit, nec consuetudine est introductum, nec est necessarium, regulariter loquendo, ad subveniendum conscientiis, sicut est Sacramentum confessionis*. Per delegazione poi presunta del Pontefice può dipensare al voto riservato di castità, quando vi è causa urgentissima; mentre essendosi fatta tale riserva per bene delle anime, qualora ridonda a loro danno, si presume con ogni fondamento il tacito permesso del Pontefice, che il Vescovo dispensi; come sodamente argomentano il Cabassuzio (*e*) il Cont.

(a) *De matr. c. 19. n. 2.*
(b) *De off. et pot. Ep. part. 2. alleg. 36. n. 4.*
(c) *C. De peregrinotion. 1. de voto.*
(d) *Lib. 6. de voto c. 12.*
(e) *Jur. Can. th. et pr. l. 1. c. 8. n. 16.*

del Patuzzi (*a*) il Barbosa (*b*) il Suarez (*c*) ec. Le cause urgentissime sono, se il matrimonio non può differirsi senza grave infamia, o scandalo, o altro male; o pure il matrimonio fosse necessario a riparare la stima della donna, e differendosi per iscrivere in Roma, o potesse essere impedito, o sovrastasse la morte. Per la stessa ragione può colla medesima causa dispensare ad un impedimento dirimente dopo ch'è già celebrato il matrimonio, purchè la nullità sia occulta, e stia in mala fede almeno uno de' supposti conjugi; come insegnano i prelodati Dottori (*d*) ed anche il Cuniliati (*e*) con Pirro Corrado (*f*) e Bened. XIV. (*g*). Ed aggiungono, che ciò può fare anche prima del matrimonio; su di che Bened. XIV. non proferisce il suo sentimento, ma fa chiaro vedere, ch'è affermativo, mentre al riferire, che Fagnano contraddice, lo scusa dicendo, che forse viene mosso a contraddire per esser molto difficile, che non vi sia modo di poter differire il matrimonio, senza che nessuno male grave ne avvenga. Ma la pratica fa vedere, ch' è molto facile. *Summa ratione*, dice Pirro Corrado (*h*), allora dispensa il Vescovo dopo il matrimonio; *et eadem summa ratione*, dicono comunemente i Dottori, dispensa prima del matrimonio (*i*). Alcuni vogliono, che

---

(a) *De voto c. 14. n. 11.*
(b) *L. c. alleg. 37. n. 13.*
(c) *To. 2. de Relig. l. 6. de voto c. 26. n. 9.*
(d) *Cont. Patuz. Th. Mor. de matrim. cap. 19. n. 10. Cabas. l. 3. c. 27. n. 3. Barb. l. c. alleg. 24. n. 3.*
(e) *Th. Mor. de matr. §. 29. n. 2.*
(f) *Prax disp. l. 8. c. 4. n. 35.*
(g) *De Syn. l. 9. c. 2. n. 1.*
(h) *Loc. cit. n. 40.*
(i) *Barb. l. c. alleg. 35. n. 5. Cabas. l. c. lib. 3. c. 27. n. 4. Anacl. Jus. Can. to. 4. in append. de disp. sup. imp. matr. n. 63. Cont. Patuz. loc. cit. n. 12. Cunil. l. c. n. 4. etc.*

dispensandosi dopo il matrimonio, non si ricerchi, che almeno uno di essi contrasse in buona fede; perchè quantunque contrassero ambedue in mala fede, dopo che il matrimonio si è contratto *ante faciem Ecclesiae*, ne deriverebbero gli stessi mali, se non sapendosi la nullità del loro matrimonio, si venisse a far nota col separarsi, o pure tenendosi occulta senza venire a tal separazione, dovessero, finchè non si procura l'Appostolica dispensa, convivere insieme *cum periculo incontinentiae*. Quindi militando la medesima ragione, come dicono, negare al Vescovo la stessa facoltà? Ma questa opinione giustamente è ributtata. Il Silvio, che pur difende, potere il Vescovo nelle sopraddette necessità dispensare al voto di castità, ed agli altri impedimenti dirimenti, prima, e dopo il matrimonio, pure cogli altri sostiene bisognarvi, quando è dopo, la buona fede di uno: *quia Pontifex non vult favere iniquitati contrahentium; praesumiturque propterea non velle, ut ab alio, quam a se ipso dispensetur. tom. 4. q. 50. art. unic. q. 2.* Altrimenti si darebbe ansa di moltiplicarsi in immenso questi matrimonii volontariamente nulli.

301. Nel Capo XVI. della seconda Dissertazione da noi si trattò della convalidazione del matrimonio nullo fatta soltanto *copula maritali affectu habita*, senza scoprire alla parte innocente la nullità del primo consenso. La grande opposizione, che sempre si è fatta ad una tale convalidazione, è stata, che il consenso contenuto nella detta copula è nullo, come fondato nell'errore; mentre intanto la parte innocente *maritali affectu petit, vel reddit*, perchè crede falsamente, che il matrimonio si contrasse validamente. Quando dunque non si avvisa della verità, ancorchè acconsenta, dà un consenso nullo, e il matrimonio non si convalida. Or noi dopo aver trattato ivi questa ma-

teria, fortunatamente abbiamo trovato, che il Fagnano scioglie così bene detta opposizione, che la distrugge affatto. È verissimo, dice, che il consenso fondato nell'errore è invalido; ma questo s'intende di quell'errore, che direttamente si aggira circa la sostanza della cosa, di cui si tratta; come se sposandosi una, si credesse di sposare un'altra. Allora quantunque se si fosse saputo, ch'era un'altra, pur si sarebbe sposata; nondimeno pure il consenso è nullo, mentre non può volersi quel che s'ignora; e il dire, che pur si sarebbe sposata, dimostra, che vi sarebbe stato il consenso, ma che non vi è stato. Ma quando si sa la sostanza della cosa, e l'errore è soltanto circa una circostanza; la quale se si fosse saputa, non avrebbe impedito, che si volesse la detta sostanza; allora il consenso è validissimo, perchè attualmente si è voluta la sostanza, e la cosa principale, non essendovi stato errore alcuno circa di essa; e pure si sarebbe voluta, sebbene quella circostanza si fosse conosciuta. Or questo, conchiude, è il caso nostro. Per mezzo della copula *maritali affectu habitam* si vuole il matrimonio, non essendovi errore circa la sostanza; e quell'errore, che vi è intorno la circostanza, cioè il non sapersi, che nel contraersi il matrimonio, il consenso fu nullo a cagion dell'impedimento; se non vi fosse, pure il matrimonio si vorrebbe di nuovo contrarre. Dunque non osta il detto errore, vi è il consenso valido, e resta ben convalidato il matrimonio: *Ubi duo contrahunt matrimonium nulliter, si cessante impedimento, iterum consentiant affectu uxorio, utique matrimonium convalescit, quamvis conjuges credant illud ab initio fuisse validum, dummodo tamen si nullitatem scivissent; aeque libenter contraxissent: c. Significatum 11. de Regul.* Questa condizione sempre si presume, che v'intervenga, quan-

do non costa del contrario; mentre si vede con una continua esperienza, che quando si avvisano dal Confessore i penitenti della nullità de' loro matrimonii, non solo non ricusano di convalidarlo, ma lo domandano con premura, o per evitare l'infamia, o per non lasciare i figli, o per altro motivo. Questo è l'ordinario, e perciò non costando l'opposto, si presume vero quello che ordinariamente accade. Ludovico Habert parla con molta approvazione della surriferita dottrina di Fagnano; e quel ch'è più, pochi giorni addietro l'abbiamo veduta posta in pratica dalla Sacra Penitenzieria, a cui avendo domandato un Confessore, se bastava la sola copula *maritali affectu habita* per convalidare il matrimonio nullo di un suo penitente, il quale non potea in verun modo avvisare la supposta moglie senza pericolo di venirsi da essa in cognizione del suo fallo, giacchè l'impedimento era *affinitatis ex copula illicita;* col pericolo ancora o d'incontinenza separandosi, o di scandalo, e infamia in caso che la detta volesse sciogliere il matrimonio: la detta Sacra Penitenzieria ha risposto, come noi l'abbiamo letto: *Matrimonium cum sua praedicta putata uxore, ob expositas particulares circumstantias, omissa certioratione de nullitate prioris consensus; eo tamen inter se mutuo renovato, meliori modo, quo prudenti judicio tuo poterit, juxta regulas a probatis DD. traditas, contrahere etc.* Quel *meliori modo judicio tuo* suona lo stesso, che *copula maritali affectu habita*, come il Confessore avea proposto, e come insegnano i Dottori. Da tutto ciò si deduce, che trovandosi il Confessore in casi simili, e non essendovi tempo, o modo di scrivere al detto Tribunale, da una parte cessa la legge dell'impedimento per le ragioni esposte al *n.* 282., e dall'altra lecitamente, e validamente farà rinno-

vare il consenso alla parte rea con atto espresso di volontà nell' atto medesimo, che la parte innocente, senza essere avvisata della nullità del primo dà il nuovo consenso espresso *in debiti petitione vel redditione*.

302. Sopra l' indicata presunta delegazione del Pontefice è similmente fondata la comune dottrina, che quantunque il Vescovo, come inferiore non possa dispensare alle leggi del Pontefice, ch'è suo superiore, ciò non ostante può farlo primieramente *in casibus eidem a superiore concessis . . item quando Canones dicunt posse fieri dispensationem. Secundo quando consuetudo obtinuit, quod Episcopus dispenset in aliquo casu. Tertio quando vel levitas materiae, vel nimis frequens est dispensationis occasio, ita ut nimis durus evadat tam frequens ad Pontificem recursus . . Quarto quando ex una parte urgens occurrit necessitas dispensandi, et ex alia vel moraliter impossibilis, vel admodum difficilis est accessus ad Pontificem, ejusve Legatum, vel grave est periculum in mora, vel aliqua gravis causa compellit, ut Episcopus dispenset* (*). Così viene espressa dal Cuniliati questa comune dottrina de' Teologi, e Canonisti (*a*); i quali aggiungono due altre cose

(*) È di parere Bened. XIV. che il Vescovo non possa prorogare i quindici giorni stabiliti da Eugenio IV. per adempiere al precetto Pasquale della comunione. Così è; ma questo s' intende, quando voglia prorogarlo per sempre. Ma se in qualch anno per alcuna circostanza vi sia la necessità di fare tal proroga, senza dubbio può darla. Come sarebbe, se facendosi una missione nella settimana dopo Pasqua, vi bisogna tempo, acciò chi non à adempiuto al detto precetto, vi si apparecchi coll' udir le prediche, ed è molto espediente, che eziandio chi si confessa aspetti a comunicarsi nella comunione generale, acciò non si turbi l'ordine della missione; lo faccia con più frutto ec.

(*a*) *Th. Mor. de leg. c. 2. §. 11. n. 3.*

circa lo stesso punto. La prima, che può anche dispensare il Vescovo, quando si dubita, se in qualche caso vi bisogni la Pontificia dispensa. Se non costa, dice il Van-Espen, (nel paragrafo 7. del primo Capo della sua Dissertazione sopra le Dispense) che un punto è riservato al Papa o per decreto, o per consuetudine; à il Vescovo la potestà di dispensarlo. La seconda, che può similmente dispensare, quando trattasi non già di esentare dall' osservanza della legge, ma soltanto di anticiparne, o posporne l' obbligazione.

303. E per dichiarare quest'ultima cosa con un esempio, si domanda, se cadendo la vigilia di S. Mattia nell' ultimo giorno di Carnevale, possa il Vescovo per impedire la trasgressione, che tanti farebbero di essa, anticiparne l' obbligazione, e fissarla nel Sabbato antecedente. Quantunque l'opinione negativa si approvi da Bened. XIV. (*a*), contuttociò ci sembra molto più fondata la sentenza che accorda al Vescovo la prefata facoltà. La ragione è, che in tal caso non si dispensa alla legge, ma per causa giustissima se ne cambia una circostanza: cambiamento, che essendo espressamente approvato, anzi comandato dalla legge in un caso simile, giustamente si presume, che l' approvi anche in questo. Prescrive la legge, che cadendo la vigilia di S. Gio: Battista nel giorno del Corpus Domini, si anticipi nel giorno antecedente (*b*). Ed il Fagnano (*c*) l' Abate Panormitano (*d*), ed altri Canonisti sono di parere, che se la vigilia occorra in altro giorno solenne, come nella festa

---

(a) *To. 3. Const. 40. Prodiit 30. Jun. 1751.*
(b) *Const. 282. Urb. VIII. 13. Ottobre 1638.*
(c) *In C. Consilium de obs. jejun. n. 31.*
(d) *Eod. tit. n. 10.*

del Santo Padrone, possa il Vescovo farla anticipare. Or se lo può *ratione solemnitatis*, quanto più dee dirsi, che lo possa per impedire innumerabili trasgressioni?

304. Domanda il Pignatelli (*a*): *An Episcopus, multoque magis S. R. Congregatio possit transferre jejunium a jure communi inductum ab uno die in alium?* Soggiunge: *Respondeo posse ex rationabili causa. Quia licet teneatur Episcopus exequi quae statuuntur in jure Canonico, quando executioni sunt demandanda; potest tamen mutare aliquam circumstantiam concernentem executionem, quando ita exigit prudentia, et proinde exequi in uno tempore quod esset in alio exequendum.* Indi dopo aver detto, ch'è un cambiamento conforme al jus comune, se la vigilia cada nel giorno del Santo Padrone, osserva, che non osta non esser universale la causa di tal cambiamento; mentre come nelle dispense di qualche persona, basta, che in essa vi sia la causa, così nel nostro caso è sufficiente che vi sia nel paese, dove si fa il detto cambiamento. Il Cavalieri, ch'è di contrario parere, riferisce l'opinione di Merati, il quale dice, che può il Vescovo dispensare a detta vigilia senza cambiarla; e l'opposizione di Gobet per non esservi causa ragionevole per tal dispensa; perchè se vi è pericolo, che moltissimi abbiano a violarla, allora, scrive il citato Gobet, *poterit vigilia transferri in praecedens sabbatum*. E dopo avere addotto il paragone della vigilia di S. Gio: Battista, soggiunge: *non apparet, cur periculum longe plurium peccatorum mortalium ... non praebeat Episcopo justam causam dispensandi* (*b*).

(a) *To. 3. consult. 14.*
(b) *Op. liturg. to. 2. c. 15. decr. 5.*

305. Il Gavanto parlando di una vigilia di un giorno festivo di prima classe, *expediret*, dice, *auctoritate Majorum eo casu anticipari jejunium. . . Cajetanus etiam docet cum Tabiena et aliis, posse Episcopum in festo solemni Patroni loci, si in eo occurrat vigilia, transferre jejunium in pridianum diem: alicubi ob festum S. Christinae Patronae jejunatur pridie ejus festi ratione vigiliae sancti Jacobi Apostoli* (a). Ed altrove nominando il caso, di cui trattiamo, asseverantemente risolve, che il Vescovo può dispensare. *Si vigilia*, egli scrive, *sancti Mathiae incidat in ultimum diem Bachanalium, potest Episcopus transferre jejunium in Sabbatum praecedens, ne violetur jejunium* (b).

306. Un abbaglio di molta conseguenza à preso il Monacelli su questo punto. Riferisce, che la S. C. de' Riti à dichiarato, che la detta Vigilia non dee trasferirsi; e ne deduce per conseguenza, che il Vescovo non può farla anticipare nel Sabbato (c). Con ciò viene a dinotare, che il decreto della S. C. abbia parlato de' Vescovi, perchè altrimenti come avrebbe potuto argomentare: la S. C. probisce, che i fedeli trasferiscano la vigilia; dunque i Vescovi non possono dar lor il permesso di traferirla? Ecco il decreto ricavato dal Bollario Romano (d). *Quaesitum fuit a S. R. Congregatione declarari: An vigilia S. Mathiae Apostoli occurrens hoc anno in feria tertia post Dominicam Quinquagesimae possit ratione carnisprivii anticipari cum jejunio? Et eadem S. C. respondit negative, et jejunium paedicta feria tertia omnino servandum.*

(a) *Ap. Merati in Thes. Sacr. Rit. to. 2. sect. 1, c. 7. n. 3.*
(b) *Ib. sect. 7. c. 4 n. 23.*
(c) *Form. p. 2. tit. 16. form. 4. n. 12.*
(d) *Const. 104 Innoc. XII. 23. Jan. 1694.*

Si nomina in esso il Vescovo? Si fa parola di dispensa? Come dunque dall'essersi deciso, che non possono da se farlo i fedeli, si trae la conseguenza dal detto Monacelli, che siasi deciso, non poterlo fare i Vescovi? Ed il Ferraris avendo fede al prefato Autore ripete lo stesso, e cita *S. R. C. apud Monacelli* (a): Ecco come si fa dire a' decreti quel, che non dicono affatto.

307. Tutto ciò, che in questo Capo abbiamo detto potersi fare dal Vescovo, può anche farsi da altri, che il medesimo deleghi, o volta per volta conforme accade il caso, o generalmente per ogni volta che accada. Vi fu chi disse non potere il Vescovo delegare altri in quelle cose, in cui egli è delegato, giusta il detto, *Delegatus non potest delegare*. Ma questo fu un errore; imperciocchè il riferito detto parla de' casi, in cui si delega l'industria della persona. Ma qualora si delega la dignità, e l'officio, il delegato del Principe può benissimo delegare. *Generaliter loquendo, Episcopus etiam ea, quae non ut Ordinarius, sed ut specialis Delegatus Apostolicus agere potest, suo Vicario generali* (o ad altri) *valet committere, et subdelegare ex illa vulgari regula, quod Delegatus Principis potest subdelegare, nisi in rescripto delegationis aliter expressum non reperiatur, aut ex tenore, et vi verborum designata, et electa non censeatur industria, et persona Episcopi.* Così il Monacelli (b) a cui concorda il Barbosa: *Quarto*, sono le sue parole, *observa posse Episcopum delegare facultatem dispensandi in impedimentis matrimonium dirimentibus, casu quo ipse potest dispensare, ex ea ratione quia, jurisdictio ex Principis privilegio competens non personae, sed perpetuo dignitati, vel officio, non est delegata*, cioè

(a) *In Bibl. v. jejunium art. 1. n. 25.*
(b) *To. 1. Formul. adnot. ad form. 1. n. 43.*

non si à come delegata, *sed ordinaria*, cioè si à come ordinaria, *et potestatis ordinariae jura habet.* (*a*).

CAPO VII.

Delle facoltà, che possono dare ai Confessori il Vicario generale, ed il Vicario Capitolare.

308. Il Vicario generale del Vescovo fa con lui un solo Tribunale, e può fare tutto quello che appartiene alla giurisdizione ordinaria del medesimo (*), quando non gli sia stato dalla legge proibito o espressamente, o col permettersi qualche cosa al Vescovo colla particola tassativa. E può farlo senza il permesso del Vescovo, essendo la giurisdizione del detto Vicario, non già delegata, ma ordinaria, giacchè non la riceve dal Vescovo, ma da' sacri Canoni (*b*). Rispetto dunque al nostro assunto, non può altro concedere il Vicario generale, fuorchè la sola facoltà di udir le confessioni. Non può concedere i casi riservati dal Vescovo, nè egli stesso può assolverli, perchè la detta riserva non è legge comune, a cui avendo il Vescovo la potestà ordinaria di dispensare, l'abbia pure il suo Vicario; ma è una leg-

---

(a) *De off. et pot. Ep. part. 2. alleg. 36. n. 14.*

(*) Bisogna distinguere la giurisdizione del Vescovo ordinaria *de jure* dall' ordinaria *ex delegatione Pontificis*. La prima è in tutto rigore ordinaria. La seconda è delegata, ma come pocanzi si è detto (*n. 308.*) si à come ordinaria, perchè *potestatis ordinariae jure habet.* Il Vicario generale può fare soltanto ciò che appartiene alla prima.

(b) *C. Non putamus 2. de cons. in 6. et C. Romana 3. de appellat. in 6.*

ge fatta dal Vescovo medesimo, ed è noto, che l'Inferiore non può dispensare alle leggi del Superiore. Non può concedere i casi *Nobis*: nè le facoltà del Capo *Liceat*, nè di assolvere gli impediti, nè di dispensare negli impedimenti di matrimonio ec. nelle urgenti necessità; come nè tampoco può servirsene egli medesimo; perchè sono cose, che appartengono alla giurisdizione del Vescovo, non già ordinaria *de jure*, come nella nota antecedente, ma ordinaria *per la delegazione Pontificia*. Finalmente non può concedere la facoltà di poter dispensare, o commutare i voti (a). Tutto quello poi, che in altre materie non può fare, è diffusamente notato dal Ferraris nella sua Biblioteca alla parola *Vicarius generalis*.

309. Il Vescovo nondimeno può delegare il suo Vicario nella stessa maniera, come può delegare ogni Confessore; anzi può delegarlo nella stessa maniera, come il medesimo Vescovo è delegato dal Papa; vale a dire, che non solo si valga per se di tali facoltà, ma possa anche comunicarle ad altri; perchè pure vien delegato l'officio, e non la persona. E ciò si vede continuatamente praticato; mentre tanti Vicarii generali comunicano a' Confessori le sopraddette facoltà per delegazione del Vescovo. Ma affinchè il Vicario possa dirsi deputato a tali cose speciali, dee farsi la deputazione in uno de' tre modi da noi espressi al *n. 253*. L'esperienza ci à fatto sapere, che non mancano de' Vicarii generali, che per ignoranza credono di poter tutto, senza che il Vescovo loro l'abbia conceduto. Dicea uno di essi. *Io son persuaso, che o il Vescovo non à da creare il Vicario*;

(a) *Monacelli form. to. 1. adn. da for. 1. n. Ferraris v. Vicarius generalis art. 2. ex n. 66.*

o dopo averlo creato, *egli à tutte le facoltà*. E sopra questa falsa persuasiva concedea tutto, senza che ne avesse ottenuta dal suo Vescovo la potestà. Sia ciò di avviso a' Confessori, acciò si regolino e nel domandar le facoltà, e nell'amministrare il Sacramento della penitenza a' suddetti Vicarii.

310. Molto più ampla è la facoltà del Vicario Capitolare; *ad eum quippe*, scrive Bened. XIV., *transfertur exercitium totius jurisdictionis episcopalis penes Capitulum existentis* (a). Anticamente, dice altrove, prevalea l'opinione, che il Capitolo potea riservarsi qualche cosa nella formola della deputazione del mentovato Vicario, e secondo questa opinione decideva la S. C. del Concilio; *verum cum postea praevaluerit sententia opposita*, *et jam communiter Doctores sentiant integrum non esse Capitulo ne minimam partem quidem jurisdictionis sibi reservare*, *sed totam*, *quam habet*, *conferre debere Vicario Capitulari* . . *etiam S. C. a priori sententia recessit* (b). E se mai il Capitolo gli riserva qualche cosa? *Irritaeque prorsus habeantur restrictiones*, *conditionesque in literis etiam patentibus adjectae*; così risponde Monsignor Gagliardi (c) e soggiunge in una nota: *quod saepe recentioribus decretis Romanae Curiae*, *et S. C. Concilii definitum est*. Ed il lodato Pontefice riferisce, che avendo un Vicario Capitolare nel 1736. istituito il concorso ad una Parrocchia, non volea il Capitolo ch'egli avesse eletto il più degno senza i voti de' Canonici, pel motivo che nella di lui deputazione il detto Capitolo gli avea in ciò ristretta la giurisdizione. Si ricorse alla S. C. del Concilio, e questa, *jus*, *de quo disceptabatur*, *asseruit Vicario*, *cujus*

(a) *De Syn. l. 2. c. 9. n. 3. et. 4.*
(b) *Ib. l. 4. c. 8. n. 10.*
(c) *Instit. jur. Can. l. 1. tit. 27. n. 3.*

jurisdictionem, *censuit*, *nequaquam potuisse a Capitulo limitari* (*a*). Sicchè tutto ciò, che ne' due Capi antecedenti abbiamo esposto potersi dal Vescovo in virtù della sua giurisdizione ordinaria, o quasi, concedere a' Confessori in materia di assoluzione, e dispensa; tutto può loro concederlo il Vicario Capitolare (*b*). Ve n'è una chiara Decretale di Bonif. VIII. *Episcopali sede vacante*, *potest Capitulum*, *seu is*, *ad quem Episcopalis jurisdictio tunc temporis noscitur pertinere*, *iis quibus posset Episcopus; si viveret*, *ab excommunicationis sententia; sive juris*, *sive hominis fuerit*, *absolutionis beneficium impertiri.* Dunque può servirsi delle facoltà del Capo *Liceat;* può assolvere i casi *Nobis*, *et a Nobis;* e dispensare i voti, e l' impedimento *petendi debitum*; e può assolvere gli impediti. E tutto ciò può anche delegarlo. Soltanto, non può fare quel che appartiene alla giurisdizione che non è ordinaria per delegazione, ma è totalmente delegata (*n 308. in nota*).

(a) *De Syn. l. 4. c. 8. n. 10.*
(b) *Fagn. in c. Pervenit de sent. exc. n. 16. Ferraris v. Vicarius Capitularis a. 2. n. 16. Sperel. decis. 111. ex n. 41.*

CAPO VIII.

Delle facoltà, che possono dare i veri Prelati Nullius, *ed il Cappellano Maggiore.*

311. Essendo i Prelati *Nullius*, che àn territorio separato, veri Ordinarii, e potendo perciò a guisa de' Vescovi tutto quello che appartiene alla giurisdizione (*n. 11.*); non v' à dubbio, che possono dar la facoltà di udir le confessioni, e di assolvere da' casi *Nobis*, *et a Nobis*. Il Barbosa dopo aver dimostrato, che i Vescovi possono dispensare ne' voti, e giuramenti, *amplia*, siegue a dire, *in Praelatis inferioribus habentibus jurisdictionem Episcopalem, vel quasi, qui poterunt in juramentis, et votis dispensare, cum praedicta potestas dispensandi ad jurisdictionem spectet* (*a*).

312. Ma perchè la giurisdizione Vescovile, che da essi godesi, è soltanto l'ordinaria *de jure*, e non già l'ordinaria *ex delegatione Pontificis* (*n. 309. in not.*) perciò non solamente nulla possono di quanto appartiene alla giurisdizione delegata presa in senso stretto, come è il dispensare ne' casi urgenti a'voti riservati, o agli impedimenti del matrimonio, ma neppure possono servirsi del Capitolo *Liceat*, che appartiene alla giurisdizione delegata sì, ma divenuta come ordinaria. Di ciò ne siamo assicurati non solo dalla testimonianza dei Dottori (*b*) ma da più decreti della S. C. del Concilio. Fu ella domandata: *An facultate concessa Episcopis a Decreto Concilii sess. 24. c. 6.*, (ch'è

(a) *L. c. alleg. 36. n. 11.*

(b) *Barb. ib. al. 35. n. 12. Pign. to. 6. cons. 99. n. 32. Suarez de Sacr. poen. disp. 30. sect. 2. Fagn. in c. Cum illorum de sent. exc. n. 33. Gallemart. in cit. cap. Trid.*

il detto capo *Liceat*) *etiam inferioribus jurisdictionem quasi Episcopalem habentibus in locis suae jurisdictionis uti liceat?* Rispose a' 9. Dicembre 1582. *Sacra Congregatio censuit non licere*. Ed uno di detti Prelati avendo fatta la domanda: *An facultas tributa Episcopis a Conc. Trid. sess. 24. c. 6. ipsum comprehenderet;* la risposta fu: *Sacra Congr. censuit non comprehendere*. Queste due dichiarazioni riferisce il Ferraris (a). Un' altra ne riferisce il Suarez nel luogo citato del seguente tenore: *In hoc decreto non comprehenduntur Inferiores habentes jurisdictionem ordinariam, et quasi Episcopalem, sed tantum Episcopi privative quoad omnes alios*. Ed il Barbosa attesta, che lo riferisce anche il Canonista Garcia. I sudditi dunque di cotali Prelati pei casi Pontificii anche occulti debbono ricorrere alla Sacra Penitenzieria, sembrandoci totalmente falsa l' opinione del Suarez, che possano ottenere tal facoltà del Vescovo vicino; giacchè l' appoggia a questa frivola ragione: *non debent esse pejoris conditionis, quam alii fideles; ergo oportet, ut habeant aliquem Episcopum, a quo possint talem dispensationem obtinere* (b). Questo pruova, che sarebbe espediente, che il Pontefice assegnasse loro un Vescovo, da cui potessero ottenerla; ma prima che l' assegni, come servirsi di una giurisdizione, che non ànno?

313. Veniamo al Cappellano Maggiore del nostro Regno, di cui nel *n. 51.* abbiamo premesso di voler trattare. Le facoltà, che può concedere oggidì, si contengono in una Bolla di Benedetto XIV. che comincia *Convenit*, ed è de' 6. Luglio 1741., ed ancora da un Moto proprio del mede-

(a) *In Bibl. v. Irregularitas art. 3. n. 14.*
(b) *De Cens. disp. 41. Sect. 2.*

simo Pontefice de' 10. Novembre 1742. che comincia: *Cum alias* (a). Noi n' estrarremo quello solo che appartiene al Sacramento della penitenza. E per averlo presente senza confusione, fa d'uopo distinguere le facoltà, che godono i Cappellani Curati eletti dal Cappellano Maggiore, e le facoltà degli altri Confessori, che il medesimo approva. I primi possono udir le confessioni di tutte le persone sottoposte alla giurisdizione del prefato Cappellano Maggiore in ogni luogo, dove si trovano, senza il permesso nè degli Ordinarii, nè de' Parrochi, e senza neppure farnegli intesi. I secondi possono udire le confessioni di tutte le menzionate persone ne' soli luoghi al suddetto Prelato sottoposti; e possono altresì udirle di tutti coloro, che attualmente servono al Re, e vivono a sue spese in ogni luogo, dove *Rex*, *aut Regia Curia*, *seu Aula fuerit*.

314. Ma quali sono i luoghi, e quali le persone al Cappellano Maggiore sottoposte? I luoghi sono il Regal Palazzo, il giardino al medesimo unito, la parte interiore del porto, detta volgarmente *la Darsena*, tutte le Castella, o sieno Fortezze chiuse del Regno, e gli Ospedali de' Soldati. Le persone poi sono i Soldati, tutt'i Cappellani de' medesimi, e delle Fortezze, ancorchè non chiuse delle galee, delle navi, e degli altri legni marittimi; come ancora tutti gli Ecclesiastici, che servono al Re, dovunque si trova.

315. I suddetti Cappellani sono simili a' Parrochi; i Confessori destinati dal Cappellano Maggiore simili a' Confessori destinati da' Vescovi. Come i Parrochi possono udir le confessioni de' Parrocchiani in ogni luogo (*n.* 27.) così i suddetti Cap-

(a) *Ap. Carafa de Cappella Regis etc. in fin. Op.*

pellani rispetto a' sudditi; e come i Confessori non possono udirle de' loro Diocesani fuori di quella Diocesi, e di quel Paese, dove attualmente essi sono approvati (*n. 21.*) così i prefati Confessori approvati dal Cappellano Maggiore non possono udirle delle persone al medesimo sottoposte, fuorchè ne' luoghi di sua giurisdizione. Evvi nondimeno una differenza tra' Parrochi, e Confessori de' Vescovi, ed i Cappellani Curati, ed i Confessori del Cappellano Maggiore. I primi possono per consuetudine udire le confessioni de' forestieri, che vengono a confessarsi nel distretto delle loro Parrocchie, e ne' luoghi, ove essi sono approvati (*n. 43.*). Ma se a' Cappellani de' Soldati, ed a' Confessori eletti dal Cappellano Maggiore si presenta per confessarsi ne' luoghi di giurisdizione del medesimo una persona allo stesso non sottoposta, non possono udirne la confessione; mentre come considerò prima Monsignor Gagliardi Vescovo di Muro (*a*), ed indi Monsignor Carafa Vescovo di Mileto (*b*), è stato ciò espressamente ristretto da Benedetto XIV. nella surriferita Bolla, quando à determinato, che delle facoltà ivi concedute, *quoad personas*, *res*, *loca*, *et casus supra expressos dumtaxat respective uti valeant.*

316. Circa i riservati, concede il menzionato Pontefice, che possa il Cappellano Maggiore accordare a' Confessori la facoltà di assolvere le persone al medesimo sottoposte per la cura spirituale da ogni peccato anche riservato agli Ordinarii dei luoghi; ed i Cappellani, Scolari, e Cherici della Real Cappella, eziandio dalla censura incorsa per

(a) *Inst. jur. Can. l. 1. tit. 23. n. 20. lit. d.*
(b) *Loc. cit. c. 5. n. 13.*

la percussione del Cherico, purchè non sia enorme; come ancora la facoltà di dispensarli dalla irregolarità incorsa per la violazione di tal censura; eccetto se l'abbiam violata *in contemptum clavium*. Inoltre, che possa dar la facoltà di assolvere i Soldati, soltanto quando sono *in actuali expeditione contra hostes* da' riservati alla Sede Appostolica; di dispensarli da' voti, e giuramenti (non parla de' riservati); ed assolvergli, e dispensarli dalle scomuniche, sospensioni, interdetti, ed irregolarità, *prout et in quantum Episcopis, et locorum Ordinariis, juxta Sacros Canones, et Concilii Tridentini decreta id facere licet, et permittitur.* Vale a dire può concedere a' Confessori, in tale occasione soltanto, le facoltà, che à il Vescovo in vigore del Capo *Liceat*, e de' Sacri Canoni da noi già esposte. E perchè, come si è detto, la detta facoltà è anche per le sospensioni, da ciò si rileva, che non parla il Pontefice dei soli Soldati; ma anche degli Ecclesiastici, che si trovano nell' esercito, e per tutte le altre persone ancora, così dovendosi spiegare le parole *pro militaribus copiis*, per le quali tali facoltà si accordano.

317. Avvisa Monsignor Carafa, che se le persone sottoposte al Cappellano Maggiore (*n. 314.*) si vanno a confessare ne' luoghi, che non sono di sua giurisdizione (*n. 314.*) ogni Confessore approvato dal suo Ordinario può udirne le confessioni (*a*), come si disse de' forestieri, che si confessano in aliena Diocesi al *n. 43.*, ed in tal caso un tal Confessore può servirsi al loro favore delle facoltà, che gli à date il suo Vescovo; e può assolverle dai

(a) *De Cappel. Reg. c. 5. n. 14.*

casi, che à riservati il detto Cappellano Maggiore (il quale à l'autorità di riservarli) conforme si disse de' riservati, che si confessano i forestieri. Finalmente se i Confessori Curati, o non Curati del prefato Cappellano Maggiore ànno bisogno delle facoltà del Capitolo *Liccat*, debbono ricorrere alla Sacra Penitenzieria, mentre non può il medesimo, ancorchè sia Vescovo, loro concederle, avendo tal potestà, come si è dichiarato soltanto *in actuali expeditione contra hostes.*

318. Giova quì per ultimo al buon regolamento di chi ode le confessioni de' Soldati, l'avvisare, che per facoltà conceduta dal sommo Pontefice, e che da anno in anno si proroga, possono cibarsi di carne ne' giorni proibiti e nella Quaresima, e in tutto l'anno; e non solo essi, ma tutta la loro famiglia (alle volte si concede anche a' commensali, onde bisogna ogni anno osservar la concessione) eccetto però ne' giorni de' Quattro Tempi, nelle vigilie del Santo Natale, di Pentecoste, e dall'Assunzione di Maria SS., ne' primi quattro giorni di Quaresima, ne' Venerdì, e Sabbati di tutta la detta Quaresima, e in tutta la settimana Santa. In tali giorni eccettuati non possono mangiare neppur latticinii. Quando poi ne' giorni non eccettuati si cibano di carne, o di latticinii. I. Debbono osservare il digiuno riguardo all' unica comestione. II. Non possono mangiare carne, e pesce nello stesso pranzo. III. Debbono osservar l'ora prescritta a' digiunanti. IV. Nella collazione della sera non possono servirsi di cibi pasquali. V. In ogni giorno, in cui usano il privilegio di mangiar carne o latticinii, i poveri debbono recitare alcune divozioni, i ricchi fare qualche limosina. Per questa basterà dare un grano per ciascuno, che vuol servirsi di tal privilegio; per le divozioni, sarà bastevole il recitare cinque Pater, ed Ave.

Ma si avverta, che non soddisfano i ricchi, se invece della limosina recitano le divozioni. Finalmente quando nel Rescritto invece di dirsi, che può godere del privilegio anche la famiglia, dicesi, *i Soldati con tutt' i loro dipendenti*, pure con ciò si dinota la famiglia, anzi ben anche i servi. Gli Invalidi, che servono di guardia in qualche luogo, o sono impiegati in cose simili, vanno nel numero de' Soldati; quei che sono espulsi, come invaldi, no. Disputano i Dottori, se le Vedove de' soldati godono del detto privilegio. Ma si adduce una risposta negativa della S. C. del Concilio del 1760.

CAPO IX.

Regolamento per un Confessore, che ne' casi di urgente necessità non può ricorrere al Superiore.

319. È un caso, che sortisce, il rivelarsi dagli sposi un occulto impedimento dirimente (per ordinario di affinità *ex copula illicita*) al Confessore, quando i parenti sono in Chiesa, e tutto è pronto per celebarsi il matrimonio, nè vi è maniera da poterlo differire senza grave scandalo, o infamia, o altro male notabile; nè vi è tempo da ricorrere al Vescovo, non che alla Sacra Penitenzieria. In tal caso ecco il regolamento sicuro da tenersi, ch'è riferito ed approvato da Monsignor Liguori (a) dal Canonista Pignatelli (b) e dall' Istruttore de' novelli Confessori (c).

(a) *De Sacr. poen. n. 613.*
(b) *To. 3. Cons. 33.*
(c) *To. 2. n. 32.*

Placuit aliis, sono le parole di quest' ultimo, *quod si impedimentum sit juris humani, ut est in casu supra posito, data hac gravissima necessitate, ipsa lex cesset; adeoque sine praevia dispensatione celebrari possit matrimonium: quia lex humana non obligat cum tanto periculo; et ita sentiunt Pax Jord., Pignat., quae doctrina cum cohaereat principiis, quae traduntur in materia de legibus, etsi durior, vel audacior prima facie appareat; non tamen reprobari potest.* Anzi dee approvarsi, e ridursi in pratica, quando non voglia divenersi reo e di negare una dottrina vera, e di non impedire, tuttochè si possa, i suddetti gravi mali. Il Confessore dunque dichiari allora, ch' è cessata per quel caso la legge, che à posto detto impedimento, e permettendo al penitente di congiungersi in matrimonio, l' avverta a non confessarsi più di quell' impedimento; acciò o non sapendo raccontar la cosa, o trovando un Confessore di sentimento diverso, non sia dichiarato nullo quel matrimonio, e si entri senza necessità nel labirinto della convalidazione, di cui in altro luogo già trattammo.

320. Accade similmente il caso, in cui il penitente abbia qualche censura di quelle, che può il Vescovo assolvere agli impediti (*n.* 294.) e non essendovi tempo di ricorrere al medesimo, il penitente suddetto non possa astenersi e dalla confessione, e dalla comunione senza pericolo d'incorrere ne' gravi mali nel caso antecedente accennati. Se la censura neppure dal Vescovo si possa assolvere per non essere il reo fra gli impediti; si disse al *n.* 230. e seguenti, che il Confessore può dargli un'assoluzione *indiretta*, rimanendo l'obbligo al penitente di riconfessarsi quella colpa a chi à la facoltà. Ma nel caso presente può il Confessore assolverlo *direttamente*, perchè la legge gli dà

per tali casi la facoltà. Eccone il tenore: *Si difficile sit ex aliqua justa causa, ut ad ipsum excommunicatoris accedat concedimus indulgendo, ut praestita juxta formam Ecclesiae cautione quod excommunicatoris mandato parebit, a suo absolvatur Episcopo, vel proprio Sacerdote* (a). Il Campione spiega così queste ultime parole: *Existimo caput Nuper intelligi distributione accommoda, ut absolvatur ab Episcopo, si adsit justa causa non-veniendi Romam, si eadem adsit non recurrendi Episcopo, absolvatur a Parocho.* E perchè prima dice: *nomine proprii Sacerdotis veniunt etiam alii Confessores Dioecesis;* perciò secondo il suo sentimento, nel caso proposto ogni Confessore può dare l'assoluzione diretta (b). Questa medesima dottrina insegna Anacleto: *Certum videtur, quod habens impedimentum adeundi non tantum Pontificem, sed etiam Episcopum, et alios speciali facultate absolvendi praeditos, possit a quovis approbato Confessario absolvi* (c). E questa sentenza, dice il Clericato, *sustinent, consulunt, ac docent Doctores prope infiniti.* Egli adduce un altro caso, in cui può ridursi in pratica tal dottrina, ed è quando non si può domandare la facoltà al Vescovo senza pericolo che il medesimo venga in cognizione del reo (d). La trascritta legge vuole, che assolvendosi lo scomunicato in tali circostanze, giuri di poi presentarsi, ed ubbidire al Pontefice. Questo si dee intendere nel modo dichiarato in altri Canoni, e da noi già esposto al *n.* 294. cioè che se l'impedimento è *ad tempus*, abbiasi a fare tal

(a) *C. Nuper* 29. *de sent. exc.*
(b) *Instr. ad Confes. p.* 1. *c.* 2.
(c) *In* 5. *Decr. tit.* 7. *n.* 397.
(d) *De Sacr. poen. decis.* 41. *in fin.*

giuramento ; se è perpetuo , no ; e questo o sia assoluto dal Confessore , come si è detto , o dal Vescovo.

321. Abbiamo pocanzi asserito , che una tale assoluzione è *diretta* ; onde ne viene per conseguenza , che non sia tenuto il penitente a confessarsi di nuovo quel peccato a chi à facoltà. La ragione è , perchè allora è *indiretta* l'assoluzione , quando si dona da chi non à la facoltà sopra quel peccato , ma l'à soltanto sopra gli altri , che il penitente si confessa (*n. 90.*) Ma nel caso ora risoluto il Confessore à la facoltà dalla legge di sopra notata , onde direttamente l'assolve.

322. Finalmente si ricorda , che quanto la detta legge prescrive per lo scomunicato , s'intende altresì per lo sospeso , e per l'interdetto. E la ragione può osservarsi al *n. 295.*

CAPO X.

Delle facoltà , che godono i Confessori Regolari nell' udir le confessioni.

323. Non tutt'i privilegii de' Regolari appariscono dalle Costituzioni Pontificie , che sono nel gran Bollario Romano ; ma buona parte sono contenuti in altre Costituzioni stampate soltanto ne'loro Bollarii particolari. E da quì è provenuta tanta diversità di sentimenti degli Autori circa i suddetti privilegii ; molti de' quali da alcuni si dissero veri , perchè osservarono le prefate Bolle ; da altri falsi , perchè nè le osservarono , nè prestarono credito a chi scrivea di averle osservate. Aggiungesi , che circa tali privilegii vi sono state tante concessioni , e tante rivocazioni , e poi tante nuove concessioni , che il punto è divenuto molto confuso , imbrogliato , e difficile a

porsi in chiaro. Tanto più che vi sono state molte concessioni *vivae vocis oraculo*, delle quali quelle, che precedettero Gregorio XV. e Urb. VIII. furono da' medesimi rivocate, (*n.* 243.) eccetto però quelle, ch'erano attestate da quegli Officiali, a'quali in virtù del loro officio è solito di prestarsi credito, come dichiarò il suddetto Gregorio (*a*); ed eccetto altresì quelle, che prima di detta rivocazione erano state confermate dalle Cost. de' Pontefici; onde perchè i privilegii in esse contenuti erano già *scritti*, e la rivocazione comprendeva soltanto i conceduti *oretenus*; perciò non vennero rivocati. Ora essendo molto difficile l'osservare tutte le prefate Costituzioni, e i riferiti attestati; quindi chi à scritto, alcuni privilegii essere stati rivocati, e chi à scritto il contrario. Noi dunque, colla minor prolissità che sia possibile, qui riporteremo quei privilegii, che o per le Bolle non rivocate, che abbiamo letto, o pel comune sentimento de' buoni Autori, che le ànno lette, giudichiamo che sieno certi, e che sicuramente si possano usare. E ricordiamo, che tutt'i Regolari Mendicanti, e non Mendicanti comunicano tra di loro ne' privilegii in virtù di moltissime Bolle da noi osservate (*).

324. Primieramente è comune l'attestazione, che Paolo III. in una sua Costit. de' 3. Luglio

(a) *In Const. rel. ab Anac. in Jus Can. l. 5. Decr. tit. 33 n. 156.*

(*) Avvertiamo il lettore, che circa l'uso di tutt'i privilegii de' Religiosi, che nominiamo in questa Operetta, sempre si debbono aver presenti le leggi del Regno; ed a tenore delle medesime regolarsi nel giudicare, quali sia permesso, e quali vietato il ridurre in pratica. Non vi è chi ignori il bisogno del Regio *Exequatur* per tutte le Pontificie concessioni. Giova il saperli tutti e per lo stato Ecclesiastico, e per altri luoghi, dove v' interviene il Reale beneplacito.

1545. che comincia *Inter cunctas* (ma non è nel Bollario Romano) fece a Regolari la seguente concessione: *Concedimus quorumcumque utriusque sexus Christifidelium ad eos accedentium confessiones audiendi, et confessionibus diligenter auditis, ipsos, et eorum singulos ab omnibus, et singulis eorum peccatis, criminibus, excessibus, et delictis, quantumcumque gravibus et enormibus, etiam Sedi Apostolicae reservatis, et a quibuscumque ex ipsis casibus resultantibus sententiis, et censuris, et poenis Ecclesiasticis, exceptis contentis in Bulla, quae in die Coenae Domini solita est legi, absolvendi, ac eis pro commissis poenitentiam salutarem injungendi, plenam, ac liberam facultatem.*

325. In secondo luogo Pio V. nella Cost. 132. de' 21. Luglio 1571. che comincia *Romanus Pontifex* (si legge nel Bollario Romano) a' Frati Predicatori fece la seguente concessione, la quale per via di comunicazione è di tutt' i Regolari. *Quia sacrum oecumenicum generale Trid. Conc. concessit Episcopis, ut absolvere possint in foro animae, seu conscientiae ab omnibus peccatis, et dispensare in irregularitatibus, prout sess. 24. c. 6. habetur; ne Prior Conventualis, et Superiores Praelati dicti totius Ordinis, tam in dicta Provincia*, (Hispaniae) *quam extra eam ubilibet, in hac parte deterioris conditionis, quam Clerici, aut seculares existant, eidem Priori Conventuali, et Superioribus Praelatis; ut ipsi per se ipsos idem omnino possint in Fratres, et Moniales dicti Ordinis sibi subditos, quod possunt Episcopi in Clericos, et laicos sibi subjectos, tam quoad absolvendi, et dispensandi hujusmodi, quam alias quascumque facultates, eadem auctoritate, et tenore, etiam perpetuo concedimus, et indulgemus.*

326. Nello stesso Bollario è registrata una Costituzione di Sisto IV. pei Minori Conventuali di S. Francesco, che comincia *Regimini*, ed è la se-

sta colla data de' 31. Agosto 1474. In essa si conferma la Cost. di Clem. IV. *Virtute conspicui* dei 21. Luglio 1265., ed è la quarta di detto Pontefice. Si concede a' Generali, e Provinciali, ed ai loro Vicarii, e Custodi di assolvere i Religiosi del loro Oordine da tutt'i riservati al Pontefice, e solo si eccettuano *haereticos relapsos*, *schismaticos*, *et qui literas Apostolicas falsificassent*, *aut ad infideles prohibita detulissent;* e di dispensarli dalle censure, ed irregolarità incorse per la violazione delle medesime col ricevere gli Ordini, o col celebrare i Divini Officii in luoghi interdetti. Si estendono poi dette facoltà a' Vicarii de' Provinciali, ed a quelli, che saranno delegati dal Generale, con un' altra Cost. di Sisto IV. ch'è una dichiarazione della decimanona, e porta la data de' 16. Luglio 1481. Di più nella surriferita Cost. *Regimini* si aggiunge, che acciò a' Religiosi *vagandi tollatur occasio*, *et ad Apostolicam sedem recurrendi subtrahatur pro posse necessitas*, si concede al Generale, ed a' Provinciali, e loro Vicarii di poter dispensare *defectum natalium ex adulterio*, *sacrilegio*, *incestu*, *et quovis alio nefario*, *et illicito coitu provenientem patientibus; nec non cum his*, *qui ex quavis causa* (*praeterquam homicidii voluntarii*, *bigamiae*, *et mutilationis membrorum*) *irregulares forent*, *postquam Ordinem ipsum professi fuerint*, e per ricevere gli Ordini, ed esercitargli; e per essere eletti agli officii dell'Ordine.

327. Giulio II. nella sua Cost. decima *Virtute* de' 28. Luglio 1506. concede a' Religiosi dell'Ordine de' Minimi le stesse facoltà ora mentovate. E nella Cost. 12. *Etsi* de' 4. Giugno 1507. concede alla Cong. degli Olivetani dell' Ordine di S. Benedetto di commutare, e dispensare i voti non riservati nell' udir le confessioni.

328. Pio V. nella sua Cost. 129. *Dum ad Congregationem* de' 13. Giugno 1571. concede agli Abati, e Prelati della Congregazione Cassinese dell'Ordine Benedettino di assolvere, e liberare i loro Religiosi, anche gli oblati, e i novizii da tutte le colpe, e censure incorse o prima o dopo entrati nella Religione *ex quavis causa, et ob quemvis excessum, et delictum, publicum, vel occultum, casu seu data opera . . . etiamsi homicidium voluntarium, seu membri mutilatio, non tamen post ingressum hujusmodi, pro tempore subsecutum, seu subsecuta fuerit incursis, et incurrendis, etiamsi de casibus reservatis sedi Apostolicae, vel de comprehensis in Bulla, quae die Coenae Domini singulis annis legi consuevit, fuerint, plenarie, toties, quoties opus fuerit injuncta sibi pro modo culpae poenitentia salutari, quo ad reatum homicidii tantum, in foro conscientiae tantum absolvendi, et liberandi*, anche da ogn' inabilità, e infamia per le dette colpe contratta, e reintegrandoli nello stato primiero, acciò possano i non ordinati ascendere anche al Sacerdozio, ed i già ordinati esercitar gli Ordini, togliendo le irregolarità, per la violazione delle censure ec. E finalmente determina, che restino sempre ferme cotali facoltà, onde non sieno mai comprese in veruna rivocazione, o proibizione, *sed semper ab illis exceptas esse, et censeri;* derogando a quanto vi potrebbe essere in contrario.

229. Il Ferraris attesta, che Giulio II. in altra Cost. (non è nel Bollario Romano) dichiarò, che non ostante l'annua pubblicazione della Bolla *Coenae*, potessero i Regolari assolvere i loro compagni da' casi in essa contenuti, eccetto da quelli, che sono eccettuati da Sisto IV., e da noi riferiti di sopra al *n. 326*. Aggiunge, che la S. C. dei Vescovi, e Regolari coll' approvazione di Cle-

mente VIII. decretò, che tutte le derogazioni de' privilegii de' Regolari circa la facoltà di assolvere da' riservati, si debbono intendere soltanto rispetto a' secolari, ma non già in ordine a' Religiosi loro sudditi (*a*).

330. Non ci dilunghiamo a dimostrare, che non sono state rivocate le facoltà finora riferite, nè quelle pei secolari fuorchè nelle cose che noteremo al *n. 335.* nè quelle pei Religiosi. Ci basta di far sapere a chi legge, che riguardo a' secondi molti ànno negato, che potessero i Prelati assolverli da' casi della Bolla *Coenae. At rem*, parla il Cont. del Patuzzi, *R. P. Gabriel Angelus a Vicentia in suo Opere de Regularium privilegiis edito Venetiis anno 1768. rem accurate expendit, et adductis summorum Pontificum . . luculentis concessionibus, et argumentis in contrarium propositis, et per plura capita solutis, et dirutis, ita ut affirmantem sententiam nedum probabilem, sed et moraliter certam, ac tutam, meo videri, reddiderit.* Stima nondimeno il detto Continuatore, che non possano assolvere i prefati Religiosi dall'eresia, per la ragione che, come noi altrove abbiamo esposto, un tal caso non s'intende mai conceduto, se non si esprime. Ma a noi sembra, che sia espresso, quando è stato eccettuato *relapsus in haeresim.* Chi eccettua l'eresia commessa la seconda volta, concede, quella che si commette la prima, e la concede in una maniera così chiara, che si può dire con verità che l'à espressa. Finalmente afferma il lodato Teologo, che possono i Prelati Regolari dispensare all'irregolarità con i loro sudditi per la Bolla *Pretiosus* di Bened. XIII. (*b*).

(a) *In Bibl. v. absolutio art. 1. n. 36. et 37.*

(b) *Cont. Pat. Th. Mor. to. 6. de Sacr. poen. diss. 5. c. 6. n. 9.*

Non neghiamo, che possano dispensarla, ma in virtù delle Costituzioni di sopra addotte, non già per la detta Bolla *Pretiosus*, che fu rivocata da Clem. XII. a 30. Maggio 1732. colla Costituzione *Romanus Pontifex*. Nè ci pare giusta l'interpretazione che egli, ed il Cuniliati ne fanno. Dicono (*a*), che rivocò quelle sole concessioni, ch'erano causa di liti, e dissensioni fra i Vescovi, e Regolari; e fra i Regolari, e le Confraternite de' secolari. Mentre quantunque faccia menzione di tali discordie, quando poi viene alla derogazione, e rivocazione, vuole, che in appresso *tutte le concessioni*, privilegii, facoltà ec. contenute *in omnibus et singulis praedictis literis et Constitutionibus* di Bened. XIII. abbiano per l'avvenire anche *in foro conscientiae* quella forza *perinde scilicet, ac illae si non emanassent*. Dopo questo modo di parlare, come può reggere l'anzidetta interpretazione?

331. Ma quanto il sopra lodato Continuatore à ecceduto in benignità circa la Bolla *Pretiosus*, altrettanto à ecceduto in rigore circa il privilegio di dispensare all'impedimento occulto di affinità *ex copula illicita* per convalidare il matrimonio nullo; e circa il privilegio di dispensare all'impedimento *petendi debitum*. Egli si fa inteso delle ragioni, con cui Anacleto, ed il Ferraris (*b*) dimostrano, che i Regolari godono amendue detti privilegii, e crede di averle confutate (*c*). Ma noi stimiamo, che non à forza la di lui confutazione, e che realmente abbiano i Regolari i privilegii menzionati. E riguardo all'impedimento *petendi debitum*, possono dispensarlo o che provenga dal voto di castità fatto prima, o dopo il matrimonio; o che derivi dall'incesto commesso colla

(a) *Cunil. de Sacr. poen. §. 12. n. 1.*
(b) *Anacl. Jus Can. to. 4. App. disp. in princ. ex n. 542. Fer. v. Debitum conjugale a. 2. n. 12.*
(c) *Th. Mor. de matrim. c. 19. n. 7.*

consanguinea in primo, o secondo grado dell'altro conjuge. E questo, dice il Cuniliati (a) lo pruova il Ferraris *non minus docte, quam mature, omnibus perpensis.* Possono finalmente tutt' i Confessori Regolari dispensare a' voti non riservati, come lo possono i Vescovi; anzi se questi ànno la potestà di concedere tal dispensa a' soli Diocesani (*n. 300.*) i Religiosi ànno la facoltà di darla a chiunque loro domanda. Il Ferraris (b) ed Anacleto (c) citano le Bolle, dove i Pontefici hanno conceduto a' Religiosi questo privilegio; il quale è comunemente conosciuto per vero da' Dottori. Il Traduttore di Antoine nella nota 18. al Tratt. della virtù della Religione dice, ch' è sentenza comune de' Teologi. Il Continuatore del Patuzzi concede, che abbiano la potestà di commutarli, ma nega (d), che l'abbiano di dispensargli, affermando di avere insieme col P. Concina osservati tutt'i privilegii citati dagli Autori, e non avervi trovata una sì fatta concessione. Se fosse così, dovrebbesi rispondere, che non ànno avute sotto gli occhi quelle Pontificie Cost., dove si concede detta facoltà. Ma non bisogna questa risposta, perchè da quanto aggiunge si argomenta, che trovò la prefata concessione, ma non la considerò, come tale. Approva egli l'opinione di chi vuole nella facoltà *commutandi, et relaxandi vota*, che si può trovare ne' privilegii de' Regolari, non contenersi la facoltà di dispensare, perchè, dice, la parola *relaxandi* non significa *dispensare*; ma significa *eam dumtaxat vinculi potestatem, quae etiam*

(a) *In nov. Append. ad Sacr. poen. c. 10. §. 2. n. 5.*
(b) *V. Votum a. 3. n. 77.*
(c) *Jus Can. to. 3. tit. 34. n. 34.*
(d) *De voto c. 14. n. 16.*

in simplici commutatione reperitur. Questa singolare interpretazione ognun lo vede, ch'è apertamente falsa. Il rilasciare il voto è lo stesso, che il togliere a chi l'à fatto, l'obbligo di osservarlo, o sia il dispensarlo da tale obbligazione. Questo intende ognuno con detta parola, e questo significato le danno i Dottori. Parla il Colet di tal facoltà, e dice: *Dispensatio est relaxatio voti.* Domanda chi può dispensarli? Risponde, che i Vescovi, mentre per lo buon governo de' sudditi debbono avere *facultatem vota relaxandi* (a). Il Silvio nell' art. 10. della questione 33. del to. 3. scrive così: *Dispensare in voto est voti vinculum relaxare.* Così gli altri. Quindi anche secondo questo Teologo è stata conceduta a' Regolari detta facoltà. Del resto nella Cost. 12. di Giulio II. vi è anche la parola *dispensandi* (*n. 328.*). Quì però si restringe tal facoltà nel tempo, in cui si odono le confessioni. Ma negli altri Privilegii, non vi è questa restrizione, perciò possono dispensargli anche fuori della confessione (*n. 416.*).

332. Delle facoltà finora esposte, alcune le godono i Confessori Regolari, senza che loro le conceda il Superiore, altre poi per goderle, è necessario, che loro sieno dal Superiore comunicate. Le prime sono l'assolvere i secolari da' riservati al Pontefice colla riserva generale, e speciale (*n. 106.*) e il commutare, e dispensare i loro voti, e giuramenti non riservati; come ancora secondo il Ferraris, ed Anacleto il dispensare all' impedimento *petendi debitum* nelle circostanze di sopra dichiarate. Queste facoltà possono usarle i Religiosi,

(a) *Th. Mor. to. 1. part. 2. de Relig. c. 4. de voto art. 7.*

sol che sieno Confessori. Per tutte le altre vi bisogna la delegazione del Superiore; per cui se intendasi il Provinciale, o anche il Superiore del Convento, come il Priore, il Guardiano ec., si dee ricavare da' soprannotati privilegii. Il servirsi delle facoltà del Capo *Liceat* a favore de' Religiosi, come può servirsene il Vescovo a favore de' suoi Diocesani, è stato conceduto anche al Priore (*n.* 325.). Con ragione dunque si meraviglia il Cuniliati, che alcuni Autori gli negano tal potestà (*a*). Chi fa la nota a quel luogo, dove il detto Teologo parla di questo punto, vi aggiunge, che se i Superiori de' Conventi non sono stati assunti per mezzo di canonica elezione, ma sono stati fatti dal Definitorio, come sono i Guardiani, ed altri, non possono valersi di tali facoltà; perchè sebbene sieno veri Prelati con cura di anime, come gli ànno dichiarati i Sommi Pontefici; nondimeno non godono della giurisdizione ordinaria dal jus comune data a' Prelati, ma soltanto godono quell' autorità, e giurisdizione, che loro conferiscono gli statuti della Religione. E conferma questa sua riflessione col riferire, che Felice Potestà asserisce, che i Prelati di sua Religione goderebbero della suddetta potestà *ex vi privilegii* ma non la godono, perchè la Religione non l' à accettato.

333. Il sentimento di quest' Annotatore ci sembra totalmente falso. Primieramente se la legge comune dona l' ordinaria giurisdizione a' Prelati de' Religiosi, ed i Sommi Pontefici àn dichiarato i Superiori de' Conventi esser Prelati; come può negarsi a' medesimi la detta giurisdizione? In secondo luogo fingendo, che non la godano, con-

---

(a) *Th. Mor. de Sacr. poen.* §. 12. *n.* 1.

tuttociò quando il privilegio nel dare la facoltà de' riservati, non dice, che la dona a' Prelati, ma al Superiore del Convento; e neppure dice, che la dona a chi è stato eletto Superiore secondo i Canoni; la cosa è chiara, che ogni Superiore gode tal privilegio, perchè così vuole il Pontefice, e perchè quando nell'Istituto si fanno i Superiori secondo le regole approvate dalla Santa Sede, o gli elegge il Definitorio, o altri, sempre sono Superiori legittimi, a' quali ànno inteso i Pontefici concedere i privilegii. Finalmente quello, che dice Felice Potestà, è affatto contrario a quanto vuol sostenere l'Annotatore; imperciocchè confessa, che i Guardiani sono compresi nel privilegio, per conseguenza possono servirsi del Capo *Liceat*. Che poi, com' egli aggiunge, questo privilegio rispetto a' Guardiani non sia stato nella sua Religione accettato, se è vero, può provare, che in essa non possono valersene; ma prova nel tempo stesso contro l'Annotatoro, che dov'è accettato, lo godono anche i Superiori del Convento. È certo poi presso tutti, che coloro, i quali lo godono, possono delegare le mentovate facoltà nella stessa maniera, e per la stessa ragione che i Vescovi (*n.* *307.*).

334. Veggiamo ora quali facoltà non ànno i Regolari neppure verso i loro Religiosi. E per dirlo in poche parole, oltre a quelle cose, che negli addotti privilegii si dichiara di non concedersi a' medesimi, di più non possono assolvere i secolari da cinque casi Clementini (*n.* *124.*) nell'Italia fuori di Roma; ed in Roma da tre casi eccettuati da Clemente XI. (*n.* *124.*) perchè essendo state queste riserve speciali posteriori a' loro privilegii, vi ànno derogato; e neppure dalla Simonia nell' Ordine, che à la riserva specialissima,

nè dall' eresia esternata, la quale à la medesima riserva; nè dal peccato di chi accusa falsamente di sollecitazione, che pure è riservato colla riserva speciale (*n. 231.*), posteriormente a' loro privilegii (*n. 222.*) nè finalmente da tutti gli altri riservati specialissimi secondo le regole generali (*n. 107.*). E dagli altri speciali notati nel capo quinto della seconda Dissertazione i Religiosi possono assolvere i secolari? Se tutti ànno la riserva anteriore a' loro privilegii, da tutti possono assolvere (*n. 267.*). Questo non possiamo esaminarlo, mentre come accennammo al principio di questo Capo, non sono nel Bollario Romano tutte le Bolle su questa materia. Chi à i Bollarij particolari potrà osservarlo; e crediamo di certo, che ritroverà qualche costituzione, in cui a' Regolari si concede la facoltà de' riservati speciali in riguardo a' secolari, che sia posteriore a tutte le riserve menzionate. Finalmente dalle censure *ab homine per sententiam particularem*, e da' riservati dagli Ordinarii, non possono assolvere neppure i loro Religiosi per le proibizioni Pontificie più, e più volte ripetute; come nè anchè dagli specialissimi di sopra mentovati, che allora soltanto si possono assolvere, quando si concedono *nominatim*. Dalle censure, che si dispensano, possono sciogliere i loro Religiosi, giacchè nella concessione di Pio V. (*n. 329.*) si dà la facoltà *liberandi* da ogni censura ec. e perciò non si restringe a quelle sole, che si assolvono.

335. Soggiungiamo per ultimo qualche cosa su i privilegii de' Religiosi circa la recitazione dell'Officio Divino; giacchè è necessario, che i Confessori ne abbiano ~~notizia per~~ sapersi regolare nell' udir le confessioni de' Religiosi, ed anche delle Religiose, che pure comunicano ne' loro privilegii.

Riportiamo prima la concessione di Clem. VII. nella Cost. 38., e questo privilegio neppure dal Concina viene negato. Parla a' Teatini, e concede, *ut Superiores vestri, Praepositi nuncupati, pro tempore existentes, cum Clericis, et sociis suis, qui in supradictis pietatis operibus* (di predicare, ed udir confessioni) *aut studio literarum sacrarum occuparentur; seu infirmitate, aut infirmorum curatione, et ministerio pro tempore praepedirentur; super recitatione Divinorum Officiorum, ad hoc ut ipsi occupati, vel impediti certum Psalmorum per ipsos Superiores eis assignandum numerum, non minus septem, aut sex cum divisione, ac orationem Dominicam septies, symbolum Apostolorum bis; graviter autem aegrotantes, orationem Dominicam semel, et salutationem Angelicam septies in die recitando, septem horis Canonicis, et toti Divino Officio satisfecisse censerentur etc.* Il P. Concina dopo aver trascritto questo privilegio, soggiunge: *ut non sit inutile, inquiunt Salmanticenses, debet aliquid operari ultra id quod conceditur jure communi; nimirum operatur, esse licitum dispensare in ea* (recitatione Officii) *quando dictae occupationes se ad excusandum non sufficerent.* Questa è una dottrina soda, vera, e comune; onde non dovea il detto Teologo censurarla col dire: *Haec interpretamenta in alienum, et falsum sensum privilegium detorquent* (*a*).

336. Un altro privilegio fu conceduto da Eugenio IV. a' Padri Benedettini nella Spagna, e si riferisce nel compendio de' Privilegii di quell'Ordine; cioè che ogni Abate, Priore, o Prelato

(a) *Th. Mor. to. 1. l. 2. in Decal. diss. 2. de hor. Can. c. 9. §. 5. n. 13.*

possa dispensare con quei Religiosi, *qui sine taedio non possunt dicere horas Canonicas; et quod tempore infirmitatis, et postquam convaluerint, loco horarum, aut Officiorum, ad quae alias tenebantur, dicant aliquod certum ad arbitrium ipsorum Ministrorum, et non teneantur ad illud Officium Canonicum; et quod cum ipsis Praelatis quilibet Presbyter Monachus per quemvis eorum eligendus dispensare possit*. E questo privilegio fu più esteso da Martino V. a' Frati di S. Girolamo, come vien riferito nel compendio de' privilegii de' Mendicanti. Disse: *Dum fuerint infirmi, et etiam senes, et valetudinarii, qui tenentur ad horas Canonicas, satisfaciunt recitando aliquas, vel id quod suis Confessoribus visum fuerit*. Questi due privilegii furono prima conceduti a voce, ma poi furono confermati colla Bolla. Il P. Concina si protesta di averli per sospetti, perchè non costano con documenti certi, ed autentici (*a*). Ma venendoci attestati da molti Teologi, e trovandosi stampati nelle Raccolte de' privilegii di dette Religioni, non abbiamo giusto motivo di credere, che abbiano voluto ingannare il pubblico coll'inventare una concessione non fatta nel modo, come essi la dichiarano. Tanto maggiormente, che se essi, o coloro, che li diedero alle stampe, avessero voluto ingannare, non mancavano nelle loro Religioni Superiori, che l'avrebbero impedito.

337. Alle Monache di S. Chiara fu conceduto da Innoc. IV. nella decima sua Bolla, come siegue: *Quae occasione rationabili non possunt aliquando, legendo dicere horas suas, liceat eis, sicut aliae sorores, dicere Pater noster*; cioè quelle orazioni

(a) *L. c. n. 14.*

vocali comandate nelle loro Regole per le sorelle laiche. Il Concina non può negare, che vi sia questo privilegio, avendolo letto nel Bollario Romano. Contraddice dunque a chi spiegandolo dice; che non si richiede licenza della Superiora, o del Confessore per valersene; sebbene sia cosa migliore il domandarla; e che anche i Religiosi in virtù della comunicazione de' privilegii possono servirsene. Ma che trova da opporre a queste due tanto vere asserzioni? Vuole opporre, e nulla trova; onde, per dire qualche cosa, alla prima oppone, che si dee provare non esservi bisogno del Confessore; alla seconda, che non è un leggiero comandamento la recita del Divino Officio, che possa senza licenza del Superiore, o almeno consiglio, commutarsi nelle dette preci. Adoriamo i Divini giudizii, se in materia di costumi si scrive così, e soffriamo con pazienza quest'amara croce. Il privilegio dice, che le Monache possono fare la commutazione. Ecco la pruova, che non vi bisogna nè Superiore, nè Confessore. Il precetto delle ore Canoniche è grave, ma a questo precetto grave il Pontefice à dispensato colla causa ragionevole, ed à determinata l'opera, nella quale dee commutarsi. Che forse i soli precetti leggieri può il Papa dispensare (a)? Finalmente Leone X. con un privilegio *vivae vocis oraculo*, e poi confermato con Pontificia Bolla concedette a' Frati Minori di non esser tenuti a ripetere nel recitare l'Officio quello che non si ascolta per qualunque cagione, ma senza propria colpa; e Innoc. III. concedette a' medesimi, che quando in coro per difetto della vista, o dell'udito non dicessero tutto, *si quid omittant*, venissero a soddisfare con aggiungere in

(a) *L. c. n. 18.*

fine o qualche Salmo, o un *Pater* ed *Ave*. Il Concina altro non dice, che *hoc privilegium*, *ut futile commentum rejicimus*. Ci dispiace, che con questo modo di scrivere à perduto il credito anche rispetto alle molte cose buone, che sono nelle sue Opere (*a*). Sopra questi privilegii, che riguardano l'Officio, si può leggere, oltre la Morale de' Salmaticesi citata dal Concina, anche il Cavalieri (*b*).

338. Diciamo poche parole circa i riservati nella Religione. Nessuno Religioso può assolverli senza il permesso del Superiore; il quale dee concederlo quante volte gli si domanda; e se lo nega, pure il Confessore può assolverli, perchè così vuole il Pontefice Urbano VIII., come fece pubblicare dalla S. C. del Concilio a' 21. Settembre 1624. Il Generale, e il Provinciale ànno la facoltà ordinaria di assolverli. Gli altri Confessori si fanno da' medesimi delegare.

CAPO XI.

Regolamento per ottenere le dispense pel foro della coscienza colle altre facoltà, e per eseguirle. Avvertenze circa le formole delle assoluzioni, e delle dispense.

339. Le facoltà, che bisognano ad un Confessore, o si ànno da ottenere dal Vescovo, o dalla sacra Penitenzieria; e di già si è dichiarato, quali facoltà, ed in quali circostanze può il

(a) *L. c. n. 16.*
(b) *Op. liturg. to. 1. c. 7. decr. 4.*

Vescovo concederle. Per istruire chi è poco perito in queste materie, discenderemo anche alle cose più triviali. Occorrendo dunque qualche facoltà del Vescovo, il Confessore, che può far la carità di ottenerla pel suo penitente, scriverà una supplica, dove in nome del medesimo penitente, domanderà ciò che occorre. Ma in essa non esprimerà il detto nome; dirà solamente *N. N.* Per es. bisognando la facoltà per un riservato, concepirà la supplica nel seguente modo: *Illustrissimo e Reverendissimo Signore. N. N. umilmente rappresenta a V. S. Illustrissima e Reverendissima, come avendo percosso leggiermente un Cherico, è incorso nella scomunica. Pentito del fatto, la supplica a concedere la facoltà di assolverlo a qualunque Confessore approvato. E l' avrà ut Deus.* Venuta la facoltà ne farà inteso il penitente, acciò riceva l' assoluzione. Lo stesso farà, se occorre la facoltà di dispensare a qualche cherico, purchè sia di quelle, di cui può il Vescovo dar la dispensa.

340. Se poi la facoltà si à da domandare alla Penitenzieria, scriverà per la posta al Penitenziere Maggiore in questo, o simile modo. *Eminentissimo e Reverendissimo Signore. N. N. umilmente rappresenta a V. Em. Reverendissima, come da più anni à contratto matrimonio con una donna, dopochè avea carnalmente conosciuta la sua madre. Pentito del fatto, e perchè la nullità del matrimonio è occulta, e vi sarebbe scandalo, ed infamia, qualora si separassero, supplica V. Em. Reverendissima a concedergli la necessaria dispensa, commettendola a qualunque Confessore approvato. Si degnerà d' indirizzare la risposta al molto Reverendo D. Pascasio Genia = Napoli per Salerno.* Se coll' indirizzarsi tale risposta al medesimo Confessore, non vi è pericolo, che possa venirsi in cognizione chi sia il

penitente, si metterà il proprio nome del Confessore; altrimenti si metterà un nome, e cognome finto. Avvertirà però chi scrive 1. a fare sopra la lettera da fuori = *All' Eminentissimo e Reverendissimo Signore Signore Padrone colendis: Il Signor Cardinale Penitenziere Maggiore. Roma.* 2. ad esprimere dentro la lettera a quale luogo dee indirizzarsi la risposta, accennando dopo *Napoli*, quali altri paesi sopra detta risposta debbonsi scrivere. E se il paese del Confessore non è luogo, dove si portino le lettere della posta, dica nella supplica il luogo più vicino, dove vanno dette lettere, e dia l'incarico a qualche persona di quel luogo, acciò prenda poi detta risposta, e glie la trasmetta. 3. Non si dimentichi di pagare nella posta l'affrancazione della lettera che manda in Roma, altrimenti il Postiere non la manderà; come tante volte è sortito, ed il Confessore, che ciò non sapeva, si meravigliava, che la risposta non venisse. E tornando a scrivere, la seconda lettera per lo stesso motivo non avea miglior sorte della prima.

341. Se la facoltà, che bisogna, è per convalidare un matrimonio, il quale fu nullo, perchè essendosi ottenuto dalla Dataria Appostolica la dispensa della parentela, si tacque la copula, che fra gli sposi era seguita; o pure fu nullo per un'altra ragione di quelle da noi espresse nel Capo decimosesto della Dissertazione seconda; il Confessore, che scriverà, racconterà il fatto tal quale è seguito, e domanderà la dispensa; pregando sempre, che si commetta a qualunque Confessore approvato; come per altro secondo lo stile presente è solito di fare la sacra Penitenzieria. Imperciocchè se la commettesse *Magistro in Theologia, sive Decretorum Doctori*; in tal caso non potrebbe eseguire una tal dispensa chi non avesse cotali qualità; cioè chi non fosse o laureato Maestro in Teologia, o

Dottore di legge Canonica; non bastando, che ne sia pubblico professore, o *Licenziato*, come in alcuni luoghi si dice. E saviamente avverte Anacleto, che per aprire, ed eseguire le prefate lettere così dirette, neppure basta, che un Regolare sia di quelli, che secondo le determinazioni dell' Istituto diconsi Maestri in Teologia, ma non sono laureati. Avvisa pure, che nel suo Ordine de' Minori Riformati per una Bolla d' Innoc. XI. possono eseguire tali dispense coloro, che dopo aver terminato di esser Lettori per quegli anni, che sono fissati negli statuti dell'Ordine, si dicono *Lettori giubilati*. E che per un privilegio dell' estinta Religione della Compagnia di Gesù, che per comunicazione godesi dalle altre Religioni, (come nell' antecedente Capo IV.) possono eseguire le riferite lettere tutti quei loro Confessori, che sono a ciò deputati o dal Generale, o per suo ordine dagli altri Superiori, ancorchè detti Confessori non sieno Dottori, nè Maestri nel modo già descritto (*a*).

342. Occorrendo di ottenersi dalla Dataria una dispensa di parentela per contrarsi il matrimonio trà due sposi, fra' quali è già seguita la copula ch'è occulta; per la parentela si ricorrerà alla Dataria senza esprimer la copula; e dovrà scriversi ad un corrispondente in Roma, non potendosi scrivere per la posta a detta Dataria; e per la copula si scriverà per la posta alla Penitenzieria, narrandosi, che si ottiene dalla Dataria la dispensa dalla parentela. Alla stessa Penitenzieria si ricorre quando si à da contrarre il matrimonio, e vi è qualche impedimento dirimente occulto o di affinità *ex copula illicita*, *o criminis etc.* o pure di voto

(a) *Jus Can. to. 4. App. post l. 4. Decr. ex n. 441.*

perpetuo di castità. Quando possa il Vescovo concedere cotali dispense si è già spiegato nell'antecedente Capo sesto.

343. Le mentovate lettere della sacra Penitenzieria, quando sono state già aperte dal Confessore col consenso del penitente, se egli non sa eseguirle, o è impedito, o nell'eseguirle procede con un rigore, a cui non vuole sottomettersi il penitente; può questo cambiar Confessore, e farle eseguire da altri. *Ita per totum orbem servatur in praxi, et didici in ipso Sacrae Poenitentieriae officio;* scrive Pirro Corrado (*a*). Si debbono eseguire *in Sacramentali confessione;* ma se non può il penitente essere assoluto a cagione di sua indisposizione, può nondimeno il Confessore dispensarlo dagli impedimenti del matrimonio; e se l'assolve, ma l'assoluzione fosse sacrilega; pure è valida la detta dispensa; come insegna Marco Paolo Leone (*b*) il quale per attestato di Bened. XIV. (*c*) *fu ben pratico della sacra Penitenzieria;* e prima di esser Gesuita ne fu Procuratore. Chi eseguisce cotali lettere dee prima esaminare il penitente sulla verità dell'esposto mentre sempre in esse dicesi; *si ita est;* o *si vera sint narrata*, onde non trovandolo vero in cosa sostanziale, non può eseguirle; ed eseguendole, è nulla la dispensa. Quando sono dispense di matrimonio, basta dispensare una delle parti. Della rinnovazione del consenso si parlò altrove. Eseguita la lettera, dove si dice, che si laceri sotto pena di scomunica, non si può nè conservare, nè restituire al penitente, ma si dee o lacerare, o bruciare sotto la pena in essa imposta di scomunica *ipso facto* ec. Non può il Con-

(a) *Prax. disp. l. 7. c. 4. n. 72.*
(b) *Ap. Cleric. to 3. Erot. Eccl. c. 139. n. 2.*
(c) *Notif. 87. n. 33. et 45.*

fessore cambiare la penitenza ivi assegnata, e se il penitente ne domanda il cambiamento, se ne scrive alla Penitenzieria, come noi ancora in tali occorrenze abbiamo fatto. Cotali dispense non ànno vigore nel foro esterno. Quindi se dopo eseguite si scopre l'impedimento, o il delitto, la Curia Vescovile può procedere secondo la legge; ma dee quietarsi, se il Confessore attesta di avere dispensato, assoluto, ec. il quale per non rompere il sigillo, dee ciò fare col consenso del penitente. Quando dee scrivere un Missionario, che prima di venir la risposta à da partire da quel luogo, dee domandare al penitente, in testa di chi vuole, che venga la risposta suddetta, e così dee scrivere alla Penitenzieria. Indi col consenso del penitente medesimo ne dia parte al Confessore destinato; e se non è perito, l'istruisca.

344. Per le facoltà, che i Missionarii domandano al Vescovo, debbono spiegarsi in maniera, che le includano tutte. Si provò al *n.* *245.* che qualora il Vescovo dica, che concede anche le facoltà, le quali ànno bisogno di special menzione, nulla di speciale viene conceduto. È vero, che ve ne sono di coloro, che realmente, quando dicono così, intendono concedere tutto; e quando ciò costa, per la coscienza è sufficiente. Ma l'esperienza fa vedere, che tanti non sanno neppure, che cosa sieno queste facoltà speciali, nè intendono concederle; ed è sortito, che dopo fatta da essi una tale concessione, o ànno negato di concedere in particolare quello che già vi era incluso, o sapendo, che qualche Missionario si è valuto di qualche facoltà speciale, ne ànno fatto risentimento. Inoltre si rifletta, che nelle missioni non bisogna la sola facoltà di assolvere, come tanti Vescovi credono; ma vi è necessaria anche la facoltà di dipensar voti, irregolarità, impedimenti ec. Si

sogliono da taluni benedire in pubblico immagini, croci, crocifissi colle formole del Rituale Romano (*) e per questo pur vi bisogna la facoltà del Vescovo. Se questo concede i casi riservati, viene a concedere la sola facoltà di assolvere; se i casi *Nobis*, *et a Nobis*, e il Capo *Liceat*, non vi si comprende la dispensa de' voti, impedimenti ec. Acciò tutto si comprenda, la domanda dee farsi in questo, o simil modo: *Ci concede V. S. Illustris. le facoltà di benedire croci, immagini, ed altro; di assolvere da' casi* Nobis, et a Nobis: *il capitolo* Liceat; *e la facoltà di dispensare i voti, e gli impedimenti anche dirimenti; e di assolvere gli impediti anche dall' eresia?*

345. Circa le formole per l'assoluzione, quella de' peccati si sa da ogni Confessore. Ma la trascriviamo quì primieramente per coloro, che non ancora sono Confessori; in secondo luogo, perchè essendosi una volta trovato un Confessore, che per forma dell'assoluzione diceva l'Ave Maria, e così assolvette il Suarez, come riferisce il Clericato, potrebbe trovarsene un altro simile; e terzo per ispiegare quando deesi dire tutta, e quando basta dirla in parte. L'assoluzione da' peccati è composta di tre parti. La prima è questa: *Misereatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducat te ad vitam aeternam. Amen.* Si fa il se-

(*) Il Cavalieri adduce il seguente decreto della S. C. dei Riti de' 12. Luglio 1704. *Cruces Altarium, seu Processionum non sunt benedicendae de praecepto; potest tamen simplex Sacerdos eas benedicere privatim, et non solemniter.* Onde egli ne deduce, *non quamcumque benedictionem novarum crucem, vel Sacrarum imaginum reservatam esse.* Quando si benedicono in casa, o in sacristia, o in Chiesa, quando non vi è popolo, è privata. *Op. lit. to. 4. c. 11. decr. 7.*

gno di croce sul penitente, e si dice: *Indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatorum nostrorum tribuat tibi omnipotens, et misericors Dominus. Amen.* Ecco la seconda: *Dominus noster Jesus Christus te absolvat, et ego auctoritate ipsius absolvo te ab omni vinculo excommunicationis* (a' cherici si aggiunge *suspensionis*) *et interdicti, in quantum possum, et tu indiges. DEINDE ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.* Finalmente la terza parte è la seguente: *Passio Domini nostri Jesu Christi, et merita Beatae Mariae Virginis, et omnium Sanctorum, et quidquid boni feceris, et mali sustinueris, sint tibi in remissionem peccatorum, augmentum gratiae, et praemium vitae aeternae. Amen.* Si dice nel Rituale, che quando si assolve uno che si confessa spesso, come per esempio ogni otto giorni, si lascia la prima e la terza parte, e si comincia dal *Dominus noster etc.* E che lo stesso si fa, quando la confessione è breve, come per esempio quando uno si confessa, ed è assoluto; e poi la stessa mattina si ricorda altri peccati, e torna a confessarsi. *In confessionibus autem frequentioribus et brevioribus omitti potest Misereatur etc. et satis erit dicere: Dominus noster etc. ut supra usque ad illud, Passio Domini nostri etc.* (a). Si aggiunge nel medesimo Rituale, che in pericolo di morte si lascia tutto, fuorchè queste parole: *Ego te absolvo ab omnibus censuris, et peccatis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.*

346. Si domanda da' Teologi, se fuori del pericolo di morte sia lecito il servirsi nell'assolvere di detta forma breve. Quando non si osservi quanto è determinato dal Rituale, e non vi sia un motivo ragionevole, la vera sentenza insegna, che

(a) *De Sacr. poen. Ordo ministrandi etc. post fin.*

si pecca venialmente. *Qui eas omitteret*, scrive il Silvio, *non plus quam venialiter peccaret; imo ne venialiter quidem, si esset causa legitima* (*a*). Allora potrebbesi dire, che vi è questa colpa veniale, quando la Santa Chiesa avesse dichiarato, ch' è in arbitrio del Confessore il tralasciare ciò che non appartiene all' essenza della forma; ma questa dichiarazione non vi è. Se il Tridentino dice, che cotali preci *laudabiliter adjunguntur* (*b*), non à voluto dire, che non sono di veruna obbligazione, ma à detto così per dinotare, che non erano di essenza per la validità della forma. Ed à aggiunto, ch' è consuetudine della Chiesa il recitarle: *de Ecclesiae Sanctae more laudabiliter adjunguntur.* Or come potrà esser esente, dice il Colet (*c*) da una colpa veniale di negligenza chi facilmente potendo uniformarsi a tal consuetudine, lascia di farlo? Avverte il Traduttore di Antoine in lingua Italiana (*d*), che non si dee aggiungere nella forma essenziale la parola *omnibus*, dicendo: *Ego te absolvo ab omnibus peccatis tuis;* giacchè nel Rituale Romano, che oggi abbiamo, si assegna la forma, *ego te absolvo a peccatis tuis.* Altri in vece di dire, *quidquid boni feceris, et mali sustinueris*, dicono, *et mali patienter sustinueris:* aggiunta che non può farsi senza colpa. Peggio fanno coloro, che pronunziano la forma con voce alta, onde gli astanti l'ascoltano; donde poi deriva, che non potendo il Confessore assolvere taluno, e non ascoltando allora

---

(a) *To. 4 q. 84. a. 3.*
(b) *Sess. 14. c. 3.*
(c) *Th. Mor. to. 6. p. 2. c. 7. de absol. n. 84.*
(d) *Comp. della Teol. Mor. trat. del Sacr. della pen. nota 17.*

*

gli astanti la solita forma, conoscono, che quegli non è stato assoluto, e il Confessore si fa reo di colpa gravissima di violazione del sigillo. Finalmente si mette in disputa, se dopo l'assoluzione dalle censure, cioè dopo aver detto *in quantum possum, et tu indiges*, si abbia da dire la parola *Deinde*, che siegue; o pure abbia da lasciarsi, perchè non appartenga alla forma, ma sia avviso della Rubrica, con cui significhi a chi legge, che dopo aver pronunziata l'assoluzione dalle censure, si dee dire; *Ego te absolvo a peccatis tuis.* Il Catalano vuole, che appartenga alla forma (*a*). Monsignor Sarnelli vuole, che sia Rubrica (*b*). Il certo non si può sapere, mentre in alcuni Rituali è scritta con lettere rosse, ed in altre con lettere nere. Quindi il miglior partito è l' uniformarsi alla consuetudine del luogo, dove si dimora.

347. Quando si dee assolvere taluno da qualche scomunica, nella quale è incorso, o quest'assoluzione si à da dare nel foro della coscienza, o nel foro esterno. Nel primo caso non vi bisogna formola a parte, giacchè il Rituale prescrive che il Confessore si valga delle parole già trascritte, che sogliono dirsi prima dell'assoluzione de' peccati: *Absolvo te ob omni vinculo excommunicationis, in nomine etc.* Ecco come parla il detto Rituale; *In foro autem interiori Confessarius habens facultatem absolvendi excommunicatum, absolvat juxta formam communem supra praescriptam in absolutione Sacramentali.* La facoltà di assolvere dalla scomunica, come ancora dalla sospensione, e dall' in-

(a) *Coment. in Rit. Rom. L. 1. Abs. for. §. 1. 2. et 3. n. 21.*
(b) *Let. Eccl. Epist. 43. to. 4.*

terdetto, quando non sono riservati, l'ànno tutti i Confessori. Nel secondo caso, che vi bisogni l'assoluzione nel foro esterno, se chi dona la facoltà di assolvere, nè prescrive la forma da usare, nè prescrive che si assolva *in forma Ecclesiae communi, vel consueta;* allora o la cosa non è molto grave, e la formola, dice il Rituale sarà questa: *Dominus noster Jesus Christus te absolvat, et ego auctoritate ipsius et sanctissimi Domini nostri Papae (si a Papa fuerit delegatus) (vel Reverendissimi Episcopi N. vel talis superioris) mihi concessa, absolvo te a vinculo excommunicationis, in quam incurristi (vel incurrisse declaratus es) propter tale factum, vel causam etc.* Si spiega la colpa, per cui è incorso (per esempio *ob patratum abortum*) *et restituo te communioni, et unitati fidelium, et Sanctis Sacramentis Ecclesiae, in nomine Patris etc.* O la cosa è molto grave, ed allora *pro rei gravitate praedictam caeremoniam, et preces adhibeat.* Queste cerimonie, e preci sono ivi nel Rituale; e nel caso addotto si regola chi assolve, se tutte, o parte di esse debba usare; quando poi chi à data l'autorità di assolvere, à prescitto, che si assolva *in forma Ecclesiae consueta;* allora è tenuto a praticarle tutte; onde si servirà del Rituale medesimo. Si noti, che in tutt'i casi mentovati il Rituale si serve di termini imperativi: *adhibeat: hunc ritum observabit.* Soltanto quando il Superiore non à fatta menzione della forma da usarsi, ma la cosa non è molto grave, allora dice, *absolvere poterit, dicens, Dominus noster etc.* vale a dire, che non vi sarebbe colpa nel servirsi della forma comune nel dar l'assoluzione dalle censure prima de' peccati.

348. Riguardo all'assoluzione dalla sospensione, e dall'interdetto, della stessa maniera non vi è

colpa ad usare la suddetta forma comune; perchè sebbene vi sia nel Rituale la forma particolare, nulladimeno nella Rubrica antecedente si dice così: *Si Sacerdoti sit commissa facultas absolvendi aliquem a suspensione, vel interdicto, quamvis nulla verba sint praecipue determinata, uti poterit hac formula*. Sempre però è cosa migliore adoprare la forma ivi registrata. Siegue poi il Rituale: *Si vero Confessario, sive in foro conscientiae, sive extra, data est potestas dispensandi super irregularitate, tunc postquam absolverit a peccatis, addat consequenter: Et eadem auctoritate dispenso tecum super irregularitate, (vel irregularitatibus, si sunt plures) in quam (vel in quas) ob talem causam (vel tales causas, eas exprimendo) incurristi, et habilem reddo, et restituo te executioni Ordinum, et Officiorum tuorum, in nomine Patris etc. Si nullum habeat Ordinem, dicatur: Habilem reddo te ad omnes ordines suscipiendos, vel etiam ad alia juxta tenorem mandati. Quod si necesse sit titulum beneficii restituere, et fructus male perceptos condonare, subjungat: Et restituo tibi titulum (seu titulos) Beneficii (seu Beneficiorum) et condono tibi fructus male perceptos. In nomine Patris etc.* Ma bisogna avvertire, che il servirsi di tutte queste formole è necessario soltanto per operare lecitamente; perchè per l'assoluzione valida, è bastevole ogni parola che esprima la volontà, che à il Confessore di assolvere. Nè sarebbe colpa mortale il non usare, quando si odono le confessioni, le additate formole nell' assoluzione delle censure, ed irregolarità.

349. La scomunica, e le altre censure non possono togliersi coll' assoluzione indiretta, come si tolgono i peccati; ma quantunque non si manifestino al Confessore, restano direttamente tolte colla solita formola, *te absolvo ab omni vinculo etc.*

purchè non sieno riservate. E se sono riservate, e il Confessore non à per esse facoltà, sebbene si manifestino insieme colle non riservate, queste si tolgono, e quelle no. Per legge ordinaria non si può dare l'assoluzione da' peccati senza prima assolvere il penitente dalle censure. Ma quando si dimenticasse il Confessore di assolvere dalla scomunica, il penitente che sta in buona fede, se non gli manca la disposizione, resterebbe validamente assoluto da' peccati. Così nel caso, che avesse bisogno di un' assoluzione indiretta da' riservati colla scomunica (*n. 231.*), i peccati sarebbero perdonati indirettamente, e la scomunica non si toglierebbe. È altresì gravemente illecito l' assolvere dalla censura sì, e da' peccati no. Ma se il penitente non ancora è disposto a ricevere l' assoluzione da' peccati, e dall' altra parte à urgente necessità di essere assoluto dalle censure, come se non potesse senza infamia sfuggire di assistere a' Divini Officii, allora lecitamente si può assolvere dalle sole censure; purchè si abbia moral certezza, che sarà poi per disporsi fra breve all' assoluzione de' peccati. Così insegna il Cont. del Patuzzi (*a*) e il Gibert presso il Colet, il quale sebbene dichiari di avervi *aliquid dubii*, attesta nondimeno, che così si pratica da' Confessori pii, dotti, e non soverchio benigni (*b*).

350. Ecco in fine la formola per dispensare agli impedimenti del matrimonio. O dopo l' asso-

(a) *To. 6. de cens. p. 1. c. 9. n. 1.*
(b) *Comp. Th. Mor. to. 3. de cens. part. 1. c. 5. a. 2. Quaeres. 4. Resp. 3.*

luzione de' peccati, o dopo l'accusa di essi, se non è disposto il penitente all'assoluzione (*n. 343.*) si dirà: *Auctoritate Apostolica* (o pure *Episcopi* ne' casi urgenti, come al *n. 264. mihi concessa dispenso tecum super impedimento* (si spiega quale è), *ut matrimonium cum tua putata conjuge* (se è dopo il matrimonio; altrimenti si dice, *cum ista muliere, cum qua contrahere intendis*) *rursus* (questa parola non si dice, se è prima del matrimonio) *contrahere possis renovato consensu, et prolem*, (questo si lascia, se è prima) *quam suscepisti, vel susceperis, legitimam declaro, in nomine etc.* Se la dispensa è dal voto di castità; si dice: *tibi votum castitatis quod emisisti, ut valeas matrimonium contrahere, et illo uti* (se è dopo, *ut in matrimonio remanere, et debitum conjugale exigere possis*) *in opera, quae praescripsi, dispensando commuto, in nomine Patris etc.* Questa dispensa, come notammo al *n. 205.* vale finchè vive l'altro conjuge; e perchè nella facoltà di dispensarlo, che viene dalla Penitenzieria, oltre le opere, che ordina prescriversi al penitente per un tempo determinato, ordina di più che se gli prescriva una picciola cosa da farsi ogni giorno, *tamdiu duratura, quamdiu hujusmodi commutationi locus fuerit*; dinotano queste parole, che dee praticarsi quella piccola cosa fino alla morte del conjuge.

351. Resta da spiegarsi per compimento di questa Dissertazione, che cosa importi quel *prolem legitimam declaro* detto di sopra. E per esporre la dottrina intera su questo punto, ecco che vi è da sapere intorno a ciò. *Primo.* Se il matrimonio nullo fu celebrato *ante faciem Ecclesiae* colla buona fede almeno di un conjuge, la prole, che dopo è nata, è legittima, riguardo a tutti gli effetti nell'uno, e nell'altro foro. *Secondo.* Se il ma-

trimonio fu contratto colla mala fede dell' uno, e dell'altro, e la prole fu conceputa, o anche nacque prima della dispensa, colla detta clausola, *et prolem, quam suscepisti, legitimam declaro*, viene a legittimarsi rispetto agli effetti temporali, e spirituali nel solo foro della coscienza, dispensando il Papa *in radice matrimonii*, e facendo con tal dispensa, che si abbia per valido anche per quel tempo, in cui era invalido. *Terzo*. Se la prole nacque prima di contraersi il matrimonio nullo, in vigore della prefata clausola, resta legittimata pei soli effetti spirituali. *Quarto*. Se la prole nasce dopo la dispensa, tuttochè la nullità fu accompagnata dalla mala fede di amendue i conjugi, diviene legittima pel temporale, e per lo spirituale. *Quinto*. Se la nullità diviène manifesta, gli effetti della legittimazione esposti nel secondo, terzo, e quarto caso, sono pel solo foro della coscienza. Si veggano presso Anacleto le leggi, e le ragioni, sopra cui tutto ciò è fondato, *in cit. App. ex n. 474*.

DISSERTAZIONE IV.

Sopra l' usura, che si commette nel prestar danaro.

352. Si costuma da per tutto di prestar danaro; e chi lo dà a prestanza si fa pagare da chi lo riceve un tanto l' anno, o il mese, e ciò sintantochè non viene restituita la somma ricevuta. Questo contratto non si chiama da tutti collo stesso nome; quantunque il contratto sia sempre lo stesso. Per esprimerlo alcuni dicono, che danno il danaro ad interesse; altri, che lo danno a cam-

bio (*); altri, che lo danno col pro, o col guadagno. Il vero nome è quello di mutuo; ma non consiste il male nel cambiare il nome; consiste bensì nel prendersi quel tanto l'anno, o il mese ingiustamente, e illecitamente; il che si chiama *usura*. Questa usura è un delitto contrario alla legge naturale, Divina, ed umana, così Ecclesiastica, come civile, e sebbene non vi sia Cattolico, il quale dica esser lecita l'usura, contuttociò ve ne sono senza numero, che dicono non essere usura, ma cosa lecita il farsi pagare quel tanto per cento. E perchè in verità alle volte è lecito; perciò tutti quelli, che illecitamente lo fanno, sotto varii pretesti si lusingano, che in persona loro sia lecito; onde condannano l'usura, e nel tempo stesso la commettono; alcuni per ignoranza, ma la parte maggiore, perchè si fanno dominare dall'amor disordinato del danaro: passione, che talmente gli accieca, che nè fa loro conoscere la verità, nè fa dar credenza a coloro, che vorrebbero illuminargli. E da quì nasce, che alle volte chi à sempre detestata l'usura, è nondimeno sempre vissuto da usurajo, e da usurajo se ne passa all'Eternità. In questa Dissertazione metteremo la cosa nel suo chiaro lume, e confuteremo i pretesti, con cui si cerca di oscurarla; e preghiamo istantemente i zelanti Confessori, Parrochi, Predicatori, e tutti gli uomini capaci d'intendere ciò che leggono, ad insinuare agli altri tutto quello, che quì esporremo; acciò le persone di buona volontà possano guardarsi dall'usura, e restituire quanto per mezzo di essa ànno finora acquistato

---

(*) Donde sia derivato, che il dare a mutuo si dica un dare a cambio, quando realmente non è così, lo dichiara il Cardinal de Lugo. *Theatr. verit. l. 5. part. 2. disc. 27.*

Per dire tutto ciò che bisogna, e senza confusione, divideremo la materia in molti Paragrafi.

Paragrafo I.

In che consista il peccato dell'usura, e per quali ragioni l'usura sia peccato.

353. L'usura è quel guadagno, che si ritrae dal mutuo, cioè dal danaro, che si è prestato, non per altra ragione, se non per averlo prestato. Si son dati ad imprestito cento scudi: per questa prestanza fatta a capo dell' anno se ne ricevono cento, e qualche cosa di più, o sia molta, o sia poca. Quantunque se ne riceva un sol carlino di più, quel picciol guadagno è usura; perchè non consiste l' usura in ricever molto di più, ma nel ricever qualche cosa; mentre l'obbligazione è di ricever quanto si è dato. Ricevendosi qualche cosa di più, ecco il peccato dell'usura; e la minore, o maggior somma, che si riceve, fa soltanto, che il peccato di usura sia più, o meno grave, ma non fa, che se la somma è minore non sia usura. Il rubare una gran somma si dice peccato di furto, e non lascia di esser peccato di furto, ancorchè si rubi un tornese. Nel primo caso il peccato di furto sarà mortale, nel secondo veniale, ma è sempre furto. Lo stesso si verifica nell' usura.

354. Quanto finora abbiamo detto è un comune insegnamento de' Santi Padri, e de' Teologi, ricavato dalla Divina Scrittura, e fondato sulla retta ragione. Ed acciò non si dia luogo a capricciose interpretazioni in contrario; tutto lo à dichiarato la Santa Chiesa, colle seguenti parole: *Peccati illud genus, quod usura vocatur, quodque in contractu mutui propriam suam sedem, et locum ha-*

bet, in eo est repositum, quod quis ex ipsomet mutuo, quod suapte natura tantumdem dumtaxat reddi postulat, quantum receptum est, plus sibi reddi velit, quam est receptum: ideoque ultra sortem, lucrum aliquod ipsius ratione mutui sibi deberi contendat. Omne propterea hujusmodi lucrum, quod sortem superet, illicitum, et usurarium est (*a*). Più cose contiene questa dichiarazione della Chiesa. 1. che l'obbligazione di chi dà in prestito, o sia dà il mutuo, di ricevere altrettanto, quanto à dato, e questo non per legge scritta, ma per legge naturale: *suapte natura tantumdem dumtaxat reddi postulat, quantum receptum est*. 2. che il ricevere più, è peccato di usura. 3. ch'è peccato di usura, ancorchè sia poco quel più che si riceve: *ultra sortem lucrum aliquod.*

355. Dopo che à parlato la Chiesa, un figlio della Chiesa adotta la dottrina, che questa sua madre gli à insegnata, senza curarsi di sapere altro. Ma se il lettore desidera sapere le ragioni, per cui l'obbligo di chi presta è di ricevere altrettanto quanto à dato, e nulla più, eccole.

356. Alcune cose vi sono, se quali nel tempo stesso, che si usano, si consumano; onde l'usarle è lo stesso, che consumare la loro sostanza, vale a dire, l'uso di tali cose non è diverso dalle cose istesse: non sono due cose la cosa, e l'uso di quella cosa, ma sono una cosa sola. Da ciò nasce, che nel darsi ad altri cotali cose, non può darsi l'uso solo di esse, e ritenersi il dominio; nè può darsi il dominio, e ritenersi l'uso; ma quando si concede l'uso, se ne concede anche il dominio;

(a) *Bened. XIV. Const. Vix prevenit tom. 1. const. 143. 1. Novembris 1745.*

come ancora, quando si concede il dominio, anche l'uso ne resta conceduto. Il vino, il grano, l'olio ec. sono cose di questa sorte. Qual è l'uso del vino? che si consumi col beersi; tanto è dunque l'usarlo, quando è il consumarlo; nè si può dire: *io ti do l'uso del vino; ma mi ritengo il dominio del medesimo vino.* Qual dominio, se il vino non è diverso dall'uso? onde conceduto l'uso, resta conceduto anche il vino. Quindi che facesse due vendite una del vino, ed un'altra dell'uso del vino, venderebbe la stessa cosa due volte; o pure dopo aver venduto la prima volta l'uso del vino, volendo poi vendere il vino stesso, venderebbe ciò che non è, perchè il vino è già venduto col vendersene l'uso, onde non vi resta altro da vendersi.

357. Quanto si è detto del vino ec., si dee dire altresì del danaro. L'uso del danaro è il consumarlo, cambiandolo con altre cose: l'uso del danaro è lo stesso, che il danaro medesimo; onde siccome chi dà l'uso del vino, viene anche a dare lo stesso vino, e non può prendere due paghe, una pel vino, e un'altra per l'uso, così chi dà il danaro, dà nel tempo stesso l'uso del danaro, e il dominio dello stesso danaro, ed una sola paga può prendere, non già due, una per l'uso, e l'altra per la sostanza del danaro. Veniamo ora al mutuo.

358. Chi presta un barile di vino, il quale vale dieci carlini, altro non può ricevere dal mutuatario, che un barile di vino, e non può pretendere in primo luogo il barile di vino, che prestò, ed in secondo luogo il prezzo dell'uso di detto vino; perchè essendo il vino, e l'uso del vino una sola cosa, o si farebbe ricompensare due volte la stessa cosa; o si farebbe ricompensare ciò che non è, come di sopra si è detto; e questa appun-

to sarebbe l' usura. Così chi presta il danaro, non può esigere, che la sola somma prestata; e non può esigere in primo luogo detta somma, ed in secondo luogo altra cosa per l' uso di tal somma, e ciò per la stessa ragione ora addotta, parlando del vino. *Injustitiam committit, qui mutuat vinum, aut triticum, petens sibi duas recompensationes, unam quidem, restitutionem aequalis rei, aliam vero, pretium usus, quod usura dicitur. Proprius, et principalis pecuniae usus est ipsius consumptio, sive distractio, secundum quod in commutationes expenditur; et propter hoc secundum se est illicitum pro usu pecuniae mutuatae accipere pretium; quod dicitur usura* (*a*). *Dare pecuniam mutuo ad usuram est peccatum mortale. Nec ideo est peccatum, quia est prohibitum; sed potius ideo est prohibitum, quia est secundum se peccatum; est enim contra justitiam naturalem . . . In illis rebus, quorum usus est consumptio, non est aliud usus rei, quam ipsa res; unde cuicumque conceditur usus talium rerum, conceditur etiam ipsarum rerum dominium; et e converso. Cum ergo aliquis pecuniam mutuat sub hoc pacto, quod restituatur sibi pecunia integra, et ulterius pro usu pecuniae vult certum pretium habere, manifestum est, quod vendit seorsum usum pecuniae, et ipsam pecuniae substantiam. Usus autem pecuniae, ut dictum est, non est aliud, quam ejus substantia; unde vel vendit id quod non est, vel vendit idem bis, ipsam scilicet pecuniam, cujus usus est consumptio ejus, et hoc est manifestum contra rationem justitiae naturalis. Unde mutuare pecuniam pro usura est secundum se peccatum mortale; et eadem ratio est de omnibus aliis rebus, quarum substantia per usum consumitur, sicut patet in vino, tritico, et aliis*

(*a*) *S. Th. 2. 2. q. 78. a. 1.*

hujusmodi (*a*). Tutto è di S. Tommaso, il quale lo ripete anche altrove (*b*), e noi preghiamo chi legge ad osservare, se può, i luoghi citati, e leggerne i testi interi.

359. Altre cose poi sono, le quali non si consumano coll'uso, come la casa, il cavallo, la veste; perchè l'uso della casa è l'abitarla, nè è lo stesso l'abitarla, che il distruggerla. Che se alle volte si deteriora, o anche va a cadere, questo è per accidente, e lo stesso dir si dee del cavallo, della veste ec. Laonde essendo in tali cose diverso l'uso dalla cosa stessa, si può dare separatamente, o la cosa, o l'uso di essa; e perciò si può vender la casa, e per qualche tempo riservarne a se l'uso; o pure venderne l'uso, e riservarsene il dominio. Si osservi l'Angelico sopra lodato.

360. L'esposta ragione ognuno vede, che milita tanto pel molto, quanto pel poco, che si voglia trarre di guadagno dal danaro prestato; mentre dopo che si è avuta la ricompensa pel danaro che si è dato, col ricevere una somma eguale; qualunque cosa si riceva di più, già non si riceve pel danaro, ma per l'uso di esso; e perchè il danaro, e l'uso di esso sono una cosa sola; perciò o si fa pagare la stessa cosa due volte, o si fa pagare ciò che non è. Può darsi cosa minore di un inchino riverente, di qualche parola di lode? or dice S. Tommaso, neppur questo si può pretendere a cagione del danaro prestato; e il pretenderlo sarebbe usura. *Si aliquis ex pecunia mutuata expectet, vel exigat, quasi per obligationem pacti taciti, vel expressi, recompensationem muneris ab obsequio, vel*

(a) *S. Th. de malo q. 13. a. 14.*
(b) *In 3. sent. dist. 37. q. 1. a. 6. Quodl. 3. a. 19.*

a lingua, perinde est, ac si expectaret, vel exigeret munus a manu; quia utrumque pecunia aestimari potest, ut patet in his, qui locant operas suas, quas manu, vel lingua exercent (a).

361. Ma prescindendo dalla ragione, e dall'autorità, la dichiarazione della Chiesa ad un Cattolico chiude la bocca a non parlare in contrario, e costringe la mente a non pensare in una maniera diversa. E perchè potrebbesi dire, che la Chiesa non si è dichiarata bastantemente nelle parole sopra notate, il che per altro è falso, avendo detto, che nel mutuo tanto si dee ricevere, quanto si è dato; e che il ricevere oltre quel che si è dato *lucrum aliquod*, è usura; sappiasi, che la Chiesa è venuta più al particolare; ed à dichiarato, che non si evita l'usura col prendere un guadagno esiguo, e piccolo. *Neque vero ad istam labem purgandam, ullum accersiri subsidium poterit, vel ex eo quod id lucrum non excedens, et nimium, sed moderatum; non magnum, sed exiguum sit . . Contra mutui siquidem legem, quae necessario in dati, atque redditi aequalitate versatur, agere ille convincitur, quisque eadem aequalitate semel posita, plus aliquid a quolibet, vi mutui ipsius, cui per aequale jam satis est factum, exigere adhuc non veretur* (b).

362. Per esuberanza vogliamo quì, prima di terminare il paragrafo, esporre altre ragioni, che tutt'i Dottori Cattolici assegnano per provare, che per legge naturale è usurario il trarre guadagno dal mutuo del danaro. Il danaro di sua natura è sterile; e perchè si consuma civilmente, e

(a) 2. 2. *q. 78. a. 2. ad 3.*
(b) *Bened. XIV. in cit. Const. Vix pervenit.*

moralmente coll' uso, e perchè se conservisi nello scrigno, non produce frutto alcuno. Il vino, il pane, qualora si usi pel fine, per cui è stato istituito, cioè per beersi, per mangiarsi, fisicamente si consuma, e perciò è sterile. L' uso per cui è istituito il danaro, è per cambiarlo con altre cose. Fatto il cambio, moralmente si è consumato; dunque è sterile. Non produce frutto, se tengasi riposto nello scrigno; dunque di sua natura è sterile. È vero, che coll' industria produce frutto; ma quel frutto non è prodotto dal danaro, ma dall' industria. Sicchè avendo il mutuatore dato al mutuatario il danaro sterile di sua natura, lo stesso danaro è tenuto a restituirgli il detto mutuatario, ma il guadagno è il suo, perchè deriva dalla sua industria, non dal danaro. Tanto più, che il danaro prestato non è più del mutuante, ma passa nel dominio del mutuatario; mentre essendo una cosa, come si è detto, il danaro, e l' uso di esso, non à potuto il mutuante dare il solo uso del danaro, e ritenersi il di lui dominio, come si fa della casa, del cavallo ec. Quindi è, che se la casa, o il cavallo affittato rovina, o si perde senza colpa del locatario, non rovina, e perisce a danno di chi l' à preso in affitto, ma del locatore; perchè il solo uso ne aveva ricevuto il locatario, ma il dominio restò al locatore; ma se è rubato il danaro, o pure fallisce il negozio, e si perde, nol perde chi lo prestò, ma il mutuatario; perchè il dominio in questo si trasferì, e solo restò al mutuante il dritto di ripetere l' equivalente al danaro prestato. Da quì nasce ancora, che quando è rubato un cavallo dato in affitto, e si vende ad altri, che lo compra in buona fede, il padrone del cavallo, quando dimostra, che è il suo, può ripeterlo ovunque lo trova, e il compratore non à come difendersi; mentre col

darlo in affitto, il dominio era rimasto presso di lui, ma se poi si ruba il danaro prestato, ancorchè chi lo prestò provasse in virtù di qualche segno ch' è in quelle monete, che egli le prestò, neppure potrebbe ripeterle, mentre dopo averle prestate, ne trasferì il dominio nel mutuatario, ed al mutuante restò il *jus* sulla persona del mutuatario per poterlo obbligare alla restituzione dell' equivalente. Dunque siccome se nulla guadagna il mutuatario, dee perdere tutta la fatica, ed industria posta nel traffico del danaro, ed il mutuante niente è tenuto a compensargli: e siccome se il mutuatario, non solo perde l' industria, ma perde anche il capitale, dee nondimeno restituirlo intero al mutuante, nè questi partecipa del danno; così non può aver dritto di partecipar del guadagno, quando con quel danaro lucra il mutuatario. Ogni ragione, ogni legge di carità, e di giustizia richiede, che quando non si partecipa del danno, nè anche del lucro si partecipi. La maledetta cupidigia del danaro, per cui si giunge a perdere finanche la fede, è quella, che oscura talmente ogni lume di ragione negli usurai, che non conoscono una verità sì manifesta. Ma essendo questa verità dichiarata eziandio dalla Chiesa, chi non vuole arrendersi, già dimostra, che la cupidigia gli à fatto quasi perder la santa fede.

PARAGRAFO II.

Si confutano i pretesti, con cui si cerca di provare, che il guadagno fatto nel mutuo non sia usura.

363. Il mutuo, dicono in primo luogo, è senza dubbio un contratto di pura beneficenza, onde il volerne trarre guadagno è un distruggere la natura del beneficio, e per conseguenza è contrario alla legge di natura, la quale vuole, che il beneficio sia gratuito. Ma il prestar danari allora è mutuo, quando si danno a' poveri, ed allora, come confessano gli stessi eretici, è usura il darli coll' interesse; ma qualora si diano o a ricchi, o a negozianti, non si dice mutuo, ma è un contratto innominato *do ut des*; e perciò allora non è usura il riscuoterne un lucro moderato; perchè se colui trae utilità dal mio danaro, è giusto, che io ne partecipi.

364. Questo empio ritrovato, dice Benedetto XIV., uscì dalla penna di due eretici, ed indi non si arrossirono di adottarlo alcuni pochi Cattolici (*). *Impiae Calvini, et Molinaei opinioni non veriti sunt subscribere pauci quidam doctores Catholi-*

(*) Il principale è stato fra' moderni il Marchese Maffei; ma quanto à detto più per imbrogliare la materia, che per provare il suo infelice assunto, è stato egregiamente confutato da un' Opera del P. Concina, degna di esser letta. l' Ab. Genovesi ebbe la mala sorte di spacciare la stessa falsa, e vergognosa opinione in molte sue opere. Oh chi gli avesse ricordato con S. Tommaso da Villanova *Conc. in Epiph. Experimento saepe didicimus, ut qui nimium cupit esse Philosophus, facile desinat esse Christianus.* Anzi *desinit et esse Philosophus*; prendendo questo nome nel vero suo significato.

ci (*a*). L'essenza del mutuo non consiste nel dare a' poveri, ma consiste nel dare ciò che fisicamente, o moralmente si consuma coll'uso, come il grano, il vino, il danaro ec. Dunque o si dia a' ricchi, o a' poveri, è sempre mutuo, e conseguentemente è sempre usura il voler esigere più di quel che si è prestato, perchè sempre si vende due volte la stessa cosa (*n.* 7.). Il contratto innominato *do ut des* quì non può aver luogo; mentre questo contratto à ben il suo nome, cioè di mutuo; e il fare questo, o quel contratto non dipende dalla sola intenzione, ma dalla natura, ed essenza delle cose. Non si renderebbe ridicolo chi dopo aversi preso il giusto prezzo di una merce, dicesse, *io l'ho donata*, *non l'ho venduta?* E perchè sarebbe ridicolo? Appunto perchè colla sola intenzione vuol fare, che quel contratto, che di sua natura è di vendita, diventi di donazione. Lo stesso dir si dee nel caso presente. Tu dai cose, in cui il dominio, e l'uso sono l'istesso, e poi pretendi, che ti si ricompensi a parte il dominio, e a parte l'uso, onde per lo dominio del danaro ne vuol un' egual somma, e per l'uso qualche cosa di più della somma data; e perchè questa seconda ricompensa, la quale non ti spetta, la pretendi dal ricco, dici, *il mio contratto non è mutuo*, *ma è innominato*, *do ut des*, quando non la qualità di chi riceve a prestanza il tuo danaro, ma la qualità del danaro prestato è tutto ciò che lo costituisce contratto di mutuo. Quindi ancorchè senz' errore potesse cambiarsi il nome di mutuo in altro nome, non mai senza peccato di usura potrebbe ricavarsene lucro; mentre non è il nome, ma l'es-

(a) *De Syn. l. 10. c. 4. n. 3.*

senza del contratto, che rende questo lucro usurario, la quale essenza non può cambiarsi, perchè si cambia il nome. Il beneficio da te fatto resta compensato colla restituzione di somma eguale. Altro dovere di giustizia non à il mutuatario. *Debitum attenditur secundum quantitatem beneficii, quod quis accepit; et ideo ille, qui accepit mutuum pecuniae, non tenetur ad plus recompensandum, quam mutuo acceperit; unde contra justitiam est, si ad plus reddendum obligetur* S. Tommaso (*a*).

365. Tutti però i Teologi condannano di usura chi esige qualche cosa per prestanza fatta a chiunque, ancorchè ricco, ancorchè negoziante; ed i Santi Padri, dice Benedetto XIV., prima che questo pretesto si mettesse in campo, già l'aveano confutato. *Novam hanc distinctionem, ab haereticis primum excitatam, praeverterant Eccelsiae Patres, qui uno ore absolute, atque indefinite foeneratitium pronuntiaverant quidquid ex mutuo ultra sortem exigitur.* Ed aggiunge, esser manifesta falsità il dire, che nella Divina Scrittura si vieti soltanto l'usura ricevuta da' poveri, e non quella che si riceve da' ricchi. Ne' passi dell'antico Testamento, siegue a dire Iddio, *omnem omnino usuram, absque ullo personarum, a quibus exigatur, discrimine prohibet, et detestatur;* e che nel Testamento nuovo si rinnovi il precetto della legge naturale, *nihil prorsus lucri ex mutuo ab ullo sive paupere, sive divite exigendi.. concors fuit Conciliorum, Patrum, summorumque Pontificum sententia* (*b*).

(a) 2. 2. q. 78. a. 2. ad 2.
(b) *De Syn. l. 10. c. 4. 5. et 6.*

366. *Ma se colui trae utilità dal mio danaro, è giusto, che io ne partecipi.* Odasi la risposta di S. Antonino: *Respondetur, quod locupletatur, seu lucratur ille principaliter per iudustriam suam, quia pecunia ex se nihil lucratur, ut patet tenendo in capsa. Pecunia etiam illa non est mutuantis, sed ejus, qui accipit mutuum, quia in eum translatum est dominium; et si perit, vel perdit in negotiando, vel aliud agendo, perit periculo suo, non mutuantis.* Si oppone: *Ma io frattanto non ricavo lucro dal danaro, che quegli tiene in prestanza.* Risponde il Santo: *Damnum autem non sustinet, quia cessat ex hoc sibi lucrum; sed idem damnum habuisset, si pecuniam in arca servasset, quia ibi non fructificat* (*a*).

367. Ma non bisognano ragioni, ed autorità. Quì pure à parlato la Chiesa, ed à dichiarato, esser usura il prender guadagno dal danaro prestato a' ricchi, ed a' negozianti. Eccone le parole: *Neque vero ad istam labem purgandam, ullum accersiri subsidium poterit, vel ex eo, quod id lucrum non excedens, et nimium, sed moderatum; non magnum, sed exiguum sit: vel ex eo, quod is, a quo illud lucrum solius causa mutui deposcitur, non pauper, sed dives existat; nec datam sibi mutuo summam relicturus otiosam, sed ad fortunas suas amplificandas vel novis coemendis praediis, vel quaestuosis agitandis nogotiis, utilissime sit impensurus.* E ne assegna la ragione già da noi esposta; cioè perchè nel mutuo vi dee essere l'uguaglianza fra ciò che si dà, e ciò che si restituisce, onde quando si è restituita la somma data, l'esiger altro *a quolibet* è un'usura (*b*).

(a) *Part. 2. tit. 1. c. 6.*
(b) *Const. cit. Vix pervenit.*

368. Dicono di più: *Io non sono obbligato a dare in prestanza il mio danaro; onde chi vuole, che io faccia quel che non son tenuto a fare, mi ricompensi.* Si risponde: Alle volte sei tenuto; ma prescindendo da questo, anche quando non sei obbligato a prestare, sei nondimeno obbligato, se presti, a non esigere altra ricompensa, che il solo eguale di ciò che ài prestato. Chi non è tenuto a vendere, quando poi vende, non è egli tenuto a non vendere più del giusto prezzo? Non v'è chi ciò neghi. Lo stesso corre nel mutuo. *Dare mutuum*, dice l'Angelico, *non semper tenetur homo, et ideo quantum ad hoc ponitur inter consilia; sed quod homo lucrum de mutuo non quaerat, hoc cadit sub ratione praecepti . . . Ille, qui mutuare non tenetur, recompensationem potest accipere ejus, quod fecit, sed non amplius debet accipere. Recompensatur autem sibi secundum aequalitatem justitiae, si tantum ei reddatur, quantum mutuavit, unde si amplius exigat pro usufructu rei, quae alium usum non habet, nisi consumptionem substantiae, exigit pretium ejus quod non est; et ita est injusta exactio* (a).

369. Replicano: *Siccome io ò il dominio della casa, della veste, de' vasi di argento; così l' ò del danaro; dunque come posso trarre guadagno, quando presto, o sia do in affitto la casa, la veste, i vasi di argento; perchè così non posso trarlo dal prestare, o sia dare in affitto il danaro?* Ecco il perchè. Primieramente perchè l'uso della casa, della veste, de' vasi di argento è diverso dalla sostanza di dette cose; onde dandole in affitto, voi restate padroni di esse, e solo vendete l'uso delle medesime. Dunque lecitamente, oltre il restituirvisi tali cose, di cui voi rimaneste padroni, vi si dà un tanto per l'uso, che vendeste. Ma

(a) 2. 2. q. 178. ad 6.

l'uso del danaro, quando si dà per ispenderlo, non è diverso dalla di lui sostanza; e perciò voi prestandolo, non date l'uso di esso, e rimanete padrone del danaro, ma date nel tempo stesso il danaro, e l'uso del danaro. E perchè queste due cose sono una sola cosa; perciò dopo chi vi si è restituito il danaro, altro non potete esigere. *Venditur ipse usus domus licite, non autem pecuniae propter rationem supradictam.* Così S. Tommaso (*a*). In secondo luogo quando voi date in affitto la casa, la veste ec., il dominio di tali cose rimane in voi, onde si perdono senza colpa del locatore, le perdete voi, non egli; e perciò lecitamente riscuotete il prezzo dell'affitto di tali cose, come di cose, che sono vostre, anche quando sono in potere del locatore. Ma quando prestate il danaro, il dominio si trasferisce nel mutuatario; e perciò quel danaro non è vostro, ma suo; onde se si perde, anche senza sua colpa, ma per caso fortuito, sempre è tenuto a restituirvi l'equivalente. Come dunque volete il prezzo dell'uso di ciò che non è vostro?

370. Allorchè fate una società col mercante, e voi mettete il danaro, e quegli l'opera sua, riuscendo bene il negozio, voi lecitamente esigete e tutto il danaro posto al negozio, e la parte del lucro fatto; ma perchè? Perchè se il danaro si perdeva, si perdeva tutto a voi; mentre il dominio di esso non si era trasferito nel mercante. Nel mutuo poi, in cui il dominio si trasferisce, e voi nulla perdete, se si perde il danaro, come la perdita, così il lucro è del solo mutuatario (*b*).

371. Ascoltiamo un'altra opposizione. L'origine di ogni prezzo di cose, o di fatiche nasce dal

(a) *De malo q. 13. 4. ad 4.*
(b) *S. Thomas 2. 2. q. 78. a. 1. ad 5.*

comodo, che si dà ad altri. Per questo comodo si stima giusto l'esigere il detto prezzo. Or quando si pretende l'interesse dal danaro prestato, non si pretende, come frutto del danaro, ma come prezzo del comodo, che quel danaro dà a colui, che lo prende in prestanza; perchè ogni comodo à prezzo. La risposta a questa difficoltà si può ricavare da quanto si è detto; ma accenniamola per coloro che non sanno applicare i principii, quando bisogna. La legge di natura comanda, che questo comodo, che si dà col danaro, o con le altre cose, che coll'uso si consumano, si dia *gratis;* perchè chi presta dà il solo danaro, e non il comodo; mentre dopo che l'à prestato, il danaro è del mutuatario; e questi il comodo, che ne riceve, lo riceve dal danaro suo non dal danaro altrui. Laonde se presta il solo danaro, il solo danaro prestato può esigere. Il comodo è del solo mutuatario, come il danno in caso di perdita è solo il suo. Che questa sia legge di natura, lo persuade la retta ragione, lo dicono tutt'i Dottori Cattolici a riserva di pochi; e l'à dichiarato la S. Chiesa, e l'à dichiarato, *ne Catholicae doctrinae puritas*, *cujus depositum nobis est a Christo concreditum*, *hac erroris labe foedaretur*, sono parole del citato Pontefice (*a*). Il parlare in contrario è dunque un negare una dottrina Cattolica. *Ma io vivo con quello interesse*, *che esigo dal mutuo*, *altrimenti non posso vivere.* Opposizione è questa di chi non à lume nè di fede, nè di ragione. Il provvedimento del temporale non proviene dal peccato, ma dalla buona vita. È di fede, ed è un dettame di ragione. Vivi bene, usa i mezzi giusti per provvederti, e Dio vi concorrerà. Ma data l'ipotesi che abbi a morir di fa-

(a) *De Syn. l. c. n. 10.*

me (ipotesi impossibile) l' onore di Dio, e l' eterna salvazione debbono più curarsi della morte.

372. Tre altre opposizioni restano da confutarsi. La prima, che le parole di N. S. Gesù Cristo, *Mutuum date*, *nihil inde sperantes* (*a*), vi è taluno, il quale è di parere non doversi intendere proibitive di esigere qualche cosa dal mutuo che non si dà a' poveri. A ciò basta rispondere con Bened. XIV. (*b*); che essendosi così intese dalla comune de' Santi Padri, de' Concilii, e quel ch'è più de' sommi Pontefici, il voler dire, che non intesero il senso genuino è una proposizione temeraria, e quasi eretica, *et temerarium*, *et fere haereticum est;* vale a dire è reo di colpa mortale chi la proferisce, per non dire altro. Ma nell' ipotesi, che Gesù Cristo non avesse ciò detto, sempre resta fermo, ch' è usura vietata dalla legge di natura l' esigere anche minima cosa pel danaro o a' poveri, o a' ricchi prestato. La seconda, che quando si dà il danaro a mutuo, se il mutuatario non paga l' interesse, il mutuante ricorre ne' Tribunali; ed a vista della polizza fatta dal mntuatario, questi viene astretto a pagare; dunque la legge umana approva una tale esazione. Questa opposizione non può farsi con buona fede da chi è inteso della maniera, con cui si fanno le polizze suddette. In esse si dice, che il mutuatario ogni anno pagherà il quattro, il cinque per cento *pel lucro cessante*, *e danno emergente*. Ciò posto, primieramente queste polizze stesse sono una convincentissima prova, ch' è usura l' esigere qualche cosa dal mutuo; mentre si vede, che universalmente, quando si fa obbligare il mutua-

(a) *Lucae 6. 35.*
(b) *Loc. cit. n. 6.*

tario a pagar l' interesse, si dichiarano i titoli giusti, per cui si fa obbligare: tutti dunque stimano, che non potrebbesi esiger paga, se mancassero tali titoli. Ecco come la voce della natura si fa sentire da tutti. Secondariamente queste stesse polizze, se non vi fossero tante leggi, e prammatiche, che vietano sotto gravi pene l' usura; dimostrerebbero, ch'è ella proibita dalla legge umana; giacchè per ottenere, che ne' Tribunali si condanni, e costringa il mutuatario a pagare l' interesse pel mutuo, si prova con dette polizze, che detto interesse non si paga pel mutuo, ma pel lucro cessante, e danno emergente. In fatti se il mutuatario provasse, che nel mutuante non vi furono tali titoli, sarebbe quegli assoluto dal pagamento, e il mutuante sarebbe punito come usurajo. Pochi esempii si veggono di ciò; perchè è troppo difficile il fare tal prova; mentre sempre il mutuante può dire, che lasciò di fare un negozio per dare quel danaro in prestanza; e con somma difficoltà potrà convincersi di menzogna. Così s' inganna la giustizia umana; ma non potrà ingannarsi la giustizia Divina. Del resto i Tribunali riprovano le usure; considerano, come usure gli interessi, che si esigono dal mutuo senza giusto titolo, e castigano gli usurai severamente.

373. Riguardo alla terza opposizione dicono, che i mutuatarii volontariamente pagano l' interesse, anzi si confessano obbligatissimo a' mutuanti: onde non si fa loro ingiuria. Chi parla così, parla per parlare, ma egli stesso conosce, che à tutto il torto: mentre conosce, che il mutuatario intanto dice, e mostra di esser contento di pagare, perchè à bisogno; onde quella paga non è all' intutto volontaria, e per conseguenza il mutuante si fa reo di usura col riceverla. S. Tommaso paragona un tal

mutuante a quel venditore, il quale vedendo il compratore in necessità di comprare una merce, si fa pagare più del giusto prezzo. Siccome, dice, sarebbe questa un' ingiusta vendita, così è ingiusta quella prestanza dell' usurajo. *Infert ei quamdam violentiam mixtam* (a). E per rispondere a chi opponeva, che tante volte si prende il danaro a mutuo senz' averne necessità, distingue il Santo Dottore due sorti di necessità, la seconda delle quali consiste in quel comodo, e utile che vuol ritrarre il mutuatario da quel danaro, e da ciò s' induce a pagar l' interesse; onde non perchè non è questa una necessità strettamente presa, perciò si può dire, che di piena volontà il mutuatario paga l' interesse del mutuo. Non è mai dunque senza colpa di usura l' esigerlo da lui, ancorchè si protesti di pagarlo volontariamente; ed ancorchè non prenda il mutuo, se non se per lucrare, e vivere con maggior comodo. *Duplex est necessarium. Quoddam quidem, sine quo res non potest esse, sicut cibus est necessarius. Quoddam vero est necessarium, sine quo res quidem potest esse, non tamen ita bene, et commode; et secundum hoc omnia utilia necessaria dicuntur. Semper autem ille, qui mutuum accipit, patitur necessitatem, vel primo, vel secundo modo* (b). Aggiungesi: *Ma se non è lecito l' esigere interesse, nessuno presterà, e patiranno i poveri.* Se così si oppone, non si riflette a quel che si oppone. Anche gli eretici concedono, che sia usura l' esigerlo da' poveri, e nessun Cattolico contraddice. Chi è vero Cristiano usa la ca-

(a) *De malo q. 13. a. 4. ad 7.*
(b) *De malo q. 13. a. 4. ad 8.*

rità senza interesse. E se il povero non manca ai doveri verso Dio, Dio non mancherà di provvederlo del necessario, ancorchè gli usurai ricusino di prestar loro senza interesse. La Divina provvidenza à forse bisogno dell' ajuto degli usurai?

Paragrafo III.

Si esaminano i titoli giusti, che alle volte concorrono nel mutuo, in virtù de' quali è lecito esigere un conveniente interesse; e si ributtano i titoli ingiusti. Si parla del cambio minuto.

374. Se l' usura consiste in quel guadagno, che si trae dal mutuo, quante volte accade, che al mutuo vi sia unito qualche giusto titolo da poter esiger lucro; allora l'esigerlo non è usura, perchè non si esige pel mutuo, ma per quel giusto titolo che vi è annesso. Prima di esporre quali sieno questi titoli giusti, due cose bisogna notare, tutte e due indubitate; sì perchè l' una, e l' altra sono attestate da' savii, e conosciute per mezzo della ragione; sì perchè sono state dalla Chiesa dichiarate. La prima è che vi sono i casi, in cui al mutuo si unisce qualche titolo giusto da potersi esigere il lucro. La seconda, che non in ogni mutuo vi si trova unito alcuno di detti giusti titoli. *Per haec autem nequaquam negatur, posse quandoque una cum mutui contractu quosdam alios, ut ajunt titulos, eosdemque ipsimet universim naturae mutui minime innatos, et intrinsecos, forte concurrere, ex quibus justa omnino, legitimaque causa consurgat quiddam amplius supra sortem ex mutuo debitam rite exigendi.* Questa è la dichiarazione della prima. *Sed illud diligenter animadvertendum est, falso sibi quemquam, et nonnisi temere persua-*

surum, reperiri semper, ac praesto ubique esse vel una cum mutuo titulos autem legitimos, vel secluso etiam mutuo, contractus alios justos, quorum vel titulorum, vel contractuum praesidio, quotiescumque pecunia, frumentum, aliudve id generis alteri cuicumque creditur, toties semper liceat auctarium moderatum, ultra sortem integram, salvamque, recipere. Così vien dichiarata la seconda; e si aggiunge, che chi stima esservi sempre nel mutuo qualche titolo giusto per esigere l'interesse, o pure in ogni prestanza di danaro contenersi qualche giusto contratto, per cui sia lecito fare tale esazione, costui si oppone non solo a' Divini insegnamenti, ed al giudizio della Chiesa Cattolica circa l'usura, ma eziandio al senso comune, ed alla retta ragione. *Ita si quis senserit, non modo Divinis documentis, et Catholicae Ecclesiae de usurae judicio, sed ipsi etiam humano communi sensui, ac naturali rationi procul dubio adversabitur* (a).

375. Veggiamo ora quali sono i mentovati titoli giusti, che alle volte si trovano uniti al mutuo. Essi non sono più di quattro; cioè lucro cessante, danno emergente, pericolo straordinario di perder la sorte, e pena convenzionale. Qual è il lucro cessante? Io col mio danaro voglio comprarne grano, olio ec., e poi vendendolo, quando à maggior prezzo, voglio farvi qualche lucro. Tu mi domandi in prestanza questo danaro. Io tel presto; e non avendo altro danaro da surrogare, lascio di fare la suddetta compra, e per conseguenza mi perdo il lucro che sperava. Ora al mutuo vi è unito il titolo del lucro cessante. Lo stesso è, se io voglio fare altro negozio, o pure

(a) *In laud. Const. Vix pervenit.*

voglio dare il danaro a censo, e lo lascio per darlo in prestanza.

376. Acciò per questo titolo si possa lecitamente esiger qualche lucro, vi sono assolutamente necessarie le seguenti condizioni. I. Che non resti altro danaro, che si voglia impiegare al negozio; perchè se resta, e si fa il negozio, la prestanza, che si fa, non è più cagione di far cessare il lucro, onde non è lecito esigersi verunò interesse. II. Che il mutuante non impieghi l'opera sua, o la sua fatica collo stesso guadagno, che avrebbe ritratto dal negoziare quel danaro che presta; perchè se prestando il danaro fa quest' impiego, e se non prestava il danaro, ma il negoziava, nol faceva, già si vede, che col prestarlo nessuno guadagno gli è cessato, avendo lucrato in altra maniera ciò, che non à potuto lucrare col negozio; onde niente può esigere d'interesse. III. Che si avvisi il mutuatario del lucro che cessa a cagion del mutuo, acciò conosca, che il contratto è giusto, e vi dia il suo consenso. Quando ciò manca, ancorchè il mutuatario acconsenta di obbligarsi all' interesse, vi acconsente astretto dalla necessità, ma internamente stima di non esser tenuto a pagar quell'interesse, e che sia usura il pretenderlo; onde quando nón si fa sapere il giusto titolo, per cui si pretende, ancorchè questo giusto titolo realmente vi sia, niente può esigere il mutuante. *Ratio*, dice Monsignor Liguori, *quia mutuatarius putans contractum usurarium, non consentit in contractum justum; in quem forte non consentiret, si novisset justum titulum; putans enim titulum esse injustum, forte contrahit, sperando non solvere usuras, vel solutas eas sibi compensare; vel saltem, quod alter tempore mortis restituat.* Si replicherà: *Ma se io gli avessi detto il titolo giusto, che io realmente avea, pure vi avrebbe*

acconsentito. Ciò non giova : *ad contrahendum non sufficit voluntas interpretativa* (*a*). IV. Che si riceva l' interesse per quel solo tempo, in cui il mutuo è la cagione di far cessare il lucro. Io voglio cominciare il negozio ad Agosto, e do il mutuo a Gennajo : per quei mesi, che sono fra Gennajo, e Agosto, nulla mi cessa di lucro, onde nulla mi spetta d' interesse. Io voglio negoziare il mio danaro per un solo anno, e il mutuo lo do per quattro. Per un sol anno il mutuo è cagione, chi mi cessi il lucro, non per gli altri tre, dunque per quel solo anno posso esiger l' interesse. V. Che il negozio, che io voglio fare col danaro che presto, sia un negozio giusto; perchè se è ingiusto, siccome se lo facessi, sarei tenuto a restituire il lucro, così non facendolo, niente mi cessa di lucro, che io potrei ritenere; per la qual cosa niente posso ricever d' interesse per la prestanza, Il negozio ingiusto non è negozio, ma ingiustizia, ma furto. Dicono alcuni : *io ò il titolo del lucro cessante; perchè se non prestassi il danaro a questi, lo presterei ad altri, i quali mi pagherebbero l' interesse.* T' inganni : tu non ài il titolo del lucro cessante; perchè se 'l prestassi ad altri, l' interesse che ti prenderesti, sarebbe ingiusto, ed usurario; onde a chiunque lo presti, dei prestarlo senza interesse.

377. Il secondo giusto titolo è il danno emergente, e per esser giusto, dee essere accompagnato dalle stesse condizioni ora spiegate. Tu col tuo danaro vuoi comprar ciò che bisogna per la provvista della famiglia, o vuoi accomodar la tua casa cadente. Per darmelo in prestanza, lasci di far

(a) *Th. Mor. de contract. n. 769.*

la provvista, o di accomodar la casa, onde ti metti al pericolo di pagar poi la roba più cara, o che la casa rovini, e poi per rifarla, vi abbi da spender molto più. Questo mutuo à il titolo del danno emergente. Ma acciò possi esiger l'interesse, si ricerca I. Che non ti resti altro danaro, col quale pure facci la provvista, o accomodi la casa. II. Che avvisi il mutuatario del titolo. III. Che ricevi l'interesse per quel solo tempo, in cui dura il pericolo del danno.

378. Il terzo titolo giusto è il pericolo straordinario di perder la sorte principale: pericolo, ch'è estrinseco al mutuo. Il pericolo ordinario, ed intrinseco è quello, che suole accompagnare il mutuo, e non proviene dalla colpa del mutuatario; come sarebbe la povertà del mutuatario stesso, o l'esser soggetto a morire prima di restituire il mutuo. Per questi motivi non può pretendersi cosa veruna. L'estrinseco, e straondinario è quello che proviene dalla colpa del mutuatario, ed è separabile dal mutuo; come se il medesimo è persona ingannatrice, cavillosa, ingiusta ec. Questo pericolo si può separare col pegno, o coll'ipoteca; onde io posso lecitamente pattuire, che a capo dell'anno pei cento ducati ricevuti da me in prestanza, debba rendermene cento e quattro. Ecco che siccome mi espongo al pericolo di perder tutt'i ducati cento, o pure di dover soffrire molta spesa per esigerli; così sono nella speranza di guadagnare qualche cosa di più de' ducati cento. Le condizioni, che debbono accompagnarlo sono I. Che il mutuatario non mi offerisca pegno, o ipoteca. Se mi fa tale offerta, o debbo accettarla, o in caso che io non voglia tale assicurazione, nulla posso esiger d'interesse. II. Che si avvisi il mutuatario di questo titolo.

**

379. Il quarto titolo giusto finalmente è la pena convenzionale. Io presto cento scudi per un anno, e fo il patto, che se corso l'anno non mi restituisce il mio danaro, poi mi abbia a dare scudi cento e due. Il debitore, ch'è in mora colpevole, è degno di pena, perchè pecca contro la giustizia, onde è giusto che paghi detta pena. Le condizioni, che debbono accompagnar questo titolo, acciò sia giusto, sono, I. Che io non imponga la pena pel fine di guadagnare, ma per rendere il mutuatario fedele. II. Che avvisi il mutuatario del titolo. III. Che l'obbligo di restituire il mutuo io lo pretenda per quel tempo, in cui prevedo, che il medesimo sarà in istato di pagare; altrimenti l'imporre la pena non sarebbe per renderlo fedele, ma pel mutuo, onde non potrei esigerla. IV. Che se il mutuatario manca di pagare nel tempo prefisso, ma ciò è senza sua colpa, io non esiga la pena, mentre è cosa ingiusta l'esiger pena da chi non è colpevole. V. Che se il mutuatario paga in parte sì, ed in parte no fra 'l tempo convenuto, io esiga non tutta la pena, ma parte di essa, purchè, come si è detto, vi sia in lui colpa nel non pagarmi tutto il debito in quel tempo. È troppo difficile, che il mutuante servendosi di detto titolo operi in tutto rettamente; onde è ottimo espediente il pattuire, che la pena vada in beneficio della Chiesa, e non del mutuante.

380. Quì bisogna dichiarare, in ciascuno degli esposti titoli, quanto d'interesse sia lecito di esigere, supposto, che non manchi *neppure una* delle menzionate circostanze. Concorrendo il titolo del lucro cessante, si dee esaminare quali spese si doveano fare nel negozio che si lascia; quali pericoli vi erano di perdere invece di lucrare; ed indi si può determinare ciò che si può esigere; avvertendosi, che non si può pretendere tutto il

lucro che si sperava, ma solo quanto, secondo il giudizio de' prudenti vale la speranza di un tal guadagno, considerate, come si è detto, le spese ec. Il miglior partito è il seguire l'uso delle persone più timorate, il quale per ordinario è di esigere il cinque, o il sei per cento. Concorrendo poi il titolo del danno emergente, si può lecitamente convenire in due modi; cioè o che il mutuatario paghi oltre la sorte tutto l'interesse del danno che soffre il mutuante; se molto, molto; se poco, poco; se niente, niente; o pure, che gli paghi tanto quanto si stima da' prudenti il pericolo di quel danno, a cui il mutuante si espone, o che poi glie ne accada meno, o che glie ne accada più. Nel titolo del pericolo della sorte si dee considerare la quantità della somma, e la grandezza del pericolo, e così col consiglio de' savii determinare la quantità che si può patteggiare. Nel titolo finalmente della pena si dee avvertire, che sia proporzionata alla roba che si presta, ed alla colpa del mutuatario; seguendosi pure il giudizio di una persona dotta, e pia.

381. Passiamo ora a' titoli ingiusti, per cui non è lecito di esigere interesse alcuno dal mutuo. Molti ne abbiamo già dimostrati ingiusti nel Paragrafo II., ed altri simili senza individuarli si fan conoscere ingiusti pei medesimi principii. Facciam parola di alcuni, che più spesso sogliono porsi in campo. *Io potrei negoziare, e lucrerei; or tralasciando io il negozio, giustamente esigo lucro dal mutuo, perchè questo è il mio negozio.* Ingiustissimo titolo; e di cui è facilissimo il mostrar la somma ingiustizia. Per esigersi lecitamente l'interesse dal mutuo, si ricerca, che il mutuo stesso sia la vera cagione del lucro cessante; perchè se questa cagione proviene altronde, allora l'interesse non più si esige in virtù del lucro ces-

sante, ma in virtù del mutuo; e quest' appunto è l' usura. Nel caso addotto non è il mutuo la cagione di non far negoziare il danaro, ma è la propria elezione: dunque il lucro non cessa per cagion del mutuo, ma per volontà propria, mentre piace più il mutuare che il negoziare; e per conseguenza l' interesse si esige pel mutuo, non pel lucro cessante, onde si diviene reo di usura. Così quando taluno à ricevuta la dote della moglie, e se tiene ozioso quel danaro, dee portare il peso senza emolumento alcuno. Se egli dice, *ecco che il lucro mi cessa, ed io debbo sostentar la moglie, e i figli; dunque posso prestarti quel danaro, e pel lucro cessante esigerne l' interesse.* No, dee rispondersi; nol puoi esigere, perchè il lucro non ti cessa a cagion del mutuo, ma perchè o non vuoi impiegare in altro, o non trovi quest' impiego: ancorchè non mel prestassi, neppure il lucro avresti. In una parola: quante volte cessa il lucro, ma non cessa per la cagione che vien domandato in prestanza il danaro, il quale, *si noti*, si era determinato di negoziarlo, non mai vi è il titolo del lucro cessante.

382. *Io veramente vorrei, e potrei negoziare, ma per star più quieto; o perchè prevedo, che poco, o nulla mi frutterebbe il negozio; perciò lo do a mutuo.* Quì pure cessa il lucro, ma non pel mutuo, onde niente può esigersi.

383. *Io non solamente vorrei negoziare, ma realmente negozierei, se non trovassi a dare il danaro in prestanza; ma perchè ò chi mi domanda il mutuo, perciò non negozio.* In questa disposizione di animo nulla puoi esigere; perchè la tua prima intenzione è di trovar chi prenda il danaro a mutuo, ed in mancanza di questi sei risoluto di metterlo a negozio. Dunque il lucro ti cessa, perchè ài scelto di far prestanza piuttosto che negoziare;

vale a dire, cessa per volontà tua, non pel mutuo. Se dunque esigi interesse, l'esigi pel mutuo, e sei reo di usura.

384. *Io non negozio, perchè non ò pronta l'occasione; ma mentre il mio danaro sta in mano di altri, forse mi si presenterà l'occasione di negoziare, e non posso abbracciarla, quandochè se allora avessi il danaro, negozierei.* Essendo vero, che la tua prima intenzione è di fare il negozio, nel caso proposto ti è lecito di pretendere, che il mutuatario si obblighi a darti oltre la sorte qualche interesse; perchè tu per fargli quel beneficio, ti privi della speranza di poter guadagnare col negozio, ma dee essere molto poco un tale interesse, perchè non è certo il negozio che lasci, ma ne ài la sola speranza. Che se poi tu ài già prestato il tuo danaro senza pensare, che poteva presentarsi a te l'occasione di fare un negozio, e perciò non avvisasti il tuo mutuatario di questo titolo; in tal caso qualora realmente ti si presenti tale occasione, e tu ti perdi il guadagno, ti è lecito esigere qualche interesse? Niente affatto. *Ma vi è stata la perdita del lucro.* Sì, ma non vi fu l'avviso di questo al mutuatario nell'atto di prestargli il danaro. *Ma io non vi pensai.* Ciò non ti giova: non è tenuto il mutuatario a pagar egli la pena di tua dimenticanza. La colpa fu la tua, tu ne dei pagar la pena. Qualora poi tu prestasti il danaro per un anno, e finito l'anno ti si presenta l'occasione del negozio, che tu sei risoluto di fare; allora se ne dai l'avviso al mutuatario, acciò ti restituisca il tuo danaro, e non vuole restituirlo (eccetto se ciò sia per vera impotenza) puoi pattuire dell'interesse per l'anno seguente a cagione del lucro cessante, perchè il mutuatario debitore colpevolmente moroso è tenuto al lucro cessante. Odasi S. Tommaso: *Ex*

pecunia mutuata potest ille, qui mutuat, incurrere damnum rei jam habitae dupliciter. Uno modo, ex quo non redditur sibi pecunia statuto termino; et in tali casu ille, qui mutuum accepit, tenetur ad interesse. Alio modo infra tempus deputatum, et tunc non tenetur ad interesse ille, qui mutuum accepit. Debebat enim ille, qui pecuniam mutuavit, sibi cavisse, ne detrimentum incurreret. Nec ille, qui mutuo accepit, debet damnum incurrere de stultitia mutuantis, et est etiam simile in emptione. Qui enim emit rem aliquam, tantum pro ea juste dat, quantum valet; non autem quantum ille, qui vendit, ex ejus carentia damnificatur (a).

385. Un altro titolo ingiusto resta da confutare, ed è l'obbligarsi col mutuatario di non ripetere il mutuo, se non se dopo lungo tempo, come di otto, dieci anni ec. Vi fu taluno, che stimò giusto questo titolo; ma la sua opinione fu condannata da Alessandro VII. nella proposizione 43., la quale diceva: *Licitum est mutuanti aliquid supra sortem exigere, si se obliget ad non repetendam sortem usque ad certum tempus.* Anche dopo la condanna di questa proposizione vi è stato chi à detto, esser giusto il sopraddetto titolo, e che la proposizione era troppo generale, e non parlava del tempo lungo. Ma gli stessi Probabilisti, e i più dotti fra essi ànno ributtata questa opinione. De Lugo la chiama *certe falsissimam;* e il Molina *valde periculosam in fide;* perchè tanto è il dire, ch'è lecito esiger qualche interesse per l'obbligo di non ripetere il mutuo, se non dopo lungo tempo, quanto è il dire ch'è lecita l'usura. La dilazione del tempo è intrinseca al mutuo a dif-

(a) *De malo q. 13. a. 4. ad 14.*

ferenza del precario; ed a *quel mutuo*, che si dà per dieci anni, è intrinseca tal dilazione. Poteva il mutuante non estenderla tanto, siccome poteva non dare il mutuo, ma dopo che l' à estesa, e non v' è altro titolo de' quattro spiegati, il mutuo anche con quella estensione resta nella semplice natura di mutuo, onde nulla può esigersi d' interesse senza farsi reo di usura. Così anche difende il Viva e cita i Probabilisti Amico, il quale chiama l' opinione contraria *novam*, *periculosam*, *et expositam usuris palliatis*; Palao, il quale la dice *periculosam in fide*; e Diana, il quale avea prima detto il contrario, e poi si ritrattò (a).

386. Prima di terminare, due cose restano da accennarsi; cioè se sia peccato il prendere danaro ad interesse col pagar l' usura, e che debba fare per discarico di sua coscienza chi per lo passato à esatto l' interesse nel mutuo. Riguardo al primo, rispondono concordemente i Dottori con S. Tommaso, che sarebbe colpa mortale, cooperandosi all' usura del mutuante; ma che non è peccato, qualora il mutuatario domandi il mutuo all' usurajo per sua necessità, o anche per sua grande utilità. *Inducere hominem ad peccandum nullo modo licet, uti tamen peccato alterius ad bonum, licitum est; quia et Deus utitur omnibus peccatis ad aliquod bonum, ex quolibet enim malo elicit, aliquod bonum . . Nullo modo licet inducere aliquem ad mutuandum sub usuris, licet tamen ab eo, qui hoc paratus est facere, et usuras exercet, mutuum accipere sub usuris propter aliquod bonum*, quod est

(a) *Lugo de just. disp. 25. Molina de contr. disp. 108. Viva in prop. 42. Alex VII.*

subventio suae necessitatis, vel alterius . . . Ille, qui accipit pecuniam mutuo sub usuris, non dat accasionem usurario usuras accipiendi, sed mutuandi. Ipse autem usurarius sumit occasionem peccandi ex malitia cordis sui; unde scandalum passivum ex parte sua est, non autem activum ex parte petentis mutuum. Neque tamen propter hujusmodi scandalum passivum debet alius a mutuo petendo desistere, si indigeat; quia hujusmodi passivum scandalum non provenit ex infirmitate, vel ignorantia, sed ex malitia (*a*). La fornicazione è intrinsecamente, e di sua natura cattiva; onde è cattiva per tutti, ancorchè si abbia con una donna sempre a ciò preparata. La prestanza è di sua natura buona, ma dal mutuante può esser bene, o male praticata. Chi per aver bisogno la domanda, domanda una cosa buona: che il mutuante voglia l'usura, è una mera sua iniquità, di cui non partecipa il mutuatario.

387. Rispetto al secondo, è superfluo il darvi risposta, ben sapendosi da tutti, che la roba altrui si dee restituire per necessità di salute; e roba altrui è appunto quell' interesse esatto dal mutuo. *Sicut alia injuste acquisita tenetur homo restituere, ita pecuniam, quam per usuram accepit.* Così S. Tommaso (*b*). Ma quì non vi è bisogno di autorità di Dottori: è cosa a tutti nota, e nel punto, di cui trattiamo, l'à altresì dichiarato la Santa Chiesa. *Contra mutui siquidem legem, quae necessario in dati, atque redditi aequalitate versatur, agere ille convincitur, quisquis, eadem aequalitate semel posita, plus aliquid a quolibet, vi mutui*

(a) 2. 2. q. 178. a. 4.
(b) Ibid. a. 1.

ipsius; cui per aequale jam satis est factum, exigere adhuc non veretur; proindeque, si noti, *si acceperit, restituendo erit obnoxius ex ejus obligatione justitiae, quam commutativam appellant, et cujus est in humanis contractibus aequalitatem cujusque propriam, et sancte servare, et non servatam exacte reparare* (a).

388. Nè viene scusato dall' obbligo di restituire neppure colui, che à operato in buona fede, perchè chi non sa, che la buona fede altro non fa, che scusare dal peccato, ma non toglie l' obbligo di adempiere alla dovuta restituzione di tutto ciò, in cui si è divenuto diziore? Se taluno poi ricevendo in buona fede l' interesse dal mutuo, tutto l' à dato per limosina, in questo caso non essendo in cosa alcuna fatto diziore, niente è tenuto a restituire. Ma questo s' intende, quando se non avesse ricevuto detto interesse, non avrebbe fatte quelle limosine; perchè se anche senza riceverlo, pure le avrebbe fatte, allora è tenuto a restituire il detto interesse, perchè è divenuto con esso diziore, avendo risparmiato il suo danaro. Può anche in altri modi sortire, che costui non sia fatto diziore con tale interesse ricevuto in buona fede, come se per averlo ricevuto, à fatte spese non necessarie, che non avrebbe fatte, quando non avesse avuto tal danaro; o pure se il danaro ricevuto dal mutuo non mescolato col suo gli fosse stato rubato ec.

389. Alla medesima restituzione è tenuto chi nel prestare il danaro avea realmente qualche giusto titolo, ma non l' à dichiarato al mutuatario, perchè questi à acconsentito al contratto usurario, e non al contratto giusto; nè giova, che pure vi

---

(a) *In Laud. Const. Vix pervenit.*

Digitized by Google

avrebbe acconsentito, qualora gli si fosse dichiarato il guisto titolo del contratto; mentre come si è detto al *n. 376.*, il consenso interpretativo non basta per la validità del contratto.

390. Finalmente è tenuto altresì a restituire, come ognuno conosce, chi con giusto titolo à esatto più del dovere; come sono fra gli altri quelle donne, che prestano qualche somma di danaro, e n'esigono ogni mese un grano a carlino, cioè al cento venti per cento l'anno; o un tornese a carlino la settimana, cioè al dugento quaranta per cento l'anno. Altrove abbiamo detto, che si dee stare al costume de' più timorati. Se questo è di esigere il cinque per cento l'anno, se più siasi esatto, tutto deesi restituire.

391. Giova per ultimo l'avvertire chi legge di un' altra maniera, con cui si fa l'usura, e nel tempo stesso cercasi d'ingannar se medesimo col darsi a credere, che non sia usura. Serviamoci delle parole del Cardinal de Lugo (*a*): » La seconda sorta, egli dice, di cambio è quella, » che si fa tra' presenti da una specie di moneta » all'altra dell' istesso paese, e nel medesimo luogo, ma con qualche dilazione di tempo, il che » frequentemente si pratica nel Regno di Napoli. » Come a dire: Tizio dà oggi a Sempronio cento » ducati in moneta di rame, perchè tra un mese » retituisca i medesimi cento ducati in moneta di » argento, o oro. In questa sorta di cambio » cade certamente l'usura; perchè vi entra il mutuo colla dilazione del tempo, per mercede del » quale si riceve quell'utile, che importa il ridurre la sua moneta da una specie inferiore ad un'

(a) *Theatr. verit. l. 5. part. 2. Disc. 27.*

» altra migliore; e in questo consiste propria-
» mente l'usura: di cavar frutto dalla sola dila-
» zione, e uso del danaro ». Fin quì il lodato Autore. Con lui concorda il Continuatore del Patuzzi, il quale con chiari argomenti scopre l'usura, ch'è in tal contratto (*a*). E da quanto abbiamo dimostrato in tutta questa Dissertazione, si conosce chiaramente, che in tal cambio, ed in altri somiglianti contratti vi è sempre l'usura. Si abbia avanti agli occhi il principio, che nessun peso, neppure di un inchino riverente (*n. 360.*) si può mettere al mutuo; e subito in tutt' i casi si ravviserà l'usura, quando si troverà, che il mutuante impone qualche obbligazione al mutuatario. Le opposizioni, che gli usurai possono fare a questo cambio ora detto, sono le stesse, che già si trovano proposte, e confutate.

392. Ma che si dirà di coloro, che non danno qualche dilazione di tempo, o sia non prestano il danaro; ma soltanto lo cambiano col dare argento, e nel tempo stesso ricevere rame; o pure col dare rame, e ricevere argento? Il primo accade, quando taluno à da fare un pagamento in moneta di argento; e perchè egli si trova rame, va da taluno per farsela cambiare in argento, e colui si fa pagare un tanto per detto cambio. Il secondo si verifica, allorchè chi à da fare spese minute domanda, che l'oro in argento, o l'argento in oro gli sia cambiato; e per tal cambio da lui si esige un tanto. I Teologi tanto l'uno, quanto l'altro lo chiamano cambio minuto, o manuale; e comunemente insegnano, esser lecito l'esigere qualche cosa secondo vien determinato dalla legge, o

---

(a) *Th. Mor. to. 5. diss. 2. de contr. in part. de camb. c. 10. n. 5.*

dalla consuetudine, o dal giudizio de' periti. Aggiungono, che può esigere più chi ciò fa per officio; mentre è degno di molto prezzo l'incomodo di tenere ogni sorta di monete, il dover destinar persone impiegate per vantaggio di chi va a domandare il cambio, il tenere danaro impedito ec. Chi poi nol fa per officio, alcuni vogliono, che niente possa esigere; ma da molti vien ciò permesso, nè senza ragione, purchè esigano molto poco; *non sola ratione cambii*, dice il Soto, *sed alicujus interesse singularis, laboris, taedii, impedimenti, et aliarum incommoditatum* (a). Ed ancorchè non vi sia fatica, tedio ec., pure è lecito esigere qualche cosa. La ragione si è, che avendo le monete due sorte di valore, il legale, cioè quello, che il Principe à determinato; e il naturale, o sia quello, che proviene, come parla il Cardinal de Lugo, *ex bonitate metalli, vel materiae, ex antiquitate, ex utilitate majori ad commercia humana, ex commoditate majori ad usus, ex majori facilitate, qua apud exteros acceptatur, et pro aliis capitibus, propter quae solet supra legalem valorem plus dari pro tali moneta;* da qui nasce, che per la comune estimazione si giudica degno di prezzo il cambiar le monete secondo il bisogno di ciascuno, specialmente se cambiasi la rame in argento, o in oro, affin di portarlo più comodamente in luoghi lontani ec., mentre se l'argento cambiasi in rame, *licet*, avverte il citato de Lugo (b), *pecunia minuta habeat etiam suas commoditates peculiares, et pro illis etiam aliquando pretium exigi possit supra legalem valorem, esse tamen minores, et rariores commoditates illas; et ideo rarius multo pro illis lucrum exigi, quam pro pecunia majori, cujus commoditates frequentius*

(a) *In Man. c. 17. n. 288.*
(b) *De Cambiis n. 13.*

desiderantur. Il solo comodo degli altri non è sufficiente per coonestare, che si esiga qualche cosa; ma vi si dee unire, come quì si unisce, il giudizio de' savii, e l'approvazione della Repubblica (*). E che ciò sia lecito anche a' privati, l'afferma, scrive il Molina, *communis Doctorum sententia*; soltanto però *modicum incrementum*, essendo loro di molto minore incomodo, e spesa che alle persone destinate pubblicamente ad un tale impiego (*a*).

393. Ecco quanto abbiamo creduto bastante per mettere la materia di questa Dissertazione nel suo più chiaro lume. Solo coloro, che non vogliono astenersi dall'usura, non resteranno persuasi da quanto si è detto; ma troveranno sempre de' pretesti per rimanere nella loro falsa opinione. Ma perchè rimaner nell'errore? Ecco il perchè. Un fanciullo inviato alla scuola non volle pronunziare insieme col Maestro neppure la prima lettera dell'alfabeto; e si contentò per non dire *a* di essere aspramente battuto. Domandato da' suoi compagni del motivo, rispose: Se io diceva *a*, poi dovea dire *b*, *c*, e le altre lettere; indi imparare a leggere, e scrivere, e poi la grammatica, la rettorica,

(*) Ecco come di questo cambio ragiona il Cardinal de Lugo nel luogo citato. Si dà, ci dice, la mercede anche nel cambio di due monete di egual bontà, e valore per la sola maggior comodità di una specie più che l'altra; come a dire: à Tizio una dobbla di Spagna, gli comple avere tanti giulii, grossi; o mezzi grossi; va dal Bancherotto, e paga per tal cambio certa mercede. Come anche per la più buona, o cattiva qualità della moneta, benchè il valore sia il medesimo; come a dire, à Tizio nel Regno di Napoli cento ducati di rame, gli comple aver la stessa somma in moneta di argento, o oro, come più comodo al trasporto, e più spendibile ec. In questo cambio non cade usura, non entrandovi dilazione di tempo, nè mutuo vero, o interpretativo. Così egli; e conchiude potervi cadere l'ingiustizia, col prendere più del dovere.

(a) *De contr. part. 2. disp. 399. n. 5.*

la filosofia ec. e non avrei mai finito. Ora per liberarmi da tutto questo, ò ricusato di cominciare. Così gli usurai non vogliono dichiararsi persuasi, che sia usura l' esigere l' interesse dal mutuo; perchè prima dovrebbero accusarsi in confessione di averla commessa: poi dovrebbero astenersene in appresso; di più dovrebbero restituire i guadagni usurarii. Per isfuggire tali conseguenze ricusano di abbracciare la dottrina vera che ne sarebbe il principio. La Divina Misericordia si degni di vincere la loro ostinazione.

DISSERTAZIONE V.

Sopra la Bolla della Crociata del nostro Regno.

394. Due Pontificie Costituzioni noi abbiamo, nelle quali si concedono al nostro Regno i privilegii, e le indulgenze della Crociata; l' una de' 21. Novembre 1777. che comincia, *Catholicae Ecclesiae;* l' altra, che à per principio, *Quamvis Pastoralis*, ed à la data de' 20. Novembre 1778. L' una, e l' altra del Pontefice Pio VI. felicemente regnante, e l' una e l' altra pei Regni delle due Sicilie. Tre dotti Personaggi, per quanto ci è noto, ànno pubblicate colle stampe le loro dichiarazioni sopra cotali concessioni. Il primo fu il P. Pietro di Onofrii, dell' Oratorio che nel 1778. diede in luce una tale Opera in lingua Italiana; il secondo l' Ab. Filippo Nerio Maria Cammarata Siciliano, che pure nello stesso idioma pubblicò nel 1784. una Dissertazione sulla Bolla della Crociata della Sicilia, e fu questa di ambedue le Sicilie; il terzo finalmente il Sacerdote Napoletano D. Gaetano Vella, il quale nel 1739. diede fuori una Dissertazione latina sopra la riferi-

ta Bolla appartenente al Regno di Napoli. In nessuna di tali Operette vi è tutto quello, che àn bisogno di sapere a coloro, che prendono la Bolla, e i loro Confessori; mentre quantunque diffusamente abbiano di tale argomento trattato; nulladimeno perchè il primo si è diffuso circa la Bolla particolare della Sicilia, e in poche pagine à parlato di questa nostra; il secondo à voluto dare copiosa materia a' Predicatori, che debbono ragionare su tal soggetto; e il terzo à ripieno il libro di sacre eruzioni; con aggiungervisi, che tutti questi Autori si sono distesi a trattare varii punti di Teologia Morale, che rimotamente riguardano il soggetto della Crociata: quindi è, che ognuno di essi regolandosi coerentemente al suo intento, egregiamente à scritto, molto à detto, ma non à dichiarato tutto quanto praticamente fa d'uopo sapere circa un tal punto. Sicchè sarebbe necessario leggere tutti e tre detti libri per avere sì fatta notizia, e nè anche tutta si avrebbe, rimanendovi alcune cose necessarie per la pratica, non ancora dichiarate.

395. Da ciò sono stato mosso a racchiudere in una breve Dissertazione tutto quel che prossimamente riguarda la materia, di cui parliamo, facendo poche volte breve menzione di alcune dottrine, che non le appartengono da vicino. Un'opera, che tratta di un sol punto, come sono le già riferite sopra la Crociata, si fa per esperienza, che pochi la comprano; ma trattando noi di moltissime cose, avrà quest'Operetta più compratori; onde la notizia, sì di questo, come degli altri punti, diverrà più comune. E perchè la Bolla della Crociata contiene molte concessioni, perciò affinchè nell'esporle niuna confusione vi sia per chi legge, che gli impedisca di rimanere con chiarezza istruito intorno a tutte, ne divideremo l'esposizione in tanti brevi Paragrafi.

Paragrafo I.

Si trascrive quanto si dice nelle due Costituzioni sopra la Crociata relativamente al nostro intento.

396. Quattro cose si concedono dal sommo Pontefice a chi prende la Bolla della Crociata nel nostro Regno, cioè 1. il privilegio di cibarsi di latticinii, e di strutto ne' giorni proibiti. 2. la facoltà di esser dispensato ne' voti semplici da commutarsi in altre opere pie. 3. la facoltà di essere assoluto da' riservati al Papa. 4. la grazia di poter guadaguare molte indulgenze.

397. La prima concessione circa il cibarsi di latticinii è del seguente tenore: *Ut ipsi utriusque sexus Christifideles in Regnis praefatis utriusque Siciliae commorantes, et ad illa declinantes, privilegio vescendi omnibus tam Dominicis, quam ferialibus diebus Quadragesimae, etiam Dominica in Palmis, et per hebdomadam Majorem nuncupatam, ovis, et lacticiniis, servatis tamen in singulis feriis jejunii legibus, et unica tantum comestione in die, uti libere, et licite possint, ac valeant; non tamen Archiepiscopi, Episcopi, Praelati Regulares, et Presbyteri seculares, nisi sexagesimum aetatis annum compleverint.* Così sta detto nella Cost. *Catholicae Ecclesiae*, ma nella Cost. *Quamvis Pastoralis* si aggiunge: *Vener. Fr. Archiepiscopis, Episcopis, et aliis inferioribus Praelatis, nec non Presbyteris secularibus tantum, servatis tamen in praefatis nostris literis tunc expressis conditionibus, ac legibus, ut ipsi gratiis tam spiritualibus, quam temporalibus, ac Quadragesimali tempore, hebdomada tamen majori excepta, ovis similiter, et lacticiniis pro eorum*

libitu uti libere, *et licite possint*, *et valeant*, *concedimus*, *et indulgemus*. Vi si fa ancora quest' altra aggiunta: *Volentes demum*, *quod licet in memoratis nostris literis privilegium vescendi ovis*, *et lacticiniis praedictum omnibus utrusque sexus Christifidelibus*, *ad Quadragesimale dumtaxat tempus verbo tenus concessum legatur*; *nihilominus in eo omnes totius anni vigilias esse comprehensas*, *prout vigore praesentium comprehendi decernimus*, *ac declaramus*. Finalmente rispetto a questa medesima concessione in un Editto dell' Arcivescovo Filangeri pubblicato nel 1778. al paragrafo ottavo si dice: *Per altra facoltà comunicataci si permette ancora l' uso dello strutto*, *con quelle medesime riserbe*, *e limitazioni*, *che sono per l' uso delle uova*, *e de' latticinii determinate*.

398. Per la seconda concessione della dispensa de' voti, la Cost. *Catholicae Ecclesiae* parla così « . *Nec non Christifidelibus praedictis*, *ut dispensari possint super votis simplicibus per eos emissis*, *in alia pia opera rite commutandis*, *exceptis tamen votis solemnibus ac Religionis*, *et Castitatis*. L' Ab. Cammarata nel trascrivere questo testo della Bolla vi à inserito quell' *ac* ma nella Bolla non vi è; sebbene, come vedremo, vi manca per errore dell' Amanuense.

399. Nella lodata Costituzione *Catholicae Ecclesiae* nella seguente forma si esprime la terza concessione circa l' assoluzione da' riservati « *Facultatemque praeterea*, *ut ipsi bis in toto eorum vitae decursu*, *ac etiam in mortis articulo*, *valeant eligere sibi Confessarium ex approbatis ab Ordinario loci*, *qui eos a peccatis sedi tantum Apostolicae*, *non autem Ordinariis locorum respective*, *reservatis*, *nisi eorumdem Ordinariorum licentia accedat*, *absolvere libere pariter*, *et licite possint*. Ma si aggiunge nel Sommario Italiano: *Questa concessione avrà*

il suo effetto, purchè non v' intervenga abuso in confidentiam Bullae.

400. Finalmente nella medesima Costituzione si fa la seguente concessione d' Indulgenze, ch' è la quarta » *Ut ipsi de cetero perpetuis futuris temporibus de omnibus, et singulis, Indulgentiis, et peccatorum remissionibus, ac poenitentiarum relaxationibus quibusvis Confraternitatibus, Sodalitatibus, et Congregationibus in dictis Regnis existentibus, alias jam per sedem Apostolicam concessis, veluti si illorum essent Confratres, et respective Consorores, illisque personaliter reperirentur adscripti, seu adscriptae; atque eaedem Indulgentiae, et peccatorum remissiones, ac poenitentiarum relaxationes, ut etiam animabus Christifidelium defunctorum, quae Deo in charitate conjuctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicari possint plene et libere fruantur, auctoritate et tenore similibus, concedimus itidem, et indulgemus. Et insuper Christifidelibus praedictis in singulis diebus stationum almae Urbis nostrae quinque Ecclesias, seu Altaria; aut in aliorum defectu unum, et idem Altare: Monialibus vero cujusvis Ordinis; nec non mulieribus, et puellis in quibusvis Monasteriis, et respective Conservatoriis degentibus, si forte Ecclesias non habuerint, Capellas ab earum legitimis Superioribus designandas, devote visitantibus, et in eis pias ad Deum preces pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione effundentibus, omnes, et singulas Indulgentias, et peccatorum remissiones, tam intra, quam extra moenia praefatae Urbis, ad quas dictae stationes fixae existunt, concessas, misericorditer in Domino concedimus: quas tam pro se, quam pro defunctis, pro quibus visitaverint, consequi valeant.*

401. Estende poi il Pontefice le mentovate concessioni, eccetto quella di cibarsi de' latticinii, anche a coloro, che avendo presa la Bolla, passano ad abitare fuori de' Regni delle due Sicilie. Ecco le parole di tale estensione: » *Atque praemissa omnia, excepto tamen privilegio vescendi ovis, et lacticiniis, Christifidelibus praefatis, etiam extra Regna hujusmodi commorantibus, suffragari debere volumus, et declaramus* ». Ma quali sono i Cristiani prefati? *Utriusque sexus Christifideles in Regnis praefatis utriusque Siciliae commorantes, et ad illa declinantes*, come di sopra si è notato al *n. 397*.

402. La limosina da contribuirsi per godere le trascritte concessioni, non la determina il Pontefice, ma dona la facoltà al Commessario generale di determinarla » *ac eleemosynas in causam praefatam, ut praefertur, contribuendas ad sui arbitrium, juxta opes, et facultates personarum contribuentium determinare, ac definire . . possit, et valeat etc.* E prima s'impone l'obbligo di detta limosina, e se ne determina la causa, *dummodo intra annum a die publicationis earumdem praesentium, in locis praedictorum Regnorum ubi libuerit, faciendae aliquam eleemosynam ad naves ab ipso Ferdinando Rege contra Turcas, et infideles hujusmodi parandas . . juxta cujusque facultatem, et qualitatem ad arbitrium infrascripti Commissarii sponte contulerint.*

403. Questo è tutto ciò che nelle lodate Pontificie Costituzioni si contiene da poter servire per regolamento di coloro, che prendono la Bolla, e de' loro Confessori. Passiamo ora alla dichiarazione di ciascuna cosa in particolare.

Paragrafo II.

Si dichiara la prima concessione dell' uso de' latticinii, e dello strutto ne' giorni proibiti.

404. I cibi, che si permette (*) di mangiare ne' giorni proibiti sono le uova, i latticinii, lo strutto (*n. 397.*). Riferisce l' Ab. Cammarata, che domandato il primo Generale Commessario, che voglia dinotare la voce *strutto;* rispose a' 7. Gennajo 1782. *Significatur omne genus adipis, etiam illud, quod vulgo dicitur lardo.* Ma saviamente aggiunge il medesimo Autore, che questa risposta s' intende, come dallo stesso Commessario Generale fu spiegato nel Sommario, che si distribuisce a chi prende la Bolla, la quale spiega è stata confermata dal Commessario presente, non avendo cambiate le parole del detto Sommario. Ecco come in esso si legge: *Potrete far uso di uova, di latticinii, e di strutto, cioè di grasso, che si adopra in maniera di condimento.* Or da questa legge si deduce 1. che non è permesso il condir le vivande col brodo della carne, perchè non mai questo brodo si è inteso sotto il nome di *strutto.* 2. che neppure è permesso il mangiare del lardo senza prima liquefarlo; perchè la legge non permette il cibarsi di lardo, ma il condire le vivande col lardo ridotto in quella forma che si dice *strutto;* il lardo non liquefatto non si dice *strutto.* È permesso dunque l' adoprare per condimento o la sugna, o il lardo, che col pestarsi diviene simile alla sugna. Ma che diremo, se taluno sen-

(*) S' istruiscano i popoli, che chi prende la Bolla non è obbligato a mangiar latticinii ne' di proibiti. È permissione, non precetto. Trovammo chi per tale errore non la prendeva.

za pestarlo lo mette intero nell' acqua, e dopo che in essa à bollito, lo cava fuori senza cibarsene, ma solo col servirsi di quell'acqua per cuocervi la minestra. Questo senza dubbio è permesso, verificandosi, che si adopra il lardo in maniera di condimento; anzi viene a condirsi assai meno la minestra col farvi bollire il lardo intero, che col mettervelo dopo che è pesto (*).

405. Questi cibi in quali giorni sono permessi a chi gode la Crociata? Ad alcuni in tutt'i giorni dell' anno eccetto nella settimana santa, e ad altri in tutto l' anno senza eccettuarne giorno alcuno. I primi sono coloro, che dopo aver presa la Bolla, passano ad abitare fuori del nostro Regno: ancorchè sieno Regnicoli, mentre non dimorano in Regno, di tutti gli altri privilegii possono servirsi, non già de' latticinii; perchè così la legge prescrive (*n. 397.*). Nella medesima classe sono i Religiosi, e le Religiose Claustrali, che non ànno compiti gli anni sessanta. La legge li fa partecipi degli altri privilegii, ma non dell' uso de' latticinii (*n. 360.*). I secondi sono gli Arcivescovi, i Vescovi, i Prelati inferiori di tutte e tre le specie; (*n. 397.*) ed i Sacerdoti secolari. Loro permette la legge, che prima lo vietava (*n. 397.*) di fare uso de' latticinii, e dello strutto in tutt'i giorni dell'anno, fuorchè nella settimana

(*) L' Ab. Cammarata non sappiamo perchè si oppone a ciò, scrivendo: *Non concedersi in conto alcuno il liquefare il lardo, e la sugna nelle polente, come taluno à creduto; ma bensì il disciorvi lo strutto, ch' è il lardo, prima già liquefatto; e così (toltane via la parte che non potè liquefarsi) riserbato ad uso di condimento; giacchè il vocabolo strutto in buon toscano significa liquefatto, ed indi formasi il sostantivo strutto a dinotare il lardo, quando liquefatto poi si rapprende per conservarsi solo a condire.* Ma noi ripetiamo, sempre che il lardo non si mangia, diviene strutto, che condisce. Che poi il sostantivo si formi prima, o dopo che si è posto nell'acqua, poco importa.

santa; la quale settimana giusta il comune sentimento comincia dalla Domenica delle Palme, perchè la settimana è composta di sette giorni, ed il primo è la Domenica; onde il Lunedì si dice feria seconda (*a*). I terzi finalmente sono tutti gli altri fedeli, anche forestieri, che dimorano nel Regno. Non vi è giorno per essi eccettuato; ma possono in tutt' i giorni dell' anno usare i menzionati cibi. Dee però attentamente notarsi, che la legge nel permettere tal sorta di cibi, vi aggiunge, *servatis tamen in singulis feriis jejunii legibus*, *et unica tantum comestione in die* (*n. 397.*). Queste leggi del digiuno sono 1. che si faccia la cena verso il mezzogiorno. 2. che non si mangi nella stessa cena carne, e pesce. 3. che la sera non si faccia, che la sola collazione, in cui non si faccia uso di latticinii. Ha voluto il Pontefice ricordare l' osservanza di queste sante leggi, mentre non mancano di coloro, che dicono: *Io ò la Bolla della Crociata*, *dunque posso mangiar latticinii la sera: posso*, *avendone dispensa dal Medico*, *e dal Parroco*, *mangiar carne*, *e pesce ec.* No, nulla di questo permette la Crociata, anzi lo proibisce tutto.

406. Il sopra lodato Abate Cammarata stima, che godendosi il privilegio della Crociata di usar latticinii ne' giorni di digiuno, sia lecito usargli in poca quantità eziandio nella collazione della sera; perchè giusta la sua interpretazione, Clemente XIII. nel vietare quest'uso in tal collazione colla sua Enciclica *Appetente* de' 20. Dicembre 1759., intese parlare di chi fa uso di carne, o di latticinii ne' giorni di digiuno per dispensa che ne à ottenuta, e non già di chi gli adopera per privilegio. E fonda questa interpretazione sopra que-

(*a*) *Wigandt*, *Salmatic.*, *Ferraris*, *Pietro d' Onofrj*, *Gaetano Vella ec.*

st'unica ragione, che essendo taluno per le sue infermità dispensato alla carne, o a' latticinii, questa dispensa gli si concede circoscritta tra gli stretti limiti del puro necessario, non già *pro libitu*, e perciò se gli vieta di farne uso nella collazione. Ma a chi *pro libitu* può servirsi de' latticinii in virtù di un grazioso indulto, non si è inteso fare in detta Enciclica una tale restrizione.

407. Con buona pace del dotto Teologo non istimiamo vera la sua interpretazione, nè sodo il fondamento della medesima. Se chi è dispensato pel bisogno che ne à a cagione de' suoi mali, vien proibito di usar latticinii la sera, e pure la sera patisce gli stessi mali che la mattina; come si può dire, che non venga proibito chi è dispensato per la Crociata, e non soffre alcun male? tuttochè nell' Enciclica si estenda la proibizione de' latticinii la sera anche per chi non è dispensato, dicendosi, che non possono usarli, *tam dispensatos, a carnium abstinentia, quam quovis modo jejunantes?* e tuttochè nella Bolla della Crociata si prescriva espressamente, che nell' usare i detti latticinii si debbono osservare le leggi del digiuno, senza che si eccettui questa legge di astenersi da' latticinii nella collazione? Egli per *quovis modo jejunantes* intende *coloro, che con qualche dispensa di cibi sono in qualunque modo tenuti al digiuno.* Ma se cotali *quovis modo jejunantes* si contrappongono a quelli, *quibuscum nulla est dispensatio*; come potrà dirsi, che *nulla dispensatio* significhi *qualche dispensa*? Chi dunque sono, egli domanda, i *quovis modo jejunantes?* Non sono i dispensati; mentre espressamente son distinti da essi; *tam dispensatos, quam quovis modo jejunantes.* Neppur sono i non dispensati; mentre di questi se ne forma nell' Enciclica una terza classe, dicendosi, che *tam dispensatos* (prima classe) *quam*

quovis modo jejunantes (seconda classe) *in omnibus aequiparandos iis esse*, *quibus cum nulla est dispensatio* (terza classe). Chi dunque sono? Rispondiamo, che prima dee stabilirsi per indubitato, che non sono coloro, che *ànno qualche dispensa di cibi*, come il detto Ab. interpreta, giacchè questi sono nella prima classe *tam dispensatos* (e si noti che parla generalmente, onde include chi à *tutta*, e chi à *qualche* dispensa). Ciò stabilito per indubitato, ognuno conosce, che i *quovis modo jejunantes* altri non possono essere, che coloro, a' quali non per dispensa necessaria, ma per grazioso indulto, è loro conceduto di usar latticinii ne' giorni di digiuno; e fra questi sono per appunto quei, che godono il privilegio della Crociata. L'opinione dunque del suddetto Abate non à alcuna probabilità, ed è ancora un'opinione singolare. Il Vella, l'Onofrj, e chiunque tratta di questo punto, per quando a noi è noto, senza neppure metterlo in disputa, asseverantemente insegnano, che non si può col privilegio della Crociata mangiar di latticinii nella collazione della sera. È vero, che Antoine (il solo citato dall' Abate) permetteva *parum casei*: ma lo permetteva quando non ancora la Chiesa l'avea proibito; e perciò il suo Traduttore in lingua italiana in una nota, che fa alle indicate parole, avverte, che oggi non è permesso a cagione della citata Enciclica di Clem. XIII.

408. La dichiarata condizione, che si legge nel privilegio di usar latticinii della nostra Bolla della Crociata, cioè che si osservino le leggi del digiuno, è limitata pei soli giorni di digiuno; *servatis tamen in singulis feriis jejunii legibus*. Dunque quando non si digiuna, siccome non vi è obbligo di trasferire il pranzo della mattina sino verso il mezzogiorno, così nella sera si può fare uso dei

latticinii, anche ne' giorni proibiti, in virtù di detta Bolla della Crociata. Vale a dire ciò è lecito nelle Domeniche di Quaresima: è lecito ne' Venerdì, e Sabati: è lecito finalmente anche nei giorni di digiuno per coloro, che non sono obbligati al digiuno, o ne sono scusati da qualche legittima causa. Lo stesso dir si dee dello strutto; e lo stesso della carne per coloro, che per altra via sono legittimamente dispensati a mangiarla; giacchè nella Bolla della Crociata del nostro Regno non vi è tal dipensa dalla carne.

409. Un'altra legge del digiuno, come a tutti è noto è il non mescolare nello stesso pranzo, pesce, e carne. Da questa legge neppur dispensa la Bolla della Crociata. Quindi se taluno per le sue infermità è dispensato a cibarsi della carne ne' giorni di digiuno, e per la detta legge non può mescolare nel pranzo la carne col pesce; se poi prende la nostra Bolla della Crociata, nè anchè può mescolarla, non essendovi in essa Bolla una tal concessione.

410. Il Padre d'Onofrj dopo aver provato, che dalla legge di non mescolare la carne, e il pesce, in tempo di Quaresima, non dispensa la Bolla della Crociata, conchiude: *La proibizione di tal mescolamento s'intende ancora per le Vigilie, Venerdì, e Sabati di tutto l'anno.* Che s'intende per le Vigilie, è indubitato, e si sa da tutti, essendo espresso nelle Pontificie Costituzioni. Che poi s'intenda altresì pei Venerdì, e Sabati fuori di Quaresima, e fuori delle Vigilie, e Quattro Tempi, egli lo prova con una risposta fatta da Bened. XIV. all'Arcivescovo di Saragozza ai 5. Gennajo 1755. ed è la seguente: *Ex audientia Sanctissimi. Sanctissimus firma remanente dispositione Constitutionum Apostolicarum, et declarationum super ipsis a Sanctitate sua editarum, quae in pre-*

cibus enunciantur; quamvis illae respiciant tempus Quadragesimae, aliosque anni dies, quibus jejunium de praecepto servandum est, nihilominus ex alia ratione declarat; eos etiam, quibus ex justa causa permittitur esus carnium diebus Veneris, et Sabbatis, aliisque per annum diebus, in quibus praeceptum est abstinendi jejunii (quì vi è errore di stampa perchè dovrebbe dire, *praeceptum non est jejunandi*) *nequaquam posse una cum carnibus pisces quoque comedere, nisi forte valetudinis causa hoc ipsis a medico concessum fuerit. Joannes Carolus Boschi Secretarius.* Questa risposta riferita pur anche nel Prontuario della Teologia Morale del P. F. Francesco Larraga Domenicano nel trat. 35. del digiuno; e nella Somma Morale in lingua Spagnuola del P. F. Vincenzo Ferrer pure Domenicano nel trat. 15. del terzo precetto della Chiesa al c. 4. 5. 2. colle addizioni del P. F. Luigi Vincenzo Mas dell' istesso Ordine: potremmo dire, che per più ragioni non è verisimile, che sia stata fatta da Bened. XIV. Ma per non farla lunga, fingendo pure che l'abbia fatta, è cosa certissima, che non partorisce obbligazione, e possiamo ben dire, che così la sentono comunemente i Dottori, sebbene non parlino di questo caso particolare. Ed ecco perchè.

411. Tutti sono di accordo, che nessuna legge umana obbliga, se non è promulgata. Concordano similmente, che qualora le particolari risposte del Pontefice dichiarano ciò che di già era compreso nella legge, e non era stato inteso, non àn bisogno di esser promulgate per obbligare, mentre la promulgazione fatta di quella legge che dichiarano, fu sufficiente per imporre l'obbligazione di osservare quello che vi era contenuto, e non s'intendea, quando poi il legislatore l'avrebbe dichiarato. Finalmente tutti ammettono, che se

poi cotali risposte contengono una legge nuova, se non sono promulgate non obbligano. Or se questi principii verissimi sono da tutti ricevuti, abbiamo detta la verità coll' asserire, che la prefata dichiarazione per comune sentimento non partorisce obbligazione alcuna. È una risposta fatta ad un Arcivescovo, che non è stata promulgata; ed è una risposta, che non solo non dichiara quel che di già era contenuto nella legge, ma dichiara l' opposto di quel che la legge conteneva. La legge prescrivea, che non si fosse mescolato carne e pesce *in Quadragesima*, *aliisque anni temporibus*, *et diebus quibus carnium*, *ovorum*, *et lacticiniorum esus est prohibitus;* dunque lo permetteva ne' Venerdì; e Sabati, in cui non è vietato l' uso delle uova, e de' latticinii. Quella legge riguardava *tempus Quadragesimae*, *aliosque anni dies*, *quibus jejunium de praecepto servandum est.* Il Venerdì, e Sabato non è Quaresima, nè sono giorni, in cui vi sia precetto di far digiuno. Dunque è evidente, che nella risposta all' Arcivescovo di Saragozza si contiene una legge non compresa nelle leggi antecedenti, anzi contraria alle medesime; ed essendo questa nuova legge non promulgata, è evidente, che non vi è alcuna obbligazione di osservarla. *Ma vi è una ragione*, dice la detta risposta, *per cui è vietato ne' Venerdì*, *e Sabati il non mescolar carne*, *e pesce.* L' unica ragione sarebbe la legge Ecclesiastica, giacchè non è questa una cosa, che sia illecita per legge di natura. Or questa legge Ecclesiastica abbiamo veduto, che non vi è, dunque manca ogni ragione per rendere vietato un tal mescolamento. Quando dunque si faccia giusta le leggi della temperanza, è lecitissimo. E si noti, che il non esservi veruna ragione, da cui si provi un tal divieto, è

una del'e ragioni, che rende inverisimile la risposta sopraddetta.

Paragrafo III.

Si dichiara la seconda Concessione di potersi commutare i voti.

412. Concede il Pontefice, che coloro, i quali prendono la Bolla della Crociata, possono esser dispensati ne' voti col commutarsi loro in altre opere pie: *ut dispensari possint in votis in alia pia opera rite commutandis* (*n. 398.*). È cosa nota, che la dispensa de' voti è diversa dalla commutazione; mentre colla dispensa si toglie affatto l' obbligo del voto, e colla commutazione non si toglie, ma soltanto se ne cambia la materia. Il privilegio della nostra Bolla non è di semplice dispensa, nè di semplice commutazione, ma è di una commutazione mista con qualche dispensa. Su di che dee sapersi, che alle volte, si dà la facoltà al Confessore, *ut possit dispensando commutare*, ed alle volte *ut possit commutando dispensare*. Nella prima formola il principale è il *commutare*, e l' accessorio è il *dispensando*; al contrario nella seconda il *dispensare* è il pricipale, ed è accessorio il *commutando*. Or quando la dispensa à luogo di principale basta aggiungere piccola cosa di commutazione. Ma qualora, com' è nella nostra Bolla, il *commutare* è la cosa principale, e la dispensa à luogo di accessorio, la materia, in cui si commuta, non dee esser piccola; ma siccome, se fosse sola commutazione dovrebbe esser eguale la materia surrogata a quella del voto; così essendovi mescolata la dispensa, può

essere alquanto minore; come col P. Siro avvisa Bened. XIV. (*a*).

413. Ma quali voti si possono commutare per questo privilegio della Crociata? Tutt'i voti semplici, eccetto quelli di Religione, e di castità. De' voti solenni nessuno può commutarsene (*n.* *361.*). Per conseguenza possono commutarsi i voti riservati de' tre pellegrinaggi. Questa facoltà contiene la formola della concessione, quando vi s'inserisca quell' *ac* postovi dall' Ab. Cammarata. E che vi si debba inserire, perchè vi manca per errore dell' Amanuense, eccone la dimostrazione. Senza quell' *ac*, la formola è questa: *Nec non Christifidelibus praedictis, ut dispensari possint super votis simplicibus per eos emissis in alia pia opera rite commutandis, exceptis tamen votis solemnibus Religionis, et Castitatis.* Or in questa formola primieramente vi si conterrebbe l'errore di chiamar solenne il voto di Religione, il quale ognuno sa ch'è semplice. In secondo luogo eccettuandosi dalla facoltà di commutare il solo voto solenne di castità, ne verrebbe per conseguenza, che s'intenderebbe conceduta la facoltà di commutare i voti solenni di povertà, e di ubbidienza, per l'assioma da noi dichiarato nel Capo terzo della Dissertazione antecedente, *exceptio firmat regulam in non exceptis.* Or chi non sa, che la facoltà di commutar tali voti non si concede mai? Terzo vi sarebbe in detta formola la grande improprietà di concedere i voti semplici, e di eccettuare da essi il voto solenne di castità. Come eccettuare un voto, che non è incluso nella regola, o sia

(a) *Const. 22. to. 4. Inter praeteritos 3. Decembr. 1749. n. 45.*

nella concessione? Ora tanti errori, assurdi, ed improprietà non è lecito di supporgli in una Pontificia Costituzione. Quindi togliendosi tutti coll'aggiunta di quell' *ac*, è cosa evidente, che per errore dell' Amanuense si è tralasciato, e che perciò vi si dee inserire. E tutto ciò si viene a confermare per essersi dichiarato dall' Eminentis. odierno Commessario Generale, come attesta il Vella, che in virtù di questa concessione non si può commutare il voto semplice di castità. Se non s'inserisce in detta formola l'*ac*, è cosa manifesta, che un tal voto si può commutare, mentre si eccettua il voto di castità solenne, onde viene conceduto il semplice. Ma poi con inserirsi il suddetto *ac*, resta eccettuato insieme con tutt' i voti solenni, anche il voto semplice di castità: voto che neppure nelle Bolle della Crociata degli altri Regni, dove le concessioni sono più ample, si concede mai di poter commutare. Quindi chi à fatte le aggiunte all'Istruzione di M. Terzago ristampata in Napoli, per non aver fatte le succennate riflessioni, e per non aver saputa la detta decisione del Commessario Generale à scritto, che poteasi commutare il mentovato voto (*a*). Ed avendo nello stesso luogo avvisato, che chi si maritò dopo il voto di castità, dee ottener la dispensa dal Papa, dovea aggiungere, *o dal Vescovo* (*n.* 262.).

414. Circa questa seconda concessione altro non vi è da aggiungere, se non se potersi commutare i detti voti anche fuori della confessione, giacchè nella nostra Bolla non si concede tal facoltà colla condizione che debba usarsi *in Sacramentali confessione*. Questa è dottrina comune fra' Teologi

(a) *Seconda ediz. to. 2. pag. 266.*

fondata sopra la validissima ragione, che la commutazione de' voti non à relazione al foro penitenziale nè per sua natura, nè per volontà di chi concede tal facoltà, mentre i Pontefici avendo alle volte voluto, che si commutassero nella confessione, l'ànno espresso nella formola della concessione. Il Vella si dichiara seguace dell'opinione contraria, mosso dalle due seguenti ragioni. 1. Perchè in detta nostra Bolla la facoltà conceduta al Confessore di fare tal commutazione, secondo la mente del Pontefice mostra, che abbia necessaria relazione alla confessione, *ut ex verbis ipsis aperte colligitur*. 2. Perchè avendo Bened. XIV. conceduta in occasione del Giubbileo a' Penitenzieri di Roma la facoltà di commutare i voti senz'apporvi la condizione *in Sacramentali confessione*; ciò non ostante dichiarò, che non poteano commutarsi fuori della confessione.

415. Rispetto alla prima ci sembra, che *apertissime patet*, non esservi nella formola neppure una parola, donde potesse almeno sospettarsi, volere il Pontefice, che si commutino i voti nella confessione. Eccola, come la riporta lo stesso Autore: *Concedimus, et indulgemus Cristifidelibus praedictis, ut dispensari possint super votis simplicibus per eos emissis, in alia pia opera rite commutandis, exceptis tamen votis solemnibus Religionis, et Castitatis*. Non vi è bisogno di somministrare a chi legge delle riflessioni sopra tal formola, acciò possa conoscere, che la cosa è, quale noi abbiamo detto. Lo conoscerà colla sola lettura della medesima, come l'à conosciuto l'Onofrj, ed il Cammarata.

416. Rispetto alla seconda, il Pont. Bened. XIV. nel luogo dal Vella citato non dichiarò, che le parole della formola importavano, che dovessero commutarsi nella confessione; ma perchè da una

parte egli volea, che in quel Giubbileo si commutassero nella confessione, e dall' altra la sola formola secondo il Costantini da lui citato non imponeva quest' obbligo, mancandovi la clausola, *eorum confessionibus diligenter auditis*, però fece un nuovo precetto, o sia una nuova legge, che in quel Giubbileo non si potessero i voti commutare fuori della confessione: *Ma Noi*, dice, *per torre ogni difficoltà*, *nell' Istruzione abbiamo ingiunto*, *non potersi dare da' Penitenzieri assoluzioni*, *commutazioni*, *e dispense verune extra actum Sacramentalis confessionis*. Da ciò si deduce anzi una legittima illazione contro il parere del nostro Autore; cioè, che non avendo Pio VI. ciò prescritto, si possono commutare i voti *extra actum Sacramentalis confessionis*.

417. Avverte poi con ragione il medesimo Vella, che nella nostra Bolla (come in tutte le altre) non si dà facoltà a chi à fatto il voto, di commutarselo egli medesimo, o sia non si commuta dalla Bolla il voto, ma si dà la facoltà ai penitenti, che la prendono, di farselo commutare. E dice, che alcuni erano in questo errore, e perciò stimò necessario dare un tale avvertimento. Altre cose da sapersi da chi dee commutare voti, dee ciascuno apprenderle nella Moral Teologia, dove si fa il Trattato *de Votis*.

Paragrafo IV.

Si dichiara la terza Concessione di potersi assolvere i riservati al Pontefice.

418. Senza che da noi si ricordi, la stessa Bolla dichiara, che il Confessore da eleggersi per farsi assolvere da' riservati, dee essere approvato dal Vescovo, e dal Vescovo di quel luogo, dove il penitente si confessa: *valeant eligere sibi Confessarium ex approbatis ab Ordinario loci* (*n.* 399.). E questo è conforme alle leggi generali da noi addotte nel Capo primo della prima Dissertazione. Dichiara nel tempo stesso la Bolla, che un tal Confessore potrà assolvere da' riservati dal Papa, non già da' riservati dal Vescovo. Quali sieno i riservati dal Papa, da cui, in virtù della nostra Crociata, si può assolvere, l'abbiamo diffusamente esposto nel Capo secondo dell' antecedente Dissertazione, ch' è la terza; onde ivi rimettiamo i lettori. Si aggiunge nel Sommario, che non si possono assolvere da tali riservati coloro che peccano in confidenza della Bolla (*n.* 399.) cioè acconsentirono al peccato, perchè poteano esserne poi assoluti in vigor della Bolla.

419. Quì resta soltanto da spiegarsi, come s'intende, che possono i fedeli per detta Bolla farsi assolvere da tali riservati *bis in toto eorum vitae decursu*, *ac etiam in mortis articulo*. L' interpretazione del Padre d' Onofrj è stata, che dopo di avere ricevuta due volte quest'assoluzione, quantunque sieguono a prender la detta Bolla in altri anni, non possono verun'altra volta esser da tali riservati assoluti; perchè, secondo lui, questo significa quel, *bis in toto eorum vitae decursu*. Se

dopo il *decursu*, si aggiungesse, *etiamsi alias Bullam receperint;* o pure *etiamsi alias eleemosynam ad Naves . . . sponte contulerint;* sarebbe vera la detta interpretazione. Ma non essendovi tale aggiunta, la vera interpretazione è quella del Cammarata, e del Vella, i quali vogliono, che il *bis in vita*, e il *semel in morte* s' intenda per ogni anno, in cui si prende la Bolla; e il secondo ne adduce la ragione, che ogni Bolla à da portar con se i suoi privilegii; onde siccome quante volte uno la prende, tante volte può aver la commutazione de' voti; così può anche ottenere l' assoluzione da' riservati. Nella facoltà di commutare i voti non vi è il *bis in vita*, e perciò quante volte fra l'anno gli occorre, sempre può ottenerne la commutazione. Vi è il *bis* etc. nella facoltà di assolvere da' riservati; e perciò se più di due volte l'anno fuori del pericolo di morte, e un'altra volta con tal pericolo gli occorre, non può riceverne l' assoluzione. Il senso dunque di detta clausola è, *bis in vita*, *et semel in morte per quamlibet Bullam etc.* E intanto non à detto, *bis in anno;* perchè dovendo poi dire *semel in morte*, à voluto coll' antecedente *bis in vita* far capire, che se fra l' anno occorre il pericolo di morte, oltre le due volte in vita, cioè fuori di tal pericolo, di nuovo poi nel medesimo si gode tal facoltà. Nella Bolla per la Spagna vi è il *semel in vita*, oltre la morte, ed i Salmaticesi senza porlo in controversia lo spiegano per ogni anno, in cui si prende la Bolla (*a*). Questa dottrina è certa, ma se anche fosse dubbia, pure potrebbe sicuramente abbracciarsi, mentre per attestato del suddetto Vella, così à dichiarato l' Eminen-

(a) *App. ad VI. Tract de Bul. Cruc. c. C.*

tissimo Commessario. Quando siamo nella certezza, che una qualche facoltà non viene conceduta nella Bolla; in tal caso non à autorità il Commessario Generale di decidere l'opposto, ma quando siamo nel dubbio, può egli *autenticamente* interpretar la Bolla; e decidendo, che si gode la facoltà contrastata, sicuramente di essa possiamo valerci. Quest'autorità di fare l'interpretazione *autentica* de' dubbii circa la detta Bolla, comunemente si dice averla ogni Commessario Generale. Non abbiamo trovato chi ne riferisca la Pontificia concessione, ma soltanto chi afferma esservi stata la concessione suddetta: la qual cosa da nessuno essendo negata, non vi è motivo ragionevole di metterla in dubbio.

420. Le questioni, che possono farsi circa l'assoluzione da' riservati; come se togliesi la riserva, quando per dimenticanza non si svela il riservato; o quando si svela, ma è nulla l'assoluzione ec., le abbiamo già risolute nel Capo primo della Dissertazione terza. Soltanto quì dobbiamo soggiungere, che chi riceve l'assoluzione da' riservati, o la commutazione de' voti in qualche Giubbileo coll'intenzione di adempiere le opere ingiunte per guadagnarlo; se poi di sua volontà lascia di adempierle, non s'invalidano le grazie ricevute, ma pecca mortalmente secondo insegnano con Bened. XIV. comunemente i Dottori (*a*).

(a) *Cost. 22. to. 3. Fra le fatiche §. 86. 3. Dicembr. 1749.*

PARAGRAFO V.

Si dichiara la quarta Concessione delle sante Indulgenze, che si possono guadagnare.

421. Due sorte d' Indulgenze possono guadagnarsi da chi prende la Bolla del nostro Regno. La prima contiene tutte le Indulgenze concedute dalla Santa Sede a tutte le Confraternite, Compagnie, e Congregazioni de' Regni delle due Sicilie, appunto come se fosse fratello, o sorella delle Congregazioni suddette, e come in persona il suo nome si trovasse ivi ascritto. Queste Indulgenze è di sentimento il Vella, che si guadagnano col solo contribuir la limosina pel fine dichiarato dalla Bolla, e senza far altro, purchè nel far la detta contribuzione si stia in grazia. Ma con sua buona pace quest' opinione non à fondamento. Egli dice, che non *obscure patebit* a chi legge la Bolla, e pure dalla Bolla apparisce manifestamente il contrario. In essa non si dice, che si guadagnano nel contribuirsi la limosina, ma che chi la contribuisce guadagna, come fosse confratello, o consorella di tali Confraternite. Or chi è ascritto nelle medesime le guadagna tutte insieme? No. Alcune le guadagna, quando vi si ascrive, col confessarsi, e comunicarsi, o anche senza questo: altre col fare qualche esercizio di pietà, ed altre senza far cosa alcuna, sol perchè vi è ascritto. Quindi dicendo la Bolla, *veluti si illorum essent confratres, et respective consorores . . plene et libere fruantur, concedimus;* per conseguenza è manifesto a chi legge la Bolla, che non è vero guadagnarsi tutte insieme nel dar la limosina, ma, come scrive il Cammarata, *quelle che son concedute agli ascritti in queste pie adunanze sol per esservi ascrit-*

ti senz' alcun peso di adempire opere ingiunte, si guadagnano da chi piglia la Bolla senza far altro. Ma quelle, per cui prescrivesi qualche visita, qualche comunione, preghiera, o digiuno, esigono per guadagnarsi l' adempimento di ciò ch' è imposto. È tanto evidente la cosa, che non sappiamo come vi si possa far dubbio. Sicchè come un fratello ascritto alla Congregazione del Rosario confessandosi, e comunicandosi in ogni prime Domenica del mese, o pure assistendo alla Processione, che in detto giorno si fa, guadagna l' Indulgenza plenaria; così chi gode la Crociata senza che sia fratello in detta Congregazione, guadagna la stessa Indulgenza, se adempie alle medesime opere. E così in tutte le altre.

422. La seconda classe d' Indulgenze contiene tutte quelle, che si conseguiscono in Roma da quei fedeli, che dimostrano colà, e che visitano le Basiliche, e le Chiese, fuori e dentro la Città, come se chi tiene la Bolla della Crociata si trovasse di persona in Roma, e visitasse quei santi luoghi. Per guadagnare queste Indulgenze non basta lo stare in grazia, ma è necessario il visitare o cinque Chiese, o cinque Altari dentro una Chiesa; e ne' paesi, dove vi è una Chiesa nella quale si trova un solo Altare, basta il visitare cinque volte quello stesso Altare. Dichiara Bened. XIV., che le preghiere da farsi in queste visite è in arbitrio di ciascuno il farle mentalmente, o vocalmente; ma esortò chi le fa mentalmente ad aggiungere *qualche* orazione vocale (*a*). Circa la lunghezza, che dee avere ogni visita, è cosa certa, che basta il recitare in ciascun Altare tre *Pater* tre *Ave*, e tre *Gloria Patri*. Il recitarvene cinque è cosa migliore, ma non necessaria. In ognuna di tali

(a) *Cit. cost. Fra le fatiche* §. 83.

visite vi è l'obbligazione di pregare, secondo prescrive la Bolla, per la concordia fra' Principi Cristiani, per l'estirpazione dell'eresie, e per l'esaltazione della santa Chiesa.

423. Varii dubbii si fanno intorno alle visite sopraddette. Ma prima di riferirgli, e risolvergli premettiamo un avvertimento. In materia d'Indulgenze non è buon regolamento l'abbracciare le opinioni più probabili, ma debbonsi seguire o le certe, o le più sicure; giacchè non è lo stesso in questa materia, che nell'osservanza della Divina legge. Quando rispetto a quest'osservanza non si vede certezza, si va bene col seguire il più probabile, e lasciare il più sicuro; mentre quantunque avanti a Dio non fosse vero quel più probabile che si è seguito, contuttociò non si trova colpevole chi à così operato, per le ragioni, che si trovano esposte nella Moral Teologia. Ma circa le Indulgenze non si tratta di evitar la colpa, onde giovi l'attenersi al più probabile, tuttochè non sia il più sicuro; ma si tratta di adempiere alla volontà de' Pontefici, che àn conceduta l'Indulgenza. Quindi se col regolarsi ne' dubbii secondo il più probabile, non si viene a soddisfare a quanto i Pontefici ànno voluto; non si pecca, nè si tratta di peccato, ma le Indulgenze non si guadagnano: perchè dipendendo queste dalla potestà, e volontà del Papa, se non si adempie a tal volontà, vi sia ogni buona fede, vi sia pure l'impossibilità di adempirvi, non mai si guadagnano le Indulgenze. Sono queste concessioni condizionate; e perciò per qualunque motivo non si adempiano le condizioni, non si ottiene mai l'effetto del conseguimento delle Indulgenze. Solo dunque colui al quale poco preme il guadagnarle, o no, abbracci pure le opinioni che vuole; ma chi vuol esser sicuro di guadagnarle, dee abbracciare o le

certe, o in mancanza di queste le più sicure, tuttochè meno probabili.

423. Premesso questo necessario avvertimento prima noteremo quei dubbii, sopra i quali vi sono le risoluzioni certe; ed indi gli altri, dove mancando queste certe risoluzioni, bisogna attenersi alle più sicure, e non alle più probabili. Si dubita dunque 1. Se chi sceglie di visitare cinque Chiese, soddisfi all' opera ingiunta, se le visiti da fuori trovando le porte chiuse, o trovando dette Chiese ripiene di gente. 2. Se basti visitare cinque Cappelle pubbliche, dove non si conserva il Venerabile. 3. Se guadagnansi le Indulgenze col visitare le cinque Chiese, o i cinque Altari in varii viaggi fra la mattina e il giorno; per esempio visitandone uno, o due per volta. 4. Se visitandosi più Altari dentro una Chiesa sia ben fatta la visita senza muoversi dallo stesso luogo, ma solo col fare qualche piccolo movimento esterno, che dimostri essersi già visitato un Altare, e cominciarsi la visita dell' altro; come per esempio volgendosi cogli occhi verso ciascuno degli Altari nel cominciarne la visita, o pure chinando verso di essi il capo. 5. Se essendovi un solo Altare in Chiesa, basti pure il visitarlo dal medesimo luogo cinque volte, col solo rinnovare cinque volte l' inchino della testa nel principio di ciascuna visita. 6. Se va bene la visita col farsi in ogni Altare gli atti cristiani di fede ec., o pure col recitare ad ogni Altare una posta di Rosario, quantunque questo Rosario non si reciti di sopra più, ma sia quello stesso, che taluno è solito di recitare ogni giorno per divozione. Tutti questi sei dubbii si risolvono affermativamente; ed è cosa certa, che si guadagnano le Indulgenze nel condursi secondo si è domandato, perchè altro non osti. Tralasciamo le ragioni, non istimandole necessarie, mentre chi

non vuole appigliarsi al nostro sentimento, ma vuole fare il più perfetto, ch'egli forse stimerà anche necessario, è in piena libertà di farlo.

425. Sieguono gli altri dubbii, dove la prudenza ricerca, che si abbracci il partito più sicuro, mancandovi la certezza al partito meno sicuro. Dunque si dubita 1. Se basti un solo *Pater* ed una sola *Ave* per ciascuna Chiesa, o Altare. 2. Se basti il visitare i cinque Altari senza cambiar luogo in ogni visita, e senza neppure fare nel principio di ogni visita quel piccolo movimento esteriore, che si è detto, ma col solo interno far l'intenzione di finire la visita ad un Altare, e cominciare quelle degli altri. 3. Se adempiasi l'opera ingiunta col visitare i cinque Altari, non tutti nello stesso giorno, ma parte in un giorno, e parte nel seguente. 4. Se trovandosi in un paese una Chiesa con più Altari; ed un'altra con un solo, si possa visitare cinque volte quest'uno senza andare in quella Chiesa, dove ne sono molti. 5. Se possa mandarsi altra persona a far dette visite in luogo suo con darle qualche limosina. 6. Se vada bene la visita degli Altari fatta da fuori la Chiesa, quando si trova la porta chiusa; o la Chiesa trovasi piena. A tutti questi sei dubbii si risponde di no; mentre il sì o non è probabile, o e più probabile, ma non è certo. E soltanto rispetto al quarto e sesto aggiungiamo la ragione; ed è, perchè sebbene il Pontefice dichiari, che in mancanza de' cinque Altari, basta visitarne uno cinque volte; nondimeno non può dirsi con verità mancare i cinque Altari, quando nel paese vi è la Chiesa, dove essi sono. E circa il sesto, chi visita la Chiesa da fuori, *censetur moraliter ipsam Ecclesiam visitare*, come scrive il Vella; *haud tamen ille, qui praeiisdem ipsis foribus Templi visitat; censendus erit*

moraliter Altaria visitare. Almeno, dice si richiede, che da fuori vegga gli Altari, che visita.

426. È dottrina comunemente ricevuta, ed è approvata da Bened. XIV. (a) che pel conseguimento delle Indulgenze non è necessario, che tutte le opere ingiunte sieno fatte in istato di grazia, ma è bastevole, che si faccia così l'ultima di dette opere. Quindi affin di lucrare le Indulgenze delle stazioni di Roma, basta il fare in grazia la visita del quinto Altare; e per quelle delle Confraternite, è sufficiente, che l'ultima delle opere ingiunte sia fatta in tal modo. Se per esempio in qualche Confraternita vi è l'Indulgenza plenaria a chi in alcuni si confessa, si comunica, e visita la Chiesa; chi gode la Crociata, se prima di confessarsi fa detta visita, non perde l'Indulgenza col farla in disgrazia di Dio, ma se la fa dopo la comunione, trovandosi in peccato mortale, la perde.

427. Si domanda, se dovendosi guadagnare le Indulgenze della nostra Crociata, vi bisogni la confessione. Si risponde, che come opera ingiunta non vi bisogna, non essendo prescritta nella Bolla; e neppur vi bisogna come mezzo per mettersi in grazia chi trovasi senza di essa, potendo ciò fare coll'atto di *perfetta* contrizione. Giova qui il ricordare, rispetto a quelle concessioni d'Indulgenze, che sono fatte *vere poenitentibus, et confessis*, i due decreti della S. C. delle Indulgenze approvati da Clemente XIII. l'uno de'31. Marzo 1759., approvato a' 19. Maggio, l'altro de'9. Dicembre 1763. Col primo si determina I. che per guadagnare le dette Indulgenze, vi è necessaria la confessione, ancorchè non si abbiano nell'anima colpe mortali. II. che basta il far ta-

(a) *Cit. Cost. Fra le fatiche §. 75.*

le confessione *in vigilia festivitatis*, o nel giorno, come spiega l' Annotatore di Cuniliati, o nella mattina. Col secondo si concede, che senza confessarsi neppur la vigilia, possano lucrare le mentovate Indulgenze coloro, che furono soliti, non essendo legittimamente impediti, di confessarsi ogni otto giorni, purchè non sieno caduti in colpa mortale dopo l'ultima confessione. Si eccettuano le Indulgenze del Giubbileo, o *ad instar Jubilaei*, nelle quali si vuole, che si faccia la confessione nel tempo prescritto nella concessione. Il detto Annotatore di Cuniliati spiegando quel *legittimamente impedito*, stima che sia impedimento legittimo quello, *ob quod quis commode non valeat in aliqua hebdomada peccata sua confiteri* (a).

428. Quali sieno le Indulgenze delle menzionate stazioni, che si guadagnano colla visita de' cinque Altari, e in quali giorni dell'anno si possono guadagnare, apparisce dal decreto della S. C. delle Indulgenze de' 7. Luglio 1777. approvato ai 9. Luglio da Pio VI. L'Indulgenza plenaria vi è soltanto in quattro giorni dell'anno, cioè nel Giovedì Santo, nella Pasqua di Risurrezione, nell'Ascensione, e nel giorno di Natale. Le altre sono parziali. I giorni fra l' anno, in cui si possono guadagnare, sono in tutto ottantanove, e si leggono in quel sommario, che si dà a chi prende la Crociata; e sono descritti, anche col numero delle Indulgenze che si lucrano, nel foglio stampato in Napoli per affiggersi in tutte le Chiese del Regno, ricavato dal surriferito decreto. L'Abb. Cammarata palesa il suo santo desiderio, che ogni Vescovo comunicasse all'Eminentissimo Commessario

(a) *Th. Mor. append. 2. de Indulg. ad Sacr. poen. in not. ad §. 2.*

Digitized by Google

tutte le Indulgenze, che si godono dalle Confraternite di sua Diocesi colle opere per quelle ingiunte; acciò formatosene un catalogo si esponesse al pubblico, e così tutti coloro, che prendono la Bolla della Crociata, potessero conseguirle coll'adempiere alle dette opere ingiunte. Frattanto prima che veggasi ciò eseguito, ognuno che à presa la Crociata, faccia ogni mattina l'intenzione di guadagnare tutte le Indulgenze, che può in quel giorno; e s'informi quali Indulgenze si godono nelle Confraternite del suo paese, e quali cose si debbano fare per conseguirle. La sola Congregazione del Rosario ne gode un tesoro immenso; e moltissime anche plenarie si possono guadagnare *ogni giorno* colla visita de' cinque Altari dichiarata di sopra. Non trascurino i Parrochi di avvisarlo ai loro Parrochiani, acciò si acquistino un tanto tesoro. Ricordino però, e lo ricordino spesso, che le Indulgenze non fanno mai perdonare il peccato, ma la sola pena, che pel peccato dovrà soffrirsi nel Purgatorio; e che questa pena non mai si rimette, se prima non è rimessa la colpa. E perchè la colpa non mai si perdona, se manca il vero pentimento, e l'emendazione de' costumi; quindi dimostrino l'assoluta necessità di questo pentimento, e di questa emendazione. Facciano ancora sapere, che le Indulgenze della Crociata possono tutte applicarsi per le anime del Purgatorio (*n. 400.*).

Paragrafo VI.

Qual sia la limosina da contribuirsi per godere i privilegii della Crociata del nostro Regno.

429. La limosina da contribuirsi per la Crociata del nostro Regno non è stata determinata dal Pontefice; ma dal medesimo si è data la facoltà di determinarla al Commessario Generale (*n. 365.*) a di lui arbitrio, e proporzionatamente alle facoltà di ciascuno. Cotal determinazione pubblicata fin dal 1784. è la seguente. » » Per non lasciare alcun ordine di Cittadini nella » totale inabilità di godere le grazie disposte nel » Breve della Crociata, si determina la rata » della limosina nella maniera presente. I. I Nobili, ed i Prelati, anche minori, daranno la » limosina di grana cinquantadue, e mezzo. II. I » Benestanti, i Professori, i Negozianti, gli Ecclesiastici; tutti in somma coloro, che non vivono alla giornata, daranno la limosina di grana ventisei, e tre cavalli per la Bolla comune. » III. Chiunque vive d'industria giornaliera, come l'uomo di compagna, l'uomo di marina, » il venditore di piazza, il garzone artista, il » servitore di livrea, il facchino, ed ogni altro, » il quale non è in istato di prender la Bolla comune, darà la limosina di grana tredici per » la Bolla minore ».

430. Per quiete di coloro, che prendono la Bolla, e per regolamento de' Confessori, e de' Distributori della medesima Bolla, soggiungeremo la spiega di varii punti appartenenti alla trascritta tassa della limosina. *Primo.* Questa limosina è la prima opera ingiunta per godere i privilegii del-

la Crociata; e perciò se con frode si contribuisce in minor quantità di quella che è determinata nella tassa, non si godono i prefati privilegii; vale a dire non si guadagnano Indulgenze, non si può fare uso di latticinii ne' giorni proibiti, e facendosene uso si pecca mortalmente; non si può ottenere nè commutazione di voti, nè assoluzione da'riservati; ed ottenendosi, sono nulle. *Ma io ò presa la Bolla.* Sì, ma è lo stesso, come non l'avreste presa. Quanto è necessario, che questa verità da'Parrochi, e da'Predicatori si sminuzzi, e si faccia ben capire a'popoli! Più volte nel distribuir le Bolle ci siamo avveduti, che si cercava d'ingannarci col darci a divedere, che si poteva prender la minore, quando in verità si dovea prender la comune. Ed una volta non sapevamo se ridere, o piangere nel vedere, che una persona comoda senza negare di esser tale, per indurci a darle la minore, si esibiva a prendersene due, una per se, ed un' altra per un suo parente, se fossimo condiscesi a darle la detta minore; come fa un compratore, che si offerisce a comprare maggior quantità di roba, se il venditore bassi il prezzo. Chiaro contrassegno di non essersi affatto capito, che il contribuire tutta quella limosina determinata dal Commessario Generale, è cosa sostanziale, la quale se manca, non si godono i privilegii della Crociata, e servendosi di essi si commettono mille colpe mortali. E quel ch' è molto più lagrimevole, vi sono de'Distributori (e ci costa *de causa scientiae*) che per umani riguardi àn distribuita la minore a chi ben conoscevano essere in obbligo di prender la comune: effetto o di una pessima coscienza, o di una crassa ignoranza, per cui credevano aver facoltà il Distributore di dar validamente l'una per l'altra. Quando il Distributore non sa lo stato di chi domanda la

Bolla, opera bene col dargli quella che domanda; ed i peccati sono soltanto di chi l'inganna. Ma quando poi gli costa, che lo stato del medesimo l'obbliga a prender la comune, dee negargli la minore, ed illuminare la sua ignoranza.

431. *Secondo.* Vi sono tanti, che vivono d'industria giornaliera, ma nel tempo stesso posseggono qualche rendita. Dubitando noi, se poteano prendere la Bolla minore, per mezzo del P. d'Onofrj ne domandammo il parere dell'Eminentissimo Commessario Generale, e ricevemmo dal Padre suddetto la seguente risposta: » Sua Eminenza dice, che quell' artista, servitore ec. che » avesse qualche picciolissima rendita, v. g. frutto » della piccola dote avuta, o altro; ma che non » bastasse per l'intero, ed annuale suo mantenimento, di maniera che con quel solo non potesse vivere, ma unito col giornaliero travaglio » possa vivere; si dee considerare, come povero, e pigliare la Bolla minore ». Molto gioverà questa risposta al buon regolamento e di cotali persone, e de' Distributori.

432. *Terzo.* Si pretendea da taluni, che i galantuomini benestanti, quantunque per se dovessero prendere la Bolla comune, potessero nondimeno prender pei loro figli la Bolla minore; e ciò per la ragione, che i figli di famiglia non essendo padroni di cosa alcuna, si potevanó considerare, come poveri. Noi eravamo di contrario sentimento; ma perchè non tutti si persuadevano, ne domandammo per lettera l'Eminentissimo Commessario, da cui ci fu risposto, che i suddetti figli doveano prendere la Bolla comune, che prendeva il Padre.

433. *Quarto.* Nel determinarsi qual Bolla ciascuno abbia a prendere, non giova il vedere, se è plebeo, o galantuomo, o nobile; ma fa d'uopo

il vedere le facoltà che possiede. L'Ecclesiastico per esempio è nel numero di coloro che debbono contribuire grana ventisei, e tre cavalli. Ma se vi è un Sacerdote, che dee alimentare se stesso, e i nipoti privi di padre; ed avendo perduto il patrimonio, o fruttandogli pochissimo, colla limosina delle messe provvede al detto alimento, ma con tanta scarsezza, che quasi manca il necessario; non è cosa chiara che può contribuire grana tredici? Non dice la Bolla, che la limosina dee esser proporzionata al grado, alla condizione ec. ma dice *juxta opes, et facultates personarum contribuentium*. La tassa à determinata la limosina di grana ventisei per l'Ecclesiastico, perchè per ordinario è in istato di darla. Vi è però l'eccezione di questa regola; come delle altre ancora. Quindi il P. d'Onofrj dopo avere dichiarato chi intendasi per nobile, conchiude saviamente: « Non si vuole, che » molto si fiscalizzi per la limosina di 52. grana, e » mezzo con coloro, che sono *veri Nobili*, ma *veri* » *poveri* ». L'impotenza scusa. Ma si domanderà: Distribuendosi ad un Sacerdote povero la Bolla per grana tredici, o ad un Nobile povero quella di grana 26., qual Bolla loro si dovrà dare? Se loro si dà quella de' Sacerdoti, e de' Nobili, il Distributore dovrà poi consegnare in Napoli grana 26. per la prima, e 52. per la seconda, quando egli ne à ricevuto in tutto grana 39. Ci sembra non doversi dubitare, che possa distribuirsi a' suddetti quella minore, e quella comune rispettivamente, e che nè il Sacerdote in tal caso riceva quella de' Sacerdoti, nè il Nobile quella de' Nobili, non sia che un cambiamento materiale, il quale nulla osti alla partecipazione de' privilegii, perchè cambiamento che con certezza si presume approvato, e voluto; e dal Pontefice, e dal Commessario Generale: dal primo, avendo detto che si

determini la limosina *juxta opes et facultates*; dal secondo mentre nella tassa, che à fissata *juxta opes*, nell' individuare il Nobile, l' Ecclesiastico ec. à inteso quel Nobile, che à le facoltà de' Nobili; quell' Ecclesiastico, che à *solo* per suo alimento almeno il patrimonio, e la limosina della messa; e perciò nell' individuare coloro, che contribuiscono grana tredici, vi à aggiunta la regola generale, *ed ogni altro*, *il quale non è in istato di prender la Bolla comune*. Quell' ogni altro include galantuomini, Ecclesiastici, Nobili ec. Così è sembrato anche a' dotti, a' quali ne abbiam domandato consiglio.

434. *Quinto*. Chi s' intenda per Nobile lo spiega il lodato d' Onofrj nella maniera seguente: » Avvertasi, dice, che la parola *Nobili*, non significa i Titolati, ma tutti coloro, che sono di » una condizione distinta, decorati comunemente » di questo Titolo; e sono (considerandosi la Nobiltà, come si à in istima a' giorni nostri senza tanto restringerla, nè dilatarla) coloro, che » àn posti rispettabili nella Corte, come Ambasciadori ec. Coloro che sono ascritti nella milizia dal Capitano in sopra. Coloro, che esercitano Magistratura, come Consiglieri, Giudici, » Uditori, Governatori Regii ec. Coloro, che sono » ascritti alla Nobiltà cittadina, detti volgarmente in Napoli Sedili. Coloro, che ottengono considerabili Dignità Ecclesiastiche, come il posto » Cardinalizio; Arcivescovile, Vescovile, Abadia » ricca ec. Coloro, che sono stati dichiarati Nobili dal Principe, con qualche titolo, come di » Duca, di Marchese ec. o datagli qualche insegna di Nobiltà, come l' Ordine di S. Gennaro, » Costantiniano, di S. Carlo ec. Coloro, che derivano da sangue nobile, ed in esso vi si è mantenuto il decoro. Coloro, che godono Baronag-

» gi, o Feudi ec. Essendo ciò un'opera ingiun-
» ta, ognuno consulti la propria coscienza. Ciò
» che si è detto degli Uomini Nobili s'intende
» ancora per le loro Mogli. In quei luoghi, pae-
» si, e Città, che non vi sono persone delle qua-
» lità dianzi dette, quantunque comode, quan-
» tunque vivan del loro, quantunque senza me-
» stiere, nè industrie, non si debbono perciò ri-
» putare per Nobili; come nè anche coloro di
» tal condizione, che godono il privilegio di te-
» ner l'Oratorio in casa, ottenuto, perchè vivo-
» no *more nobilium.* Fin quì il lodato Autore.

435. Per godere i privilegii della Crociata non basta l'aver vera volontà di prender la Bolla, e di contribuir la limosina come *quidam temere opinati sunt*, dice il Vella, e noi più volte ne siamo stati testimonii di udito; ma è assolutamente necessario o il contribuire realmente, o prendendo la Bolla in credito, dar la cautela, o la parola di contribuire la detta limosina. I privilegii non si godono, che da quelli soli, a cui il Pontefice li dona. Il Pontefice non à dati i privilegii della Crociata a quei, che ànno la volontà di contribuire la limosina: non gli à dati a coloro, che *eleemosynam conferre voluerint*, ma a quelli, che *eleemosynam contulerint.* Dunque chi à la volontà di darla, ma non ancora l'à data, neppure *aequivalenter* colla cautela, o parola, non gode i privilegii. Gli effetti, che dipendono da una condizione essenziale, che dicesi *sine qua non*, non mai si ànno, finchè detta condizione si vuol bensì adempiere, ma non ancora si è adempiuta. La contribuzione della limosina nel nostro caso, essendo opera ingiunta, è condizione essenziale; dunque ancorchè voglia dirsi un minuto dopo, un minuto prima non si godono i privilegii che ne sono gli effetti. *Rifletteteci bene*, scrive il Padre d'Ono,

frj; *non dice*, (il sommario della Bolla italiano) *perchè prometteste dare; o perchè fingeste di voler dare* ec. Le parole di detto sommario sono, *dichiariamo, che facendo la limosina . . goderete ec.* Non dice, *avendo la volontà di far la limosina.* La cosa è tanto manifesta, che soltanto può contrastarla chi studia il solo Testo del *jus cervellitico*; o sia chi crede soltanto a quanto gli suggerisce il suo cattivo raziocinio. E costoro altro privilegio non godono, che di tener sempre il falso per vero. Riflette poi saviamente il Vella, che non essendo opera ingiunta nella nostra Crociata il prender la Bolla, ma il contribuir la limosina (*n.* 402.), dopo che questa si è contribuita (anche *acquivalenter*, come sopra), subito si godono i privilegii, ancorchè nè siasi presa la Bolla, nè vi sia stato scritto il nome. In altri Regni il Pontefice vi à posta la condizione, che per godersi i privilegii della Crociata, non solo debba prima riceversi la Bolla, ma di più debba portarsi con se. Nulla di questo si trova nella concessione fatta al nostro Regno. Finalmente si avverte, che se la limosina si dona da altri per noi, è lo stesso, che se da noi stessi si desse.

PARAGRAFO VII.

Avvertenze circa le persone Religiose, che prendono la Crociata. Risoluzione di alcuni dubbii sopra questa materia, che riguardano tutti.

436. Anche i Religiosi, e le Religiose Claustrali possono prender la Crociata nel nostro Regno, e godere de' privilegii in essa contenuti, sebbene non di tutti. Non possono fare uso de' lat-

ticinii ne' giorni proibiti, essendo stati esclusi da tal privilegio nel primo Breve insieme con i Sacerdoti secolari, e nel secondo essendo stati inclusi soltanto i detti Sacerdoti secolari (*n. 360.*). Quando poi sono i medesimi Regolari di anni sessanta, è anche ad essi conceduto l' uso de' mentovati latticinii, e dello strutto, come nel riferito primo Breve sta espresso. In altri Regni non dicendo la Bolla, se i sessanta anni debbono essere cominciati, o finiti, ànno detto alcuni Teologi, che bastava, che fossero cominciati; *quia in favorabilibus annus inceptus habetur pro completo.* Ma nel nostro Regno non à luogo veruna interpretazione, essendo dichiarato nella Bolla che debbono esser compiti; *nisi sexagesimum annum compleverint.* Tutte quelle persone, che dimorano nelle clausure o de' Religiosi, o delle Religiose, ma non ànno fatti i voti, non sono sottoposte nè a questa, nè alle altre restrizioni, ma godono tutt' i privilegii della Crociata egualmente che i secolari; e così ancora i Conservatorii di donne, ed i Collegii de' Missionarii di qualunque Congregazione, non essendo essi compresi sotto il nome di Regolari.

437. Un altro privilegio della Crociata, di cui non godono i Regolari, è quello di eleggersi un Confessore, e farsi assolvere da' riservati. È chiara la legge di Bened. XIV. (*a*). Prima dichiararsi di non decidere quale Indulto favorisca o no, i Regolari, ma doversi ciò argomentare, dal tenore, e dalle parole di ciascun Indulto. Indi soggiunge: *Firmis tamen manentibus, et perpetuo mansuris quod ad Bullam Cruciatae pertinet, plurium Praedecessorum nostrorum declarationibus, eadem scilicet*

(a) *Const. 100. to. 1. Apostolica Indulta 5. Aug. 1744. §. 6.*

Bullam, quantum ad articulum eligendi Confessarium, seque a casibus reservatis absolvi faciendi, nequaquam Regularibus suffragari. Quod nos etiam perpetuo tenendum, atque sentiendum, eorumdem Praedecessorum nostrorum exemplo, similiter declaramus, et contrariam quamcumque opinionem, uti falsam, et perniciosam, interdicimus, et reprobamus.

438. Dopo una legge cotanto chiara sembra, che non vi résti cosa su tal punto da potersi mettere in disputa. Ma non è così. Comprendendo la detta legge due cose, cioè l' eleggersi un Confessore, e il farsi assolvère da' riservati, si concede, che unite insieme non sono permesse; ma si chiama in controversia, se possa un Religioso, che gode la Crociata, eleggersi un Confessore o approvato dal Vescovo di quella Diocesi, dove dimora, o approvato in altra Religione, essendo Regolare, dal suo Prelato, senza il permesso del Superiore, ma senza farsi assolvere da' riservati. Il P. d' Onofrj nell' Istruzione sesta al Paragrafo primo domanda, se i Religiosi e le Religiose possano pel privilegio della Crociata eleggersi un Confessore per farsi assolvere da' riservati, e risponde: *Comunemente dicono di no*, e cita più Costit. Pontificie, anche la sopràllegata di Bened. XIV. Indi al Paragrafo secondo dell' Istruzione X. fa la domanda, se possano i Religiosi in virtù della Bolla della Crociata eleggersi un Confessore approvato dall' Ordinario per udir le confessioni de' secolari, senza licenza del Superiore. Qui risponde, che Bened. XIV. non volle decidere questa controversia al *n. 36.* della Cost. *Inter praeteritos*, dove parla delle facoltà circa l' assoluzione concedute nel Giubbileo a' Penitenzieri di Roma, ma permise a' Religiosi il potersi senza licenza confessare a' medesimi non già perchè giudicasse non esser loro permesso, ma

jura juribus addendo, parole del detto Pontefice, *ed unicamente per rendere sempre più sicure le coscienze*. Conchiude poi il lodato Teologo: *Sembrando però ben conveniente praticare ciò coll'espressa licenza del Superiore, specialmente pei casi riservati, presso di cui è l'attuale giurisdizione, per così evitare tutti gli inconvenienti.*

439. Rispetto a queste ultime parole, già si è detto, che non è sol conveniente, ma è assoluta obbligazione il ricorrere al Superiore pei riservati, così prescrivendo Benedetto XIV. Rispetto poi alla semplice elezione del Confessore, nel luogo addotto non parla il detto Pontefice della Bolla della Crociata, ma del Giubbileo, e colle riferite parole mostra esser permesso a' Religiosi eleggersi in esso un Confessore approvato dall'Ordinario senza licenza del Superiore. Anzi parla in detto luogo anche della Crociata, e senza far menzione dell'assoluzione da' riservati, dice, che non possono i Regolari in vigore di essa eleggersi il Confessore approvato dall'Ordinario pei secolari, senza la licenza de' loro Superiori. Afferma esser questa l'opinione di Lugo; *il che*, soggiunge, *pure è stato stabilito da molti Sommi Pontefici nostri Predecessori, e da noi ancora nella nostra Costituzione, che incomincia* Apostolica Indulta, *essendo il privilegio della Crociata un privilegio permanente, che se avesse nelle Religioni il suo vigore, sarebbe di danno ad esse; potersi poi da' Regolari eleggere il suddetto Confessore in vigore del Giubbileo, ch'è un privilegio che dura poco, che fa favore a tutti, e che non nuoce a veruno*. Lo stesso si verifica per le Monache di Clausura, le quali per la Crociata non possono eleggere un Confessore per esso dal Vescovo non approvato, ma pel Giubbileo è solito loro accordarsi di poter eleggere chi è approvato per le Monache, tut-

tochè di altro Monastero. Ma se loro non si concede espressamente, nol possono fare (a).

440. Circa la limosina da contribuirsi da' Regolari, scrive il P. d'Onofrj: » In prendersi la » Bolla dovranno offerire grana ventisei, ed un » quattrino, quantunque sia il Religioso, o la Religiosa Nobile, dovendosi considerare lo stato » povero abbracciato per Gesù Cristo. Molti son » di parere, che i Superiori, e le Abbadesse debbano pagare il doppio, cioè 52. grana, e mezzo, perchè si considerano, come Prelati ». Ma può domandarsi, e spesso si domanda: se il Monastero è povero, o pure non contribuisce il Monastero, ma dee pensarvi la Monaca, quanto dee contribuire? Diciamo il nostro sentimento. La Bolla vuole, che si contribuisca *juxta opes*: il Commessario determina nella tassa, che pagheranno grana tredici *chiunque vive d'industria giornaliera ... ogni altro, che non è in istato di prender la Bolla comune.* E dichiarò (*n. 431.*) *che chi à picciolissima rendita, ma non basta per l'intero suo mantenimento, si dee considerare, come povero.* Dunque se contribuisce il Monastero, o questo vive di rendite, e la limosina dee essere di grana 26. e tre cavalli; o vive con poche rendite, ed al resto si supplisce colla fatica; e la limosina sarà di grana 13. Se poi come accade per ordinario, contribuisce la Monaca, o questa riceve *tutto* il bisognevole dal Monastero, e col suo livello, o colla sua fatica si procura ciò che dee contribuire per detta Bolla; e la limosina sarà di grana 26. e tre cavalli; o non riceve *tutto* dal Monastero, ma riceve tanto, quanto le basterebbe per la maggior parte dell'anno, ed al resto supplisce col livello, o colla fatica, e la limosina sarà la me-

(a) *Ferraris v. Jubilaeum art. 2. n. 11.*

desima; o finalmente poco riceve dal Monastero, à poco, o niente di livello, e la fatica, o i parenti debbono pensare a ciò che manca, e contribuirà grana tredici. Così deé anche regolarsi il Religioso. Veniamo ora a' dubbii, che riguardano tutti.

441. *Primo.* Il padre è ricco, e prendendo la Bolla pei figli, dovrebbe contribuire grana 26. Non vuol prendere detta Bolla pei suoi figliuoli. Se questi ànno modo di procurarsi o dalla casa medesima, o altronde grana tredici, può loro bastare questa contribuzione? Certo che sì; mentre per le dette circostanze, relativamente al ricevimento della Bolla, sono veri poveri. Altri casi simili avranno un simile regolamento.

442. *Secondo.* Colui credendo, che un amico vuole la Bolla, contribuisce la limosina, e vi fa mettere il suo nome; ma portandola al medesimo, quegli ricusa di prenderla: può riportarla al Distributore, e facendone cassare quel nome, farvi scrivere un'altra persona? Lo può benissimo; perchè la Bolla non era ancora accettata.

443. *Terzo.* Domando la Bolla, dico il mio nome, e contribuisco la dovuta limosina. Il Distributore per abbaglio vi scrive un altro nome, e non il mio. Godo io i privilegii della Bolla? Non v'à dubbio che sì; mentre 1. i privilegii si godono da chi contribuisce la limosina, ancorchè non riceve la Bolla (*n. 435.*); 2. l'averla io ricevuta dal Distributore è lo stesso, che se vi fosse stato scritto il mio nome.

444. *Quarto.* Un Diacono dee prender la Bolla comune, non già quella de' Sacerdoti. Poco dopo averla presa si ordina Sacerdote: è tenuto a prender l'altra, o può seguitare tutto l'anno a godere de' privilegii, *di cui possono godere i Sacerdoti*, coll'avere la Bolla comune? Ci sembra, che lo

possa, e così abbiamo veduto risolversi da altri. I privilegii si godono col contribuir la limosina, ed egli di già l'à contribuita. Che poi per accidente abbia una Bolla per l'altra, non fa cambiare la sostanza della cosa, e vi si presume indubitatamente il consenso del Generale Commessario. Lo stesso dir si dee, se per abbaglio il secolare riceve la Bolla del Sacerdote, o *vice versa*. Lo stesso, se non avendo il Distributore Bolle de' Nobili, dà ad un Nobile altra Bolla, colla contribuzione però di grana 52. e mezzo. E così in somiglianti casi. Quando vi è l'essenziale non nuoce la mancanza dell'accidentale.

445. *Quinto*. Parla il Padre d'Onofrj di due Indulgenze plenarie, che si godono da chi prende la Crociata, le quali si debbono applicare al penitente dal Confessore, due volte in vita, ed un'altra in morte. Ma queste Indulgenze sono nella Bolla conceduta per la Spagna, non già nella nostra. Quali sieno le Indulgenze della Bolla del nostro Regno, l'abbiamo esposto nel Paragrafo V. Dice di più, che queste Indulgenze relativamente alle stazioni si guadagnano da un Vespro all'altro; ma comunemente insegnano i Dottori, che si guadagnano da una mezza notte all'altra, eccetto, quando il Pontefice prescrive il contrario. Questa è la vera dottrina confermata dalla pratica universale. Aggiunge, che perduta la Bolla, o lacerata senza colpa, è probabile, che si godono i privilegii. Anzi è certissimo, mentre per goderli basta aver contribuita la limosina. È anche di parere, che chi la lacera per disprezzo non gode i privilegii. Ma come no, se il suo peccato non fa, che non abbia contribuita la limosina, nè vi è legge; che imponga una sì fatta pena? Riferisce che al dir di molti in virtù della Bolla si può assolvere nel foro della coscienza uno scomunicato no-

minatamente denunziato. Questa è un' opinione falsa. Vi bisognerebbe la facoltà *specialissima*, e nella nostra Bolla non vi è neppure la *speciale*, ma la sola *generale*, *ed ordinaria*, del che abbiamo altrove diffusamente ragionato. Avvisiamo per ultimo, che dopo scritto questa Dissertazione ci è pervenuta nelle mani l' opera di Ferdinando Tetamo intitolata *Diarium liturgicum etc.* Quì vi è un Trattato della Bolla della Crociata, dove si confermano le cose stabilite.

DISSERTAZIONE VI.

Sopra la Negoziazione vietata agli Ecclesiastici.

446. Che vi sia una specie di negoziazione vietata agli Ecclesiastici lo sanno e lo confessano tutti; onde sarebbe cosa all' intutto soverchia l' addurne quì le prove. Quali poi sieno i negozii vietati, e quali i permessi a cotali Ecclesiastici, quì è dove molti prendono abbaglio, e vi è il bisogno d' illuminargli. E sulle prime, è necessario distinguere quel divieto, che nasce dalla legge Naturale, e Divina, e quello, che deriva dalla legge della Chiesa. Quante volte un negozio, o partorisce lo scandalo de' Secolari, o fa che l' Ecclesiastico manchi a qualche dovere del suo ministero, sia qualunque il negozio, gli viene proibito dalla legge Naturale, e Divina; cioè da quella stessa legge, che proibisce lo scandalo, e il mancare al proprio dovere. E su di questo nessuno contraddice, onde non occorre il dirvi altro. Il punto da esaminarsi comprende dunque i soli negozii vietati dalla legge della Chiesa. Vogliono alcuni, che allora soltanto si faccia un negozio dalla Chiesa proibito quando pel fine di lucrare si

compra una merce, e poi si vende senz'avervi fatta veruna mutazione. Come per esempio si compra grano, olio, lana ec., e poi si vende a più caro prezzo, lo stesso, olio ec. Che se poi la cosa si rivende già cambiata, vogliono, che questo non sia negozio vietato a' Cherici dalle leggi Ecclesiastiche. Come per esempio si compra l'uva, e si vende il vino, che se ne fa spremere. Si compra la lana, e si vende il panno, che con essa si è fatto fare, ec. Così pensano alcuni, ma s'ingannano; e quel che pensano in contrario gli altri, anche Probabilisti, cioè che tanto i primi, quanto i secondi sieno negozii proibiti, è la verità, che siamo quì per porre in veduta.

447. E primieramente si rifletta, che allora i suddetti negozii non dovrebbero aversi per proibiti, quando, o fossero nominatamente eccettuati dalle leggi, o pure rispetto ad essi non si verificasse il fine, per cui la Chiesa à vietata a' Cherici la negoziazione, onde potesse presumersi, non essere stata intenzione de' Pontefici il comprendere eziandio i mentovati negozii. Ma non è vera nè l'una, nè l'altra di queste due cose. Non la prima; perchè in niun Canone, in niun Concilio, in niuna Costituzione Pontificia si trova fatta cotale eccezione; come confessano gli stessi contrarii, e come è noto a chiunque legge tutte le prefate ordinazioni. Non la seconda; perchè anzi maggiormente in questa sorta di negozii si verifica il fine della proibizione; mentre, se nel comprare, e vendere le merci senza mutazione, la mente degli Ecclesiastici può distraersi, attaccarsi a' lucri temporali, e conseguentemente possono i medesimi mancare agli obblighi del loro ministero, ed essere di scandalo; tutto ciò più facilmente può sortire, quando la merce si abbia da vendere mutata; aggiungendovisi quest'altra cura di

chiamare Operarii per farla mutare, e di assistere, acciò l'opera sia ben fatta. Chi non lo vede per esempio; che se io vendo la lana tal quale l'ò comprata, ò molto meno motivo di distraermi, e di dare scandalo, che se prima debbo farne lavorare il panno, e poi venderla così lavorata? Si à da trattare con molte persone, la cosa rendesi più pubblica, e per conseguenza più indecente agli Ecclesiastici; sicchè se da una parte nel divieto di negoziare non si eccettuano sì fatti negozii, e se in essi più si verifica il fine di tal divieto, non è più che manifesto, che sono i medesimi compresi nella proibizione? Ma se è così, dirassi, dove si sono fondati coloro, che ànno negato esservi compresi? Si sono fondati unicamente in un passo dell' Autore dell' Opera imperfetta presso S. Gio: Crisostomo riportato nel decreto di Graziano; il quale passo sebbene eccettuasse tali negozii dal divieto della Chiesa, dovrebbe ributtarsi, come contrario alle parole, ed alla mente de' Pontefici, come ora abbiamo osservato; ma neppure è vero, che gli eccettua, come dicono coloro, che o non ànno avuto intelletto, o non ànno avuta volontà d'intenderlo: Eccone le parole: *Quicumque rem comparat, non ut ipsam rem integram, et immutatam vendat, sed ut materia sibi sit, inde aliquid operandi, ille non est negotiator. Qui autem comparat rem, ut illam ipsam integram, et immutatam dando lucretur, ille est mercator, qui de templo Dei ejicitur* (a).

448. Or sia questo, non qual è un passo di un incerto Autore, ma una Pontificia dichiarazione, altro non se ne rileva, fuorchè non esser negozia-

(a) *C. Ejiciens 11. dist. 88.*

zione presa in senso stretto il comprar le cose, e venderle dopo averle colle proprie mani cambiate in manifatture, il che propriamente si chiama artificio. Ma non se ne rileva, che tal mutazione si possa fare per mezzo di altri: anzi vi si osserva espresso al contrario, che abbiasi a fare da se stesso, *ut materia sibi sit aliquid operandi*. E questo è lecito agli Ecclesiastici, non per la ragione, che in detto passo si dice, cioè per non esser vero negozio; ma è lecito, perchè la Chiesa medesima l'à dichiarato: *Clericus*, dice il Concilio di Cartagine, *victum, et vestimentum sibi artificiolo, vel agricultura, absque officii sui dumtaxat detrimento, paret* (a). E quello di Magonza: *Nec tamen justum negotium est contradicendum propter necessitates diversas, quia legimus Sanctos Apostolos negotiatos fuisse, et in regula B. Benedicti praecipitur provideri per quorum manus negotia monasterii procurentur* (b). Il negozio degli Appostoli si fa da tutti: *Laboramus operantes manibus nostris .... Ad ea, quae mihi opus erant, et his, qui mecum sunt, ministraverunt manus istae* (c). I Monaci di S. Benedetto si sa pure, che avevano il lavoro manuale; sebbene nel luogo citato non si parla de' negozii, ma degli affari del Monistero, di cui doveva aver cura il Procuratore. È lecito dunque agli Ecclesiastici il lavoro delle mani, purchè non loro impedisca l'adempimento esatto di tutt'i loro doveri, e non sia in cose troppo vili, e sordide contro il decoro del proprio grado, e di cose indecenti allo stato Ecclesiastico. *Ut populo despicabi-*

(a) *C. Clericus 3. dist. 91.*
(b) *C. Multa 1. ne Cler. vel Mon.*
(c) *I. Cor. 4. 12. Act. 20. 34.*

les reddantur, ac desiderio ditescendi inflammari videantur; come avverte il Roncaglia; e soggiunge, che tal sarebbe, *qui per totam diem, vel majorem ipsius partem ligone terram foderet, ipsamque stercoraret. Ego utique illi concederem per se ipsum hortum colere, vites, aliasque arbores amputare; at obtestarer, ne alia viliora populo vidente praestaret, ne ipsorum exponatur ludibrio, et ne passim dictitent, velle per se ipsum rusticum agere, ne aliquid cogatur solvere Operariis* (a). Perciò il Concilio di Cartagine sopra citato nel permettere tal fatica, vi appone le condizioni, che non ne derivi detrimento al proprio stato, e non si faccia per desiderio di guadagno; ma per bisogno di procurarsi il vitto: vale a dire, che non avendosi modo a cagione della povertà di pagare gli Operarii si fatichi colle proprie mani. E lo stesso sarebbe, se si faticasse o per sollievo dopo la seria applicazione, o per evitare l' ozio; sebbene quale ozio può trovarsi in un Ecclesiastico, che adempie ad ogni suo dovere? Può bensì mancargli il tempo non soverchiargli.

449. L' Artificio dunque così inteso è lecito ai Cherici, e questo solo si deduce dal riferito passo del detto incerto Autore; e cade perciò l'unico fondamento della contraria opinione, e resta fermo, che sono egualmente loro vietate le due sorti di negozii, di cui parliamo; sì perchè in ambedue si verifica il fine della proibizione; e sì perchè la Santa Chiesa nel farla non à eccettuata la negoziazione di quelle cose, che si vendono dopo esser mutate. Ma vi è di più. Non solo non l' à eccettuata, ma in molte sue decisioni à mostrato evidentemente, che l' à inclusa. Il com-

(a) *Th. Mor. de Contr. q. 2. Cap. 3. Reg. 3.*

prar la lana, e formarne i panni per vendergli è un negozio di detta sorte, e pure questo lanificio fu proibito coll' autorità del Pontefice, *Ecclesiasticis quibuscumque* della Città di Roma sotto pena di sospensione *ipso facto*, dalla S. C. della Visitazione Appostolica a'24. Agosto 1637. E perchè non fu questa una legge nuova, ma una dichiarazione della legge comune, come riflette il Pignatelli (*a*); perciò fa conoscere, che per tutti sono vietati simili negozii. Il comprare, ed ingrassar buoi, pecore ec., o per venderli dopo ingrassati, o per vendere i feti, è anche negozio della stessa specie; ma per tutti gli Ecclesiastici fu detto, *non licere*, dalla S. C. del Conc. a' 7. Ottobre 1662., ancorchè vogliano dare tali animali in affitto ad altri, o in società (*b*). Più di questo ancora. Dalla medesima S. C. fu dichiarato, non esser permesso agli Ecclesiastici il comprare i buoi, e dargli *a giovatico*, e come in altri paesi si dice a *pedaggio* (*c*). Più ancora. Qual negozio meno distrattivo del cambio locale attivo, giacchè altro non deesi fare, che ricevere in un luogo il danaro, e farlo pagare in altro, esigendo il corrente *aggio?* E pure non solo da' Teologi si giudica vietato agli Ecclesiastici; ma così à dichiarato in una sua Enciclica a tutt' i Vescovi Clemente XII. *Praesentium literarum tenore declaramus, ac definimus, cambium Activum natura sua esse actum verae, et propriae negotiationis; ideoque Ecclesiasticis omnibus vetitum censeri debere.* E se si facesse per mezzo di altri, sempre più di-

(a) *Tom. 5. Cons. 804.*
(b) *Tom. 6. Cons. 76.*
(c) *Ferraris V. Clerici art. 3. n. 35., et 41.*

verrebbe meno distrattivo. Ma neppure è ciò lecito agli Ecclesiastici; onde siegue l'Enciclica suddetta; *tam proprio nomine, quam per interpositam personam illud contrahere* (a). Ma cotali dichiarazioni chiaro apparisce, che se vogliam fingere essere stata prima cosa dubbia, se era vietato a' Cherici il comprare, e poi vendere la cosa già mutata; al presente non può più dubitarsene; *Nam in hujusmodi casibus*, ne adduce la ragione un insigne Canonista, *nihil aliud vendit, nisi quod prius emerat, et fructus dicitur emptionis, non naturae vel industriae suae; quia etsi res vendita in aliam formam mutata sit; tamen illa mutatio facta est a ministris conductis, ac propterea fructus dicitur emptionis, et laboris ministrorum conductorum, et sic etiam emptionis; ideoque semper negotiatio est, et consequenter a tributis immunis non est.* Ma di quali casi favella? *v. g. si emat uvas, vel lanam, aut ferri venam, et per ministros conductos vinum ex uvis, pannos ex lana, ferrum ex vena ferri conficiat, et postea vendat.* Così un Autore citato dal P. Staidel (b), e così scrivono il Piringhio (c) il Roncaglia (d) Castropalao (e) Cuniliati (f) Anacleto (g) ec.

450. E quì notisi, che l'esser vietato a' Cherici il far negozii illeciti per mezzo di altri non si restringe al solo cambio locale, di cui già si è

(a) *Enc. Cum primum 17. Sept. 1759.*
(b) *In Not. ad Th. Mor. Antoine tr. de Obl. Spec. Dist. §. 20.*
(c) *Ad tit. 50. ne Cl. vel Mon. §. 1. n. 4.*
(d) *De contr. q. 2. c. 2. q. 4.*
(e) *Tr. 16. de stat. Relig. disp. 4. p. 13. §. 3.*
(f) *Theol. Mor. tr. 10. in 7. pr. Dec. §. 3. n. 6.*
(g) *Ad tit. 1. de vit., et hon. Cl. n. 132.*

detto; ma si estende a qualunque negozio; giacche Benedetto XIV. dopo aver confermate, e rinnovate tutte le antecedenti Pontificie Costituzioni, e le pene in esse contenute contra i Cherici negozianti, estende, e il divieto, e le pene, *ad Clericos illicite sub alieno laici nomine quomodolibet negotiantes, perinde ac si per se ipsos, ac proprio eorum nomine negotia ipsa illicita exerceantur* (a). E Clemente XIII. nella lodata Costituzione decide un'altra quistione, che si agitava fra' Moralisti; cioè se era permesso agli Ecclesiastici il far tali nagozii spinti dalla vera necessità. Egli primieramente dichiara, non esser lecito al Cherico il far negozii per la sua povertà, a cui dee provvedere con i frutti del patrimonio, o di altro titolo della ordinazione, e se questi non bastano, con qualche mestiere al suo stato coveniente. Aggiunge in appresso, che per provvedere al bisogno de' suoi parenti, se è dentro l'Italia, dee impetrare la facoltà dalla Sede Appostolica; se fuori, dal proprio Vescovo; la qual facoltà si darà 1. purchè sia vero non potervi provvedere in altra maniera; 2. per quel solo tempo, che dura il bisogno; e 3. non per quella sorta di negozii, *cujus administratio Clericalem statum, et Characterem dedeceat.* Finalmente conferma quanto prima di lui circa questa materia ànno ordinato, e dichiarato gli antecedenti Sommi Pontefici.

451. Passiamo ora a vedere ciò che sia permesso agli Ecclesiastici in questa materia; imperocchè vietandosi loro i negozii illeciti, giustamente si argomenta, che vi sono negozii, che lecitamente possono fare. Così è; ma si abbia per regola generale, che non patisce veruna eccezione, che

(a) *Const. 13. to. 1. Apostolicae 25. Febr. 1741.*

quando per negozio s' intenda il comprare una merce col fine di poi venderla a più caro prezzo, o mutata, o non mutata, non vi è negozio alcuno, che agli Ecclesiastici sia permesso senza la dispensa Appostolica, che solamente, come si è detto, si concede pel bisogno de' parenti. Se poi per negozio non s'intenda questo, allora è vero, che vi sono delle cose a'Cherici permesse, e sono state specificate dalla S. C. del Concilio (a). Ha ella dichiarato esser lecito agli Ecclesiastici; 1. il coltivare per mezzo de'Secolari i campi dei loro benefizii, e del loro patrimonio; 2. il comprare, e ritenere i buoi, e gli altri animali, *si noti*, necessarii per coltivare i loro campi, e vendere i feti de' medesimi; 3. il servirsi delle querce, e castagne, che sono ne' loro beni per fare ingrassare i porci *pro sua*, *et familiae sustentatione*, *dummodo tamen in emendis*, *alendis*, *distrahendisve nihil sordidum*, *aut indecens Ordini Clericali exequantur*; 4. il dare a'Secolari le foglie dei gelsi pei bachi da seta col patto di dividersi il lucro, che ne deriva; 5. il tenere essi medesimi una tale industria, ma con tre condizioni; la prima, che i gelsi sieno ne' loro beni; la seconda, che chiamino in ajuto donne non sospette; la terza, che rispetto al chiamarle vi sia la licenza del Vescovo; 6. il ritenere, o dare in affitto i buoi, le pecore, o altri animali, che ànno o per eredità, o per le decime, e vendere i loro frutti; 7. il vendere il grano, l' orzo, e gli altri frutti raccolti ne'beni patrimoniali, o Ecclesiastici *pro sua*, *et suorum sustentatione*; 8. il dare a *gio-*

(a) *Ap. Ferraris V. Clericus art. 3. et ap. Fagn. in c. multa 1. ne Cl. vel Mon. n. 34.*

vatico, o sia a *pedaggio* i buoi proprii, ma non il comprarli per questo fine; 9. il mandare quei buoi, che si ritengono per la coltura de' proprii campi, ne' giorni, che a se non servono, a coltivare i campi altrui per una certa mercede; ma non il comprarli per questo fine; 10. il dare in società le proprie pecore sino al numero di cento, *pro certa caseorum quantitate, pro eorum, et suae familiae usu;* ma non il comprarle per questo fine; 11. ne' soli luoghi, dove vi è il costume *ab immemorabili*, di far servire il proprio molino, o trappeto dopo aver macinato il suo grano, e le proprie olive, per macinare il grano, o olive altrui coll'opera di un cavallo, e quattro servi: non essendo espediente far tutta la spesa, che per detti molini e trappeti bisogna ogni anno, soltanto per l'uso proprio. Si avverta, che sebbene in alcune circostanze abbia altresì la detta S. C. dichiarato, che per sostenersi il Sacerdote colla sua famiglia possa prendere in affitto i beni della Chiesa, o anche de' Secolari, nondimeno dopo la riferita Enciclica di Clemente XIII., non è più lecito il farlo; imperciocchè egli vuole, che i Vescovi avvertano, che da' loro Cherici non si stimino permesse generalmente a tutti quelle cose, che sono state concedute a taluni in particolare per giuste cause; *ex. gr.: Ut Ecclesiarum fundos certa annua pensione conventa, colendos, exercendosque conducerent.*

452. Dee inoltre avvertirsi, che quando lecitamente possono gli Ecclesiastici comprare, e vendere, nol facciano in un modo illecito, contro di cui inveisce il sopraddetto Pontefice, adducendo per esempio, che alcuni di essi, *Nundinis, atque mercatibus laicali propemodum apparatu, ac specie se sistere, nec quisquam minus quam Clericalis moderationis, atque modestiae vel Ecclesiastici decoris, et gravitatis speciem praeferre;* cosa affatto contra-

ria alla legge Naturale, e Divina, e che dà occasione a Secolari di far poca stima di tutto l'Ecclesiastico ceto; con avvertirsi ancora, che non è scusato un Cherico, il quale fa negozii illeciti pel costume, che forse vi sia nel suo paese, o nella sua Diocesi di ciò farsi dagli altri Cherici; mentre non può tal costume prendersi per consuetudine, che abroghi la legge, sì perchè è cagione di far vilipendere lo stato Ecclesiastico, ed indebolire il nervo della Ecclesiastica disciplina, nelle quali circostanze non s'introduce mai consuetudine contro la legge della Chiesa; e sì perchè questa consuetudine è stata riprovata da' Pontefici; *quae corruptelae potius, et abusus, servata legitima vocabulorum proprietate, appellari debent*, dice il riferito Clemente; e dopo aver confermate, e rinnovate le proibizioni su tal materia, e le pene in esse apposte, soggiunge: *non obstante contrario quolibet usu, seu stylo, et consuetudine, etiam immemorabili, quae aliquo in loco, Dioecesi, et regione inoluisse dici posset, quam quidem Nos, veluti damnabilem abusum, et imperscriptibilem corruptelam, earundem praesentium tenore. damnamus, proscribimus, et viribus vacuamus* Tutti sanno, che la consuetudine *abrogata* può di nuovo introdursi; ma non lo può la consuetudine *riprovata*, e *condannata*, mancandovi sempre il consenso del Superiore, anche legale, senza cui non si forma mai consuetudine contro la legge. Osservate il *n. 173.*

453. Nè giova tampoco il dire che si negozia senza scandalo, 1. perchè il solo negoziare basta per dare scandalo, ancorchè non sia accompagnato da veruna prava circostanza, sapendosi, che si fa contro il divieto della Chiesa, e 2. perchè fingendo, che non vi sia scandalo, non si pecca contro la legge Naturale, e Divina, ma si pecca contro la legge Ecclesiastica, e si pecca mortalmen-

te, quando non sia parva materia, come il vendere poche volte una cosa di poco valore. E per ultimo si avverta, che a'Religiosi, ed alle Religiose, ancorchè non sieno coristi, è proibita ogni sorta di negozio con maggior rigore, che agli Ecclesiastici; mentre il loro stato porta con se una totale alienazione da ogni cosa temporale. Quindi nel *C. Secundum 6. Ne Clerici, vel Monachi*, si legge: *Secundum instituta Praedecessorum nostrorum sub interminatione anathematis prohibemus, ne Monachi, vel Clerici*, come avvisa il Pellizzario (*a*) son comprese anche le Monache; e dopo che il medesimo à proposto il dubbio: *An, et quomodo Moniales parare possint cibos, aut illos vendere externis;* risponde: *Non posse, exceptis rebus minimi momenti pro infirmis, parentibus, et consanguineis, idque ex S. C. decreto.* Agli infermi per carità, a'parenti per benevolenza: non mai però per farvi guadagno. Il negoziare per una persona Religiosa non solamente è indecentissimo allo stato, ma è parimente di sommo scandalo a'Secolari, i quali osservano, che dopo il voto di povertà si negozia per allontanar la povertà. Per tali negozii molti Religiosi, e Religiose si dannano, e sono loro compagni nella stessa dannazione i Confessori, che non resistono prima con forti correzioni, e poi colla negativa dell'assoluzione. *Ma àn bisogno.* Perchè? per regalare a chi non debbono, o più di quel che conviene; per fare grandi spese nelle feste, senza pensare, che *non sunt facienda mala, ut eveniant bona;* e quante volte per giuochi, e divertimenti loro vietati, o per comprare orologii, o cose preziose contro il voto di povertà. Ne'veri bisogni vi è necessario un legittimo permesso.

(a) *Tr. de Monial. c. 7. n. 31. et 47. et c. 8. n. 31.*

DISSERTAZIONE VII.

Sopra la correzione del penitente, che il Confessore prevede infruttuosa.

454. Uno degli obblighi gravissimi, che à ogni Confessore, è quello di ammonire, e correggere de' loro falli i suoi penitenti; e il non adempire a questo dovere, oltre l'aggravare di pesantissime colpe la coscienza del Confessore, è la funesta cagione di tanta rovina e ne' penitenti, ed in tanti altri ancora, che da questi dipendono, o con questi conversano, che rende quasi irrimediabile la loro perversità, e la loro dannazione. Questi Confessori *canes muti non valentes latrare*, secondo la frase della Scrittura, quanto più faticano, più si caricano di delitti, e più riempiono l'Inferno. Al presente non vi è chi loro ne domandi conto, ma fra poco l'eterno Giudice *sanguinem eorum* (tanti penitenti rovinati) *de manu sua requiret.*

455. Questa obbligazione di ammonire astringe sempre il Confessore, quando il penitente o conosce il suo peccato, o nol conosce per ignoranza, o inavvertenza vincibile, ancorchè prevegga, che non sarà per profittare dell'ammonizione. La ragione è, perchè colui essendo già reo di peccati formali, l'ammonizione da una parte non gli fa male; e dall'altra fa sperare almeno debolmente, che forse appresso lo farà ravvedere. Se poi manca per ignoranza (lo stesso dicasi dell' inavvertenza) invincibile, vi sono de' casi, in cui anche i Dottori, che passano per troppo rigidi, *si unum excipias Concinam*, insegnano, che il Confessore prevedendo infruttuosa l'ammonizione, è in obbligo di tacere. E vi sono de' casi, ne' quali anche i Teologi di Morale soverchio benigna con-

fessano, che dee ammonire, non ostante la previsione dell'inutilità dell'ammonizione. Tutti stabiliscono certi ottimi principii; e se le risoluzioni de' casi pratici le facessero tutte concordare con tali principii, i giovani troverebbero in ciò, che intorno a questo punto si è scritto, quanto basterebbe per potersi ben regolare. Ma non in tutte le prefate risoluzioni vi trovano la detta concordanza con i principii stabiliti; onde vedendo, che senz' attendersi più agli ammessi principii, vi sono de' casi, in cui chi nega, e chi afferma doversi ammonire il penitente; con ragione restano imbarazzati, e confusi, nè sanno come regolarsi nei casi, che loro accadono. Vi si aggiunge, che il P. Concina tanto la dottrina sana, quanto la rilasciata la dipinge egualmente con sì neri colori, non già con ragioni, ma colle solite terribili, ma false asserzioni, ed enfatiche esclamazioni, che chi intende le sole parole, già considera la sana dottrina, come un mostro di rilasciatezza; tanto più quando trova lo stesso linguaggio nel Patuzzi. Ma siccome il Continuatore di questo Teologó nel ributtare una certa opinione del detto Concina, scrive: *Nec urgent argumenta a Concina producta, quae si oratoria spolientur declamatione, omnem vim amittunt* a); nel caso presente così dee dirsi degli argomenti che adducono e l'uno, e l'altro per provare, che non può il Confessore omettere l'ammonizione del penitente, ch'è nell'ignoranza invincibile, neppure in quei casi, ne' quali è certo che lo può, e che lo dee. Lo conoscerà il lettore in questa Dissertazione. dove dopo aver piantati i sodissimi principii comunemente ricevuti, esporremo i legittimi

(a) *Th. Mor. to. 6. de excom. c. 2. n. 5.*

pratici corollarii, che ne discendono. Indi addurremo ciò che in contrario oppone il P. Concina, non tanto per confutarlo, quanto per confermare la sana dottrina, ch'esporremo; mentre nessuno l'à così validamente dimostrata per vera, quanto il detto Teologo con i tanti, ma tutti vani argomenti, che à accumulati per dimostrarla falsa. E col confutare il P. Concina resterà ancor confutato il P. Patuzzi, mentre ambedue oppongono le stesse cose.

456. *Principio primo.* Il Confessore dee palesare la verità a chi è nell'ignoranza invincibile, quando è maggiore il male, che teme dovergli provenire dal suo silenzio, del bene che spera poter quegli ottenere pel silenzio medesimo. La ragione ognuno la vede. L'officio del Confessore è di usar prudenza nella sua condotta col penitente. Or la prudenza richiede, che non potendolo liberare da ogni male, procuri di liberarlo dal maggiore.

457. *Principio secondo.* Qualora il Confessore teme con fondamento un male maggiore dal manifestar la verità, che dal tacerla, dee usar silenzio. La ragione è la stessa.

458. *Principio terzo.* Se dal silenzio del Confessore si teme fondatamente, che ne deriverà un male pubblico, è tenuto il Confessore a palesargli la verità, quantunque abbia fondato timore, che una tal manifestazione al penitente medesimo abbia a cagionare maggior male del silenzio. La ragione è anche nota, cioè che il male privato dee posporsi al male pubblico.

459. *Principio quarto.* Un penitente, che comparisce disposto, non può giudicarsi indisposto, perchè si prevede, che qualora se gli manifestasse un suo grave dovere, ricuserebbe di soddisfarlo. La ragione si è, perchè una tal

previsione fa solo argomentare, che nella detta circostanza sarebbe indisposto, ma non fa, che ora si possa giudicare indisposto. La disposizione presente non nasce dalla volontà, che avrebbe in appresso, ma dalla volontà che à adesso, Se adesso à la volontà di osservare tutt' i precetti gravi della Divina legge, egli è certamente disposto, ancorchè si prevede, che avvisato di un grave dovere da lui allora non saputo, non avrebbe in tal caso la volontà di osservarlo. Meglio ciò si capirà coll'esempio contrario. Ho a' miei piedi un penitente, che non vuole osservare i gravi precetti della Divina legge. Egli è indisposto. Mi rivela un Angelo, che se costui udisse una predica di un santo Predicatore avrebbe certamente quella buona volontà che gli manca adesso. Posso ora giudicarlo disposto? No, ma perchè? Perchè la disposizione presente non nasce dalla volontà, che avrebbe, ma dalla volontà che à. Mancandogli l'attuale volontà di osservar la Divina legge, egli è indisposto, tuttochè nella riferita circostanza avrebbe tal volontà, e sarebbe disposto. Or lo stesso si verifica nel nostro caso.

460. Si può opporre. Un penitente, che qualora fosse avvisato di un suo grave dovere, non avrebbe la volontà di soddisfarlo non solo sarebbe indisposto allora, ma lo è anche di presente, mentre non può dirsi, che ora abbia la volontà di osservare tutt'i gravi precetti chi avvisato di uno di essi ricuserebbe di osservarlo. Si vede, che à una volontà dimezzata, e non totale: non à il proposito universale, ma particolare, onde è indisposto. Quest'argomento à l'apparenza di vero, ma è certamente falso. Per intenderne la falsità, si facciano le seguenti riflessioni. I. *Voluntas non fertur in incognitum.* Non può il penitente aver volontà di osservare *in particolare* quell' ob-

bligo che ignora. Egli non sa, per esempio, ch'è tenuto ne' giorni di digiuno a far collazione la sera. Può egli fare un atto di volontà di non cenare nelle sere delle vigilie, ma far la sola collazione? È impossibile. II. Il propósito universale importa, che il penitente abbia volontà di non trasgredire verun precetto grave della Divina legge. Chi fa questo proposito può allora volere *esplicitamente* osservare i precetti, che gli sono noti, perchè se gli possono in quell' atto presentare d'avanti al pensiero; ma de' precetti, che non sa, è impossibile, come si è detto, che ne voglia *esplicitamente* l'osservanza. Ne à la volontà *implicita*, cioè contenuta in quell' intenzione di osservarli tutti. III. Può sortire, e sortisce, che taluno voglia *implicitamente* osservare i precetti che non sa; e contuttociò non li voglia osservare, quando poi li sa; imperciocchè questa inosservanza non proviene allora per non avere avuta volontà di osservare tutt'i precetti, ma proviene, perchè nel volerne l'osservanza *implicitamente*, non conobbe la ripugnanza, e la difficoltà, che dovea provare nell' osservargli; or quando poi senz' averla preveduta la prova, cambia la volontà che avea di osservare tutt' i precetti, e ricusa di osservarne alcuni. Non è vero dunque l'argomento: se questo penitente essendo ammonito dal Confessore di un suo grave dovere, che invincibilmente ignora, ricuserebbe di osservarlo, anche prima di tale ammonizione egli è indisposto. Come può dirsi indisposto chi à la vera volontà di soddisfare ad ogni sua grave obbligazione? *Ma se glie ne fosse manifestata una che gli è ignota, non avrebbe la volontà di soddisfarla*. Benissimo. Dunque allora sarebbe indisposto, non lo è al presente.

461. *Principio quinto*. L'ignoranza invincibile è quella, da cui l'uomo non à la potenza pros-

sima per liberarsene, mentre non conosce di essere in tale ignoranza, nè gli viene dubbio alcuno, neppure in confuso, circa quello che ignora; e nè anche conosce, o dubita di aver bisogno di meglio istruirsi per torsi dal pericolo d'inciampare in gravi errori per ignoranza. In tali circostanze è impossibile, ch'egli si liberi da tale ignoranza, perchè è impossibile, o che l'intelletto si applichi a considerare, ed a conoscere, se non si sveglia l'idea, o che la volontà operi senza che preceda la cognizione dell'intelletto. Or Dio non comanda l'impossibile, e perciò cotale ignoranza non è colpevole, nè sono volontarii gli effetti di essa. Dunque ancorchè il penitente, di cui parliamo, à l'intelletto per poter conoscere, ed à il Confessore, che può illuminarlo, contuttociò la sua ignoranza è invincibile, mentre tutto questo fa, che abbia la potenza rimota, non già la prossima di uscire dall'ignoranza. Quindi da una parte non può uscirne colla sola potenza rimota, e dall'altra non è in sua potestà il farla divenir prossima, perchè non è in sua potestà il conoscere o l'applicarsi a conoscere colla riflessione, col domandare il Confessore ec., se prima non se gli rappresenta alla mente l'idea di tali cose.

462. Dagli esposti principii, che quanto sono veri, sodi, incontrastabili, tanto sono facili a conoscersi da ciascuno, che non si rende inabile a conoscerli per qualche impedimento che vi mette, ne discendono le seguenti risoluzioni pratiche circa il proposto assunto, come tanti corollarii.

463. *Risoluzione prima.* Il Confessore dee ammonire chi trovasi nell'ignoranza invincibile di un suo grave dovere, quantunque prevegga, che l'ammonizione sia per essere infruttuosa, quando l'ignoranza sia di quelle cose, che sono necessarie per necessità di mezzo; imperciocchè se l'ammonisce,

ancorchè allora non si risolva ad imparare, o fare ciò che dee, vi è speranza che l'eseguirà in appresso; ma lasciandolo nell'ignoranza, è colui infallibilmente perduto. Il male, che può partorire l'ammonizione è, che non emendandosi, si fa reo il penitente di una colpa mortale di omissione, di cui non sarebbe stato reo, se non si fosse ammonito. Il male, che partorirebbe il non far l'ammonizione sarebbe l'infallibile perdizione del detto penitente. Essendo questo tanto maggiore di quello; perciò dee ammonirsi (*n.* *456.*).

464. *Risoluzione seconda.* Il Confessore dee ammonire il suddetto penitente, quando i suoi peccati sono contro il sesto precetto, ancorchè solamente interni. Cotali peccati in progresso di tempo si fanno conoscere, ed essendovisi contratto l'abito, è sommamente difficile, che si emendino. È dunque un male assai maggiore il fare, che o si contragga un tale abito, o che più si radichi, se è contratto, coll'omettere l'ammonizione; che non è il far divenire per quel penitente peccati formali quelli, che a cagione dell'ignoranza invincibile sono peccati materiali, col fare l'ammonizione suddetta. Coll'avvisarlo ora si lascia in maggior facilità di emendarsi di quella, che colui avrebbe nel conoscerlo appresso. Ecco perchè dee farsi l'ammonizione. Non abbiamo voluto addurre per ragione, che circa tali peccati non si dà ignoranza invincibile, come altri dicono. Concediamo che sia rarissima; ma nel tempo stesso e da noi, e da più altri dottissimi, e piissimi Confessori si potrebbe giurare di aver trovata su di ciò vera ignoranza invincibile: *in delectationibus morosis*, *in pollutionibus voluntariis etc.* (*456.*).

465. *Risoluzione terza.* Se i peccati materiali del penitente gli sono prossime occasioni di peccati formali, vi è l'obbligo di ammonirlo. Egli in-

vincibilmente ignora, che l'andare senza necessità in quella casa, come prossima occasione, sia un peccato mortale; ma nell'andarvi si aggrava la coscienza di tanti desiderii cattivi, o di tante compiacenze carnali, che egli conosce esser peccati mortali. Sarebbe un male oh quanto più grande il lasciarlo in tanti peccati formali, da cui non mai si libererà senza toglierne l'occasione, che nella speranza che coll'ammonizione appresso sia per abbandonare l'occasione suddetta, sebbene ora col seguitare ad esporvisi non pecchi più materialmente, ma formalmente. Milita dunque la stessa ragione di doverlo ammonire, che nelle risoluzioni precedenti.

466. *Risoluzione quarta.* Se il peccato materiale del penitente è di occasione a' peccati formali di altri, dee ammonirsi; mentre essendo il detto scandalo un male comune, la speranza, che in appresso questo sia per cessare, facendosi detta ammonizione, dee prevalere al timore, che non profittando tal correzione, il peccato materiale del penitente diverrà formale (*n. 456.*). Quindi nella nostra Operetta intitolata, *Dissertazione sopra alcuni punti &c.*, dopo aver dimostrato esser colpa mortale il giuocare nel nostro Regno o a giuochi proibiti in qualunque luogo si faccia; o a giuochi permessi ne' luoghi proibiti; si passa ad esaminare, se convenga render pubblica questa vera dottrina, sul riflesso che tanti buoni da una parte ignorano, che tali giuochi, quando si facciano innocentemente, pur sieno colpe mortali, solo perchè contro il divieto delle Reali leggi; e dall'altra parte si prevede, che togliendosi tale ignoranza, neppure si asterranno da' giuochi mentovati. E si risolve doversi ciò non ostante pubblicare la verità; imperciocchè il vedersi, che la gente dabbene usa quei giuochi, serve di ansa a' libertini a farlo sen-

za rimorso, e perchè questi nol fanno innocentemente, ma nel giuocare commettono molte colpe mortali; da quì nasce, che per la speranza d'impedire questo scandalo, deesi manifestare a' buoni la verità, tuttochè si prevegga, che non si emenderanno, e il loro peccato prima materiale, poi diverrà formale (*a*). Sono concordi i Dottori, dice Benedetto XIV., nell'insegnare, che deesi fare l'ammonizione, anche a chi trovasi nell'ignoranza invincibile, qualora quel suo peccato materiale può esser fomento agli altri o di scandalizzarsi, o di prender le dette cose, come indifferenti. E porta l'esempio de' Prelati, Principi, e Governatori, a' quali, ancorchè stiano in buona fede, dee farsi la correzione, sebbene, preveggasi infruttuosa, se essi mancano nella collazione de' beneficii, nell'elezione de' Ministri, nel governo de' sudditi, nel far le limosine di ciò che de' frutti de' beneficii soverchia al loro sostentamento ec. (*b*). Lo stesso dee dirsi de' Parrochi, Confessori, Genitori, Padroni ec. che mancano alla loro obbligazione. Lo stesso degli sposi, che amoreggiano; e su questo si legga quanto ne abbiamo scritto nel Battesimo laborioso. Sono mancanze scandalose, e contro il bene comune (*ex n. 456.*). E perchè l'Augusto nostro Sovrano à rinnovata la legge proibitiva de' prefati giuochi, stimiamo cosa giovevole il trascriverla quì tutta intera (*).

(a) *Dissert. 2. c. 10.*

(b) *Cost. 20. to. 3.* La nostra Costituzione 26. Giugno 1749. *n. 20.*

(*) Il tenore della suddetta legge è il seguente: Con animo non lievemente disturbato mi à significato il Re di avere avuto sicura notizia, che con aperta trasgressione delle leggi del Regno nelle case di ogni Ordine di persone; e

Ci siamo assai consolati, e abbiamo data gloria all' Altissimo nel vedere, che a tal rinnovazione, subito sono cessati i detti giuochi, e con essi innumerabili gravissimi disordini, e peccati. Quanto il nostro Sovrano si è reso sempre più glorioso nel procurare il bene de' sudditi con tal rinnovazione

---

con iscandalo maggiore, anche in quelle di alcuni suoi Regii Ministri prescelti da lui ad esser delle leggi i custodi, si ardisce di giocar liberamente a giuochi di sorte, e divietati. È persuaso, che da questa infetta sorgente derivano tuttodì per la massima parte la povertà delle famiglie, il mal costume, e quindi moltissimi vizii detestabili, onde la Civile società tuttodì si guasta sempre più, e si corrompe; mi à detto con moltissima serietà, e colla sua Maestevole autorità, ch' egli vuole assolutissimamente, che da chiunque, e dovunque a giuochi dalle leggi divietati, più non si abbia l'ardire di giocare. Ha comandato perciò, che io faccia sentire a V. S. Illustris., che sia sua determinata volontà, che si osservino con tutta esattezza le antiche, e nuove leggi riguardanti la proibizione de' giuochi di sorte; e specialmente quelle del suo defunto Augusto Genitore pubblicate a dì 15. Settembre 1753. e la sua del dì 8. Gennajo 1760., e de' 28. Novembre 1766., con sottoporsi rigorosamente i trasgressori alle pene minacciate nelle medesime, ed a' privilegii di prove che vi si trovano stabilite. Ed à soggiunto di volere specialmente, che l' esecuzione sia libera, e spedita, nè si trattenga da verun riguardo umano di condizione, o grado di persone; e molto meno nelle case de' suoi Regii Ministri si commettano trasgressioni; i quali se abbiano finora trasgredito, verranno avvertiti per mezzo di V. S. Illustrissima, acciò badino seriamente ad adempiere a' loro indispensabili doveri, amministrando a ciascuno la dovuta giustizia, non solo con esattezza, ma prontamente ancora; senza consumare il tempo in altro, che nel sollecito disbrigo delle cause, perchè il più presto che si può, abbia ciascuno ciò che gli spetti, e meni vita tranquilla sotto la sicurezza delle leggi, che debbono essi esattamente far osservare, specialmente col loro esempio. Di Reale Ordine comunico a V. S. Illustris. questa Real volontà, e dichiarazione, affinchè nell' atto di farsi noto a tutt'i luoghi della Provincia di suo carico per l' inviolabile esecuzione, si faccia medesimamente intender loro, che essendovi già le leggi, se ne potevano far punire i trasgressori con tutto il rigore; ma che S. M. per effetto di sua Real Clemenza à voluto rinnovarle; persuasa, che la docilità de'

di leggi; tanto si renderebbero più vituperevoli coloro, a cui spetta di eseguirle, e farle eseguire, se in ciò mancassero. Ed i Confessori non manchino di usar rigore con chi trasgredisce le dette leggi occultamente per non soggiacere alle pene contro i trasgressori imposte. Si guardino di assolvere chi non mostra un' emendazione vera, e costante; e si provveggano della lodata nostra Operetta, dove troveranno tuttoquanto fa a proposito rispetto alla dovuta osservanza delle menzionate leggi, e rispetto alla condotta, che i Confessori debbono usare verso i trasgressori.

467. *Risoluzione quinta.* Un penitente, che pecca per ignoranza invincibile, e si prevede, che ammonendosi non sarà per emendarsi; purchè 1. l' ignoranza non sia circa ciò ch' è necessario per necessità di mezzo (*n. 463.*) 2. i suoi peccati materiali non sieno a lui stesso occasione prossima di peccati formali (*n. 465.*) 3. nè sieno contro il sesto precetto (*n. 464.*) nè cagionino scandalo (*n. 466.*) non dee ammonirsi, ma rimanersi nella sua buona fede. La ragione è, perchè senza ragionevol motivo se gli sarebbe dal Confessore un gran male col far divenire formali i suoi materiali peccati; e il Confessore commetterebbe una somma imprudenza in tale condotta (*n. 457.*), anteponendo la debole speranza di un minor bene al fondato timore di un male maggiore.

468. Contro quest' ultima risoluzione si scagliano il Concina col Patuzzi; ed ecco le loro ragio-

---

suoi sudditi saprà profittare di questa; ed evitare così il rigore della giustizia; restando V. S. Illustrissima incaricata d' invigilare nella Residenza, e nella Provincia pel più esatto adempimento, ed esecuzione. Napoli 4. Giugno 1791. Carlo de Marco = Al Preside di Salerno.

ni. *Primo*. Bisogna distinguere il precetto della correzione fuori della confessione, e il precetto dell'istruzione dentro la confessione. Mancando la speranza di profitto, si dee ometter la prima; ma non la seconda per la riverenza dovuta al Sacramento, che quel penitente profanerebbe con un sacrilegio *imparatus ad veritatem recipiendam*. Noi abbiamo provato, che un penitente disposto, non diviene indisposto, perchè si prevede, che avvisato di un precetto che non sa, ricuserebbe di osservarlo (*n*. 459.). Dunque se contuttociò pur sarebbe disposto, non profanerebbe il Sacramento col sacrilegio, e svanisce l'addotta ragione.

469. *Secondo. Tunc ignorantia*, parla il Concina, *invincibilis dicitur*, *quando homini nec dubitandi occurrit principium*, *nec ulla patet via errorem vincendi. Sic docent omnes*, *et potissimum P. Paulus Segneri:* Quando la persona non à principio di dubitare, e conseguentemente non à nè anche maniera di vincere il suo errore, e di uscirne . . . *Confessarius paratus est veritatem patefacere* . . . *Ergo vincibilis est eorum ignorantia*. Questa volta il detto Teologo oppugna la verità conosciuta, e l'eccesso del suo zelo lo fa esser pessimo logico. Egli ammette il sentimento e del P. Segneri, e di tutti, ch'è invincibile l'ignoranza, quando non v'è il principio di dubitare. E poi difende, che nel penitente, il quale non dubita, l'ignoranza è vincibile? E poi ne trae la conseguenza: *ergo vincibilis est eorum ignorantia?* Che il Confessore sia pronto a manifestar la verità, nulla influisce nel penitente, a cui non può esser noto l'interno del Confessore. Or se questo non volesse palesare la verità al penitente, il medesimo sarebbe reo? No. Ma se è pronto a palesarla, ma nulla dice al penitente, è per questo lo stesso, che se non volesse palesarla; non bastando a farlo dubitare (*n*. 460.).

Quanto è vero, che cotali ragioni, *si oratoria spolientur declamatione*, *omnem vim amittunt*. Il che meglio si conoscerà nel sentir le altre.

470. *Terzo*. Il penitente dee amar se medesimo più che non è tenuto ad amarlo il Confessore. Or se è lecito al Confessore per usargli carità il non manifestargli quel precetto, che prevede che egli non vorrebbe osservare; per conseguenza è più lecito al penitente il non apprendere i precetti, giacchè può sortire, che dopo avergli appresi, non s'induca a volergli osservare, e si danni. Per verità se si udisse raccontare, che il P. Concina a voce disse questo, non si crederebbe. Si crede, perchè si vede da lui scritto. Non richiederebbe risposta un tale argomento, mentre appena si legge, che se ne conosce la falsità; ma rispondiamo poche parole. È lecito al Confessore, perchè il penitente sta in buona fede; non è lecito al penitente stesso, perchè conoscendo di aver bisogno di apprendere i precetti, sta in mala fede, e la sua ignoranza sarebbe vincibile. Ed essendo in tale stato, neppure al Confessore sarebbe lecito occultargli la verità.

471. *Quarto*. *Quemadmodum sacrilegus esset*, è pure il Concina, che parla del medesimo penitente, *si interpretative vellet unum solum peccatum malitiae, seu causam talis peccati; sic sacrilegus est, dum interpretative vult aliquod peccatum ignorantiae, Toties autem vult ignorantiae peccatum, quoties interpretative non vult oppositam legis scientiam*. E più appresso: *Instauro alio sub aspectu argumentationem. Si Christiani poenitentes expresse dicerent, se nolle scire totam Dei legem, absolvendi ne essent? Absit, inquis. Atqui omnes illi, qui virtualiter, et interpretative aliquid nolunt, aut volunt; si expresse interrogentur, num illud velint, aut nolint, expresse reapse illud volunt, aut nolunt. Ergo si*

virtualiter nolentes prudenter praesumuntur, *necessario consequitur*, *praesumendos quoque esse expresse*, *et formaliter nolentes totam legem scire*. Trascriviamo tutto questo, non perchè abbia bisogno di confutazione, essendo troppo patente la falsissima asserzione, e il pessimo raziocinio che vi si contiene; ma acciò meglio si ravvisi qual disperata causa abbia il detto Autore presa a difendere, giacchè in sua difesa non trova da allegare, se non se cose, ch'egli stesso ben sapea essere affatto false, ed erronee. La volontà interpretativa è quando non si vuole, ma se si fosse domandato, si vorrebbe. Questa volontà, dice, à il penitente, perchè non vuole trasgredire quella legge che ancora fa; ma se gli fosse rivelata, la vorrebbe trasgredire. Sino quì va bene, e come già abbiamo detto, in ciò non vi è peccato alcuno, mentre il male, che si vuole, mette il peccato nell'anima, non il male che si vorrebbe, concorrendo altre circostanze; altrimenti un uomo, da che entra nell'uso di ragione di già sarebbe reo di tutti quelli peccati, che avrà da commettere in tutto il tempo di vita sua. Perchè se allora si trovasse in quelle circostanze, in cui sarà per trovarsi appresso, vorrebbe commettere quei peccati. E pure questa dottrina sì erronea siegue a voler provare il nostro Autore. E come la prova? Eccolo. Chi domandato risponderebbe di non voler osservar la legge, interpretativamente non vuole osservarla. Dunque espressamente non la vuole osservare. Può esser più bella la conseguenza? Già son divenute la stessa cosa la volontà interpretativa, e l'espressa; il vorrebbe, e il vuole. E impariamo questa nuova dottrina, che si merita, e si demerita senza volere il bene, e il male, purchè in alcune circostanze l'uno, e l'altro si vorrebbe. Se questo è, la Santa Chiesa non à avu-

ta ragione di condannare la dottrina di Pelagio eretico, che Dio in pena de' peccati futuri fa morire alcuni bambini prima del battesimo; ed altri li fa prima battezzare in premio delle opere buone, che farebbero, se vivessero. Quando i dotti vogliono difendere il falso, quanto, e poi quanto divengono ignoranti!

472. Quando il P. Concina ciò scrisse, la gran dottrina, che avea, gli facea conoscer la verità, e perciò mette in bocca de' Contrarii una sodissima risposta senza trovarvi da replicare, che sole parole, ed esclamazioni: *Reponunt Confessarii*, dice, *se hic, et nunc praesumere, velle poenitentes virtualiter scire, servareque universam legem; at spectata eorum fragilitate, et ad peccandum propensione, timent futuram voluntatis mutationem ob difficultatem gravissimam legis servandae.* Questo è quello che abbiamo detto al *n.* 424 Cosa replica il Concina? *Ita ne vero? Sed hoc frequentissime evenit etiam in peccatis scitis, compertisque.* Con ciò non confuta, ma conferma la ragione de' Contrarii. Anche nei peccati che si sanno, il Confessore conosce, che attualmente il penitente à la vera volontà di non commetterli mai più; ma prevede, che attenta la sua fragilità, sarà poi per cambiar volontà: può forse in tal caso giudicarlo indisposto? Certo che no; e chi dicesse di sì, verrebbe con ciò a dire, o che per la disposizione presente vi bisogna anche la buona volontà futura, o che la grazia è inamissibile: due errori uno più grande dell'altro. Or se ne' peccati conosciuti è disposto chi non li vuole ora, ma si prevede, che li vorrà appresso; molto più ciò è vero ne' peccati non conosciuti. Che altro aggiunge? *Si timor voluntatis in futurum mutandae remorari debet a veritate pandenda, vix aliquis Christianus absolvi licite potest.* Quando non vi è motivo ragionevole di occultarla, come nel-

le quattro Risoluzioni antecedenti, si dee palesare; quando vi è, come nella Risoluzione quinta, dee tacersi, e ciò non ostante lecitamente si assolve il penitente. Nè questa sua riflessione è confutazione di ciò, che i suoi Contrarii dicono, ma è una petizione di principio. Siegue a dire: *Et Probabilistae audent hoc oppo nere sophisma, qui consuetudinarios, recidivantes, et ipsos habituatos absolvunt, licet probabiliter relapsuros praevideant?* Ma questo non è un confutare, ma un esclamare, e dire ciò che niente fa al proposito. Primieramente l'assolvere chi si prevede probabilmente, che sarà per ricadere, non è de' Probabilisti, ma è di tutti, tutti, tutt'i Confessori; e fu anche del P. Concina; se pure non ebbe il dono da Dio di confermare in grazia tutti quelli, che assolveva. Chi mai potrà esser certo, che il penitente quanto si voglia contrito non sia per ricadere? Per secondo questo che à che fare colla questione presente? Già intendiamo quel che vuol dire; cioè che siccome i Probabilisti assolvono i recidivi ec., quantunque probabilmente credano, che ricaderanno; così non dovrebbe esser loro di remora alla manifestazione della verità il temere probabilmente, che non sarà fruttuosa, perchè in appresso cambieranno volontà, mentre non ostante tal cambiamento gli stimano capaci di assoluzione. Ma quì confonde l'Autore il cambiamento di volontà, che si prevede dover sortire dopo l'assoluzione col progresso del tempo; e il cambiamento, che si prevede dover accadere prima dell'assoluzione nell'essere avvisato di un precetto sin allora ignoto. Il primo cambiamento non è di ostacolo all'assoluzione, come poco prima abbiamo detto; ma il secondo sarebbe di ostacolo, perchè mancherebbe l'attuale disposizione, e perciò il Confessore dee tacere, acciò non insorga il detto ostacolo. In som-

ma l'opposizione, che si propone, è validissima, e nulla dice nè che la sciolga, nè che tenda a scioglierla: in sostanza viene ad approvarla.

473. *Sesto.* Se non deesi manifestare la verità a' penitenti suddetti, *inconsiderate Apostoli, et Ministri Dei doctrinam Christi praedicarunt, cum tot ex peccatoribus materialibus effecerint formales? Auferendae Apostolicae missiones, ne tot infideles fiant peccatores formales? . . . Quid ad haec Probabilistae? An non est evidens rescriptae doctrinae falsitas, et horror? An non sunt evidentia absurda, et quidem horrendissima? . . . Aut ego nihil capio, nihil sapio, demens sum; aut descripta doctrina ab imis suffodit evangelicae doctrinae fundamenta prima, evertit poenitentiae christianae disciplinam etc.* Sarebbe all'intutto inescusabile, ed incompatibile una tal maniera di scrivere, se non si sapesse, che il santo zelo contro la rilasciatezza à trasportato questo Teologo fuori di se stesso, e non gli à fatto ravvisare l'insussistenza de' suoi argomenti, e l'abuso delle invettive. Quando si predica, si tratta il bene comune, onde dee manifestarsi la verità, sebbene si prevegga, che non per tutti sia utile, e che non mancheranno di quelli, per cui a cagione di loro malizia diverrà nociva. Ma quando si ode la confessione di un penitente, quell'ammonizione, che a lui è nociva per la debolezza di sua virtù, non può giovare ad alcuno. A che dunque addurre un tal paragone, dove per le differenti circostanze milita un principio differente? Non sono dunque estemporanee le susseguenti invettive, e false le qualificazioni di una dottrina tanto vera? Non è cosa ridicola, e vituperevole il chiamare evidentemente vero quello ch' è evidentemente falso?

474. Le parole poi, *quid ad haec Probabilistae?* non meritano la nota di vane, o di bugiarde? Di

vane; mentre suppongono, che non vi sia da replicare all' addotto argomento, quando ch' è apertamente falso, e la sodissima risposta, che lo distrugge, si conosce da tutti. Di *bugiarde;* perchè mostrano, che la dottrina vera, contro cui si scrive, sia soltanto de' Probabilisti, quando ella viene insegnata da' più rigidi Probabilioristi, come sono il Pontas, l'Antoine, Habert ec. Parla l'Antoine del Confessore, che trova nullo il matrimonio di un penitente, che sta in buona fede, e dice, che vi sono de' casi, in cui non se gli dee manifestare la detta nullità. E quali sono? *Si probabile periculum sit, ne ex admonitione sequatur peccatum formale poenitentis:* questo è il primo caso; *vel grave scandalum:* questo è il secondo, *et damnum innocentibus:* questo è il terzo; *puta liberis; differenda est monitio, donec hoc periculum sit sublatum; et petenda dispensatio* Per qual ragione? *Nam cum Dei offensio per ignorantiam invincibilem vitatur, illud materiale malum recte permittitur ad impedienda graviora mala.* Ecco il principio da noi esposto altrove. Quando poi dee manifestarsi la verità? *Modo monitio profutura videtur, nec ex ea scandalum timeatur. Quia Confessor est Dei Minister, et judex, et doctor, et medicus poenitentis; ergo tenetur curare, ut leges serventur; instruere poenitentem, et impedire peccatum etiam materiale; dum nullum majus malum timeatur; nam error per se malum est, et plerunque alia mala invehit* (*a*).

475. Propone il Pontas un caso somigliante, e adotta il sentimento di Silvio, e di Navarro, trascrivendo le loro parole (*b*). Il Silvio in due luo-

(a) *De Sacr. poen. c. 3. a. 3. q. 3.*
(b) *In Dict. v. Confessarius 1. cas. 5. et v. Impedimenta matrimonii in genere cas. 5.*

ghi tratta questo punto. Nel primo scrive così: *Si poenitentis ignorantia sit inculpabilis, nec videtur monitio profutura; vel ex ea timentur gravia incommoda, non debet Sacerdos eum monere, quia monitio esset inutilis, ac perniciosa* (*a*). Nel secondo dopo avere insegnato, che l'occulta nullità del matrimonio dee tacersi nelle indicate circostanze, soggiunge: *partim quia praeceptum fraternae correptionis non obligat; quando non speratur fructus; partim quia nulli debemus laqueum injicere* (*b*). Le parole di Navarro al numero dal detto Pontas citato sono le seguenti: *Quando unus solus, sive sit proprius Sacerdos, sive alius quilibet, scit aliquos juste ob justam ignorantiam impedimenti conjugatos, neutri parti dicere debet, etiam si ei fides sit habenda. Tum quia ex eo nullum commodum sequitur, et magnum incommodum sequi potest, cum illi non peccent, et fortassis alteruter eorum hoc rescito vellet se cum scandalo alterius separare. Tum quia nemo tenetur alium sui erroris admonere, quando est error facti, vel juris humani, quod regulariter a vulgo ignoratur, et nullum tertii praejudicium redundat* (c) Finalmente le parole, che trascrive il medesimo Pontas di Soto, sono queste: *Si Sacerdos viderit, quod possit prodesse, idque sine gravi scandalo; tunc tenetur rem detegere. Si vero videt, quod nullatenus prodesse potest, aut non sine gravi scandalo, tunc tenetur tacere, et dissimulare.*

476. Parla a' Confessori Habert, e gli avverte così: *Si forte in audiendis confessionibus deprehendunt poenitentes contraxisse cum impedimento dirimente, quod invincibiliter ignorant, non ipsis manifestent, quin prius exploraverint, num praesens*

(a) *In* 3. *p. q.* 8. *a.* 5. *quaerit.* 7.
(b) *Ib. q.* 55. *art.* 9
(c) *In Man. c.* 21. *n.* 83.

habeant remedium, aut periculum sit, ne poenitentem conjiciant in proximam peccandi occasionem; nempe si urgeatur mulier ad reddendum debitum conjugale, quod impedimenti nescia citra scelus redderet; nullatenus autem poterit quocumque praetextu, dum illius fuerit conscia. Confessarius igitur in iis circumstantiis impedimentum dissimulabit. Il Colet è del medesimo sentimento, e si fonda sugli stessi principii di sopra allegati dagli altri Dottori; *tum quia ad actum inutilem, et gratis exitiosum nemo tenetur; tum quia monitio in praesenti se habet ut correptio fraterna; haec autem sublata spe fructus, et a fortitori dum mali quid speratur, omitti debet.* Ecco quanto è bugiardo quel *quid ad haec Probabilistae?* e si noti bene, che tutt'i suddetti Probabilioristi insegnano doversi tacere la verità, ancorchè non ne derivi male di altri, ma del solo penitente. Il solo Concina nel caso del matrimonio nullo concede, che si dee tacere, non già per l'occasione di peccare, che si dà al penitente; ma per evitarsi il male altrui.

477. Cotali principii provano altresì senza dubbio, che se l'ignoranza invincibile è circa l'obbligo di restituire la roba altrui, neppur dee farsi la correzione che si prevede infruttuosa, non essendovi ragione di eccettuar questo caso dalla regola generale; posto che non vi sia danno comune secondo l'altro principio già esposto al *n. 458*. E pure il detto Colet, e Antoine n'eccettuano *cum error versatur circa damnum injustum proximi; quia*, dice il primo, *malum proximi averti debet, cum potest, citra incommodum necessarium;* e soltanto limita quest'obbligazione di ammonire, qualora quell'ammonizione, che fatta oggi si prevede infruttuosa, si prevede utile differendola ad altro tempo. Il secondo non dà ragione dell'eccettuar questo caso. Ma a noi sembra vera la sentenza di

quei Teologi, che non eccettuano il suddetto caso; mentre 1. l'eccettuarlo è un negare la verità del principio ammesso. 2. la ragione, che si adduce, non dimostra doversi fare cotale eccezione.

478. Il principio ammesso dal Colet è, che dee omettersi la correzione, quando non si spera frutto, e molto più quando se ne teme alcun male. Or nel detto caso il danno del prossimo non fa, che si speri frutto, o non si tema male; dunque o dee omettersi la correzione, o dee dirsi, ch'è falso il detto principio. Circa la ragione, è vero, che il danno del prossimo dee ripararsi, quando si può; purchè però il Confessore per volerlo riparare non cagioni il gran danno spirituale al penitente di farsi reo di tante colpe mortali formali, che prima erano materiali; e con poca speranza di riparare al danno temporale del prossimo. Come non dovrà in elezione permettersi questo piuttosto che quello? Il peccato sol materiale nessuno nega che pure è un male, ed è sicuramente maggiore del detto danno temporale. Or se stimasi doversi permettere il peccato materiale, acciò il penitente non cada nel formale, come non dovrassi ancor permettere il danno del prossimo pel medesimo fine? E poi qual danno? Non altro, che perdere quel poco di speranza, che seguita l'ammonizione, forse in progresso di tempo s'indurrebbe il penitente a restituirgli ciò che dee. E per sì poco bene altrui si vorrà dir lecito il permettere tanto male nel penitente? Dunque il Confessore avrà da amare più gli altri circa il temporale, che il suo penitente nello spirituale? *Confessarius enim debet quidem spirituale poenitentis bonum procurare . . sed praecise qua Confessarius non tenetur impedire damnum creditoris; cum nullam habeat justitiae obligationem, vel officium in ordine ad creditorem, sed tantum in ordine ad poenitentem.* Così dicono

i Dottori, scrive il Colet, *nec pauci*, *nec ignobiles* (a). Con ciò si conferma il già detto.

479. Abbiamo implicitamente accennato al *n. 453.* che non dee manifestarsi l'occulta nullità del matrimonio a chi è in buona fede, se non è pronta la dispensa; e abbiamo ivi detto, che tutt'i Teologi sono di questo sentimento, *si unum excipias Concinam*. Questi vuole, che si debba manifestare, quando il marito, e la moglie si confessano allo stesso Confessore, giacchè se vogliono, possono occultamente, e senza scandalo separarsi, ed osservare continenza. Se poi si confessa la sola moglie, la quale *si admoneatur*, *reddere nequit; si non reddat interficitur*, *et scandala oriuntur plurima*, in tal caso se può differirsi l'assoluzione, finchè ottengasi la dispensa, vuole che si differisca: *Quid*, soggiunge, *si necessitas urgeret recipiendi Sacramentum?* E risponde: *Confessarius his pressus angustiis*, *requirat a muliere*, (*nam respectu mariti vix*, *ac ne vix quidem occurrere hic casus valet*) *propositum universale servandi omnia mandata*, *et universam legem*, *et absolutionem impertiri poterit*, *si certe dispositiones apparuerint*. Ed ecco finalmente, che con questa risoluzione è venuto il P. Concina a concedere quel che con tanta ostinazione à sempre negato. Imperciocchè se alla detta moglie, che com'egli suppone, *si non reddat*, *interficitur*, si manifestasse il suo dovere, vi è tutto il fondamento di credere, che non avrebbe tanta virtù di essere pronta a morire uccisa, piuttosto che *debitum reddere*. Ciò non ostante senza ciò manifestarsele, e col solo proposito generale di osservar tutt'i precetti, stima potersi assolvere. Dunque anche secondo lui si può dare l'assoluzione, quando si prevede, che manifestandosi l'obbligazione, ricu-

(a) *De Min. poen. n. 844.*

serebbe il penitente di adempirla. Dunque anche secondo lui questa previsione non mette indisposizione nel penitente risoluto generalmente di osservar tutta la legge. Dunque è tutto falso quanto à detto. Nè gli gioverebbe il rispondere, che non si dee presumere, che la prefata moglie ricuserebbe di negare il debito per timore della morte; mentre la presunzione nasce *ex communiter contingentibus*, ed è noto, che le sole anime di molta virtù in tale circostanza sarebbero pronte ad eleggere la morte. Chi vuole osservare tutte le menzionate dottrine del detto P. Concina, dee leggere nel secondo tomo del suo Apparato alla Teologia Morale tutto il Capo quarto della prima Dissertazione, il quale contiene tre paragrafi; e nel tomo nono di sua Teologia il paragrafo secondo e terzo del Capo nono della terza Dissertazione sopra l' assoluzione Sacramentale.

480. La dottrina da noi già stabilita à bisogno di alcuni avvertimenti, acciò in pratica possa usarsi senza errore. *Primo*. Se il penitente domanda al Confessore quel che non sa, dee allora il Confessore manifestare la verità, ancorchè prevegga, che la manifestazione sarà infruttuosa; *quia*, dice Monsignor Liguori, *cum ille jam inceperit laborare ignorantia vincibili, dissimulatio Confessarii esset erroris approbatio* (a). *Secondo*. Si dee fare la detta ammonizione, soggiunge il medesimo, *si poenitens brevi sit monitioni obsecuturus, quamvis in principio non acquiescat*. *Terzo*. Lo stesso Autore approva l'avvertimento di Viva, e di Roncaglia, *non facile judicandum, quod poenitens, cognita veritate, monitioni non obtemperabit*. In tempo di Missione è rarissimo il caso, in cui si può giudicare, che tolta

(a) *Th. Mor. de Min. Sacr. poen. c. 2. dub. 5.*

l' ignoranza il penitente non sia per ubbidire. Fuori di detto tempo un tal caso è meno raro. *Quarto*. Per conoscere, se l' ignoranza è vincibile, o invincibile, *respondeo cum Sanchez*, scrive il Colet, *videndum esse, an poenitens nullum in re, de qua agitur, scrupulum, vel dubium habeat, et eatenus se credat in bono statu. Quod tamen, meo quidem judicio, erga eos dumtaxat locum habet, qui non obtusae sunt, aut esse incipiunt conscientiae* (a). Savia limitazione; imperciocchè sappiamo per esperienza, che tanti per vivere senza rimorso ne' loro peccati, da se si acciecano, e formandosi una falsa coscienza, si avvezzano a tenere per lecito, o per colpa veniale, tutto quello che essi vogliono fare. Quindi la loro coscienza ingannata gode la falsa pace, e gli infelici camminano per quella strada, *quae videtur homini justa, novissima autem ejus deducunt ad mortem* (b). Deesi anche aggiungere, che bisogna esaminare, se non avendo ora dubbii, e rimorsi, gli abbiano avuto un tempo, e non gli abbiano curati; mentre in tal caso i loro peccati sarebbero volontarii nella cagione (*n*. 461.), e la loro ignoranza non sarebbe invincibile.

481. Una bella domanda fa quì il P. Concina; cioè se chi ebbe un tempo l' ignoranza vincibile per non aver voluto istruirsi su qualche precetto, siegua in tutta la vita a peccare per tale ignoranza, o possa col tempo divenire invincibile. Risponde contro Sinnichio, Contensone, ed Enrico da S. Ignazio: *Videtur ergo primo dicendum, negligentiam addiscendi aliquam legem sub initium vitae non posse semper influere in peccata ignorantiae materialiter commissa, etiam sub vitae finem: sed evenire posse videtur, quod illa ignorantia, seu inadver-*

(a) *De Min. poen. n.* 713.
(b) *Prov.* 14.

tentia vincibilis evadat invincibilis. Raro hoc accidit; attamen quod evenire possit, permulti non vident cur repugnet. Nam ut cognitio in causa reddat opera sequentia mala formaliter, et imputabiliter, debet moraliter persistere, seu virtualiter, ut sana, et vera docet Theologia. Potest autem accidere, ut interrumpatur illa cognitio, et inadvertentia vincibilis, et culpabilis, fiatque innoxia, et invincibilis. Et hoc satis sit adversus extremum nimii rigoris. E domandando in altro luogo per qual via l'ignoranza vincibile si fa invincibile e da quali indizii ciò possa conoscersi, risponde, che colla sincera penitenza si perdonano con i peccati conosciuti anche quelli di vincibile ignoranza, e nel tempo stesso o si riceve lume, col quale si toglie tale ignoranza, o se resta, non è più peccato, nè cagione di peccati formali. Gli indizii poi per conoscere, che l'ignoranza è divenuta invincibile, sono, com'egli in sostanza dice, il non camminare più per la via larga, e il mostrar premura di sapere, e di fare ciò che appartiene al proprio stato, ed officio (*a*). Quanto egli parla bene, quando il soverchio zelo nol trasporta fuori de' giusti limiti!

482. Il Colet propone un quesito pratico, che appartiene alla materia presente; e sebbene sia di cosa rarissima a sortire; nondimeno per quelle volte che può accadere, giova assai il sapere come abbiá il Confessore a regolarsi. Trascriviamo la proposta, e la risposta colle proprie parole del medesimo Teologo: *Quaeres 3. an fieri aliquando possit, ut Confessor non teneatur aperire poenitenti obligationem confessionis generalis instituendae. Affirmat scriptor mox citatus* (Gibert) *hac duplici conditio-*

(a) *To. 2. Appar. diss. 3. c. 1. §. 3. n. 2. et c. 2. n. 8.*

ne, 1. quod poenitens sincere conversus sit, christiane vivat, et in bona circa praeteritas suas confessiones fide versetur. 2. Quod praevideat Confessor, futurum ut poenitens ex imponenda sibi generalis confessionis obligatione peccet mortaliter; puta quia nusquam adduci poterit, ut credat se ad onus illud teneri; aut quia ex tentatis olim hujusmodi confessionibus, factum sit, ut pluries deliquerit lethaliter. Ratio est, quia poenitens indirecte absolutus, bonae suae fidei dimitti debet in his, quae juris sunt positivi, cum a bona illa fide sine gravis mali periculo averti non potest. Atqui poenitens noster et indirecte absolutus est in confessionibus, quae confessionem malam subsecutae sunt, cum vere sit conversus, et christiane vivat; et aliunde bonae suae fidei dimittitur in re, quae juris est Divini quidem, sed positivi; cum confessio positiva tantum Christi lege praecipiatur. Ergo ut putativi conjuges gravioris mali formidine in Matrimonio etiam invalido consistere permittuntur; sic et a pari in proposito (a).

483. Per rendere più giovevole l'esposta verissima dottrina soggiungiamo alcune riflessioni. 1. Ancorchè non sia altre volte sortito, che per volersi fare un tal penitente la confessione generale, sia caduto in colpe mortali, per esempio, di compiacenze carnali eccitate dall'esame sopra le passate mancanze circa il sesto precetto; se contuttociò conosce il Confessore, che il medesimo si trova nel probabile pericolo di cadervi; questo basta per dover tacere. 2. Altra è la confessione nulla, altra la nulla, e sacrilega; come si è spiegato nel Battesimo laborioso al *n. 167*. Quando le confessioni sono state nulle, e poi il penitente si è ben confessato almeno una volta bene, non già col ri-

(a) *De Min. poen. n. 872.*

peter le confessioni passate, giacchè nel caso si suppone, che non abbia conosciuta tale obbligazione; ma col concepire il vero dolore, e proposito, e col non ignorare ciò ch'è necessario a sapersi per necessità di mezzo; in tale circostanza dicono saviamente i lodati Autori, che va bene la risoluzione indicata. Ed anche va bene, quando il Confessore conosce, che questa buona confessione non l'à fatta sin allora il penitente neppure una volta, ma attualmente la sta facendo. Se poi le confessioni sono state sacrileghe, non va bene l'esposta risoluzione, perchè non è più il penitente nella buona fede. Vi sono però de' penitenti, che per invincibile ignoranza nata dall'istruzione senza propria colpa loro mancata, non sanno, che essendosi confessati sacrilegamente per aver voluto tacere qualche colpa mortale, son tenuti a riconfessare anche le colpe mortali in tali sacrileghe confessioni manifestate; ma credono doversi confessare soltanto quelle taciute. Or se questi si accusano di esse, e non manca loro il dolore, e proposito; e dall'altra parte concorrono tutte le circostanze del caso, può certamente risolversi della stessa maniera. Si guardino però i Confessori di fare abuso dell'esposta dottrina. Il caso è rarissimo; e quando lo veggiamo accadere, fa d'uopo il ben ponderare le circostanze.

484. Il paragone, che adduce il Colet nella fine delle trascritte parole, non è ivi a proposito; e sebbene sia vero ciò che contiene, prova nondimeno più di quello che vuol egli provare. Ha egli detto, che può lasciarsi in buona fede il penitente, di cui parla, perchè trattasi di *jus* Divino positivo. In conferma apporta il paragone del matrimonio nullo; e pure in esso non si tratta di *jus* positivo, ma di *jus* naturale, essendo la fornicazione contro la legge di natura. Potrebbe dunque

servire per un argomento *a majori ad minus*; ma l'Autore non l'adopra per questo fine. Se per dimostrare lecito il lasciare in buona fede quel penitente, rappresenta, che ciò si fa in cosa di legge positiva; dunque, si potrebbe dire, egli suppone, che quando la cosa è di legge naturale, non è lecito il lasciare il penitente in buona fede. Indi porta il paragone di cosa proibita dal dritto di natura; dunque, si potrebbe soggiungere, non va bene l'addurre antecedentemente per prova, esser la cosa di *jus* positivo. Notiamo tutto questo, acciò non si prenda sbaglio nell'intendere la mente del dotto Teologo. Sicchè quell'*ergo ut* si faccia *ergo si*; e quel *sic a pari* si faccia *multo majus*, e tutto andrà bene.

485. Aggiungiamo noi ora qualche esempio simile, e terminiamo questa Dissertazione. Si accusa taluno di aver commesso un furto insieme con altri. Il Confessore esamina la cosa, e conosce, che vi è l'obbligazione *in solidum* di restituire. Dalle parole nondimeno del penitente si avvede, e ch'egli crede di esser tenuto soltanto alla sua rata, e che per la debolezza di sua virtù, quantunque da dovero contrito, se gli si manifesti l'obbligo di restituire ancora le rate degli altri, quando essi manchino di restituirle, non s'indurrebbe a soddisfarlo. In questo caso il Confessore dee lasciarlo in buona fede; ma abbia presenti le avvertenze del *n. 480*.

486. Nella confessione di un contadino trova il Confessore, ch'è ignorante delle cose necessarie a sapersi per necessità di precetto, ma nel medesimo tempo si accorge, che vi è tutta la buona fede. Indi esaminando le circostanze di sua vita, conosce essergli difficile il farsi istruire sopra le dette cose, mentre i suoi Maggiori privi del timore di Dio lo constringono a star sempre in cam-

pagna a custodir le pecore solo, ed appena gli permettono di udir la prima messa nel dì festivo, e di confessarsi due, o tre volte l'anno. Dovrebbe senza dubbio dichiararsi co' suoi Superiori, che vuole assistere alla dottrina cristiana, e che mandino altri in luogo suo nel giorno di festa alla custodia del gregge, altrimenti lo lascerà solo. Dovrebbe ricorrere al Parroco ec. Ma perchè di natura timido, di pochissima capacità, prevede il Confessore, che facendogli capire, ch' è tenuto sotto peccato mortale a fare tutto quello, che può per farsi istruire, quegli nol farà; la prudenza richiede, che ciò non gli manifesti; ma solo con fortezza gli inculchi a trovar maniera da imparare le cose necessarie. E se torna senz' aver nulla fatto, lo sgridi, lo scuota, gli apra la strada ec. ma senza dirgli, che pecca mortalmente non facendo quanto gli insinua.

487. Questi, e simili sono i casi, ne' quali vi è tutta la ragione di presumere, che l'ignoranza è invincibile, e che senza essere indisposto il penitente, l'ammonizione sarebbe ed infruttuosa, e nociva. Ma quando non vi è tal ragione, cessano queste presunzioni. Si prevederà infruttuosa per allora, ma coll' esortazione replicata, e colla negativa dell' assoluzione si otterrà l' intento; e si conoscerà, che non vi era ignoranza invincibile, come a prima vista pareva. Si consigliò con noi un Confessore, se poteva lasciare in buona fede quelle donne, ch' erano abituate, e recidive nello scagliare imprecazioni gravi col desiderio che accadesse il male. Noi gli rispondemmo, che no; prima perchè spesso dicono di non aver saputo, ch' era colpa mortale, ma lo dicono per timore di non essere assolute; e secondariamente perchè quando s' illuminano, si spaventano, e si differisce assoluzione, si ottiene la loro emendazione. Non

si finì di persuadere; ma avendo posto in pratica il consiglio avuto, a capo di tempo ci disse, che la cosa era quale da noi se gli era detta, e che l'avea toccata con mani. È dunque necessario esaminar bene e la qualità della persona, e la qualità dell' obbligazione con tutte le circostanze, che l' accompagnano; e poi decidere se l'ignoranza è invincibile, o no; e se l' ammonizione nel penitente disposto nel resto sia per essere utile, o nociva. E se restasi in dubbio? Se il dubbio cade sopra la qualità dell' ignoranza, deesi fare l' ammonizione, altrimenti si esporrà il Sacramento al pericolo della profanazione, e il penitente al rischio della dannazione. Se poi è certamente invincibile l' ignoranza, e solo si dubita dell'effetto dell'ammonizione, si dee ella fare? Il P. Concina insegna, che quantunque il reo conosca le sue colpe mortali, neppure dee correggersi, se vi è dubbio, che in vece di emendarsi sia per aggiungere un nuovo peccato. *Si aeque de profectu, ac de nocumento times, omittenda correctio est* (a). Egli al solito n' eccettua la correzione, che dee fare il Confessore; ma noi già dimostrammo ingiusta questa eccezione; onde in detto dubbio il Confessore dee tacere col penitente, ch' è nell' invincibile ignoranza, a riserba de' casi in questa Dissertazione eccettuati.

(a) *D. cor. frat. c. 3. n. 9.*

DISSERTAZIONE VIII.

Sul contratto comunemente detto a giovatico, *ovvero* a pedaggio.

488. Evvi un contratto, che in latino si dice *ad collaticum*, e volgarmente nel nostro Regno vien detto *a pedaggio*, e si usa per tutto frequentemente, non solo fra noi, ma anche nella Toscana, come attestano il Cardinal de Lugo, e il Clericato; e nell'Umbria, come si rileva dalla relazione, che il Vescovo di Amelia fece nel 1731. dello stato di sua Chiesa alla Congregazione del Concilio. Questo contratto si fa così. Si compra da taluno un pajo di buoi, o più ancora, e si danno ad un colono, acciò si serva di essi, col peso di pagare una certa somma in ogni anno per ciascun bue, e di pagare tutto il prezzo del medesimo, o la sola metà in caso che muoja, e con altri patti ancora, che ora saremo per dichiarare. Molte volte siamo stati domandati in varii luoghi, se erano giusti cotesti patti; mentre non parlandosi di questo contratto in quei libri, che sogliono avere i Confessori, rimanevano perplessi nelle risoluzioni da fare circa di esso. Questo è stato il motivo, che ci à spinto a farne qui parola, ed esporre quanto è necessario sapere per ben regolare il mentovato contratto.

489. Il Vescovo di Amelia, che governava quella Diocesi nell'anno 1587. ed era Monsignor de Lazaris, fece maturamente esaminare da' Teologi la maniera, colla quale ivi si davano i buoi *a giovatico*; ed avendo i medesimi stabilite le condizioni, che doveano accompagnare il contratto, acciò fosse giusto; il detto Vescovo formò un decreto, che fu accettato da quella Università, in cui

prescrisse, che non si fosse fatto in avvenire un tal contratto, se non se colle mentovate condizioni. Indi il Vescovo della medesima Diocesi nel 1731., per maggior cautela volle riferire alla S. C. del Concilio le condizioni suddette, e furono le seguenti: *Primo quod boves aestimentur pro integro anno, quo durante nec socius major, idest dominus repetere valeat, nec socius minor restituere, nisi de communi consensu utriusque partis. Secundo, quod in fine anni, si societas dissolvatur, debeant denuo animalia aestimari, et decrementum communi damno, prout incrementum communi lucro cedere debeat. Tertio quod commune sit damnum, si bos naturaliter, vel Divino judicio moritur; si vero culpa socii minoris, ejus damno in totum perisse dicatur. Et quarto quod socius major pro collatico, seu mercede non plus, quam octo quartas frumenti recipere possit pro quolibet bove bono, ac mercantili.* Oltra queste condizioni ve n'erano altre ancora, che solevano nella nominata Diocesi apporsi a questo contratto; e il Vescovo domandò la detta S. C., se il medesimo era lecito. La risposta fu: *Affirmative, dummodo pacta apposita in contractibus sint justa, et correspectiva ad formam sacrorum Canonum* (a). La detta clausola, *dummodo etc.* si riferisce alle altre condizioni, che soleano apporsi al contratto, e che non furono specificate alla detta S. C., la quale col suo *affirmative* decise, che accompagnato il medesimo dall'esposte quattro condizioni, era lecito; onde Benedetto XIV. afferma, che le condizioni suddette furono approvate dalla Sacra Congregazione (b).

490. Vi sono de' paesi, ne'quali i buoi non si danno per un tempo determinato, ma per tutto

(a) *Thesaur. Res. Cong. Conc. to. 5.*
(b) *De Syn. l. 10. c. 8.*

quel tempo che viveranno. Ma perchè vi sono ancora de'luoghi, in cui si danno *ad tempus*, per questi luoghi giustamente si appone la prima condizione, che avanti di terminare un anno, non sia lecito vendere i buoi, fuorchè col consenso e del padrone, e del colono. Imperciocchè se prima si vendessero senza il consenso del colono, potrebbe sortire, che il medesimo gli avesse tenuti nei soli mesi, in cui gli davano poco guadagno, e quando sarebbe tempo di lucrar molto, gli avesse a perdere: potrebbe sortire ancora, che si trovasse già comprata la provvista per l'alimento di detti animali in tutto l'anno, e dovesse o perderla affatto, o rivenderla per poco. Ed oltr' a ciò non potrebbe il colono prendere in affitto verun territorio, giacchè gli affitti si danno almeno per lo spazio di un anno, ed ei non è sicuro, che in tutto l'anno avrà i buoi per coltivarlo. Se poi si vendessero senza che acconsentisse il padrone, avrebbe la libertà il colono di tenerli soltanto nei mesi, in cui ne trae gran vantaggio, e restituirgli al padrone, quando poco, o niente gli fruttano, e quando forse non troverà il padrone o chi li prenda colla stessa società, o chi li compri per un prezzo conveniente. Questa prima condizione dunque assicura e il padrone, e il socio da qualunque di detti svantaggi. E dee avvertirsi, che dalla parte del colono vi è per ordinario il meto riverenziale, onde volendo il padrone vendere i buoi prima dell'anno, il colono per non disgustarlo darà il consenso, tuttochè di suo gran pregiudizio. Quindi non può in buona coscienza procedere il padrone alla detta vendita, se non è certo, che il colono non ne soffre danno, e vi acconsente all'intutto liberamente, e non già pel meto suddetto.

491. La seconda, e terza condizione sembrano a prima veduta ingiuste, mentre nelle società se

perisce tutta, o in parte la sorte principale, dee perire al solo padrone; onde deteriorandosi, o morendo il bue senza colpa del colono, o sia del socio minore, il padrone o sia il socio maggiore dovrebbe soffrirne tutto il danno. Ma non è così; e mettendo da parte l'approvazione surriferita della Congregazione del Concilio, che pur dovrebbe bastare per supporre giuste tali condizioni; vi è la ragione valida, e chiara che la giustifica. Nelle società, *generalmente parlando*, la sorte principale dee tutta perire al padrone; ma è lecito convenire, che il pericolo di tal sorte passi nel socio minore, quando congruamente se gli compensi questo peso colla notabile diminuzione della pensione, che dee pagare ogni anno. Odasi il Cardinal de Lugo, che parla sul caso presente. Dopo aver detto, che non si può lecitamente trasferire il pericolo nel socio minore, soggiunge: *Verum dicta propositio fallit, ubi consueta pensio, seu rei locatae utilitas verisimiliter sperata adeo diminuitur, quod lucrum ratione dictae diminutionis a conductore reportandum dicatur congrua compensatio dicti periculi, sive congruum pretium assecurationis, cum tunc id nullo jure prohibitum videatur* (a). Il Clericato riferisce, ed approva questa ragione addotta dal lodato Cardinale (b) e per la stessa ragione dichiarano lecita la condizione, di cui parliamo, il Cardinal de Lugo (c) con tanti altri Teologi, e Canonisti citati dal detto Clericato (d).

492. Nè questo contratto potrebbesi fare, senza che il socio minore ritenesse o tutto, o in parte

(a) *Theatr. ver. l. 5. part. 1. Disc. 2. n. 5.*
(b) *Decis. Miscel. 40. n. 4.*
(c) *De just. et jur. to. 2. disp. 29. n. 77.*
(d) *Decis. Miscel. 30. n. 8.*

il pericolo della sorte. Imperciocchè, come ben riflette il de Lugo, *cum agatur de animalibus ad certum laborerium, seu fructum destinatis, in quibus frequentius peremptio, vel deterioratio pendere solet vel a modica diligentia conductoris, seu custodis, et operarii in illis nutriendis, et gubernandis; vel ab immoderato usu ob nimiam aviditatem magis quam ut par est exfructando; atque justificari de facili non possint hujusmodi culpae, pro quibus conductor alias etiam de jure teneretur. . Hinc proinde cum dictae culpae, utpote satis difficilis, ac moraliter impossibilis probationis, convinci non valeant, rationabile, ac subjectae materiae adaptatum videtur dictum pactum susceptionis periculi per conductorem; dummodo aestimatio periculi, quod provenire potest a casibus fortuitis, et citra culpam, remaneat congrue compensata* (a). Sicchè quando non si facesse così, non sarebbe espediente a verun padrone il fare un tal contratto; e noi abbiam trovato chi piuttosto si sarebbe astenuto dal farlo, che farlo altrimenti.

493. L'opposizione solita a mettersi in campo da chi si ferma nella sola corteccia delle cose è, che Sisto V. vietò simili contratti, in cui si assicurano *e gli animali*, *e un certo lucro da percepirne*. Risponde il Cardinal de Lugo: *Quatenus enim pertinet ad Const. Sixti V., ex declaratione ejusdem Pontificis oretenus facta, de qua testantur Scortia, Justinianus, et ceteri collecti per Leotardum, et per Carleval; illa non capit casus, in quibus ex magis communi, et recepto Canonistarum, et Theologorum sensu actus reputetur licitus* (b). Risponde il Cardinal de Lugo, che il P. Stefano

(a) *L. c. n. 6.*
(b) *L. c. n. 9. et 10.*

Tucci attesta avere inteso da due Cardinali deputati a far la detta Bolla, che Sisto V. volle proibire i soli contratti ingiusti; e quel ch' è più, così aver dichiarato la Rota Romana a 3. Giugno 1602. (*a*). Finalmente non può mettersi in dubbio, che questa è stata l' interpretazione data dalla consuetudine al suddetto punto della citata Bolla, come dimostra la comune pratica. Oltrechè se altro non vi fosse per giustificare la prefata assicurazione di pericolo, e per dimostrare, che la Bolla di Sisto V. nol proibisce, che l'allegata dichiarazione della S. C. del Concilio (*n. 489.*); miglior prova non resterebbe a' desiderarsi. Ma perchè allora soltanto è lecito il convenire, che il pericolo della sorte passi nel socio minore, quando, come si è detto, la pensione, che dee pagare per ciascun bue in ogni anno, sia tanto scarsa, che compensi a sufficienza il detto pericolo; perciò la detta S. C. prescrive la quarta condizione, che per ogni bue buono, e mercantile, cioè atto per la fatica da farsi, non si esiga dal padrone più dell' annua pensione di otto quarte di grano, cioè cinque tomola in circa secondo la misura del nostro Regno (*n. 488.*).

494. Il Card. de Lugo riferisce, che un certo avea dati venti buoi insieme con cinque carri per cinque anni coll' annua pensione di cento scudi, e col peso di pagare il danno che forse soffrisse il padrone, per la morte, e deteriorazione di detti buoi. E difendendo colle già esposte ragioni, che il contratto era giusto, mostra, che vi era il compenso sufficiente pel socio minore; giacchè il frutto, che secondo il solito si ritraeva da detti buoi coll' impiegarli nel trasporto della roba, era tre volte maggiore della pensione convenuta; onde due par-

(a) *L. c. disp. 30. n. 37.*

ti cedute al socio minore erano una congrua compensasione del prefato pericolo; *quod stante ejus diligentia in bene custodiendis, et gubernandis animalibus, et curribus; corumque moderato usu, restitutionem bonorum locatorum absque detrimento, vel modico facere posset* (*a*).

495. Il Card. de Lugo dimostra, che allora detta pensione è diminuita quanto basta per risultarne il dovuto compenso, quando si esige il quindici per cento di ciò che si è speso nella compra de' buoi; purchè il peso sia soltanto di pagare la metà del danno in caso di morte, e deteriorazione seguite colla colpa, o senza la colpa del colono. E riflette 1. che per la natura del contratto morendo per sua colpa anche lieve il bue, dovrebbe pagarlo tutto: *multo autem frequentius videtur quod pereat bos ex culpa saltem levi conductoris, quam sine illa*; 2. che migliorando il bue, spetta al socio minore, o sia colono la metà del valore di detto aumento; 3. che esigendosi il quindici per cento, la pensione è molto minore del frutto, che il colono spera, *pensio enim non debet regulari juxta fructus, aut reditus censuum* (*) *; neque enim omnes negotiationes aeque fructificant; cum domus solum reddere soleant quinque pro centenario, census septem; societas officii decem, vel duodecim; anima-*

(a) *L. cit. n. 1. et 9.*

(*) Abbiamo trovato chi dava per regola nella società degli animali, che non era lecito farvi altro guadagno, che sei, o sette per cento di ciò che si spendeva nel comprargli. I penitenti così regolati non osservavano la detta regola, parte per conoscerla chiaramente storta; e parte, quantunque per coscienza erronea la credessero giusta. Chi vorrebbe fare tal società, se fosse giusta una sì fatta regola, e non piuttosto dare il suo danaro a censo, e così ritrarre la stessa pensione, senza esporsi al pericolo, che morendo gli animali, debba perdere la metà del prezzo? Il regolamento del C. de Lugo è giusto, ed è in pratica.

lia autem multo plus, ut constat in iis, qui equos itinerarios locant; qui uno anno solent pretium totum, quo equum emerunt, sibi ex locatione equi recuperare. Nec mirum, cum in animalibus capitale non sit perpetuum, sicut in censu, vel domo, sed defectibile, et ad paucorum annorum periodum duraturum. Unde rustici experti judicant pro bove ad arandum locato (senza l'uomo) *juste exigi diebus singulis julios duos;* cioè due carlini, e in alcuni luoghi si esige più. *Si ergo conductor 100. saltem diebus in anno bovis opera, et labore utatur in agro excolendo, solvere deberet viginti scuta, ex quibus tria solvit pro pensione, et septem aliis compensatur plusquam sufficienter onus assecurationis, quod illi adjungitur, ut constat ex doctrina Silvestri supra adducta* (a). Egli parla di un bue, che si compra ducati venti; e perciò dichiara, che pagandone il colono tre ducati l'anno, viene ad esigere il padrone il quindici per cento; e che rimanendo per lui, cioè pel detto colono, sette ducati per metà del valore del bue che assicura, viene ben compensata l'assicurazione. Il Card. de Lugo nel riferito luogo ci fa sapere, che nel caso da lui mentovato ogni bue sotto il carro dava di lucro annui ducati quindici, oltre il guadagno del colono corrispondente alla sua fatica, ed industria, e che di detti ducati quindici, il padrone n'esigea cinque, onde il colono, ricevea la congrua compensazione. Ed avendo noi parlato con persona espertissima in questa materia, ci à assicurati, che fra noi sortisce lo stesso. Un colono, dice, che prende due buoi di ducati cinquanta l'uno, ne ritrae, servendosene per trasportare al carro, annui ducati cento. Egli ritenendo ducati settanta per le fatiche, e spese, vi restano

(a) *L. c. disp. 29. n. 78. et 77.*

franchi ducati trenta. Il padrone n' esige dieci; onde pel compenso dell' assicurazione, ritiene il colono gli altri venti. Chi vuole osservare lo scioglimento di altre difficoltà, che sogliono opporsi, legga il sopra lodato de Lugo al luogo citato; sebbene in buona coscienza si può seguire la dichiarazione della S. C. (*n. 489.*), senza entrare in sì fatta discussione, dovendosi supporre, che tutto è stato dalla medesima esaminato.

496. Circa la prefata pensione nel nostro Regno non si paga in ogni luogo nella stessa quantità. Abbiamo trovato dove si danno quattro tomola di grano l'anno per bue; dove se ne danno cinque, ed anche sei; dove si paga in danaro al dieci per cento della spesa fatta dal compratore; e dove si paga anche il dodici. E per quel che abbiamo riflettuto, queste disparità di pensioni provengono o dalla spesa maggiore, o minore, che in quel luogo si dee fare per alimentare, o custodire i buoi; mentre non in ogni luogo vi sono gli erbaggi comuni; nè in ogni luogo la paglia, il fieno, l'erba, l'opera di chi custodisce gli animali nel pascolo, ànno lo stesso prezzo (*). 2.

(*) Questa prima riflessione serve ancora, per ben giudicare, come debba dividersi il lucro nel contratto di società degli animali, ch' è frequente, cioè quando uno prende il danaro per comprargli, ed un altro vi mette l'opera, e la spesa per ingrassarli. Nella vendita de' medesimi, data la sorte, o sia il danaro speso al compratore, si divide il resto tra esso, ed il socio, avendosi riguardo, non solo al valore dell' uso del danaro, ed al valore dell' opera, com' è in se stessa; ma eziandio alle circostanze, che accompagnano l' opera fatta in quel luogo, cioè a quelle, che abbiamo esposte nella prima causa della diversità delle pensioni. Da ciò nasce, che nella società,

sto quando si vede, che in un luogo comunemente si esige la stessa pensione, e comunemente ne sono contenti i coloni (ancorchè taluno si lamenti), senza esaminarsi la cosa per mezzo delle accennate riflessioni, si può giudicare, che sia giusta la pensione. E molto più si può far questo giudizio, quando si sente, che si è fatto altre volte un tale esame, e si è fatto da' Missionarii, che debbono supporsi dotti, e prudenti, e si è approvato il contratto. Dove i buoi si danno, acciò il colono li tenga sino alla loro vecchiaja, abbiamo trovato il costume, che ogni tre anni si osservino da' periti, e si bassi un poco il prezzo. Così quando poi saranno per la vecchiaja inabili alla fatica, e si venderanno, il detto colono poco abbia da compensare al padrone per la sua rata della deteriorazione. Giustissimo costume.

497. Nè è giusto motivo per disapprovare il detto contratto, il vedere, che vi è qualche condizione, la quale considerata in se sola è ingiusta; come neppure l'osservare, che poco vi guadagna il colono, detratte le fatiche, e le spese. Non il primo, giacchè per approvarsi un contratto non si richiede, che ogni condizione considerata in se sola sia giusta; ma basta, che tale sia considerata unitamente colle altre. Che la metà del pericolo della morte de' buoi si addossi al socio minore è una condizione ingiusta considerata *solitarie*; ma è poi giustissima considerata insieme coll'altra, che si compensi un tal peso colla pensione tanto diminuita ec. (*). Non il secondo; perchè vi sono alcu-

(*) Questo compenso sufficiente, riflette il Card. de Lugo; non può mai esservi nel contratto, che si dice *trino*, e perciò se in teorica si dice giusto, e lecito, in pratica è ingiusto, e illecito. Si dice giusto in teorica, mentre si suppone, che assicurandosi al mutuante la sorte, e parte del lucro, il

ni contratti, ne' quali se vogliasi dare al socio minore quello, che *in rigore* gli spetterebbe secondo i principii generali, non vi sarebbe vantaggio pel socio maggiore, onde nessuno farebbe un tal contratto. All' incontro se manca il contratto suddetto, si toglie a' poveri di quei luoghi il modo di lucrar qualche cosa. Sicchè da una parte il bisogno de' poveri rende necessario, che tal contratto si faccia: dall' altra parte non può farsi, se non si accorda qualche vantaggio a' socii maggiori. Quindi è espediente pel bene della Repubblica, che si accordi tal giusto competente vantaggio, quantunque l' utile de' socii minori non sia proporzionato alla loro opera. Questa fu la ragione, per cui anni addietro nella Città di Monopoli in una sessione tenuta da noi, e i nostri compagni con quei dotti Confessori intorno al contratto, che ivi si fa nel filarsi la bombace, volgarmente detto *del-*

---

mutuatario ne riceve il sufficiente compenso. È ingiusto in pratica, perchè questo compenso sufficiente nè lo riceve, nè può riceverlo; *quoniam ad effectum ut creditor, seu mutuator, assecuratus tam de sorte, quam de lucro, obtineat quinque pro centenario, oporteret dare lucrum in plusquam 40. pro centenario; dum ex lucro detrahere prius oportet quodammodo colonicam debitam ipsi mutuatario, tamquam Socio ponenti operas pro istarum congrua, et proportionata remuneratione; deinde vero de eo quod superesset ad commodum Creditoris tamquam species portionis dominicalis, detrahenda est magna et notabilis quantitas, quae verisimiliter sit congrua merces dictae duplicis assecurationis, etiam a quolibet tertio negotiatore facienda, quod videtur impracticabile. l. cit. Disc. 1. n. 16.* È con ragione si lamenta nell' Annot. al detto Disc. di tanti Dottori, *quod cum magno labore, summaque patientia, et quandoque etiam cum ingenio, et eruditione theorice multa bene scribunt; sed quando interrogantur de appplicatione, et praxi; nec quidem negotiorum superficiem percipiunt:* non sanno che dire, e mostrano l' inutilità di ciò che scrissero.

le panarelle, si decise, come giusto, un tenue lucro delle filandiere, tuttochè *in rigore* avrebbe dovuto esser maggiore; mentre se maggior lucro si fosse dato alle medesime, i mercanti avrebbero abbandonato un tal negozio, da cui niuno emolumento avrebbero ricavato; e dall' altra parte una immensa turba di famiglie povere non avrebbero avuta veruna maniera di procurarsi qualche cosa per gli alimenti. In simili contratti per verificarsi, che *servatur aequalitas*, non si esamina, che cosa si mette dall' una, e dall' altra parte, ma soltanto ciò, che da ambedue le parti si trae di guadagno.

498. Si considera inoltre il peso, che si addosa il socio maggiore, e il pericolo, a cui sta esposto. In detta Città di Monopoli spesso sortiva, che i poveri in vece di filare pel mercante la bombace da essi avuta, la vendevano pel proprio alimento, e facendo così con più di un mercante, faceano lor perdere e la bombace, e il lucro che ne avrebbero tratto dopo filata, se l'avessero ricevuta. E riguardo al contratto esaminato in questa Dissertazione, è vero, che il colono soggiace al pericolo di pagar la metà del bue se muore senza sua colpa; ma è vero ancora, che non solo allo stesso pericolo soggiace anche il padrone; ma di più ancorchè realmente muoja colla colpa del colono, perchè ciò sempre si nega da simil gente, e non à modo il padrone di provarlo, perciò il detto padrone soggiace altresì al pericolo di perder la metà del bue, anche quando perisce per colpa del medesimo colono: sebbene per altro questo in coscienza è tenuto a pagarlo tutto; quando così siasi pattuito. Quindi abbiamo ritrovato in qual che luogo, che i coloni avrebbero voluto convenire di pagar tutto il bue, quando per loro colpa perisse, purchè niente avessero pagato, se moriva naturalmente, o per qualche disgrazia; mentre in

tal modo erano sicuri di nulla mai pagare, perchè, come or si è detto, non mai sarebbesi provata la loro colpa. I padroni al contrario si sono contentati di perder la metà, anche intervenendo sì fatta colpa, per non perderne sempre l'intero valore.

499. Abbiamo accennato al fine del *n.* 495., che non dimostra l'ingiustizia della pensione il querelarsi taluno de' coloni, che sia ella eccessiva, quando comunemente è stimata equa (*). Lo stesso ora aggiungiamo rispetto alla condizione di pagar la metà del bue, tuttochè senza colpa sua perisca. Taluno la dirà ingiusta, perchè è sortito, che fra poco tempo più di un bue gli sia morto. A tali accidenti si vive sottoposto da chiunque negozia. Ma siccome, quando accade che per molti anni nessun bue perisce, pur nondimeno il colono paga la stessa pensione, e non può lagnarsi il padrone, che il medesimo con avere scampato il pericolo, pur si à ritenuto ogni anno due parti (494.) della pensione, che avrebbe dovuto pagare; così qualora avviene, che molti buoi gli muojano, non può il detto colono lamentarsi. La medesima vicenda sortisce nel frutto de' buoi, quando il colono non li tiene per uso di trasporto della roba, ma per coltivare il terreno: ora la raccolta è fertilissima, o pure è mediocre, ma il prezzo del

(*) In simili contratti la comune estimazione, e l'uso comune danno il giusto regolamento da tenersi. Quando il contratto è ingiusto, o usurario, quantunque comunemente si faccia, non per questo se ne toglie l'ingiustizia, o l'usura. Ma quando è giusto, e non vi è usura, ma soltanto vi bisogna l'arbitrio dei prudenti per tassare il quantitativo della pensione da esigersi, un tale arbitrio si manifesta nella comune pratica.

grano è alto, ed ei guadagna molto: ora è scarsa, o pure essendo mediocre, il prezzo è basso, e piuttosto perde che guadagna. Vale a dire, che ora va meglio il colono, ora va meglio il padrone; e sempre si verifica, che *servatur aequalitas*; mentre sono in eguale rischio. Del resto i coloni conoscono esser vantaggioso a sufficienza per essi il contratto, di cui parliamo, accompagnato dall'enunciate condizioni; tantochè *siamo* stati assicurati, che prendono i buoi *a pedaggio* da altri anche coloro, che potrebbero comprarli col loro danaro. Qual segno più certo, che vi trovano il loro vantaggio? E che quel che sperano merita di esser anteposto a quel che temono?

500. Qual nome poi abbia da darsi a questo contratto de' buoi *ad collaticum*, non concordano gli Autori nel determinarlo. Ma ciò poco importa. Se gli dia qualunque nome, purchè nulla vi sia nella sostanza che si opponga all' equo, ed al giusto. Si chiami società, come la nomina la S. C., si chiami locazione, come la dicono il Card. de Luca, ed il Card. de Lugo; ma sempre vi è unita l' assicurazione di una porzione de' frutti colla metà della sorte principale. Si avverta nondimeno, che in questo contratto de' buoi, come da noi si è esposto, è lecita detta assicurazione, perchè bastantemente compensata dalla notabile diminuzione della pensione annua. Ma nelle altre società, o di animali, o di altro; ed anche in questa de' buoi, qualora le circostanze sieno diverse, o non vi sia il detto sufficiente compenso, sarebbe illecita l' assicurazione suddetta; ma dovrebbe seguirsi la regola ordinaria delle società, che la sorte principale tutta perisce al padrone, e i frutti si dividono a proporzione di quanto si è posto e dal padrone, e dal socio minore. Quando è di ugual valore il comodo del danaro, che dà il

padrone, e l'opera, e la spesa del socio minore, i frutti si dividono egualmente; ma se vale più il comodo del danaro, o più l'opera, *pro rata* di quel più si avrà maggior porzione de' frutti.

501. Notabilissimo altresì è un altro avvertimento di Mons. Liguori. *Insuper*, dice, *animadvertendum, quod aliquando valor industriae decrescit ob multitudinem Operariorum societatem petentium. Qua ratione poterunt forte excusari plures contractus qui primo aspectu videntur injusti, eo quod Operariorum industria in societatem collata juxta consuetudinem loci communiter non pluris ibi aestimatur* (a). Per ordinario pochi vi sono, che vogliono dare il danaro, e moltissimi, che vogliono mettere l'opera. Quindi si troverà, che il valore del comodo del danaro l'uso porta, che si fissi a prezzo alto, e il valore dell'opera a prezzo basso. E quando non vi sia eccesso soverchio, la cosa sarà giusta. Ma se volete, per conoscere la giustizia di quella società, apprezzare l'opera, come si apprezzerebbe fuori della società, non vi troverete mai a' conti, e direte, che il contratto è ingiusto; quando in verità, per l'assegnata ragione è giustissimo. Dovendosi ancora riflettere, che se quelle persone, che mettono l'opera in qualche società, non avessero chi prendesse il danaro, onde non potessero fare detta società, appigliandosi ad altra fatica, o niente, o quasi niente avrebbero da lucrare; e su di questo ancora è fondata la consuetudine di stimar poco la detta opera. Debbono adunque aversi presenti tutte queste riflessioni, quando vogliansi risolvere i casi, che occorrono.

(a) *Th. Mor. de contr. n. 907. quaer. 2.*

DISSERTAZIONE IX.

Sopra l' obbligo di comprar gli arredi Sacri, e gli ornamenti dell' Altare nelle Cappelle, a cui è annesso un beneficio di juspadronato.

502. Lo stimolo a farci dare in luce questa Dissertazione è nato da una briga insorta fra il compadrone di una Cappella, alla quale si trova annesso un beneficio, e il beneficiato della medesima, circa l' obbligazione di provvederla di sacri arredi, e di altri ornamenti; pretendendo ciascuno di essi di rifonderla nell' altro. Fummo da ambedue eletti per arbitro, ed essendo stato il nostro parere contrario al Compadrone, ci sorprese di molto il sentire, che più personaggi, che godono la fama di dotti, anzi di dottissimi, avean dato il sentimento contrario al beneficiato, quantunque tutto il frutto del di lui beneficio consistesse in annui ducati quindici, e quantunque questi fossero interamente destinati alla celebrazione di messe. Vedrà il lettore quanto sia indubitato, che il prefato obbligo è del Compadrone, acciò gli serva di regola pei casi somiglianti.

503. Non abbiamo altre leggi su questo punto che le seguenti. Ne' Testi Canonici al titolo *de Ecclesiis aedificandis* vi sono il Capo primo, ed il quarto, che parlano di chi debba riparare, e ristaurar le Chiese. Ecco il primo: *Quicumque Ecclesiasticum beneficium habent, omnino adjuvent ad tecta Ecclesiae restauranda, vel ipsas Ecclesias emendandas.* Il quarto è poi questo: *De his, qui Parochiales Ecclesias habent, duximus respondendum, quod ad reparationem, et restaurationem Ecclesiarum cogi debent, cum opus fuerit, de bonis, quae sunt ipsius Ecclesiae, si eis supersint, conferre, ut*

eorum exemplo ceteri invitentur. Il Concilio di Trento tratta questa medesima materia nel capo settimo della sessione ventesima prima *de reformatione*; e dice: *Episcopi . . Ecclesias Parochiales collapsas restaurari procurent ex fructibus, et proventibus quibuscumque ad eamdem Ecclesiam quomodocumque pertinentibus. Qui si non fuerint sufficientes, omnes patronos, et alios, qui fructus aliquos ex dictis Ecclesiis provenientes percipiunt . . ad praedictos cogant.* Dunque a tenore delle leggi per rifare, ed accomodare le Chiese, per cui vi bisogna una spesa notabilissima, non solo i compadroni, ma ben anche i Beneficiati vi debbono concorrere. Questi però debbono mai somministrare quella rendita del beneficio che è destinata al peso delle messe? Il Van-Espen fondato sul Capo *De his*, che abbiamo riferito, ed è una Decretale di Alessandro III., dice, che allora il Beneficiato dee metter la sua rata, qualora abbia rendita sopravanzante e al suo sostentamento, ed a' pesi, a cui è sottoposto. *Adhaec jus commune ea conditione Beneficiatos ad restaurationem Ecclesiae obligat, si eis supersit.* E riferisce molti documenti, che quante volte vengono astretti da leggi, o decreti i Beneficiati a dar porzione de' frutti del beneficio, sempre intendesi parlare di quei frutti, che gli sopravanzano dopo aver soddisfatti i pesi del beneficio, *proventus, bona, et fructus censentur ii, qui deductis oneribus supersunt.* Or se neppure nella ristaurazione delle Chiese, dove somma spesa bisogna, sono tenuti i Beneficiati a spendere quel che loro non soverchia, quanto meno lo saranno per accomodare le Cappelle del loro beneficio; e per comprarvi i sacri arredi, per cui vi bisogna poca spesa, che ben può farsi dal Compadrone?

504. Il celebre Francesco Maria Pitone Avvo-

cato Romano, Vescovo d'Imeria, e Uditore di Benedetto XIII. nell'egregia sua Opera *de controversiis Patronorum* facendo menzione delle trascritte parole del Tridentino, scrive così: *Dubitari potest quomodo intelligatur Concilium in illis verbis: omnes patronos, et alios, qui fructus ab Ecclesiis provenientes percipiunt; utrum nempe primo loco teneatur patronus, et secundo Beneficiatus, vel prius iste, quam ille, et uterque simul.* Indi prima di svelare il suo sentimento riporta le diverse interpretazioni de' Dottori secondo qui le noteremo; e osservi chi legge, non trovarsi neppure uno fra essi, che stimi esser tenuto il Beneficiato nè solo, nè insieme col Compadrone, a dare per la riparazione della Chiesa, ove il suo beneficio è annesso, quella porzione di frutti, che o serve al suo sostentamento, o è sottoposta ad altri pesi.

505. Lambertini è di parere, che se la Chiesa si dee interamente riedificare, la spesa appartiene al Compadrone; se poi dee soltanto accomodarsi, appartiene al Beneficiato. Imperciocchè avendo il Compadrone nel dotar la Chiesa provveduto a quanto potrà bisognare, il Beneficiato impiegherà quella rendita, che fu dal medesimo destinata a simili bisogni in tale riparazione; la quale rendita non potendo bastare, quando si tratta di totale riedificazione, in tal caso dee supplire il compadrone. Il Barbosa vuole, che allora il compadrone, e non il Beneficiato à da far la spesa, quando non diede dote sufficiente *pro victu Sacerdotis, pro luminariis, fabrica, et aliis necessariis; quia fundans Ecclesiam tenetur praedicta praestare.* Antonello stima, che le Parrocchie debbono ristaurarsi colle rendite destinate alla fabbrica, e se non bastano, da' compadroni. E se questi sono impotenti? *Ad Parochos, et alios, qui in dictis Ecclesiis beneficia possident, hoc onus spectat pro rata redditunm,*

si noti, *deductis sibi necessariis ad victum.* Ed aggiunge, che *ubi patronus non dedit dotem sufficientem pro victu Sacerdotis, pro fabrica, et aliis necessariis, potest idem patronus ad praedicta ab Episcopo compelli sub poena privationis jurispatronatus, secus si patronus a principio dedit dotem sufficientem.* Sperelli considera i vantaggi, che riportano i compadroni, cioè *praesentationem, honorantias primi loci in processionibus, et alimenta in casu inopiae;* onde ne deduce la legittima conseguenza, che se perdesi la dote da lui assegnata per la riparazione della Chiesa, ove ànno giuspadronato per gli ornamenti ec. son tenuti di nuovo a dotarla; altrimenti dopo che si sono citati, e non adempiono a tal dovere, il giuspadronato si dà ad altri.

506. Conchiude finalmente il Pitone col suo parere, il quale è, che se la Chiesa dee soltanto accomodarsi, e vi è la dote lasciata dal compadrone per tal fine, dee il Beneficiato impiegarla in detto accomodo; ma se non vi è la predetta dote, l'obbligo di accomodarla è del compadrone. Che se poi la Chiesa dee rifarsi tutta, e perciò quantunque abbia la dote, questa non sia sufficiente, è tenuto il compadrone a quel che vi bisogna di più. *Nec juvaret*, soggiunge, *patrono dicere*, che già si assegnò una dote pingue; *haec enim non dicitur data pro totali reaedificatione Ecclesiae, sed pro sustentatione Beneficiati cum oneribus spiritualibus, nec non temporalibus, quae tamen respiciunt conservationem rei . . Collapsa enim Ecclesia perit una ex causis productivis juspatronatus, et hoc amittitur per patronum* (*a*).

507. Conferma poi la dottrina stabilita con quel che dice altrove rispetto agli alimenti, che si debbono dare al compadrone. Tre cose, dice, sono

(a) *To. 1. allegat. 100. ex n. 179.*

necessarie per doversi dal Beneficiato dare gli alimenti al compadrone. La prima è, che goda il giuspadronato a quel beneficio. La seconda, che sia tanto povero, che non possa vivere giusta la condizione del suo stato. La terza *abundantia redditum superextantium, deducta congrua sustentatione Rectoris, ac manutentione Ecclesiae*. E riferisce, che ritrovandosi nella detta povertà alcuni fratelli della nobile famiglia Capograsso di Salerno compadroni di una Chiesa, ove godeva un pingue beneficio il Sacerdote D. Domenico del Pezzo, ricorsero nella Rota Romana nel 1712., acciò il medesimo si astringesse a dar loro gli alimenti; e fu decretato a loro favore, ma colla condizione, che il detto Sacerdote da' frutti del beneficio ritenesse per sua congrua ducati trecento liberi da ogni peso (*a*). Or se anche quando il compadrone à bisogno degli alimenti, neppure il Beneficiato è tenuto a spendere pel bisogno della Chiesa quei frutti del beneficio, che formano la sua congrua, molto meno avrà sì fatta obbligazione, quando il compadrone può provvedere *de proprio* al detto bisogno. E se nella necessità di alimentare il prefato compradrone, allora soltanto vi s'impiegano le rendite del beneficio, quando vi è il sopravanzante la congrua del Beneficiato libera da ogni peso; come taluno à potuto immaginarsi, non che asserire, che pei sacri arredi debba il Beneficiato impiegarvi quella rendita, ch'è tutta onnossia al peso di messe?

508. Il chiarissimo Card. de Luca nella sua fondatissima Opera *de jure patronatus* stabilisce, come massima, che non può mettersi in dubbio, ch'è del compadrone l'obbligo, di cui parliamo. *Ecclesiae siquidem, vel Cappellae patronus tenetur il-*

(a) *Alleg. 44. n. 50. et seq.*

lam ornare, ac restaurare; quoniam reputatur loco, patris obligati suppeditare filiis alimenta, aliaque necessaria, ut caeteris relatis advertunt Genuensis, Ventriglia etc. (a). Ed essendo in Roma sortito a tempo suo il caso, che i Cherici Regolari Minori rinnovarono, ed abbellirono la loro Chiesa di S. Lorenzo in Lucina, e tutte le Cappelle di essa, eccetto una sola, della quale era compadrona la Confraternita del Santissimo Corpo di Cristo, pretendevano, che ciò si facesse da detta Confraternita; non già perchè la mentovata Cappella non fosse decentemente accomodata, ma perchè essendo rinnovate, e in migliore stato ridotte tutte le altre, il rimauere nell' antico stato quell' una faceva mala veduta, e toglieva la simmetria. Al contrario la Confraternita volea, che la spesa si facesse da' detti Padri per la ragione, che uno di essi era il Rettore, e beneficiato della menzionata Cappella colla rendita di cinquanta scudi di Camera. Ora l' Eminentissimo de Luca domandato, se potea costringersi la Confraternita a tali spese, *affirmative*, egli scrive, *respondendum censui, quoniam*, ripete l' anzidetta ragione, *patronus alicujus Cappellae assimilatur patri, qui tenetur alere, vestire, dotare, et ornare filiam; ita patronus tenetur, non solum reficere, et manutenere, sed etiam decenter ornare Ecclesiam, seu Cappellam* (b). E toccando lo stesso punto in altra sua Opera (c), dimostra la verità già insegnata con quell' altro argomento: *Patronus habet praerogativam dotandi, vel ornandi Ecclesiam, vel Cappellam a se constructam, adeo ut non possit alter*, come alle volte si è preteso, *eo invito in hoc se ingerere, ne oriatur*

(a) *Part.* 1. *Disc.* 52. *n.* 12.
(b) *L. c. Disc.* 84.
(c) *Miscel. Eccl. Disc.* 30. *n.* 20.

confusio. Ergo ex praemissis, ejus quoque debet esse obligatio id agendi.

509. Il Canonista Giacomo Pignatelli distingue due specie di dote, che il compadrone deé assegnare alla Chiesa, una pei bisogni della Chiesa stessa, e degli Altari, e l'altra pel sostentamento de' Ministri. *Quia*, siegue a dire, *proventus destinati pro Ministris non debent diminui, ut provideatur Altaribus, cum jam ad ipsos jus acquisiverint; quare aliunde erit providendum de dote*: conchiudendo, che essendovi detta dote distinta da quella del Beneficiato, questo colla medesima dee provvedere a' bisogni della Chiesa; non essendovi, è tenuto il compadrone. E dice, che così determinano molti decreti della S. C. del Concilio (*a*).

510. Benedetto XIV. nella Notificazione centesima dice, che dovendosi accomodare la Chiesa, se vi è rendita destinata per questo fine, vi si dee impiegare. Se non vi è, ma il Testatore, che fondò il beneficio, o altri, determinò chi dovesse far la spesa, si dee stare a tal determinazione. In mancanza di rendita, e di detta determinazione si dee stare alla consuetudine. Se questa pur manca, e si tratta di Parrocchia, dee spendervi il Parroco ciò che soverchia al suo sostentamento; ed insieme con lui quelli che ànno pensioni, o beneficii semplici in detta Parrocchia, che non sieno stati conferiti liberi da ogni peso. Mancando questi, è tenuto il compadrone, se non vuol perdere il gius di presentare. Se è di libera collazione, è tenuto il popolo, e quelli che posseggono beni in quel Ristretto, ancorchè abitino altrove. Se manca pur questo modo, e la Chiesa à dote opulenta separata dalle rendite del Parroco, si chiede licenza di alienarne porzione, ed impiegarla in detta

(a) *To. 6. Consult. 15.*

riparazione. E finalmente quando manchi tutto, la Parrocchia si dee ridurre ad uso profano (non già sordido) , e trasferirsi in altra Chiesa. Ora in questa graduazione del savissimo Pontefice, tanto è lontano che si dica doversi spendere dal Beneficiato la rendita del beneficio sottoposta al peso di messe, che piuttosto si determina di abbandonar quella Chiesa, e formare altrove la Parrocchia.

511. Ascoltiamo ora Lucio Ferraris, che parla di questa materia alla parola, *Cappella*, ed alla parola, *Utensilia*. Egli con validissime pruove di ragioni, autorità, e determinazioni della Chiesa dimostra, essere assoluta obbligazione di chi vuol godere il giuspadronato sopra una Cappella, non solo il fabbricarla, ma ancora dotarla sufficientemente; perchè se non la dota, non sarà compadrone, ma semplice benefattore, secondo le precise parole della S. C. del Concilio: *Dotans insufficienter non acquirit juspatronatum; sed dicitur benefactor.* E che sebbene abbia una volta avuta la detta dote, e poi senza colpa del compadrone siasi perduta, è tenuto nondimeno il compadrone a spendere per quello che vi bisogna, altrimenti potrà esser privato della Cappella, per darsi ad altri, che la provveggano del bisognevole. *Nec Beneficiati*, conchiude, *qui habent Cappellanias in dictis Cappellis, vel Altaribus, possunt eidem manutentioni concurrere, stante redditus tenuitate vix excedentis onera missarum.* E nel caso, che il compadrone sia impotente, nè vi sia altro modo per tal provvidenza, allora col permesso del Vescovo come dice in un luogo (*a*), o del Papa come altrove afferma (*b*), si diminuiscono le messe *ad tem-*

(a) *V. Capellan. n. 25.*
(b) *V. Utensilia. n. 14.*

pus, e colla limosina delle medesime si fa quel che alla Cappella bisogna. Può dirsi più chiaro? Che il Beneficiato celebri le messe, e porzione della rendita alle medesime addetta l'impieghi per la Cappella; questo in verun caso è tenuto a farlo. Che poi mancando ogni altro modo, celebri tante messe meno, e la limosina corrispondente l'impieghi per la Cappella; questo può farlo col legittimo permesso. Di fatto lo stesso Autore riferisce; che avendo bisogno una Cappella de' sacri arredi, perchè mancava altra maniera di provvedernelà, la S. C. ordinò, che dalla rendita che godeva, tutta addetta al peso di messe, in ogni anno si sottraessero quattro scudi l'anno, de' quali non si celebrassero messe, ma s' impiegassero per gli utensili necessarii (*a*).

512. Terminiamo. Nessuno dubita, che la dote per quel che bisogna ad una Cappella non l'abbia d' assegnare il Compadrone, nè mai i Vescovi possono lecitamente dare il permesso di fabbricarla, non che di godervi il giuspadronato, quando non vi si assegna. Alla peggio si richiede l'obbligo di sovvenire alla detta Cappella pel necessario. È poi cosa, che si capisce da tutti, che chi à l'obbligo di dotar la Cappella, à parimente l' obbligo o di rinnovar la dote, se si è perduta, o almeno di provvederla sempre che à bisogno, quando non gli piaccia di rinunziarla. Nessuno altresì non concede, che il Beneficiato altro peso non sia obbligato di soddisfare, che quelli, di cui se gli impone il peso nella fondazione del beneficio; e che per conseguenza non essendo in

(a) *V. Cappella n. 25.*

essa imposto il peso di provveder la Cappella del necessario, non può astringersi a soddisfarlo. È vero, che la legge l' obbliga nella riparazione delle Chiese a metter la sua porzione insieme col compadrone. Ma in primo luogo non obbliga, come abbiamo veduto, a spendere cosa alcuna di quella rendita, ch' è soggetta a' pesi; ed in secondo luogo quella ch' è soggetta a' pesi l' obbliga a spenderla, soltanto in quelle riparazioni, dove vi bisogna grandissima spesa, onde non è sufficiente la contribuzione del compadrone, e degli altri obbligati. Da tutto ciò si rileva colla maggiore evidenza, che quando si tratta di qualche riparazione in una Cappella, e di provvederla dei sacri arredi, e degli ornamenti necessarii, non trovandosi in essa dote che possa impiegarsi in tali spese, non leggendosi nell' istromento della fondazione del giuspadronato, che il peso di fare il bisognevole per la Cappella sia del Beneficiato, nè essendovi consuetudine legittima che gli imponga tale obbligazione (*n. 515.*); il solo obbligato sia il compadrone. E qualora questo o non voglia adempiere al suo dovere, o non possa; nel primo caso dopo le necessarie citazioni la Curia Vescovile dee privarlo del giuspadronato, e darlo ad altri, che si obblighi a far sempre le necessarie spese; e nel secondo quando il Beneficiato non abbia porzione di rendita libera da ogni peso, il Vescovo dee interdire la Cappella, e trasferire in altra Chiesa quel beneficio.

DISSERTAZIONE X.

Nella quale si fa un Ristretto di due lettere moderne sulla pratica maniera di amministrare il Sacramento della penitenza, e vi si aggiungono le opportune annotazioni.

513. Da un Sacerdote anonimo furono pubblicate colle stampe di Venezia nel 1785. due lettere sulla maniera pratica di amministrare il Sacramento della penitenza, composte, com' egli avvisa al lettore, da un dotto, e pio Autore già passato agli eterni riposi. Vuole, che se l' Operetta piace a qualche Confessore, ne faccia uso nel santo suo ministero. Indi soggiunge: » Se ti dispiacerà, (che discordi soglion esser non di rado » gli umani giudizii) ti prego a non biasimarla » presso gli altri, e cagionare così nelle loro men- » ti certi pregiudizii, co' quali leggendola, non ne » facciano quel concetto, ed apprezzamento, che » forse forse spregiudicati, e non prevenuti ne fa- » rebbero con molto loro utile. Lascia però a » ciascuno, che da se ne formi il suo giudizio, » e secondo esso si regoli, o ad approvarla, e » metterla in pratica; o a riprovarla, se così » lo stimi, e non farne in conseguenza conto ve- » runo ».

514. Ha preteso con questa insinuazione il zelante Sacerdote d' impedire per quanto potesse la critica irragionevole, e capricciosa dell' operetta da lui stampata; e il giudizio svantaggioso della medesima fatto senza sodo fondamento; cose invero, che sogliono esser molto perniciose a' lettori di poco intendimento; facendosi, che posti in dubbio, se sana sia la dottrina insegnata nel libro, non più la prendono per regola del loro operare,

e rimane impedito il sommo profitto, che colla pratica di quegli insegnamenti si sarebbe fatto.

515. Or noi non solamente non biasimiamo l' opera suddetta, ma la commendiamo tanto, che per render più facile a' Confessori l'apprendere le salutari dottrine in essa contenute, ne facciamo qui un Ristretto. Ma nel tempo stesso per renderla più utile, vi aggiungiamo alcune Annotazioni; 1. per vie più confermare quel che dice l'Autore citando i luoghi del nostro Battesimo laborioso, dove si tratta la stessa materia. 2. per unire insieme, e presentare in una sola veduta a chi legge quelle dottrine, di cui avendo in varii luoghi trattato l' Autore, ne risulterebbe qualche errore di gran conseguenza, se volesse attendersi, non al tutto, ma a quella sola parte che separatamente leggesi in un luogo. 3. per dichiarare quello che a cagione dell' idea dell' Autore di dir molto in poche pagine, sia detto in una maniera da cagionare molto danno, anzichè quell' utile, che il medesimo à avuto in mira, se non si dichiara. 4. finalmente per censurare alcune cose, che sono dette senza fondamento, e sono all' intutto false. Così esposto, ed emendato il contenuto nell' enunciate lettere, sarà a' Confessori di un incomparabile vantaggio.

Paragrafo I.

Della prima qualità, o sia della carità di padre, che dee avere un Confessore.

516. Nella prima lettera parlando della prima qualità, che dee avere un Confessore, cioè una *carità da padre*, ecco in succinto ciò, che dice l' Autore. Questa carità si mostra 1. col non mai rifiutare veruno che domandi di confessarsi,

benchè povero, e vile; specialmente in giorni, ed ore inusitate, essendo facile a sortire, che chi domanda abbia molto bisogno, a cui sia per provvedersi con quella confessione, dovechè ributtato, e vedendo divenuta inutile la forza che avea dovuto farsi per comparire avanti al Confessore, si disanimi, non pensi più a confessarsi, e prosiegua la mala vita sino alla morte, o almeno per lungo tempo; del che poi dovrebbe dare stretto conto il Confessore al Divin Tribunale. E perchè anche a' penitenti, di cui è nota la buona vita, può accadere una novità ignota al Confessore, per cui se non è pronto il rimedio, gran danno può loro derivarne; perciò nè anche questi debbono rifiutarsi. E soltanto nel caso, in cui veramente il Confessore non può udire chi a lui si presenta, dee assegnargli il giorno, e l'ora per quello più comoda, pregandolo a non negargli la consolazione di udirlo, ed ajutarlo.

517. *Secondo* si mostra la carità coll'accogliere, ed incoraggiare il penitente fin da principio, almeno quando le circostanze fanno vedere, che ne à bisogno, come se da molto tempo non si è confessato. Questo paterno accoglimento fa dilatare il cuore al penitente, ed animandosi a nulla tacere si dispone a prendere in buona parte quanto gli dirà il Confessore, perchè lo trova non solo giudice, ma ancora padre. Al contrario il riceverlo severamente è cosa facile, che lo spaventi, gli chiuda la bocca, e gli faccia concepire odio alla confessione. Essendo stato un malfattore condannato a morte, nell'udirsene leggere la sentenza, disse: *Non sarei ridotto a questo stato, se un Confessore non mi avesse trattato di mala maniera.* In un'orazione funebre fatta in Roma nel 1762. al Cononico de Rossi si legge, che colla sua carità indusse a manifestargli i peccati uno che tredi-

ci volte era stato vicino a morte, e tredici volte avea ricevuto l'olio santo, e sempre si era vergognato di accusarsi di quelle colpe, onde le avea sempre taciute.

518. La carità in terzo luogo fa soffrire il penitente in tutto il decorso della confessione. Quando o la moltitudine de' penitenti, o un penitente solo, ma lunghissimo, imbrogliato, verboso, rozzo, con farraggine di cose, e casi intralciati, annojano, cruciano, martirizzano il Confessore: e quando vi si aggiungono i corporali difetti del penitente o di durezza di orecchio, o d'impedimento di lingua, o di altro: il solo amor di padre può fare, che il Confessore soffra, e trovi dolcezza in sì tediosa fatica. Per nudrire questa carità si dee spesso riflettere 1. che non dee risparmiarsi tempo, e fatica per quell'opera, per cui un Dio à impiegato se stesso. 2. che chi compatisce; consola, ajuta le anime, sarà compatito, consolato, ed ajutato *eadem mensura* da Dio; *et vice versa*. Uscirete col capo sbalordito, e col petto stanco dal Sacro Tribunale; ma essendo stato padre per carità cogli altri, proverete Dio padre di carità con voi per aumento di grazia, e di consolazione. Parlando in generale, alle volte un falso zelo, diciamo meglio, una focosa bile, ed impazienza mascherata di zelo spingerà il Confessore a trattare con asprezza il nojoso penitente. La sola carità può raffrenarlo, e preservarlo dal tradimento dell'impazienza, e dalla fretta di presto levarsi la noja. Si diffidi sempre del zelo non accompagnato dalla pazienza, e dal gusto della fatica.

519. Oltre al soffrire, per *quarto* la carità ajuta il penitente per renderlo giusto. Un vero padre vuole ad ogni costo salvar la vita del figlio, e l'amore lo fa armare or di rigore, or di dolcezza secondo il bisogno. Il Confessore caritativo si ad-

dossa con impegno; e con piacere la fatica di far prima manifestare tutte le colpe al penitente, e poi di fargli concepire un sincero dolore, e proposito. E perchè la speranza è quì la più importante per impegnare il penitente al più difficile, il Confessore, che à carità comincia a fargli sperare il perdono, purchè si penta da dovere: gl'insinua, che faccia a se stesso giustizia per ottenere grazia da Dio, sicuro d'impetrarla; ed indi passa a rappresentargli con breve, ma patetica parlata, i motivi più efficaci per muoverlo a pentimento. La suddetta speranza è anche necessarissima al peccatore per potersi emendare, come in varii luoghi spiega l'Autore, perchè se diffida, o crede inutili gli sforzi che fa vedendo le sue ricadute, si chiude la strada all'emendazione. Ditegli dunque che preghi, e speri: che così si sono emendati peccatori peggiori di lui: che sebbene è ricaduto, pur gli sono state fruttuose le sue preghiere, ed industrie, senza le quali avrebbe peccato di più. Egli vedendo la difficoltà dell'emenda, inclina alla diffidenza. Non gli dite parola, che più lo faccia disanimare. Finchè spera, vi è speranza.

520. La carità finalmente fa, che il Confessore promova il penitente alla perfezione. Quante anime restano in tutta la vita ne' soli principii della vita divota senza passare avanti, perchè non sono dal Confessore istruite, ed animate. E pure Iddio è più onorato alle volte da una sola persona, che lo serve con perfezione, che da mille buone sì, ma senza notabile avanzo nelle virtù. Inoltre un solo fervoroso quanto bene non cagiona nella sua famiglia, e nel paese? Coll'introdurre in casa, specialmente se è padre di famiglia, l'orazione mentale, la recitazione del Rosario, il costume di bene ascoltare ogni giorno la messa, e di fre-

quentare degnamente i santi Sacramenti: coll'insinuare, che si rinnovi spesso l'intenzione di far tutto per Dio, che si mortifichino le passioni anche nelle cose innocenti, e che si professi particolare amore a Gesù Sacramentato, e tenera divozione a Maria SS. introducendo le sue Novene; quanti con ciò resteranno santificati, ed eglino poi santificheranno gli altri! Il Confessore dunque, che à carità, coll'istruire, ed animare pochi, gioverà a molti. Nel Direttorio Ascetico del P. Scaramelli si trovano gli avvisi pratici per un Direttore per ben guidare le anime divote.

ANNOTAZIONI.

521. Sopra quanto si è detto non vi è bisogno di spiega; ma chi vuole veder tutto diffusamente trattato, può leggere nel Battesimo laborioso il Capo decimo, e i seguenti della prima parte; il Paragrafo quarto del Capo quarto, e i capi decimoquarto, e decimosesto della seconda parte; come ancora nella parte terza i Capi decimosecondo, e decimoterzo.

PARAGRAFO II.

Della seconda qualità necessaria ad un Confessore, ch'è una perizia da Medico.

522. Passa indi l'Autore a ragionare della seconda qualità, che dee avere il Confessore, cioè una perizia da Medico, la quale più s'impara da' libri di Ascetica che da quelli di Morale, e consiste 1. nella destrezza in iscoprire i peccati del penitente, tanto ripugnando l'umana natura a manifestarli con sincerità, ed accrescendone il Demonio con mille arti la difficoltà. Il

Confessore, oltre le accoglienze fatte al penitente per animarlo fin da principio, in tutto il decorso dee udirlo in modo, che punto non abbia di soggezione a palesarsi. Un'ammirazione che mostrasse di qualche peccato del medesimo, un sospiro, il contorcersi, il dir che faccia presto, un volto annojato, una parola, un atto men paziente, potrebbe impedire, che fosse sincero nell'accusa. È necessario il non mostrare di riconoscerlo, ancorchè sia noto, e il non guardarlo in faccia; come ancora il riserbare per ordinario ogni rimprovero, ed ogni intimazione di obbligo, quando à terminato di accusarsi. In altro luogo l'Autore inculca l'esser cautelato circa il sigillo della confessione. E perchè anche questo giova a render meno difficile l'accusa de' peccati, come il sapersi, che il Confessore usa in ciò poca cautela, molto accresce tal difficoltà; riferiamo quì ciò ch'egli dice su tal delicatissima materia. Prima avverte a non dir mai alcune cose, per cui si renda, non già felice, ma possibile lo scoprimento delle colpe de' penitenti; perchè può sortire, ed è sortito, che combinandosi tali cose dette in varii tempi, si conosca, o si sospetti il reo; come sarebbe il dire: *questo fu il primo, che confessai: Il primo, che confessai, era reo di questa colpa: Ho avuto un insigne peccatore, e lo mostrava alle vesti, perchè era vestito in tal modo ec.* Indi soggiunge » Mirate dunque, come in » questo genere non vi sia cautela che basti . . Da » quì pure scorgerete quanto sia biasimevole l'a- » buso di alcuni Confessori di parlare fra di loro » delle cose udite in confessione, ancorchè non » in modo che sia una diretta, e chiara manife- » stazione contro il gran segreto, ma che gli può » nuocere indirettamente; e se non altro, o di- » minuire la venerazione, per sì santa azione,

» come è questo Sacramento, o accrescere in chi
» ascolta di qualche anche piccolo grado la già
» ben grande difficoltà a frequentarlo colla dovuta
» sincerità. Che sarebbe dunque se diceste ex. gr.,
» questa mattina appena ò data l'assoluzione a
» pochi, ne ò pur udite delle grandi iniquità in
» questo luogo; oh quanti peccati nel tal genere!
» Non sono queste espressioni troppo contrarie al
» gran segreto? Pare innocente il dire; oggi è
» stato a confessarsi da me il tale: e pure è av-
» venuto con ciò di dare a sospettare al solito
» Confessore di quel tale che nella stessa mattina
» era pure stato anche da lui a confessarsi. Molto
» meno vi dovete prender la libertà di scherzare
» alla mensa in presenza di secolari, dicendo ex.
» gr. a qualche serva: e bene, avete voi detto
» tutto? Vi à egli il Confessore data buona pe-
» nitenza? Questo non è un Sacramento da far-
» ne oggetto di ricreazione. Più ancora disdireb-
» be, se con altri Confessori alla mensa parlaste
» delle cose udite, benchè solo in generale; poi-
» chè troppo è facile, che i secolari in vece di
» badare alla cautela, con cui si parla di tali co-
» se, solo in generale, badino a ciò che pur si
» dice; e quindi credano, o almeno sospettino,
» che fra di noi Confessori ci facciamo lecito di
» ragionare anche con più chiarezza di quello,
» che sentono; e tale sospetto chi può credere,
» quanto sia capace di sgomentarli dalla sincerità
» nelle loro confessioni, e di spingergli o a tacere
» con sacrilegio, o a più non accostarsi a' Sacra-
» menti per tal timore ec. ». L' Autore dice, es-
ser facile che ciò sospettino: Noi vi aggiungiamo
de causa scientiae, che realmente spesso l' àn
sospettato. » E quando è in essi entrato questo
» sospetto, à bisogno di maggior destrezza il
» Confessore per indurgli alla sincerità dell'accu-
» sa, e tante volte non otterrà l'intento ».

523. Questa destrezza fa in secondo luogo, che il Confessore da quel che dice il penitente si apra la strada per domandargli ciò, che non dice; come se confessa l'odio, domandarlo, se à desiderato male grave, se à negato il saluto, le solite visite, se à ingiuriato ec. Anzi per terzo anche quando nulla ne dice, e vi è giusto fondamento da dubitare che ne sia reo, la destrezza saprà cavarglielo di bocca col domandarlo, supponendo sempre il peggio e nella specie, e nel numero; e benchè neghi, proseguirlo a domandare, come se avesse affermato. Il penitente vedendo, che non avete inteso bene, ma avete indovinato il vero, dirà con voce bassa, *Padre sì;* e voi dissimulando la bugia, proseguite a scoprire gli altri falli, e poi con carità ditegli: *Non vi trovate contento, che vi abbia fatto dire i peccati? Giacchè Dio vi à ajutato, è segno, che vi vuol perdonare. Ora vi accusate della bugia, che mi avete detta, è vero? Così ancora avete fatto nelle altre confessioni, non è così? Ora rimediamo a tutto; ma perchè colle bugie dette non siete disposto, prendiamo otto, o nove giorni per l'anima vostra, fate le tali orazioni, le tali opere buone, venite il tal giorno, vi consolerò; apparecchiate la confessione generale; e circa il numero, non sapendolo trovare, direte quante volte in circa la settimana, o il giorno ec.*

524. Maggior destrezza vi bisogna circa i peccati d'impurità, acciò le domande sieno fatte in maniera, che capisca solo chi è reo; e quando vi è pericolo d'imparar la malizia, è meglio, che manchi senza colpa il penitente all'integrità materiale. Se i giovanetti si accusano di mali pensieri, bisogna domandargli, cosa sono stati; mentre alle volte non sono, che voglie di puerili vendette, o di prender cose commestibili. Le persone

maritate si domandino dell' uso de' loro dritti modestamente, e con frasi generali; e se chieggono dubbii, si risponda colla maggior brevità, e colla maggiore riserva di frasi che sia possibile. Non a tutti si domandi tutto, ma solo quello, che si giudica necessario giusta la sua condizi one. Quando si conosce, che il male è ancora nel principio, bisogna applicarvi il rimedio: guai se piglia forza, e si fa grande. In alcuni peccati il pericolo non è tanto di crescere, quanto di seguitare; e benchè piccoli, se son continui, possono nuocere assai. Per esempio un' avversione sarà piccola, e sarà soltanto, che si schivi un incontro; che si parli secco, e poco. Ma se è abituale, può portare a grandi eccessi; onde fa d'uopo farne tutto il caso, ed applicarvi il rimedio. E quando non à coraggio il penitente per esegnir le sue gravi obbligazioni, dee con motivi acconci il Confessore confortarlo all'arduo passo; e perciò abbia la mente piena di tali motivi per ogni sorta di obbligazione.

525. Circa le cose necessarie a sapersi, il Confessore, che à la perizia da medico, non cura, che i penitenti interrogati colle formole generali non sappiano rispondere; ma procura di far loro animo, e di scoprire, se sanno il necessario in sostanza. In vece dunque di domandare, *quanti sono i Misteri principali? si domandi: quanti Dei vi sono? quante Persone ec.?* Molti confondono spesso il motivo vero della fede, ch'è l'autorità di Dio rivelante col motivo di credibilità, che suole essere pei rozzi l'autorità del Parroco, il quale loro dice, che Dio l'à rivelato. Ma se loro dite: *Non è egli Dio che à rivelate, che ci à fatte sapere le cose della fede?* spesso vedrete, che non sembra loro cosa nuova, ma lo sapevano senza sapersi spiegare. Nell' intimo dell' anima non confondono il

motivo formale della fede con quello di credibilità, ma lo distinguono, non per via d'ingegno, ma dell'ajuto secreto, ed insensibile della celeste grazia, di cui abbisognano anche i dotti, acciò impedito l'influsso di altro motivo, il solo Divino influisca, e sia cagione, e forma del fermo assenso alle verità rivelate. Il *Credo* è un eccellente atto di fede, il *Pater noster* di speranza inclusa in quelle preghiere, giacchè chi non ispera, non chiede. E se non è in essi espressamente enunciato il motivo della fede, e della speranza, i quali motivi debbono influire ne' loro atti per esser Teologici, e Divini; si rifletta nondimeno, che per influire anche efficacemente, non è necessario, che espressamente si enuncino; ma basta, che saputi, e ben appresi rimangano nella memoria, che allora virtualmente, o per via di atti tenuissimi, ed insenlibili, che nell'intimo dell'animo si formano dagli abiti infusi di tali virtù, influiscono negli atti di esse. Di ciò ogni più dotta persona può avere in se esperienza; poichè dicendo per esempio *Credo Gesù presente nell' ostia consacrata*, e non esprimendo, che lo crede; perchè Dio l'à rivelato, è nondimeno persuasa di aver fatto un vero atto di fede Teologica; mentre di fatto crede Gesù nel Sacramento, perchè sa e crede abitualmente, che così è rivelato da un Dio infallibile nel suo parlare. Quest'atto si chiami; come meglio piace, abituale, virtuale, implicito, o tenue, ma pur efficace, benchè non si senta. Sicchè benchè s'ignorino le formole di tali atti, che prima del 1720. non vi erano, quantunque l'introduzione di esse sia stata utilissima, e deesi inculcare a' fedeli, che le apprendano, e spesso le recitino; ciò non ostante sapendo il penitente il *Credo*, ed il *Pater*, ed il loro contenuto, viene con essi a supplire all' ignoranza delle forme suddette.

526. Circa le penitenze, come il Medico corporale non bada solo alla malattia, ma al temperamento dell'ammalato, e se è debole, non prescrive i forti rimedii, che ordinerebbe al robusto, così il Confessore per farla da perito medico delle anime, non impone penitenze grandi ad un peccatore convertito di fresco con un dolore sufficiente sì, ma comune, e non istraordinario, ne eroico. *Ma l'infermità è grande.* Sì, ma le forze son deboli. Ne si debbono dar penitenze, che scuoprano ad altri il peccato del penitente, come sarebbe il digiuno al figlio di famiglia. Le migliori penitenze sono quelle, che non solo puniscono le colpe passate, ma preservano ancora dalle futnre; come lezioni spirituali, meditazioni, messe, divozioni a Maria ec., e soprattutto i Sacramenti, che sono i mezzi più copiosi della grazia. Ma perchè non giovano a chi li riceve indisposto, bisogna inculcare la diligenza per ben apparecchiarvisi, nel tempo stesso che se ne insinua la frequenza. Questa frequenza a'recidivi in particolare deesi render facile, mentre ne ànno un estremo bisogno, e vi provano somma difficoltà. Bisogna dir loro, che ricadendo, subito ritornino, ed ancorchè non ancor disposti; essendo incredibile, quanto con questa pronta umiltà rimangano indeboliti i Demonii, essi incoraggiati, e Dio impegnato a dar loro maggior grazia. E non mai si mostri il Confessore sorpreso di loro ricaduta, mai non li disprezzi, mai non gli accolga, o rimandi con mala grazia, e con asprezza. Se perdono il coraggio, e la confidenza, più non ritorneranno, e più non penseranno ad emendarsi. Si ricordino loro i rimedii, e si esortino ad usarli con nuova carità, e con maggiore impegno. Il medico corporale nelle recidive del suo infermo non lascia mai di

visitarlo, ed ajutarlo, perchè se più lo visita, maggior paga riceve. E il Confessore si stancherà, a cui cresce sempre la paga, non temporale, ma eterna?

ANNOTAZIONI.

527. Circa le industrie per fare, che il penitente dica tutto, si vegga il Capo XI. della prima parte del *Battesimo laborioso*. Per la cautela nel domandare in materia d'impurità, la *Massima* IV. del Capo XVI. della seconda parte. Intorno alle penitenze la Massima VI. Quanto poi dice l'Autore riguardo al motivo di Dio rivelante, vien confermato dal Cardinal de Lugo (*de fide disp. 1. n. 126.*), il quale vi aggiunge la riflessione, che i rozzi praticamente dimostrano di credere le verità della fede, mossi dall'autorità Divina, e non già da quella del Parroco; mentre se odono taluno, che nega per esempio l'Incarnazione, inorridiscono, e lo tengono per dannato. Se poi odono chi nega qualche cosa detta dal Parroco, che non appartiene alla fede, non ne ricevono la stessa impressione. Vale a dire, che circa la verità della fede non si appoggiano all'autorità del Parroco, ma ad un'autorità Divina, che non sanno esprimere, e perciò nell'imparare la Dottrina cristiana dicono d'imparare le cose di Dio. Se dunque il Voit (*Th. Mor. p. 1. n. 353.*) avverte, che sebbene sia buono il *Credo* in luogo dell'atto di fede; nondimeno perchè vi manca il motivo, si dee insinuare, che mentalmente vi si aggiunga; è questo un avvertimento per procedere con maggior sicurezza, e per far la cosa migliore. Del resto per l'esposte ragioni, si dee giudicar capace di assoluzione chi non sa esprimere il motivo della fede, quando nel farsegli la domanda, se è stato

Dio, che l'à rivelato, risponde di sì senza titubazione, e col non mostrare di udir cosa nuova, mostra, che internamente così sentiva.

528. Circa l'esposta qualità di Medico due altre cose dice l'Autore, che àn bisogno di spiega. Parlando della penitenza, che dà il Confessore, scrive così: *Non imponete mai per obbligo cose difficili con pericolo che non sieno eseguite; piuttosto datele per solo consiglio.* Indi immediatamente soggiunge: *A' figliuoli dunque consigliate, ma non comandate il chiedere scusa di loro piccole disubbidienze a' genitori (n. 33.).* Da ciò potrebbe taluno inferire; e se le disubbidienze sono unite con ingiurie gravi dette, o fatte a' genitori in loro presenza, neppure bisogna comandar loro, che ad essi domandino perdono, perchè si comanderebbe cosa difficile con pericolo che non sia eseguita. Ed altri potrebbero ciò estendere all'obbligo di restituire, di perdonare il nemico ec. Si avverta dunque, che l'Autore non parla delle gravi obbligazioni, ch'è tenuto da se a soddisfare il penitente, senza che gli sia imposto dal Confessore; ma parla della penitenza, che il medesimo gli impone di far cose, che da se non sarebbe tenuto a fare *sub gravi.* E saviamente dice, che tali cose non si comandino; mentre sebbene la penitenza per colpe leggiere, delle quali egli parla, porti leggiera obbligazione; nulladimeno facilmente per errore apprendono i figliuoli, ed i rozzi, che porti obbligo grave, ed indi non soddisfacendola, peccano mortalmente per coscienza erronea. Quando dunque s'insinua a'figli di baciar le mani a'genitori; senza che a ciò sien tenuti *sub gravi*, si dia loro per solo consiglio, esortandoli bensì con premura a farlo, ma dichiarando loro nel tempo stesso, che non peccano, se lasciano di farlo. Se poi sono *sub gravi* tenuti ad un tale atto per avere offesi gra-

vemente i genitori; in tal caso si faccia uso della dottrina insegnata nella Dissertazione nona.

529. La seconda cosa, che meglio dee dichiararsi, sono le seguenti parole dell'Autore: « Sarà parte » di vostra prudenza il non andare nelle case del- » le persone vostre penitenti, se non siete cerca- » to, e ben assicurato, che vi desiderano; ed an- » che allora andateci con riserva; sì perchè anche » anime di esimia pietà ànno della pena di ve- » dersi innanzi fuor del sacro Tribunale quello, » a cui confidano le loro spirituali miserie; sì per- » chè in tali conversazioni possono scoprire in voi » qualche difetto, che diminuisca presso di essi la » stima che aveano di voi ». Questo avvertimento s'intende pei soli penitenti maschi; mentre per le femmine corre altra regola; cioè che quantunque il Confessore stia sicuro, che lo desiderano, e che trovano piacere nella sua conversazione, ciò non ostante fuori del caso di precisa necessità non dee mai portarsi nella loro casa, e per la proibizione che ne fanno tanti Sinodi, e per lo scandalo che può derivarne, e pel pericolo tanto del Confessore, quanto della penitente, ancorchè sieno santi. Si osservi questo punto *ai num. 491. e 506.* del Battesimo laborioso. Savissimo è poi l'avvertimento che ivi stesso (*n. 37.*) siegue a dar l'Autore; cioè che se i penitenti sono infermi, il Confessore non si porti ad ascoltarne la confessione, se non sa, che lo desiderano gli stessi infermi, e non già i soli domestici; *mentre*, dice, *anche di quelli, che voi credete, che abbiano con voi tutta la confidenza, potrebbe taluno volere per quel caso confessarsi da altri.* E passando a parlare de' sani, siegue a dire: » Ma co' sani ancora, se mai vi accorge- » te, o dubitate, che talora vadano da altri a » confessarsi, guardatevi bene dal pur ricercarne, » e molto più dal mostrarne dispiacere: questa

» sarebbe la maniera da perderne la confidenza; » mentre il voler loro difficoltare il confessarsi da » chi desiderano, li tocca in materia la più deli» cata, e la più importante, quale è la loro spiri» tuale consolazione; e però gl' irrita contro di » voi, o vi lasceranno del tutto, o voi non sare» te mai ben sicuro di loro sincerità. Al contra» rio se voi anzi mostrerete piacere di tale lo» ro libertà, vie più si affezioneranno a voi; e » almeno, quando vengono da voi, potrete giudi» care, che vengano con ischiettezza ». Fin quì l' Autore. Ma di questo rilevantissimo punto si osservi il Capo XII. della parte prima del Battesimo laborioso, dove diffusamente si leggeranno le ragioni, e le autorità, che obbligano il Confessore a dare a' penitenti l' additata libertà.

Paragrafo III.

Della terza qualità di giudice esatto, e discreto, che dee avere il Confessore.

530. La spiega di molte cose che l'Autore dice intorno alla qualità di giudice, ch' è la terza, che dee avere il Confessore, è stato il motivo principale, per cui abbiamo distesa la presente Dissertazione. Tre sono i punti principalissimi, che richieggono spiega, cioè il regolamento per l'assoluzione, la Morale discreta (ch'è anche il soggetto della seconda lettera) e la dolcezza temperata dal rigore. Ma perchè altri avvertimenti si contengono ancora in tali lettere rispetto a questa terza qualità; perciò dopo di aver dichiarati partitamente i suddetti tre punti, nel quarto uniremo tutte le altre avvertenze.

PUNTO I.

Regolamento per l' assoluzione da darsi dal Confessore.

531. Ecco come l'Autore parla su questo punto. » Voi avete a tenere per principio regolativo, » che avete ben da esigere dal penitente tali contrassegni di disposizione, che bastino a fondare un sodo, e prudente giudizio del suo presente dolore, e proposito efficace, e sincero, benchè comune, ed ordinario; ma quando voi avete un tal giudizio prudente, voi potete assolverlo; e trarne il caso di sua maggiore utilità, lo dovete eziandio; perchè avendo egli per parte sua adempiuto a quanto a lui si spettava di accusarsi interamente con buon dolore; à dritto a godere del frutto del Sacramento. Ma quando voi non avete sufficienti contrassegni a formare tal prudente giudizio, voi non potete assolverlo per allora, finchè le cose stanno in questo stato ». Avete a considerare se la dilazione dell'assoluzione sia per riuscire *in aedificationem*, o *in destructionem*; *in salutem*, o *in ruinam* del penitente. E se trovate, che sarà *in salutem*, perchè attese le sue circostanze, ei può comodamente ritornare dopo poco tempo da voi, voi allora differitegliela pure; poichè questo è il miglior partito per assicurare il valor del Sacramento, e pel maggior bene del reo, che à bisogno del forte, ed acre del vino per essere scosso, e purgato. Ma uniteci il dolce, ed utile dell'olio con queste tre avvertenze. » 1. Coonestate » la dilazione col mostrare, che ve ne dispiace, » ma così esige il vostro dovere, e il suo bene. » 2. Istruitelo del come prepararsi meglio. 3. Im-

» pegnatelo a ritornare il dì, che con lui stabil-
» rete, se si può, non più lontano di otto, o die-
» ci giorni; aggiungendo, che ove mai intanto
» ricadesse, non lasci, nè tardi questo di venire
» al fisso tempo . . . . Ma se voi prevedete, che il
» differirgli l'assoluzione, per lui, attese le sue
» circostanze, è molto incomodo, ed è facilissi-
» mo, che sia *in ruinam* . . in tali casi nè la Chie-
» sa, nè voi potete dispensare da ciò ch'è porta-
» to dal dritto Divino, cioè dal buon dolore, sic-
» chè senza esso voi assolviate l'indisposto: questo
» non mai; ma penetrato da un grandissimo ti-
» more de' danni imminenti a quell'anima, non
» avete nè da assolverla subito, nè da subito ri-
» mandarla, ma trattenerla con voi per ben di-
» sporla, onde assolverla senza lassità, ma insieme
» senza rigore, contentandovi delle disposizioni
» sode, ed efficaci, senza esigere, e confondere le
» sufficienti, e comuni colle abbondanti, e straor-
» dinarie ».

532. Adduce poi i casi pratici di coloro, che vanno a' piedi del Confessore pieni di peccati, e di fretta, come se allora debbono sposare, o celebrar la messa, senza poter differire ec. E mettendo in vista i mali, che ne verranno se non si assolvono, o pur si assolvono indisposti, vuole, che fatichi il Confessore a disporli. Previene indi un' opposizione, e siegue a scrivere così: » Ma lascino, direte voi, i loro impegni, tardino, aspettino a qualunqe costo, e si preparino per meglio confessarsi. Ma e non vedete voi, che per questo ci va un atto eroico, e però una grazia specialissima, e da ottenersi subito? Or come faranno ad ottenerla peccatori da se soli, giacchè così subito li rimandate da voi? Non sarebbe egli meglio sperare, e cercar da Dio una grazia singolare sì, ma cotanto straordinaria, il

» pentirsi essi adesso, e così venendo bene assoluti uscir d'imbroglio? . . Fate dunque così in » tali casi. Prima invocate di cuore l'ajuto celeste. 2. Dissimulate col penitente la vostra pena » di esser messo a tali strette; soffogatela, e sacrificatela a Dio, che vi mira per premiarvi. 3. » Empitevi di gran compassione per questo infermo ». Indi vuole, che si animi il penitente, e se gli faccia capire il gran bene che gli partorirà il confessarsi, come si dee, e il gran male nel farlo senza disposizione; e che dopo l'accusa se gli dica così: *Ora siamo al più importante; al dolore; speratelo vivamente, perchè non in vano vi à Iddio aspettato, e menato oggi al Sacramento. Ma voi avete bisogno di una grazia singolare, e l'avete demeritata colla vostra tardanza, e forse colla frode di venir solo oggi, ma non dubitate, siete a tempo; ma è giusto, che a placare Dio, e indurvi ad ajutarvi, usiate tutte le arti. Le usereste pel corpo, se cadeste in un fiume. Or per la vostr' anima che farete? Figlio, Maria è la madre de' peccatori, che si vogliano convertire; io vi do tempo un' ora: andate a' suoi piedi, pensate, e proponete cosa volete fare, perchè ella vi ottenga la grazia del buon dolore; e mi direte poi cosa avete proposto, o di Novena, o di limosina ec. Da Maria poi fatevi presentare a Gesù, ed a' suoi piedi, acciocchè egli vi faccia grazia; fatevi voi giustizia, pensate, e rinfacciate a voi stesso la gravezza de' vostri peccati, l'affronto fatto a Dio con aver tardato finora. Pentitevi le molto volte, e poi tornate, che vi sbrigo subito, e consolo.*

533. Siegue a dire l'Autore. » E rivenendo esso, » voi ad assaggiare il suo pentimento, riconoscete cosa à proposto alla Vergine, e come à » impiegato quel tempo, e spero che troverete, » che à fatto più bene in quell' ora, che altre » volte in una settimana; perchè gli avete fatto

» capire l'importanza, e suggerito il modo di ben
» pentirsi, e ve l'avete impegnato colla promes-
» sa della vicina assoluzione; e di ordinario lo
» troverete tutto diverso da quel di prima; non
» più indolente, e ardito, ma tutto compunto,
» umile, docile, e pronto a qualunque penitenza;
» e voi per meglio riconoscer la buona volontà,
» potete caricare un poco la mano nella peniten-
» za, ma non però tanto da speventarlo; e se
» l'accetta, subito per discrezione diminuitela; per-
» chè già avete il cercato fine di riconoscer la sua
» volontà nella prontezza ad accettarla; ed a
» questo modo voi col Divino ajuto, mercè di
» vostre piccole industrie da Dio benedette, avre-
» te contrassegni sufficienti da formare un pruden-
» te giudizio, e dire: *Adesso è ben disposto*. As-
» solvetelo dunque.. E se vi rimane ancora qual-
» che dubbio, ricorrete giusta il detto al *n. 37*.
» all'orazione insieme col penitente, pregando
» con lui, e sperando vivamente, che Gesù adem-
» pirà la sua promessa, che dove sono due, o tre
» in di lui nome uniti a pregare, ivi è in mez-
» zo ad essi per esaudirgli. E così potrete senza
» lassità assolverlo, e consolarlo. E quando anco-
» ra aveste qualche non più soda, e forte, ma
» piccola angustia, questo è il caso, in cui ricor-
» darvi del detto del Grisostomo, ch'è meglio
» dar conto di troppa misericordia, che di troppa
» giustizia; e di S. Paolo che dice: *Optabam ego*
» *ipse esse anathema a Christo pro fratribus meis*. Ma
» non dubitate, non vi farete reo appresso Dio,
» subito che potrete dirgli queste tre cose: 1. Si-
» gnore voi sapete il fine, per cui non lo riman-
» do, ma assolvo, ch'è di levare il pericolo a
» quest'anima di tante colpe, e a voi di tante
» offese. 2. Voi sapete il modo, con cui mi son
» regolato, senza risparmiar mia fatica, ed indu-

» stria. 3. Voi in questo Sacramento mi avete lasciato Vicario del vostro amore, e se pur anche di vostra giustizia, non di quella da vendicatore che punisce, e perde l'empio, ma da padre, che ne vuole l'emendazione, e salute. E non dubitate, sperate, Dio vi riconoscerà per suo Ministro fedele. Che se poi dopo tali industrie chiara ancor fosse l'ostinazione del penitente a non voler accettare le obbligazioni che pure avesse: e a non pentirsi, voi inconsolabile sull'imminente rovina di esso, e sulle future offese di Dio, venite agli ultimi sforzi. Esibitevi voi a Dio a far parte di penitenza col reo, o proponete voi qualche cosa di notabile a Maria, acciocchè vi ottenga quest'anima. Armatevi di santo sdegno, e imitando la parlata di Natano a Davide, e facendo sembiante di rimandarlo, predicetegli, e descrivetegli i castighi eterni, anzi anche i temporali, che ad anime ostinate sono più sensibili. Ripiegate poi sul dolce, e fategli mille augurii di benedizioni anche temporali, se si arrende, per poi sollevarlo ad operare per più sublimi motivi; e così provate di guadagnarlo. Che se a tanto non arrivaste, rimandatelo dolente senz'assoluzione; ditegli però, che torni quando che sia, se sarà pentito; e voi ritiratevi a pregar Dio, che almeno ad altro tempo, e a miglior suo Ministro rimeni quest'anima e la salvi.

534. Parla l'Autore al *n. 87.* sull'assoluzione de' recidivi nel seguente tenore: » Non dovete per allora assolverlo, quando non potete formare sodo, e prudente giudizio di sua presente, almeno sufficiente disposizione, ma tale giudizio non potete formarlo, quando concorre questo complesso. 1. Che il penitente non à usato niuno, o

» pochissimi de' mezzi prescritti. 2. Quando non
» à diminuito il numero delle colpe. 3. Quando
» non vi è verun segno straordinario di dolore;
» perchè in tal complesso manca ogni prova di
» volontà soda, che faccia varii effetti notabili, sic-
» chè si mostri efficace; anzi la presunzione sta
» contro ogni sua protesta di esser pentito. Diffe-
» rendogli dunque l'assoluzione, volgete il vostro
» zelo ad impegnarlo a due cose. 1. Ad emendar-
» si, suggerendogli perciò motivi, e mezzi oppor-
» tuni. 2. A ritornar quanto prima; e però *d' or-
» dinario* non prescrivete più di otto, o dieci gior-
» ni ec. E se ritornando dopo otto giorni, tor-
» nate a trovare il sopraddetto complesso di niu-
» na emendazione ec., tornate pure a differire,
» ma con più arte l'assoluzione: questo è un am-
» malato, che à bisogno di più frequenti visite.
» Dunque rimandatelo, non più per otto giorni,
» ma per assai più breve tempo ec.

535. Riprova indi la condotta di quei Confessori, che il ricaduto dentro otto giorni, lo rimandano per 16. o 30. mentre seguitando nel più forte il male, prendono per rimedio veder più di rado l'ammalato. E più inveisce contro coloro, che dicono al penitente, che se ricade non torni più nè da essi, nè da altri; cosa che nasce da un zelo falso, e impaziente per l'incomodo nella difficoltà, e lunghezza della cura; senza pensare, che come Dio siegue ad aver compassione di quel misero; così dee continuare il Confessore a mostrargli pietà, e sperare, che proseguendo la cura, e i rimedii, cederà in fine la forza del male, e ritornetà la sanità; avendo fatto vedere l'esperienza, che dopo qualche mese, e dopo anche qualche anno di pazienza del Confessore, e del penitente, si è ottenuta l'intera emendazione del medesimo. Ripigliando al *n. 97.* la stessa meteria » se ma ri-

» cade, dice, prescrivetegli, che senz'aspetta-
» re il secondo peccato venga subito sino da
» quel dì a confessarsi, o almeno a presentarsi a
» voi, e acciocchè non tardi nè per rossore, nè
» per trascuratezza, prevenitelo, e venitegli ri-
» cordando spesso, che col suo comparire vi da-
» rà non noja, ma una grandissima consolazione,
» non pel male avvenutogli, ma per la buona
» volontà di presto rimediarvi .. Ditegli che la
» tardanza disonora Dio, e lo irrita, e inco-
» raggisce il Demonio, rinforza la passione, e
» toglie a lui il ribrezzo delle colpe; e il corag-
» gio di emendarsi ec.

536. Ripiglia lo stesso punto al *n. 91.*, ed ecco come scrive: » Se il recidivo vi torna a' piedi con
» aver praticati tutti, o buona parte de' mezzi
» imposti, e con avere diminuito, *massime se no-*
» *tabilmente*, il numero delle colpe voi avete i
» chiari, e sodi segni ricercati, poichè è efficace
» quella volontà, che a dispetto degli ostacoli del
» mal abito, à fatto i sopraddetti effetti. Ho detto,
» *massime se notabilmente* diminuito il numero del-
» le colpe, perchè oltre tanti altri Autori, l'istes-
» so S. Carlo prescrive, che si differisca l'asso-
» luzione, finchè si vegga qualche emendazione.
» Ma di questa moderazione del Santo ricavar ne
» potete la ragione anche da ciò, che per attesta-
» to di Mons. Liguori dice il dotto Autore del-
» l'Istruzione a' novelli Confessori .. che chi rica-
» de per forza del mal abito si dee assolvere
» sempre che mostra una ferma volontà di ado-
» prare i mezzi per emendarsi ... Esaminate
» pur dunque accuratamente la disposizione pre-
» sente del penitente, e vedete, se ora la di
» lui volontà detesti i peccati gravi commessi
» con dolor sincero, e con risoluzione efficace ne
» proponga la fuga ad ogni costo per ogni tem-
» po, e però sia pronto ad usare i mezzi a ciò

» necessarii. Questa è la sostanza della disposizio» ne, che preceder dee al Sacramento, e l'esige » in quanto è giudizio, e senza essa ora presente » non rimette il peccato. Ma che poi il mal » abito sia non solamente debilitato, ma distrut» to, e il recidivo più non cada; cioè che venen» do alla pratica, egli vinca effettivamente tutti » gli ostacoli, non solo oggi, o domani, ma in » seguito ne' mesi, ed anni avvenire; questa costan» za non è la previa necessaria disposizione al » Sacramento, ma sebbene il frutto di esso . . . Al» meno questo notabilmente non lo prendete nella » sua materialità di numero aritmeticamente mag» giore, o minore, ma formalmente, e nella sua » sostanza, cioè di segno di volontà vera, opero» sa, efficace . . E in dubbio se siavi, o no tal » soda volontà . . per assicurare il Sacramento » potrete usare in piccolo le cautele più in gran» de assegnate pei peccatori pieni di fretta, e » bisognosi di assoluzione pronta; onde potrete » dar loro un quarto, o mezz'ora da rinnovare » meglio il dolore; o farlo rinnovare con voi, e » così con sodo fondamento di sufficiente disposi» zione assolverle ». Ed al *n.* 95. aggiunge un utilissimo avviso, dicendo: *Rimirate pur con buona speranza per valide quelle confessioni, dopo cui il penitente à diminuite notabilmente le colpe, ancorchè sia ricaduto; altrimenti sarebbe un confondere il frutto di una sola confessione col frutto di molte.*

537. » Da quì ne risulta, siegue a parlar l'Auto» re, che potrete assolvere uno che avvezzo a » dir parole sconce le sei, o più volte al gior» no, ora in otto giorni non è ricaduto, che una » volta quasi ogni giorno; e meglio sarà differire » d'assolvere chi avvezzo a peccare quasi ogni » giorno una volta di opera cattiva, in otto gior» ni è ricaduto dopo tre volte; perchè nel primo

» caso compre relativamente al suo mal abito
» più sforzo, ed efficacia per emendarsi, che nel
» secondo. Ma se questo delle tre ricadute sarà
» in circostanze, che la dilazione lo metta al pe-
» ricolo di maggior suo danno spirituale; se ex.
» gr. è tutto fuori di se per qualche disgrazia
» temporale accadutagli, onde non à bisogno di
» aggiungere alla temporale l'afflizione spirituale
» di essere rimandato; o pure se dee partire per
» altro luogo, dove prevedete, che non ardirà
» andare a ripetere le confessioni fatte da voi;
» allora posto il complesso, che di sei, o sette
» peccati alla settimana si è ridotto a tre; e che
» à bisogno di assoluzione; pensate non a negar-
» gliela, ma a cautelarla con ajutarlo a rinnovare
» più efficace dolore; e con penitenza, e rimedii
» ad impedire le ricadute ».

538. Conchiude finalmente questa materia dell'assoluzione, ricordando, che può assolversi un recidivo, anche prima che diminuisca le colpe, quando mostra il segno straordinario. Voi il sapete, dice, che la misericordia di Dio non à limiti. Entra tal volta Iddio nel cuore de' peccatori, quando meno il meritano; e quivi contro il corso ordinario, non a poco a poco, ma in un colpo vi opera un sincero cambiamento. Quando dunque voi avete sodi, e prudenti segni di quest'operazione della grazia in un peccatore; onde possiate dire con giusto fondamento: *Quest'anima è pentita da vero, e sinceramente;* allora la presunzione che contro lui farebbe la sua mala vita menata sino al presente, è annullata, e sopraffatta dalla presente sua conversione a voi manifestata da non equivoche e leggiere, ma sode, e prudenti apparenze. Se dunque viene uno, che vi dice: *Padre, io sono un gran peccatore; e anche questa mattina io aveva peccato; quando ito a sentire una*

predica di un sant' uomo, io mi son sentito tutto atterrire, e compungere; e son risoluto di mutar vita a qualunque costo; e il vedete qual novello Davide al parlar di Natano con amare lagrime, e forti sospiri testificarvi la sincerità, con cui dice *peccavi;* o pure uno, che vi dice: *Vengo da tante miglia lontano, non per alcun interesse, ma solo perchè più non posso reggere al peso de' miei peccati. Questa notte non altro ò fatto, che piangere, e appena sorta l'alba son partito;* o pure uno vi dice: *Oggi, festa di Maria Santissima, recitando al solito il suo Rosario, ch' è l' unico vestigio di Cristiano, chè ò ritenuto in mezzo ad una vita tutta disordini, mi son sentito, e lo riconosro da questa Madre de' peccatori, tutto intenerire, e inspirare di venirmi a confessare; e comincio dal farvi sapere, che sono tanti anni, che non fo neppur la Pasqua;*
» o pure *sono tanti anni, che ò sempre taciuto il*
» *tal peccato.* Or non è qui chiara la mano di
» Dio, che à operata una mutazione vera, e ben
» sufficiente a poter anche ora assolverlo? Imitate
» dunque da fedel Ministro il vostro Padrone. Ei
» fu liberale di grazia in convertirlo, voi libera-
» le a non differire di fargli provare gli effetti a
» voi confidati di giustificazione, e pace a' pecca-
» tori compunti, giusta il *Can. alligant 26. Si*
» *Deus benignus est, ut quid Sacerdos erit auste-*
» *rus?* E tutto al più potrete per miglior sicu-
» rezza ajutarli con far rinnovare il dolore, con
» assaggiare lor buona volontà, caricando un poco
» la penitenza per pura prova, e poi alleggerirla;
» o con dar loro un quarto d' ora a seguitare a
» pentirsi, e ritornare per esser subito assoluti ».

ANNOTAZIONI.

539. In tutto ciò che l' Autore dice circa questo primo punto vi risplende mirabilmente l'amore, ch' egli nutriva verso i peccatori, e la premura somma che avea, e che bramava inspirare agli altri Confessori di ajutarli. Di fatto nessuno, ch' è privo di quest' amore, e di questa premura, dee esercitare un tale impiego. Le industrie, di cui insinua al Confessore di valersi per far che i penitenti si dispongano all'assoluzione, non possono essere nè più efficaci, nè più pratiche; nè è da porsi in dubbio, che praticandosi col cuore pieno di amore verso i peccatori, non abbiano a riuscire spesso profittevoli. Riguardo poi alla dottrina contenuta ne' suoi sentimenti da noi trascritti, i principii sono verissimi, ma l' applicazione à bisogno di qualche spiega, acciò contro la volontà del dotto, e zelante Scrittore non se ne faccia abuso. Ecco in succinto i suddetti principii. *Primo*. Non si può assolvere il penitente, se prima non dà tali contrassegni di disposizione, che bastino a fondare un sodo e prudente giudizio del suo presente dolore, e proposito efficace, e sincero. *Secondo*. Quando il Confessore conosce, che il negar l' assoluzione partorisce la rovina del penitente, contuttociò se egli non dà i detti contrassegni, non si può assolvere mai: perchè il buon dolore è di legge Divina, alla quale in niun caso può dispensare nè il Confessore, nè la medesima Santa Chiesa (*n.* 531.). *Terzo*. Se il Confessore non è certo dell' indisposizione del penitente, ma neppure è moralmente certo di sua disposizione, perchè à dubbio ragionevole in contrario, non può mai assolverlo. E se per meglio disporlo, gli suggerisce forti motivi, lo fa ritornare più volte, lo fa pregare, prega insieme con

lui; usa in somma ogn' industria, ma il penitente seguita a dar segni dubbii del suo dolore, e proposito, non può assolverlo, ma dee seguitare ad ajutarlo, e farlo ritornar da lui, finchè mostri certa disposizione (*n. 533.*). *Quarto.* Conoscendovi poi detta disposizione certa, non solo può, ma dee assolverlo, mentre avendo manifestate le sue colpe, à il diritto all' assoluzione. Solo si eccettua, se giudicasi cosa per lui utile il differirgli l' assoluzione (*n. 531.*). *Quinto.* Se il Confessore à moral certezza, che il penitente è disposto, e solo à qualche piccola angustia, qualche irragionevole dubbio in contrario, non dee curare questo dubbio, e può assolverlo (*n. 533.*). Tutti questi sanissimi principii si possono vedere sodissimamente provati, e con somma chiarezza, e precisione spiegati nel Battesimo laborioso (*a*).

540. Passiamo ora a quelle applicazioni di tali principii, delle quali, se non si spiegano, può farsene abuso. *Prima.* Dee contentarsi il Confessore *delle disposizioni sode, ed efficaci, senza esigere, e confondere le sufficienti, e comuni colle abbondanti, e straordinarie* (*n. 532.*). Noi pure abbiamo data quest' avvertenza nella sopraddetta Opera, ed abbiamo detto, che appunto dal pretendersi la disposizione *straordinaria*, e *perfettissima* deriva il soverchio rigore di alcuni Confessori: rigore che non può scusarsi da colpa mortale. *Leggete ivi al n. 470.* Ma non si dee errare nell' idea della disposizione *sufficiente*, e *comune.* Quando il penitente dice parole, che indicano non avere la volontà pienamente risoluta di fuggire ogni peccato mortale, e in ogni occasione, e per tutta la vita; (*leggete ivi pure al n. 308.*) allora non à la disposizione neppure *sufficiente*, e *comune.* E quan-

(a) *Batt. labor. n. 236. e seg. n. 448. e seg.*

do dice parole, che indicano disposizione, ma vi sono fatti, che indicano indisposizione, come l'aver promesso altra volta, ed indi esser caduto alle prime, o quasi alle prime occasioni; in tal caso gli manca pur la *sufficiente*, e *comune* disposizione (*Battesimo laborioso dal n. 311.*). E nell'Opera medesima si vegga al *n. 318.* qual sia il vero significato del detto di S. Tommaso, che si dee credere al penitente *pro*, *et contra;* e resterà confutata la spiega dall' Autore fattane al *n. 65. let. pr.*

541. *Seconda.* Non può il Confessore formare giudizio certo, che il penitente sia disposto, quando 1. *non à usato niuno, o pochissimi de' mezzi prescritti.* 2. *Quando non à diminuito il numero delle colpe . . Se il recidivo vi torna a piedi con aver praticati tutti, o buona parte de' mezzi imposti, e con avere diminuito, massime se notabilmente, il numero delle colpe, voi avete i chiari, e sodi segni ricercati.* Tutte son parole dell' Autore. Ma dee avvertirsi, che sebbene il penitente abbia usati i mezzi, nondimeno se non si è emendato, pure dee giudicarsi indisposto; mentre nell'emenda consiste la disposizione, non già nel solo uso dei mezzi; e quando non vi fu emenda, è un segno, che i mezzi non furono adoprati in buona maniera (a). Rispetto poi alla diminuzione delle colpe, se non è notabile, non può giudicarsi il penitente disposto. E nel Battesimo laborioso questo sta dimostrato colla spiega ancora della *notabile* diminuzione (b). Il nostro Autore par che dica il contrario nelle parole qui trascritte al *n. 541.*, approvando chi dice esser segno bastevole *qualche* emendazione; ma se riflettasi a quel che dice poco do-

(a) *Batt. labor. n. 313.*
(b) *n. 328. e seg.*

po, si conoscerà, che l'esservi *qualche* emendazione nel penitente allora da lui è considerato, come sufficiente disposizione, quando il medesimo con altri segni dimostra di esser convertito. Dice egli così: *Vedete se ora la di lui volontà detesti i peccati gravi commessi con dolor sincero; e con risoluzione efficace ne proponga la fuga ad ogni costo, per ogni tempo ec.* Soltanto vuol egli riprovare la condotta di chi pretende per assolvere il penitente, che non solo abbia debilitato, ma distrutto il mal abito, onde non cada mai più in appresso. *Questa costanza*, scrive egli con ragione, *non è la previa necessaria disposizione al Sacramento*, *ma sebbene il frutto di esso.* Da questa ingiusta pretensione poi nasce, che si tiene per regola generale di non assolvere i penitenti, quantunque mostrino segni straordinarii di loro disposizione, ma voler sempre, che con lunghissimo tempo di prova si facciano conoscer disposti.

542. Nel Battesimo laborioso abbiamo ad evidenza dimostrato e colle ragioni, e colle autorità de' più rigidi Probabilioristi, che i segni straordinarii danno al Confessore la moral certezza, che il penitente è disposto, purchè sieno quali noi gli abbiamo esposti. Quindi ne abbiamo dedotto, che quei Confessori, i quali non sono contenti di detti segni, e vogliono aggiungervi la prova del tempo lungo, vengono con ciò a negar l'assoluzione ai penitenti, che danno certezza morale di loro disposizione, il che è senza dubbio colpa mortale; e cagiona alle anime un danno, che non può mai spiegarsi tutto (*). Non possiamo ricordarci senza

(*) Nel numero di questi, diciamolo pure, perduti Confessori, poco fa volcasi ascrivere l' Autore di un librettino

lagrime, che per tale irregolare condotta il suddetto danno si è cagionato da alcuni Missionarii in molti paesi, dove dopo aver predicato con zelo ed efficacia per un mese, e più, lasciarono migliaja di persone convertite, che oltre il segno straordinario mostravano la loro disposizione colla buona vita già cominciata, senza la sacramentale assoluzione, solo perchè richiedevano la prova di un tempo assai più lungo di quel mese che ivi dimoravano. Udimmo le giuste lagnanze de' buoni Parrochi, e Sacerdoti; e toccammo colle mani il sommo bene, che dalle loro fatiche avrebbero tratto, se non avessero usato il detto eccessivo rigorismo, che la retta ragione condanna, che gli stessi Probabilioristi ributtano, e che non si sa quale allettamento abbia che per mero capriccio si adotti con tanta rovina delle anime, e con tanto disonore del Ministero. È dovere, che tutt'i buoni si volgano con istanza all' Altissimo per ottenere che cotali Operarii della sua vigna cambino sistema.

543. Il nostro Autore parlando di chi essendo solito di cadere in peccati mortali di opere quasi ogni giorno, si è emendato in maniera ch'è caduto soltanto tre volte in una settimana, dice, che meglio sarà differirgli l' assoluzione; ma se trovasi in circostanze da trarre danno da tal dilazione, si ajuti a rinnovare più efficace dolore, e

intitolato *Clavis practica etc.* per avere ivi scritto 1. che la disposizione del penitente si fa nota *soltanto per opera buona*, onde viene ad escludere i segni straordinarii. 2. che *sempre* manca il proposito a' recidivi, senza eccettuarne quando per lungo tempo ànno resistito, ed ànno usati i mezzi in buona maniera ec. Noi per iscusare queste, e qualche altra simile proposizione, abbiamo detto, che avendo egli sol toccati i suddetti punti, à voluto, che le sue proposizioni s'intendano colle solite necessarie spieghe, ed eccezioni.

si assolva. Questo dee intendersi secondo i principii da lui stesso stabiliti; cioè se il Confessore è moralmente certo, che quel dolore sia vero, e quel proposito fermo, e ciò per qualche segno straordinario che mostri di sua disposizione, dei quali segni porta bellissimi esempii (*n. 538.*). Del resto in virtù di detta diminuzione non può giudicarsi disposto, e se gli dee differire in qualunque circostanza l'assoluzione. Qual cosa dee con maggior fondamento far dubitare del vero proposito, quanto questa di aver peccato tre volte mortalmente di opere in un sola settimana? Una tale diminuzione non proviene da una volontà pienamente risoluta di non peccare, ma da un principio solo di buona volontà. Oltrechè vi manca tante volte anche questo buon principio, e deriva da altre cagioni, come si è esposto nel Battesimo laborioso, dov'è necessario leggerlo; mentre circa questa, e simili materie il parlarne succintamente fa più male che bene.

PUNTO II.

Della Morale discreta.

544. Saviamente il nostro Autore insinua, come un mezzo principale per l'acquisto di una Morale discreta il ricorrere spesso a Dio per ottenerla; e per un secondo mezzo. » Abbiate, dice, » il cuor libero da spirito di partito; quello spi» rito, che con segreto inganno porta a non voler » sentire il peso delle contrarie ragioni, e per non » sentirlo disprezzarle, e solo pensare ad impu» gnarle. Abbiate sincero desiderio di giovare alle » anime, ed all'onor di Dio, senz'avere in mira » la gloria, e il concetto di voi; siate disposto a » stimar l'altrui parere piucchè il vostro, sempre

» che la ragione pesata con cuore, e mente im-
» parziale così suggerisca ». Finalmente assegna per terzo mezzo quello insinuato da Bened. XIV., e da noi riferito, e confermato nel Battesimo laborioso, cioè di non leggere un solo Autore, ma parecchi. » Chi ne studia un solo, egli scrive, mas-
» simamente, se di quelli, che accennato di fuga
» il parere de' contrarii senza dir pur motto di
» lor ragioni, passano a provare in disteso la pro-
» pria sentenza, di ordinarlo ei la crede sentenza
» infallibile e ammessa da tutti; perchè punto
» non si ricorda de' contrarii appena accennati, e
» resta poi scandalizzato, se senta da altri diversa
» dottrina, ed egli per se rimane lasso, o rigi-
» do, o misto, qual' è l' Autore che à studiato. Al
» contrario chi ne legge varii, e massimamente se
» di varii generi, o ne legge uno di quelli, che
» riferiscono i diversi pareri con ben esporne le
» ragioni, trova la varietà de' sentimenti de' Dot-
» tori su non pochi capi di Morale; e non solo
» non più si ammira, se altri non combina con
» lui, ma apre gli occhi al proprio disinganno:
» e se è lasso trova or in questo, or in quello le
» contrarie ragioni; e scuopre, che non è abba-
» stanza soda, e prudente quella, su cui appog-
» giava la sua sentenza, onde non la può pru-
» dentemente seguire in pratica. E se è rigido,
» al lume de' contrarii Dottori comincia a vede-
» re, che può benissimo con sodo fondamento
» permettere ciò che prima dava per illecito (*o*
» *pure meglio si conferma nel suo parere non tro-*
» *vando ne' contrarii cosa soda per la parte opposta*).

545. Indi insegna le cautele da usarsi nel seguire le diverse sentenze, e dice, che dove si tratta di pericolo di peccato formale, nel dubbio per esempio se un' occasione sia o no prossima, seguasi l' opinione rigorosa, perchè così si fa più utile

al penitente, allontanandolo dall'offesa di Dio; ma dove il pericolo è solo di peccato materiale, in tal caso a chi è facile, che osserverà la legge, si consigli la sentenza rigorosa; e con quelli, di cui si teme, che non l'osserveranno, si pratichi il contrario concedendo loro, che seguano la benigna, purchè soda, e assai ben fondata. E vuole di più che trattandosi di sentenze contrastate, si guardi il Confessore, che una ne ributti, e l'altra imponga per obbligo, essendo, secondo lui, una presunzione il decidere, come certamente illecito ciò che Autori per merito, e numero rispettabili danno per lecito. Almeno vuole, che si taccia, o si pigli una via di mezzo; e sarebbe, dice, circa la proposizione dannata: *Non tenemur Confessario interroganti fateri peccati alicujus consuetudinem;* la via di mezzo il dire, ch'è tenuto il penitente a manifestare il mal abito, soltanto quando è domandato; eccetto se dovesse accusarsi della grave negligenza in emendarlo.

ANNOTAZIONI.

546. Or quì sì che non possiamo approvare l'insegnamento dell'Autore. Dopo che come da lui stesso fu insinuato, io ò fatto il dovuto esame delle diverse opinioni, se giudico, che la benigna sia più fondata della rigorosa, allora andrà bene, secondo dice l'Autore, che colla benigna regoli i deboli, e consigli, se così detta la prudenza, la rigorosa a chi vuol seguire il più perfetto. Ma qualora giudico, che la rigorosa sia o più fondata, o egualmente fondata, che la benigna; in tal caso colla rigorosa debbo regolare tutti, anche quelli, di cui temo che non l'osserveranno; mentre essendo vera, ed assoluta obbligazione in dette circostanze di abbracciar la rigorosa, come abbiamo dimostrato nel Battesimo laborioso, non cessa

una tale obbligazione, a cagion della difficoltà, che si trova nell' osservanza della legge, giacchè non diviene meglio fondata un' opinione, sol perchè è difficile il seguirla; essendo cosa che s' intende da tutti, che la ragione, e la legge fondano l' obbligo di osservarla, e non già la facilità, o difficoltà, che i deboli incontrano nella di lei osservanza. Per quei deboli poi, che trovansi in buona fede, ed avvisati si prevede inutile l' avviso, nella Dissertazione VII. si è diffusamente dichiarato, come debba il Confessore regolarsi. Su di che i Confessori abbiano presente il seguente avviso dell' Autore al *n. 43.* della seconda lettera: Quanto è egli raro, che il mal materiale sia del tutto scusato nel penitente! mentre il commette per ignoranza colpevole, or con trascurare d' informarsi de' suoi doveri; or con cercare ad arte un ignorante, o un lasso, che non lo illumini, ora con sopprimere i primi rimorsi della coscienza, che gli avvisa, e almeno in dubbio gli dice: GUARDA, CHE QUESTO FORSE È PECCATO.

547. Quella proposizione, che indi scrive l' Autore, che sia presunzione il dire, ch' è certamente illecito quello, che giudicano lecito molti rispettabili Scrittori, non sappiamo, come abbia potuto uscirgli dalla penna. Se ciò fosse vero, ne deriverebbero due conseguenze, che al medesimo Autore farebbero orrore. La prima, che tutt' i Teologi sono stati presuntuosi, mentre chi vi è tra essi, che non abbia ributtata, come certamente falsa qualche opinione benigna, insegnata da molti, e rispettabili Autori? e, che conseguentemente non abbia giudicato certamente illecito quel che da' medesimi si era detto certamente lecito? La seconda, che per non peccar di presunzione, dovrebbesi stimare più l' autorità che la ragione, e nel leggere un' opinione benigna sostenuta da

molti rispettabili Autori, per quanto si voglia valida che apparisse la ragione a favore della rigorosa, dovrebbesi posporre all' autorità ed abbracciar la benigna. Non fanno inorridire queste due conseguenze? E pure sarebbero legittime, e necessarie, posta per vera l' addotta proposizione.

548. Ne deriverebbe ancora una terza conseguenza più, e assai più mostruosa, e da far raccapricciare chiunque. Se fosse presunzione il dire i Teologi certamente illecito quel che si è stimato certamente lecito da molti Autori rispettabili; la stessa presunzione sarebbe il dir certamente lecito quel, che molti rispettabili Autori stimarono certamente illecito; giacchè nel primo caso non si fa nascere la presunzione dall' insegnare un' opinione rigorosa, ma dall' opporsi al sentimento di molti Autori rispettabili; la qual cosa verificandosi egualmente nel secondo caso, ne nascerebbe per conseguenza la medesima presunzione. Quindi volendosi, come sarebbe di dovere, evitare ambedue dette presunzioni, eccoci bruttamente caduti nello scetticismo: ecco perduta ogni regola ne' costumi. Son presuntuoso se stimo ciò certamente illecito; lo sono egualmente, se lo stimo certamente lecito; se questa certezza morale mi manca, io non posso operare onestamente: come regolerò la mia condotta? Il peggio sarebbe, che neppur potrei ajutarmi con i principii riflessi; mentre tutti sono da molti, e rispettabili Autori detti o certamente leciti, o certamente illeciti; onde a nessuno di essi potrei attenermi senza la taccia di presuntuoso. Povera vita umana in tale ipotesi! E come allora salverebbesi la Divina provvidenza, mentre si vedrebbe mancare all' uomo la regola per ben operare?

549. Ma la detta ipotesi è falsa, e false le di lei conseguenze. La legge, la coscienza, la ragio-

ne sono le sole, e sicure regole per operare rettamente. L' Autorità tanto vale, quanto si fonda su cotali regole. Trovo dunque diversità di opinioni, e veggo, che molte cose da più, e rispettabili Autori si stimano lecite; esamino la legge; e la ragione valida mi fa conoscere esservi più sodo fondamento nel dirla illecita: dico il mio sentimento, e la giudico certamente illecita. Se la ragione mi fa conoscere esservi ugual fondamento a dirla illecita, la ragione stessa mi fa giudicare esser certamente illecito il non abbracciare l'opinione, che favorisce la legge. Imperciocchè discorro così. La legge per esempio mi proibisce l' usura. In questo contratto ò grave fondamento da giudicare, che non vi sia usura; ma ò fondamento uguale da giudicare, che vi sia. La mia ragione perciò non si persuade, che non vi sia usura; mentre tirata a dar l'assenso con ugual forza dall' una parte, e dall' altra, rimane sospesa. In tal sospensione non mi è lecito il fare il contratto, perchè lo verrei a fare col vero, e pratico dubbio di trasgredir la legge; dunque sono in obbligo di astenermene. *Ma vi è il principio riflesso, che in tali dubbii la legge non obbliga.* Ma oltrechè è questo un principio manifestamente falso, quanto è falso che nelle addotte circostanze io lecitamente farei il contratto; mentre questo stesso sebbene con diverse parole si dice, quando si dice, che la legge in tali dubbii non obbliga; nondimeno fingendo pure, che non sia apertamente falso, ma vi sia uguale fondamento per la falsità, che per la verità del medesimo; in tal finta ipotesi à luogo il medesimo raziocinio di sopra esposto: dura la stessa sospensione di assenso, e rimane ferma la stessa conseguenza, che non mi è lecito fare il detto contratto. La risposta, che abbiamo sinora data

viene altresì a confutare ciò che scrive l' Autore al *n. 62.*

550. *Almeno*, dice ancora *o si taccia*, *o si trovi un partito di mezzo.* Circa il tacere; può farsi in alcuni casi già additati nella riferita Dissertazione VII. Ma come trovare un partito di mezzo tra il vero, e 'l falso, tra il certamente illecito e il certamente lecito? Egli apporta l'esempio della circostanza dell' abito (*n. 545.*) e crede di aver trovato il partito di mezzo col dire, che si predichi, e si consigli esservi soltanto l' obbligazione di accusarsene, quando il Confessore domanda. Questo lo chiama mezzo, perchè i due estremi sarebbero il dire, che non vi sia obbligo di manifestar l'abito, neppure quando il Confessore domanda; o che vi sia detto obbligo anche quando non domanda. Ma rifletta chi legge, che primieramente può seguitarsi l' opinione suddetta, non perchè è il partito di mezzo, ma perchè è molto più fondata della contraria. In secondo luogo non in ogni questione, che si agita, vi è partito di mezzo; e per terzo spesse volte vi è, e non può lecitamente abbracciarsi, come meno fondato, o dubbioso, o all' in tutto falso.

551. Per indurre l' Autore i Confessori ad usare una morale discreta, parla nella terza lettera del probabilismo, e del probabiliorismo, e crede di aver dimostrato, che quando chi segue il primo non si contenta bensì della minore, o eguale probabilità, ed esige la maggiore, ma non trapassa a volere la probabilissima; e quando chi segue il secondo, non l' adoperi dove si tratta non solo del dritto, ma altresì del fatto; o non solo del lecito, ma ancora del valido; e quando l'adopera nel solo diritto, o nel solo lecito, non si contenta di una leggiera, e tenue probabilità, ma soltanto della grave, e soda, cosicchè a petto della

contraria siegua ad esser probabile, appoggiandos a ragioni, che sciolgano gli argomenti opposti con una risposta non frivola, ma soda, e che appaga, benchè non arrivi a togliere ogni dubbio del contrario: crede, dicemmo d'aver dimostrato, che con tali condizioni possa lecitamente seguirsi o l'uno, o l'altro. *Dico*, sono sue parole, *che se il probabiliorismo sia ben inteso, e ritenuto ne' suoi confini, non si può accusare di rigore nel senso odioso, e biasimevole di questa voce; poichè questo vocabolo di rigore va riservato al tuziorismo, che reca, giusta il detto, molti inconvenienti. Non così il probabiliorismo, che sebbene esiga, che si stia all'opinione più probabile, questo è in un senso moderato, e discreto, che escludendo la meno, o equiprobabile, non trapassa ad esigere la probabilissima.. Se poi alla ragione si aggiunga l'autorità, sono tali di numero, e di merito gli Autori antichi, e moderni, che sostengono il probabiliorismo, che per niun conto si dee dire, ch' egli meriti la taccia di rigore.* E riguardo al probabilismo scrive così: *Ma convien fare quì una giustizia al probabilismo: quando ei sia ben inteso, e munito delle sue cautele; egli non merita la taccia di vera lassità, poichè lasciando in disparte le ragioni, basta dare un' occhiata alla moltitudine, e qualità de' suoi sostenitori, per vedere, se sia possibile, ch' egli contenga vera lassità, senza che sia stata conosciuta da sì grandi difensori* (*).

(*) Leggasi la regola da noi data nel *n. 108.* del Battesimo Laborioso per non giudicare probabiliore un' opinione, sol perchè è rigida. Le ragioni, e non la rigidezza dimostrano l'opinione più probabile. Veggiamo oggidì che sotto colore di probobaliorismo insegnansi opinioni rigide non mai udite, che nè sono vere, nè ànno ombra di probabilità, ma sono falsissime. E quel ch'è peggio, se ne spacciano di quelle, che non possono

de' due sistemi, e procurare così il maggior bene delle anime colle belle cautele, che assegna per l'uno, e per l'altro. Noi però dopo aver commendato il suo retto, e santo fine; e dopo avere approvate le dette cautele, non possiamo concedere la possibilità da lui pretesa di usar lecitamente tanto l'uno, quanto l'altro sistema, perchè essendo contraddittorii, non possono in verun conto esser leciti amendue. Se egli accorda, che il probabilismo non contiene soverchio rigore, ma prende il luogo tral tuziorismo, e il probabilismo, dovea nel tempo stesso accordare, che questo è il solo, e vero partito di mezzo per avere una morale discreta; e dovea aggiungere, che dee ributtarsi il probabilismo tanto quanto il tuziorismo, mentre sì l'uno, che l'altro deviano dal mezzo, quello per difetto, e questo per eccesso; e che per conseguenza come è soverchio il rigore del tuziorismo, così è soverchia la benignità del probabilismo; ed essendo soverchia, *è vera lassità*, sebbene non tanta quanta è quella del probabilismo non accompagnato dalle cautele, ch'egli addita. E dovea conchiudere: *non è lecito usare il probabilismo*, *ma chi lo vuole usare*, *almeno l'usi colle cautele*, *che io assegno*.

553. Così dovea dire per ridursi al vero mezzo, e per iscrivere coerentemente, e senza contraddizioni. Se il ributtare la meno probabile, e l'equiprobabile non è soverchio rigore, dunque è cosa giusta, e discreta. Dunque il sistema contraddittorio, cioè il probabilismo, che abbraccia la mano probabile, e l'equiprobabile, è soverchia benignità; dunque è ingiusto, ed illecito. Chi argomenta con indifferenza non potrà negare questa verità. Ed essendo così, è inutile quanto l'Autore aggiunge su tal materia, nè ricerca confutazione.

PUNTO III.

Della dolcezza temperata dal rigore.

554. Sopra questo terzo punto scrive l'Autore molte bellissime, ed utilissime cose al *n. 63.* e seguenti della prima lettera. » Quì notate, di» ce, le differenti idee del lasso, e del rigido. » Il primo assolve quasi tutti; il secondo quasi » nessuno.. Uno è pieno di compassione al vi» zioso, e meno bada alla gravezza de' suoi vi» zii; l'altro è pieno di odio de' suoi vizii, e » non à compassione al vizioso.. Il troppo in» dulgente crede facilissimo il buon dolore, e così » confonde la velleità colla vera volontà. Il seve» ro crede difficilissimo il buon dolore, perchè » confonde la volontà efficace coll' efficacissima; la » vera, e sufficiente, ma comune, ed ordinaria » coll' abbondante, e straordinaria, singolare, ed » eroica.. Al benigno per assolvere il reo basta » la sua protesta d'essere pentito, senza punto » badare, se contro di essa vi sia la presunzione » in contrario. Il rigido non pago, che niuna » prudente presunzione debiliti la fede al detto » del reo, vuole l'evidenza di sua disposizione; » e l'aver peccato nel passato, e il poter pecca» re per l'avvenire, sono per lui motivo a do» ver mettere a lunghe prove il penitente.. Ta» luno è tutto fisso nel timore di ributtare il pe» nitente, se lo rimanda; e pensa a' gran danni, » che vengono alle anime dall'alienarsi da' Sa» cramenti. L'altro è tutto fisso nel rispetto al » Sacramento; e pieno di timore di metterlo a » pericolo di nullità, non apprende le conseguen» ze di rimandare il penitente non assoluto ». E al *n.* 92. aggiunge circa i recidivi. » Il lasso non gli » obbliga mai a confessione generale, poichè co' suoi

» sbagli circa la sufficiente disposizione, presto
» dà per disposto chi non lo è.. il rigido obbli-
» ga ogni tratto a confessione generale.. perchè
» per lui è segno di confessione invalida il rica-
» dere dopo essa in peccato, ancorchè sia dopo
» notabile tempo. Il primo se sa fare la confes-
» sione generale, pel numero, e circostanze de' pec-
» cati misura all' ingrosso, e per così dire a sac-
» chi; l'altro da fiscale vuol contare a grani, e
» fare le somme ».

555. Nel tempo stesso insegna l'Autore la maniera di evitare la soverchia dolcezza, e il soverchio rigore circa l'assolvere i penitenti, e dice così: » Voi preparatevi ad assolvere qualchedu-
» no di meno del primo, e molti di più del se-
» condo.. . Empitevi pure di compassione pel
» reo.. ma insieme badate a far davvero odiare
» il vizio, perchè questo è necessario al vero
» bene del reo.. A differenza dell' incauto voi
» non dovete riconoscere per vera volontà, ma
» per pura velleità quella, che non produce nessu-
» no, o quasi nessuno effetto, ex. gr. di usare
» (*in buona maniera*) i mezzi per emendarsi, e
» di diminuire (*notabilmente*) le colpe solite.
» Ma a differenza del sempre dubitativo, accetta-
» te per vera, efficace, e sufficiente volontà quel-
» la, che produce di fatto notabili effetti per un
» certo tempo, ancorchè non arrivi a produrli
» tutti, e mantenerli per sempre (*Leggete que-*
» *sto punto nel Battesimo laborioso* (a).. Prima
» di dar piena fede alle proteste del reo, ricono-
» scete (*si noti bene questa regola*) se niuna cir-
» costanza vi dia prudente dubbio di sua sufficien-
» te disposizione; ed ove sì, cercate di ajutarlo a
» meglio disporsi; e se ciò non riesca, differite
» per l'assoluzione; ma se niun sodo argomento tro-

(a) N. 315. et 324.

» viate da diffidare della protesta di suo penti-
» mento, assolvetelo . . Voi temete in altissimo
» grado amendue i pericoli, e di difficoltare a' pe-
» nitenti l'adito a' Sacramenti, e di arrischiare
» il valore del Sacramento; ma con carità da pa-
» dre, con perizia da medico, e con discrezione
» da giudice, impegnatevi a disporre così il pe-
» nitente, che possiate prudentemente assolverlo,
» o subito, o fra poco; onde possiate e consola-
» re il penitente, e così affezionarlo al suo rime-
» dio, la confessione; e assicurare con prudenza
» il valore del Sacramento, e il dovutogli rispet-
» to ». E al *n. 92.* e seg. » Non obbligate mai a
» confessione generale . . che a causa certa, e
» chiara, o almeno a dubbio fortissimo . . Pel
» numero contentatevi di misurarlo da Moralista,
» non da Fiscale. Ove non si può accertare mo-
» ralmente il numero preciso, o probabile de' pec-
» cati gravi, basta, che il penitente vi dica il tem-
» po da che cade in quel vizio, la frequenza fra
» il più ed il meno, e le circostanze necessarie ».

556. Scioglie pure molto bene la difficoltà di coloro, che vogliono lunghissimo tempo di prova prima di assolvere sul riflesso, che la grazia opera lentamente, e non subito nel cuore del peccatore a differenza de' lassi, che niun tempo ricercano di detta prova. Ecco come addita il mezzo fra tali estremi nel *num. 33.* della seconda lettera.
» Se voi, dice, per conversione intendete, non
» ciò solo ch'è necessario ad ottenere il perdono
» delle colpe, e della pena eterna; ma ancor d'ogni
» pena temporale: se includete, non la sola di-
» minuzione de' mali abiti, ma ancora la loro to-
» tale distruzione, anzi l'acquisto de' buoni, e del-
» le perfette virtù; certo che in tal senso la gra-
» zia di ordinario opera per gradi assai lenti . . e
» bene spesso si muore dalla massima parte, non solo

» de' peccatori, ma ancora de' buoni, prima che » sia tal conversione compita, onde sfuggano di » tutto il purgatorio; nè tale ritardo viene dalla » sola presente economia, che Dio usa nella di» stribuzione di sue grazie, ma molto dall' oppo» sizione, e poca corrispondenza, che a' suoi ajuti » usasi anche dalle anime giuste. Ma se per con» versione voi intendiate, come intender quì dove» te ciò, ch'è necessario alla sola giustificazione del » peccatore nel Sacramento, egli è falsissimo, che » se l'uomo corrisponda alla grazia, in lui si » operi da Dio per gradi così lenti, che esigano » quel sì gran tempo che quì s' insegna . . Per » concepire questo sincero, ed efficace atto di vo» lontà, che duolsi, e detesti la colpa con pro» posito di più non peccare, si esige ben non un » momento solo, ma qualche tempo per prega» re, per meditare i motivi del dolore, e per ec» citarsi ad esso, ma non si esigono nè gli anni, » nè i mesi ». Finalmente rispondendo a chi porta l'esempio di tanti, che non mai pensano a convertirsi, dice: » Ma quì dove parliamo di un » peccatore, che vuol confessarsi, parliamo di » uno che che cessa dal peccare, e seriamente si » mette a disporsi a nuova vita.

557. Molte cagioni abbiamo noi esposte e della soverchia benignità, e del soverchio rigore circa l'assolvere i peccatori, nel Battesimo laborioso (*a*). Il nostro Autore ve ne aggiunge un' altra, ch' è pur verissima. Dice, che il Confessore lasso assolve subito per non soffrire l'incomodo di esaminare lo stato del penitente; e subito il rigido rimanda il penitente indisposto per non affaticarsi

(a) *Part. 1. c. 2. et part. 2. c. 14.*

a disporlo. Odansi le sue proprie parole. » Quantunque, dice, voi non siete per massima nè » largo, nè stretto di opinioni, sarete in pericolo di cadere in uno de' due estremi, o con rimandare da rigido, come indisposto il penitente; o di assolverlo da lasso prima di averne riveduta la causa per presto torvi d' impaccio. Nè » vi sarà già sì facile l' avvedervi del secreto inganno, che fa in questi casi l' impazienza; poichè ella si maschererà nel *largo* col dorato mantello di carità a non istancare il penitente con » interrogazioni; e a non rendergli odioso il Sacramento, difficoltandogli l' assoluzione; e nel » *severo* coll' argenteo manto della Religione a non » mettere in pericolo il valor del Sacramento con » assolvere un indisposto: e questi giudizii non » ve gli mette in capo una sana Morale, ma un impaziente volontà, che l' intelletto ritira dal » vedere, e pensare alle maggiori cautele per assolverlo senza lassità, o dal cercare maggiori » industrie per meglio disporre il penitente ad essere assoluto fin d' allora senza rimandarlo per » troppo rigore; e però si appiglia ad un pratico » lassismo, o rigorismo; perchè sì l' uno che » l' altro più presto leva a voi il fastidio . . Un » Confessore, che sia padre, sfugge la lassità, e » il rigore, che comodi sarebbero per lui a presto » terminare o rimandando, o assolvendo, ma non » gioverebbero al penitente; e l' amor fa, che » s' interni a vedere, ed accertare per quanto si » può la maniera di sanarlo, e giustificarlo. Al contrario un Confessore, che non à tal carità, per » quanto sia dottissimo, poco giova al penitente, » perchè non regge a fare un uso accurato di sua » dottrina. La vostra carità dunque per evitare » quelle lassità, che suggerisce l' amor del proprio » comodo, e quell' eccessive condiscendenze, che

» vengono da umani riguardi, o di soggezione, » o di genio verso il penitente, non à bisogno » d'essere scemata, ma sebbene d'essere purificata, ed accresciuta, acciò come pura, e celeste » non ad altro miri, che al solo bene spirituale » di esso, e come forte vinca ogni ostacolo per » riuscire nell' intento ». Così l' Autore nella prima lettera *a' num. 10. c 13.* Indi *al n. 39.* delle seconda soggiunge: » Abbiate carità da farvi » vero merito con Dio, e da procurare il vero » vantaggio spirituale del penitente; non quella, » che in sostanza è amor proprio al vostro comodo, e folle compassione dannosissima al penitente: » non dispensate esso da' suoi doveri per sottrarre » voi dall' esatto adempimento de' vostri di Dottore, e di Giudice. Raddolcite, ma non togliete l'amaro necessario per una sincera penitenza: ciò à da costare a voi, ma questa è la » vera carità, ch' è il miglior preservativo dalla » lassità e dal rigore, che provvedendo al comodo » di voi, non provvederebbero da vero al bene » del penitente. Vi è, e non manca la maniera » di sfuggire la lassità, ed il rigore nell' insegnare, nel dar sentenza in questo Tribunale; e » l' avrete, cred' io, potuto vedere nella pratica, » che vi ò suggerita in tutto il corso della prima lettera. Il lasso, ed il rigido non la veggono, non perchè non vi sia, ma perchè non » vogliono vederla per non dover perdere la migliore scusa da coprire l' amor proprio, per » cui amendue presto si levano la noja de' penitenti, quello mal assolvendogli, e questo mal » rimandandoli ».

ANNOTAZIONI.

558. Sono più che auree le riflessioni, e le insinuazioni ora trascritte, e noi preghiamo i Confessori a prenderle per regola della loro condotta. Alla gran luce, che ne riceveranno, non potranno più lusingarsi nè i troppo larghi, nè i troppo rigidi, che il loro sistema piaccia a Dio. Or volendo piacergli, debbono cambiarlo, e da tal cambiamento ne deriverà, oltre il gusto di Dio, e il loro merito, anche un immenso, ed indicibile bene delle anime. Che se si unisce a farli declinare dal mezzo verso uno de' due estremi anche il loro temperamento, leggano il *n. 471.* del Battesimo laborioso, e impareranno la maniera di non farsi trasportare dal temperamento aspro, e rigido; e per animarsi a vincere il naturale soverchio molle, e condescendente, leggano tutto il primo, e secondo Capo della prima parte della medesima Opera.

559. Rispetto poi al pregiudizio, che la grazia attuale operi tanto lentamente, che vi bisogni almeno un mese, perchè un peccatore col buon uso de' mezzi possa concepire il vero dolore, e proposito, àn bisogno di riflettere a ciò che dice l' Autore (*n. 553.*) quelli, di cui abbiamo parlato al *n. 542.* E se intendono la verità, e cessa il loro pregiudizio, può rallegrarsi la santa Chiesa di aver acquistati Confessori, e Missionarii utili a' cari suoi figli. In questo punto pure vi sono i due estremi da evitare, cioè l'assolvere gli abituati indisposti dopo fatta loro un' esortazione senza che mostrino segno straordinario, e senza dar loro qualche tempo da disporsi con preghiere, e riflessioni; (*Veggasi il Capo XII. della seconda parte dell' Opera citata*) e il richiedere lungo tempo da chi mostra segno straordinario, o lunghissimo da chi non

lo mostra. Il mezzo da tenersi è dichiarato con ogni distinzione, e praticamente nel Capo XIII. della stessa seconda parte.

PUNTO IV.

Varie altre avvertenze per un Confessore circa il contenuto nelle riferite due lettere.

560. È buona l' avvertenza, che l' Autore dà al *n. 41.* della prima lettera; cioè che se in giorno di concorso capiti un penitente, che à bisogno di essere regolato su qualche contratto, o qualche obbligo di restituzione, per cui vi bisogni lungo tempo, si faccia accusare delle colpe che forse vi à commesse, si faccia promettere sinceramente di fare quanto si conoscerà di obbligazione, allorchè se ne farà l'esame, ed essendo disposto si assolva col dargli per penitenza, che ritorni fra tanto tempo da voi, o da altri a consultare i casi. Così senza mancarsi all' integrità della confessione, si renderà breve, e vi sarà tempo per udirne delle altre. È buona, abbiamo detto, quest' avvertenza; ma è buona nel solo caso, in cui si verifichi la condizione prescritta dall' Autore istesso colle seguenti parole: *ove sia pentito, e non abbiate motivo di diffidare di sua promessa.* Vale a dire, che non può il Confessore assolverlo, se non è moralmente certo 1. che ritornerà, 2. che farà quanto sarà obbligato.

561. Sono altresì buone le pratiche di pietà, che insinua consigliarsi al penitente, acciò si preservi dalle cadute. » Tra le altre pie pratiche, » sono le sue parole, troverete giovevole il pre- » scrivere, o almeno consigliare brevi, ma fre- » quenti preghiere; ex. gr. mattina, dopo pran- » zo, e sera, o ginocchioni, o almeno in piedi

» tre *Ave* alla Vergine; l' esame di coscienza la
» sera, o almeno un attento, e vivo atto di con-
» trizione. E per quei che sono di notte tentati,
» appena giunti al letto incrocicchiar le mani sul
» petto, e pensar brevemente, che così staranno
» nel cataletto, e in sepoltura, e potrebbero mo-
» rire in quella notte; e poi dire qualche breve
» orazione alla Vergine, o all'Angelo Custode; e
» se la tentazione viene, o seguita, giacchè il
» pregare allora alla lunga non è facile, almeno
» far qualche giaculatoria; e proporre preghiere,
» ed opere buone da fare all'indimani, come una
» visita al Santissimo, un'orazione alla Vergine, e
» fatto il segno di croce svariarsi in altro, e fis-
» sar la fantasia anche in affari, e lavori tempo-
» rali innocenti, ma che piacciono, e fissano il
» pensiero. Gioverà il suggerire il farsi scrivere
» a qualche pia adunanza, di udir la parola di
» Dio, di recitare qualche orazione sopra una se-
» poltura, o in faccia ad essa con pensare per un
» poco alla morte ». Con queste piccole cose in-
sinuate dall'Autore si va a poco a poco introducendo il penitente nell'esercizio della meditazione, e della preghiera; (di cui si legga ciò che ne abbiamo detto nel Battesimo laborioso) e nella divozione di Maria SS., che sono i tre principali, ed efficacissimi mezzi per vivere bene. Si ponderi con serietà quel che della divozione a Maria si trova scritto nella lodata Opera; e procuri il Confessore di affezionare i penitenti a questa Madre, ch'è amabilissima, ed insieme al suo Divino Figliuolo considerato sulla Croce, o nel Sacramento, e specialmente considerato nella sua nascita, ed infanzia. La dolcezza, e la forza, che partoriranno nell' anima l'affetto verso Maria, e l'amore, e la considerazione di quel Ninno Dio, faran-

no, che elleno non ritornino più nella cattiva strada, ma perseverino nella pietà. Si provvegga il Confessore dell'Operetta della *Sacra Infanzia* del P. Patrignani, dove imbeendosi del sommo frutto che si può trarre dall'onorare un tale amorosissimo Mistero, e delle pratiche per onorarlo, potrà poi imbeerne i penitenti, a' quali dispenserà qualche divota figurina di quel Dio Pargoletto, e con sua somma consolazione ne vedrà in se, e negli altri effetti mirabili.

562. Ha bisogno di spiega l'avvertenza, che al *n.* 29. della prima lettera dà l'Autore circa coloro, che non sanno le cose necessarie della fede, neppure in sostanza. Dopo aver detto, che bisogna inculcar loro l'impararsele, soggiunge: » L'altro » mezzo più pronto si è, che voi senza aspetta- « re, che abbia tali cose imparate a memoria, » brevemente l'istruiate, e con voi facciate recita- » re adagio, e divotamente le dette formole, sic- » chè attualmente creda, speri, ami, si dolga, » come dee, e così, OVE ALTRO NON OSTI, » sin d'allora l'assolviate. E questo secondo mez- » zo è pur quello, che avete ad usare con quelle » persone civili di nascita, e adulte assai, che si » arrossirebbero, e turberebbero, se l'interroga- » ste, se sanno le cose della fede ec. e pur dalle » circostanze tutte di lor confessione vi mettono » dubbio di tale loro ignoranza. A queste voi sov- » venite soavemente, ed efficacemente col far con » voi recitare cotali atti, dopo i quali avete aperto » il campo ad interrogarle, se tali, e simili for- » mole sono solite a dirle, e secondo la loro ri- » sposta provvederete al loro bisogno col primo » rimedio, *cioè coll'inculcare che l'imparino* ». Che cosa dinotano quelle parole dell'Autore, che si assolvano, *ove altro non osti?* Dinotano primieramente, che non si assolvano, se sono indisposti,

o vi è altro motivo, che obblighi a differir loro l' assoluzione. Per secondo dinotano, che se altra volta sono stati esortati ad imparar le cose della fede, e nol fecero, non possono assolversi, se prima non l'imparano, ancorchè promettano di farlo, eccetto se tal promessa è accompagnata da un segno straordinario. Dinotano per terzo, che àn fatte le confessioni passate coll'ignoranza delle cose necessarie per necessità di mezzo, le assoluzioni sono state invalide, ed àn bisogno della confessione generale. *Osservate il Batt. lab. al n. 179.*

563. Siegue a dire immediatamente l' Autore: » Intanto a questo genere d' ignoranza fatale, che » rende infruttuosa l'assoluzione, appartiene ancora quella, che pur troppo è in molti, del buon » dolore, ch'è necessario per la confessione. Or » quanti ne troverete, che solleciti talora sino allo scrupolo per l'esame delle colpe, sono poi » tutti trascuratezza, e precipizio pel dolore? Non » mancano di coloro, che credono, che basti il » farlo dopo l'assoluzione già partiti dal sacro » Tribunale: altri o aspettano, che il Confessore » gli ajuti ad eccitarlo, o si contentano a farlo » nel breve tempo ch'ei dice le preci previe alla » forma dell' assoluzione. Or a' vostri penitenti » questa sia una delle cose, che raccomandiate » con più premura, il buon pentimento, e proposito, con indicarne loro l'estrema importanza, (*Bat. lab. dal n. 202.*) suggerire i mezzi » per averlo, di chiedere a Dio l' ajuto per sì » grande atto, di pensare per un poco a' suoi motivi, e di eccitarsi da essi con impegno. (*Bat. » lab. dal n. 223.*) »

564. Nega l' Autore nel num. 37. della lett. 2., che la maggior parte delle confessioni sieno nulle, e sacrileghe, ma lo nega con questa condizione, *se sono fatte sotto Confessori forniti di carità, di*

perizia, e *di esattezza discreta*. Lo concede poi *se i Confessori mancano di alcuna delle tre qualità*. Or l'esperienza attestata da tutt'i savii Confessori e morti, e vivi, si è, che la maggior parte delle confessioni sono fatte a questi ultimi Confessori; dunque anche secondo lui maggior parte sono invalide, e sacrileghe. Questa notizia però se è sterile, non giova; ma giova quando stimola, e muove i Confessori, e i penitenti a non mancare al rispettivo loro dovere per farle bene. Egli poi censura più che non merita le seguenti proposizioni: *È meglio non confessarsi: confessarsi e far quasi sempre nullità, e sacrilegio, è quasi sempre lo stesso: Confessarsi colle debite disposizioni è rarissimo*. Egli tanto le censura, perchè suppone, che inducano a lasciar le confessioni. Ma chi predica le dette proposizioni, ed è cattolico, come egli pur lo suppone, le predica dopo avere spiegate quali sono le confessioni nulle, e sacrileghe; e sempre conchiude, che non va bene lasciar la confessione; anzi che bisogna farla ogni otto giorni; ma che se vuol farsi malamente, senza dolore vero, senza emendazione è meglio, cioè è minor male il non confessarsi mai. Massime sante, e vere, perchè di fede. Del resto egli parla per buon fine, volendo far conoscere l'iniquità di quei falsi Cattolici, che vogliono rendere raro questo Sacramento. Ma per altro ei confessa al *n. 42. Non in vano da' Santi, e da' Ministri di Dio si declama, che l'inferno è pieno di cristiani dannati per le male confessioni: pur troppo è vero, perchè pur troppo l'ignoranza, e la trascuratezza, e malizia di tanti cristiani son cagione, che non arrecano a' Sacramenti le dovute disposizioni: or tocca a' Confessori ad impedire sì gran male*. Dichiara molto bene dal *n. 25.* gli immensi danni che apportano i Confessori, se sono o so-

verchio, rigidi, o lassi (*Batt. lab. c. 1. part. 1. c. 14. p. 2.*). Considera, che dal soverchio rigido non si fa quell' utile, che in mezzo a sì grandi mali ne deriva dal lasso; mentre questo giova a' buoni, che da se stessi si preparano, ed a' peccatori non abituati, nè recidivi, che con facilità vanno a confessarsi disposti; dovechè da' soverchio rigidi fuggono quasi tutti; onde se non sono cagione d' innumerabili sacrilegii, come i lassi, producono però l' allontanamento da' Sacramenti anche a coloro, che ne profitterebbero. Ma i guai sono, che de' soverchio rigidi se ne trovano pochissimi, e de' lassi senza numero. Il Confessore, che ciò legge, odii, fugga i due estremi, e si attenga al mezzo.

565. Nel *n. 98.* della prima lettera fa un' utilissima digressione sul giovamento, che recano gli esercizii spirituali, e le missioni. Molto ci piace una sua riflessione, che vogliamo quì aggiungere a quanto su tal rilevantissimo punto abbiamo scritto nel Battesimo laborioso. » Gran parte de' peccato- » ri, così egli, non ànno che uno, o due passi » principali da fare per rimettersi sul buon sen- » tiero, fatt' i quali il rimanente non dà loro » gran pena. Tali sono il confessare un peccato » da lungo tempo taciuto, fare una restituzione, » dar pace ad un nemico, licenziare un' occasio- » ne, vincere un rispetto umano, che impedisce » il dichiararsi per la pietà, scuotere con nuovo » fervore una continua tepidezza nel Divino ser- » vizio. Ma per tali passi vi provano un' estre- » ma ripugnanza, nè a vincerla bastano (*per lo- » ro colpa*) i mezzi ordinarii. È necessaria qual- » che grazia singolare, e qualche spinta più vigo- » rosa; altrimenti vanno differendo sino a mori- » re prima di aver fatto quello che pur ideavano » di fare. Or gli esercizii, e le missioni, quando

» sono eseguiti da Operarii, come si è detto al
» *n. 63.*, pieni di carità, perizia, e discrezione,
» sono i mezzi più forti per sì difficile impresa.
» Poichè oltre la novità, e il concetto degli Ope-
» rarii, che dona de' vantaggi sopra i soliti e cento
» volte uditi dicitori, la moltitudine delle fun-
» zioni, la vicinanza di una all'altra, che quasi
» non dà tempo a raffreddarsi, nè dissiparsi in al-
» tro; e anzi una dispone all'altra, e l'altra con-
» serva, ed accresce l'operato dalla prima; la
» verità, la forza delle massime, e la continua-
» zione di esse per varii giorni, fanno, che tali
» predicazioni sono quasi un generale assalto da
» tutte le parti dell'uman cuore con ogni manie-
» ra di arme, che al fine l'espugnano: sono non
» un passaggiero rimedio, ma un'intera metodica
» cura di molti differenti rimedii presi per le mol-
» te volte che ottengono la spirituale guarigione».
Indi restringe in poche parole i frutti delle missioni, cioè 1. Conversione sincera, ed efficace di moltissimi. 2. Perseveranza costante di molti nella conversione. E per 3. che quegli, i quali ricadono oltre il gran bene della tregua fatta al male, di più il loro risorgere non è più sì difficile, come il primo convertirsi. E per 4. ancora se ivi sono molti buoni Confessori, dura parecchi anni il frutto visibile in un popolo. Ora per questi beni, e per altri da noi esposti nell'Opera suddetta apparisce troppo vero, che non può far cosa più utile un Parroco alle sue pecorelle, che chiamarvi da quando in quando la missione, come dimostra il Colet nel celebre suo libro de' *doveri di un Parroco*; e che per l'opposto troppo avanti a Dio si rende colpevole chi ciò trascura; anzi, come ben riflette Monsig. Liguori, fa con ragione sospettare, che per non far iscoprire la sua mala condotta, tiene dalla Parrocchia lontani i Missionarii.

566. Finalmente non possiamo lasciar sotto silenzio quanto dice l' Autore circa le cautele del Confessore per se medesimo, le quali, dice, sono quattro; cioè 1. *non mancare delle qualità necessarie.* 2. *avere la stima dovuta di questo Ministero.* 3. *non lasciarlo per umani riguardi.* 4. *non abbandonarlo per mal appresi motivi spirituali.* Circa la prima la fa consistere nell'avere le tre qualità, di cui si è parlato. Circa la seconda dice, che la stima del ministero, che esercita, il Confessore, nasce dal considerare, che nulla si può fare di più caro a Gesù Cristo, mentre con tanta fatica si ajutano quelle anime, che tanto gli costano, e che tanto ama: nulla far si può di più rilevante pei fedeli: giacchè se àn bisogno di udir la Divina parola, un solo Sacerdote può predicare a molte migliaja di persone con impiegarvi poco tempo volta per volta; ma per udirsi le loro confessioni vi bisognano molti Operarii, dovendosi udire ciascuno da solo a solo, e spesso un solo richiede più tempo di quel che basterebbe per molte prediche; aggiungendosi, che le confessioni di ciascuno debbono frequentemente rinnovarsi, acciò si conservino fedeli a Dio, al che sono sempre pochi i Confessori, sì perchè non possono aspettare i penitenti lungo tempo o per gli affari o per la noja; onde si partono senza confessarsi con tanto loro danno; sì perchè quando sono troppo carichi i Confessori per esser pochi, corrono pericolo o di non ben soddisfare ai loro doveri, o di abbandonarlo per non iscapitare e di anima, e di sanità corporale. Nulla, poi aggiunge, vi è di più vantaggioso pel Confessore medesimo, e perchè concorre all' opera più a Dio onorevole, e cara, qual' è la salute delle anime, nella maniera più immediata, prossima e diretta, che non si fa colle preghiere, con i sacrificii, e

colle prediche, mentre queste cose dispongono alla vita della grazia, e l'assoluzione l'opera di fatti; onde il Divino Redentore vi raccoglie il frutto della dolorosa sua morte, scacciando dalle anime i suoi nemici, ed entrando egli a regnarvi. Or qual sarà il merito di un tal mezzano, e il premio, che gli sarà dato in vita, in morte, e nel Cielo? Inoltre quanto non pregheranno i fedeli per un Confessore caritativo, vedendo la fatica che fa per essi, e il bene che per mezzo suo ricevono? E Dio gradisce, ed è pronto ad esaudire tali preghiere. E finalmente vi si aggiunge il merito della pazienza che si esercita nell' udir le confessioni, della mortificazione in privarsi di altre occupazioni generali, della fatica di corpo, e della sollecitudine di spirito. Il confessare adunque santifica due in un colpo, il Confessore, e il penitente.

567. Questi vantaggi spingevano il Ven. P. da Ponte a star cinque, e sei ore in ginocchio nel Confessionale, quando per le sue indisposizioni non potea sedere: il P. Pinamonti ad ascoltar confessioni le undici ore quasi in ogni giorno dell' anno: S. Gio: Francesco Regis colla febbre in dosso, di cui morì, a non saper dir di no ad uno stuolo di contadini venuti per confessarsi a lui: il P. Giovanni di Nivella a ricusar di mettersi alla cura, all' udire, che dovea durare tre mesi, in cui non potea udir confessioni ec. Servano questi esempii di stimolo a chi poco ama di esercitare un tale impiego.

568. Sopra la terza massima di non lasciar questo ministero per motivi umani. » Voi dunque scri» ve l'Autore, così affezionatevi ad esso, che
» non lo lasciate per umani motivi, o di geniali
» occupazioni, o di timor della fatica; e della no-

» ja. Non nego, che talora o per necessità di vi-
» vere, o per sanità voi non ne possiate esser di-
» stolto, ed impedito; e ben concedo, che dove-
» te avere una cura discreta di vostra sanità. Ma
» perchè troppo è facile, che l' amor proprio
» v' inganni; perciò mi preme, che per questi one-
» sti motivi voi allarghiate il vostro cuore con
» una magnanima fiducia in Dio.. Sanno sperare
» ne' Principi del Mondo tanti cortigiani, che pel
» loro servizio non possono avere gran cura
» de' proprii beni, ed interessi. E sarà il solo Re
» del Cielo, che da' suoi favoriti, e Ministri, i Sa-
» cerdoti, non ottenga, che si fidino, che se essi
» pensano a farlo onorare, egli non pensi ad essi,
» e in ogni maniera a' loro bisogni? E quando poi
» anche ne soffriste qualche scapito di sanità, e di
» roba, potrete mai perderla per migliore, più
» nobile, più vantaggiosa cagione di questa »?

569. Per ultimo circa il non lasciar questo ministero per mal appresi motivi spirituali, cioè per timore di caricar la propria coscienza o cogli errori, o colle tentazioni che si svegliano, o per non aver tempo di attendere a se medesimo, primieramente avvisa l' Autore, che l' amor proprio, e il Demonio ingrandiscono queste spirituali ragioni per coprire la pigrizia, e l' attacco ad altre occupazioni che sono il vero motivo, per cui si sfugge l' impiego di Confessore. Se è per gli errori, qualora non si manchi di studiare una buona Morale, sono senza colpa, e Dio non li punisce. Circa le tentazioni, seguitate a temerle, e non caderete. Non serva però il timore per abbattervi, ma per sperare vie più, e premunirvi colla diffidenza di voi; colle cautele per voi, e colla fiducia in Dio. *Ma quali cautele*, direte, *se non ò tempo di pensare a me stesso?* Eccole. 1. Abbiate premura di santificar voi stesso col fuggire

anche i piccoli falli volontarii, e coll'esercitar le virtù. Santificato voi, otterréte, che Dio colle vostre parole santifichi gli altri; ma come poi innamorar gli altri della pietà, se siete poco divoto? Oltrechè non potrete evitare di dare anche mal esempio con i vostri difetti. 2. Abbiate rettitudine d'intenzione, cioè il solo disegno di piacere a Dio, e di giovare alle anime senza mescolarvi verun motivo umano, e mostrate col fatto che operate solo per Dio. 3. Abbiate fervor di orazione, avendo le ore determinate per la vostra meditazione, col sottrarre discretamente il tempo al sonno, a passatempi, ad occupazioni non proprie del vostro stato ec. Fate ogni anno gli esercizii spirituali; e di più siate assiduo nel pregare, specialmente nell' atto stesso di udir le confessioni. 4. Finalmente abbiate custodia del cuore per escluderne ogni reo moto, e per conservare il santo fervore; al quale fine tenetevi viva la presenza di Dio, e custodite i sensi, e con modo speciale gli occhi. Ecco la maniera per giovare agli altri, senza nuocere, anzi col giovare anche a voi stesso.

ANNOTAZIONI.

570. Il pensiero di voler abbandonare l'impiego di Confessore per timore di non aggravare la propria coscienza, alle volte è inspirazione di Dio, perchè in verità nè si ànno, nè si vogliono acquistare le doti, e le qualità necessarie per ben soddisfare al suddetto impiego; e per dirlo in una parola, non si vuol essere uomo di studio, e uomo di orazione, onde sono sempre chiuse le sorgenti di tali necessarie doti. Alle volte è tentazione del Demonio, o pure effetto di un naturale pusillanime, e di soverchio timido, mentre si attende allo studio de' Teologi di sana Morale,

e non si manca all'orazione, (sorgenti delle altre doti) e pur si teme senza fondamento. Il peggio è poi, che ne' primi il pensiero è volante, e passaggiero, e non si riduce mai all'effetto; nei secondi è tanto serio, e profondo, che alle volte si lascia finalmente di esser Confessore. I primi dunque àn bisogno di fermarsi nel loro pensiero, finchè diventi operativo, ed efficace; onde non già si abbandoni l'officio, che questo sarebbe un evitare un male, e cadere in un altro, come sta dimostrato nel *Battesimo laborioso* (a); ma si attenda di proposito allo studio, ed all'orazione. I secondi àn bisogno di farsi animo, di abbandonarsi con amorosa confidenza nelle braccia di quel Dio, per cui si affaticano, e di deporre una volta per sempre quei pregiudizii, che fomentano la loro pusillanimità. Eccone alcuni.

571. *Mi sembra di avere la scienza mediocre*, (*Batt. lab. n. 39.*) *ma temo, che sia obbligato a sapere più.* Così dice chi à letta l'Istruzione di Monsig. Terzago riformata, ed accresciuta in Napoli; (*t. 1. pag. 68.*) mentre ivi dicesi, CHE NON BASTA UNA SCIENZA MEDIOCRE, COME HANNO ASSERITO ALCUNI. Abbaglio preso a cagione di queste parole del Rituale Romano dirette al Confessore: *Studeat comparare quantum potest maximam ad id scientiam*: Non dice *mediocrem*, ma dice *maximam*. Primeramente il dire, *come ànno asserito alcuni*, è una manifesta falsità, la quale per divenire verità, dee dirsi, *come ànno asserito tutti.* E se noi volessimo citare gli Autori, bisognerebbe nominare tutt'i Teologi, e può ciascuno, che ne sta in dubbio farne l'osservazione. Ci basta il citare soltanto l'Enciclica del Pont. Benedetto XIV. de' 26. Giugno 1749.

(a) *N. 822. e seq.*

dove si leggono le seguenti parole, le quali faranno ben intendere anche le parole del Rituale: *Optanda in quolibet Confessario esset scientia eminens, sed MEDIOCRIS, et sufficiens omnino necessaria est.* Quello *studeat comparare* del Rituale è lo stesso, che l'*Optanda esset* del lodato Pontefice. È un savio consiglio, che sempre procuri il Confessore di crescere nella scienza della Morale; ma l'obbligazione si restringe ad avere soltanto la scienza mediocre. E noi crediamo di certo, che di questo sentimento sia anche lo Scrittore delle notate parole nell'Istruzione di M. Terzago; e che intanto à detto non bastar la scienza mediocre, perchè non à intesa una tale scienza nel senso, in cui da tutti gli Autori s'intende; ma l'à intesa nel senso, in cui l'intendono i Confessori ignoranti, che per rintuzzare il rimorso di loro coscienza, quel poco che sanno lo chiamano scienza mediocre. A se dunque questi Confessori considerino esser dirette tali parole, e penetrati da un salutare spavento per lo stato di certa dannazione, in cui vivono con esercitare un sì importante ministero privi della sufficiente scienza, si affatichino ad acquistarla subito. Ma coloro, che ànno la vera scienza mediocre, non applichino a se le riferite parole; perchè non sono ad essi dirette. Esercitino il loro impiego con pace di coscienza, e frattanto seguano il consiglio del Rituale di sempre più avanzarsi nella scienza della Teologia Morale.

572. *Ma io non ostante che abbia la vera scienza mediocre, pure inciampo in qualche errore; e S. Tommaso con tutt'i Teologi insegnano, ch'è vincibile l'ignoranza, quando non si sa quello che appartiene al proprio officio.* Questo è verissimo, ma per ordinario non già sempre. Anche coloro, che aveano la scienza eminente, sono alle volte incor-

si invincibilmente in errori notabili circa il proprio officio. O la cosa da principio s'intende male, e si crede d'intenderla bene; o nell'applicare il principio al caso particolare non si dà nel segno; o s'imparò bene la cosa, e poi si dimentica, e non vi si avverte. Sicchè quando non si manca nello studio, nella riflessione ec., come nel Battesimo laborioso si è spiegato (*a*), gli errori, anche rispetto al proprio officio, sono senza colpa. Nel foro esterno, come ben riflette il Cabassuzio (*b*), si giudicherà procedere da ignoranza vincibile, ma avanti a Dio non saranno imputati.

573. *Sempre mi angustia il dubbio di non usar TUTTA la diligenza nell' udir le confessioni, o rispetto alle domande da farsi sopra i peccati, o rispetto alla disposizione del penitente.* Per liberarvi da quest' angustia vi avvisano il P. Concina, il Continuatore del P. Patuzzi ec., che nel fare i Sacramenti non vi abbisogna una cura *diligentissima*, ma basta la molto diligente. Se vi fosse necessaria, dicono, la *diligentissima*, sarebbe tenuto ogni Sacerdote a spremere colle sue mani il vino dalle uve, e poi conservarlo presso di se, e così avere ogni sicurezza, che non vi sia mescolata acqua più del dovere ec. Sarebbe tenuto da se a macinare il grano, e cuocer le ostie, acciò non abbia verun dubbio, che non sia tutta farina di frumento ec. Ma queste cose non è tenuto a farle un Sacerdote, perchè non vi è necessaria la detta cura *diligentissima*. Lo stesso si verifica nel Sacramento della penitenza. Quando si fanno le domande da farsi secondo la condizione de' penitenti, e si usa una mediocre diligenza nel domandare; se

(a) *Part. 1. c. 6.*
(b) *Jur. Can. L. 5. c. 13. n. 2.*

poi si dubita di non aver domandato tutto ciò che si dovea, o se anche uno dopo la confessione si ricorda con certezza di essersi dimenticato di qualche domanda necessaria; non bisogna inquietarsi, e dubitare di aver peccato. Il Confessore è uomo, non Angelo; onde qual meraviglia, che non pensi a tutto, che non si ricordi di tutto? specialmente nelle confessioni molto lunghe, o quando per più ore è stato in tale impiego, o pure si trova debole di testa ec. Si legga però il Battesimo laborioso su questo punto (*a*); e si avverta pure a non seguire l'opinione che siegue il nostro Autore al *n. 40*. della prima lettera, dove scrive così: » Vi risovvenga; che il rozzo, ed ignorante, sic» come per quanto si esaminasse da se con vera, » ma non iscrupolosa diligenza, non mai saprebbe » spiegarsi colla precisione di un Teologo e dot» to, e chiaro nelle sue idee; così voi siete sicu» ro di adempire bene le vostre parti con non in» terrogarlo che secondo la sua capacità ». Questa è dottrina falsa, che altri più chiaramente esprimono col dire, *che il Confessore non à altra obbligazione, che di domandare il penitente di quella maniera istessa, con cui sarebbe tenuto ad esaminarsi.* Dottrina falsa, abbiamo detto; mentre tutt'i buoni Teologi dicono, esser tenuto il Confessore a supplire nelle domande a quanto manca il penitente, o per malizia, o per ignoranza; e questa obbligazione nasce dal suo officio di giudice, il quale dee domandare ciò, che il reo da se non manifesta; e nasce ancora dall'esser egli Ministro di questo Sacramento; onde è in obbligo di domandre, acciò non vi manchi quell'integrità anche materiale ch'egli vi può procurare. Del resto il rozzo da se solo non sa fare altro esame, nè altra accusa

(a) *N. 134. e seg.*

che delle sole specie di peccati, (e neppur di tutte) senza numero, e senza circostanze. Se altro non sa fare, ad altro non è tenuto. Or come può dirsi, che il Confessore ad altro non sia tenuto, che a domandargli le sole specie de' peccati? E pure questo vuol dire l'opinione ora confutata.

574. *Io seguito quelle opinioni, che mi sembrano molto più probabili, ma spesso mi rimane un certo timore, che non dovessi seguire il contrario.* Dissipiamo quest' ultimo pregiudizio, e terminiamo la presente Dissertazione. Quel timore in contrario non dee curarsi; essendo cosa sicura nella coscienza, e comunemente approvata da' savii, che non conoscendosi con certezza la verità, ci appigliamo a ciò che ci sembra più ragionevole. Che cosa poi debba farsi per non errare nell' esame, e nella scelta delle opinioni, e come debba regolarsi chi non è capace di far quest' esame, si osservi nel Battesimo laborioso il Capo sesto della prima parte.

DISSERTAZIONE XI.

Sopra la cooperazione formale, e materiale al peccato.

575. In tutta la Moral Teologia non vi è materia più oscura, più inviluppata, e più difficile della cooperazione al peccato. Si stabiliscono i principii, dice il Colet, *quae non admodum cohaerent* (a). Si deducono i corollarii, parte secondo i principii stabiliti, e parte direttamente contro di essi. E per appoggiargli a qualche ragione, si mettono in campo principii *ex diametro* contrarii a' primi; ed ecco principii contro principii, e ri-

(a) *Comp. Th. Mor. to. 3. de Dec. c. 1. a. 3. sect. 6.*

soluzioni di casi, che sono gli stessissimi, fatte l'una opposta all'altra. E pure è questa una materia di sommo rilievo, e ch'entra in mille casi che occorrono alla giornata. Noi non abbiamo talento bastante per metterla in *tutta* la sua chiarezza. Aspettiamo chi sappia fare quello che non ancora si è fatto. Procureremo contuttociò di sgombrarla da quasi tutta l'oscurità, e confusione, in cui si trova, e di porger sufficiente lume per sapersi regolare nella pratica. Stabiliremo prima alcuni sodissimi principii, ed indi per farne una giusta applicazione, faremo vedere che quanto i migliori Teologi ànno conceduto, si verifica ugualmente per quello, che ànno negato, e discende dai medesimi loro principii.

576. Altro è il cooperare al peccato del prossimo, ed altro il cooperare alla sola azione, a cui il prossimo unisce il peccato. Il primo è intrinsecamente malo, ancorchè il peccato del prossimo sia contro una legge umana; onde non diviene mai lecito nè anche quando si faccia per evitare la morte. Il secondo alle volte è illecito, ed alle volte si può fare lecitamente.

577. Quando una cagione non è determinata a produrre un effetto, se taluno malamente usandola, sa che lo produca, non si dice, nè è effetto di quella cagione, ma della malizia di chi malamente l'usò. Chi dunque pone la detta cagione non influisce in quell'effetto. Quando poi la cagione è determinata a produrre un effetto, chi la mette, influisce nel medesimo. Il veleno, che non può servire ad altro, che alla morte degli uomini, è una cagione determinata a produrre l'effetto di tal morte; onde chi vende tal veleno, influisce in detta morte. Il vino al contrario non è determinato a produrre l'ubbriachezza, perchè il Signore l'à dato, acciò beendosi con moderazio-

ne, apporti utile al corpo. Se dunque io vendo il vino, e il compratore malamente usandolo, cioè beendone soverchio, si ubbriaca, la mia vendita non à influito nella sua ubbriachezza, ma è stata effetto di sua malizia, o sia della sua intemperanza. Nel primo caso si coopera al peccato del prossimo, e si dice cooperazione formale: nel secondo si coopera alla sola azione di bere vino, che fa il prossimo, e diccsi cooperazione materiale.

578. La previsione del male non influisce a farlo commettere; e chi lo commette non riceve veruno stimolo a commetterlo da chi lo prevede. Dunque chi coopera alla sola azione del prossimo, ancorchè prevegga, che sarà per abusarne; non per questo viene a cooperare al suo peccato; ma resta pure, come prima era, cooperazione materiale. Dunque chi vende il vino a chi prevede che sarà per ubbriacarsi, coopera solo materialmente alla di lui ubbriachezza, cioè alla sola di lui azione.

579. Sebbene la detta previsione sia di cosa intrinsecamente mala; da ciò non nasce, che diventi cooperazione formale; giacchè la formalità, o materialità della cooperazione non si prende dalla qualità del male, a cui si coopera, ma dall' influsso che si dà al male suddetto (*n.* 476.). Or la previsione non influisce (477.); per conseguenza qualunque male si prevegga, perchè non vi s'influisce, è sempre cooperazione materiale.

580. Qualora non cooperando taluno all'azione del prossimo, nessun altro vi sia che cooperi, non diviene perciò cooperazione formale quella, ch'era materiale; siccome al contrario qualora non cooperando taluno alla malizia del prossimo, cento altri ve ne sieno che cooperino, non diviene per questo cooperazione materiale quella, ch'era formale. La ragione è, perchè, come si è detto, l'influsso al male partorisce la cooperazione forma-

le; e questo non nasce dall' esservi, o no molti, che coopererebbero, ma dall' essere un' azione determinata, o non determinata a produrre l' effetto del peccato. Or che vi sia un solo, o molti cooperatori non fa cambiare la natura dell' azione. Il vino non è da se determinato all' ubbriachezza, o che uno, o che molti lo vendano: i veleni, di cui parlammo, sono determinati alla morte degli uomini, o che li vendano cento, o che li venda un solo.

581. La necessità spirituale del prossimo può essere *estrema*, e può esser *grave*. Quando trovasi in circostanze tali, che con gran difficoltà può evitare una colpa mortale, la di lui necessità è *grave*. Quando poi trovasi in pericolo di dannarsi, e non può da se superarlo, la sua necessità è *estrema*. Colui stando in disgrazia di Dio, dorme, e dormendo va taluno ad ucciderlo. Ecco l' esempio dell' *estrema*. Colui compra il vino per ubbriacarsi. Dopo averlo comprato, con gran difficoltà lo berà moderatamente, ed eviterà la colpa mortale dell' ubbriachezza. Ecco l' esempio della *grave*. Il Concina (*a*) ed il Patuzzi (*b*) vogliono, che nè pur sia *grave*, per esser volontaria, e libera. *In illius enim potestate positum est ab eadem se liberare.* Ma questo potersene liberare, essendo a cagione di sua debolezza unito ad una gran difficoltà di servirsi di questa potenza, come può negarsi che formi una grave necessità? Tanto più che se non avesse libertà di evitare il peccato, non vi sarebbe più il peccato; onde la necessità grave sempre presuppone, che può l' uomo astenersi dal peccato, sebbene con gran difficoltà. Questo sì che mettendosi egli stesso in tale occasione col com-

(a) *To. 2. Th. Mor. l. 1. in Dec. diss. 9. c. 8. n. 19.*
(b) *Th. Mor. to. 3. tr. 4. diss. 3. c. 13. n. 9.*

prarsi tanta quantità di vino, che basti ad ubbriacarlo, è più reo, e merita minor compassione di chi si trova nel pericolo di peccare per un' occasione, in cui vien posto da altri.

582. Se il peccato, che con gran difficoltà sarà il prossimo per evitare, è il più grave di tutti, ciò non ostante la sua necessità non diviene estrema; mentre la qualità della necessità non deriva dalla qualità della colpa, che sarà per commettere, ma dalla difficoltà di evitarla (*n. 581.*). Or essendo la difficoltà nel caso proposto la medesima, la di lui necessità non cambia natura. Si può dir solamente, ch' essendo maggiore il male, dal quale sarà per guardarsi con gran difficoltà, merita maggior pietà, e se gli dee per carità maggiore ajuto.

583. Quantunque il mettere un' azione non determinata al male sia soltanto cooperazione materiale, nulladimeno la carità ci obbliga *sub gravi* ad astenercene, quando non abbiamo causa ragionevole di metterla. Chi ama il prossimo impedisce quanto può il di lui male, e molto più non dà la materia, l' occasione, il modo ec. di commetterlo. Abbiamo detto a ciò obbligarci la *carità*, non già la *giustizia;* mentre l' obbligazione, che dalla giustizia nasce, è quell' *alterum non laedere*, *et jus suum cuique tribuere.* Or quando si fa ciò che non è determinato al male, ma se ne può, ed è solito farsene buon uso, ancorchè si prevegga, che il prossimo per sua malizia ne farà uso cattivo, non se gli fa veruna offesa, non ledendosi verun diritto ch' egli abbia. Chi fa la cosa suddetta à diritto di farla: e chi per colpa sua se ne abusa, non à verun diritto, che colui se ne astenga.

584. La causa ragionevole per far lecitamente ciò che non è determinato al male, ma si prevede l' abuso, che ne farà il prossimo, è il preser-

varsi da un grave incomodo, o danno, o nel corpo, o nella fama, o nella roba. Imperciocchè la carità ci obbliga a soffrire qualche incomodo, o danno temporale per preservare il prossimo dalla grave necessità spirituale; ma non ci obbliga a soffrire per questo un incomodo, o danno grave; mentre è volontario il male, in cui è per incorrere. Dunque se il non vendere vino a chi preveggo che si ubbriacherà mi cagiona un grave danno, io posso lecitamente fare la detta vendita.

585. Se mancando la mia cooperazione materiale, non vi è altri che la faccia, pure lecitamente la fo per evitare un grave danno; mentre anche in tal caso non sono obbligato, che per carità ad astenermene; perchè il non esservi altri che sieno per cooperare, non fa, che il prossimo acquisti diritto, che io me ne astenga, onde offendessi la giustizia non astenendomene; nè fa che io perda il dritto di farla.

586. Qualora il male, che farà il prossimo abusandosi della mia cooperazione materiale, sia il più grande, anche in detto caso mi è lecito il metterla per non incorrere un grave danno. La ragione si è, che in tal circostanza rimane altresì *grave* la di lui necessità, (*n*. *582*.) e in tal necessità non son tenuto a soffrire il suddetto danno (*n*. *584*.). Dunque per non soffrirlo, lecitamente vendo il vino a chi preveggo che ne diverrà ubbriaco, ancorchè nell' ubbriachezza proromperà in bestemmie le più orribili, in oscenità le più nefande (*n*. *585*.); ed ancorchè astenendomi io dal venderlo, nessun altro lo venderebbe.

587. Quanto finora abbiamo detto del vendere il vino, altrettanto è vero per tutte quelle cose, che o sono buone, o sono indifferenti, e non determinate al male, ma il prossimo può servirsene in bene, come tanti altri fanno. Dunque per evi-

tare un grave danno è lecito 1. vendere il vino a chi lo rivenderà mescolato coll'acqua. 2. vendere ornamenti donneschi onesti a chi li donerà all'amasia. 3. dare in affitto il calesso a chi si porterà dalla meretrice. 4. o la casa a chi vi eserciterà il meretricio. 5. somministrar cibi vietati a chi non à il permesso di mangiargli, o qualunque cibo a chi romperà il digiuno. 6. vender pugnali a chi sarà per nuocere al nemico (prescindendo dal considerare il danno del prossimo, di che si parlerà appresso). 7. domandare il mutuo all'usurajo. 8. contrarre le nozze con chi si trova in peccato mortale, 9. amministrare i Sacramenti a chi li riceverà sacrilegamente. 10. dare il comodo di celebrar la messa, o anche servirla a chi indegnamente sarà per celebrarla ec.

. 8). I principii da noi esposti concordemente si ammettono. *Quando causa principalis licite opus exequi valet, tunc cooperatio materialis evadit.* È la regola assegnata dal Concina; e deducendone esser lecito il vender vino a chi si ubbriaca vi applica la suddetta regola, dicendo: *tam venditio, quam potus vini sunt actiones indifferentes, et ex sola malitia bibentis intemperanter ebrietas accidit* (a). Ed altrove applicandola alla domanda del mutuo, che si fa all'usurajo, scrive così: *Sive petitio sive collatio mutui suapte natura bona est. Item ergo bonam a foeneratore postulo. Quod ipse nolit eam exequi absque usura, peccatum illius est, et in ipso ita subsistit, ut nequeat actionem exteriorem inquinare. Tunc enim actiones externae inficiuntur, cum objectum exterius, quod inspiciunt, pravum est* (b). E per lo stesso principio dice esser lecito il depositare il proprio danaro presso colui, che

(a) *Lib. cit. c. 8. n. 9.*
(b) *Ib. n. 19.*

impiegierà in usure, quando non si trovi altro che lo conservi *secure*, è lecito il vendere il vino a chi lo rivenderà mescolato coll' acqua, quando non si abbia un compratore, che lo rivenda senza acqua.

589. Se avesse raziocinato sempre così bene negli altri casi all' in tutto somiglianti, non sarebbe inciampato in manifeste contraddizioni, e non avrebbe ingarbugliato il lettore poco intendente. Circa l' affittar le case alle meretrici dovea dire: *tam locatio, quam abitatio domus sunt actiones indifferentes*, come il vendere, e il bere vino; *et ex sola malitia inhabitantis fornicatio accidit*. Ma qui dice tutto l' opposto, soggiungendo per dimostrare illecita una tale locazione: *Inanis est praecisio, quae sejungit inhabitationem a meretricio . . In hunc finem te non locare dicis. Verum quae locas hinc fini deserviunt. Ideo inique locas* (a). Ecco buttato a terra il suo primo verissimo principio, e per conseguenza dichiarati falsi i corollarii, che ne dedusse. Applichiamo l' ultimo suo raziocinio alla vendita del vino: *Inanis est praecisio, quae sejungit potum ab ebrietate. In hunc finem te non vendere dicis. Verum quod vendis huic fini deservit. Ideo inique vendis*. Sicchè essendo principii contraddittorii, uno di essi per necessità dee esser falso. Il primo è il solo vero, e perciò tutt' i casi somiglianti col medesimo debbono risolversi. Il detto Teologo ne fa molti di tali raziocinii, che si contraddicono. Per amor della brevità ne riferiamo un' altro solo. Non è lecito, dice, agli schiavi Cristiani il remigare nelle barche de' Turchi, che vogliono dare a' Cristiani la morte. E opponendosi: *Navigia remis impellere nec vituperationem prodit, nec laudem, sed naturam mediam . . licita ergo erit*. Ri-

(a) *Ib. c. 10. n. 18.*

sponde: *Verum habes, si remigatio per se, et universe spectetur; falsum e contrario, si ut subjacet circumstantiis, expendatur.* Di più si oppone, *te eligere dumtaxat remigandi laborem, minime vero Christianorum necem.* Ecco la risposta: *Labor iste per se hoc tempore, et cum hoc genere hominum causa reapse est jucturae Christianorum* (*a*). Se fosse giusto questo raziocinio, non vi sarebbe neppure una cooperazione materiale, e lecita; ma tutte sarebbero formali, ed illecite. E dovrebbesi rispondere a lui stesso, che stima lecito vendere il vino o chi si ubbriaca, o a chi lo rivende mescolato coll'acqua; lecita la domanda del mutuo all'usurajo: *Verum habes, si vini venditio vel mutui petitio per se, et universe spectetur, falsum e contrario; si ut subjacet circumstantiis, expendatur. Venditio, vel petitio ista hoc tempore, et cum hoc genere hominum causa reapse est ebrietatis, vel usurae.* Che ne pare a chi legge? Sono compatibili queste contraddizioni? Un sì fatto scrivere illumina, o confonde? È vantaggioso, o al sommo pernicioso?

590. Il Patuzzi a somiglianza del Concina stabilisce principii, che fanno a calci fra loro, e dimostrano la stessa cosa lecita, ed illecita. Trascriviamo prima i principii veri. Dice, che chi non trova altri compratori lecitamente vende il vino a chi lo rivende coll'acqua: che lecitamente il servo accompagna il padrone, che va in casa dell'amasia; e la sposa domanda di contrarre le nozze collo sposo, che lo farà in peccato mortale. Ed ecco le sodissime ragioni che adduce: *Mixtio aquae plane extranea est tuae venditioni, et ex sola oenopolae malitia proveniens, qui potest ab hac fraude abstinere = Quia cum hujusmodi ministeria talia*

(a) *Ib. c. 13. ex n. 10.*

sint, ut licite ipsis uti Domini possint; etsi ad pravum finem ordinentur, ex eorum profluit malitia; justa de causa possunt a famulis exhiberi: nimirum ut muneri suo satisfaciant, et ipsi habeant unde vivant. = Quod efficit sponsa, sactum est, scilicet matrimonium; quod praestat sponsus, praestare potest, si velit, absque ulla culpa. Quod vero addat malitiam sacrilegii, hoc ex sola ejus prava voluntate procedit, cui nullo modo cooperatur sponsa, licet actioni matrimonii cooperetur (*a*). Sul fondamento di queste vere ragioni, che ugualmente si possono, e debbono applicare a tutte le cose non determinate al male, ma o buone, o indifferenti da noi notate al *n.* 587., si dimostrano lecite le cose suddette, concorrendovi la giusta causa.

591. Riferiamo ora i falsi principii del medesimo Patuzzi, acciò chi gli legge non s'ingarbugli. Non è lecito, scrive contro il Concina, vendere il vino a chi si ubbriaca: *sicut vini potatio hic et nunc facta ab ebrietatem volente mala est, cur non est propinatio vini a sciente certo ad ebrietatem ordinari, mala non erit, sed indifferens* (*b*)? Dunque à errato dichiarando lecito il vender vino a chi lo rivende coll'acqua; ma dovea scrivere: *Sicut vini emptio hic et nunc facta ab injustitiam volente mala est, cur non et venditio vini a sciente certo ad injustitiam ordinari, mala non erit, sed indifferens?* O se pure è vero il principio da lui addotto per dichiarar lecita la vendita del vino a chi lo venderà coll'acqua, à errato ora col dichiarare illecito il vino a chi si ubbriaca; ma scriver dovea, come ivi à scritto: *Ebrietas plane extranea est tuae venditioni; et ex sola ementis malitia proveniens, qui potest ab*

(a) *Th. Mor. to.* 3. *tr.* 4. *diss.* 3. *c.* 21. *consect.* 5. 6. *et* 12.
(b) *Ib. c.* 21. *cons.* 20.

illa abstinere. Ma basta aver dato un saggio delle di lui orribili contraddizioni, senza perder più tempo a riferirle tutte, che riempirebbero moltissime pagine.

592. Giova bensì al lettore l'aver presenti le dottrine di S. Tommaso circa la domanda del mutuo dall'usurajo, perchè vengono a confermarsi le altre cose da noi stabilite. Scrive egli così: *Ille, qui accipit pecuniam mutuo sub usuris, non dat occasionem usurario usuras accipiendi, sed mutuandi. Ipse autem usurarius sumit occasionem peccandi ex malitia cordis sui. Unde scandalum passivum ex parte sua est, non autem activum ex parte petentis mutuum. Nec tamen propter hujusmodi scandalum passivum debet alius a mutuo petente desistere, si indigeat; quia hujusmodi passivum scandalum non provenit ex infirmitate vel ignorantia, sed ex malitia* (a). Ed opponendosi, che chi domanda il detto mutuo viene a consentire al peccato dell'usurajo, risponde: *Aliud est consentire alicui in malitia, aliud est uti malitia alicujus ad bonum. Ille enim in malitia alicui consentit, cui placet, ut ille malitiam exerceat, et hoc semper est peccatum. Utitur autem malitia alicujus, qui hoc quod aliquis malum facit, retorquet ad aliquod bonum, et sic etiam Deus utitur peccatis hominum, ex eis eliciens aliquod bonum. Unde et homini licet uti peccato alterius in bonum.* Quì pure si fa l'opposizione: *Pro nullo temporali damno debemus consentire, aut materiam ministrare alterius peccato; quia plus debemus diligere animam proximi, quam omnia temporalia bona.* Ecco la risposta: *Pro nullo incommodo corporali vitando debet homo consentire in peccatum alterius; sed tamen pro aliquo incommodo vitando potest homo licite uti malitia alterius, vel mate-*

(a) 2. 2 q. 76. a. 4. ad 2.

riam ei non subtrahere, sed praeberé; sicuti si latro aliquem jugulare vellet, et ad vitandum mortis periculum aliquis latroni thesaurum suum diripiendum detegeret, non peccaret (a).

593. Dunque se io vendo il vino a chi lo rivenderà coll'acqua, se porgo la carne a chi la mangerà in giorno proibito; il primo lo fo per non perdere il vino, il secondo per evitare il male grave che mi viene minacciato; non dò io occasione al compratore di far la frode, ma di vendere il vino; ed egli dalla malizia del suo cuore prende l'occasione di peccare rivendendo il vino coll'acqua: non dò io occasione a chi prende le carne dalle mie mani di mangiarla, ma di conservarla, ed egli dalla malizia del suo cuore prende l'occasione di peccare col mangiarla. Di questo scandalo passivo non debbo far conto, perchè ò la giusta causa di vendere il vino, e di porger la carne. Io non consento al loro peccato, perchè non mi piace, ma mi dispiace; ma mi servo della loro malizia pel mio bene; e per evitare il mio danno dò la materia all'altrui peccato. Con questa savia dottrina di S. Tommaso dee ognuno regolarsi in tutti gli altri casi.

594. Aggiungiamo le parole del Suarez per sempre più illuminare chi legge: *Dico secundo res hujusmodi indifferentes vendere, vel donare, quando praescitur alterum male illis usurum, quamvis intrinsece malum non sit; tamen si quis facile sine magno incommodo possit non dare alteri materiam peccati, scandalum committit, si id faciat . . Unde in proposito si quis sine ullo incommodo potest domum suam locare alteri, concedo male facere sine ulla*

(a) *De malo q. 13. a 4. ad 17. et ad 19.*

necessitate, *vel utilitate locando* (meretrici) *cum praescientia mali usus*, *et idem est in similibus actionibus. Si autem non occurrerent alii*, *qui locarent*, *vel difficile possent inveniri*, *non teneretur quis privare se suo jure; quia revera non intendit peccatum alterius*, *nec per se excitat*, *aut praebet materiam peccati;* (ma della sola abitazione, a cui la sola malizia della donna unisce il peccato) *sed solum non impedit eo tempore*, *quo moraliter non censetur posse*, *atque adeo non teneri* (*a*).

595. Quanto sinora abbiamo detto, pei sodissimi principii, dov' è fondato, e per la chiarezza, e precisione, con cui l'abbiamo esposto, può ben dirsi già posto nel suo più chiaro lume. Ma resta da esporre, qual sia il grave danno, o incomodo che rende lecita la cooperazione materiale. E quì bisogna distinguere la cooperazione a quell'azione, a cui va unito soltanto il peccato del principale, e la cooperazione a quell'azione, a cui oltre il detto peccato, va altresì unito il danno di un terzo. Se io vendo il vino a chi si ubbriaca, vi è solo unito il peccato di costui. Se porgo la chiave al ladro, che vuole rubare, vi è unito eziandio il danno del terzo. Or nella seconda specie di queste cooperazioni, per cooperarsi lecitamente, dee esser maggiore il danno, che si soffrirebbe negandosi la cooperazione, del danno che cooperandosi ne deriva al terzo. Quindi Monsignor Liguori nella spiega, che fa della seguente Proposizione condannata da Innocenzo XI. *Famulus*, *qui submissis humeris scienter adjuvat herum suum ascendere per fenestras ad stuprandam Virginem*, *et multoties eidem deservit*, *deferendo scalam*,

---

(a) *De Char. disp. 10. sect. 4. n. 4.*

aperiendo januam, aut quid simile cooperando, non peccat mortaliter, si id faciat metu notabilis detrimenti, puta ne a Domino male tractetur, ne torvis oculis aspiciatur, ne domo expellatur; dice, che con ragione se n' è fatta la condanna; perchè da detta cooperazione materiale al peccato del padrone ne proviene maggior danno alla donna, di quello che ne deriverebbe al servo negando di cooperare; *quia sola vita famuli praevalet Virginis honori* (*a*). La ragione si è, che nel pericolo di un danno minore, o eguale del cooperante, il prossimo à il dritto, che non si cooperi al danno suo; ma non à poi questo dritto, se il pericolo del cooperante è maggiore.

596. Quando poi dalla material cooperazione non ne proviene il danno del terzo, i Teologi non ispiegano quanto precisamente dee essere l' incomodo, o danno del cooperante per dirsi grave, e per render lecita tal cooperazione. Il Colet vuole, che sia lecita, quando non può lasciarsi *sine damno vitae, vel bonorum* (*b*). Il Cuniliati non riprova il sentimento di molti, che sia lecita *ad evitandum grave damnum vel in corpore, vel in bonis* (*c*). Il Silvio sopra quel sentimento di S. Tommaso, che lecitamente si domanda il mutuo all'usurajo *pro aliquo incommodo vitando*, vi aggiunge, *quod utique debet esse notabile* (*d*). Il Suarez accenna qualche cosa di più, scrivendo così: *Gravis necessitas in rebus spiritualibus est gravis mo-*

(a) *Th. Mor. de praec. Char. n. 66. et de restit. n. 571.*
(b) *Comp. Th. Mor. de Decal. c. 1. a. 3. sect. 6. punct. 1. §. 2.*
(c) *Th. Mor. de 1. Dec. praec. c. 4. §. 6.*
(d) *To. 3. in 2. 2. D. Th. q. 77. a. 4. q. 1. Concl. 4.*

menti; ergo secundum ordinem charitatis, praeferenda est in proximo, si noti, alicui gravi damno temporali proprio. Oportet autem ad talem obligationem comparare gravitatem necessitatis spiritualis cum gravitate damni temporalis, quod certe non potest definiri in universali, sed in particulari prudenter judicandum est servata rerum proportione (*a*). Quando sarebbe stato utile, se avesse egli esposto questo prudente giudizio particolare! La cosa è rimasta pure confusa, nè saprà chi legge, come regolarsi nella pratica.

597. Negli altri Autori si trova in qualche caso individuato qual sia il danno grave che scusa; ma spesso le loro risoluzioni sono contrarie al comune principio, ch' essi pure ammettono; cioè che la carità non obbliga col grave incomodo; dicendo per esempio che il pericolo di esser ferito scusa, di perder la roba, no ec. A noi pare, che il sicuro regolamento consiste nel seguire in ogni caso il detto principio modificato però dalla surriferita spiega del Suarez; cioè che alle volte si dee soffrire *qualche* grave danno per non cooperare; o pure ch' è lo stesso *qualche* grave incomodo. Per esempio un servo stando con quel padrone, che si fa accompagnare in casa dell'amasia, lucra quattro ducati il mese. Lasciandolo ne troverebbe un altro, dove lucrerebbe trentacinque carlini il mese. Ognun lo vede, che ad un servo il perdere cinque carlini il mese è incomodo grave; onde può lecitamente trattenersi col primo. Ma se col secondo lucrasse in ogni anno sei, sette carlini meno, questo sarebbe appunto il *qualche* grave danno; onde sarebbe tenuto a soffrirlo, e lasciare il

(a) *L. c. disp. 9. sect. 8. n. 5.*

primo padrone. Discorrete così in somiglianti esempii.

598. Ed acciò il Confessose secondo la diversità de' casi possa estendere, o restringere questo *qualche* grave incomodo, abbia presenti le ragioni per restringerlo, cioè 1. se il cooperante à molto dritto a quel che fa. 2. se mancando la sua cooperazione, vi sarebbe altri che la farebbe. 3. se la di lui cooperazione molto da lontano riguarda il peccato del principale. Abbia ancora presenti le ragioni per estenderlo, ma non tanto che diventi un incomodo molto grave; e sono 1. se il cooperante non à molto dritto a quel che fa. 2. se mancando la sua cooperazione nessun altro coopererebbe. 3. se il peccato del principale à stretta connessione con quello ch'egli fa, sebbene (giacchè si parla sempre di cooperazione materiale) sia cosa buona, o indifferente non determinata da se al male.

599. Finalmente conchiudiamo la Dissertazione, e il libro con alcune avvertenze circa il punto, di cui parliamo. *Prima.* Se col negarsi la cooperazione materiale ne siegue maggior male che non ne seguirebbe col concedersi, per questa sola ragione è lecito il cooperare; secondo ben riflette il Concina; *quia ex duobus malis necessaris minus eligendum est* (a). Se a colui vendo il vino, si ubbriaca; se no, bestemmia. Mi è lecito il darglielo per impedire la bestemmia, male assai più grave dell' ubbriachezza. *Seconda.* Quando non costa della colpa mortale del prossimo, lecitamente si coopera, dovendosi nel dubbio giudicar bene di lui. Un Sacerdote vuole i sacri arredi per celebrare, o pure che io gli serva alla messa. So che vive malamente; ma non mi costa, che ora si trovi, e

(a) *L. c. cap. 8.*

conosca di trovarsi in peccato mortale. Mi è lecito il cooperare alla sua celebrazione. Se poi mi costa, (ma è un caso difficilissimo) allora, se ò causa ragionevole, pur mi è lecito; come se negando tal cooperazione, o mi rendo odioso, o fo sospettare ad altri quel male occulto, che non sanno ec. *Terza*. L'azione indifferente di chi coopera se riguarda un oggetto esterno cattivo, è in se cattiva, e non è lecita. Così il Concina, e con ragione. L'oggetto della vendita del vino è il provedere chi compra di ciò che gli bisogna. Perchè l'oggetto è buono, è lecita tal vendita colla giusta causa. L'oggetto dell'invito al peccato è di stimolare al peccato. Perchè l'oggetto è pravo, un tale invito non è lecito, neppure per evitar la morte. *Quarta*. Se il principale, che richiede la mia cooperazione, mi dichiara, che sarà per abusarne, io colla giusta causa posso cooperare, ma son tenuto a dirgli, che io non voglio un tale abuso, la qual dichiarazione non ò obbligo di fare, quando prevedo bensì l'abuso, ma egli non mel manifesta.

600. *Quinta*. Il fare un azione pel bene comune è sempre lecito, ancorchè si preveda l'abuso di alcuni, dovendosi posporre il male de' particolari al bene comune. Al contrario il fare ciò che ridonda a danno comune non mi è lecito per qualunque danno io patisca col non farlo; e la ragione è la stessa. L'esempio della prima parte sono le Missioni che si fanno di notte, dove la gente non può intervenirvi di giorno. L'esempio della seconda sono quelle cose, che ànno l'apparenza di male, di cui si vegga il Battesimo laborioso al *n. 567. e seg. Sesta*. È cosa lecita, anzi lodevole, e santa il cooperare al minor male del prossimo per liberarlo dal maggiore, perchè vi si presume di certo il suo consenso. *Ut vitam Petri a nece*

servem, jure possam ad illius externa bona praedanda latrones inducere, paratos alioquin eumdem de medio tollere: sono parole dal Concina; donde poi deduce, che *magis licitum mihi erit ad vitam tuendam meam proximi bona negligere;* e perciò dice esser lecito agli schiavi Cristiani il remigare nelle barche de' Turchi contro i Cristiani, quando remigandosi si tolgono a' Cristiani le sole robe, e non volendosi remigare si toglie agli schiavi la vita (*a*). Finalmente in questa materia più che in tante altre non bisogna declinare nè al soverchio rigido, nè al soverchio benigno, ma attenersi alla via di mezzo. I casi particolari, che in essa occorrono, sono senza numero, e vestiti di circostanze diverse. Ma tutti si risolvono con i principii già esposti. Si giudichi senza passione, o prevenzione. Non si precipiti il giudizio. E colla sicura scorta di tali principii, e con un'applicazione di essi fatta con prudenza, non s' inciamperà in errori.

FINE.

(a) *Loc. cit. s. 13.*

590903 SBN

INDICE

DELLE DISSERTAZIONI, DE' CAPI, E DE' PARAGRAFI.

DISSERTAZIONE I. Sulla giurisdizione necessaria al Confessore per amministrare il Sacramento della penitenza. . . . . pag. 1
CAPO I. Principii, sopra cui si fonda la sana dottrina circa la giurisdizione del Confessore secolare. 2
CAPO II. Principii, per conoscere la giurisdizione del Confessore Regolare. 10
CAPO III. Principii che riguardano l'ampiezza della giurisdizione de' Confessori secolari, e Regolari. . . . 18
CAPO IV. Si prosiegue la stessa materia. Limitazioni, che può mettere il Vescovo alla giurisdizione de' Parrochi, e de' Regolari. Altri principii circa l'ampiezza della giurisdizione in generale. 24
CAPO V. Applicazione degli esposti principii, e risoluzione di alcuni casi, che occorrono nella pratica. . . 36
CAPO VI. Della giurisdizione che si supplisce dalla Chiesa. Se abbia luogo nella confessione fatta al complice. Varie avvertenze circa di essa. 49
CAPO VII. Della giurisdizione dubbia, e de' casi, in cui dee, o può il Confessore farne uso. 59
CAPO VIII. Della giurisdizione, che si dà da' Confessori, e da tutt' i Sacerdoti nell' articolo, o pericolo di morte. 70
DISSERTAZIONE II. Sopra la riserva de' peccati; delle censure; e di altri legami, che possono avere i penitenti. 79
CAPO I. Notizie generali circa la riserva. 81
CAPO II. Varie sorte di riservati, ed avvertenze circa di essi. 94
CAPO III. Avvertenze sulle riserve condizionate, e sulle censure che si dispensano. 99
CAPO IV. Catalogo primo. De' riservati al Pontefice senza censura, e de' riservati colla condizione. 107
CAPO V. Catalogo secondo. Delle colpe, e censure riservate al Pontefice colla riserva speciale, e specialissima. . 110
CAPO VI. Catalogo terzo. Delle scomuniche *latae sententiae* riservate al Pontefice colla riserva generale, da cui scusa pur anche l' ignoranza vincibile, e crassa. . . 116
CAPO VII. Catalogo quarto. Delle scomuniche *latae sententiae* riservate al Pontefice colla riserva generale, dalle quali scusa la sola ignoranza invincibile. 123
CAPO VIII. Catalogo quinto. Delle scomuniche *latae sententiae* non riservate. 126
CAPO IX. Catalogo sesto. Delle sospensioni *latae sententiae* riservate al Pontefice. 132

CAPO X. Catalogo settimo. Degli interdetti personali *ipso facto* riservati al Pontefice. 142
CAPO XI. Catalogo ottavo. Delle sospensioni, ed interdetti riservati, che s' incorrono dal Vescovo. 146
CAPO XII. Catalogo nono. Delle inabilità che s' incorrono prima di ogni sentenza anche dichiaratoria, ed àn bisogno della dispensa Pontificia. 160
CAPO XIII. Catalogo decimo. Delle irregolarità per delitto. 167
CAPO XIV. Catalogo undecimo. Delle irregolarità per ragione di difetto. 175
CAPO XV. Catalogo decimosecondo. Dei voti, e giuramenti riservati. 179
CAPO XVI. Catalogo decimoterzo. Degli impedimenti del matrimonio, che colle dovute facoltà apparterrà al Confessore di dispensare. 182
CAPO XVII. Catalogo decimoquarto. De' riservati al Vescovo. 195
CAPO XVIII. Catalogo decimoquinto. Delle riserve, censure, ed irregolarità, che non sono quali da alcuni Autori si riferiscono. 199
DISSERTAZIONE III. Sopra l' assoluzione de' riservati, e la dispensa di ogni altro legame, e delle facoltà a ciò necessarie. 204
CAPO I. Soluzione di varii dubbii circa l' assoluzione, e la facoltà di assolvere da' riservati. 205
CAPO II. Quali riservati può assolvere chi à la facoltà generale, ed ordinaria. 217
CAPO III. Qual sia la concessione speciale di assolvere dai riservati al Pontefice, e con essa da quali riservati si può assolvere. 224
CAPO IV. Della comunicazione de' privilegii. 237
CAPO V. Delle facoltà, che un Confessore può ottenere dal Vescovo in virtù del Capitolo *Liceat*. 248
CAPO VI. Delle facoltà, che dal Vescovo si possono dare al Confessore in virtù de' Sacri Canoni, della Consuetudine, e della presunta delegazione del Pontefice. . 264
CAPO VII. Delle facoltà, che possono dare ai Confessori il Vicario generale, ed il Vicario Capitolare. . . . 279
CAPO VIII. Delle facoltà, che possono dare i veri Prelati *Nullius*, ed il Cappellano Maggiore. 283
CAPO IX. Regolamento per un Confessore, che ne' casi di urgente necessità non può ricorrere al Superiore. . . 289
CAPO X. Delle facoltà, che godono i Confessori Regolari nell' udir le confessioni. 292
CAPO XI. Regolamento per ottenere le dispense pel foro della coscienza colle altre facoltà, e per eseguirle. Avvertenze circa le formole delle assoluzioni, e delle dispense. . 307
DISSERTAZIONE IV. Sopra l' usura, che si commette nel prestar danaro. 321
PARAGRAFO I. In che consista il peccato dell' usura, e per quali ragioni l' usura sia peccato. 323

Paragrafo II. Si confutano i pretesti, con cui si cerca di provare, che il guadagno fatto nel mutuo non sia usura. 331
Paragrafo III. Si esaminano i titoli giusti che alle volte concorrono nel mutuo, in virtù de' quali è lecito esigere un conveniente interesse; e si ributtano i titoli ingiusti. Si parla del cambio minuto. 341
DISSERTAZIONE V. Sopra la Bolla della Crociata del nostro Regno. 358
Paragrafo I. Si trascrive quanto si dice nelle due Costituzioni sopra la Crociata, relativamente al nostro intento. 360
Paragrafo II. Si dichiara la prima concessione dell' uso dei latticinii, e dello strutto ne' giorni proibiti. . . . 364
Paragrafo III. Si dichiara la seconda Concessione di potersi commutare i voti. 372
Paragrafo IV. Si dichiara la terza Concessione di potersi assolvere i riservati al Pontefice. 377
Paragrafo V. Si dichiara la quarta Concessione delle sante Indulgenze, che si possono guadagnare. 380
Paragrafo VI. Qual sia la limosina da contribuirsi per godere i privilegii della Crociata del nostro Regno. . . 388
Paragrafo VII. Avvertenze circa le persone Religiose, che prendono la Crociata. Risoluzione di alcuni dubbii sopra questa materia, che riguardano tutti. 394
DISSERTAZIONE VI. Sopra la Negoziazione vietata agli Ecclesiastici. 401
DISSERTAZIONE VII. Sopra la correzione del penitente, che il Confessore prevede infruttuosa. 413
DISSERTAZIONE VIII. Sul contratto comunemente detto *a giovatico*, ovvero *a pedaggio*. 443
DISSERTAZIONE IX. Sopra l' obbligo di comprar gli arredi Sacri, e gli ornamenti dell' Altare nelle Cappelle, a cui è annesso un beneficio di juspadronato. . . . 459
DISSERTAZIONE X. Nella quale si fa un Ristretto di due lettere moderne sulla pratica maniera di amministrare il Sacramento della penitenza, e vi si appongono le opportune annotazioni. 469
Paragrafo I. Della prima qualità, o sia della carità di padre, che dee avere un Confessore. 470
Paragrafo II. Della seconda qualità necessaria ad un Confessore, ch' è una perizia da Medico. 474
Paragrafo III. Della terza qualità di giudice esatto e discreto, che dee avere il Confessore. 484
PUNTO I. Regolamento per l' assoluzione da darsi dal Confessore. 485
PUNTO II. Della morale discreta. 500
PUNTO III. Della dolcezza temperata dal rigore. . . . 510
PUNTO IV. Varie altre avvertenze per un Confessore circa il contenuto nelle riferite due lettere. 517
DISSERTAZIONE XI. Sopra la cooperazione formale, e materiale al peccato. 532

Google

Digitized by Google

Digitized by Google





